

**CORTE COSTITUZIONALE**

SERVIZIO STUDI

***BOLLETTINO DI INFORMAZIONE  
SULLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE  
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO***

a cura di *Antonello Tancredi*

gennaio – aprile 2015

## *Avvertenza*

Nel presente bollettino confluisce soltanto una parte della giurisprudenza CEDU resa nei confronti dell'Italia e degli altri Paesi membri del Consiglio d'Europa che viene selezionata, massimata e tradotta in lingua italiana dal Servizio Studi in collaborazione con il gruppo CEDU presso il CED della Corte Cassazione disponibile on line all'indirizzo web: <http://www.italgiure.giustizia.it>.

[Per ragioni di uniformità del materiale inserito nella banca dati, ai fini della massimazione ci si attiene il più puntualmente possibile ai testi dei comunicati stampa o ai bollettini predisposti dalla Cancelleria della Corte europea, quando disponibili].

## INDICE

<b>GENNAIO</b> .....	<b>15</b>
<b>1. Le pronunce rese nei confronti dell'Italia</b> .....	<b>15</b>
<b>Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)</b> .....	<b>15</b>
a) <i>Manuello e Nevi c. Italia – Seconda Sezione, sentenza del 20 gennaio 2015 (ric. n. 107/10)</i> .....	<b>15</b>
<i>Diritto di visita dei nonni sospeso a causa di un procedimento penale nei confronti del genitore: violazione</i> .....	<b>15</b>
b) <i>Paradiso e Campanelli c. Italia – Seconda Sezione, sentenza del 27 gennaio 2015 (ric. n. 25358/12)</i> .....	<b>24</b>
<i>Rifiuto di registrare il certificato di nascita di un bambino nato da una maternità surrogata all'estero a causa della mancanza di legame genetico con i ricorrenti: violazione</i> .....	<b>24</b>
<b>FEBBRAIO</b> .....	<b>51</b>
<b>Art. 7 CEDU (nulla poena sine lege)</b> .....	<b>51</b>
a) <i>Hotel Promotion Bureau s.r.l. e RITA Sarda s.r.l. c. Italia, Falgest s.r.l. e Gironda c. Italia, G.I.E.M. c. Italia – Seconda Sezione, decisioni del 17 febbraio 2015 (ric. nn. 34163/07, 19029/11, 1828/06)</i> .....	<b>51</b>
<i>Confisca di beni nonostante pronuncia di non luogo a procedere a causa di prescrizione o assenza di ogni accusa: deferimento a favore della Grande Camera</i> .....	<b>51</b>
<b>MARZO</b> .....	<b>52</b>
<b>Art. 2 CEDU (Diritto alla vita – profilo procedurale)</b> .....	<b>52</b>
a) <i>Smaltini c. Italia – Quarta sezione, decisione del 24 marzo 2015 (ric. n. 43961/09)</i> .....	<b>52</b>
<i>Impatto sulla salute delle emissioni della fabbrica Ilva di Taranto: irricevibilità (manifesta infondatezza)</i> .....	<b>52</b>
b) <i>Viviani e al. C. Italia – Quarta Sezione, decisione del 24 marzo 2015 (ric. n. 9713/13)</i> .....	<b>60</b>
<i>Rischi legati ad una potenziale eruzione del Vesuvio e misure adottate dalle autorità per farvi fronte: irricevibilità (mancato esaurimento dei mezzi di ricorso interni)</i> .....	<b>60</b>
<b>Art. 5 CEDU (diritto alla libertà e sicurezza)</b> .....	<b>64</b>
A) <i>Gallardo Sanchez c. Italia – Quarta Sezione, sentenza del 24 marzo 2015 (ric. n. 11620/07)</i> .....	<b>64</b>
<i>Eccessiva durata della detenzione in Italia ai fini dell'extradizione verso un Paese terzo: violazione</i> .....	<b>64</b>
<i>Messina c. Italia – Quarta Sezione, sentenza del 24 marzo 2015 (ric. n. 39824/07)</i> .....	<b>73</b>

<i>Tardiva concessione della libertà anticipata con conseguente eccessiva durata della detenzione; assenza di riparazione: violazione</i> .....	73
<b>Art. 1 Protocollo 1 (diritto di proprietà)</b> .....	<b>82</b>
<i>a) Scagliarini e altri c. Italia – Quarta Sezione, decisione del 3 marzo 2015 (ric n. 56449/07)</i> .....	82
<i>Assenza di indennizzo a seguito di divieto di costruire: irricevibilità (manifesta infondatezza)</i> .....	82
<b>APRILE</b> .....	<b>86</b>
<b>Art. 3 CEDU (divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti)</b> .....	<b>86</b>
<i>a) Cestaro c. Italia – Quarta Sezione, sentenza del 7 aprile 2015 (ric. n. 6884/11)</i> ....	86
<i>Atti di tortura commessi da membri delle forze dell'ordine contro manifestanti a margine di un summit del G8: violazione</i> .....	86
<b>Art. 7 CEDU (nulla poena sine lege )</b> .....	<b>132</b>
<i>a) Contrada c. Italia (N. 3) – Quarta Sezione, sentenza del 14 aprile 2015 (ric. n. 66655/13)</i> .....	132
<i>Principi di irretroattività e prevedibilità della legge penale in relazione al reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso: violazione</i> .....	132
<b>Art. 1 Protocollo 1 CEDU (Diritto di proprietà)</b> .....	<b>144</b>
<i>a) Chinnici c. Italia (n. 2) – Quarta Sezione, sentenza del 14 aprile 2015 (ric. n. 22432/03)</i> .....	144
<i>Importo dell'indennità ricevuta a seguito di espropriazione di terreni: violazione</i> .....	144
<b>2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi</b> .....	<b>154</b>
<b>GENNAIO</b> .....	<b>154</b>
<b>Art. 2 CEDU (Diritto alla vita – profilo sostanziale e procedurale)</b> .....	<b>154</b>
<i>a) Asiye Genç c. Turchia – Seconda Sezione, sentenza del 27 gennaio 2015 (ric. n. 24109/07)</i> .....	154
<i>Decesso di un neonato a seguito di ripetuto rifiuto di accettazione d'urgenza in ospedali pubblici: violazione</i> .....	154
<b>Art. 3 CEDU (Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti)</b> .....	<b>158</b>
<i>b) Elberte c. Lettonia – Quarta Sezione, sentenza del 13 gennaio 2015 (ric. n. 61243/08)</i> .....	158
<i>Sofferenza emotiva causata dalla rimozione di tessuti dal corpo del marito deceduto della ricorrente all'insaputa e senza il consenso della stessa: violazione</i> .....	158
<b>Art. 3 CEDU (Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti)</b> .....	<b>163</b>
<b>Art. 46 CEDU (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze)</b> .....	<b>163</b>
<i>a) Neshkov e altri c. Bulgaria – Quarta Sezione, sentenza del 27 gennaio 2015 (ric. n. 36925 e al.)</i> .....	163

<i>Richiesta allo Stato convenuto di adottare misure generali relative alle condizioni di detenzione ed alla mancanza di rimedi interni efficaci: sentenza pilota</i> .....	163
<b>Art. 6 (Diritto ad un equo processo)</b> .....	<b>169</b>
<i>Cleve c. Germania – Quinta Sezione, sentenza del 15 gennaio 2015 (ric. n. 48144/09)</i> .....	169
<i>Sentenza di assoluzione contenente affermazioni attributive dei fatti contestati all'imputato: violazione</i> .....	169
<b>Art. 7 CEDU (nulla poena sine lege)</b> .....	<b>171</b>
a) <i>Rohlena c. Repubblica Ceca – Grande Camera, sentenza del 27 gennaio 2015 (ric. n. 59552/08)</i> .....	171
<i>Condanna per reato continuato includente atti commessi prima che il reato fosse introdotto nel codice penale: non violazione</i> .....	171
<b>Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)</b> .....	<b>176</b>
a) <i>Gözüm c. Turchia – Seconda Sezione, sentenza del 20 gennaio 2015 (ric. n. 4789/10)</i> .....	176
<i>Mancata sostituzione nei documenti del figlio adottivo del nome della madre adottiva nubile al nome della madre naturale: violazione</i> .....	176
b) <i>Dragojević c. Croazia – Prima Sezione, sentenza del 15 gennaio 2015 (ric. n. 68955/11)</i> .....	180
<i>Insufficienza delle garanzie esistenti in tema di misure di intercettazione telefonica: violazione</i> .....	180
c) <i>M.A. c. Austria – Prima Sezione, sentenza del 15 gennaio 2015 (ric. n. 4097/13)</i> .....	184
<i>Esecuzione tardiva ed inefficace della procedura di ritorno in Italia della figlia del ricorrente svoltasi ai sensi del Regolamento Bruxelles IIa: violazione</i> .....	184
<b>Art. 4 Protocollo 7 (Ne bis in idem)</b> .....	<b>186</b>
<i>Rinas c. Finlandia – Quarta Sezione, sentenza del 27 gennaio 2015 (ric. n. 17039/13)</i> .....	186
<i>Doppia incriminazione e condanna – fiscale e penale – per la stessa condotta: violazione</i> .....	186
<b>FEBBRAIO</b> .....	<b>197</b>
<b>Art. 2 CEDU (Diritto alla vita)</b> .....	<b>197</b>
<b>Art. 3 (Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti)</b> .....	<b>197</b>
<b>Art. 14 (Divieto di discriminazione) in combinato disposto con art. 3 CEDU (Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti)</b> .....	<b>197</b>
<i>Bălăşoiu c. Romania – Terza Sezione, sentenza del 17 febbraio 2015 (ric. n. 70555/10)</i> .....	197
<i>Decesso in vinculis a seguito di maltrattamenti subiti durante la detenzione provvisoria – maltrattamenti non seguiti da un'inchiesta effettiva ed</i>	

<i>adeguata – discriminazione verso la comunità rom: non violazione - violazione dell'art. 3 sul versante procedurale.....</i>	<i>197</i>
<b>Art. 3 CEDU (Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti) .....</b>	<b>219</b>
<i>a) Hutchinson c. Regno Unito – Quarta Sezione, sentenza del 3 febbraio 2015 (ric. n. 57592/08).....</i>	<i>219</i>
<i>Prosecuzione della detenzione in esecuzione di pena all'ergastolo a seguito di chiarimento giurisprudenziale dei poteri del Ministro della giustizia di ordinare il rilascio in circostanze eccezionali: non violazione .....</i>	<i>219</i>
<b>Art. 3 CEDU (Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti) .....</b>	<b>236</b>
<b>Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) .....</b>	<b>236</b>
<i>Apostu c. Romania – Terza Sezione, sentenza del 3 febbraio 2015 (ric. n. 22765/12).....</i>	<i>236</i>
<i>Condizioni di detenzione provvisoria di un ex sindaco accusato di corruzione e pubblicazione sulla stampa di conversazioni di natura strettamente privata estratte dal fascicolo d'indagine: violazione.....</i>	<i>236</i>
<b>Art. 6 CEDU (Diritto ad un equo processo) .....</b>	<b>240</b>
<i>a) Bochan c. Ucraina (n. 2) – Grande Camera, sentenza del 5 febbraio 2015 (ric. n. 22251/08).....</i>	<i>240</i>
<i>Rappresentazione gravemente distorta di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte della Corte suprema con conseguente respingimento di un ricorso per circostanze eccezionali: violazione .....</i>	<i>240</i>
<i>b) Colac c. Romania – Terza Sezione, sentenza del 10 febbraio 2015 (ric. n. 26504/06).....</i>	<i>246</i>
<i>Assenza ingiustificata in dibattimento dei testimoni di accusa: violazione.....</i>	<i>246</i>
<b>Art. 9 CEDU (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) .....</b>	<b>259</b>
<i>Karahmed c. Bulgaria – Quarta Sezione, sentenza del 24 febbraio 2015 (ric. n. 30587/13).....</i>	<i>259</i>
<i>Interruzione violenta da parte di dimostranti della preghiera dei fedeli presso la Moschea di Sofia: violazione .....</i>	<i>259</i>
<b>Art. 10 (Libertà di espressione) .....</b>	<b>261</b>
<i>Haldimann e al. C. Svizzera – Seconda Sezione, sentenza del 24 febbraio 2015 (ric. n. 21830/09).....</i>	<i>261</i>
<i>Condanna di giornalisti per uso di telecamere nascoste e successiva trasmissione di reportage su tema di interesse pubblico: violazione .....</i>	<i>261</i>
<b>Art. 1 Protocollo 1 CEDU (Protezione della proprietà) .....</b>	<b>265</b>
<i>Bélané Nagy c. Ungheria – Seconda Sezione, sentenza del 10 febbraio 2015 (ric. n. 53080/13).....</i>	<i>265</i>
<i>Perdita di pensione di invalidità a causa dell'introduzione di nuovi criteri medici in assenza di modifiche delle condizioni di salute: violazione.....</i>	<i>265</i>
<b>Art. 4 Protocollo 7 CEDU (Ne bis in idem) .....</b>	<b>267</b>
<i>a) Kiiveri c. Finlandia – Quarta Sezione, sentenza del 10 febbraio 2015 (ric. n. 53753/12).....</i>	<i>267</i>

<i>Doppio procedimento con inflizione di doppia sanzione - fiscale e penale - per gli stessi fatti: violazione</i> .....	267
<b>b) Boman c. Finlandia – Quarta Sezione, sentenza del 17 febbraio 2015 (ric. n. 41604/11)</b> .....	278
<i>Procedimenti penali sui medesimi fatti inestricabilmente legati nella sostanza e nel tempo: non violazione</i> .....	278
<b>MARZO</b> .....	<b>280</b>
<b>Art. 3 CEDU (Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti)</b> .....	<b>280</b>
<b>a) Muršić c. Croazia – Prima Sezione, sentenza del 12 marzo 2015 (ric. n. 7334/13)</b> .....	<b>280</b>
<i>Sovraffollamento carcerario accompagnato da sufficiente libertà di movimento giornaliero: non violazione</i> .....	280
<b>b) Lyalyakin c. Russia – Prima Sezione, sentenza del 12 marzo 2015 (ric. n. 31305/09)</b> .....	<b>302</b>
<i>Pubblica umiliazione di un soldato diciannovenne: violazione</i> .....	302
<b>Art. 5 CEDU (Diritto alla libertà e sicurezza)</b> .....	<b>305</b>
<b>Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)</b> .....	<b>305</b>
<b>a) Kotiy c. Ucraina – Quinta sezione, sentenza del 5 marzo 2015 (ric. n. 28718/09)</b> .....	<b>305</b>
<i>Detenzione e misure preventive in assenza di ragionevoli sospetti di reato ed al di fuori del Paese dove si svolge la vita lavorativa e familiare: violazione</i> .....	305
<b>Art. 6 CEDU (Diritto ad un equo processo)</b> .....	<b>306</b>
<b>a) Behçet Taş c. Turchia – Seconda Sezione, sentenza del 10 marzo 2015 (ric. n. 48888/09)</b> .....	<b>306</b>
<i>Durata eccessiva dei processi nonostante l'introduzione di un rimedio nel diritto interno: violazione</i> .....	306
<b>b) Corbet e al. c. Francia – Quinta sezione, sentenza del 19 marzo 2015 (ric. nn. 7494/11, 7493/11, 7989/11)</b> .....	<b>309</b>
<i>Utilizzo nel corso di un procedimento penale di dichiarazioni rese dinanzi una commissione parlamentare di inchiesta: irricevibilità (manifesta infondatezza)</i> .....	309
<b>c) Momčilović c. Croazia – Prima sezione, sentenza del 23 marzo 2015 (ric. n. 11239/11)</b> .....	<b>314</b>
<i>Accesso alla giurisdizione civile condizionato al previo esperimento di una composizione amichevole della controversia: non violazione</i> .....	314
<b>Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)</b> .....	<b>317</b>
<b>a) Y.Y. c. Turchia – Seconda Sezione, sentenza del 10 marzo 2015 (ric. n. 14793/08)</b> .....	<b>317</b>
<i>Operazione di conversione sessuale subordinata alla dimostrazione dell'incapacità di procreare: violazione</i> .....	317
<b>Art. 10 CEDU (Libertà di espressione)</b> .....	<b>322</b>

<i>Bento Fernandes c. Portogallo – Prima sezione, sentenza del 12 marzo 2015 (ric. n. 25790)</i> .....	322
<i>Condanna per diffamazione dell'autore di un romanzo riguardante una vicenda familiare: non violazione</i> .....	322
<b>Art. 34 CEDU (Ricorsi individuali)</b> .....	<b>325</b>
<i>Kopanitsyn c. Russia – Prima Sezione, sentenza del 12 marzo 2015 (ric. n. 43231/04)</i> .....	325
<i>Missive indirizzate alla Corte europea dei diritti dell'uomo dirottate dal servizio postale carcerario verso uffici governativi ed, infine, verso l'ufficio del pubblico ministero: violazione</i> .....	325
<b>Art. 1 Protocollo 1 CEDU (Protezione della proprietà)</b> .....	<b>327</b>
<i>Dimitrovi c. Bulgaria – Quarta sezione, sentenza del 3 marzo 2015 (ric. n. 12655/09)</i> .....	327
<i>Confisca in assenza dell'accertamento di reati o di condanne penali: violazione</i> .....	327
<b>APRILE</b> .....	<b>330</b>
<b>Art. 2 CEDU (Diritto alla vita – profilo procedurale)</b> .....	<b>330</b>
<i>Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia – Grande Camera, sentenza del 14 aprile 2015 (ric. n. 24014/05)</i> .....	330
<i>Indipendenza del Tribunale militare che ha confermato la decisione del procuratore di non procedere in merito al decesso di un soldato: non violazione</i> .....	330
<b>Art. 5 CEDU (Diritto alla libertà e sicurezza)</b> .....	<b>334</b>
<i>François c. Francia – Quinta Sezione, sentenza del 23 aprile 2015 (ric. n. 26690/11)</i> .....	334
<i>Misura di custodia preventiva nei confronti di un avvocato per alterco con poliziotto avvenuto durante lo svolgimento di attività professionale: violazione</i> .....	334
<b>Art. 6 CEDU (Diritto ad un equo processo)</b> .....	<b>337</b>
a) <i>O'Donnell c. Regno Unito – Quarta sezione, sentenza del 7 aprile 2015 (ric. n. 16667/10)</i> .....	337
<i>Impiego a fini di prova del silenzio dell'imputato: non violazione</i> .....	337
b) <i>Vamvakas c. Grecia – Prima Sezione, sentenza del 9 aprile 2015 (ric. n. 2870/11)</i> .....	339
<i>Respingimento di ricorso per cassazione in ragione dell'assenza non giustificata del difensore d'ufficio: violazione</i> .....	339
c) <i>A.T. c. Lussemburgo – Quinta Sezione, sentenza del 9 aprile 2015 (ric. n. 30460/13)</i> .....	343
<i>Mancato accesso al fascicolo da parte del difensore prima dell'interrogatorio col giudice istruttore: non violazione</i> .....	343
<i>Impossibilità per il cliente di comunicare con l'avvocato prima dell'interrogatorio: violazione</i> .....	343



<i>d) Mitrinovski c. Ex-Repubblica iugoslava di Macedonia – Prima Sezione, sentenza del 30 aprile 2015 (ric. n. 6899/12)</i> .....	348
<i>Imparzialità del Tribunale in un processo per inadempienza professionale contro un magistrato: violazione</i> .....	348
<b>Art. 6 CEDU (Diritto ad un equo processo)</b> .....	<b>350</b>
<b>Art. 10 CEDU (Libertà di espressione)</b> .....	<b>350</b>
<i>Morice c. Francia – Grande Camera, sentenza del 23 aprile 2015 (ric. n. 29369/10)</i> .....	350
<i>Condanna di un avvocato per complicità nella diffamazione di un giudice istruttore – imparzialità del Tribunale: violazione</i> .....	350
<b>Art. 6 CEDU (Diritto ad un equo processo)</b> .....	<b>357</b>
<b>Art. 4 Protocollo 7 CEDU (Ne bis in idem)</b> .....	<b>357</b>
<i>Kapetanios e al. c. Grecia – Prima sezione, sentenza del 30 aprile 2015 (ric. nn. 3453/12, 42941/12, 9028/13)</i> .....	357
<i>Ammenda amministrativa per contrabbando inflitta per gli stessi fatti che avevano già dato luogo ad assoluzione in sede penale: violazione</i> .....	357
<b>Art. 10 CEDU (Libertà di espressione)</b> .....	<b>362</b>
<i>Armellini c. Austria – Prima Sezione, sentenza del 16 aprile 2015 (ric. n. 14134/07)</i> .....	362
<i>Sanzioni penali e civili conseguenti alla pubblicazione di un articolo di denuncia di episodi di corruzione nell'ambito di attività sportive: non violazione</i> .....	362
<b>Art. 11 CEDU (Libertà di riunione e di associazione)</b> .....	<b>364</b>
<i>Juncta Rectora del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.) c. Spagna – Terza sezione, sentenza del 21 aprile 2015 (ric. n. 45892/09)</i> .....	364
<i>Divieto di sciopero riguardante i membri di un sindacato di polizia: non violazione</i> .....	364

## GENNAIO

### 1. Le pronunce rese nei confronti dell'Italia

#### ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)

a) **Manuello e Nevi c. Italia – Seconda Sezione, sentenza del 20 gennaio 2015 (ric. n. 107/10)**

*Diritto di visita dei nonni sospeso a causa di un procedimento penale nei confronti del genitore: violazione*

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata e rivista da Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

## CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

### SECONDA SEZIONE

#### CAUSA MANUELLO E NEVI c. ITALIA

*(Ricorso n. 107/10)*

SENTENZA

STRASBURGO

20 gennaio 2015

*Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.*

#### **Nella causa Manuello e Nevi c. Italia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Işıl	Karakaş,	<i>presidente,</i>
Guido		Raimondi,
András		Sajó,
Nebojša		Vučinić,
Egidijus		Kūris,
Robert		Spano,

Jon  
e da Stanley Naismith, *cancelliere di sezione*,

Fridrik

Kjølbros, *giudici*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 9 dicembre 2014,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

## PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 107/10) proposto contro la Repubblica italiana con il quale due cittadini di tale Stato, la sig.ra Franca Manuello e il sig. Paolo Nevi («i ricorrenti») hanno adito la Corte il 14 dicembre 2009 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall'avv. M. Massano, del foro di Torino. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.

3. I ricorrenti deducono in particolare una violazione del loro diritto al rispetto della vita familiare, sancito dall'articolo 8 della Convenzione.

4. Il 12 marzo 2013 il ricorso è stato comunicato al Governo.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1943 e 1938 e risiedono a Torino.

6. I fatti della causa, così come sono stati esposti dalle parti, possono riassumersi come segue.

7. I ricorrenti sono i nonni paterni della minore M.C., nata il 7 agosto 1997 dal matrimonio tra il loro figlio, D.N., e M.G.T.

8. Il figlio dei ricorrenti e M.G.T. si sposarono il 6 luglio 1996. Essi abitarono assieme alla loro figlia e a C., figlio di M.G.T. nato da un precedente matrimonio, in un appartamento di proprietà dei ricorrenti e situato vicino alla loro abitazione. Nel marzo 1998 i ricorrenti acquistarono per il loro figlio un appartamento più grande, situato a pochi chilometri da Bussoleno, dove quest'ultimo si trasferì con la sua famiglia. I ricorrenti si recavano regolarmente presso l'abitazione del figlio per vedere la nipote e durante l'estate M.C. trascorrevva molto tempo presso l'abitazione dei nonni dove aveva una camera per sé e i suoi giocattoli.

9. Il 20 maggio 2002 la sig.ra M.G.T. comunicò al sig. D.N. la sua volontà di avviare la procedura di separazione giudiziale.

10. Nel giugno 2002, poiché la direttrice della scuola materna frequentata da M.C. sospettava delle molestie sessuali da parte del padre nei confronti della figlia, sparse denuncia contro D.N. A carico di quest'ultimo fu avviato un procedimento penale in quanto accusato di abuso sessuale nei confronti di M.C. e C. Il 16 giugno 2006 D.N. fu assolto dal tribunale di Torino perché il fatto non sussisteva.

11. Nel frattempo, il 1° agosto 2002, M.G.T. aveva richiesto al tribunale per i minorenni di Torino (di seguito «il tribunale») di revocare la potestà genitoriale a D.N. e di impedire a quest'ultimo di vedere sua figlia. A partire da questa data, i ricorrenti non hanno più visto M.C.

## **A. La procedura dinanzi al tribunale per i minorenni**

12. Il 9 ottobre 2002 il tribunale incaricò i servizi sociali e gli psicologi di seguire M.C., affidò la custodia della minore ai nonni materni, autorizzò la madre a vedere liberamente M.C. e autorizzò il padre a vedere la figlia secondo le modalità stabilite dai servizi sociali.

13. Il 9 dicembre 2002 i ricorrenti chiesero di essere consultati dal tribunale, di essere autorizzati a vedere M.C. e dichiararono di essere disposti ad avere la custodia della minore.

14. Il 3 febbraio 2003 la procura della Repubblica espresse un parere favorevole in merito al fatto che i ricorrenti potessero essere sentiti al fine di esercitare il loro diritto di visita.

15. Risulta dal fascicolo che, a partire dal 4 febbraio 2003, si tennero degli incontri regolari tra i ricorrenti e i servizi sociali al fine di preparare una ripresa dei contatti con la minore. I ricorrenti incontravano regolarmente l'assistente sociale tramite la quale potevano avere notizie della nipote e potevano farle pervenire lettere e regali.

16. Il 1° marzo 2003 e il 22 aprile 2004, i ricorrenti si rivolsero al tribunale per sollecitare una decisione in merito all'autorizzazione ad incontrare M.C.

17. Nel corso dell'udienza del 21 ottobre 2004, il tribunale incaricò gli psicologi di seguire i ricorrenti e M.C. e di organizzare la ripresa dei contatti tra loro.

18. Il 1° marzo 2005 i ricorrenti si rivolsero nuovamente al tribunale e fecero presente che i servizi sociali e gli psicologi non avevano ancora avviato il percorso di sostegno psicologico per preparare gli incontri. Chiesero al tribunale di sollecitare l'avvio del percorso conformemente a quanto stabilito nel corso dell'udienza del 21 ottobre 2004.

19. Il 1° luglio 2005 e il 20 dicembre 2005 la procura della Repubblica diede parere favorevole affinché il tribunale accogliesse la domanda dei ricorrenti di incontrare M.C.

20. Il 12 dicembre 2005 la psicologa incaricata dal tribunale di seguire i ricorrenti depositò la sua relazione dalla quale risultava che i ricorrenti erano ben disposti a collaborare con i servizi sociali e a seguire un progetto di riavvicinamento con la nipote. La psicologa autorizzò uno scambio di lettere tra i ricorrenti e M.C. al fine di preparare quest'ultima agli incontri con i nonni.

21. Dal fascicolo risulta che, sotto la vigilanza dei servizi sociali, dal mese di agosto 2003 vi furono regolari scambi di lettere tra i ricorrenti e M.C., e che continuarono almeno fino a febbraio 2007.

22. Il 28 dicembre 2005 l'assistente sociale informò il tribunale che era stato avviato il progetto di riavvicinamento tra i ricorrenti e M.C.

23. Con provvedimento depositato il 16 febbraio 2006 il tribunale autorizzò i ricorrenti a incontrare M.C. ogni quindici giorni in presenza degli assistenti sociali e incaricò i servizi sociali e la psicologa di continuare a seguire M.C., chiedendo loro di depositare una relazione prima del 15 giugno 2006. Risulta dal fascicolo che gli incontri autorizzati dal tribunale non si sono mai svolti.

24. Il 1° giugno 2006 la psicologa chiese al tribunale di sospendere qualsiasi possibilità di incontro tra i ricorrenti e la minore. Secondo la psicologa, M.C. manifestava un sentimento di paura e di angoscia nei confronti di suo padre, associava i nonni a suo padre e, di conseguenza, non era pronta ad incontrarli. La psicologa sottolineò che la minore si era espressamente rifiutata di incontrare i nonni e ritenne che questi ultimi, benché disposti a collaborare con i servizi sociali, mostrassero delle difficoltà ad avere una posizione autonoma rispetto al loro figlio e a comprendere il disagio di M.C. di fronte ad un incontro con loro.

25. Il 14 giugno 2006 i servizi sociali chiesero al tribunale di sospendere gli incontri sostenendo che questi non erano conformi all'interesse di M.C. e avrebbero potuto causarle sofferenze più grandi in quanto i nonni non arrivavano ad avere una posizione autonoma e indipendente da quella del loro figlio.

26. Con lettera del 13 febbraio 2007 i ricorrenti denunciarono al tribunale le gravi omissioni dei servizi sociali che, nonostante la decisione del tribunale, non avevano mai

organizzato gli incontri autorizzati. Essi chiesero nuovamente che fossero organizzati gli incontri con M.C. conformemente alla decisione del tribunale del 16 febbraio 2006.

27. Risulta dal fascicolo che gli incontri tra i ricorrenti e M.C. non si tennero mai. Con decreto depositato il 20 giugno 2007, il tribunale emise un non luogo a provvedere in ordine alla domanda di decadenza di D.N. dalla potestà genitoriale sulla figlia M.C., tenuto conto dell'assoluzione di quest'ultimo e dispose la sospensione degli incontri tra i ricorrenti e M.C., basandosi sulla relazione dei servizi sociali.

28. I ricorrenti interposero appello avverso tale decreto. Essi sostennero che la decisione del tribunale di sospendere gli incontri, fondata sul presunto disagio di M.C. di fronte ai nonni a causa del legame di costoro con suo padre, non teneva conto del fatto che D.N. era stato assolto.

29. Con decreto depositato il 19 aprile 2008, la corte d'appello di Torino giudicò che il fatto che D.N. fosse stato assolto non era elemento sufficiente per escludere che il disagio della minore fosse conseguenza delle molestie sessuali subite. Basandosi sulle relazioni dei servizi sociali e degli psicologi che denunciavano il rifiuto della minore di incontrare i nonni e la difficoltà per questi ultimi di comprendere il rifiuto della minore, la corte d'appello confermò il divieto per i ricorrenti di incontrare la minore.

30. I ricorrenti presentarono ricorso per cassazione. Con decisione depositata il 17 giugno 2009, la Corte di cassazione respinse il ricorso dei ricorrenti.

## IN DIRITTO

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

31. Sotto il profilo dell'articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto al rispetto della vita familiare a causa della durata eccessiva del procedimento finalizzato all'autorizzazione degli incontri con la minore e per il fatto che i servizi sociali non hanno dato esecuzione al provvedimento del tribunale che autorizzava gli incontri.

Sotto il profilo dell'articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la mancanza di equità del procedimento e in particolare della decisione del tribunale per i minorenni di sospendere gli incontri.

32. Libera di qualificare giuridicamente i fatti di causa, la Corte ritiene appropriato esaminare i motivi di ricorso sollevati dai ricorrenti unicamente sotto il profilo dell'articolo 8, che esige che il processo decisionale che porta all'adozione di misure di ingerenza sia equo e rispetti, come si deve, gli interessi tutelati da tale disposizione (*Söderman c. Svezia* [GC], n. 5786/08, § 57, CEDU 2013, *Aksu c. Turchia* [GC], nn. 4149/04 e 41029/04, § 43, CEDU 2012; *Moretti e Benedetti c. Italia*, n. 16318/07, § 27, 27 aprile 2010).

33. L'articolo 8 della Convenzione, nelle sue parti pertinenti, dispone quanto segue:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita (...) familiare, (...).

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

34. Il Governo si oppone a questa tesi.

## **A. Sulla ricevibilità**

35. La Corte constata che il motivo di ricorso relativo all'articolo 8 della Convenzione non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione, e osserva peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

## **B. Sul merito**

### *1. Tesi delle parti*

#### **a) I ricorrenti**

36. I ricorrenti lamentano il fatto di non avere più visto la nipote dal 2002, ossia dall'inizio della procedura di separazione giudiziale dei genitori della stessa, a partire dal momento in cui la madre di M.C. aveva presentato al tribunale per i minorenni di Torino una richiesta di decadenza della potestà genitoriale del padre di sua figlia.

37. Essi rammentano, anzitutto, che hanno adito varie volte il tribunale per i minorenni per chiedere che i servizi sociali mettessero in atto un programma di riavvicinamento e che, tuttavia, solo il 21 dicembre 2005 il tribunale autorizzò gli incontri.

Essi sottolineano inoltre che il tribunale aveva ordinato ai servizi sociali di organizzare degli incontri e di depositare una relazione sullo svolgimento degli stessi; tuttavia, gli incontri così previsti non hanno mai avuto luogo.

38. I ricorrenti affermano che i servizi sociali hanno ignorato la decisione del tribunale, e hanno depositato il loro rapporto senza che avessero avuto luogo gli incontri. Essi affermano inoltre che il tribunale, ritornando sulla sua decisione precedente, ha in seguito ordinato la sospensione degli incontri basando la sua decisione sulla convinzione erronea che gli incontri avessero avuto luogo.

39. Gli stessi affermano che i giudici interni hanno basato la loro decisione di sospendere gli incontri sulle relazioni degli psicologi secondo le quali la bambina associava i nonni al padre e alle sofferenze subite a causa delle presunte molestie sessuali. I ricorrenti sottolineano a questo proposito che le decisioni interne non hanno tenuto conto del fatto che il padre della minore era stato assolto nel 2006. Essi ritengono che i giudici abbiano fatto pesare su di loro la presunta responsabilità penale del figlio.

40. I ricorrenti rammentano che hanno seguito, con i servizi sociali e gli psicologi, un lungo percorso di riavvicinamento con la minore e che hanno sempre accettato le prescrizioni dei servizi sociali come pure la proposta di questi ultimi di effettuare degli incontri in un luogo neutrale, in presenza di un operatore di detti servizi.

41. Essi affermano che i giudici nazionali, impedendo loro di incontrare la nipote, non hanno tenuto conto dell'interesse superiore della stessa e hanno pregiudicato in maniera sproporzionata il loro diritto alla vita familiare. A tale proposito, rammentano che M.C. aveva 5 anni quando è iniziata la procedura riguardante il diritto di visita e oggi ne ha 17, e che non ha mai visto i nonni nel frattempo.

#### **b) Il Governo**

42. Il Governo contesta anzitutto l'esposizione dei fatti presentata dalla Corte e afferma che il procedimento interno dinanzi al tribunale per i minorenni relativo al diritto di visita dei ricorrenti è iniziato solo nel 2004, una volta conclusa la procedura di separazione giudiziale dei genitori della minore. Esso considera anche che la decisione interna riguardante il diritto di visita è intervenuta entro un termine ragionevole e che, nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna mancanza di diligenza da parte delle autorità interne competenti.

43. Secondo il Governo, le autorità interne hanno agito nell'interesse della minore e hanno adottato tutte le misure necessarie per attuare un percorso di riavvicinamento tra la stessa e i nonni e per garantire il diritto di visita di questi ultimi. A questo proposito, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte (*Ignaccolo-Zenide c. Romania*, n. 31679/96, § 94, CEDU 2000-I), il Governo rammenta che l'obbligo per le autorità nazionali di adottare misure volte a riunire il minore e i nonni non è assoluto, in quanto accade che il ricongiungimento non possa avere luogo immediatamente, e chiede misure preparatorie.

44. Il Governo rammenta che i servizi sociali e gli psicologi hanno debitamente preso in carico la situazione, assicurando un percorso di riavvicinamento e di assistenza per i nonni e la minore. Esso ricorda che dalle relazioni dei periti risulta che M.C. si rifiutava di incontrare i nonni in quanto li associava al padre e alle sofferenze psicologiche legate a quest'ultimo. Il mancato riconoscimento del diritto di visita sarebbe stato dunque giustificato dal desiderio di tutelare la salute psicologica della minore e di rispettare la sua volontà, manifestata ai servizi sociali e agli psicologi. Le autorità interne hanno agito allo scopo di trovare un equilibrio tra il diritto di visita dei genitori e l'interesse superiore della minore.

45. Facendo riferimento alla causa *Lombardo c. Italia* (n. 25704/11, § 90, 29 gennaio 2013), il Governo rammenta che non spetta alla Corte sostituirsi alle autorità interne per regolamentare la situazione della minore, in quanto, in linea di principio, tali autorità si trovano in una posizione migliore per farlo. Esso rammenta anche che il fatto che gli sforzi delle autorità siano stati vani non porta automaticamente alla conclusione che lo Stato si sia sottratto agli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione.

46. Il Governo afferma che le decisioni interne sono state prese tenendo debitamente conto dell'interesse superiore della minore e che, conformemente alle Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, del 17 novembre 2010, tali decisioni hanno garantito la partecipazione della minore alle procedure che la riguardavano. Secondo il Governo nel caso di specie sono state prese tutte le misure disponibili e necessarie per garantire il diritto alla vita familiare. Esso chiede pertanto alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile in quanto manifestamente infondato.

## 2. Valutazione della Corte

### a) Principi generali

47. Come la Corte ha ricordato molte volte, se l'articolo 8 ha essenzialmente lo scopo di premunire l'individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, esso non si limita a imporre allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a questo impegno piuttosto negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo della vita privata o familiare. Questi possono implicare l'adozione di misure volte al rispetto della vita familiare fino nelle relazioni degli individui tra loro, tra cui la predisposizione di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie o delle misure specifiche appropriate (si veda, *mutatis mutandis*, *Zawadka c. Polonia*, n. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005). Questo arsenale deve permettere allo Stato di adottare misure idonee a riunire il genitore e il figlio, anche in caso di conflitto che oppone i due genitori (si vedano, *mutatis mutandis*, *Ignaccolo-Zenide*, sopra citata, § 108, *Sylvester c. Austria*, n. 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, *Zavřel c. Repubblica ceca*, n. 014044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e *Mihailova c. Bulgaria*, n. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006). Lo stesso vale quando si tratta, come nel caso di specie, delle relazioni tra il minore e i nonni (*Nistor c. Romania*, n. 14565/05, § 71 2 novembre 2010; *Bronda c. Italia*, 9 giugno 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-IV). Essa rammenta anche che gli obblighi positivi non si limitano a fare in modo che il minore possa raggiungere il genitore o avere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure preparatorie che permettono di giungere a

questo risultato (si vedano, *mutatis mutandis*, *Kosmopoulou c. Grecia*, n. 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004, *Amanalachioai c. Romania*, n. 4023/04, § 95, 26 maggio 2009, *Ignaccolo-Zenide*, sopra citata, §§ 105 e 112, e *Sylvester*, sopra citata, § 70).

48. Per essere adeguate, le misure volte a riunire il genitore e il figlio devono essere attuate rapidamente, in quanto il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili per i rapporti tra il minore e il genitore che non vive con lui (*Lombardo*, § 81, sopra citata; *Nicolò Santilli c. Italia*, n. 51930/10, § 65 17 dicembre 2013).

49. La Corte rammenta che il fatto che gli sforzi delle autorità sono stati vani non porta automaticamente alla conclusione che lo Stato si è sottratto agli obblighi positivi derivanti per lui dall'articolo 8 della Convenzione (si veda *Lombardo*, § 84, sopra citata; *Nicolò Santilli*, § 67, sopra citata). In effetti, l'obbligo per le autorità nazionali di adottare misure per riunire il figlio e il genitore con cui non convive non è assoluto, e la comprensione e la cooperazione di tutte le persone interessate costituiscono sempre un fattore importante. Se le autorità nazionali devono sforzarsi di agevolare una simile collaborazione, un obbligo per le stesse di ricorrere alla coercizione in materia non può che essere limitato: devono tenere conto degli interessi e dei diritti e delle libertà di queste stesse persone, in particolare degli interessi superiori del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall'articolo 8 della Convenzione (*Voleský c. Repubblica ceca*, n. 63267/00, § 118, 29 giugno 2004). Come riconosciuto costantemente dalla giurisprudenza della Corte, la massima prudenza si impone quando si tratta di ricorrere alla coercizione in questo ambito delicato (*Reigado Ramos c. Portogallo*, n. 73229/01, § 53, 22 novembre 2005) e l'articolo 8 della Convenzione non può autorizzare un genitore a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore (*Elsholz c. Germania* [GC], n. 25735/94, §§ 49-50, CEDU 2000-VIII). Il punto decisivo consiste dunque nello stabilire se le autorità nazionali abbiano adottato, per facilitare le visite, tutte le misure necessarie che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse (*Nuutinen c. Finlandia*, n. 32842/96, § 128, CEDU 2000-VIII).

#### **b) Applicazione di questi principi al caso di specie**

50. La Corte osserva in primo luogo che, nella fattispecie, non viene contestato che il legame tra i ricorrenti e M.C. rientri nella vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (si vedano *Nistor*, § 93, e *Bronda*, § 50 sopra citate).

51. La Corte osserva poi che dai documenti in suo possesso risulta chiaramente che il procedimento interno relativo al diritto di visita dei ricorrenti è iniziato nel 2002 dinanzi al tribunale per i minorenni di Torino (RGNR n. 1469/02). Pertanto la Corte non condivide la tesi del Governo secondo la quale il procedimento interno dinanzi al tribunale sarebbe iniziato solo nel 2004 (si veda il paragrafo 42 *supra*).

52. Esaminando la presente causa, la Corte ritiene che, dinanzi alle circostanze che le vengono sottoposte, il suo compito consista nel cercare di stabilire se le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per mantenere i legami tra i ricorrenti e la nipote e se le stesse abbiano rispettato gli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione.

53. La Corte osserva che i ricorrenti non hanno più visto la nipote dal 2002 e che, a tutt'oggi, è vietato loro qualsiasi contatto con la minore. A questo proposito essa rammenta che, secondo i principi elaborati in materia, delle misure che portano a rompere i legami tra un minore e la sua famiglia possono essere applicate solo in circostanze eccezionali (si vedano *Zhou c. Italia*, n. 33773/11, § 46, 21 gennaio 2014; *Clemeno e altri c. Italia*, n. 19537/03, § 60, 21 ottobre 2008). La Corte ritiene che questi principi si applichino anche nel caso di specie. A tale proposito, essa rammenta di avere già dichiarato che i legami tra nonni e nipoti rientrano nei legami familiari ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (si vedano *Kruškić c.*



*Croazia* (dec.), n. 10140/13, 25 novembre 2014; *Nistor c. Romania*, n. 14565/05, § 71, 2 novembre 2010; *Bronda c. Italia*, 9 giugno 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-IV).

54. La Corte osserva che, nel caso di specie, l'impossibilità per i ricorrenti di vedere la nipote è stata la conseguenza, in un primo momento, della mancanza di diligenza delle autorità competenti e, in un secondo tempo, della decisione di sospendere gli incontri. I ricorrenti non hanno potuto ottenere la realizzazione, in un tempo ragionevole, di un percorso di riavvicinamento con la nipote, né far rispettare il loro diritto di visita, così come era stato riconosciuto dalla decisione del tribunale del 16 febbraio 2006.

55. La Corte osserva che solo nel dicembre 2005, ossia tre anni dopo la domanda presentata dai ricorrenti al fine di incontrare la nipote, il tribunale per i minorenni di Torino è giunto a una decisione che riguardava l'autorizzazione degli incontri. Essa sottolinea anche che, tra il 2005 e il 2007, i servizi sociali non hanno dato esecuzione alla decisione del tribunale che autorizzava gli incontri e che nella fattispecie non è stata adottata alcuna misura volta a dare attuazione al diritto di visita dei ricorrenti. La Corte rammenta la propria giurisprudenza secondo la quale gli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione impongono allo Stato di adottare misure idonee a riunire i genitori e il minore, sapendo peraltro che l'adeguatezza di una misura si valuta anche in base alla rapidità con cui essa viene attuata (*Nicolò Santilli*, § 71, *Lombardo*, § 89, sopra citate; *Piazzini c. Italia*, n. 36168/09, § 78, 2 novembre 2010).

56. La Corte osserva che la decisione di sospendere gli incontri tra i ricorrenti e la minore era stata fondata esclusivamente sulle relazioni degli psicologi dalle quali risultava che la minore associava i nonni al padre e alle sofferenze subite a causa delle presunte molestie sessuali.

57. La Corte rileva che il divieto degli incontri rientra tra le misure che le autorità hanno diritto di adottare nelle cause di molestie sessuali e ricorda che lo Stato ha l'obbligo di proteggere i minori da qualsiasi ingerenza negli aspetti fondamentali della loro vita privata (*Covezzi e Morselli c. Italia*, n. 52763/99, § 103, 9 maggio 2003; *Stubbings e altri c. Regno Unito*, 22 ottobre 1996, § 64, *Recueil* 1996-IV). Tuttavia, la Corte constata nel caso di specie che il procedimento penale nei confronti del padre era pendente quando i giudici interni hanno autorizzato gli incontri e che dopo l'assoluzione del padre nel 2006 (si veda paragrafo 10 *supra*) gli stessi giudici hanno deciso di negare qualsiasi possibilità di incontro. Il motivo principale che ha giustificato la rottura quasi totale dei rapporti tra i ricorrenti e la minore era il fatto che quest'ultima associava i nonni al padre e alle presunte molestie sessuali subite. Benché la Corte sia cosciente del fatto che è necessaria una grande prudenza in situazioni di questo tipo e che delle misure volte a proteggere il minore possono implicare una limitazione dei contatti con i famigliari, essa ritiene che le autorità competenti non abbiano fatto quanto necessario per salvaguardare il legame familiare e non abbiano reagito con la diligenza richiesta (*Clemeno e altri*, sopra citata, §§ 59-61).

La Corte osserva a questo riguardo che sono trascorsi tre anni prima che il tribunale di Torino si pronunciasse sulla domanda dei ricorrenti di incontrare la nipote (si veda il paragrafo 55 *supra*) e che la decisione del tribunale che accordava ai ricorrenti il diritto di visita non è mai stata eseguita (si veda il paragrafo 54 *supra*).

58. La Corte rammenta che non ha il compito di sostituire la propria valutazione con quella delle autorità nazionali competenti per quanto riguarda le misure che avrebbero dovuto essere adottate, in quanto tali autorità in linea di principio si trovano in una posizione migliore per procedere a una valutazione di questo tipo, in particolare in quanto sono in contatto diretto con il contesto della causa e con le parti implicate (*Reigado Ramos*, sopra citata, § 53). Tuttavia, nel caso di specie essa non può ignorare il fatto che i ricorrenti non vedono la nipote da circa dodici anni, che hanno chiesto varie volte che fosse realizzato un percorso di avvicinamento con la minore, che hanno seguito le prescrizioni dei servizi sociali e degli psicologi, e che, nonostante ciò, non è stata adottata alcuna misura tale da permettere di

ristabilire il legame familiare tra loro e la minore. La rottura totale di ogni rapporto ha avuto conseguenze molto gravi per le relazioni tra i ricorrenti e la minore e non è stata sufficientemente considerata nella fattispecie la possibilità di mantenere una forma di contatto tra i ricorrenti e la nipote.

59. Considerato quanto sopra esposto e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte considera che le autorità nazionali non si siano impegnate in maniera adeguata e sufficiente per mantenere il legame familiare tra i ricorrenti e la nipote e che abbiano violato il diritto degli interessati al rispetto della loro vita familiare sancito dall'articolo 8 della Convenzione.

60. Pertanto, la Corte conclude che vi è stata violazione di questa disposizione.

## II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

61. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

### A. Danno

62. I ricorrenti chiedono la riparazione di un danno morale a causa dell'impossibilità per loro di allacciare una relazione con la nipote e dell'angoscia provata. Chiedono la somma di 30.000 euro (EUR).

63. Il Governo si oppone a questa richiesta.

64. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie e della constatazione secondo la quale i ricorrenti si sono trovati a fronteggiare l'impossibilità di avere rapporti con la nipote, la Corte ritiene che gli interessati abbiano subito un pregiudizio morale che non può essere riparato con la semplice constatazione di violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Essa ritiene tuttavia che la somma richiesta a questo titolo sia eccessiva. Considerati tutti gli elementi di cui dispone e deliberando in via equitativa, come esige l'articolo 41 della Convenzione, essa accorda agli interessati la somma di 16.000 EUR.

### B. Spese

65. I ricorrenti chiedono anche la somma di 11.325,60 EUR per le spese sostenute per i procedimenti dinanzi ai giudici interni e dinanzi alla Corte.

66. Il Governo si oppone a questa richiesta.

67. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti la somma di 5.000 EUR.

### C. Interessi moratori

68. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
3. *Dichiara*
  - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in virtù dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:
    - i) 16.000 EUR (sedecimila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
    - ii) 5.000 EUR (cinquemila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti, per le spese;
  - b) che a decorrere dalla scadenza di tale termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile in tale periodo maggiorato di tre punti percentuali;
4. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 20 gennaio 2015 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Stanley Naismith  
Cancelliere

Işıl Karakaş  
Presidente

***b) Paradiso e Campanelli c. Italia – Seconda Sezione, sentenza del 27 gennaio 2015  
(ric. n. 25358/12)***

*Rifiuto di registrare il certificato di nascita di un bambino nato da una maternità surrogata all'estero a causa della mancanza di legame genetico con i ricorrenti: violazione*

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata e rivista da Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA PARADISO E CAMPANELLI c. ITALIA

*(Ricorso n. 25358/12)*

## SENTENZA

### STRASBURGO

27 gennaio 2015

*Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.*

#### **Nella causa Paradiso e Campanelli c. Italia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Işıl Karakaş, *presidente*,  
Guido Raimondi,  
András Sajó,  
Nebojša Vučinić,  
Helen Keller,  
Egidijus Kūris,  
Robert Spano, *giudici*,  
e da Stanley Naismith, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 9 dicembre 2014,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

### **PROCEDURA**

69. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 25358/12) proposto contro la Repubblica italiana con il quale due cittadini di tale Stato, la sig.ra Donatina Paradiso e il sig. Giovanni Campanelli («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 27 aprile 2012 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). I ricorrenti hanno presentato ricorso anche a nome del bambino che, secondo il certificato di nascita rilasciato dalle autorità russe il 1° marzo 2011, sarebbe il loro figlio, nato il 27 febbraio 2011, e si chiamerebbe Teodoro Campanelli.

70. I ricorrenti sono stati rappresentati dall'avv. K. Svitnev, del foro di Mosca, dipendente della società Rosjurconsulting. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.

71. I ricorrenti sostengono, in particolare, che il rifiuto di trascrivere il certificato di nascita del minore nei registri dello stato civile italiano e l'allontanamento del minore sono incompatibili con l'articolo 8 della Convenzione.

72. Il 9 maggio 2012 il ricorso è stato comunicato al Governo. Il governo convenuto e i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni. Il 20 febbraio 2014 è stato posto un quesito complementare alle parti per sapere se esisteva un rimedio efficace per contestare la decisione della corte d'appello di Campobasso del 13 aprile 2013 che aveva confermato il rifiuto di trascrivere il certificato di nascita, e per contestare la decisione del 5 giugno 2013 con la quale il tribunale per i minorenni di Campobasso aveva dichiarato che i ricorrenti non avevano più la qualità per agire. Il Governo è stato invitato a depositare la giurisprudenza pertinente relativa all'efficacia dei rimedi che poteva ritenere esperibili.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

73. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1967 e nel 1955 e risiedono a Colletorto.

74. I ricorrenti sono moglie e marito. Nel formulario di ricorso essi hanno dichiarato che dopo aver invano tentato il metodo della fecondazione *in vitro*, decisero di ricorrere alla gestazione surrogata per diventare genitori. A tale scopo contattarono una clinica di Mosca, specializzata nelle tecniche di riproduzione assistita. Conclusero un accordo di gestazione surrogata con la società Rosjurconsulting. Dopo una fecondazione *in vitro* riuscita il 19 maggio 2010, due embrioni «che appartenevano a loro» furono impiantati nell'utero di una madre surrogata il 19 giugno 2010. Tra quest'ultima e gli embrioni non vi era alcun legame genetico.

75. Il bambino nacque il 27 febbraio 2011. La madre surrogata diede il suo consenso scritto affinché il minore fosse registrato come figlio dei ricorrenti. La sua dichiarazione scritta e datata lo stesso giorno, letta ad alta voce in ospedale in presenza del suo medico, del direttore sanitario e del capo reparto (dell'ospedale) è così formulata (traduzione francese dalla versione originale russa):

«Io sottoscritta (...) ho messo al mondo un bambino presso la clinica ostetrica (...) di Mosca. I genitori del bambino sono una coppia sposata di italiani, Giovanni Campanelli, nato il (...) e Donatina Paradiso nata il (...), che hanno dichiarato per iscritto di voler impiantare i loro embrioni nel mio utero.

Sulla base di quanto espresso sopra e conformemente al comma 5 del paragrafo 16 della legge federale sullo stato civile e al comma 4 del paragrafo 51 del codice della famiglia acconsento che nell'atto e nel certificato di nascita i coniugi di cui sopra siano iscritti come genitori del bambino da me partorito. (...)»

Questa dichiarazione, nella sua traduzione italiana allegata all'originale, è così redatta (versione francese):

«Io sottoscritta (...) ho messo al mondo un bambino presso la clinica ostetrica (...) di Mosca. I genitori genetici del bambino sono una coppia sposata di italiani, Giovanni Campanelli, nato il (...) e Donatina Paradiso nata il (...), che hanno dichiarato per iscritto di voler impiantare i loro embrioni nel mio utero.

Sulla base di quanto espresso sopra e conformemente al comma 5 del paragrafo 16 della legge federale sullo stato civile e al comma 4 del paragrafo 51 del codice della famiglia acconsento che nell'atto e nel certificato di nascita i coniugi di cui sopra siano iscritti come genitori del bambino da me partorito. (...)»

76. Il 10 marzo 2011, conformemente al diritto russo, i ricorrenti furono registrati come genitori del neonato. Il certificato di nascita russo, che non fa menzione della gestazione surrogata, riporta l'apostille secondo le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (*infra* «la Convenzione dell'Aja») che abolisce la necessità della legalizzazione degli atti pubblici esteri.

77. Il 29 aprile 2011 la ricorrente si recò presso il Consolato d'Italia a Mosca per ottenere i documenti che permettevano al neonato di partire con lei per l'Italia. La ricorrente rispose ad alcune domande e depositò il fascicolo relativo alla nascita del bambino. Il Consolato d'Italia rilasciò i documenti che permettevano a quest'ultimo di partire per l'Italia con la ricorrente.

78. Il 30 aprile 2011 la ricorrente e il bambino arrivarono in Italia. Qualche giorno dopo, il ricorrente chiese al comune di Colletorto di registrare il certificato di nascita.

79. Con una nota del 2 maggio 2011 - che non è stata inserita nel fascicolo - il Consolato d'Italia a Mosca comunicò al tribunale per i minorenni di Campobasso, al Ministero degli Affari esteri, alla prefettura e al comune di Colletorto, che il fascicolo relativo alla nascita del bambino conteneva dei dati falsi.

80. Il 5 maggio 2011 i ricorrenti furono indagati per «alterazione dello stato civile» ai sensi dell'articolo 567 del codice penale, per falso ai sensi degli articoli 489 e 479 del codice penale; inoltre, per violazione dell'articolo 72 della legge in materia di adozione (legge n. 183/1984), perché avevano portato il bambino con loro senza rispettare la legge e avevano aggirato i limiti posti nell'autorizzazione all'adozione ottenuta il 7 dicembre 2006, che escludeva l'adozione di un bambino in così tenera età.

81. Il 5 maggio 2011 il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni di Campobasso chiese l'apertura del procedimento di adottabilità in quanto ai sensi di legge il minore doveva essere considerato in stato di abbandono. Lo stesso giorno il tribunale per i minorenni nominò un curatore speciale ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 184/1983 e aprì il procedimento di adottabilità. Il 16 maggio 2011 il procuratore della Repubblica chiese che il minore venisse messo sotto curatela ai sensi degli articoli 8 e 10 della legge 184/83. Il tribunale nominò un curatore. Risulta dal fascicolo che i ricorrenti si opponevano alle misure riguardanti il bambino e avevano chiesto di poter adottare il minore.

82. Il 25 maggio 2011 la ricorrente, assistita dal suo avvocato di fiducia, fu interrogata dai carabinieri di Larino. L'interessata dichiarò di essersi recata in Russia da sola, nel settembre 2008, con il liquido seminale di suo marito raccolto precedentemente. La ricorrente aveva sottoscritto un contratto con la società Rosjurconsulting, che si era impegnata a trovare una madre surrogata disposta ad accogliere nel proprio utero il materiale genetico della ricorrente e di suo marito, tramite la clinica Vitanova di Mosca. Questa pratica era perfettamente legale in Russia e permetteva di ottenere un certificato di nascita che alla voce genitori riportava le generalità dei ricorrenti. Nel giugno/luglio 2010 la ricorrente era stata contattata dalla società russa perché era stata trovata una madre surrogata che aveva dato il suo consenso all'intervento. Il 10 marzo 2011 la ricorrente si era recata a Mosca. Nell'aprile 2011, munita di un certificato di nascita rilasciato il 10 marzo 2011 dalle autorità russe, si era recata al Consolato d'Italia a Mosca per ottenere i documenti che permettessero al bambino di uscire dalla Russia e di recarsi in Italia. Il certificato di nascita indicava i nomi dei ricorrenti e la loro qualità di genitori.

83. Il 27 giugno 2011 i ricorrenti furono sentiti dal tribunale per i minorenni. La ricorrente dichiarò che dopo aver tentato invano per otto volte la fecondazione *in vitro*, mettendo in pericolo la sua salute, era ricorsa alla clinica russa perché, in questo paese, era possibile utilizzare gli ovuli di una donatrice, che venivano poi impiantati nel ventre della madre surrogata.

84. Peraltro, il curatore del minore chiese al tribunale di sospendere la potestà genitoriale dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 184/1983.

85. Il 7 luglio 2011 il tribunale ordinò di eseguire un test del DNA per stabilire se il ricorrente era il padre biologico del bambino.

86. L'11 luglio 2011 il Ministro dell'Interno indicò all'ufficio dello stato civile di rifiutare la registrazione dell'atto di nascita.

87. Il 1° agosto 2011 il ricorrente e il bambino si sottoposero al test del DNA. Il risultato del test mostrò che non vi erano legami genetici tra loro.

88. Il 4 agosto 2011 l'ufficiale dello stato civile rifiutò di registrare il certificato di nascita. Avverso tale rifiuto i ricorrenti presentarono ricorso al tribunale di Larino. Il pubblico ministero chiese a questo tribunale di dare una nuova identità al minore e di rilasciare un nuovo certificato di nascita.

89. Poiché il 29 settembre 2011 il tribunale di Larino si era dichiarato incompetente, il procedimento riprese dinanzi alla corte d'appello di Campobasso. I ricorrenti insistevano per la trascrizione del certificato di nascita russo.

90. Il 20 ottobre 2011, sulla base della perizia genetica e delle conclusioni delle parti, comprese quelle del curatore del minore, il tribunale per i minorenni decise di allontanare il bambino dai ricorrenti. Questa decisione era immediatamente esecutiva. Alla base della sua decisione, il tribunale prese in considerazione i seguenti elementi: la ricorrente aveva dichiarato di non essere la madre genetica; gli ovuli provenivano da una donna sconosciuta; il test del DNA eseguito sul ricorrente e sul bambino aveva dimostrato che non vi era alcun legame genetico tra loro; i ricorrenti avevano pagato una consistente somma di denaro (49.000 euro (EUR)); contrariamente a quanto affermato, non vi erano elementi a riprova che il materiale genetico del ricorrente fosse stato realmente trasportato in Russia. L'unica cosa sicura in questa storia era l'identità della madre surrogata, che non era la madre biologica e che aveva rinunciato al bambino messo al mondo. I genitori biologici rimanevano sconosciuti. Per come stavano le cose, non si trattava di un caso di maternità surrogata perché il minore non aveva alcun legame genetico con i ricorrenti. Questi ultimi si trovavano nella illegalità: avevano portato un bambino in Italia facendo credere che si trattasse del loro figlio. Agendo in questo modo avevano in primo luogo violato le disposizioni sull'adozione internazionale (legge n. 184 del 4 maggio 1983), che all'articolo 72 prevedeva un reato la cui valutazione non competeva tuttavia al tribunale per i minorenni. In secondo luogo, l'accordo concluso dai ricorrenti con la società Rosjurconsulting era contrario alla legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40 del 19 febbraio 2004) che all'articolo 4 vietava la fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Era necessario porre fine a questa situazione illegale e l'unico modo era quello di allontanare il bambino dai ricorrenti. Certamente, il bambino avrebbe subito un pregiudizio per via della separazione, ma, visto il breve periodo trascorso con i ricorrenti e la sua tenera età, il bambino avrebbe superato tutto ciò. Le ricerche per trovare una coppia adottiva sarebbero state avviate immediatamente. Inoltre, visto che i ricorrenti avevano preferito aggirare la legge sull'adozione nonostante avessero ottenuto l'autorizzazione, si poteva pensare che il bambino risultasse da un desiderio narcisistico della coppia o che fosse destinato a risolvere i problemi di coppia. Di conseguenza il tribunale dubitava della loro reale capacità affettiva ed educativa. Poiché il bambino non aveva una famiglia biologica né una madre surrogata, in quanto quest'ultima aveva rinunciato a lui, il tribunale ritenne che nel caso di specie fosse possibile applicare la legge italiana sull'adozione (ai sensi dell'articolo 37 *bis* della legge n. 184/1983), affidò quindi il bambino ai servizi sociali e nominò un tutore per la sua difesa.

91. Il bambino fu sistemato in una casa famiglia in un luogo sconosciuto ai ricorrenti. I contatti tra i ricorrenti e il bambino furono vietati.

92. I ricorrenti presentarono un reclamo alla corte d'appello di Campobasso. Tra l'altro, essi sostenevano che i giudici italiani non potevano rimettere in discussione il certificato di nascita. Domandavano, peraltro, di non adottare misure riguardanti il bambino mentre erano ancora pendenti il procedimento penale a loro carico e il procedimento avviato per contestare il rifiuto di trascrivere il certificato di nascita.

93. Con decisione del 28 febbraio 2012, la corte d'appello di Campobasso rigettò il ricorso. In particolare risulta da questa decisione che l'articolo 33 della legge. 218/95 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) non impediva all'autorità giudiziaria

italiana di non dar seguito alle indicazioni accertate provenienti da uno Stato estero. Non vi era alcuna incompetenza, perché l'articolo 37bis della legge sull'adozione internazionale (legge n. 184/1983) prevedeva l'applicazione della legge italiana se il minore straniero era in stato di abbandono, ed era proprio così nel caso di specie. Era peraltro inutile attendere l'esito del procedimento penale perché la responsabilità penale dei ricorrenti non svolgeva alcun ruolo. Al contrario, era necessario adottare una misura urgente nei confronti del minore per porre fine alla situazione di illegalità nella quale si trovavano gli interessati. Avverso questa decisione non era possibile presentare ricorso per cassazione.

94. Da una nota del 22 maggio 2012, indirizzata dal tribunale per i minorenni al Ministero della Giustizia, risulta che il bambino non era ancora stato dichiarato adottabile perché il procedimento sulla trascrizione del certificato di nascita del bambino era pendente dinanzi alla corte d'appello di Campobasso.

95. Nel frattempo, il 30 ottobre 2011, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Larino aveva disposto il sequestro conservativo del certificato di nascita russo, in quanto si trattava di una prova essenziale. In effetti, dal fascicolo risultava che i ricorrenti non soltanto avevano verosimilmente commesso i fatti ascritti, ma avevano anche tentato di nascondarli. Tra l'altro avevano dichiarato di essere i genitori biologici e avevano corretto le loro versioni dei fatti man mano che venivano smentiti.

96. I ricorrenti impugnarono il provvedimento di sequestro conservativo.

97. Con decisione del 20 novembre 2012, il tribunale di Campobasso respinse il ricorso dei ricorrenti. Risulta da questa decisione che vi erano gravi sospetti in merito alla commissione dei reati ascritti. In particolare, la ricorrente aveva fatto circolare la voce sulla sua gravidanza; si era presentata al Consolato lasciando sottintendere di essere la madre naturale; in seguito, aveva ammesso che il bambino era stato messo al mondo da una madre surrogata; il 25 maggio 2011 aveva dichiarato ai carabinieri che il ricorrente era il padre biologico mentre il test del DNA lo aveva smentito e quindi aveva reso false dichiarazioni; era stata molto vaga sull'identità della madre genetica; i documenti relativi alla maternità surrogata rivelavano che i due ricorrenti erano stati visti dai medici russi cosa che non concordava con il fatto che il ricorrente non era stato in Russia; i documenti che riguardavano il parto non avevano una data verificata. L'unica cosa certa era che il bambino era nato e che era stato consegnato alla ricorrente dietro pagamento di quasi 50.000 EUR. L'ipotesi secondo la quale i ricorrenti avrebbero tenuto una condotta illegale al fine di ottenere la trascrizione della nascita e di aggirare le leggi italiane sembrava dunque fondata.

98. Nel novembre 2012 il provvedimento riguardante il sequestro conservativo fu trasmesso dal pubblico ministero al tribunale per i minorenni perché aveva le implicazioni seguenti. Il capo d'accusa relativo all'articolo 72 della legge n. 184/1983 privava i ricorrenti della possibilità di avere il bambino in affidamento e di adottare quest'ultimo o altri minori. Non vi erano dunque altre soluzioni salvo quella di continuare la procedura di adozione per il minore. Il collocamento temporaneo presso una famiglia era stato richiesto in virtù degli articoli 8 e 10 della legge n. 184/83. Il pubblico ministero reiterò la sua domanda e sottolineò che il minore era stato allontanato più di un anno prima e che da allora viveva in una casa famiglia dove aveva stabilito delle relazioni significative con le persone che si occupavano di lui. Dunque il bambino non aveva ancora trovato un ambiente familiare che potesse sostituire quello che era stato illegalmente offerto da coloro che lo avevano portato in Italia. Questo bambino sembrava destinato a una nuova separazione molto più dolorosa di quella dalla madre che lo



aveva messo al mondo e poi da quella che aspirava ad essere sua madre.

99. Risulta dal fascicolo che il 26 gennaio 2013 il bambino fu collocato presso una famiglia di accoglienza.

100. Nel marzo 2013, su richiesta del tutore, fu eseguita una perizia volta a determinare l'età del minore. La perizia stabilì che verosimilmente il bambino era di 30 mesi, con uno scarto di più o meno tre mesi.

101. Peraltro, all'inizio di aprile 2013, il tutore chiese al tribunale per i minorenni di attribuire una identità convenzionale al bambino affinché quest'ultimo potesse essere iscritto senza difficoltà a scuola. Il tutore comunicava che il bambino era stato collocato presso una famiglia il 26 gennaio 2013, ma che era privo di identità. Questa «inesistenza» aveva forti ripercussioni sulle questioni amministrative: sotto quale identità iscrivere il bambino a scuola, nel suo libretto delle vaccinazioni, al suo domicilio. E' vero che questa situazione rispondeva allo scopo di non permettere alla famiglia di origine, ossia ai ricorrenti, di capire ove si trovasse il bambino al fine di proteggerlo meglio. Tuttavia, una identità convenzionale temporanea avrebbe permesso di mantenere il segreto sulla reale identità del bambino e, al tempo stesso, avrebbe permesso a quest'ultimo di accedere ai servizi pubblici mentre così gli era possibile utilizzare soltanto il servizio medico di emergenza.

102. Con decisione immediatamente esecutiva del 3 aprile 2013, la corte d'appello di Campobasso si pronunciò in merito al certificato di nascita, a proposito del quale doveva decidere se ordinare o meno la trascrizione (ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica («DPR») n. 396/00). Essa rigettò l'eccezione sollevata dal tutore secondo la quale i ricorrenti non avevano la qualità per agire dinanzi alla corte; riconobbe, in effetti, ai ricorrenti la capacità di stare in giudizio dal momento che risultavano essere i «genitori» nell'atto di nascita che desideravano trascrivere. Tuttavia, era evidente che i ricorrenti non erano i genitori biologici. Dunque non vi era stata gestazione surrogata, mentre i ricorrenti nella loro memoria avevano parlato di fecondazione assistita eterologa; le parti erano concordi nel dire che la legge russa presupponeva un legame biologico tra il bambino e almeno uno dei potenziali genitori per poter parlare di maternità surrogata. L'atto di nascita era dunque ideologicamente falso. Inoltre, visto che non era dimostrato che il bambino avesse la cittadinanza russa, l'argomento dei ricorrenti relativo alla inapplicabilità della legge italiana contrastava con l'articolo 33 della legge n. 218/95, secondo il quale la filiazione era determinata dalla legge nazionale del bambino al momento della nascita. Era inoltre contrario all'ordine pubblico trascrivere il certificato contestato perché era falso. I ricorrenti opponevano la loro buona fede e sostenevano che non arrivavano a spiegarsi perché, nella clinica russa, non era stato utilizzato il liquido seminale del ricorrente; tuttavia ciò non cambiava nulla alla situazione e non avviava al fatto che il ricorrente non fosse il padre biologico. In conclusione, era legittimo rifiutare la trascrizione del certificato di nascita russo e accogliere la richiesta del pubblico ministero di emettere un nuovo atto di nascita. Di conseguenza la corte ordinò di rilasciare un nuovo atto di nascita recante l'indicazione che il bambino era figlio di genitori ignoti, nato a Mosca il 27 febbraio 2011, e con un nuovo nome (determinato ai sensi del DPR n. 396/00).

103. La procedura relativa all'adozione del minore riprese dinanzi al tribunale per i minorenni. I ricorrenti confermarono la loro opposizione alla sistemazione del bambino presso terze persone. Il tutore chiese di dichiarare che i ricorrenti non avevano più *locus standi*. Il pubblico ministero chiese al tribunale di non pronunciarsi sulla sua richiesta di

dichiarare il bambino adottabile utilizzando il nome che aveva all'origine in quanto nel frattempo aveva aperto una seconda procedura per chiedere la dichiarazione di adottabilità del bambino sotto la sua nuova identità di figlio di genitori ignoti. Il 5 giugno 2013, tenuto conto degli elementi contenuti nel fascicolo, il tribunale per i minorenni dichiarò che i ricorrenti non avevano più la qualità per agire nel procedimento di adozione che avevano avviato, dal momento che non erano né genitori né familiari del bambino, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 184/1983. Il tribunale dichiarò che avrebbe regolato la questione dell'adozione del bambino nell'ambito dell'altra procedura di adozione, alla quale il pubblico ministero aveva fatto riferimento.

## II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

### A. La legge sul diritto internazionale privato

104. Ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 218 del 1995 sul sistema italiano di diritto internazionale privato, la filiazione è determinata dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.

### B. La legge per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile

105. Il decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000 n. 396 (legge per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) prevede che le dichiarazioni di nascita relative a cittadini italiani rese all'estero devono essere trasmesse alle autorità consolari (articolo 15). Le autorità consolari trasmettono copia degli atti ai fini della trascrizione all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato intende stabilire la propria residenza (articolo 17). Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico (articolo 18). Affinché essi producano i loro effetti in Italia, i provvedimenti esteri pronunciati in materia di capacità delle persone o di esistenza di rapporti familiari (...) non devono essere contrari all'ordine pubblico (articolo 65).

### C. La legge sulla procreazione medicalmente assistita

106. La legge n. 40 del 19 febbraio 2004 prevedeva all'articolo 4 il divieto di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Il mancato rispetto di questa norma comportava una sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 EUR a 600.000 EUR.

Con la sentenza del 9 aprile 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato queste disposizioni incostituzionali.

### D. Le disposizioni pertinenti in materia di adozione

107. Le disposizioni relative alla procedura di adozione sono contenute nella legge n. 184/1983.

Secondo l'articolo 2, il minore che è rimasto temporaneamente senza un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia che abbia, se possibile, altri figli minori, o una persona singola, o una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Nel caso in cui non fosse possibile un affidamento familiare idoneo, è consentito l'inserimento del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, preferibilmente nel luogo di residenza del minore.

L'articolo 5 prevede che la famiglia o la persona alla quale il minore è affidato debbano provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione (...) tenendo conto delle indicazioni del tutore ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità giudiziaria. In ogni caso, la famiglia di accoglienza esercita la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari

rapporti con la scuola e il servizio sanitario nazionale. La famiglia di accoglienza deve essere sentita nel procedimento di affidamento e in quello che riguarda la dichiarazione di adottabilità.

Peraltro, l'articolo 7 prevede che l'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità.

L'articolo 8 prevede che «possono essere dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni, anche d'ufficio, (...) i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio». «La situazione di abbandono sussiste», prosegue l'articolo 8, «(...) anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza (...) o siano in affidamento familiare». Infine, questa disposizione prevede che la causa di forza maggiore non sussista se i genitori o gli altri parenti tenuti a provvedere al minore rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e se tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice. La situazione di abbandono può essere segnalata all'autorità pubblica da ogni cittadino e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. D'altra parte, ogni funzionario pubblico, nonché la famiglia del minore, che sono a conoscenza dello stato di abbandono di quest'ultimo, sono obbligati a farne denuncia. Peraltro, gli istituti di assistenza devono informare regolarmente l'autorità giudiziaria della situazione dei minori collocati presso di loro (articolo 9).

L'articolo 10 prevede poi che il tribunale possa disporre, fino all'affidamento preadottivo del minore alla famiglia di accoglienza, ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, compresa eventualmente la sospensione della potestà genitoriale.

Gli articoli da 11 a 14 prevedono una indagine volta a chiarire la situazione del minore e a stabilire se quest'ultimo si trovi in uno stato di abbandono. In particolare, l'articolo 11 dispone che quando dalle indagini risulta che il minore non ha rapporti con alcun parente entro il quarto grado, il tribunale provvede a dichiarare lo stato di adottabilità salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44.

Al termine del procedimento previsto da questi ultimi articoli, se lo stato di abbandono ai sensi dell'articolo 8 persiste, il tribunale per i minorenni dichiara lo stato di adottabilità del minore se: a) i genitori o gli altri parenti non si sono presentati nel corso del procedimento b) la loro audizione ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale nonché la non disponibilità degli interessati ad ovviarvi; c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori (articolo 15). L'articolo 15 prevede anche che la dichiarazione dello stato di adottabilità sia disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è stato ricoverato o la sua eventuale famiglia di accoglienza, il tutore e il minore stesso se abbia compiuto i dodici anni o, se è più giovane, se sia necessaria la sua audizione.

L'articolo 17 prevede che l'opposizione al provvedimento sullo stato di adottabilità del minore debba essere depositata entro trenta giorni a partire dalla data della comunicazione alla parte ricorrente.

L'articolo 19 prevede che durante lo stato di adottabilità sia sospeso l'esercizio della potestà genitoriale.

L'articolo 20 prevede infine che lo stato di adottabilità cessi nel momento in cui il minore è adottato o se quest'ultimo diventa maggiorenne. Peraltro, lo stato di adottabilità può essere

revocato, d'ufficio o su richiesta dei parenti o del pubblico ministero, se le condizioni previste dall'articolo 8 sono state nel frattempo revocate. Tuttavia, se il minore è stato sistemato presso una famiglia in vista dell'affidamento preadottivo ai sensi degli articoli da 22 a 24, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

L'articolo 44 prevede alcuni casi di adozione speciale: l'adozione è possibile per i minori che non sono stati ancora dichiarati adottabili. In particolare, l'articolo 44 d) prevede l'adozione quando è impossibile procedere a un affidamento in vista dell'adozione.

108. L'articolo 37bis di questa legge prevede che ai minori stranieri che sono in Italia si applichi la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Ai sensi dell'articolo 72 della legge sull'adozione internazionale, colui che, per procurarsi denaro o altre utilità, in violazione delle disposizioni previste dalla suddetta legge introduce sul territorio dello Stato un minore straniero perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani, commette un reato ed è punito con la reclusione da uno a tre anni. Questa pena si applica anche a coloro che, in cambio di denaro o di altra utilità, accolgono dei minori stranieri in «affidamento» in maniera definitiva. La condanna per questo reato comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

E. Il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione

109. Ai sensi dell'articolo 111, comma 7, della Costituzione, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge contro i provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto le restrizioni della libertà personale. La Corte di cassazione ha esteso il campo di applicazione di questo rimedio ai procedimenti civili quando la decisione da contestare ha un impatto sostanziale su alcune situazioni (*decisoria*) e non può essere modificata o revocata dallo stesso giudice che l'ha pronunciata (*definitiva*).

I provvedimenti con i quali il tribunale per i minorenni dispone misure urgenti nei confronti di un minore in stato di abbandono adottati in base all'articolo 10 della legge sull'adozione (articoli 330 e successivi del codice civile, 742 del codice di procedura civile) sono modificabili e revocabili e possono essere oggetto di reclamo dinanzi alla corte d'appello. Trattandosi di provvedimenti che possono essere modificati e revocati in qualsiasi momento, non è ammesso il ricorso per cassazione (Cassazione civile, Sec. I, sentenza del 18.10.2012, n. 17916)

### III. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNAZIONALI PERTINENTI

La Convenzione dell'Aja che abolisce l'esigenza della legalizzazione degli atti pubblici stranieri

110. La Convenzione dell'Aja che abolisce l'esigenza della legalizzazione degli atti pubblici esteri è stata conclusa il 5 ottobre 1961. Essa si applica agli atti pubblici - così come definiti dall'articolo 1 - che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio di un altro Stato contraente.

#### Articolo 2

«Ciascuno Stato contraente dispensa dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione e che devono essere prodotti sul suo territorio. La legalizzazione ai sensi della presente Convenzione concerne solo la formalità mediante la quale gli agenti diplomatici o consolari del paese, sul cui territorio l'atto deve essere prodotto, attestano l'autenticità della firma, la qualifica della persona che ha sottoscritto

l'atto e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo apposto a questo atto.»

### **Articolo 3**

«L'unica formalità che possa essere richiesta per attestare l'autenticità della firma, la qualifica della persona che ha sottoscritto l'atto e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo apposto a questo atto, è l'apposizione dell'apostille di cui all'articolo 4, rilasciata dall'autorità competente dello Stato dal quale emana il documento»

### **Articolo 5**

«L'apostille è apposta su richiesta del firmatario o del portatore dell'atto. Debitamente compilata, essa attesta l'autenticità della firma, la qualifica della persona che ha sottoscritto l'atto e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo apposto a questo atto. La firma, il sigillo o il bollo che figurano sull'apostille sono dispensati da qualsiasi attestazione».

Dal rapporto esplicativo della suddetta Convenzione risulta che l'apostille non attesta la veridicità del contenuto dell'atto sottostante. Tale limitazione degli effetti giuridici derivanti dalla Convenzione dell'Aja ha lo scopo di preservare il diritto degli Stati firmatari di applicare le proprie regole in materia di conflitti di leggi quando devono decidere sul peso da attribuire al contenuto del documento apostillato.

#### **B. Le disposizioni pertinenti di diritto russo**

111. L'articolo 55 della legge fondamentale sulla tutela della salute dei cittadini prevede la maternità surrogata fra le tecniche di riproduzione assistita. Possono accedere a questo tipo di tecniche le coppie coniugate e non, nonché i celibi. La maternità surrogata consiste nella gestazione e nella consegna del figlio in base ad un contratto concluso tra la madre surrogata e i «potenziali» genitori. La madre surrogata deve avere un'età compresa fra i 20 e i 35 anni, deve già aver avuto un figlio in buona salute e deve aver dato il suo consenso scritto all'intervento. Quest'ultimo può essere eseguito soltanto presso cliniche autorizzate. Il decreto del Ministero della Salute n. 67 del 2003 disciplina le modalità e le condizioni.

Se le disposizioni pertinenti sono state rispettate, il risultato della maternità surrogata è che una coppia sposata è riconosciuta come la coppia di genitori di un bambino nato da una madre surrogata. Quest'ultima deve esprimere il suo consenso scritto affinché i coniugi siano riconosciuti come genitori (articolo 51 § 4 del codice della famiglia del 29 dicembre 1995). I principi adottati dal comitato ad hoc di esperti sul progresso delle scienze biomediche del Consiglio d'Europa

112. Il comitato ad hoc di esperti sul progresso delle scienze biomediche costituito in seno al Consiglio d'Europa (CAHBI), predecessore del comitato direttivo di bioetica, ha pubblicato nel 1989 una serie di principi fra cui il quindicesimo, relativo alle «matri surrogate», è così formulato:

«1. Nessun medico o istituto deve utilizzare le tecniche di procreazione artificiale per il concepimento di un figlio che sarà portato in gestazione da una madre surrogata.

2. Nessun contratto o accordo tra una madre surrogata e la persona o la coppia per conto della quale o del quale è portato in gestazione un bambino potrà essere invocato in giudizio.

3. Qualsiasi attività di intermediazione a favore delle persone interessate da una maternità surrogata deve essere vietata, come pure deve essere vietata ogni forma di pubblicità che vi faccia riferimento.

4. Tuttavia, gli Stati possono, in casi eccezionali stabiliti dal loro diritto nazionale, prevedere, senza fare eccezione al paragrafo 2 del presente Principio, che un medico o un istituto possano procedere alla fecondazione di una madre surrogata utilizzando tecniche di procreazione artificiale, a condizione:

- a. che la madre surrogata non tragga alcun vantaggio materiale dall'operazione; e
- b. che la madre surrogata possa scegliere alla nascita di tenere il bambino.»

## IN DIRITTO

### I. SULLE VIOLAZIONI DEDOTTE IN NOME DEL MINORE

113. I ricorrenti lamentano in nome del minore l'impossibilità di ottenere il riconoscimento della filiazione stabilita all'estero e delle misure di allontanamento e di affidamento adottate dai giudici italiani. Essi sostengono che vi è stata violazione degli articoli 6, 8 e 14 della Convenzione, della Convenzione de L'Aja e della Convenzione sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989.

114. Secondo il Governo i ricorrenti non possono rappresentare il minore dinanzi alla Corte, in quanto quest'ultimo è già rappresentato a livello nazionale da un tutore che è intervenuto nel procedimento dinanzi ai giudici nazionali. Nominato il 20 ottobre 2011 dal tribunale per i minorenni di Campobasso e confermato dalla corte d'appello di Campobasso il 21 febbraio 2012, il tutore rappresenta il minore e amministra i suoi beni. In conclusione, il ricorso presentato in nome del minore dai ricorrenti, che difendono il loro interesse e non quello del minore, sarebbe, in questa parte, incompatibile *ratione personae*.

115. I ricorrenti contestano la tesi del Governo.

116. La Corte rammenta che è opportuno evitare un approccio restrittivo o puramente tecnico per quanto riguarda la rappresentanza dei minori dinanzi agli organi della Convenzione; in particolare, bisogna tenere conto dei legami tra il minore interessato e i suoi « rappresentanti », dell'oggetto e dello scopo del ricorso e dell'eventuale esistenza di un conflitto di interessi (*Moretti e Benedetti c. Italia*, n. 16318/07, § 32, 27 aprile 2010; si vedano anche *S.D., D.P., e T. c. Regno Unito*, n. 23714/94, decisione della Commissione del 20 maggio 1996, non pubblicata).

117. Nel caso di specie, la Corte osserva anzitutto che i ricorrenti non hanno alcun legame biologico con il minore. Indipendentemente dalla questione di stabilire se il certificato di nascita redatto in Russia abbia prodotto effetti in Italia e quali, il minore è stato posto sotto tutela dal 20 ottobre 2011 ed è stato rappresentato dal tutore nei procedimenti interni. La procedura ai fini del riconoscimento del legame di filiazione in Italia non ha avuto esito positivo e il minore ha una nuova identità e un nuovo certificato di nascita. Il procedimento avviato dai ricorrenti ai fini dell'adozione del minore si è concluso negativamente. La procedura volta a dare in adozione il minore a un'altra famiglia è in corso, e il minore è già stato affidato a una famiglia. Non è stata firmata alcuna procura in favore dei ricorrenti affinché gli interessi del minore siano da loro rappresentati dinanzi alla Corte. Ciò implica che i ricorrenti non possiedono, da un punto di vista giuridico, la qualità necessaria per rappresentare gli interessi del minore nell'ambito di un procedimento giudiziario.

118. In queste circostanze, la Corte ritiene che i ricorrenti non abbiano la qualità per agire dinanzi ad essa per conto del minore (*Moretti e Benedetti*, sopra citata, § 35). Questa parte del ricorso deve dunque essere rigettata in quanto incompatibile *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione, ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 di quest'ultima.

### II. SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEDOTTA DAI RICORRENTI IN LORO NOME

119. I ricorrenti affermano che il rifiuto da parte delle autorità italiane di registrare il

certificato di nascita rilasciato in Russia e le decisioni di allontanamento del minore adottate dai giudici nazionali hanno violato la Convenzione dell'Aja conclusa il 5 ottobre 1961 e hanno pregiudicato la loro vita privata e familiare garantita ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Essi affermano inoltre che vi è stata violazione dell'articolo 6, in quanto il procedimento riguardante l'allontanamento del minore non è stato equo.

120. Il Governo si oppone a questa tesi.

121. Secondo una giurisprudenza costante, le Parti contraenti sono responsabili in virtù dell'articolo 1 della Convenzione di tutte le azioni e omissioni dei loro organi, sia che queste derivino dal diritto interno, sia che derivino da obblighi giuridici internazionali. L'articolo 1 non fa alcuna distinzione al riguardo tra i vari tipi di norme o di misure e non sottrae alcuna parte della «giurisdizione» delle Parti contraenti all'autorità della Convenzione. La Corte rammenta che la Convenzione non deve essere interpretata isolatamente ma in modo tale da conciliarsi con i principi generali del diritto internazionale. In virtù dell'articolo 33 § 3 c) della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, l'interpretazione di un trattato deve avvenire tenendo conto di tutte le norme pertinenti del diritto internazionale applicabile nelle relazioni con le parti, in particolare di quelle relative alla tutela internazionale dei diritti umani (si veda, tra altre, *Nada c. Svizzera* [GC], n. 10593/08, §§ 168-169, CEDU 2012). In tal modo, anche se il diritto di ottenere la trascrizione di un certificato di nascita straniero non rientra in quanto tale tra i diritti sanciti dalla Convenzione, la Corte esaminerà il ricorso dal punto di vista della Convenzione nel contesto degli altri trattati internazionali pertinenti.

122. Libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa, la Corte ritiene appropriato esaminare questa parte del ricorso unicamente dal punto di vista dell'articolo 8 della Convenzione, che esige che il processo decisionale che porta all'adozione di misure di ingerenza si equo e rispetti, come si deve, gli interessi tutelati da tale disposizione (*Moretti e Benedetti*, sopra citata, § 49; *Havelka e altri c. Repubblica ceca*, n. 23499/06, §§ 34-35, 21 giugno 2007 ; *Kutzner c. Germania*, n. 46544/99, § 56, CEDU 2002-I; *Wallová e Walla c. Repubblica ceca*, n. 23848/04, § 47, 26 ottobre 2006). L'articolo 8 della Convenzione, nelle sue parti pertinenti, recita:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita (...) e familiare (...).

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (...) alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

## **A. Sulla ricevibilità**

### *1. Sull'eccezione relativa all'articolo 34 della Convenzione*

123. Il Governo eccepisce che i ricorrenti non possono agire dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, in quanto il minore è stato posto sotto tutela.

124. I ricorrenti contestano questa tesi.

125. La Corte deve esaminare la questione di stabilire se i ricorrenti possono stare in giudizio e se possono sostenere di essere vittime delle violazioni dedotte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione. Essa osserva al riguardo che i giudici italiani hanno riconosciuto che i ricorrenti possono agire in giudizio, dato che erano i genitori del minore secondo il certificato di nascita russo e che, almeno inizialmente, gli interessati avevano la potestà genitoriale sul minore. Di conseguenza, i ricorrenti possono sollevare le loro doglianze dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione. L'eccezione del Governo deve dunque essere respinta.

## 2. Sull'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

126. Il Governo ha osservato che i procedimenti nazionali erano pendenti, riferendosi in particolare al procedimento penale avviato nei confronti dei ricorrenti e al procedimento che si è svolto dinanzi al tribunale per i minorenni di Campobasso. Invitato in seguito (paragrafo 4 *supra*) a precisare se esistesse un rimedio efficace per contestare la decisione della corte d'appello di Campobasso che aveva confermato il rifiuto di trascrivere il certificato di nascita, e se esistesse un rimedio efficace per contestare la decisione di esclusione dal procedimento del tribunale per i minorenni, il Governo ha risposto in modo affermativo. Tuttavia, quest'ultimo non ha depositato una giurisprudenza pertinente.

127. I ricorrenti si oppongono alla tesi del Governo.

128. La Corte rammenta che, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, può essere adita solo dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti (*Akdivar e altri c. Turchia*, 16 settembre 1996, §§ 65-69, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-IV). Essa ha il dovere di stabilire se i ricorrenti abbiano soddisfatto a questa condizione.

129. La Corte rileva in primo luogo che il procedimento penale avviato nei confronti dei ricorrenti era pendente nel momento in cui è stato presentato il ricorso. Tuttavia essa osserva, da una parte, che i giudici civili hanno adottato le loro decisioni senza attendere l'esito di tale procedimento e, dall'altra, che i motivi di ricorso dei ricorrenti non riguardano il procedimento penale in quanto tale. Di conseguenza, su questo punto non si pone un problema di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e la Corte considera che l'eccezione del Governo non sia pertinente e debba essere rigettata.

130. Per quanto riguarda il procedimento intentato dai ricorrenti allo scopo di ottenere la trascrizione dell'atto di nascita del minore, la Corte osserva che i ricorrenti non hanno presentato un ricorso per cassazione contro la decisione della corte d'appello di Campobasso che ha rigettato il loro ricorso il 3 aprile 2013. Il Governo ha affermato l'esistenza e l'efficacia di un tale ricorso senza fornire alcuna giurisprudenza in materia.

La Corte non dispone dunque di decisioni rese dalla Corte di cassazione in cause analoghe, nelle quali la posta in gioco sia il riconoscimento di un atto straniero contrario al diritto nazionale. Essa è convinta tuttavia che la situazione denunciata dai ricorrenti avrebbe dovuto essere sottoposta alla valutazione della Corte di cassazione, che è il giudice nazionale che può interpretare la legge. Di conseguenza, su questo punto, i ricorrenti non hanno soddisfatto alla condizione di esaurimento delle vie di ricorso interne.

La doglianza relativa all'impossibilità di ottenere la trascrizione del certificato di nascita del minore nei registri dello stato civile deve pertanto essere respinta conformemente all'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

131. Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alle misure di allontanamento e di messa sotto tutela del minore, la Corte rileva che la decisione del tribunale per i minorenni di Campobasso del 20 ottobre 2011 è stata impugnata dinanzi alla corte d'appello di Campobasso. Quest'ultima ha respinto il ricorso dei ricorrenti e ha confermato le misure il 28 febbraio 2012. Dato il carattere non definitivo di questo tipo di decisioni, non era possibile presentare ricorso in cassazione (paragrafo 41 *supra*).

La Corte ritiene pertanto che i ricorrenti abbiano esaurito le vie di ricorso interne su questo punto. Essa constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e rileva peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

132. Quanto alla decisione pronunciata dal tribunale per i minorenni di Campobasso il 5



giugno 2013, che stabilisce che gli interessati non potevano proseguire il procedimento riguardante il minore chiamato Teodoro Campanelli in quanto non avevano più la qualità per agire, la Corte osserva che i ricorrenti non hanno impugnato tale decisione dinanzi alla corte d'appello e poi dinanzi alla Corte di cassazione. Tuttavia, alla luce delle circostanze della presente fattispecie, la Corte dubita dell'efficacia di tali rimedi in questo caso. In effetti, la decisione del tribunale per i minorenni in questione è stata pronunciata circa venti mesi dopo il momento dell'allontanamento del minore. Quest'ultimo, considerato in stato di abbandono in assenza di legami biologici con almeno uno dei ricorrenti, era stato dato in affidamento preadottivo dal mese di gennaio 2013. Il tribunale per i minorenni era chiamato a pronunciarsi sull'adozione del minore nell'ambito di un altro procedimento, avviato nel frattempo nei confronti dell'interessato sotto la sua nuova identità, al quale i ricorrenti non avevano avuto l'opportunità di partecipare. Inoltre, il Governo non ha fornito alcuna decisione che dimostri che in questo caso i ricorsi disponibili avrebbero avuto una ragionevole possibilità di successo. La Corte ritiene che pertanto che anche se dei ricorsi erano aperti contro la decisione del tribunale per i minorenni del 5 aprile 2013, i ricorrenti non erano tenuti ad aspettarli (*Akdivar e altri c. Turchia*, 16 settembre 1996, §§ 66-67, *Recueil* 1996-IV; *Scordino c. Italia* (dec.), n. 36813/97, CEDU 2003-IV).

## **B. Sul merito**

### *1. Argomenti delle parti*

133. I ricorrenti osservano che il problema sollevato dal ricorso non riguarda né la maternità surrogata né la procreazione assistita, né i legami genetici tra genitori e figli né, infine, l'adozione. Il problema in questo caso è il rifiuto di riconoscere un certificato di nascita rilasciato dalle autorità russe competenti e l'allontanamento del minore deciso dalle autorità italiane. Malgrado l'impossibilità di ottenere il riconoscimento della filiazione e malgrado l'allontanamento del minore, i ricorrenti hanno la potestà genitoriale su quest'ultimo, anche se non sono i suoi genitori biologici, e questo sulla base del certificato di nascita, rilasciato dalle autorità russe competenti.

Il certificato in questione è autentico, come dimostra l'apostille, e, in nome della sicurezza giuridica, avrebbe dovuto essere registrato conformemente alla Convenzione dell'Aja sull'apostille conclusa il 5 ottobre 1961. È stato rilasciato conformemente al diritto russo, secondo il quale non è necessario avere un legame genetico per stabilire un legame di filiazione. L'origine del minore è stata accertata dalle autorità russe competenti che hanno tenuto conto di tutte le circostanze della sua nascita. L'avvocato dei ricorrenti ha prodotto a questo proposito un articolo redatto da lui stesso e pubblicato in «Open Access Scientific Reports». Da tale articolo risulta che la donazione di gameti e di embrioni è permessa in Russia, anche a livello commerciale. Non è vietata nemmeno la maternità surrogata a fini commerciali. È dunque possibile in Russia acquistare gameti presso una banca (*IVF clinic's database*); in tal modo i gameti acquistati dai genitori potenziali diventano i «loro» gameti, il che permetterà loro di essere considerati genitori.

I ricorrenti non hanno mai commesso reati in Russia. Non ne hanno mai commessi nemmeno in Italia. Erano liberi di passare la frontiera e di andare dove la legislazione permette la fecondazione *in vitro* eterologa. Sostenendo, a torto e senza fornire valide ragioni, che il certificato di nascita era falso, le autorità italiane hanno agito illegalmente. L'unico

criterio che avrebbe dovuto guidare le autorità italiane nelle loro decisioni avrebbe dovuto essere l'interesse del minore: quello di poter rimanere presso i ricorrenti.

134. Il Governo fa osservare che, rilasciando i documenti di viaggio che hanno permesso al minore di partire per l'Italia, il Consolato italiano di Mosca ha rispettato i propri obblighi internazionali. L'apostille apposta sul certificato di nascita russo non ha impedito tuttavia alle autorità italiane di verificare la veridicità del contenuto del fascicolo legato alla nascita del minore. Il diritto italiano trova applicazione nel caso di specie. Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 396/2000 le autorità italiane devono verificare se l'atto di nascita sia o meno contrario all'ordine pubblico interno e dunque se sia o meno idoneo a essere trascritto nei registri dello stato civile. La filiazione si determina ai sensi dell'articolo 33 della legge sul diritto internazionale privato. I giudici nazionali hanno dimostrato l'assenza di qualsiasi legame biologico tra i ricorrenti e il minore. Si tratta dunque di un certificato di nascita il cui contenuto è falso. Anche a voler supporre che vi sia stata una ingerenza nella vita privata e familiare dei ricorrenti, questa è conforme all'articolo 8 della Convenzione in quanto ha una base legale, risponde allo scopo di proteggere il minore ed è necessaria in una società democratica. Dato che avevano ottenuto l'autorizzazione, i ricorrenti avrebbero potuto adottare un minore, tanto più che l'accordo bilaterale concluso tra l'Italia e la Russia il 6 novembre 2008 ha permesso 781 adozioni regolari solo nell'anno 2011. Il Governo fa infine osservare che non vi è un consenso europeo in materia di gestazione surrogata.

## 2. Valutazione della Corte

### a) Sull'applicabilità dell'articolo 8 della Convenzione

135. Conformemente alla propria giurisprudenza, la Corte osserva che la questione dell'esistenza o dell'assenza di una vita familiare è anzitutto una questione di fatto, che dipende dall'esistenza di legami personali stretti (*Marckx c. Belgio*, 13 giugno 1979, § 31, Serie A n. 31; *K. e T. c. Finlandia* [GC], n. 25702/94, § 150, CEDU 2001-VII). La nozione di «famiglia» di cui all'articolo 8 non si limita alle sole relazioni basate sul matrimonio, ma può comprendere altri legami «famigliari» *de facto*, quando le parti convivono al di fuori di qualsiasi legame coniugale e una relazione è sufficientemente costante (*Kroon e altri c. Paesi Bassi*, 27 ottobre 1994, § 30, serie A n. 297-C; *Johnston e altri c. Irlanda*, 18 dicembre 1986, § 55, serie A n. 112; *Keegan c. Irlanda*, 26 maggio 1994, § 44, serie A n. 290; *X, Y e Z c. Regno Unito*, 22 aprile 1997, § 36, *Recueil* 1997-II). Peraltro, le disposizioni dell'articolo 8 non garantiscono né il diritto di fondare una famiglia né il diritto di adottare (*E.B. c. Francia* [GC], n. 43546/02, § 41, 22 gennaio 2008). Il diritto al rispetto di una «vita familiare» non tutela il semplice desiderio di fondare una famiglia; esso presuppone l'esistenza di una famiglia (*Marckx*, sopra citata, § 31), o almeno di una relazione potenziale che avrebbe potuto svilupparsi, ad esempio, tra un padre naturale e un figlio nato fuori dal matrimonio (*Nylund c. Finlandia* (dec.), n. 27110/95, CEDU 1999-VI), di una relazione nata da un matrimonio non fittizio, anche se non era ancora pienamente stabilita una vita familiare (*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 28 maggio 1985, § 62, serie A n. 94), o ancora di una relazione nata da un'adozione legale e non fittizia (*Pini e altri c. Romania*, nn. 78028/01 e 78030/01, § 148, CEDU 2004-V).

136. La Corte osserva che il caso di specie presenta delle analogie con la causa *Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo* (n. 76240/01, 28 giugno 2007). Nella causa lussemburghese si trattava dell'impossibilità di ottenere il riconoscimento in Lussemburgo della decisione giudiziaria peruviana con cui era stata pronunciata l'adozione piena di una ricorrente a vantaggio di una seconda ricorrente. La Corte ha riconosciuto l'esistenza di una vita

famigliare nonostante il mancato riconoscimento dell'adozione, tenendo conto del fatto che dei legami famigliari *de facto* esistevano da più di dieci anni tra le ricorrenti e che la seconda si comportava a tutti gli effetti come la madre della minore.

In un'altra causa (*Moretti e Benedetti*, sopra citata, §§ 50-52), la Corte ha trattato il caso di una coppia sposata di ricorrenti che avevano accolto un bambino di un mese nella loro famiglia. Avevano passato diciannove mesi con lui prima che i giudici italiani decidessero di affidarlo ad un'altra famiglia ai fini dell'adozione. La Corte ha anche concluso che esisteva una vita familiare *de facto*, confermata tra l'altro dalle perizie condotte sulla famiglia, malgrado l'assenza di un rapporto giuridico di parentela (§§ 50-52).

137. Nel caso di specie, ai ricorrenti è stata negata la trascrizione dell'atto di nascita russo che aveva stabilito la filiazione. Poiché tale certificato non era stato riconosciuto nel diritto italiano, non ha fatto nascere un legame di parentela nel senso proprio del termine, anche se i ricorrenti hanno avuto, almeno inizialmente, la potestà genitoriale sul minore come dimostra la richiesta di sospensione della potestà genitoriale presentata dal curatore. Pertanto, la Corte ha il dovere di tenere conto dei legami famigliari *de facto*. A questo riguardo, essa osserva che i ricorrenti hanno passato con il minore le prime tappe importanti della sua giovane vita: sei mesi in Italia, a partire dal terzo mese di vita del minore. Prima di tale periodo, la ricorrente aveva già passato alcune settimane con lui in Russia. Anche se il periodo in quanto tale è relativamente breve, la Corte ritiene che i ricorrenti si siano comportati nei confronti del minore come dei genitori e conclude in favore dell'esistenza di una vita familiare *de facto* tra i ricorrenti e il minore. Pertanto nel caso di specie si applica l'articolo 8 della Convenzione.

138. La Corte osserva, a titolo ridondante, che nel caso del procedimento avviato per ottenere il riconoscimento della filiazione, il ricorrente si è sottoposto a un test del DNA. È vero che non è stato stabilito alcun legame genetico tra il ricorrente e il minore (si veda, *a contrario*, *Keegan*, sopra citata, § 45). Tuttavia, la Corte rammenta che l'articolo 8 tutela non soltanto la «vita familiare», ma anche la «vita privata». Quest'ultima comprende, in una certa misura, il diritto per l'individuo di allacciare delle relazioni con i suoi simili (*mutatis mutandis*, *Niemietz c. Germania*, 16 dicembre 1992, § 29, serie A n. 251-B.). Sembra del resto non esservi alcuna ragione di principio per considerare che la nozione di vita privata escluda che si possa stabilire un legame giuridico tra un minore nato fuori dal matrimonio e il suo genitore (*Mikulić c. Croazia*, n. 53176/99, § 53, CEDU 2002-I). La Corte ha già dichiarato che il rispetto della vita privata esige che ciascuno possa accertare i dettagli della sua identità di essere umano e che il diritto di ogni individuo a tali informazioni è fondamentale data la loro incidenza sulla formazione della personalità (*Gaskin c. Regno Unito*, 7 luglio 1989, § 39, serie A n. 160). Nel caso di specie il ricorrente ha cercato, per via giudiziaria, di stabilire se era genitore. La sua domanda di riconoscimento della filiazione legalmente stabilita all'estero costituisce dunque anche una ricerca della verità biologica, volta a determinare i suoi legami con il minore. Ne consegue che esisteva una relazione diretta tra l'accertamento della filiazione e la vita privata del ricorrente. Pertanto i fatti di causa rientrano nelle previsioni dell'articolo 8 della Convenzione (*Mikulić*, sopra citata, § 55).

#### **b) Sul rispetto dell'articolo 8 della Convenzione**

139. Nel caso di specie, ai ricorrenti è stato negato, da parte del tribunale per i minorenni di Campobasso e della corte d'appello di Campobasso, il riconoscimento della filiazione stabilita all'estero e gli stessi sono stati oggetto di decisioni giudiziarie che hanno portato

all'allontanamento e alla presa in carico del minore. Secondo la Corte questa situazione si traduce in una ingerenza nei diritti sanciti dall'articolo 8 della Convenzione (*Wagner e J.M.W.L.*, sopra citata, § 123). Tale ingerenza è contraria all'articolo 8 a meno che non soddisfi le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo, e di essere necessaria in una società democratica. La nozione di necessità implica una ingerenza fondata su un bisogno sociale imperioso e, in particolare, proporzionato allo scopo legittimo perseguito (*Gnahoré c. Francia*, n. 40031/98, § 50, CEDU 2000-IX; *Pontes c. Portogallo*, n. 19554/09, § 74, 10 aprile 2012).

140. Per quanto riguarda la questione di stabilire se tale ingerenza fosse «prevista dalla legge», la Corte rammenta che, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione dell'Aja del 1961, l'unico effetto dell'apostille è quello di certificare l'autenticità della firma, la qualità nella quale il firmatario dell'atto ha agito e, se del caso, l'identità del timbro apposto nello stesso. Dal rapporto esplicativo di detta Convenzione risulta che l'apostille non attesta la veridicità del contenuto dell'atto sottostante. Tale limitazione degli effetti giuridici derivante dalla Convenzione dell'Aja ha lo scopo di preservare il diritto degli Stati firmatari di applicare le loro regole in materia di conflitti di leggi quando devono decidere quale peso attribuire al contenuto del documento apostillato. Nel caso di specie i giudici italiani non si sono basati sul certificato di nascita straniero ma hanno optato per l'applicazione del diritto italiano per quanto riguarda il legame di filiazione. Infatti, l'applicazione delle leggi italiane che è stata fatta nel caso di specie dal tribunale per i minorenni deriva dalla norma in materia di conflitti di leggi secondo la quale la filiazione è determinata dalla legge nazionale del minore al momento della nascita. Nel caso di specie, tenuto conto che il minore è nato dal gamete di donatori sconosciuti, la nazionalità del minore non era accertata. In questa situazione, la Corte ritiene che l'applicazione del diritto italiano da parte dei giudici nazionali che ha portato alla constatazione che il minore era in stato di abbandono non possa essere considerata arbitraria. Infine, la Corte osserva che le misure nei confronti del minore adottate dal tribunale per i minorenni e confermate dalla corte d'appello di Campobasso si basano sulle disposizioni del diritto interno.

Ne consegue che l'ingerenza – fondata in particolare sugli articoli pertinenti della legge sul diritto internazionale privato e della legge sull'adozione internazionale – era «prevista dalla legge».

141. Per quanto riguarda lo scopo legittimo, secondo la Corte senza alcun dubbio le misure adottate nei confronti del minore miravano alla «difesa dell'ordine», in quanto la condotta dei ricorrenti si scontrava con la legge sull'adozione internazionale e il ricorso alle tecniche di riproduzione assistita eterologa, all'epoca dei fatti, era vietato. Inoltre, le misure in questione erano volte alla protezione dei «diritti e libertà» del minore.

142. Per valutare la «necessità» delle misure controverse «in una società democratica», la Corte esamina, tenendo conto della causa nel suo complesso, se i motivi addotti per giustificarle siano pertinenti e sufficienti ai fini del paragrafo 2 dell'articolo 8. Nelle cause delicate e complesse, il margine di apprezzamento lasciato alle autorità nazionali competenti varia a seconda della natura delle questioni sollevate e della gravità degli interessi in gioco. Se le autorità godono di una grande libertà in materia di adozione (*Wagner e J.M.W.L.*, sopra citata, § 127) o per valutare la necessità di prendere in carico un minore, in particolare in caso di urgenza, la Corte deve comunque avere acquisito la convinzione che, nella causa in questione, esistevano circostanze tali da giustificare il fatto di allontanare la minore dai

genitori. Spetta allo Stato convenuto accertare che le autorità abbiano valutato accuratamente l'incidenza che avrebbe sui genitori e sul minore la misura di adozione, e abbiano preso in esame soluzioni diverse dalla presa in carico del minore prima di dare esecuzione a una tale misura (*K. e T. c. Finlandia* [GC], n. 25702/94, § 166, CEDU 2001-VII; *Kutzner*, sopra citata, § 67).

143. Nella presente causa la questione è stabilire se la valutazione fatta nel caso di specie delle disposizioni legislative abbia garantito un giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e gli interessi privati in gioco, basati sul diritto al rispetto della vita privata e familiare. In questo modo, essa deve avere riguardo al principio fondamentale secondo il quale ogni volta che è in causa la situazione di un minore, deve prevalere l'interesse superiore di quest'ultimo (*Wagner e J.M.W.L.*, sopra citata, §§ 133-134; *Mennesson c. Francia*, n. 65192/11, § 81, CEDU 2014 (estratti); *Labassee c. Francia*, n. 65941/11, § 60, 26 giugno 2014).

144. La Corte osserva che, nel caso di specie, sussiste l'assenza comprovata di legami genetici tra il minore e i ricorrenti. Inoltre, la legge russa non precisa se sia necessario un legame biologico tra i futuri genitori e il minore nascituro. Inoltre, i ricorrenti non hanno argomentato dinanzi ai giudici nazionali che il diritto russo non esigeva un legame genetico con almeno uno dei futuri genitori per parlare di gestazione surrogata. Tenuto conto di questi elementi la Corte ritiene che non sia necessario confrontare la legislazione degli Stati membri allo scopo di stabilire se, in materia di gestazione surrogata, la situazione si trovi ad uno stadio avanzato di armonizzazione in Europa. In effetti, la Corte si trova di fronte un fascicolo in cui una società russa – per la quale lavora l'avvocato che rappresenta i ricorrenti a Strasburgo – ha incassato una somma di denaro dai ricorrenti; essa ha acquistato dei gameti da donatori sconosciuti; ha trovato una madre surrogata e le ha fatto impiantare gli embrioni; ha consegnato il bambino ai ricorrenti; li ha aiutati a ottenere il certificato di nascita. Per spiegare meglio questo processo l'avvocato in questione ha indicato che era possibile aggirare l'esigenza di avere un legame genetico con uno dei futuri genitori acquistando gli embrioni, che diventano così i «suoi» embrioni. Indipendentemente da qualsiasi considerazione etica per quanto riguarda gli intrighi della società Rosjurconsulting, le conseguenze degli stessi sono state molto pesanti per i ricorrenti, soprattutto se si tiene conto del fatto che il ricorrente era certo di essere il padre biologico del minore e che, a tutt'oggi, non è stato dimostrato che non fosse in buona fede.

145. L'applicazione del diritto nazionale ha avuto come conseguenza il mancato riconoscimento della filiazione accertata all'estero, in quanto i ricorrenti non avevano un legame genetico con il minore. La Corte non trascura gli aspetti emozionali di questo caso in cui si è trattato, per i ricorrenti, di constatare la loro incapacità di procreare; di chiedere l'autorizzazione ad adottare; una volta ottenuta l'autorizzazione nel dicembre 2006, di attendere per anni di poter adottare affrontando la penuria di minori adottabili; di nutrire una speranza quando, nel 2010, i ricorrenti si sono decisi a sottoscrivere un contratto con la Rosjurconsulting e quando sono venuti a conoscenza della nascita del minore; di sprofondare nella disperazione quando hanno saputo che il ricorrente non era il padre biologico del minore.

I giudici nazionali hanno esaminato l'argomento del ricorrente secondo il quale nella clinica russa si era verificato un errore in quanto il suo liquido seminale non era stato utilizzato. Tuttavia, essi hanno considerato che la buona fede dell'interessato non potesse creare il legame biologico che mancava.

Secondo la Corte, applicando in maniera rigorosa il diritto nazionale per determinare la

filiazione e andando oltre lo status giuridico creato all'estero, i giudici nazionali non hanno preso una decisione irragionevole (*a contrario*, *Wagner e J.M.W.L.* sopra citata, § 135).

146. Rimane tuttavia da stabilire se, in una tale situazione, le misure adottate nei confronti del minore – in particolare il suo allontanamento e la sua messa sotto tutela – possano essere considerate delle misure proporzionate, ossia se le autorità italiane abbiano tenuto conto dell'interesse del minore in maniera sufficiente.

147. La Corte osserva al riguardo che il tribunale per i minorenni di Campobasso ha ritenuto che il minore fosse privo di un ambiente familiare adeguato ai sensi della legge sull'adozione internazionale. Per giungere a una tale conclusione, i giudici nazionali hanno tenuto conto del fatto che il minore era nato da genitori biologici sconosciuti e che la madre surrogata aveva rinunciato a lui. Essi hanno inoltre attribuito una grande importanza alla situazione nella quale versavano i ricorrenti: questi ultimi avevano condotto il minore in Italia facendo credere che si trattasse del loro figlio e avevano così violato il diritto italiano, in particolare la legge sull'adozione internazionale e la legge sulla riproduzione assistita. Inoltre, dal fatto che i ricorrenti si erano rivolti alla Rosjurconsulting i giudici avevano dedotto una volontà di scavalcare la legge sull'adozione malgrado l'autorizzazione ottenuta e hanno ritenuto che questa situazione risultasse da un desiderio narcisistico della coppia o che il minore fosse destinato a risolvere alcuni problemi della coppia stessa. Pertanto, si poteva dubitare della loro capacità affettiva ed educativa. Era dunque necessario porre un termine a tale situazione allontanando il minore dal domicilio dei ricorrenti ed escludere qualsiasi possibilità di contatto con lui. La prospettiva seguita dai giudici nazionali rispondeva evidentemente alla necessità di porre fine alla situazione di illegalità.

148. Secondo la Corte, il riferimento all'ordine pubblico non può tuttavia essere preso come una carta bianca che giustifichi qualsiasi misura, in quanto l'obbligo di tenere in considerazione l'interesse superiore del minore incombe allo Stato indipendentemente dalla natura del legame genitoriale, genetico o di altro tipo. A questo riguardo la Corte rammenta che, nella causa *Wagner e J.M.W.L.* sopra citata, le autorità lussemburghesi non avevano riconosciuto la filiazione accertata all'estero in quanto questa era contraria all'ordine pubblico; tuttavia, esse non avevano adottato alcuna misura finalizzata all'allontanamento del minore o all'interruzione della vita familiare. In effetti, l'allontanamento del minore dal contesto familiare è una misura estrema alla quale si dovrebbe ricorrere solo in ultima ratio. Affinché una misura di questo tipo sia giustificata, essa deve rispondere allo scopo di proteggere il minore che affronti un pericolo immediato per lui (*Scozzari e Giunta c. Italia* [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 148, CEDU 2000-VIII; *Neulinger e Shuruk c. Svizzera* [GC], n. 41615/07, § 136, CEDU 2010; *Y.C. c. Regno Unito*, n. 4547/10, §§ 133-138, 13 marzo 2012; *Pontes c. Portogallo*, n. 19554/09, §§ 74-80, 10 aprile 2012). La soglia fissata nella giurisprudenza è molto alta, e la Corte ritiene utile ricordare i seguenti passaggi estratti dalla sentenza *Pontes* sopra citata:

«§ 74. La Corte rammenta che, per un genitore e suo figlio, stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare (*Kutzner*, sopra citata, § 58) e che delle misure interne che glielo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (*K. e T. c. Finlandia* [GC], n. 25702/94, § 151, CEDU 2001-VII). Tale ingerenza viola l'articolo 8 a meno che, essendo «prevista dalla legge», non persegua uno o più scopi legittimi rispetto al secondo paragrafo di tale disposizione e sia «necessaria in una società democratica» per raggiungerli. La nozione di «necessità» implica un'ingerenza che si basi su un bisogno sociale imperioso e che sia in particolare proporzionata al legittimo scopo perseguito (*Couillard Maugery c. Francia*, n. 64796/01, § 237, 1° luglio 2004).

§ 75. Se l'articolo 8 tende essenzialmente a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, esso pone inoltre a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al «rispetto» effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di

principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi, e adottare le misure idonee a ricongiungere il genitore e il figlio interessati (si vedano, ad esempio, *Eriksson c. Svezia*, 22 giugno 1989, § 71, serie A n. 156; *Olsson c. Svezia* (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, serie A n. 250; *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, n. 31679/96, § 94, CEDU 2000-I; *Gnahoré c. Francia*, n. 40031/98, § 51, CEDU 2000-IX e, recentemente, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC]*, n. 41615/07, § 140, CEDU 2010). Il confine tra gli obblighi positivi e negativi derivanti per lo Stato dall'articolo 8 non si presta a una definizione precisa; i principi applicabili sono comunque comparabili. In particolare, in entrambi i casi, si deve avere riguardo al giusto equilibrio da garantire tra i vari interessi coesistenti – quello del minore, quelli dei due genitori e quelli dell'ordine pubblico – (*Maumousseau e Washington c. Francia*, n. 93388/05, § 62, CEDU 2007-XIII), tenendo conto tuttavia del fatto che l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante (in questo senso *Gnahoré*, sopra citata, § 59, CEDU 2000-IX), che, a seconda della propria natura e gravità, può avere la meglio su quello dei genitori (*Sahin c. Germania [GC]*, n. 30943/96, § 66, CEDU 2003-VIII). L'interesse di questi ultimi, in particolare a beneficiare di un contatto regolare con il minore, rimane comunque uno dei fattori di cui tenere conto nel bilanciare i diversi interessi in gioco (*Haase c. Germania*, n. 11057/02, § 89, CEDU 2004-III (estratti), o *Kutzner c. Germania*, sopra citata, § 58). In entrambe le ipotesi lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento (si vedano, ad esempio, *W., B. e R. c. Regno Unito*, 8 luglio 1987, serie A n. 121, §§ 60 e 61, e *Gnahoré*, sopra citata, § 52). La Corte non ha il compito di sostituirsi alle autorità interne per regolamentare la presa in carico di minori da parte della pubblica amministrazione e i diritti dei genitori di tali minori, ma di esaminare sotto il profilo della Convenzione le decisioni rese da tali autorità nell'esercizio del loro potere discrezionale (*Hokkanen c. Finlandia*, 23 settembre 1994, § 55, serie A n. 299-A).

§ 76. La Corte rammenta che, se l'articolo 8 non contiene alcuna indicazione procedurale esplicita, il processo decisionale all'esito del quale vengono applicate misure di ingerenza deve essere equo e rispettare adeguatamente gli interessi tutelati da tale disposizione. Pertanto, è necessario determinare, in funzione delle circostanze di ciascun caso e in particolare della gravità delle misure da adottare, se i genitori abbiano potuto svolgere nel processo decisionale, considerato nel complesso, un ruolo abbastanza importante per accordare loro la tutela dei loro interessi richiesta. In caso negativo, si contravviene al rispetto della loro vita familiare e l'ingerenza che risulta dalla decisione non può essere considerata «necessaria» nel senso dell'articolo 8 (*W. c. Regno Unito*, 8 luglio 1987, § 64, serie A n. 121).

§ 77. Per valutare la «necessità» della misura controversa «in una società democratica», la Corte esaminerà se, tenuto conto della causa nel suo complesso, i motivi invocati a sostegno della stessa siano pertinenti e sufficienti ai fini del paragrafo 2 dell'articolo 8 della Convenzione. A tal fine, terrà conto del fatto che la divisione di una famiglia costituisce una ingerenza molto grave; una misura di questo tipo deve dunque basarsi su considerazioni ispirate dall'interesse del minore e aventi sufficiente peso e solidità (*Scozzari e Giunta c. Italia [GC]*, nn. 39221/98 e 41963/98, § 148, CEDU 2000-VIII).

§ 78. Se le autorità godono di un ampio margine di manovra per valutare in particolare la necessità di prendere in carico un minore, esse devono invece esercitare un controllo più rigoroso sulle restrizioni supplementari, come quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare. Tali restrizioni supplementari comportano il rischio di troncane le relazioni familiari tra i genitori e un giovane figlio (*Gnahoré* sopra citata, § 54, e *Sahin c. Germania [GC]*, n. 30943/96, § 65, CEDU 2003-VIII).

§ 79. Da un lato, è certo che garantire ai minori uno sviluppo in un ambiente sano rientra in tale interesse e che l'articolo 8 non può in alcun modo autorizzare un genitore a veder adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo dei suoi figli (*Sahin* sopra citata, § 66). Dall'altro, è evidente che rientra ugualmente nell'interesse del minore che i legami tra lo stesso e la sua famiglia siano mantenuti, salvo nei casi in cui quest'ultima si sia dimostrata particolarmente indegna: rompere tale legame significa tagliare al figlio le sue radici. Ne risulta che l'interesse del minore impone che solo circostanze eccezionali possano portare a una rottura del legame familiare, e che sia fatto il possibile per mantenere le relazioni personali e, se del caso, al momento opportuno, «ricostruire» la famiglia (*Gnahoré* sopra citata, § 59).

§ 80. La Corte rammenta peraltro che, nelle cause che riguardano la vita familiare, il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra il figlio e il genitore che non vive con lui. In effetti, l'interruzione del contatto con un figlio molto giovane può portare ad una crescente alterazione della sua relazione con il genitore (*Ignaccolo-Zenide c. Romania*, sopra citata, § 102; *Maire c. Portogallo*, n. 48206/99, § 74, CEDU 2003-VI).»

La Corte ritiene utile richiamare anche i seguenti passaggi estratti dalla sentenza (*Zhou c. Italia*, n. 33773/11, §§ 55-56, 21 gennaio 2014):

«§ 55 La Corte rammenta che, in alcuni casi altrettanto delicati e complessi, il margine di apprezzamento

lasciato alle autorità nazionali competenti varia a seconda della natura delle questioni oggetto della controversia e della gravità degli interessi in gioco. Se le autorità godono di un'ampia libertà nel valutare la necessità di prendere in carico un minore, in particolare in caso di urgenza, la Corte deve comunque aver acquisito la convinzione che, nella causa in questione, esistano circostanze tali da giustificare il fatto di allontanare il minore dalla madre. Spetta allo Stato convenuto accertare che le autorità, prima dare esecuzione a tale misura, abbiano valutato accuratamente l'incidenza che avrebbe sui genitori e sul minore la misura di adozione, e abbiano preso in esame soluzioni diverse dalla presa in carico del minore (*K. e T. c. Finlandia* [GC], sopra citata, § 166; *Kutzner c. Germania*, sopra citata, § 67, CEDU 2002-I).

§ 56 A differenza di altre cause che la Corte ha avuto occasione di esaminare, il figlio della ricorrente, nel caso di specie, non era stato esposto a una situazione di violenza o di maltrattamento fisico o psichico (si veda, *a contrario*, *Dewinne c. Belgio* (dec.), n. 56024/00, 10 marzo 2005; *Zakharova c. Francia* (dec.), n. 57306/00, 13 dicembre 2005), né ad abusi sessuali (si veda, *a contrario*, *Covezzi e Morselli c. Italia*, n. 52763/99, § 104, 9 maggio 2003). La Corte rammenta che ha concluso per l'esistenza di una violazione nella causa *Kutzner c. Germania*, (§ 68, sopra citata) nella quale i tribunali avevano revocato la potestà genitoriale ai ricorrenti dopo avere constatato in questi ultimi un deficit affettivo, e ha dichiarato la non violazione dell'articolo 8 nella causa *Aune c. Norvegia*, (n. 52502/07, 28 ottobre 2010), in cui la Corte aveva rilevato che l'adozione del minore non aveva di fatto impedito alla ricorrente di continuare ad intrattenere una relazione personale con il minore e non aveva avuto la conseguenza di allontanarlo dalle sue radici. Essa ha anche constatato la violazione dell'articolo 8 in una causa (*Saviny c. Ucraina*, n. 39948/06, 18 dicembre 2008) in cui l'affidamento dei figli dei ricorrenti era stato motivato dalla loro incapacità di garantire condizioni di vita adeguate (la mancanza di risorse economiche e di qualità personali degli interessati mettevano in pericolo la vita, la salute e l'educazione morale dei figli). Del resto, in una causa in cui l'affidamento dei minori era stato disposto in ragione di uno squilibrio psichico dei genitori, la Corte ha concluso per la non violazione dell'articolo 8 tenendo conto anche del fatto che il legame tra i genitori e i figli non era stato interrotto (*Couillard Maugery c. Francia*, sopra citata).»

149. La Corte riconosce che la situazione che si presentava ai giudici nazionali nel caso di specie era delicata. In effetti, sui ricorrenti pesavano gravi sospetti. Nel momento in cui ha deciso di allontanare il minore dai ricorrenti, il tribunale per i minorenni ha tenuto conto del danno certo che lo stesso avrebbe subito ma, visto il breve periodo che aveva passato con loro e la sua giovane età, ha ritenuto che il minore avrebbe superato questo momento difficile della sua vita. Tuttavia la Corte ritiene che le condizioni che possono giustificare il ricorso alle misure controverse non erano soddisfatte per i motivi seguenti.

150. Anzitutto, il solo fatto che il minore avrebbe sviluppato un legame affettivo più forte nei confronti dei suoi genitori intenzionali qualora fosse rimasto presso di loro, non basta per giustificare il suo allontanamento.

151. Inoltre, per quanto riguarda il procedimento penale avviato nei confronti dei ricorrenti, la Corte osserva anzitutto che la corte d'appello di Campobasso aveva ritenuto che non fosse necessario attenderne l'esito in quanto la responsabilità penale degli interessati non svolgeva alcun ruolo (paragrafo 25 *supra*), cosicché nemmeno i sospetti che gravavano sugli interessati sono sufficienti per giustificare le misure controverse. Secondo la Corte non è comunque possibile prevedere quale sarebbe l'esito del procedimento penale. Inoltre, solo in caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 72 della legge sull'adozione i ricorrenti sarebbero divenuti legalmente incapaci di adottare o accogliere il minore in affidamento.

152. A quest'ultimo riguardo, la Corte osserva che i ricorrenti, giudicati idonei ad adottare nel dicembre 2006 nel momento in cui ricevettero l'autorizzazione (paragrafo 12 *supra*), sono stati giudicati incapaci di educare ed amare il figlio solamente in quanto avevano aggirato la legge sull'adozione senza che fosse stata disposta una perizia da parte dei tribunali.

153. Infine, la Corte osserva che il minore ha ricevuto una nuova identità soltanto nell'aprile 2013, il che significa che è stato inesistente per più di due anni. Ora, è necessario che un minore non sia svantaggiato per il fatto che è stato messo al mondo da una madre surrogata, a cominciare dalla cittadinanza o dall'identità che rivestono un'importanza primordiale (si veda l'articolo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990, 1577 Recueil des Traités 3).

154. Tenuto conto di questi fattori, la Corte non è convinta del carattere adeguato degli



elementi sui quali le autorità si sono basate per concludere che il minore doveva essere preso in carico dai servizi sociali. Ne deriva che le autorità italiane non hanno mantenuto il giusto equilibrio che deve sussistere tra gli interessi in gioco.

155. In conclusione, la Corte ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

156. Tenuto conto che il minore ha certamente sviluppato dei legami affettivi con la famiglia di accoglienza presso la quale è stato collocato all'inizio del 2013, la constatazione di violazione pronunciata nella causa dei ricorrenti non può dunque essere intesa nel senso di obbligare lo Stato a riconsegnare il minore agli interessati.

### III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI

157. I ricorrenti affermano infine che il mancato riconoscimento del legame di filiazione accertato all'estero costituisce una violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8, e dell'articolo 1 del protocollo n. 12.

La Corte osserva anzitutto che, a tutt'oggi, l'Italia non ha ratificato il Protocollo n. 12, cosicché questo motivo di ricorso è incompatibile *ratione personae* e deve essere rigettato conformemente all'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. Questa parte del ricorso deve pertanto essere esaminata dal punto di vista dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione. L'articolo 14 della Convenzione dispone:

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.»

158. Poiché questa parte del ricorso si riferisce al rifiuto di trascrivere il certificato di nascita nei registri dello stato civile, la Corte ritiene che – come il motivo di ricorso relativo all'articolo 8 della Convenzione invocato separatamente (si veda paragrafo 62 *supra*) essa debba essere rigettata per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, conformemente all'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

159. Nella misura in cui questa parte del ricorso riguarda le misure adottate nei confronti del minore, la Corte ricorda che, nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione, l'articolo 14 vieta di trattare in maniera diversa, salvo giustificazione oggettiva e ragionevole, delle persone che si trovano in situazioni simili (*Mazurek c. Francia*, n. 34406/97, § 46, CEDU 2000-II). Una distinzione è discriminatoria se «è priva di giustificazione oggettiva e ragionevole», ossia se non persegue uno «scopo legittimo» o se non vi è un «rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito» (*Mazurek* sopra citata, § 48). Dopo aver esaminato il fascicolo, la Corte non ha rilevato alcuna violazione delle disposizioni invocate. Di conseguenza questa parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere rigettata conformemente all'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

### IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

160. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di

tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

#### **A. Danno**

161. I ricorrenti chiedono il versamento di 100.000 euro (EUR) per il danno morale.

162. Il Governo si oppone al versamento di qualsiasi somma e insiste affinché il ricorso venga rigettato. In ogni caso, il danno non è stato dimostrato e il minore ha il diritto di vivere in un ambiente familiare «legittimo e tranquillo».

163. Deliberando in via equitativa, la Corte accorda la somma di 20.000 EUR congiuntamente ai ricorrenti.

#### **B. Spese**

164. I ricorrenti chiedono la somma di 29.095 EUR a rimborso delle spese sostenute dinanzi ai giudici nazionali e per il procedimento a Strasburgo.

165. Il Governo si oppone al versamento di qualsiasi somma.

166. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma complessiva di 10.000 EUR per tutte le spese e la accorda congiuntamente ai ricorrenti.

#### **C. Interessi moratori**

167. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

### **PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE**

1. *Dichiara*, all'unanimità, il ricorso ricevibile per quanto riguarda il motivo di ricorso sollevato dai ricorrenti a loro nome e relativo all'articolo 8 della Convenzione con riguardo alle misure adottate nei confronti del minore e irricevibile per il resto;
2. *Dichiara*, con cinque voti contro due, che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
3. *Dichiara*, con cinque voti contro due,
  - a) che lo Stato convenuto deve versare congiuntamente ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
    - i) 20.000 EUR (ventimila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
    - ii) 10.000 EUR (diecimila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti, per le spese;
  - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;

4. *Rigetta*, all'unanimità, la richiesta di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 27 gennaio 2015, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Stanley Naismith  
Cancelliere

Işıl Karakaş  
Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione separata dei giudici Raimondi e Spano.

A.I.K.

S.H.N.

### OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI RAIMONDI E SPANO

1. Con tutto il rispetto dovuto ai nostri colleghi della maggioranza, non possiamo condividere la loro opinione secondo la quale nel caso di specie l'articolo 8 della Convenzione sarebbe stato violato.

2. Possiamo accettare, ma con una certa esitazione e con riserva delle seguenti osservazioni, le conclusioni della maggioranza secondo le quali nel caso di specie è applicabile l'articolo 8 della Convenzione (paragrafo 69 della sentenza) e vi è stata ingerenza nei diritti dei ricorrenti.

3. In effetti, la vita familiare (o vita privata) *de facto* dei ricorrenti con il minore si basava su un legame debole, in particolare se si tiene conto del periodo molto breve durante il quale ne avrebbero avuto la custodia. Riteniamo che la Corte, in situazioni come quelle che ha dovuto esaminare nella presente causa, debba tenere conto delle circostanze nelle quali il minore è stato dato in custodia alle persone interessate nel momento in cui deve stabilire se si sia o meno sviluppata una vita familiare *de facto*. Sottolineiamo che l'articolo 8 § 1 non può, secondo noi, essere interpretato nel senso di sancire una «vita familiare» tra un minore e delle persone prive di qualsiasi legame biologico con lo stesso quando i fatti, ragionevolmente chiariti, suggeriscono che alla base della custodia vi è un atto illegale con cui si è contravvenuto all'ordine pubblico. In ogni caso, riteniamo che, nell'analisi della proporzionalità che si impone nel contesto dell'articolo 8, si debba tenere conto delle considerazioni legate ad una eventuale illegalità sulle quali è fondato l'accertamento di una vita familiare *de facto*.

4. Ciò premesso, si deve constatare che ai ricorrenti è stato rifiutato, sia da parte del tribunale per i minorenni di Campobasso che da parte del registro dello stato civile e della corte d'appello di Campobasso, il riconoscimento del certificato di nascita rilasciato dalle autorità russe competenti, e che gli stessi sono stati oggetto delle decisioni giudiziarie che hanno portato all'allontanamento e alla presa in carico del minore. Questa situazione si traduce in una ingerenza nei diritti sanciti dall'articolo 8 della Convenzione (*Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo*, n. 76240/01, 28 giugno 2007, § 123).

5. A nostro parere, tale ingerenza era prevista dalla legge, perseguiva uno scopo legittimo ed era necessaria in una società democratica.

6. Per quanto riguarda la questione di stabilire se tale ingerenza fosse «prevista dalla legge» e perseguisse uno «scopo legittimo», condividiamo l'analisi della maggioranza

(paragrafi 72-73 della sentenza).

7. Inoltre, secondo noi, l'applicazione fatta nel caso di specie delle disposizioni legislative ha garantito un giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e gli interessi privati coesistenti in gioco, basati sul diritto al rispetto della vita privata e familiare.

8. Nel caso di specie, vi è anzitutto l'assenza comprovata di legami genetici tra il minore e i ricorrenti. In secondo luogo, la legge russa non precisa se sia necessario un legame biologico tra i futuri genitori e il nascituro. Inoltre, i ricorrenti non hanno sostenuto dinanzi ai giudici nazionali che nel diritto russo l'esistenza di un legame genetico con almeno uno dei futuri genitori non era necessaria per parlare di gestazione surrogata. Tenuto conto di questi elementi, riteniamo che non sia opportuno confrontare le legislazioni dei vari Stati membri allo scopo di stabilire se, in materia di gestazione surrogata, la situazione si trovi in una fase avanzata di armonizzazione in Europa. In effetti, ci troviamo ad esaminare un fascicolo nel quale una società russa – per la quale lavora l'avvocato che rappresenta i ricorrenti a Strasburgo – ha incassato una somma di denaro dei ricorrenti; la stessa ha acquistato dei gameti da donatori sconosciuti; ha trovato una madre surrogata e le ha fatto impiantare gli embrioni; ha consegnato il minore ai ricorrenti; li ha aiutati a ottenere il certificato di nascita. Per spiegare meglio questo processo, l'avvocato in questione ha indicato che era possibile aggirare l'esigenza di avere un legame genetico con uno dei futuri genitori acquistando gli embrioni, che diventano così i «suoi» embrioni.

9. L'applicazione del diritto nazionale ha avuto come conseguenza il mancato riconoscimento della filiazione accertata all'estero, in quanto i ricorrenti non avevano alcun legame genetico con il minore. Non trascuriamo gli aspetti emozionali di questa causa nella quale i ricorrenti hanno dovuto constatare la loro incapacità di procreare; chiedere l'autorizzazione ad adottare; una volta ottenuta l'autorizzazione nel dicembre 2006, aspettare per anni di poter adottare affrontando la penuria di minori adottabili; nutrire una speranza quando, nel 2010, si sono decisi a sottoscrivere un contratto con la *Rosjurconsulting* e quando sono venuti a conoscenza della nascita del bambino; e, infine, precipitare nella disperazione quando sono venuti a sapere che il ricorrente non era il padre biologico del bambino.

10. I giudici nazionali hanno esaminato l'argomento del ricorrente secondo il quale nella clinica russa si era verificato un errore in quanto il suo liquido seminale non era stato utilizzato. Tuttavia, la buona fede dell'interessato non poteva creare il legame biologico che mancava. Secondo noi, applicando in maniera rigorosa il diritto nazionale per determinare la filiazione e andando oltre lo status giuridico creato all'estero i giudici nazionali non sono stati irragionevoli (si veda, *a contrario*, *Wagner e J.M.W.L.* sopra citata, § 135).

11. Il tribunale per i minorenni di Campobasso ha ritenuto che il minore non beneficiasse di un ambiente familiare adeguato ai sensi della legge sull'adozione internazionale. I giudici nazionali hanno tenuto conto del fatto che il minore era nato da genitori biologici sconosciuti e che la madre surrogata aveva rinunciato a lui. Inoltre, essi hanno attribuito una grande importanza alla situazione di illegalità nella quale si erano ritrovati i ricorrenti: questi ultimi avevano portato il minore in Italia facendo credere che si trattasse del loro figlio violando in tal modo il diritto italiano, in particolare la legge sull'adozione internazionale e la legge sulla riproduzione assistita. Oltre a ciò, essi hanno dedotto dal fatto che i ricorrenti si erano rivolti alla *Rosjurconsulting* una volontà di scavalcare la legge sull'adozione nonostante l'autorizzazione ottenuta e hanno ritenuto che tale situazione risultasse da un desiderio narcisistico della coppia o che il minore fosse destinato a risolvere i problemi della coppia. Pertanto, il tribunale ha ritenuto che si potesse dubitare delle capacità affettive ed educative dei ricorrenti, e che fosse pertanto necessario porre fine a tale situazione allontanando il minore dal domicilio dei ricorrenti ed escludere qualsiasi possibilità di contatto con lui.

12. Osserviamo anzitutto che i ricorrenti, giudicati idonei ad adottare nel dicembre 2006 nel momento in cui ricevettero l'autorizzazione, sono stati considerati incapaci di educare e di amare il figlio unicamente sulla base di presunzioni e deduzioni, senza che fosse stata disposta

una perizia da parte dei tribunali. Tuttavia, riconosciamo che la situazione che si presentava ai giudici nazionali era delicata e rivestiva un carattere di urgenza. In effetti, non abbiamo motivi per considerare arbitraria la posizione dei giudici nazionali, che hanno ritenuto che i sospetti che pesavano sui ricorrenti erano gravi ed era fondamentale allontanare il minore e metterlo al sicuro senza permettere ai ricorrenti di contattarlo. Nell momento in cui ha deciso di allontanare il minore dai ricorrenti, il tribunale per i minorenni ha tenuto conto del danno certo che lo stesso avrebbe subito ma, visto il breve periodo che aveva passato con loro e la sua giovane età, ha ritenuto che il minore avrebbe superato questo momento difficile della sua vita. Tenuto conto di questi fattori, non abbiamo motivi di dubitare dell'adeguatezza degli elementi sui quali si sono basate le autorità per concludere che il minore avrebbe dovuto essere preso in carico dai servizi sociali. Ne deriva che le autorità italiane hanno agito nel rispetto della legge, ai fini della difesa dell'ordine e allo scopo di tutelare i diritti e la salute del minore, e hanno mantenuto il giusto equilibrio che deve prevalere tra gli interessi in gioco.

13. A nostro parere, non vi sono motivi per rimettere in gioco la valutazione fatta dai giudici italiani. La maggioranza sostituisce la propria valutazione a quella delle autorità nazionali, minando così il principio di sussidiarietà e la dottrina della «quarta istanza».

14. In questo genere di cause, nelle quali i giudici nazionali devono esaminare questioni difficili di bilanciamento degli interessi del minore da una parte e delle esigenze dell'ordine pubblico dall'altra, la Corte dovrebbe secondo noi dare prova di ritegno e limitarsi a verificare se la valutazione fatta dai giudici nazionali sia arbitraria. Gli argomenti sviluppati dalla maggioranza (paragrafi 82-84 della sentenza) non sono convincenti. In particolare, riteniamo che la questione dell'accertamento dell'identità del minore non abbia impatto sulla decisione del 2011 di separarlo dai ricorrenti e potrebbe essere oggetto, al limite, di una doglianza del minore stesso.

15. Inoltre, la posizione della maggioranza equivale, in sostanza, a negare la legittimità della scelta dello Stato di non riconoscere alcun effetto alla gestazione surrogata. Se è sufficiente creare illegalmente un legame con il minore all'estero perché le autorità nazionali siano obbligate a riconoscere l'esistenza di una «vita familiare», è evidente che la libertà degli Stati di non riconoscere effetti giuridici alla gestazione surrogata, libertà comunque riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte (*Mennesson c. Francia*, n. 65192/11), 26 giugno 2014, § 79, e *Labassee c. Francia*, (n. 65941/11), 2 giugno 2014, § 58), viene annientata.

## FEBBRAIO

### ART. 7 CEDU (NULLA POENA SINE LEGE)

- a) **Hotel Promotion Bureau s.r.l. e RITA Sarda s.r.l. c. Italia, Falgest s.r.l. e Gironda c. Italia, G.I.E.M. c. Italia – Seconda Sezione, decisioni del 17 febbraio 2015 (ric. nn. 34163/07, 19029/11, 1828/06)**

*Confisca di beni nonostante pronunzia di non luogo a procedere a causa di prescrizione o assenza di ogni accusa: deferimento a favore della Grande Camera*

Note d'information sur la jurisprudence de la Cour 182  
Février 2015

***Hotel Promotion Bureau s.r.l. et Rita Sarda s.r.l. c. Italie (dessaisissement)***  
**- 34163/07**  
Décision 5.6.2012 [Section II]

#### **Article 7**

#### **Article 7-1**

#### **Nulla poena sine lege**

Confiscation de biens malgré le prononcé de non-lieux en raison de la prescription ou en l'absence de toute accusation: *dessaisissement au profit de la Grande Chambre*

[Ce résumé concerne également les affaires communiquées *Falgest s.r.l. et Gironda c. Italie*, n<sup>o</sup> 19029/11, et *G.I.E.M. s.r.l. c. Italie*, n<sup>o</sup> 1828/06]

Les requérants sont des sociétés de droit italien et certains de leurs représentants. Devant la Cour, ils se plaignent de la confiscation prévue par l'article 19 de la loi n<sup>o</sup> 47 de 1985 en cas de lotissement abusif, qui a été appliquée malgré une décision de non-lieu en raison de la prescription prononcée à l'issue d'un procès pénal ou, dans une affaire, malgré l'absence de toute accusation à leur encontre.

Ces affaires ont été communiquées sous l'angle des articles 6 §§ 1 et 2, 7 et 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n<sup>o</sup> 1. Le 17 février 2015, une chambre de la Cour a décidé de s'en dessaisir au profit de la Grande Chambre.

(Voir aussi *Sud Fondi srl et autres c. Italie*, 75909/01, 20 janvier 2009, [Note d'information 115](#), et *Varvara c. Italie*, 17475/09, 29 octobre 2013, [Note d'information 167](#))

## MARZO

### ART. 2 CEDU (DIRITTO ALLA VITA – PROFILO PROCEDURALE)

#### a) *Smaltini c. Italia* – Quarta sezione, decisione del 24 marzo 2015 (ric. n. 43961/09)

*Impatto sulla salute delle emissioni della fabbrica Ilva di Taranto:  
irricevibilità (manifesta infondatezza)*

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

### CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

#### QUARTA SEZIONE

#### DECISIONE

Ricorso n. 43961/09  
Giuseppina SMALTINI contro l'Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), riunita il 24 marzo 2015 in una camera composta da:

Päivi Hirvelä, *presidente*,  
Guido Raimondi,  
Ledi Bianku,  
Nona Tsotsoria,  
Paul Mahoney,  
Krzysztof Wojtyczek,  
Faris Vehabović, *giudici*,

e da Françoise Elens-Passos, *cancelliere di sezione*,

Visto il ricorso sopra menzionato proposto il 7 agosto 2009,

Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto,

Vista la decisione di accordare all'*Unione forense per la Tutela dei Diritti Umani* l'autorizzazione ad intervenire nella procedura scritta (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 3 del regolamento),

Dopo aver deliberato, rende la seguente decisione:

#### IN FATTO

1. La ricorrente, sig.ra G. Smaltini, ha presentato ricorso il 7 agosto 2009. Il 21 dicembre 2012 è deceduta. Con lettera del 26 febbraio 2013, suo marito e i suoi due figli, sig. G. De Lillo, sig.ra E. De Lillo e sig. L. De Lillo, hanno espresso il desiderio di mantenere il ricorso. La ricorrente era una cittadina italiana, nata nel 1954. Anche i suoi eredi sono cittadini italiani e sono nati rispettivamente nel 1952, 1972 e 1974. La ricorrente è rappresentata dinanzi alla Corte dall'avvocato E. De Lillo, del foro di Parma.

2. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, nonché dal suo co-agente, P. Accardo.

## **A. Le circostanze del caso di specie**

3. I fatti di causa, così come sono stati esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.

### *1. Il contesto della causa*

4. «Ilva» è una società per azioni la cui attività consiste nella produzione e nella trasformazione dell'acciaio. Lo stabilimento italiano più importante è situato a Taranto, nella regione Puglia, e costituisce il più grande complesso industriale per il trattamento dell'acciaio in Europa.

5. Da anni lo stabilimento dell'Ilva è al centro di una importante polemica riguardo l'impatto delle sue emissioni sulla salute e sull'ambiente. Nei confronti dei dirigenti della società sono stati avviati parecchi procedimenti giudiziari, alcuni dei quali si sono conclusi con delle condanne.

### *2. Il procedimento penale avviato dalla ricorrente*

6. Il 12 settembre 2006, alla ricorrente, residente a Taranto, fu diagnosticata una leucemia mieloide acuta. Fu dunque ricoverata in ospedale e sottoposta a cicli di chemioterapia.

7. Il 13 novembre 2006 la ricorrente presentò denuncia al procuratore della Repubblica di Taranto nei confronti di E.R., un dirigente dell'Ilva, per lesioni personali derivanti dalla violazione delle norme in materia di controllo della qualità dell'aria, della tutela della salute e dell'ambiente (decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988). La ricorrente denunciò che l'aria inquinata proveniente dallo stabilimento dell'Ilva era la causa della sua patologia sostenendo che questo fatto era scientificamente provato.

8. La ricorrente fece anche notare che parecchi dirigenti dell'Ilva erano stati condannati in precedenza per aver autorizzato delle emissioni illegali che, nel corso degli anni, avevano causato un aumento significativo del numero dei decessi nella zona di Taranto dovuti a diverse forme di cancro.

9. Alla sua denuncia aggiunse il certificato di dimissioni dell'ospedale, un articolo di giornale riguardante la condanna dei dirigenti dell'Ilva e un rapporto senza data trovato su Internet riguardante le emissioni di sostanze cancerogene provenienti da questo stabilimento. Nel rapporto venivano riportati gli studi in corso condotti dall'Istituto Superiore di Sanità riguardo gli effetti delle emissioni inquinanti sullo sviluppo di alcune forme di cancro (si vedano i paragrafi 32-35 *infra*)

10. Il 10 settembre 2007 il procuratore della Repubblica osservò che, in base ai documenti prodotti dalla ricorrente, non era stato provato il nesso di causalità tra le emissioni in causa e la patologia da cui quest'ultima era affetta. Di conseguenza, il procuratore presentò al giudice per le indagini preliminari la richiesta di archiviazione.

11. La ricorrente propose opposizione sottolineando, in particolare, che il nesso di causalità tra le emissioni nocive provenienti dallo stabilimento e lo sviluppo del suo cancro era stato provato nell'ambito delle ricerche condotte dalla sezione di Taranto dell'Associazione italiana contro la leucemia, il linfoma e il melanoma («AIL») oltre che dai medici dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto. In particolare sostenne che P.M., dirigente del Dipartimento di ematologia di questo ospedale, aveva affermato pubblicamente e in più occasioni l'esistenza di un nesso diretto tra le emissioni dello stabilimento dell'Ilva e l'elevato numero di decessi per cancro e leucemia fra gli abitanti di Taranto. Pertanto, la ricorrente chiese che venissero sentiti P.M. e un medico dell'AIL e che fosse nominato un perito per verificare il nesso di causalità oggetto di controversia.

12. All'atto di opposizione non fu allegato alcun documento. La ricorrente indicò tuttavia che avrebbe prodotto un rapporto redatto da un perito, medico del Dipartimento di ematologia



presso l'ospedale San Matteo di Pavia. Non risulta dal fascicolo se questo documento sia stato prodotto nel corso della procedura.

13. Il 26 marzo 2008 la ricorrente depositò una memoria nella quale indicò che era provato il nesso di causalità tra le sostanze prodotte dallo stabilimento dell'Ilva, come la diossina, i PM 10<sup>1</sup> e i PCB<sup>2</sup>, e lo sviluppo di cancro e leucemie. A sostegno di tali affermazioni, citò un rapporto dell'Istituto americano per la protezione dell'ambiente del 1995 e un rapporto dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro di Lione del 1997. Questi documenti non furono inseriti nel fascicolo. La ricorrente allegò alla sua memoria alcuni DVD contenenti le riprese degli interventi di P.M. in alcune trasmissioni televisive.

14. Con decisione depositata il 23 aprile 2008, il giudice per le indagini preliminari rigettò la richiesta di archiviazione formulata dal procuratore e ordinò il deposito nel fascicolo dei documenti riguardanti il ricovero in ospedale della ricorrente e le ricerche realizzate dalla AIL di Taranto. Il giudice richiese inoltre una perizia medica di tipo ematologico per stabilire le cause della malattia della ricorrente e l'eventuale rapporto tra l'inquinamento e la sua patologia.

15. Il 21 maggio 2008 furono nominati due periti, un medico legale e un ematologo, i quali depositarono la loro perizia il 14 novembre 2008. Essi riferirono di aver preso in considerazione vari rapporti inviati da alcune associazioni al procuratore della Repubblica che attestavano le conseguenze per la salute provocate dall'inquinamento e un rapporto di P.M. riguardante lo sviluppo di tumori, soprattutto delle leucemie, nella città di Taranto. I periti indicarono anche che nei testi esaminati non erano state menzionate le fonti ufficiali.

16. Per quanto riguarda la leucemia mieloide acuta da cui era affetta la ricorrente, i periti indicarono che questa malattia poteva insorgere a qualsiasi età e in qualsiasi ambiente, senza distinzione di sesso, ed era contratta allo stesso modo in Italia e nel mondo. Indicarono anche che l'origine della malattia era ignota e che, in ogni caso, non era ereditaria. I periti notarono che nel mondo scientifico erano sorti dei sospetti sulla circostanza che alcune sostanze, quali le radiazioni ionizzanti, il benzene e alcuni medicinali utilizzati per la cura del cancro, soprattutto se associati ad una radioterapia, potessero provocare la malattia in causa. Tuttavia, queste informazioni non erano state provate scientificamente.

17. Al fine di rilevare l'incidenza della categoria dei tumori, fra cui quello di cui soffriva la ricorrente, nella regione Puglia, i periti fecero riferimento al rapporto regionale sullo stato di salute della popolazione (edizione 2006) e a quello relativo alle cause di decesso per gli anni 2000-2005, pubblicato dal gruppo di lavoro sulla mortalità dell'Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia (si vedano i paragrafi 30-31 *infra*).

18. Da questi documenti risulta che, tenuto conto del gruppo di età al quale apparteneva la ricorrente (ossia, donne di età compresa tra i 35 e i 59 anni) l'incidenza della leucemia nella regione di Taranto non era maggiore rispetto ad altre regioni italiane. Pur notando che le emissioni inquinanti dello stabilimento dell'Ilva non erano prive di conseguenze per la salute, sulla base dei dati scientifici disponibili, i periti escludono l'esistenza di qualsiasi nesso di causalità tra le emissioni denunciate e la patologia contratta dalla ricorrente.

19. Il 20 novembre 2008 il procuratore della Repubblica chiese di nuovo l'archiviazione del procedimento.

20. Il 10 dicembre 2008 la ricorrente propose opposizione chiedendo che venisse nominato un perito ematologo e lamentando che la perizia era stata redatta senza che lei fosse stata visitata da un medico, reiterò quindi la domanda di audizione dei testimoni indicati nella

---

<sup>1</sup> Si tratta di «particolati» (*particulate matters*) che indicano le particelle sospese nell'atmosfera terrestre.

<sup>2</sup> Policlorobifenili: nome di una famiglia di composti alogenati di sintesi la cui decomposizione a caldo può dare origine a diossine. I PCB sono molto volatili e facilmente aerotrasportati. Le risposte tossiche provocate dalla ingestione di PCB sono, a lungo termine, le disfunzioni epatiche e tiroidee, un calo dell'attività immune e riproduttiva, le disfunzioni del sistema ormonale (alterazione del sistema endocrino), i parti prematuri, lo sviluppo del cancro e delle malformazioni (Larousse).

sua prima opposizione (si veda il paragrafo 11 *supra*) e chiese di verificare la presenza di diossina nel sangue di due gruppi di persone, ossia, gli uni affetti dalla leucemia e, gli altri, sani, e di confrontare i risultati di questo esame.

21. Il 19 gennaio 2009 il giudice per le indagini preliminari archiviò la causa. Innanzitutto il GIP constatò che la perizia era stata redatta da due medici, uno dei quali era ematologo, e considerò che un esame medico sarebbe stato inutile perché non esisteva alcun dubbio sullo stato di salute della ricorrente. Per quanto riguardava l'analisi comparativa dei campioni di sangue, il giudice ritenne che non fosse necessaria, tenuto conto dei risultati della perizia. Inoltre, l'esecuzione di una ricerca di questo tipo rientrava piuttosto in uno studio epidemiologico, le cui modalità di esecuzione avrebbero dovuto essere stabilite. Infine l'audizione di P.M. non avrebbe potuto aggiungere elementi all'indagine. In effetti, in un rapporto il cui autore era proprio P.M., quest'ultimo indicava che il nesso di causalità tra la leucemia e le emissioni inquinanti avrebbe dovuto essere verificato nell'ambito di metodi di elaborazione statistici.

22. Il 21 dicembre 2012 la ricorrente decedette a seguito di una meningite incurabile a causa della immunodeficienza attribuibile al suo cancro.

## **B. Il diritto e la prassi interni ed europei pertinenti**

### *1. L'approvazione del piano antinquinamento del territorio di Taranto*

23. Con delibera del 30 novembre 1990, il Consiglio dei Ministri classificò il territorio della provincia di Taranto fra quelli «ad alto rischio ambientale» e chiese al ministero dell'Ambiente di istituire un piano antinquinamento per la sua bonifica.

24. Con decreto del 15 giugno 1995, il Ministero dell'Ambiente istituì una commissione composta da membri del Governo, della Regione Puglia e delle istituzioni locali per raccogliere i dati necessari per la realizzazione del suddetto piano. Il decreto faceva riferimento al rapporto del Centro europeo ambiente e salute, organismo della Organizzazione mondiale della Sanità («OMS»), pubblicato nel 1997 (si veda il paragrafo 26 *infra*). Il Ministero ordinò tra l'altro la realizzazione di studi epidemiologici e la creazione di un «registro dei tumori» volto a raccogliere dei dati statistici sullo sviluppo delle patologie tumorali nel territorio interessato.

25. Con il decreto n. 196 del 30 novembre 1998, il Presidente della Repubblica approvò il piano antinquinamento. Osservò tra l'altro che, nei siti industriali impiantati nella provincia di Taranto, le emissioni nell'aria e nelle acque dovevano essere ridotte.

### *2. I rapporti della Organizzazione mondiale della Sanità (OMS)*

26. Il rapporto del Centro europeo ambiente e salute, organismo della OMS, pubblicato nel 1997, documentava la situazione di rischio per la salute della popolazione che viveva nella regione di Taranto derivante dalle condizioni ambientali relativamente al periodo 1980-1987.

27. Un altro rapporto dello stesso Centro fu pubblicato nel 2002. Quest'ultimo contiene un aggiornamento dei risultati del primo rapporto, fino al 1994, e attesta un tasso di mortalità per tumori negli uomini nella zona di Taranto superiore del 10,6% rispetto al tasso regionale. Per le donne, il rapporto indica un rischio di mortalità più elevato della media regionale, tra l'altro per cause tumorali. Il testo integrale di tale rapporto non è stato prodotto dalle parti. Non è stato possibile reperire alcun riferimento specifico sui diversi tipi di tumori in causa.

### *3. Gli studi epidemiologici*

28. Nel 2009 fu pubblicato uno studio epidemiologico («Analisi statistica dell'incidenza di alcune patologie tumorali nella provincia di Taranto, 1999-2002» - EP 33 anno 33 (1-2) gennaio-aprile 2009).

29. Quest'ultimo mise in evidenza un aumento dei tumori del polmone, della vescica e della pleura per gli uomini. Quanto alla leucemia, lo studio indicava che non era stato registrato alcun elemento significativo, né per gli uomini né per le donne.

#### *4. I rapporti della Regione Puglia*

##### **a) Il rapporto sullo stato di salute della popolazione della Regione Puglia (Edizione 2006)**

30. Da questo rapporto risulta che, tenuto conto del gruppo di età al quale appartiene la ricorrente (ossia donne di età compresa tra 35 e 59 anni), per il periodo 1985-2005 non si riscontrava una maggiore incidenza della leucemia nella zona di Taranto rispetto ad altre regioni italiane.

##### **b) Il rapporto sulle cause di decesso nella Regione Puglia per gli anni 2000-2005, pubblicato dal gruppo di lavoro sulla mortalità dell'Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia**

31. Questo rapporto indicava che i decessi per leucemia tra le donne riguardavano uniformemente tutta la Regione, ad eccezione di un aumento della media in alcune zone, fra le quali non figurava Taranto.

#### *5. Il rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità «Ambiente e salute a Taranto: evidenze disponibili e indicazioni di sanità pubblica», 22 ottobre 2012*

32. La redazione di questo rapporto (chiamato anche rapporto SENTIERI – *Studio Epidemiologico Nazionale del Territorio e degli Insediamenti Esposti a Rischio Inquinamento*) è stata coordinata dall'Istituto Superiore della Sanità su richiesta del Ministero della Salute. Il suo obiettivo era quello di formulare le raccomandazioni sugli interventi necessari in materia di salute pubblica sulla base dei dati relativi alle cause di mortalità nella città di Taranto relativamente al periodo 1995-2009.

33. Questo rapporto documenta l'inquinamento ambientale esistente nell'area di Taranto e indica che la causa di tale inquinamento risiede, tra l'altro, nelle emissioni dello stabilimento dell'Ilva. Gli studi effettuati sostengono la tesi dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'esposizione ambientale alle sostanze cancerogene inalabili e lo sviluppo di tumori dei polmoni e della pleura e di malattie cardiache in funzione della distanza dal luogo di residenza delle persone interessate rispetto ai siti delle emissioni nocive presi in considerazione.

34. Più in dettaglio, il rapporto mostra che le cause di decesso per gli uomini sono in eccesso rispetto alla media regionale e nazionale per quanto riguarda i tumori (polmoni e pleura), le forme di demenza, le malattie del sistema circolatorio e del sistema gastro-intestinale, il melanoma, il linfoma «non Hodgkin» e la leucemia mieloide.

35. Per quanto riguarda le donne, il rapporto mostra che le cause di decesso sono in eccesso rispetto alla media regionale e nazionale per le seguenti patologie: tumore del fegato, del polmone e della pleura, linfoma «non Hodgkin», malattie del sistema circolatorio e del sistema gastro-intestinale e mieloma multiplo.

#### *6. Le misure dell'Unione europea*

##### **a) La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-50/10)**

36. Con la sentenza del 31 marzo 2011, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea concluse che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

37. La Corte di Giustizia sottolineò che la Repubblica italiana non aveva adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllassero che gli impianti esistenti funzionassero secondo un sistema di autorizzazioni previsto da questa stessa direttiva.

#### b) Il parere motivato della Commissione Europea del 16 ottobre 2014

38. Nell'ambito di una procedura di infrazione aperta contro l'Italia, il 16 ottobre 2014 la Commissione europea emise un parere motivato chiedendo all'Italia di rimediare ai gravi problemi di inquinamento riscontrati sul sito dell'Ilva di Taranto. Essa osservò che l'Italia aveva disatteso gli obblighi di garantire la conformità dell'acciaieria con la direttiva sulle emissioni industriali (direttiva n. 2010/75/UE, che ha sostituito la direttiva 2008/1/CE a partire dal 7 gennaio 2014).

39. La Commissione constatò che l'elevato livello delle emissioni risultante dal processo di produzione dell'acciaio non era diminuito e che fumatte dense di particelle e di polveri industriali si sprigionavano dal sito, con gravi conseguenze per l'ambiente e la salute della popolazione locale. La Commissione rilevò anche che da alcuni test era stato riscontrato un forte inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque di superficie e sotterranee sul sito dell'Ilva oltre che nei dintorni della città di Taranto.

### MOTIVI DI RICORSO

40. Invocando l'articolo 2 della Convenzione, la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto alla vita sostenendo, in particolare, che era provato il nesso di causalità tra le emissioni nocive dello stabilimento dell'ILVA e lo sviluppo del suo tumore.

### IN DIRITTO

41. Invocando l'articolo 2 della Convenzione, la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto alla vita. Questo articolo è così formulato nelle sue parti pertinenti:

«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)»

42. La Corte rileva innanzitutto che la ricorrente è deceduta il 21 dicembre 2012, quando il suo ricorso era ancora pendente dinanzi alla Corte, e che suo marito e i suoi figli hanno espresso il desiderio di proseguirlo.

43. La Corte rammenta che, in molte cause nelle quali il ricorrente era deceduto nel corso della procedura, essa ha tenuto conto della volontà di proseguire la causa espressa dagli eredi o dai parenti prossimi (si vedano, ad esempio, *Loukanov c. Bulgaria*, 20 marzo 1997, § 35, Recueil 1997-II; *Nikolaj Kremvovskij c. Lituania* (dec.), n. 37193/97, 20 aprile 1999; *Jėčius c. Lituania*, n. 34578/97, § 41, CEDU 2000-IX; *Pisarkiewicz c. Polonia*, n. 18967/02, § 31, 22 gennaio 2008; *Todev c. Bulgaria*, n. 31036/02, § 20, 22 maggio 2008, *Gouloub Atanassov c. Bulgaria*, n. 73281/01, § 42, 6 novembre 2008 e *Vogt c. Svizzera* (dec.), n. 45553/06, §§ 27-30, 3 giugno 2014).

44. Nel caso di specie, la Corte ritiene che, tenuto conto dell'oggetto della presente causa e di tutti gli elementi di cui essa dispone, il marito e i figli della ricorrente sono titolari di un interesse legittimo a mantenere il ricorso in nome della defunta e pertanto riconosce loro la qualità per sostituirsi ormai alla ricorrente. Per ragioni di ordine pratico, la presente decisione continuerà ad utilizzare il termine «ricorrente» per indicare la sig.ra G. Smaltini anche se oggi questa qualità dovrebbe essere attribuita ai suoi parenti, sig. G. De Lillo, sig.ra E. De Lillo e sig. L. De Lillo (si veda, ad esempio, *Dalban c. Romania* [GC], n. 28114/95, CEDU 1999-VI).

45. La Corte rileva poi che, il 18 giugno 2014, la rappresentante della ricorrente ha inviato le osservazioni sulla ricevibilità e sul merito della causa. Tuttavia il termine impartito per la presentazione di queste osservazioni era scaduto il 18 aprile 2014 e non era stata formulata alcuna domanda di proroga. Alla richiesta della Corte di fornire spiegazioni su tale ritardo, la rappresentante della ricorrente non ha indicato elementi che potessero giustificarlo. In tali condizioni, queste osservazioni non sono state inserite nel fascicolo.

46. Il Governo eccepisce prima di tutto che la ricorrente non ha esaurito le vie di ricorso che aveva a disposizione nel diritto interno. Sostiene, in particolare, che quest'ultima avrebbe potuto introdurre un'azione civile di risarcimento per ottenere una riparazione pecuniaria per il danno subito. Secondo il Governo, se la Corte dovesse concludere per la ricevibilità di questo ricorso risulterebbe violato il principio di sussidiarietà.

47. Inoltre il Governo osserva che le conoscenze scientifiche a disposizione delle autorità all'epoca in cui è stata trattata la causa presentata dalla ricorrente non attestavano un nesso di causalità tra le emissioni dello stabilimento dell'Ilva e il decesso di quest'ultima.

48. L'*Unione forense per la Tutela dei Diritti Umani*, terzo interveniente in questa procedura, rammenta l'obbligo positivo imposto agli Stati ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione nell'ambito delle attività pericolose (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], n. 48939/99, § 90, CEDU 2004-XII) e pone l'accento sugli sforzi che gli Stati membri dovrebbero fare per mantenere il giusto equilibrio tra il controllo della salute e dell'ambiente da un lato e la crescita economica dall'altro.

49. La Corte rileva subito di avere già esaminato in altre cause gli obblighi positivi imposti agli Stati dall'articolo 2 della Convenzione in materia di esercizio di attività industriali pericolose (*Öneryıldız*, sopra citata, *Boudaïeva e altri c. Russia*, nn. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 e 15343/02, CEDU 2008 (estratti), *Kolyadenko e altri c. Russia*, nn. 17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 e 35673/05, 28 febbraio 2012, *Brincat e altri c. Malta*, nn. 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 e 62338/11, 24 luglio 2014 e, *mutatis mutandis*, *Guerra e altri c. Italia*, 19 febbraio 1998, §§ 56-60, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-I).

50. Inoltre la Corte nota che, nella presente causa, la ricorrente non contesta che le autorità interne avrebbero omesso di prevedere misure legali o amministrative per proteggere la sua vita. La ricorrente non denuncia neanche il mancato rispetto della regolamentazione applicabile nel settore dell'esercizio delle attività pericolose. Da questo punto di vista, a differenza delle cause sopra citate, il motivo di ricorso, come formulato dalla ricorrente, non mette in discussione il profilo sostanziale dell'articolo 2 della Convenzione.

51. La doglianza della ricorrente verte sul fatto che le autorità giudiziarie interne avrebbero erroneamente omesso di constatare l'esistenza di un nesso di causalità tra le emissioni inquinanti dello stabilimento dell'Ilva e la malattia che aveva portato al suo decesso, con conseguente archiviazione della causa. Sono precisamente le ragioni di questa archiviazione che la ricorrente contesta. Visto da questa prospettiva, il presente ricorso deve dunque essere esaminato secondo il profilo procedurale del diritto alla vita della ricorrente.

52. In questo contesto, la Corte rammenta che «quando vi è stata la morte di una persona in circostanze che possono comportare la responsabilità dello Stato, l'articolo 2 della Convenzione implica per quest'ultimo il dovere di assicurare, con tutti i mezzi di cui dispone, una reazione adeguata - giudiziaria o altra - affinché il quadro legislativo e amministrativo instaurato ai fini della protezione della vita sia effettivamente attuato e affinché, eventualmente, le violazioni del diritto in causa siano represses e sanzionate» (si vedano, *mutatis mutandis*, *Osman c. Regno Unito* (sentenza del 28 ottobre 1998, *Recueil* 1998-VIII, p. 3159, § 115, e *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, n. 46477/99, CEDU 2002-II, § 54).

53. In materia di esercizio di attività industriali pericolose, la Corte osserva anche che «il sistema giudiziario richiesto dall'articolo 2 deve prevedere un meccanismo di inchiesta ufficiale, indipendente e imparziale, che risponda a certi criteri di effettività e di natura tale da assicurare la repressione penale delle offese alla vita provocate da una attività pericolosa, se e nella misura in cui i risultati delle indagini giustificano tale repressione» (si veda *Öneryıldız*, sopra citata, § 94).

54. Il compito della Corte consiste dunque nel verificare «se e in quale misura si possa ritenere che i giudici (...) abbiano eseguito sul caso loro sottoposto l'esame scrupoloso che richiede l'articolo 2 della Convenzione, affinché la forza dissuasiva del sistema giudiziario

istituito e l'importanza del ruolo che quest'ultimo deve svolgere nella prevenzione delle violazioni del diritto alla vita non vengano ridotte» (*Öneryıldız*, sopra citata, § 96, *Boudaïeva*, sopra citata, § 145, CEDH 2008 (estratti), *Kolyadenko*, sopra citata, § 193, 28 febbraio 2012 e *Brincat*, sopra citata, § 121, 24 luglio 2014).

55. Nel caso di specie, la Corte rileva che non è necessario esaminare se l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo debba essere accolta, perché il ricorso è comunque irricevibile per altre ragioni esposte qui di seguito.

56. Alla luce dei principi sviluppati dalla giurisprudenza sopra citata, la Corte considera che la questione sollevata nella presente causa è quella di stabilire se i giudici nazionali abbiano eseguito sul caso che era stato loro sottoposto l'esame scrupoloso che richiede l'articolo 2 della Convenzione. In altre parole, tenuto conto dell'oggetto della denuncia della ricorrente, è necessario valutare se, nell'ambito del procedimento instaurato da quest'ultima, le autorità giudiziarie abbiano debitamente motivato l'archiviazione della causa o se, al contrario, esse disponessero di elementi sufficienti per provare l'esistenza del nesso di causalità tra le emissioni nocive prodotte dall'Ilva e la patologia della ricorrente.

57. La Corte rileva che, secondo il rapporto sullo stato di salute della popolazione della Regione Puglia (Edizione 2006) e quello sulle cause di decesso nella stessa regione per gli anni 2000-2005, pubblicato dal gruppo di lavoro sulla mortalità dell'Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia (si vedano i paragrafi 30-31 *supra*), presi in considerazione dai giudici interni nell'esame della causa, nell'area di Taranto la leucemia non aveva una incidenza maggiore rispetto ad altre regioni italiane. Inoltre, il decesso a causa di questa patologia nelle donne riguardava uniformemente tutta la Regione, anche se con un rialzo della media in alcune zone, fra le quali non figurava la zona di Taranto.

58. Inoltre, la Corte considera che gli elementi che risultano da uno studio epidemiologico pubblicato nel 2009, dunque dopo i fatti di causa («Analisi statistica dell'incidenza di alcune patologie tumorali nella provincia di Taranto, 1999-2002», si vedano i paragrafi 28-29 *supra*), non provano l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra le emissioni inquinanti dell'Ilva e l'incidenza della leucemia nella provincia di Taranto. Il rapporto «Ambiente e salute a Taranto: evidenze disponibili e indicazioni di sanità pubblica», pubblicato nel 2012, non apporta alcuna novità a tale constatazione, in quanto la leucemia mieloide acuta di cui soffriva la ricorrente non figura tra le patologie in eccesso rispetto alla media regionale e nazionale (si vedano i paragrafi 32-35 *supra*). Peraltro, la Corte constata che la ricorrente non ha prodotto elementi che provino il contrario.

59. La Corte nota inoltre che la ricorrente ha beneficiato di un procedimento svoltosi in contraddittorio nel corso del quale sono state eseguite indagini supplementari su sua richiesta al fine di appurare l'esistenza del nesso di causalità, tuttavia senza successo. In questo contesto, la Corte ritiene che il rigetto del giudice per le indagini preliminari della istanza della ricorrente volta ad utilizzare altri mezzi di prova sia stato debitamente motivato (si veda il paragrafo 21 *supra*).

60. Tenuto conto di tali circostanze, e fatti salvi i risultati degli studi scientifici futuri, la Corte non può che constatare che la ricorrente non ha provato che alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti di causa, l'obbligo imposto al Governo di proteggere la sua vita, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, sotto il profilo procedurale sia stato violato.

61. Questo ricorso deve dunque essere rigettato per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

*Dichiara* il ricorso irricevibile.


Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 16 aprile 2015.

Françoise Elens-Passos  
Cancelliere

Päivi Hirvelä  
Presidente

***b) Viviani e al. C. Italia – Quarta Sezione, decisione del 24 marzo 2015 (ric. n. 9713/13)***

*Rischi legati ad una potenziale eruzione del Vesuvio e misure adottate dalle autorità per farvi fronte: irricevibilità (mancato esaurimento dei mezzi di ricorso interni)*



## La Cour juge irrecevable une requête visant à contester l'absence de protection et d'information sur les risques liés à une possible éruption du Vésuve

Dans sa décision en l'affaire [Viviani et autres c. Italie](#) (requête n° 9713/13), la Cour européenne des droits de l'homme déclare, à la majorité, la requête irrecevable. Cette décision est définitive.

L'affaire concerne les risques liés à une potentielle éruption du Vésuve et les mesures prises par les autorités pour faire face à ces risques.

Résidant dans des communes voisines du volcan, les requérants alléguaient qu'en s'abstenant de mettre en place un cadre réglementaire et administratif adéquat pour faire face à de tels risques, le gouvernement avait manqué à son obligation de protéger leur droit à la vie, garanti par l'article 2 de la Convention. Ils se plaignaient également de ce que l'absence d'information suffisante sur les risques qu'ils encouraient méconnaissait leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8.

La Cour note que les requérants disposaient de plusieurs voies de recours internes qu'ils n'ont pas épuisés, notamment devant les juridictions administratives ou encore sous la forme d'une « class action ». Or, ils se sont contentés d'affirmer que de tels recours seraient inefficaces.

La Cour juge donc la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours, en application de l'article 35 § 1 de la Convention.

### Principaux faits

Les requérants, M. Viviani et onze autres ressortissants italiens, résident dans différentes communes situées dans une zone limitrophe du Vésuve, volcan actif mais actuellement en sommeil situé à proximité de la ville de Naples.

L'histoire du Vésuve est caractérisée par l'alternance de périodes de repos et de périodes d'activité éruptive, dont la plus notable a eu lieu en l'an 79, provoquant la destruction de Pompéi. La dernière éruption remonte à 1944.

Les requérants ont fourni de nombreux articles de presse et de littérature scientifique attestant que l'éruption du Vésuve dans le futur est certaine et que ses conséquences, dans les conditions actuelles, seraient sans doute catastrophiques. La zone classée « rouge », c'est-à-dire concernée par les risques majeurs, est habitée par huit cent mille personnes. Les requérants affirment qu'aucun plan de sécurité détaillé indiquant les voies de fuite en cas d'accident (éruption ou tremblements de terre) n'a été adopté jusqu'à présent. Ils allèguent également qu'aucune information n'a été fournie sur le comportement à tenir en cas d'urgence et qu'aucun système d'alarme ni aucune simulation n'ont été mis en place.

Le Gouvernement a fourni quant à lui des informations détaillées concernant l'adoption et la mise à jour d'un plan d'urgence, ainsi que l'ensemble des mesures prises au niveau national et local afin de faire face aux risques, comprenant notamment un système de monitoring du volcan, une étude et une simulation réalisées en 2005, ou encore des mesures de gestion urbaine.

### Griefs, procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 28 janvier 2013.



Invoquant l'article 2 (droit à la vie) de la Convention, les requérants se plaignaient du fait que le gouvernement aurait omis de mettre en place un cadre réglementaire en vue de protéger leur vie en cas d'éruption du Vésuve ou d'autres accidents (tels que des tremblements de terre).

Invoquant également l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, ils dénonçaient l'absence de toute information et de campagne de sensibilisation concernant le risque qu'ils encourent et le comportement à tenir en cas d'éruption ou d'autres accidents.

La décision a été rendue par une chambre de sept juges composée de :

Päivi Hirvelä (Finlande), *présidente*,  
Guido Raimondi (Italie),  
George Nicolaou (Chypre),  
Ledi Bianku (Albanie),  
Paul Mahoney (Royaume-Uni),  
Krzysztof Wojtyczek (Pologne),  
Faris Vehabović (Bosnie-Herzégovine), *juges*,

ainsi que de Françoise Elens-Passos, *greffière de section*.

## Décision de la Cour

La Cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Toutefois, l'article 35 § 1 prescrit l'épuisement des seuls recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats.

Dans la présente affaire, la Cour observe qu'il était loisible aux requérants de demander aux autorités internes la mise en place des mesures de prévention qu'ils estimaient nécessaires. En cas de silence, ils auraient pu saisir les juridictions administratives. En outre, en vertu d'un décret et d'une loi de 2009, les requérants avaient également la possibilité de mener une « class action » pour faire valoir leurs demandes. Or, les requérants se sont contentés d'affirmer de façon générale que de tels recours seraient inefficaces.

La Cour juge donc la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne.

La décision n'existe qu'en français.

---

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : [www.echr.coe.int/RSS/fr](http://www.echr.coe.int/RSS/fr) ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

### Contacts pour la presse

[echrpress@echr.coe.int](mailto:echrpress@echr.coe.int) | tel: +33 3 90 21 42 08

**Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)**

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

**La Cour européenne des droits de l'homme** a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

## **Art. 5 CEDU (diritto alla libertà e sicurezza)**

**A) Gallardo Sanchez c. Italia – Quarta Sezione, sentenza del 24 marzo 2015 (ric. n. 11620/07)**

*Eccessiva durata della detenzione in Italia ai fini dell'extradizione verso un Paese terzo: violazione*

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali assistente linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo.

## **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

### **QUARTA SEZIONE**

### **CAUSA GALLARDO SANCHEZ c. ITALIA**

*(Ricorso n. 11620/07)*

**SENTENZA**

**STRASBURGO**

**24 marzo 2015**

*Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.*

#### **Nella causa Gallardo Sanchez c. Italia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da:

Päivi Hirvelä, *presidente*,  
Guido Raimondi,  
George Nicolaou,  
Ledi Bianku,  
Nona Tsotsoria,  
Paul Mahoney,  
Krzysztof Wojtyczek, *giudici*,  
e da Fatoş Aracı, *cancelliere aggiunto di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 marzo 2015,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:

## PROCEDURA

168. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 11620/07) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino venezuelano, sig. Manuel Rogelio Gallardo Sanchez («il ricorrente»), ha adito la Corte il 7 marzo 2007 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

169. Il ricorrente è stato rappresentato dinanzi alla Corte dall'avv. S. Koulouroudis, del foro di Atene. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.

170. Il ricorrente sostiene che la durata della detenzione da lui subita ai fini della sua estradizione ha comportato la violazione dell'articolo 5 § 3 della Convenzione.

171. Questo motivo di ricorso è stato riqualificato ai sensi dell'articolo 5 § 1 f). Il ricorso è stato comunicato al Governo il 2 maggio 2013.

172. Il 16 dicembre 2013 una copia delle osservazioni del Governo è stata inviata al rappresentante del ricorrente per invitarlo a far pervenire alla Corte le sue osservazioni di risposta e le sue richieste a titolo di equa soddisfazione. Nonostante l'interesse manifestato dal ricorrente che dimostrava la sua volontà di proseguire l'esame della causa, il suo rappresentante non ha inviato le osservazione entro il termine richiesto.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

173. I fatti della causa, come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.

174. Il ricorrente, sig. Manuel Rogelio Gallardo Sanchez, è un cittadino venezuelano nato nel 1965 e residente a Città del Capo.

175. Il 19 aprile 2005 il ricorrente, accusato di incendio volontario dalle autorità greche, fu sottoposto a custodia cautelare a fini estradizionali dalla polizia di Roma in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla corte d'appello di Atene il 26 gennaio 2005 in virtù della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

176. Le 22 aprile 2005 la corte d'appello di L'Aquila convalidò l'arresto del ricorrente e ordinò che fosse mantenuto in carcere.

177. Il 26 aprile 2005 il Ministero della Giustizia chiese alla corte d'appello di mantenere in carcere il ricorrente.

178. All'udienza del 27 aprile 2005, il presidente della corte d'appello, basandosi sull'articolo 717 del codice di procedura penale (CPP) (paragrafo 25 *infra*), procedette all'identificazione del ricorrente e gli domandò se acconsentisse alla sua estradizione. L'interessato non vi acconsentì.

179. Il 9 giugno 2005 il Ministero della Giustizia informò la corte d'appello che, il 25 maggio 2005, le autorità greche avevano inviato una domanda di estradizione accompagnata da tutta la documentazione necessaria.

180. Il 21 giugno 2005 la procura della Repubblica chiese alla corte di appello di accogliere la domanda di estradizione.

181. L'udienza fu fissata al 15 dicembre 2005. Su richiesta del rappresentante del ricorrente, l'udienza fu rinviata al 12 gennaio 2006.

182. Senza aver compiuto alcun atto istruttorio, con decisione del 12 gennaio 2006, depositata il 30 gennaio 2006, la corte d'appello emise un parere favorevole all'extradizione. Essa verificò la conformità della domanda di estradizione con la Convenzione europea di estradizione e il rispetto dei principi del *ne bis in idem* e della doppia incriminazione, e scartò l'ipotesi secondo la quale alla base dell'azione penale vi fossero ragioni di natura

discriminatoria o politica.

183. Il 3 marzo 2006 il ricorrente presentò ricorso per cassazione, sostenendo, in particolare, che la domanda di estradizione che lo riguardava sarebbe stata inviata dalle autorità greche scaduto il termine di quaranta giorni previsto dall'articolo 16 § 4 della Convenzione europea di estradizione, fatto che secondo lui comportava la illegittimità della sua detenzione. Inoltre, sosteneva che le accuse elevate contro di lui dalle autorità greche non fossero basate su gravi indizi di colpevolezza. Di conseguenza, a suo dire, era necessario porre fine alla sua detenzione.

184. Con sentenza dell'11 maggio 2006, depositata il 18 settembre 2006, la Corte di cassazione respinse il ricorso con una motivazione di una pagina in ragione soprattutto del fatto che la domanda di estradizione era pervenuta entro il termine previsto dalla Convenzione europea di estradizione e che non era sua competenza esaminare la questione riguardante l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

185. Nel frattempo, per tre volte, tra giugno e settembre 2005, il ricorrente aveva chiesto, invano, alla corte d'appello di Roma di essere rimesso in libertà. Nella sua ultima decisione del 27 ottobre 2005, adottata in camera di consiglio nel rispetto del principio del contraddittorio, e senza aver compiuto alcun atto istruttorio, la corte d'appello sottolineò che non esisteva alcuna ragione per discostarsi dalle altre due decisioni di rigetto adottate precedentemente tenuto conto, da una parte, che persisteva il rischio di fuga del ricorrente nonostante il fatto che le autorità lo avessero privato del suo passaporto e, dall'altra parte, che vi era l'obbligo di rispettare gli impegni internazionali dello Stato.

186. Il 9 ottobre 2006 il Ministro della Giustizia firmò il decreto di estradizione.

187. Il 26 ottobre 2006 il ricorrente fu estradato.

## II. TESTI INTERNAZIONALI PERTINENTI

188. La Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia con la legge n. 300 del 30 gennaio 1963 ed entrata in vigore nei suoi confronti il 4 novembre 1963, poi modificata dal secondo protocollo addizionale firmato il 17 marzo 1978, è entrata in vigore nei confronti dell'Italia il 23 aprile 1985. Essa prevede quanto segue [si riporta la versione italiana presente nel sito del Consiglio d'Europa. N.d.T.]:

### **Articolo 8 – Perseguimenti in corso per gli stessi fatti**

«Una Parte richiesta potrà rifiutare l'estradizione di una persona reclamata, se costei è oggetto da parte sua di procedimenti penali per il fatto od i fatti per i quali l'estradizione è domandata.

### **Articolo 9 – *Non bis in idem***

L'estradizione non sarà accordata quando la persona richiesta è stata giudicata in forma definitiva dalle autorità competenti della Parte richiesta, per il fatto od i fatti per i quali l'estradizione è domandata. L'estradizione potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non instaurare procedimenti, o di porre fine ai procedimenti penali che esse hanno instaurato, per il medesimo od i medesimi fatti.

### **Articolo 12 – Richiesta di documenti e informazioni**

1. La richiesta sarà redatta per iscritto ed inoltrata per via diplomatica. Un'altra via potrà essere seguita mediante accordo diretto tra due o più Parti.

2. A sostegno della richiesta si dovrà produrre

a. L'originale o la copia autentica sia della sentenza di condanna esecutiva sia del mandato di cattura o di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia, rilasciato nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente;

b. Una esposizione dei fatti per i quali l'estradizione viene richiesta. Il tempo e il luogo della loro consumazione, la loro qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge loro applicabili

saranno indicati con la massima possibile esattezza; e

c. una copia delle disposizioni di legge applicabili o, nel caso che ciò non fosse possibile, una dichiarazione sulle norme applicabili, nonché i dati segnaletici più esatti che sia possibile della persona richiesta e qualsiasi altra informazione atta a determinare le sue identità e nazionalità.»

#### **Articolo 16 – Arresto provvisorio**

1. In caso di urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona ricercata: le autorità competenti della Parte richiesta decideranno su tale domanda in conformità con la legge di detta Parte.

2. Nella domanda di arresto provvisorio si darà atto dell'esistenza di uno dei documenti previsti al paragrafo 2 comma 1 dell'art. 12 e si preannuncerà l'inoltro di una richiesta di estradizione: la domanda menzionerà il reato per il quale sarà richiesta l'extradizione, l'epoca ed il luogo in cui è stato commesso nonché, per quanto possibile, i dati segnaletici della persona ricercata.

3. La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti della Parte richiesta o per via diplomatica, o direttamente a mezzo posta, o telegraficamente, o mediante l'Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol), o con ogni altro mezzo purché ne rimanga prova scritta o sia consentito dalla Parte richiesta. L'autorità richiedente sarà informata senza indugio dell'esito della sua domanda.

4. L'arresto provvisorio potrà cessare se, entro 10 giorni dall'arresto, la Parte richiesta non sia stata investita della domanda di estradizione e dei documenti di cui all'art. 12: la durata dell'arresto non potrà in ogni caso superare 40 giorni. Tuttavia in ogni tempo può farsi luogo alla concessione della libertà provvisoria, salvo per la Parte richiesta di prendere ogni misura che essa ritenga necessaria onde evitare la fuga della persona estradata.

5. La concessione della libertà provvisoria non osterà ad un nuovo arresto e all'extradizione qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente.»

### **III. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI**

189. Per quanto riguarda l'applicazione delle misure provvisorie, l'articolo 715 del codice di procedura penale (CPP) prevede che, su richiesta di uno Stato estero, la corte d'appello può ordinare l'arresto provvisorio di un individuo ai fini della procedura di estradizione. La domanda può essere accolta a) se lo Stato estero agisce in virtù di una decisione di condanna esecutiva o di un mandato di arresto e se si impegna a presentare una domanda di estradizione; b) se lo Stato estero ha presentato una esposizione dei fatti a sostegno della richiesta di estradizione, indicando il reato ascritto alla persona ricercata e fornendo gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione di quest'ultima; c) se vi è pericolo di fuga. L'applicazione della misura è comunicata dal Ministro della Giustizia alle autorità dello Stato estero. La misura dell'arresto provvisorio è revocata se lo Stato estero non fa pervenire entro il termine di quaranta giorni a decorrere dalla suddetta comunicazione al Ministero degli Affari esteri o della Giustizia la domanda di estradizione e i documenti a sostegno della stessa.

190. Secondo l'articolo 716 c. 3 CPP, il presidente della corte d'appello deve convalidare l'arresto provvisorio entro il termine di novantasei ore ed eventualmente applicare la misura coercitiva.

191. Ai sensi dell'articolo 716 c. 4 CPP, la misura coercitiva è revocata se il Ministero della Giustizia non chiede alla corte d'appello, entro un termine di dieci giorni a decorrere dalla convalida dell'arresto provvisorio, il mantenimento dell'interessato in stato di detenzione.

192. Ai sensi dell'articolo 717 CPP, quando le autorità interne ordinano un arresto provvisorio o applicano una misura coercitiva, il presidente della corte d'appello fissa un'udienza per identificare l'interessato e chiedergli se accontenta alla sua estradizione.

193. Secondo l'articolo 714 CPP, la durata della detenzione provvisoria non può oltrepassare un anno e sei mesi. Tuttavia questo termine può essere prorogato per un periodo

complessivamente non superiore a tre mesi.

194. Ai sensi dell'articolo 718 CPP, la misura della detenzione provvisoria può, su richiesta di una delle parti o di ufficio, essere revocata dalla corte d'appello o dalla Corte di cassazione che agisce come giudice di primo grado. La corte d'appello decide in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti. La decisione della corte d'appello può essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione limitatamente ai motivi di ricorso sollevati per violazione della legge. A tale proposito, la Corte di cassazione ha più volte stabilito di non essere competente per esaminare i ricorsi con i quali un individuo chiede la sua scarcerazione in quanto il pericolo di fuga che giustificava inizialmente la sua detenzione provvisoria era venuto meno (si veda, a titolo di esempio, Corte di cassazione, sentenza n. 33545 del 7 settembre 2010, depositata il 13 settembre 2010; più in generale, sulla incompetenza per esaminare i motivi di ricorso relativi alla arbitrarietà della motivazione delle decisioni della corte d'appello, si veda Corte di cassazione, sentenza n. 37123 del 24 settembre 2012, depositata il 26 settembre 2012).

195. Per quanto riguarda la fase giudiziaria della estradizione, ai termini dell'articolo 704 CPP, la corte d'appello decide in camera di consiglio dopo aver sentito le parti ed eventualmente ottenuto le informazioni appropriate, e dopo aver effettuato le verifiche necessarie. Essa deve stabilire se le condizioni richieste dal diritto internazionale e interno siano soddisfatte: al di là delle regole previste dalla Convenzione europea di estradizione, l'articolo 705 CPP impone ai tribunali di verificare se la persona interessata è perseguita per reati di natura politica o se rischia di essere giudicata secondo procedure contrarie ai diritti fondamentali o ancora se, una volta estradata, rischia di subire trattamenti inumani, degradanti, a carattere discriminatorio o, ad ogni modo, contrari ad uno dei diritti fondamentali. Secondo lo stesso articolo, nel caso in cui si applichi la Convenzione europea di estradizione, i tribunali non possono esaminare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

196. Ai sensi dell'articolo 706 CPP, questa decisione può essere contestata, in fatto come in diritto, dinanzi alla Corte di cassazione, che decide secondo la procedura prevista dall'articolo 704 CPP.

197. L'articolo 708 CPP dispone che il Ministro della Giustizia decida in merito all'extradizione entro quarantacinque giorni dal deposito della decisione della Corte di cassazione favorevole all'extradizione. In assenza di una decisione di questo tipo o in caso di decisione negativa, la misura della detenzione provvisoria deve essere revocata.

## IN DIRITTO

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 1 f) DELLA CONVENZIONE

198. Il ricorrente lamenta la durata del periodo di detenzione che ha subito ai fini estradizionali. A tale riguardo denuncia la violazione dell'articolo 5 § 3 della Convenzione.

199. Libera di qualificare giuridicamente i fatti di causa (si veda, fra molte altre, *Guerra e altri c. Italia*, 19 febbraio 1998, § 44, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-I), la Corte ritiene di dover esaminare il ricorso secondo il punto di vista dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione (si vedano, *Quinn c. Francia*, 22 marzo 1995, serie A n° 311, *Chahal c. Regno Unito*, 15 novembre 1996, *Recueil* 1996-V e *Bogdanovski c. Italia*, n. 72177/01, 14 dicembre 2006), così formulato:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

(...)

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.

(...)

## **A. Sulla ricevibilità**

200. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in nessun altro motivo di irricevibilità, e lo dichiara pertanto ricevibile.

## **B. Sul merito**

### *1. Tesi delle parti*

201. Il ricorrente sostiene che la durata della procedura di estradizione era eccessiva rispetto al carattere secondo lui poco complesso della causa.

202. Il Governo contesta le affermazioni del ricorrente e indica che la detenzione in causa è stata disposta nel rispetto delle regole in materia di estradizione, come constatato dalle autorità giudiziarie italiane, e che tale detenzione ha come unico scopo quello di consegnare il ricorrente alla giustizia dello Stato richiedente; il Governo aggiunge che il ricorrente non ha acconsentito alla sua estradizione, fatto che avrebbe, secondo lui, permesso di accelerare la procedura, e che il ritardo nella fissazione dell'udienza sul merito da parte della corte d'appello è giustificato dalle tre domande di scarcerazione che il ricorrente avrebbe presentato nell'arco di tre mesi. Infine, ritiene che la procedura che ha condotto le autorità italiane, giurisdizionali e amministrative, ad autorizzare l'estradizione si è svolta nei termini previsti dalle norme del diritto interno e internazionale.

### *2. Valutazione della Corte*

#### **a) Sulla conformità della detenzione nel diritto interno**

203. Al fine di stabilire se la detenzione in causa fosse conforme all'articolo 5 § 1 f) della Convenzione, la Corte deve verificare se questa privazione della libertà non soltanto rientrasse in una delle eccezioni di cui ai commi da a) ad f), ma fosse anche «regolare». Essa rammenta che in materia di «regolarità» di una detenzione, compresa l'osservazione delle «vie legali», la Convenzione rinvia essenzialmente alla legislazione nazionale e sancisce l'obbligo di osservarne le norme di merito e di procedura (*Saadi c. Regno Unito* [GC], n. 13229/03, §§ 67, CEDU 2008).

204. Nel caso di specie, la Corte osserva che le autorità giudiziarie nazionali, posizionate meglio degli organi della Convenzione per verificare il rispetto del diritto interno, hanno constatato, quando sono state adite dal ricorrente o quando il diritto interno lo imponeva, la regolarità della contestata detenzione nella sua fase iniziale e la sua finalità. In un primo tempo, la corte d'appello di L'Aquila ha convalidato l'arresto del ricorrente; in seguito, la corte d'appello e la Corte di cassazione hanno verificato che la domanda di estradizione era stata inviata dalle autorità greche entro il termine di quaranta giorni previsto dall'articolo 16 § 4 della Convenzione europea di estradizione (paragrafi 15, 17 e 21 *supra*); infine, per tre volte, i tribunali hanno stabilito che l'adozione e il mantenimento delle misure provvisorie erano giustificati dall'esigenza di rispettare gli impegni internazionali dello Stato e dall'esistenza di un pericolo di fuga del ricorrente (paragrafo 18 *supra*).

205. Viste tali circostanze, la Corte non ravvisa alcun elemento che la induca a pensare che la detenzione subita dal ricorrente ai fini estradizionali abbia perseguito uno scopo diverso da quello per il quale è stata imposta e non fosse conforme al diritto interno.



## b) Sull'arbitrarietà della detenzione

206. La Corte rammenta che, al contrario di ciò che il Governo sostiene, non è possibile considerare che il rispetto dei termini previsti dal diritto interno comporti automaticamente la compatibilità della detenzione con le esigenze che derivano dall'articolo 5 § 1 f) della Convenzione (*Auad c. Bulgaria*, n. 46390/10, § 131, 11 ottobre 2011). In più questa disposizione richiede che ogni privazione della libertà sia conforme allo scopo che consiste nel proteggere la persona dall'arbitrio (si vedano, fra molte altre, *Winterwerp c. Paesi Bassi*, 24 ottobre 1979, § 37, serie A n. 33, *Amuur c. Francia*, 25 giugno 1996, § 50, *Recueil* 1996-III, e *Witold Litwa c. Polonia*, n. 26629/95, § 78, CEDU 2000-III). Un principio fondamentale è quello per il quale nessuna detenzione arbitraria può essere compatibile con l'articolo 5 § 1, e la nozione di «arbitrio» che l'articolo 5 § 1 contiene va al di là della mancanza di conformità con il diritto nazionale, di modo che una privazione della libertà può essere regolare secondo la legislazione interna pur rimanendo arbitraria e dunque contraria alla Convenzione (*Saadi*, sopra citata, § 67, e *Suso Musa c. Malta*, n. 42337/12, § 92, 23 luglio 2013).

207. Al riguardo la Corte rammenta per di più che, nel contesto di tale disposizione, soltanto lo svolgimento della procedura di estradizione giustifica la privazione della libertà fondata su tale articolo e che, se la procedura non è condotta con la dovuta diligenza, la detenzione cessa di essere giustificata (*Quinn*, sopra citata, § 48 e *Chahal*, sopra citata, § 113).

208. La Corte, dunque, non ha il compito di valutare se la durata della procedura di estradizione sia nel suo insieme ragionevole, cosa che fa soprattutto in materia di durata delle procedure sotto il profilo dell'articolo 6, ma di stabilire se, indipendentemente dalla durata complessiva della procedura, la durata della detenzione non ecceda il termine ragionevole necessario per raggiungere lo scopo perseguito (*Saadi*, sopra citata, §§ 72-74). Così se vi sono stati dei periodi di inattività da parte delle autorità e, dunque, una mancata diligenza, il mantenimento in carcere cessa di essere giustificato. In conclusione, la Corte deve valutare, caso per caso, se, durante il periodo di detenzione contestato, le autorità nazionali abbiano o no dato prova di passività (si veda, in tal senso, in materia di espulsione, *Tabesh c. Grecia*, n. 8256/07, § 56, 26 novembre 2009).

209. Nel caso di specie, la Corte constata che il ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare a fini tradizionali per permettere all'autorità greche di perseguirlo. A tale proposito, essa ritiene necessario distinguere due forme di estradizione per precisare il livello di diligenza richiesto per ciascuna, ossia, da una parte, l'extradizione ai fini dell'esecuzione di una pena e, dall'altra parte, quella che permette allo Stato richiedente di giudicare la persona interessata. In quest'ultimo caso, essendo il procedimento penale ancora pendente, la persona sottoposta a custodia cautelare a fini estradizionali deve essere considerata innocente; inoltre, in tale fase, la possibilità per quest'ultima di esercitare i suoi diritti della difesa durante il procedimento penale per provare la sua innocenza è considerevolmente limitata, o addirittura inesistente; infine, alle autorità dello Stato richiesto è vietato ogni esame del merito della causa (paragrafo 28 *in fine supra*). Per tutte queste ragioni, la tutela dei diritti della persona interessata e il corretto svolgimento della procedura di estradizione, compresa l'esigenza di perseguire la persona entro un termine ragionevole, impongono allo Stato richiesto di agire con una maggiore diligenza.

210. La Corte ha già considerato eccessive, in ragione dei ritardi giustificati da parte delle autorità interne, dei periodi di un anno e undici mesi di detenzione ai fini estradizionali (*Quinn*, sopra citata) e di tre mesi ai fini dell'espulsione (*Tabesh*, sopra citata).

211. Essa nota che nel caso di specie la detenzione ai fini estradizionali è durata circa un anno e sei mesi (dal 19 aprile 2005 al 26 ottobre 2006).

212. Essa constata che nelle varie tappe della procedura si sono verificati ritardi importanti.

213. Innanzitutto, la prima udienza della corte d'appello è stata fissata al 15 dicembre 2005, ossia sei mesi dopo l'invio della domanda d'extradizione alla corte d'appello e otto mesi dopo aver sottoposto l'interessato a custodia cautelare ai fini tradizionali.

214. La Corte non può condividere la posizione del Governo secondo la quale i ricorsi esercitati del ricorrente per ottenere la sua scarcerazione durante questo periodo (paragrafo 18 *supra*) possono, da soli, giustificare il ritardo della procedura. In effetti, si tratta di procedure che hanno oggetti e scopi diversi, una ha avuto come scopo quello di verificare se le esigenze formali per l'extradizione fossero soddisfatte, l'altra ha permesso di esaminare se le esigenze che hanno portato all'adozione della misura provvisoria fossero sempre valide e sufficienti. Il fatto che il diritto interno incarichi la stessa corte d'appello di questo duplice compito costituisce una scelta legittima da parte dello Stato, scelta che non può tuttavia essere invocata per giustificare ritardi considerevoli nell'esame di merito della causa. Ad ogni modo, la Corte non vede come le domande ripetute del ricorrente, in principio giustificate perché la detenzione si prolungava in assenza di un'udienza sul merito, avrebbero impedito alla corte d'appello di fissare prima la suddetta udienza (si veda, *mutatis mutandis*, *Quinn*, § 48). Le decisioni prese dalla corte d'appello si sono fondate esclusivamente sui documenti a sua disposizione, erano adottate in camera di consiglio nel rispetto del principio del contraddittorio (paragrafo 27 *supra*) e vertevano, principalmente, sull'esame dell'esigenza del mantenimento del ricorrente in carcere in ragione del pericolo di fuga (paragrafo 18 *supra*).

215. La Corte sottolinea poi che la causa non era complessa (si veda, *a contrario*, *Bogdanovski*, sopra citata, dove il ricorrente aveva chiesto lo status di rifugiato politico e dove la procedura di estradizione era stata sospesa su richiesta dell'Alto Commissariato per i Rifugiati e della Corte stessa in seguito all'applicazione dell'articolo 39 del regolamento). Il compito della corte d'appello si limitava all'analisi dei seguenti elementi: verificare se la domanda di estradizione era stata presentata secondo le forme previste dalla Convenzione europea di estradizione; assicurarsi che fossero stati rispettati i principi del *ne bis in idem* e della doppia incriminazione; escludere che alla base delle azioni penali vi fossero ragioni di natura discriminatoria o politica. La legge non autorizzava valutazioni sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza (paragrafo 28 *in fine supra*) e non è stata necessaria alcuna inchiesta o attività istruttoria (paragrafo 15 *supra*).

216. In secondo luogo, la Corte è stupita dal fatto che la Corte di cassazione, dopo aver deciso entro il termine di due mesi sul ricorso del ricorrente, abbia impiegato più di quattro mesi per depositare una sentenza di una sola pagina nella quale si limitava a precisare che la domanda di estradizione era stata inviata dallo Stato richiedente secondo le forme richieste e che lei non era competente per rimettere in discussione le accuse elevate contro il ricorrente dalle autorità greche (paragrafo 17 *supra*). Il Governo non produce alcun elemento che possa giustificare un tale ritardo.

217. Infine, per quanto riguarda l'argomento del Governo secondo il quale il ricorrente avrebbe potuto accelerare la procedura non opponendosi alla sua estradizione, la Corte ritiene che se tale opposizione può per principio giustificare un prolungamento della detenzione qualora si renda necessario un controllo giurisdizionale, ciò non può tuttavia sollevare lo Stato dalla sua responsabilità per ogni ritardo ingiustificato durante la fase giudiziaria.

218. Di conseguenza, tenuto conto della natura della procedura di estradizione, volta a far perseguire il ricorrente in uno Stato terzo, e del carattere ingiustificato dei ritardi delle autorità giudiziarie italiane, la Corte conclude che la detenzione del ricorrente non è stata «regolare» ai sensi dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione e che, pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.

## II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

219. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa».

220. Il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di equa soddisfazione (paragrafo 5 *supra*). Pertanto, la Corte ritiene non dovergli concedere somme a questo titolo.

## PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÁ

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 24 marzo 2015, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Fatoş Aracı  
Cancelliere aggiunto

Päivi Hirvelä  
Presidente

**Messina c. Italia – Quarta Sezione, sentenza del 24 marzo 2015 (ric. n. 39824/07)**

*Tardiva concessione della libertà anticipata con conseguente  
eccessiva durata della detenzione; assenza di riparazione: violazione*

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

QUARTA SEZIONE

**CAUSA ANTONIO MESSINA c. ITALIA**

*(Ricorso n. 39824/07)*

SENTENZA

STRASBURGO

24 marzo 2015

*Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.*

**Nella causa Antonio Messina c. Italia,**

La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da:

Päivi Hirvelä, *presidente,*

Guido Raimondi,

George Nicolaou,

Ledi Bianku,

Nona Tsotsoria,

Paul Mahoney,

Krzysztof Wojtyczek, *giudici,*

e da Fatoş Aracı, *cancelliere aggiunto di sezione,*

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 marzo 2015,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

## PROCEDURA

221. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 39824/07) presentato contro la Repubblica italiana e con cui un cittadino di tale Stato, il sig. Antonio Messina («il ricorrente»), ha adito la Corte il 28 agosto 2007 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

222. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.

223. Invocando l'articolo 5 §§ 1 a) e 5 della Convenzione, il ricorrente affermava, tra l'altro, di avere espiato una pena superiore a quella che avrebbe scontato se gli fosse stata concessa più rapidamente una liberazione anticipata.

224. Il 6 dicembre 2010 i motivi di ricorso relativi all'articolo 5 §§ 1 a) e 5 della Convenzione sono stati comunicati al Governo.

225. Nelle sue prime osservazioni sul merito, depositate il 18 aprile 2011, il Governo indicava che la procura aveva chiesto la revoca della decisione con cui era stata concessa la liberazione anticipata. Aggiungeva che il procedimento era pendente dinanzi al tribunale di sorveglianza, e dunque non era in grado di rispondere ai quesiti posti dalla Corte in sede di comunicazione del ricorso.

226. Il 14 settembre 2011 il Governo ha richiamato l'attenzione della Corte sul fatto che avrebbe dovuto attendere l'esito dell'udienza del 4 ottobre 2011 prima di inviare le proprie osservazioni.

227. Il 22 novembre 2011 il ricorrente ha informato la Corte che, il 4 ottobre 2011, il tribunale aveva deciso di rigettare la domanda di revoca della procura.

228. Poiché il Governo non ha fatto seguito alla sua lettera del 14 settembre 2011, la Corte lo ha informato il 14 novembre 2012 che avrebbe deliberato sulla causa che era istruita.

229. Con lettera dell'11 dicembre 2012 il Governo trasmise una copia della decisione del tribunale di sorveglianza e chiese alla Corte «di voler prendere in considerazione questa circostanza che [suffragava] le conclusioni che aveva sottoposto nelle sue osservazioni del 18 aprile 2011».

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

230. I fatti di causa, come presentati dalle parti, si possono riassumere come segue.

231. Il ricorrente è nato nel 1946 ed è residente a Bologna.

232. È stato condannato a varie pene per reati gravi. Dal fascicolo risulta che la sua ultima condanna è stata pronunciata dalla corte d'assise d'appello di Palermo per associazione per delinquere di tipo mafioso (articolo 416*bis* del codice penale) con una sentenza del 31 gennaio 2001 divenuta definitiva il 17 febbraio 2003.

233. Il ricorrente afferma di essere stato detenuto nei periodi seguenti: dal 12 gennaio 1976 al 9 giugno 1978; dal 18 ottobre 1985 al 25 maggio 1987; dal 21 febbraio al 26 giugno 1990; dal 13 agosto 1993 all'8 ottobre 2007.

234. Con decisione resa il 25 ottobre 1999 (n. 8390/99), il tribunale di sorveglianza di Napoli concesse al ricorrente una liberazione anticipata di novanta giorni in riferimento al periodo di detenzione compreso tra il 23 maggio 1998 e il 23 maggio 1999.

235. L'11 giugno 2003 il tribunale di sorveglianza di Bologna concesse al ricorrente una liberazione anticipata di trecentosessanta giorni in riferimento a otto semestri per il periodo compreso tra il 1998 e il 2003.

236. In data non precisata il ricorrente chiese una nuova liberazione anticipata in riferimento al periodo di detenzione compreso tra il 12 gennaio 1976 e il 23 maggio 1998.

Con una decisione resa il 17 giugno 2004 (n. R.G. 1627/03), tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva partecipato attivamente ai programmi di reinserimento sociale, il magistrato di sorveglianza di Bologna, R.R., concesse una liberazione anticipata di novanta giorni calcolata sul periodo compreso tra il 23 maggio 2003 e il 23 maggio 2004. Il magistrato rigettò la domanda per il periodo di detenzione anteriore a maggio 1998 poiché, per il periodo compreso tra il 12 gennaio 1976 e il 23 maggio 1998, il ricorrente era stato condannato dalla corte d'assise d'appello di Palermo per un reato commesso dopo il 23 maggio 1998 (associazione per delinquere di tipo mafioso).

237. Il 3 settembre 2004 il ricorrente adì il tribunale di sorveglianza di Bologna, argomentando che il rigetto della sua domanda da parte del magistrato di sorveglianza sarebbe stato fondato su una constatazione erronea, ossia la perpetrazione di un reato dopo il 1998.

238. Con una decisione resa il 21 ottobre 2004 (n. R.T.S. 3531/04), il tribunale, prendendo in considerazione soltanto il periodo compreso tra il 12 gennaio 1976 e il 9 giugno 1978, rigettò la domanda in quanto il ricorrente avrebbe commesso altri reati.

239. Il 6 novembre 2004 il ricorrente presentò ricorso per cassazione e, con una sentenza depositata il 25 maggio 2005 (n. 19864/05), ottenne la cassazione della decisione del tribunale a causa: a) dell'assenza di motivazione per quanto riguarda l'individuazione dei reati commessi; b) dell'assenza di valutazione dell'eventuale impatto di tali reati sulla decisione di concedere la liberazione anticipata; c) del fatto che il giudice non ha tenuto conto della partecipazione del ricorrente ai programmi di reinserimento sociale. La causa fu rinviata dinanzi al tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo esame.

240. Con un provvedimento emesso il 9 dicembre 2005, la procura ricalcolò la durata della detenzione che il ricorrente doveva ancora scontare. Da questo documento risulta che i reati per i quali il ricorrente era stato condannato dalla corte d'assise d'appello di Palermo erano stati commessi fino al mese di settembre 1989 e non 1998.

241. Con sentenza resa il 28 settembre 2006 (n. R.T.S. 3199/05), il tribunale di sorveglianza di Bologna, presieduto dal giudice R.R., confermò la decisione del 21 ottobre 2004 in quanto, secondo il casellario giudiziale del ricorrente, il reato per il quale quest'ultimo era stato condannato dalla corte d'assise di Palermo era stato commesso fino al mese di settembre 1998.

242. Il 3 ottobre 2006 il ricorrente presentò ricorso per cassazione. Da una parte, egli affermava di avere diritto alla liberazione anticipata rispetto ai semestri successivi al 1993 e, dall'altra, denunciava l'esistenza di un errore per quanto riguarda la data da considerare relativamente alla perpetrazione del reato in questione (settembre 1989 e non settembre 1998). Egli indicava che quest'ultima circostanza era dimostrata da vari documenti: la sentenza della corte d'assise d'appello di Palermo del 31 gennaio 2001, il provvedimento emesso il 9 dicembre 2005 dalla procura relativo alla determinazione della pena residua e i dati annotati nel registro matricola. Infine, il ricorrente attribuì al tribunale una mancanza di imparzialità derivante, secondo lui, dalla presenza, nella sua composizione, del giudice R.R.

243. Con una decisione depositata il 6 luglio 2007 (n. 26132/07) l'alta giurisdizione, senza alcuna motivazione relativa alla doglianza riguardante la dedotta imparzialità, respinse il ricorso, ritenendo che la perpetrazione del reato di associazione di tipo mafioso sarebbe potuta continuare ben oltre il 1993, in quanto lo stato di detenzione non esclude, in linea di principio, la possibilità di commettere un reato di questo tipo.

244. Il 4 giugno 2007 il ricorrente presentò una nuova domanda di liberazione anticipata.

245. Il 12 luglio 2007 il casellario giudiziale del ricorrente fu modificato: da tale documento risulta che i reati per i quali il ricorrente era stato condannato dalla corte d'assise d'appello di Palermo erano stati commessi fino al mese di settembre 1989.

246. Con una decisione depositata l'8 ottobre 2007 (n. 807/07, n. SIUS 2900/07), il magistrato di sorveglianza di Bologna, R.L.R., concesse al ricorrente una liberazione anticipata di quattrocentocinque giorni per buona condotta, ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 354/1975, per il periodo compreso tra il 23 novembre 1993 e il 23 maggio 1998. Il ricorrente afferma di essere stato liberato l'8 ottobre 2007. Secondo lui, il giudice non avrebbe preso in considerazione il periodo compreso tra il 23 novembre 2006 e l'8 ottobre 2007 per calcolare la totalità dei giorni di liberazione anticipata alla quale aveva diritto. Il ricorrente non adì il tribunale di sorveglianza.

247. Secondo le informazioni fornite dal ricorrente e confermate dal Governo (osservazioni del 18 aprile 2011), poiché la fine della pena era inizialmente prevista per il 28 febbraio 2008, l'applicazione di tale liberazione anticipata avrebbe permesso la scarcerazione del ricorrente il 19 gennaio 2007.

248. Dai documenti inviati dal Governo a sostegno delle sue osservazioni del 18 aprile 2011 risulta che, con una nota in data 31 marzo 2011, il Ministero della Giustizia aveva espresso il parere che la decisione del magistrato di sorveglianza di Bologna dell'8 ottobre 2007 era «illegittima» in quanto la decisione del tribunale di sorveglianza di Bologna del 28 settembre 2006, che aveva negato la liberazione anticipata, era divenuta definitiva.

249. Con una decisione resa il 4 ottobre 2011, depositata il 18 novembre 2011, il tribunale di sorveglianza di Bologna respinse la domanda presentata dalla procura ai fini della revoca della decisione di liberazione anticipata. Il tribunale constatava che, come avrebbe giustamente affermato il ricorrente, il certificato del casellario giudiziale del 7 marzo 2005, sulla base del quale erano state rese le decisioni di rigetto della domanda di liberazione anticipata, era viziato da un errore materiale, ossia l'indicazione secondo la quale il ricorrente aveva continuato a violare la legge fino a settembre 1998 invece di settembre 1989.

## II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

250. L'articolo 54 (intitolato «Liberazione anticipata») della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354/1975) recita:

«(...) al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata (...).

251. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, i giudici godono di un margine di apprezzamento nella loro valutazione delle condizioni richieste per la concessione della liberazione anticipata. Essi devono anche verificare che la partecipazione ai programmi di rieducazione non sia puramente fittizia o non abbia esclusivamente lo scopo di ottenere benefici come la liberazione anticipata, e rappresenti una reale volontà di reinserimento sociale (Corte di cassazione, n. 29779 del 3 luglio 2012, depositata il 20 luglio 2012). Tuttavia, questo margine di apprezzamento non è illimitato e le decisioni sulla liberazione anticipata devono essere debitamente motivate (si vedano, tra le altre, Corte di cassazione, n. 10756 del 7 febbraio 2013, depositata il 7 marzo 2013, e n. 32985 del 5 luglio 2011, depositata il 1° settembre 2011). A titolo esemplificativo, la perpetrazione di un reato o di una infrazione disciplinare non basta, di per sé, per privare l'interessato del beneficio di una liberazione anticipata; spetta ai giudici dimostrare in che modo la perpetrazione di un tale reato è indicativa della mancanza di implicazione dell'interessato nel percorso di rieducazione (Corte di cassazione, n. 14359 del 13 febbraio 2013 e depositata il 26 marzo 2013). Perciò, pur essendo liberi di valutare se sussistano le condizioni richieste per ottenere la liberazione anticipata, i giudici nazionali non possono, quando le condizioni sono soddisfatte, negare la concessione della misura richiesta.

252. Secondo l'articolo 69bis della legge n. 354/1975, introdotto dall'articolo 1 c. 4 della legge n. 277/2002, il comma 5 dell'articolo 30bis della legge penitenziaria è applicabile alla procedura riguardante le domande di liberazione anticipata:

«Il magistrato di sorveglianza (...), non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.»

253. Per quanto riguarda il diritto a riparazione per una custodia cautelare «ingiusta» (ingiustizia sostanziale), l'articolo 314 del codice di procedura penale (CPP) prevede un diritto a riparazione in due casi distinti: quando, all'esito del procedimento penale sul merito, l'imputato viene prosciolto (riparazione per ingiustizia detta «sostanziale») o quando risulta accertato che la persona sospettata è stata posta o mantenuta in custodia cautelare senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 CPP (riparazione per ingiustizia detta «formale»).

L'articolo 314 cc. 1 e 2 CPP recita:

«1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.

2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.»

254. L'articolo 273 c. 1 CPP dispone:

«Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.»

255. L'articolo 280 CPP prevede che le misure cautelari possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

## IN DIRITTO

### I. SULLA DOGLIANZA RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 § 1 a) DELLA CONVENZIONE

256. Il ricorrente sostiene che la tardività nella concessione della liberazione anticipata ha prodotto l'effetto di allungare la durata dell'esecuzione della sua pena. Egli invoca l'articolo 5 § 1 a) della Convenzione, che recita:

#### Articolo 5

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

(...)»

#### A. Sulla ricevibilità

257. Constatando che il motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.



## B. Sul merito

258. Il ricorrente afferma che, a decorrere dal 19 gennaio 2007, la sua detenzione era divenuta irregolare in quanto non più derivante da una condanna nel senso dell'articolo 5 § 1 a) della Convenzione, ma da una concessione tardiva della liberazione anticipata. In effetti, secondo lui, il suo casellario giudiziale del 7 marzo 2005, sulla base del quale sarebbero state rese le decisioni con cui è stata negata la liberazione anticipata, era viziato da un errore materiale, ossia l'indicazione secondo la quale egli aveva continuato a infrangere la legge fino a settembre 1998 invece di settembre 1989.

259. Il Governo non si pronuncia sul merito di questa doglianza (paragrafi 5-9 *supra*).

260. La Corte rileva che il ricorrente è stato arrestato e posto in detenzione in esecuzione, tra le altre, di una condanna da parte della corte d'assise d'appello di Palermo. La privazione della libertà alla quale il ricorrente è stato sottoposto si traduce dunque in una detenzione regolare di una persona a seguito di condanna da parte di un tribunale competente ai sensi dell'articolo 5 § 1 a) della Convenzione.

261. Basandosi sull'articolo 54 della legge sull'amministrazione penitenziaria («la legge n. 354/1975»), il ricorrente ha chiesto una liberazione anticipata di quarantacinque giorni per semestre, in particolare per il periodo compreso tra il 12 gennaio 1976 e il 23 maggio 1998 (paragrafo 16 *supra*). Tale disposizione enuncia che la liberazione anticipata viene concessa solo se l'interessato ha dato prova di buona condotta e ha partecipato ai programmi di reinserimento sociale.

262. Con una decisione resa il 17 giugno 2004 il magistrato di sorveglianza di Bologna ha respinto la domanda riguardante un periodo anteriore al mese di maggio 1998, principalmente poiché l'interessato aveva continuato a commettere reati fino a tale data. Soltanto l'8 ottobre 2007 il magistrato di sorveglianza ha accordato la liberazione anticipata richiesta per il periodo compreso tra il 23 novembre 1993 e il 23 maggio 1998, a causa della partecipazione del ricorrente ai programmi di reinserimento sociale (paragrafi 16 e 26 *supra*).

263. Il ricorrente è stato scarcerato l'8 ottobre 2007, quattro mesi e venti giorni prima della fine della sua pena, mentre la liberazione accordata era equivalente a un anno, un mese e tredici giorni. Poiché la fine della pena era inizialmente prevista per il 28 febbraio 2008, la concessione di tale liberazione gli avrebbe permesso di essere scarcerato il 19 gennaio 2007.

264. In queste circostanze, la Corte constata che il ricorrente ha scontato una pena più lunga di otto mesi e venti giorni rispetto a quella risultante dalla condanna pronunciata nei suoi confronti previa detrazione della liberazione in questione. Resta dunque da determinare se la detenzione supplementare abbia comportato una violazione dell'articolo 5 della Convenzione.

265. La Corte rammenta anzitutto che l'articolo 5 § 1 a) della Convenzione non sancisce, in quanto tale, il diritto per un condannato, ad esempio, di beneficiare di una legge di amnistia o di una liberazione anticipata condizionale o definitiva (*Mouesca c. Francia* (dec.), n. 52189/99, 18 ottobre 2001, e *İrfan Kalan c. Turchia* (dec.), n. 73561/01, 2 ottobre 2001). Tuttavia, potrebbe essere diverso quando i giudici nazionali sono tenuti, in assenza di un qualsiasi potere discrezionale, ad applicare una tale misura a chiunque soddisfi le condizioni stabilite dalla legge per beneficiarne (*Grava c. Italia*, n. 43522/98, § 43, 10 luglio 2003, *Pilla c. Italia*, n. 64088/00, § 41, 2 marzo 2006, *Şahin Karataş c. Turchia*, n. 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e *Del Rio Prada c. Spagna* [GC], n. 42750/09, 21 ottobre 2013).

266. La Corte osserva che, ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario e conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia (paragrafi 30 e 31 *supra*), le autorità competenti godono di un margine di apprezzamento al fine di stabilire se un detenuto abbia soddisfatto i criteri di buona condotta e di partecipazione ai programmi di reinserimento e se la sua adesione a tali programmi non sia puramente fittizia o non miri esclusivamente alla concessione di benefici come la liberazione

anticipata. Tuttavia, questa libertà di valutazione non è priva di limiti e ciascuna decisione deve essere debitamente motivata in diritto e in fatto. Quando le condizioni sono soddisfatte, le autorità giudiziarie devono perciò accordare la liberazione anticipata nella misura stabilita dalla legge (paragrafo 31 *supra*).

267. Nel caso di specie, i giudici hanno in un primo momento negato la liberazione anticipata per il periodo compreso tra il 12 gennaio 1976 e il 23 maggio 1998 in quanto, secondo il casellario giudiziale del ricorrente (paragrafi 21 e 25 *supra*), l'attività criminale in questione si era conclusa nel settembre 1998.

268. Successivamente, i giudici hanno accolto la domanda per il periodo compreso tra il 1993 e il 1998 sottolineando la buona condotta del ricorrente e la sua partecipazione ai programmi di reinserimento sociale durante il periodo in questione. In effetti, come ha precisato il tribunale di sorveglianza il 4 ottobre 2011, il casellario giudiziale al quale i giudici avevano fatto riferimento era viziato da un errore materiale, in quanto indicava che il ricorrente aveva continuato a commettere il reato in questione fino al settembre 1998, mentre la corte d'assise di appello lo aveva condannato per un reato commesso fino al mese di settembre 1989 (paragrafo 29 *supra*).

269. In conclusione, la Corte constata che il ricorrente ha espiato una pena di una durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto (si veda, *mutatis mutandis*, *Grava*, sopra citata, § 45). Essa ritiene che la detenzione supplementare in questione, pari a otto mesi e venti giorni, non possa tradursi in una detenzione regolare ai sensi dell'articolo 5 § 1 a) della Convenzione.

270. Di conseguenza, vi è stata violazione di tale disposizione.

## II. SUL MOTIVO DI RICOSO RELATIVO ALL'ARTICOLO 5 § 5 DELLA CONVENZIONE

271. Il ricorrente lamenta di non essere stato risarcito per la detenzione ingiustamente scontata. Egli invoca l'articolo 5 § 5 della Convenzione, che recita:

«Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

(...)

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione».

272. Nelle sue osservazioni, il Governo non si esprime a questo proposito (paragrafi 5-9 *supra*).

### A. Sulla ricevibilità

273. Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile.

### B. Sul merito

274. La Corte rammenta che il diritto alla riparazione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 5 della Convenzione presuppone che una violazione di uno degli altri paragrafi di questa disposizione sia stata accertata da una autorità nazionale o dalla Corte (*N.C. c. Italia* [GC], n. 24952/94, § 49, CEDU 2002-X). Nel caso di specie, poiché la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 a), resta da determinare se il ricorrente disponesse, al momento

della presentazione del ricorso dinanzi ad essa, della possibilità di chiedere riparazione per il pregiudizio subito.

275. La Corte rammenta che, in virtù della sua giurisprudenza consolidata, spetta ai giudici nazionali interpretare ed applicare le disposizioni del diritto interno (*Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, 23 aprile 1997, § 50, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-III, e *De Lorenzo c. Italia* (dec.), n. 69264/01, 12 febbraio 2004). Perciò, nella fattispecie, la Corte non può sostituirsi ai giudici nazionali per determinare la base giuridica sulla quale il risarcimento poteva essere accordato.

276. Di conseguenza, spettava al Governo indicare con sufficiente chiarezza quali ricorsi utili avrebbe dovuto presentare l'interessato in materia. La Corte non deve sopperire d'ufficio all'imprecisione o alle lacune delle tesi dello Stato convenuto (si veda, *mutatis mutandis*, *Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*, 9 dicembre 1994, § 35, serie A n. 301-B).

277. La Corte constata che il Governo non si pronuncia sul merito della doglianza (paragrafi 5-9 *supra*).

278. Pertanto, in assenza di indicazioni da parte del Governo sul rimedio che il ricorrente avrebbe dovuto esperire per ottenere un indennizzo, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 5 della Convenzione.

### III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 1 RELATIVA AL RIFIUTO DI CONCEDERE LA LIBERAZIONE ANTICIPATA PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 23 NOVEMBRE 2006 E L'8 OTTOBRE 2007

279. Il ricorrente contesta al magistrato di sorveglianza di Bologna di non avergli concesso, violando in tal modo, secondo lui, il diritto interno, la liberazione anticipata relativa al periodo compreso tra il 23 novembre 2006 e l'8 ottobre 2007 (paragrafo 26 *supra*), il che lo avrebbe obbligato a scontare una pena più lunga.

280. La Corte rileva che non emerge dal fascicolo che il ricorrente abbia adito il tribunale di sorveglianza per opporsi alla decisione emessa l'8 ottobre 2007 dal magistrato di sorveglianza.

281. Di conseguenza questo motivo di ricorso deve essere rigettato per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

### IV. SUL MOTIVO DI RICORSO RELATIVO ALL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

282. Il ricorrente sostiene che l'articolo 6 della Convenzione è stato violato a causa della mancanza di imparzialità che avrebbe inficiato la procedura dinanzi al tribunale di sorveglianza di Bologna (decisione del 28 settembre 2006, n. R.T.S. 3199/05). In particolare, egli afferma che il presidente del collegio ha esaminato in precedenza, nell'ambito dello stesso procedimento, lo stesso tipo di domanda in qualità di magistrato di sorveglianza (decisione del 17 giugno 2004, n. R.G. 1627/03).

283. La Corte ha esaminato questo motivo di ricorso come presentato dal ricorrente. Tenuto conto di tutti gli elementi di cui dispone, e nella misura in cui è competente per esaminare le deduzioni formulate, la Corte non rileva alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione.

284. Di conseguenza questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

## V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

285. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

286. In sede di presentazione del ricorso, il ricorrente ha chiesto la somma di 10.000.000 euro (EUR) per il danno morale. Tuttavia, nelle sue osservazioni, egli non chiede alcun importo per il danno morale o per il danno materiale e non chiede il rimborso delle spese.

287. Secondo la propria giurisprudenza consolidata (si vedano, in particolare, *Andrea Corsi c. Italia*, n. 42210/98, 4 luglio 2002, *Andrea Corsi c. Italia* (revisione), n. 42210/98, 2 ottobre 2003, *Willekens c. Belgio*, n. 50859/99, 24 aprile 2003, e *Mancini c. Italia*, n. 44955/98, CEDU 2001-IX), la Corte non accorda alcuna somma a titolo di equa soddisfazione quando le richieste quantificate e i relativi documenti giustificativi necessari non sono stati prodotti entro il termine fissato a tale scopo nell'articolo 60 § 1 del regolamento, anche qualora la parte ricorrente abbia indicato le proprie richieste in una fase anteriore della procedura (*Fadil Yilmaz c. Turchia*, n. 28171/02, § 26, 21 luglio 2005, e *Kravchenko e altri (alloggi militari) c. Russia*, nn. 11609/05, 12516/05, 17393/05, 20214/05, 25724/05, 32953/05, 1953/06, 10908/06, 16101/06, 26696/06, 40417/06, 44437/06, 44977/06, 46544/06, 50835/06, 22635/07, 36662/07, 36951/07, 38501/07, 54307/07, 22723/08, 36406/08 e 55990/08, § 51, 16 settembre 2010).

68. Pertanto, poiché il ricorrente non ha adempiuto agli obblighi derivanti per lui dall'articolo 60 del regolamento, la Corte considera che sia opportuno non accordare alcuna somma a titolo di equa soddisfazione.

### PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile per quanto riguarda i motivi di ricorso relativi all'articolo 5 §§ 1 a) e 5 della Convenzione, e irricevibile per il resto;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 a) della Convenzione;
3. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 5 della Convenzione;
4. *Dichiara* non doversi accordare alcuna somma a titolo di equa soddisfazione nella presente causa.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 24 marzo 2015, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Fatoş Aracı  
Cancelliere aggiunto

Päivi Hirvelä  
Presidente

## ART. 1 PROTOCOLLO 1 (DIRITTO DI PROPRIETÀ)

*a) Scagliarini e altri c. Italia – Quarta Sezione, decisione del 3 marzo 2015 (ric n. 56449/07)*

*Assenza di indennizzo a seguito di divieto di costruire: irricevibilità  
(manifesta infondatezza)*

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martica Scantamburlo, funzionario linguistico.

## CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

### QUARTA SEZIONE

### DECISIONE

Ricorso n. 56449/07

Alessandro SCAGLIARINI e altri contro l'Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione) riunita il 3 marzo 2015 in una Camera composta da:

Päivi Hirvelä, *presidente*,

Guido Raimondi,

George Nicolaou,

Ledi Bianku,

Nona Tsotsoria,

Paul Mahoney,

Krzysztof Wojtyczek, *giudici*,

e da Fatoş Aracı, *cancelliere aggiunto di sezione*,

Visto il ricorso sopra menzionato, presentato l'11 dicembre 2007,

Dopo aver deliberato, rende la seguente decisione:

### IN FATTO

1. L'elenco dei ricorrenti figura in allegato. Essi sono tutti rappresentati dall'avvocato Mazza, del foro di Bologna.

#### **A. Le circostanze del caso di specie**

2. I fatti di causa, come esposti dai ricorrenti, si possono riassumere come segue.

3. I ricorrenti sono comproprietari di un terreno di circa 37.000 metri quadrati situato a Bologna. Tale terreno fu acquistato negli anni 1930 dalla persona che, in seguito, trasmise i suoi diritti ai ricorrenti. Questi ultimi espongono che, all'epoca dell'acquisto, il terreno in questione era edificabile.

4. Non risulta dal fascicolo che gli interessati abbiano elaborato un progetto per edificare sul terreno in causa o che abbiano chiesto, in un dato momento, un permesso di costruire. Peraltro, non hanno dimostrato di avere fatto un uso particolare del terreno.

5. Con il piano urbanistico generale del 1975, il Comune di Bologna sottopose il terreno a divieto di costruire in quanto quest'ultimo era stato destinato a verde pubblico attrezzato. Era possibile costruire dei «chioschi» di 33 metri quadrati o, con l'autorizzazione del Comune, effettuare dei lavori di manutenzione o di adeguamento delle costruzioni già esistenti e a servizio dell'interesse collettivo. I ricorrenti espongono che, nel loro caso, questa possibilità era esclusa, mancando costruzioni già esistenti sul terreno.

6. Il nuovo piano urbanistico del Comune di Bologna del 1985 confermò la destinazione d'uso del terreno a verde pubblico attrezzato.

7. Il 13 giugno 2007 i proprietari del terreno presentarono al sindaco di Bologna una richiesta di indennizzo in considerazione del divieto di costruire.

8. Il 18 giugno 2007 l'amministrazione rispose che, secondo la giurisprudenza del tribunale amministrativo regionale, il divieto di costruire in causa costituiva un vincolo conformativo di durata indeterminata. Nel caso di specie non si trattava di una misura volta all'espropriazione del terreno e non era possibile ottenere un indennizzo.

9. Il 10 settembre 2008 il nuovo piano strutturale comunale di Bologna entrò in vigore e modificò la destinazione d'uso del terreno classificandolo ambito agricolo di rilievo paesaggistico. Questa destinazione urbanistica non permette nuove edificazioni (articolo 30 delle disposizioni del piano).

## MOTIVI DI RICORSO

10. Invocando l'articolo 1 del Protocollo n.1, i ricorrenti lamentano il divieto di costruire imposto al loro terreno.

11. Invocando gli articoli 6 e 13 della Convenzione, i ricorrenti denunciano l'assenza di ricorsi che permettano loro di ottenere un indennizzo.

## IN DIRITTO

12. I ricorrenti lamentano che il divieto di costruire imposto al loro terreno dal 1979, di durata indeterminata e senza indennizzo, ha reso nullo il loro diritto di proprietà. Essi deducono la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, così formulato:

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

13. La Corte nota innanzitutto che gli interessati non hanno adito il tribunale amministrativo per contestare la legalità dei divieti riguardanti il loro terreno. Dal momento che, tuttavia, i ricorrenti non lamentano l'illegalità delle misure in questione in quanto tali ma denunciano unicamente l'impossibilità di ottenere un indennizzo come contropartita dei divieti di costruire, la Corte ritiene che al riguardo non si ponga alcun problema di esaurimento delle vie di ricorso interne ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione.

14. La Corte rammenta che i divieti imposti dai piani regolatori costituiscono una ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni. Tale ingerenza rientra nella regolamentazione dell'uso dei beni, ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano, *mutatis mutandis*, *Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, 23 settembre

1982, § 64, serie A n. 52; *Casa Missionaria per le Missioni estere di Steyl c. Italia* (dec.), n. 75248/01, 13 maggio 2004; *Galtieri c. Italia* (dec.), n. 72864/01, 24 gennaio 2006; *Perinelli e altri c. Italia* (dec.), n. 7718/03, 26 giugno 2007; *Campanile c. Italia* (dec.), n. 32635/05, 15 gennaio 2013).

15. La Corte rileva che la destinazione del terreno dei ricorrenti a verde pubblico attrezzato, e successivamente ad ambito agricolo di rilievo paesaggistico, aveva una base legale nel piano urbanistico. Lo scopo delle restrizioni imposte ai ricorrenti era quello di preservare la natura e l'ambiente, fatto che, per la Corte, risponde a un imperativo degli enti locali e rientra nell'interesse generale (*Campanile*, sopra citata).

16. Resta da stabilire se sia stato mantenuto un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

17. La Corte nota che il divieto che ha interessato il terreno in causa dal 1975 è stato quasi assoluto. Tuttavia, dagli atti non risulta che nel corso del periodo precedente all'adozione del piano urbanistico del 1975 gli interessati abbiano manifestato la loro intenzione di costruire e abbiano avviato delle procedure amministrative volte ad ottenere il permesso di costruire (*Perinelli e altri*, sopra citata).

18. Inoltre, gli interessati non hanno mostrato che vi sia stata modificazione dell'uso del terreno conseguente alla destinazione del bene a verde pubblico attrezzato e ad ambito agricolo di rilievo paesaggistico (*Campanile*, sopra citata, e *Galtieri*, sopra citata).

19. È opportuno ricordare che nell'ambito della pianificazione territoriale, la modifica o il cambiamento della regolamentazione sono solitamente ammessi e praticati. In effetti, se i titolari di diritti di credito pecuniari possono, in linea generale, avvalersi di diritti stabili e intangibili, lo stesso non può dirsi in materia di urbanistica o di pianificazione territoriale, settori che riguardano diritti di natura diversa e che sono fondamentalmente in evoluzione (*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, n. 62543/00, § 70, aprile 2004, *Galtieri*, sopra citata, *Campanile*, sopra citata). Peraltro, in un ambito così complesso e difficile come quello della pianificazione urbana, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento nel condurre la loro politica urbanistica (*Terazzi S.r.l. c. Italia*, n. 27265/95, § 85, 17 ottobre 2002; *Elia S.r.l. c. Italia*, n. 37710/97, § 77, CEDU 2001-IX; e *Saliba c. Malta*, n. 4251/02, § 45, 8 novembre 2005). In assenza di una decisione manifestamente arbitraria o irragionevole, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali per quanto riguarda la scelta dei mezzi più idonei per ottenere, a livello nazionale, i risultati perseguiti da tale politica.

20. È vero che la classificazione del terreno in questione come zona destinata a verde pubblico attrezzato e poi ad ambito agricolo di rilievo paesaggistico non ha conferito ai ricorrenti un diritto alla compensazione. Tuttavia la Corte ritiene che quando viene messa in discussione una misura che regola l'uso dei beni, l'assenza di indennizzo sia uno dei fattori da prendere in considerazione per stabilire se sia stato rispettato un giusto equilibrio, ma tale assenza non può, da sola, costituire una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Galtieri*, *Campanile*, decisioni sopra citate).

21. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte non può concludere che l'ingerenza controversa abbia compromesso il giusto equilibrio da mantenere, in materia di regolamentazione dell'uso dei beni, tra l'interesse pubblico e interesse privato.

22. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.

23. I ricorrenti lamentano inoltre di non disporre di un ricorso che permetta loro di ottenere un indennizzo a titolo delle misure imposte al loro terreno. Essi invocano gli articoli 6 e 13 della Convenzione.

24. La Corte ritiene che nel caso di specie, questo motivo di ricorso si fonda con il motivo principale relativo all'articolo 1 del Protocollo n. 1. Vista la conclusione tratta in merito al motivo relativo al diritto al rispetto dei beni, la Corte ritiene che anche questa parte del ricorso

debba essere rigettata in quanto manifestamente infondata in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, a maggioranza,

*Dichiara* il ricorso irricevibile.

Fatta in francese poi comunicata per iscritto il 26 marzo 2015.

Fatoş Aracı  
Cancelliere aggiunto

Päivi Hirvelä  
Presidente

## ALLEGATO

### ELENCO DEI RICORRENTI

1. Roberto Scagliarini, nato il 4 giugno 1936, italiano, residente a Bologna.
2. Anna Maria Scagliarini, nata il 7 settembre 1938, italiana, residente a San Lazzaro di Savena.
3. Maria Pia Scagliarini, nata il 13 marzo 1941, italiana, residente a Bologna
4. Graziella Scagliarini, deceduta nel 2009. I suoi diritti sono stati ereditati dal fratello e dalle sorelle, ossia i primi tre ricorrenti.
5. Alessandro Scagliarini, nato il 20 settembre 1944, italiano, residente a Bologna. Ha ricevuto alcuni diritti sul terreno ceduti da Maria Vittoria Scagliarini ed ha espresso il desiderio di continuare la procedura.
6. Cobra Immobiliare srl, società con sede a Bologna, ha ricevuto alcuni diritti sul terreno ceduti da Maria Vittoria Scagliarini ed ha espresso il desiderio di continuare la procedura.
7. Maria Vittoria Scagliarini, ha ceduto i suoi diritti ai ricorrenti nn. 5 e 6.
8. Giorgio Scagliarini, nato l'8 maggio 1951, residente a Bologna, ha ereditato i suoi diritti da Liliana Errani ed ha espresso il desiderio di continuare la procedura.
9. Alessandra Scagliarini, nata il 30 dicembre 1952, residente a Bologna, ha ereditato i suoi diritti da Liliana Errani ed ha espresso il desiderio di continuare la procedura.
10. Alberto Scagliarini, nato l'11 settembre 1959, residente a Bologna, ha ereditato i suoi diritti da Liliana Errani ed ha espresso il desiderio di continuare la procedura.
11. Liliana Errani, deceduta nel 2009. I suoi diritti sono stati ereditati dai ricorrenti nn. 8, 9 e 10.



## APRILE

### ART. 3 CEDU (DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI)

#### a) *Cestaro c. Italia* – Quarta Sezione, sentenza del 7 aprile 2015 (ric. n. 6884/11)

*Atti di tortura commessi da membri delle forze dell'ordine contro manifestanti a margine di un summit del G8: violazione*

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata e rivista da Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

## CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

### QUARTA SEZIONE

### CAUSA CESTARO c. ITALIA

*(Ricorso n. 6884/11)*

### SENTENZA

### STRASBURGO

7 aprile 2015

*Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.*

#### **Nella causa Cestaro c. Italia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da:

Päivi Hirvelä, *presidente*,

Guido Raimondi,

George Nicolaou,

Ledi Bianku,

Nona Tsotsoria,

Krzysztof Wojtyczek,

Faris Vehabović, *giudici*,

e da Françoise Elens-Passos, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 17 marzo 2015,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

## PROCEDURA

288. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 6884/11) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato, il sig. Arnaldo Cestaro («il ricorrente»), ha adito la Corte il 28 gennaio 2011 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

289. Il ricorrente è stato rappresentato dinanzi alla Corte dagli avv. Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti, del foro di Roma, dall'avv. Joachim Lau, del foro di Firenze, e dall'avv. Dario Rossi, del foro di Genova.

Il Governo italiano è stato rappresentato dal suo agente, Ersiliagrazia Spatafora, e dal suo co-agente, Paola Accardo.

290. Il ricorrente espone che, nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, al termine del summit detto «G8» di Genova, si trovava in un luogo adibito a dormitorio, ossia la scuola Diaz-Pertini.

Invocando l'articolo 3 della Convenzione, il ricorrente lamenta di essere stato vittima di violenze e sevizie, che secondo lui possono essere qualificate tortura, nel corso dell'irruzione delle forze dell'ordine nella scuola Diaz-Pertini.

Invocando poi gli articoli 3, 6 e 13 della Convenzione, il ricorrente sostiene che i responsabili di questi atti non sono stati sanzionati adeguatamente, soprattutto in ragione della prescrizione della maggior parte dei delitti loro ascritti intervenuta nel corso del procedimento penale, dell'indulto di cui avrebbero beneficiato alcuni condannati e dell'assenza di sanzioni disciplinari nei confronti di queste stesse persone. Egli aggiunge, in particolare, che lo Stato, astenendosi dal punire qualsiasi atto di tortura e dal prevedere una pena adeguata per un delitto di questo tipo, non ha adottato le misure necessarie per prevenire e poi sanzionare le violenze e gli altri maltrattamenti denunciati.

291. Il 18 dicembre 2012 il ricorso è stato comunicato al Governo.

292. Il ricorrente e il Governo hanno depositato osservazioni scritte sulla ricevibilità e sul merito della causa.

Sono stati ricevuti i commenti congiunti dal Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, dall'associazione «Non c'è pace senza giustizia» e dai Radicali Italiani (ex Partito Radicale Italiano) che il vicepresidente della sezione aveva autorizzato ad intervenire nella procedura scritta (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 3 del regolamento).

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

293. Il ricorrente è nato nel 1939 e risiede a Roma.

#### **A. Il contesto nel quale si è svolto il G8 di Genova**

294. Il 19, 20 e 21 luglio 2001 si svolse a Genova, sotto la presidenza italiana, il ventisettesimo summit del G8.

295. In vista di questo summit, numerose organizzazioni non governative avevano costituito un gruppo di coordinamento chiamato Genoa Social Forum («GSF»), al fine di organizzare a Genova, nello stesso periodo, un summit altermondialista (si veda la Relazione conclusiva dell'indagine parlamentare conoscitiva sui fatti del G8 di Genova («Relazione

conclusiva dell'indagine parlamentare»), pagg. 7-18).

296. Dopo la riunione dell'Organizzazione mondiale del commercio che si tenne a Seattle nel novembre 1999, il movimento altermondialista organizzò manifestazioni simili durante i summit interstatali o durante le riunioni di istituzioni internazionali sui diversi aspetti della governance globale. Talvolta tali manifestazioni sono accompagnate da atti di vandalismo e scontri con la polizia (*ibidem*).

297. La legge n. 149 dell'8 giugno 2000 («la legge n. 149/2000») aveva affidato l'organizzazione delle riunioni preliminari e del summit finale dei capi di Stato e di governo previsto per luglio 2001 ad una struttura plenipotenziaria creata in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tennero molte riunioni in cui si incontrarono rappresentanti del GSF, il capo della struttura plenipotenziaria, il prefetto di Genova, il Ministro dell'Interno, il Ministro degli Affari esteri e alcuni rappresentanti delle istituzioni locali (Relazione conclusiva dell'indagine parlamentare, pagg. 18-21).

298. Le autorità italiane misero in atto un importante dispositivo di sicurezza (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], n. 23458/02, § 12, CEDU 2011). La legge n. 149/2000 autorizzava il Prefetto di Genova a ricorrere al personale delle forze armate. Inoltre, era stata delimitata una «zona rossa» nel centro storico della città interessata dalle riunioni del G8, alla quale potevano accedere soltanto i residenti e le persone che dovevano lavorarvi. L'accesso al porto era stato vietato e l'aeroporto era stato chiuso al traffico. La zona rossa era circondata da una zona gialla che, a sua volta, era circondata da una zona bianca (zona normale).

299. Secondo le informazioni raccolte dalla questura di Genova fino a luglio 2001 (Relazione conclusiva dell'indagine parlamentare, pag. 23), i diversi gruppi attesi nel quadro delle manifestazioni potevano, in funzione della loro pericolosità, essere riferiti a diversi blocchi: «il blocco rosa», non pericoloso; «il blocco giallo» e il «blocco blu», che comprendevano alcuni potenziali autori di atti di vandalismo, di blocco delle strade e dei binari, e di scontri con la polizia; e, infine, il «blocco nero», di cui facevano parte più gruppi anarchici e, più in generale, quei manifestanti che, agendo incappucciati, mascherati e vestiti di nero, in occasione di altri summit avrebbero sistematicamente commesso dei saccheggi («i black bloc»).

300. Durante la giornata del 19 luglio 2001 si svolsero due manifestazioni senza alcun incidente. Alcuni disordini si verificarono in serata (Relazione conclusiva dell'indagine parlamentare, pag. 25).

301. Il 20 luglio nelle diverse zone della città erano annunciate parecchie manifestazioni ed erano previsti degli assembramenti su alcune piazze tematiche (Relazione conclusiva dell'indagine parlamentare, pagg. 25-27).

302. La mattina del 20 luglio, i black bloc provocarono numerosi incidenti e degli scontri con le forze dell'ordine, e saccheggiarono alcune banche e supermercati (*Giuliani e Gaggio*, sopra citata, § 17). Fu attaccato il carcere di Marassi e diversi commissariati di polizia furono oggetto di atti di vandalismo (*Giuliani e Gaggio*, sopra citata, § 134, e Relazione conclusiva dell'indagine parlamentare, pag. 26).

303. I black bloc provocarono lo stesso tipo di incidenti in via Tolemaide durante il passaggio del corteo delle *Tute Bianche*, un gruppo che poteva essere collocato nel «blocco giallo». Questo corteo fu in seguito il bersaglio dei lacrimogeni lanciati da una unità dei carabinieri che avanzarono facendo uso dei loro manganelli o di bastoni non regolamentari. Alcuni manifestanti si dispersero, altri reagirono all'attacco lanciando oggetti contundenti verso le forze dell'ordine; i veicoli delle forze dell'ordine, a loro volta, percorsero ad alta velocità le vie degli scontri, sfondano le barricate sistemate dai manifestanti e respingendo questi ultimi. Gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine proseguirono nei dintorni (*Giuliani e Gaggio*, sopra citata, §§ 17-20, 126-127 e 136).

304. Contrasti simili si verificarono verso le ore 15 in piazza Manin (Relazione conclusiva dell'indagine parlamentare, pag. 26).

305. Verso le ore 17.20, durante uno scontro in piazza Alimonda, Carlo Giuliani, un giovane manifestante, fu raggiunto da un colpo di arma da fuoco proveniente da una jeep di carabinieri che tentavano di sfuggire ad alcuni manifestanti (*Giuliani e Gaggio*, sopra citata, §§ 21-25).

306. Il 21 luglio si svolse la manifestazione finale degli ultramondialisti cui parteciparono circa 100.000 persone (*Giuliani e Gaggio*, sopra citata, § 114).

307. I saccheggi e le devastazioni cominciarono la mattina e proseguirono in città per tutta la giornata. All'inizio del pomeriggio, la testa del corteo incontrò sul suo percorso un gruppo di un centinaio di persone che fronteggiavano le forze dell'ordine. Scoppiarono nuovi scontri con lancio di gas lacrimogeni e cariche delle forze dell'ordine, con le quali si mescolò il corteo (Relazione conclusiva dell'indagine parlamentare, pagg. 27-28).

308. Nel corso dei due giorni di incidenti, parecchie centinaia di manifestanti e di membri delle forze dell'ordine furono feriti o intossicati dal gas dei lacrimogeni. Interi quartieri della città di Genova furono devastati.

## **B. La costituzione di unità speciali di forze dell'ordine per arrestare i black bloc**

309. La mattina del 21 luglio 2001, il capo della polizia ordinò al prefetto A., vice capo vicario della polizia e capo della struttura plenipotenziaria, di affidare la direzione di una perquisizione della scuola Paul Klee a M.G., capo del servizio centrale operativo della polizia criminale («SCO») (si veda la sentenza n. 1530/2010 della corte d'appello di Genova del 18 maggio 2010 («sentenza d'appello»), pag. 194). All'esito di questa operazione furono arrestate una ventina di persone che vennero immediatamente rimesse in libertà su ordine della procura o del giudice per le indagini preliminari (sentenza d'appello, pag. 196).

310. Dalle dichiarazioni del prefetto A. rese dinanzi al tribunale di Genova risulta che l'ordine del capo della polizia si spiegava con la sua volontà di passare ad una linea di condotta più «incisiva» che doveva portare a degli arresti per cancellare l'impressione che la polizia non avesse reagito dinanzi ai saccheggi e alle devastazioni commessi in città. Il capo della polizia avrebbe voluto costituire grandi pattuglie miste, sotto la direzione di funzionari delle unità mobili e dello SCO e coordinate da funzionari di sua fiducia, allo scopo di arrestare i black bloc (si veda la sentenza n. 4252/08 del tribunale di Genova, emessa il 13 novembre 2008 e depositata l'11 febbraio 2009 («la sentenza di primo grado»), pag. 243; si veda anche la sentenza n. 38085/12 della Corte di cassazione del 5 luglio 2012, depositata il 2 ottobre 2012 («la sentenza della Corte di cassazione»), pagg. 121-122).

311. Il 21 luglio, alle ore 19.30, M.G. ordinò a M.M., capo della divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) di Genova, di mettere a disposizione alcuni agenti della sua unità affinché fossero formate, con altri agenti dell'unità mobile di Genova e dello SCO, le pattuglie miste (Rapporto finale dell'inchiesta parlamentare, pag. 29).

## **C. I fatti che avevano preceduto l'irruzione della polizia nelle scuole Diaz-Pertini e Diaz-Pascoli**

312. Il comune di Genova aveva messo a disposizione del GSF, tra l'altro, i locali di due scuole adiacenti, situate in via Cesare Battisti, affinché vi fosse installato un centro multimediale. In particolare, la scuola Diaz-Pascoli («Pascoli») ospitava l'ufficio stampa e degli uffici provvisori di avvocati; la scuola Diaz-Pertini ospitava un internet point. A causa del violento temporale che si era abbattuto sulla città e che aveva reso inagibili alcune zone di campeggio, il comune aveva autorizzato l'uso della scuola Diaz-Pertini come luogo di soggiorno e pernottamento per i manifestanti.

313. Il 20 e 21 luglio alcuni abitanti del quartiere segnalavano alle forze dell'ordine che dei giovani vestiti di nero erano entrati nella scuola Diaz-Pertini ed avevano preso del materiale

nel cantiere aperto per i lavori in corso.

314. All'inizio della serata del 21 luglio, una delle pattuglie miste transitò per via Cesare Battisti, provocando un'accesa reazione verbale da parte di decine di persone che si trovavano dinanzi alle due scuole. Una bottiglia vuota fu lanciata in direzione dei veicoli della polizia (sentenza di primo grado, pagg. 244-249, e sentenza della Corte di cassazione, pag. 122).

315. Di ritorno in questura, i funzionari della polizia che dirigevano la pattuglia riferirono i fatti nel corso di una riunione tenutasi fra i più alti funzionari delle forze dell'ordine (in particolare il prefetto A., il prefetto L.B., il questore C. e M.G.).

316. Dopo essersi messi in contatto con il responsabile del GSF al quale era stata affidata la scuola Diaz-Pertini, essi decisero di effettuare una perquisizione per raccogliere elementi di prova e, eventualmente, arrestare i membri dei black bloc responsabili dei saccheggi. Dopo aver scartato l'ipotesi di un attacco alla scuola con gas lacrimogeni, essi decisero di agire secondo le seguenti modalità: una unità della polizia, costituita principalmente da agenti appartenenti a una divisione specializzata nelle operazioni antisommossa e che aveva seguito una formazione *ad hoc* (il «VII Nucleo antisommossa», costituito in seno all'unità mobile di Roma) doveva «mettere in sicurezza» l'edificio; un'altra unità doveva eseguire la perquisizione; infine una unità dei carabinieri doveva circondare l'edificio al fine di impedire la fuga delle persone sospettate. Anche il capo della polizia fu informato dell'operazione (sentenza di primo grado, pagg. 226 e 249-252, e Relazione conclusiva dell'indagine parlamentare, pagg. 29-31).

317. Verso la fine della serata, molti agenti delle forze dell'ordine, provenienti da diverse unità e servizi, lasciarono la questura di Genova e si diressero verso via Cesare Battisti (Relazione conclusiva dell'indagine parlamentare, *idem*). Secondo la sentenza della Corte di cassazione, il numero complessivo dei partecipanti all'operazione era di «circa 500 tra agenti di polizia e carabinieri, questi ultimi incaricati solo della cinturazione degli edifici». La sentenza d'appello (pag. 204) sottolinea che questo numero non è mai stato stabilito con precisione.

#### **D. L'irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini**

318. Verso mezzanotte, una volta arrivati in prossimità delle due scuole, i membri del VII Nucleo antisommossa, dotati di caschi, scudi e manganelli di tipo *tonfa*, nonché altri agenti equipaggiati allo stesso modo iniziarono ad avanzare a passo di corsa. Un giornalista e un consigliere comunale, che si trovavano all'esterno degli edifici delle due scuole, furono colpiti con calci e manganelli (sentenza di primo grado, pagg. 253-261).

319. Alcuni occupanti della scuola Diaz-Pertini che si trovavano all'esterno rientrarono quindi nell'edificio e chiusero il cancello e le porte d'ingresso, tentando di bloccarle con dei banchi di scuola e delle tavole di legno. Gli agenti di polizia si ammassarono davanti al cancello che forzarono con un mezzo blindato dopo aver tentato invano di sfondarlo a spallate. Infine, l'unità di polizia descritta sopra sfondò la porta d'ingresso (*ibidem*).

320. Gli agenti si divisero nei piani dell'edificio, parzialmente immersi nel buio. La maggior parte di loro aveva il viso coperto da un foulard, essi cominciarono a colpire gli occupanti con pugni, calci e manganelli, gridando e minacciando le vittime. Alcuni gruppi di agenti si accanirono anche su degli occupanti che erano seduti o allungati per terra. Alcuni degli occupanti, svegliati dal rumore dell'assalto, furono colpiti mentre si trovavano ancora nei loro sacchi a pelo; altri lo furono mentre tenevano le braccia in alto in segno di resa o mostravano le loro carte d'identità. Altri occupanti tentarono di scappare e si nascosero nei bagni o nei ripostigli dell'edificio, ma furono riacciuffati, colpiti, talvolta tirati fuori dai loro nascondigli per i capelli (sentenza di primo grado, pagg. 263-280, e sentenza d'appello, pagg. 205-212).

321. Il ricorrente, che all'epoca dei fatti aveva sessantadue anni, si trovava a piano terra.

Svegliato dal rumore, all'arrivo della polizia si era seduto con le spalle al muro, a fianco di un gruppo di occupanti e aveva le braccia alzate (sentenza di primo grado, pagg. 263-265 e 313). Fu colpito soprattutto sulla testa, le braccia e le gambe, i colpi ricevuti gli provocarono fratture multiple: fratture dell'ulna destra, dello stiloide destro, del perone destro e di varie costole. Secondo le dichiarazioni dell'interessato rese dinanzi al tribunale di Genova, il personale sanitario entrato nella scuola dopo le violenze lo aveva preso in carico per ultimo, nonostante le sue richieste di soccorso.

322. Il ricorrente fu operato presso l'ospedale Galliera di Genova, dove rimase quattro giorni, poi, qualche anno dopo, presso l'Ospedale Careggi di Firenze. Gli venne riconosciuta una incapacità temporanea al lavoro superiore a quaranta giorni. Delle ferite descritte sopra è rimasta la debolezza permanente del braccio destro e della gamba destra (sentenza di primo grado, pagg. XVII e 345).

### **E. L'irruzione della polizia nella scuola Pascoli**

323. Poco dopo l'irruzione nella scuola Diaz-Pertini, una unità di agenti fece irruzione nella scuola Pascoli, dove alcuni giornalisti stavano filmando ciò che succedeva sia all'esterno che all'interno della scuola Diaz-Pertini. Una stazione radio raccontava questi eventi in diretta.

324. All'arrivo degli agenti, i giornalisti furono obbligati a terminare le loro riprese e la trasmissione radio. Alcune cassette che contenevano le riprese filmate raccolte durante i tre giorni del summit furono sequestrate e gli hard disk dei computer degli avvocati del GSF furono gravemente danneggiati (sentenza di primo grado, pagg. 300-310).

### **F. Gli eventi che seguirono l'irruzione nelle scuole Diaz-Pertini e Pascoli**

325. Dopo l'irruzione nella scuola Diaz-Pertini, le forze dell'ordine vuotarono gli zaini e gli altri bagagli degli occupanti, senza cercare di identificarne i rispettivi proprietari né di spiegare la natura dell'operazione in corso. Riunirono una parte degli oggetti così raccolti in un telo nero che si trovava nella palestra della scuola. Nel corso di questa operazione, alcuni occupanti furono portati in questa stessa sala e costretti a sedersi o ad allungarsi per terra (sentenza di primo grado, pagg. 285-300).

326. I novantatré occupanti della scuola furono arrestati e accusati di associazione per delinquere finalizzata al saccheggio e alla devastazione.

327. Per la maggior parte furono condotti negli ospedali della città. Alcuni di loro furono trasferiti immediatamente nella caserma di Bolzaneto.

328. Nella notte tra il 21 e il 22 luglio, il capo dell'ufficio stampa della polizia italiana, intervistato in prossimità delle scuole, dichiarò che, nel corso della perquisizione, la polizia aveva trovato abiti e cappucci neri simili a quelli utilizzati dai black bloc. Egli aggiunse che le numerose macchie di sangue nell'edificio erano dovute alle ferite che la maggior parte degli occupanti della scuola Diaz-Pertini si sarebbero procurate durante gli scontri verificatisi nel corso della giornata (sentenza di primo grado, pagg. 170-172).

329. Il giorno successivo, nella questura di Genova, la polizia mostrò alla stampa gli oggetti sequestrati durante la perquisizione, soprattutto due bottiglie molotov. Fu anche mostrata la divisa di un agente che aveva partecipato all'irruzione nella scuola Diaz-Pertini; questa presentava una lacerazione netta che poteva essere stata causata da una coltellata (*ibidem*).

330. I procedimenti penali avviati a carico degli occupanti per i capi di accusa di associazione per delinquere volta al saccheggio e alla devastazione, resistenza aggravata alle forze dell'ordine e porto abusivo di armi si sono conclusi con l'assoluzione degli interessati.

### **G. Il procedimento penale avviato contro i membri delle forze dell'ordine per**

## **L'irruzione nelle scuole Diaz-Pertini e Pascoli**

331. La procura della Repubblica di Genova aprì un'indagine per stabilire gli elementi sui quali si era fondata la decisione di fare irruzione nella scuola Diaz-Pertini, e per chiarire le modalità di esecuzione dell'operazione, l'aggressione con il coltello che era stata commessa nei confronti di un agente e la scoperta delle bottiglie molotov, nonché gli eventi che avevano avuto luogo nella scuola Pascoli.

332. Nel dicembre 2004, dopo circa tre anni di indagini, furono rinviate a giudizio ventotto persone fra funzionari, dirigenti e agenti delle forze dell'ordine. In seguito, due procedimenti riguardanti altri tre agenti furono uniti al primo.

333. Il ricorrente si era costituito parte civile all'udienza preliminare del 3 luglio 2004. In totale, le parti civili, fra cui decine di occupanti italiani e stranieri delle due scuole nonché sindacati e altre associazioni non governative, erano centodiciannove.

334. Questo procedimento aveva ad oggetto gli eventi della scuola Diaz-Pertini, luogo in cui alloggiava il ricorrente (paragrafi 31-34 *supra*), e quelli della scuola Pascoli (paragrafi 36 e 37 *supra*). Comportò l'audizione di più di trecento persone fra imputati e testimoni (tra cui molti stranieri), due perizie e l'esame di un abbondante materiale audiovisivo.

### *1. Sugli eventi della scuola Diaz-Pertini*

335. I capi di accusa presi in esame relativamente agli eventi della scuola Diaz-Pertini furono i seguenti: falso ideologico, calunnia semplice e aggravata, abuso di ufficio (soprattutto per l'arresto illegale degli occupanti), lesioni personali semplici e aggravate nonché porto abusivo di armi da guerra.

#### **a) La sentenza di primo grado**

336. Con la sentenza n. 4252/08 del 13 novembre 2008, depositata l'11 febbraio 2009, il tribunale di Genova dichiarò dodici degli imputati colpevoli dei delitti di falso (un imputato), di calunnia semplice (due imputati) e di calunnia aggravata (un imputato), di lesioni personali semplici e aggravate (dieci imputati) nonché di porto abusivo di armi da guerra (due imputati). Il tribunale li condannò a pene comprese tra 2 e 4 anni di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per tutta la durata della pena principale nonché, in solido con il Ministero dell'Interno, al pagamento delle spese e al versamento del risarcimento danni alle parti civili, alle quali il tribunale accordò una provvisoria compresa tra i 2.500 e i 50.000 euro (EUR).

In particolare, al ricorrente fu accordata una provvisoria di 35.000 EUR, che fu versata nel luglio 2009 in seguito a un sequestro presso terzi.

337. Per la determinazione delle pene principali, il tribunale tenne conto, in quanto circostanze attenuanti, del fatto che gli autori dei delitti avevano un casellario giudiziale vergine e che avevano agito in condizione di stress e di fatica. Un condannato beneficiò della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale. Peraltro, in applicazione della legge n. 241 del 29 luglio 2006 che stabiliva le condizioni da soddisfare per ottenere l'indulto, dieci dei condannati beneficiarono di un indulto totale della loro pena principale e uno di loro, condannato a quattro anni di reclusione, beneficiò di un indulto di tre anni.

338. Nella motivazione della sentenza (373 pagine su 527), il tribunale scartò, innanzitutto, la tesi secondo la quale l'operazione sarebbe stata organizzata fin dall'inizio come una spedizione punitiva contro i manifestanti. Dichiarò di ammettere che le forze dell'ordine potessero pensare, alla luce degli eventi che avevano preceduto l'irruzione (in particolare, le indicazioni degli abitanti del quartiere e l'aggressione contro la pattuglia nel pomeriggio del 21 luglio – paragrafi 26-27 *supra*), che la scuola Diaz-Pertini ospitasse anche dei black bloc. Tuttavia il tribunale ritenne che gli eventi controversi costituissero una

violazione chiara della legge e al tempo stesso di ogni principio di umanità e di rispetto della persona. In effetti, secondo lui, anche in presenza dei black bloc, le forze dell'ordine erano autorizzate a utilizzare la forza soltanto nella misura necessaria per vincere la resistenza violenta degli occupanti, e ciò fatto salvo il rispetto del rapporto di proporzionalità tra la resistenza incontrata e i mezzi utilizzati. Ora, sottolineò il tribunale, né il ricorrente né ad esempio un'altra occupante che era di bassa statura avrebbero potuto compiere degli atti di resistenza tali da giustificare i colpi che sarebbero stati loro inferti e che avevano provocato ecchimosi e fessure.

339. Il tribunale sottolineò anche che la procura non aveva richiesto il rinvio a giudizio degli autori materiali delle violenze, tenuto conto della difficoltà di procedere alla loro identificazione, e che la polizia non aveva collaborato efficacemente. Al riguardo notò che alla procura erano state fornite delle foto vecchie dei funzionari accusati e che erano stati necessari sette anni per identificare un agente particolarmente violento - filmato nel corso dell'irruzione – nonostante la sua capigliatura lo rendesse facilmente riconoscibile.

340. Nella valutazione della responsabilità individuale degli accusati, il tribunale ritenne che, tenuto conto delle circostanze della causa, gli autori materiali avevano agito con la convinzione che i loro superiori tollerassero gli atti da loro commessi. Precisò che il fatto che alcuni funzionari e dirigenti, presenti sui luoghi sin dall'inizio dell'operazione, non avessero immediatamente impedito la prosecuzione delle violenze aveva contribuito alle condotte degli agenti del VII Nucleo antisommossa e degli altri membri delle forze dell'ordine. Pertanto, secondo il tribunale, soltanto questi funzionari e dirigenti potevano essere giudicati colpevoli di complicità nel delitto di lesioni.

341. Il tribunale esaminò poi la tesi della procura secondo la quale le forze dell'ordine avevano fabbricato delle false prove e riferito degli eventi non corrispondenti al vero allo scopo di giustificare, *a posteriori*, sia le perquisizioni che le violenze.

342. In particolare, per quanto riguardava il comportamento degli occupanti prima dell'irruzione della polizia, il tribunale osservò che le registrazioni video acquisite al fascicolo non mostravano lanci di oggetti di grandi dimensioni dall'edificio, ma che si poteva considerare, secondo le dichiarazioni di un testimone e secondo l'atteggiamento degli agenti, filmati con i loro scudi alzati al di sopra della testa, che qualche piccolo oggetto (monete, bulloni, ecc.) era stato verosimilmente lanciato sugli agenti mentre questi tentavano di sfondare la porta d'ingresso della scuola.

343. Per quanto riguarda la presunta aggressione con il coltello subito da un agente, il tribunale, visti i risultati della perizia eseguita sulla divisa di questo agente e gli elementi di cui disponeva, espone che non poteva concludere che tale aggressione fosse realmente avvenuta né escludere tale possibilità.

344. Inoltre, il tribunale notò che le due bottiglie molotov mostrate alla stampa il 22 luglio erano state trovate in città dalla polizia nel pomeriggio del 21 luglio e in seguito, su iniziativa del vicequestore di Genova, portate nel cortile della scuola verso la fine della perquisizione, e che avevano finito per essere ritrovate, in circostanze poco chiare, fra gli oggetti raccolti e ammassati nel ginnasio.

345. Infine, il tribunale ritenne che il verbale dell'operazione contenesse una descrizione dei fatti non corrispondente al vero, perché attestava una resistenza violenta da parte di tutti gli occupanti e non menzionava affatto che la maggior parte di costoro erano stati feriti dalle forze dell'ordine.

#### **b) La sentenza d'appello**

346. La corte d'appello di Genova, adita dagli imputati, dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Genova, dal procuratore generale, dal Ministero dell'Interno (responsabile civile) e dalla maggior parte delle vittime, fra cui il ricorrente, con la sentenza n. 1530/10 del 18 maggio 2010, depositata il 31 luglio 2010, riformò parzialmente la sentenza



impugnata.

347. La corte d'appello dichiarò gli imputati colpevoli dei delitti di falso (diciassette imputati), di lesioni aggravate (nove imputati) e di porto abusivo di armi da guerra (un imputato) condannandoli a pene comprese tra tre anni e otto mesi e cinque anni di reclusione, e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. In applicazione della legge n. 241 del 29 luglio 2006, tutti i condannati beneficiarono di un indulto di tre anni.

348. Poiché il termine di prescrizione dei delitti di calunnia aggravata (quattordici accusati), di abuso di ufficio per l'arresto illegale degli occupanti della scuola Diaz-Pertini (dodici imputati) e di lesioni semplici (nove imputati) era scaduto, la corte d'appello dichiarò non doversi procedere nei confronti di costoro. Dichiarò non doversi procedere anche nei confronti del capo del VII Nucleo antisommossa, condannato in primo grado per lesioni aggravate. Infine, la corte d'appello assolse una persona accusata del delitto di calunnia semplice e di porto abusivo di arma da guerra e un'altra persona accusata del delitto di calunnia semplice.

349. Le condanne al risarcimento dei danni nonché al pagamento delle spese, emesse in primo grado, furono essenzialmente confermate, con estensione degli obblighi civili agli imputati che erano stati condannati per la prima volta in secondo grado.

350. Nella motivazione della sentenza (120 pagine su 313), la corte d'appello precisò innanzitutto che, anche se i sospetti relativi alla presenza delle armi utilizzate dei black bloc per i saccheggi potevano giustificare, in linea di principio, la perquisizione nelle scuole, gli indizi che consentivano di concludere che tutti gli occupanti delle due scuole fossero armati e potessero essere considerati appartenenti ai black bloc erano tuttavia molto deboli.

351. La corte d'appello indicò poi che parecchi elementi dimostravano che l'operazione non si prefiggeva affatto l'identificazione dei black bloc e che era di tutt'altra natura.

352. In primo luogo, i più alti responsabili della polizia, fin dalla pianificazione della «perquisizione», avrebbero previsto che le prime linee delle forze dell'ordine sarebbero state costituite dal VII Nucleo antisommossa e da altri agenti armati pesantemente; a queste unità non sarebbe stato dato alcun ordine, soprattutto in merito all'uso della forza contro gli occupanti, in quanto il loro unico compito era quello di mettere in sicurezza l'edificio.

353. In secondo luogo, anche alcune persone che si trovavano all'esterno della scuola Diaz-Pertini e che non avevano mostrato il minimo segno di resistenza sarebbero state immediatamente attaccate dalle forze dell'ordine.

354. In terzo luogo, le forze dell'ordine avrebbero attaccato sfondando le porte senza aver tentato di parlare con gli occupanti per spiegare loro che doveva essere eseguita una «perquisizione inoffensiva», e senza farsi aprire pacificamente la porta, secondo la corte d'appello legittimamente chiusa da questi ultimi. Una volta nell'edificio, gli agenti avrebbero sistematicamente picchiato gli occupanti in maniera crudele e sadica, anche mediante manganelli non regolamentari. Secondo la corte d'appello, le tracce di sangue visibili sulle foto scattate nel corso dell'ispezione sui luoghi erano fresche e non potevano che essere il risultato di queste violenze, contrariamente alla «vergognosa tesi» secondo la quale provenivano dalle ferite verificatesi durante i saccheggi dei giorni precedenti.

355. Alla luce di questi elementi, la corte d'appello ritenne che lo scopo di tutta l'operazione fosse quello di eseguire numerosi arresti, anche in assenza di finalità di ordine giudiziario, in quanto era essenziale porre rimedio presso i media all'immagine di una polizia percepita come impotente. I più alti funzionari delle forze dell'ordine avrebbero dunque radunato attorno al VII Nucleo antisommossa una unità armata pesantemente, dotata di manganelli di tipo *tonfa* i cui colpi potevano essere mortali, e avrebbero dato come unica raccomandazione quella di neutralizzare gli occupanti della scuola Diaz-Pertini, stigmatizzando questi ultimi come pericolosi teppisti, autori dei saccheggi dei giorni precedenti. La condotta violenta e coordinata di tutti gli agenti che avevano preso parte all'operazione sarebbe stata conseguenza naturale di tali indicazioni.

356. Così, secondo la corte d'appello, almeno tutti i funzionari a capo e i dirigenti del VII Nucleo antisommossa erano colpevoli delle lesioni inflitte agli occupanti. Per quanto riguarda i responsabili della polizia di rango più elevato, la corte d'appello precisò che la decisione di non chiedere il loro rinvio a giudizio impediva di valutare la loro responsabilità in ambito penale.

357. Inoltre, secondo la corte d'appello, una volta presa la decisione di assalire l'edificio e di procedere agli arresti, le forze dell'ordine avevano tentato di giustificare il loro intervento *a posteriori*.

358. A tale riguardo, la corte d'appello notò, da una parte, che, nel corso dell'indagine, erano stati attribuiti agli occupanti dei delitti che questi non avevano commesso: in effetti, secondo la corte, dall'istruzione non risultava affatto che gli occupanti avessero resistito alle forze dell'ordine né che contro di loro avessero lanciato oggetti mentre stazionavano nel cortile della scuola, in quanto gli scudi di qualche agente erano levati verosimilmente per semplice precauzione; e soprattutto, tenuto conto di tutte le circostanze, l'aggressione con il coltello asseritamente subita da un agente nel corso dell'irruzione si sarebbe rivelata come una «impudente messa in scena».

359. La corte d'appello rilevò d'altra parte che i più alti funzionari delle forze dell'ordine, presenti sui luoghi, avevano convenuto di sistemare le due bottiglie molotov, trovate altrove nel pomeriggio, fra gli oggetti raccolti durante la perquisizione e ciò allo scopo di giustificare la decisione di effettuare la perquisizione e di arrestare gli occupanti della scuola. Per la corte d'appello, questo arresto, privo di base fattuale e giuridica, era dunque illegale.

360. Nella determinazione delle pene da infliggere, la corte d'appello ritenne che, fatta eccezione per il capo del VII Nucleo antisommossa che aveva tentato di limitare le violenze e alla fine aveva confessato i delitti nel corso del dibattimento, non poteva essere ritenuta nessuna circostanza attenuante per gli altri imputati. Basandosi soprattutto sulle dichiarazioni del ricorrente, la corte d'appello sottolineò che gli agenti delle forze dell'ordine si erano trasformati in «picchiatori violenti», indifferenti a qualsiasi vulnerabilità fisica legata al sesso e all'età come pure a qualsiasi segno di capitolazione, anche da parte di persone che erano state svegliate bruscamente dal rumore dell'attacco. La corte d'appello indicò che a tutto ciò gli agenti avevano aggiunto ingiurie e minacce. Così facendo, essi avrebbero gettato sull'Italia il discredito dell'opinione pubblica internazionale. Per di più, dopo aver commesso le violenze, le forze dell'ordine avrebbero avanzato tutta una serie di circostanze a carico degli occupanti, inventate di sana pianta.

Il carattere sistematico e organizzato delle violenze da parte dei poliziotti nonché i suddetti tentativi di giustificarle *a posteriori* denotavano, secondo la corte d'appello, un comportamento consapevole e concertato piuttosto che una condizione di stress e di fatica.

361. Tuttavia, tenendo conto del fatto che tutta l'operazione in causa era stata disposta su ordine del capo della polizia di eseguire degli arresti e che dunque gli imputati avevano chiaramente agito sotto questa pressione psicologica, la corte d'appello determinò le pene prendendo in considerazione il minimo edittale per ciascuno dei delitti in questione.

#### **c) La sentenza della Corte di cassazione**

362. Gli imputati, il procuratore generale presso la corte d'appello di Genova, il Ministero dell'Interno (responsabile civile) e alcune delle vittime proposero ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello; il ricorrente e altre vittime si costituirono parte civile.

363. Con la sentenza n. 38085/12 del 5 luglio 2012, depositata il 2 ottobre 2012, la Corte di cassazione confermò essenzialmente la sentenza impugnata, dichiarando tuttavia prescritto il delitto di lesioni aggravate per il quale dieci imputati e nove imputati erano stati rispettivamente condannati in primo e in secondo grado (paragrafi 49 e 60 *supra*).

364. Nella motivazione della sentenza (71 pagine su 186), la Corte di cassazione esaminò innanzitutto l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 157 del codice penale, in

materia di prescrizione dei reati, sollevata dal procuratore generale in relazione all'articolo 3 della Convenzione e, di riflesso, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Essa osservò che – come constatato dalle decisioni di primo e secondo grado e come, peraltro, non sarebbe mai stato contestato – «le violenze perpetrate dalla polizia nel corso dell'intervento presso la scuola Diaz-Pertini [erano] state di una gravità inusitata». L'«assoluta gravità» starebbe nel fatto che queste violenze generalizzate, commesse in tutti i locali della scuola, si erano scatenate contro persone all'evidenza disarmate, dormienti o sedute con le mani alzate; si sarebbe trattato dunque di «violenza non giustificata e, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, [esercitata con finalità] punitiva, vendicativa e diretta all'umiliazione ed alla sofferenza fisica e mentale delle vittime». Per la Corte di cassazione queste violenze potevano definirsi «tortura» secondo la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti oppure dei «trattamenti inumani o degradanti» ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

365. La Corte di cassazione rilevò che, mancando un reato *ad hoc* nell'ordinamento giuridico italiano, le violenze in causa erano state perseguite come delitti di lesioni personali semplici o aggravate in relazione alla quali, in applicazione dell'articolo 157 del codice penale, era intervenuta la prescrizione nel corso del procedimento. La Suprema Corte notò che era questo il motivo per cui il Procuratore Generale aveva denunciato la contraddizione tra la regolamentazione della prescrizione dei reati prevista dall'articolo 157 del codice penale - nella misura in cui tale disposizione non includerebbe fra i delitti imprescrittibili i maltrattamenti di cui all'articolo 3 della Convenzione - e l'articolo 3 della Convenzione che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, comporterebbe l'obbligo di sanzionare adeguatamente i maltrattamenti e sarebbe dunque di ostacolo alla prescrizione dei delitti o dell'azione penale in materia.

La Corte di cassazione ritenne tuttavia che un cambiamento delle regole della prescrizione, come proposto dal procuratore generale, si poneva al di fuori dei poteri della Corte costituzionale in quanto, ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione italiana, soltanto il legislatore poteva stabilire i reati e le sanzioni penali.

366. Per quanto riguarda i delitti di lesioni personali, la Corte di cassazione, dopo aver riepilogato i fatti che precedettero l'irruzione della polizia (paragrafi 25-30 *supra*), ritenne logica la constatazione della corte d'appello secondo la quale l'esortazione del capo della polizia ad eseguire arresti avrebbe comportato, sin dall'inizio, la «militarizzazione» dell'operazione di perquisizione che la polizia doveva realizzare nella scuola. Per la Corte di cassazione, l'elevato numero di agenti, la mancanza di istruzioni sulle modalità operative alternative al lancio dei lacrimogeni contro la scuola (paragrafo 29 *supra*) e l'assenza di qualsiasi direttiva in merito all'uso della forza contro gli occupanti dimostravano, assieme ad altri elementi, che questa operazione non era stata concepita come una perquisizione inoffensiva. Queste modalità operative avrebbero comportato il pestaggio di quasi tutti gli occupanti della scuola, con la conseguente conferma della responsabilità, fra altri, dei funzionari a capo del VII Nucleo antisommossa. Dapprima costoro non avrebbero fornito alcuna indicazione su come «mettere in sicurezza» l'edificio e non avrebbero mai informato gli agenti della possibile presenza di persone inoffensive; inoltre, non avrebbero impedito l'aggressione contro alcune persone che si trovavano all'esterno dell'edificio, l'irruzione violenta nella scuola e l'assalto contro gli occupanti del luogo. In conclusione, come correttamente giudicato dalla corte d'appello, questi funzionari sarebbero stati consapevoli che la violenza era connaturata all'esecuzione di questo tipo di operazione.

Tuttavia, la Corte di cassazione notò che anche per i delitti di lesioni personali aggravate era intervenuta la prescrizione il 3 agosto 2010 in seguito al gioco dei termini, dei criteri di calcolo e delle interruzioni procedurali previste dagli articoli 157 e seguenti del codice penale, come modificati dalla legge n. 251 del 5 dicembre 2005.

367. La Corte di cassazione confermò inoltre le conclusioni della sentenza d'appello

quanto al delitto di falso, di calunnia e di porto abusivo di armi da guerra commessi, nell'ambito di una «scellerata operazione mistificatoria», per giustificare *a posteriori* le violenze perpetrate nella scuola e l'arresto degli occupanti. La suprema Corte rilevò, da una parte, che gli occupanti della scuola non avevano opposto resistenza, né prima dello sfondamento della porta di ingresso né all'interno dei locali e, dall'altra parte, che gli occupanti non erano in possesso di bottiglie molotov, in quanto queste ultime erano state introdotte nella scuola dalla polizia dall'esterno. Anche la Corte di cassazione concluse per il carattere fallace dei rapporti della polizia che attestavano il contrario e per il carattere calunnioso dell'accusa di associazione per delinquere formulata contro gli occupanti. Quanto alle conclusioni della sentenza d'appello relativa all'aggressione con il coltello che un agente asseriva di aver subito, la Corte di cassazione si limitò a rideterminare la pena pronunciata contro due agenti condannati in seguito a ciò per falso (tre anni e cinque mesi, come indicato nella motivazione della sentenza di appello, in luogo di tre anni e otto mesi, come indicato nel dispositivo). Infine, pronunciò una pena di tre anni e tre mesi nei confronti di una persona condannata per falso, in seguito alla prescrizione del delitto di lesioni personali aggravate e alla inapplicabilità che ne derivava del criterio di calcolo previsto dall'articolo 81 del codice penale per la continuazione dei delitti.

## 2. *Sugli eventi della scuola Pascoli*

368. I capi di accusa ritenuti per gli eventi della scuola Pascoli furono, in particolare, i delitti di perquisizione arbitraria e danneggiamento.

369. Con la sentenza n. 4252/08 (paragrafo 49 *supra*), il tribunale di Genova ritenne che l'irruzione degli agenti della polizia nella scuola Pascoli fosse la conseguenza di un errore nell'individuare l'edificio da perquisire. Inoltre giudicò che non vi fossero prove certe per poter concludere che gli imputati avessero effettivamente commesso i danni denunciati nella scuola Pascoli.

370. Con la sentenza n. 1530/10 (paragrafo 59 *supra*), la corte d'appello di Genova ritenne, al contrario, che non vi fosse errore o malinteso all'origine dell'irruzione della polizia nella scuola Pascoli. Secondo la corte d'appello, le forze dell'ordine avevano voluto eliminare ogni prova filmata dell'irruzione che si svolgeva nella vicina scuola Diaz-Pertini e avevano volontariamente danneggiato i computer degli avvocati. La corte d'appello dichiarò tuttavia non doversi procedere nei confronti del funzionario di polizia accusato essendo intervenuta la prescrizione dei delitti.

371. Con la sentenza n. 38085/12 (paragrafo 76 *supra*), la Corte di cassazione confermò questa decisione sottolineando che la corte d'appello aveva pienamente giustificato le sue conclusioni rilevando che, nella scuola Pascoli, la polizia aveva eseguito una perquisizione arbitraria, allo scopo di cercare e distruggere il materiale audiovisivo e qualsiasi altra documentazione riguardante gli eventi della scuola Diaz-Pertini.

## **H. L'indagine parlamentare conoscitiva**

372. Il 2 agosto 2001 i presidenti della Camera dei Deputati e del Senato decisero che le Commissioni Affari costituzionali delle due camere del Parlamento avrebbero avviato una indagine conoscitiva sui fatti accaduti in occasione dello svolgimento del G8 di Genova. A tale scopo fu creata una commissione composta da diciotto deputati e diciotto senatori.

373. Il 20 settembre 2001 la commissione depositò la relazione contenente le conclusioni della maggioranza, intitolata «Relazione conclusiva dell'indagine parlamentare conoscitiva sui fatti del G8 di Genova». Secondo questa relazione, la perquisizione nella scuola Diaz-Pertini «sembrava forse l'esempio più significativo di carenze organizzative e di disfunzioni operative».

## II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

### A. Le disposizioni penali pertinenti

374. L'articolo 39 del codice penale (CP) distingue i reati in due categorie: i delitti e le contravvenzioni.

#### *1. I capi di imputazione presi in esame relativamente agli eventi della scuola Diaz-Pertini e le disposizioni pertinenti ai fini della determinazione delle pene*

375. Secondo l'articolo 323 del CP, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamenti, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (delitto di abuso di ufficio) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

376. Secondo l'articolo 368, commi 1 e 2, del CP, chiunque, con denuncia diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente o simula a carico di lui un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se il delitto che costituisce l'oggetto della denuncia calunniosa è punito con almeno sei anni di reclusione.

377. Ai sensi dell'articolo 479 del CP, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza o altera in altro modo la presentazione dei fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (falsità ideologica in atti pubblici) è punito con la reclusione da uno a sei anni o, se l'atto ha fatto fede fino a querela di falso, da tre a dieci anni.

378. L'articolo 582 del CP stabilisce che chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Ai termini dell'articolo 583 del CP, la lesione è considerata «grave» ed è punita con la reclusione da tre a sette anni se dal fatto deriva, in particolare, una infermità o una incapacità per un tempo superiore a quaranta giorni.

Secondo l'articolo 585 del CP, queste pene sono aumentate, in particolare, fino a un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577 del CP (ad esempio se il delitto è commesso con premeditazione o in una delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, nn. 1 e 4 (paragrafo 93 *infra*)).

379. Secondo l'articolo 2 della legge n. 895 del 2 ottobre 1967, chiunque detiene illegalmente armi o esplosivi è punito con la reclusione da uno a otto anni e con una multa.

L'articolo 4 della stessa legge sanziona chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o gli esplosivi con la reclusione da due a otto anni e con una multa; queste pene sono aumentate, tra l'altro, se il delitto è commesso da due o più persone o se è commesso di notte in un luogo abitato.

380. Il CP prevede come circostanze aggravanti comuni, tra altre, l'aver agito per motivi abietti o futili (articolo 61, comma 1), l'aver commesso il reato per occultarne un altro (articolo 61, comma 2), l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone (articolo 61, comma 4) e, infine, l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico esercizio.

L'articolo 62 enumera le circostanze attenuanti comuni. Ai termini dell'articolo 62 *bis* del CP, nel determinare la pena, il giudice può prendere in considerazione altre circostanze non espressamente previste dall'articolo 62, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

381. Quando, con una sola sentenza si deve pronunciare condanna per più reati le pene

detentive si cumulano come pure le ammende previste per i diversi delitti (articoli 71, 73 e 74 del CP). Tuttavia, la pena detentiva così calcolata non può essere superiore, complessivamente, al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, e comunque non può eccedere trenta anni (articolo 78, comma 1 del CP).

382. A colui che con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commette più reati, il giudice deve infliggere la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo e sempre nei limiti degli aumenti indicati, in particolare, dall'articolo 78 (articolo 81 del CP).

## *2. La prescrizione dei reati*

383. La prescrizione costituisce uno dei motivi di estinzione dei reati (Capitolo I del Titolo VI del Libro I del CP). La sua regolamentazione è stata modificata dalla legge n. 251 del 5 dicembre 2005 e dal decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008.

384. Secondo l'articolo 157, comma 1, del CP, il reato è prescritto decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a sei anni se si tratta di delitti e a quattro anni se si tratta di contravvenzioni.

385. Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 157 fissano i criteri per calcolare il termine di prescrizione; il quinto comma prevede un termine di prescrizione di tre anni quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. Il sesto comma raddoppia i termini di prescrizione calcolati in base ai commi precedenti per alcuni reati (fra cui l'associazione per delinquere di stampo mafioso, la tratta degli esseri umani, il rapimento, il traffico di droga). Ai termini dell'ottavo comma dello stesso articolo, i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo sono imprescrittibili.

386. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato (articolo 157, comma 7, del CP).

387. L'articolo 158, comma 1, del CP dispone che il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato.

388. Secondo l'articolo 160 del CP, il termine di prescrizione è prorogato in caso di interruzioni di natura procedurale, fra i quali figura la sentenza di condanna. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 161, salvo alcuni reati che non sono pertinenti al caso di specie, le suddette interruzioni non possono prolungare il termine – calcolato in base all'articolo 157 – di più di un quarto e, in alcuni casi, di più della metà (in alcuni casi di recidiva), di più di due terzi (in caso di recidiva reiterata) o di oltre il doppio (se l'autore del reato è un delinquente abituale).

## **B. La legge n. 241 del 29 luglio 2006 (concessione di indulto)**

389. La legge n. 241 del 29 luglio 2006 stabilisce le condizioni per la concessione dell'indulto. Essa contiene un unico articolo che, nella parte pertinente al caso di specie, recita:

«1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive (...)»

## **C. Rapporto tra azione civile e azione penale**

390. Ai sensi degli articoli 75 e 76 del codice di procedura penale, il soggetto al quale il reato ha recato danno può esercitare l'azione civile davanti al giudice civile o in sede penale.

391. L'azione civile nel processo penale è esercitata mediante la costituzione di parte civile.

## **D. Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2013**

392. La relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2013 del primo presidente della Corte di cassazione, presentata il 24 gennaio 2014 in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, nella parte pertinente al caso di specie espone (pagina 29, traduzione [in francese. N.d.T.] della cancelleria):

«Fin dal 1989, [...], l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, impegnandosi a introdurre questo gravissimo reato anche nel nostro sistema penale, sancendo la sua imprescrittibilità e l'inapplicabilità di misure come l'amnistia e la grazia. A distanza di venticinque anni non è stato fatto nulla, sicché gli atti di tortura che anche in Italia si commettono vanno inevitabilmente in prescrizione, perché manca una legge che punisca la tortura come tale, fissando pene adeguate alla sua gravità.»

## **E. Proposta di legge volta a introdurre il delitto di tortura nell'ordinamento giuridico italiano**

393. Il 5 marzo 2014 il Senato italiano ha approvato una proposta di legge (n. S-849, testo unificato con S-10, S-362, S-388, S-395, S-849 e S-874) volta a introdurre il reato di tortura nell'ordinamento giuridico italiano. Tale proposta è stata successivamente trasmessa alla Camera dei Deputati per l'approvazione.

## **III. ELEMENTI PERTINENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE**

### **A. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**

394. L'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 dispone:

«Nessuno potrà essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.»

### **B. Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici**

395. L'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976 e ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, dispone:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.»

### **C. Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti**

396. Gli articoli pertinenti al caso di specie della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 26 giugno 1987 e ratificata dall'Italia il 12 gennaio 1989, sono così formulati:

#### **Articolo 1**

«1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito.

Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

2. Tale articolo non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di più vasta portata.»

#### **Articolo 2**

«1. Ogni Stato parte adotta misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.

2. Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, può essere invocata per giustificare la tortura.

3. L'ordine di un superiore o di un'autorità pubblica non può essere invocato a giustificazione della tortura.»

#### **Articolo 4**

«1. Ogni Stato Parte vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una complicità o una partecipazione all'atto di tortura.

2. Ogni Stato Parte rende tali trasgressioni passibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità.»

#### **Articolo 5**

« 1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie a determinare la sua competenza al fine di giudicare in merito alle trasgressioni di cui all'articolo 4, nei seguenti casi:

a) ) Qualora la trasgressione sia stata commessa su qualsiasi territorio sottoposto alla giurisdizione di detto Stato o a bordo di aeronavi o di navi immatricolate in questo Stato;

b) Qualora il presunto autore della trasgressione sia un cittadino di detto Stato;

c) Qualora la vittima sia un cittadino di detto Stato e quest'ultimo il giudice appropriato

2. Ogni Stato Parte adotta altresì le misure necessarie a determinare la sua competenza al fine di giudicare le suddette trasgressioni, qualora il loro presunto autore si trovi su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, ed il detto Stato non lo estradi, in conformità all'articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. La suddetta Convenzione non esclude nessuna competenza penale esercitata in conformità alle leggi nazionali.»

#### **Articolo 10**

1. Ogni Stato Parte vigila affinché l'insegnamento e l'informazione relativi all'interdizione della tortura, siano parte integrante della formazione del personale civile o militare incaricato dell'applicazione delle leggi, del personale medico, degli agenti della funzione pubblica e di altre persone che possono intervenire nel corso della custodia, dell'interrogatorio o del trattamento di ogni individuo arrestato, detenuto o imprigionato in qualsiasi maniera.

2. Ogni Stato Parte inserisce detta interdizione nei regolamenti o nelle istruzioni promulgate in merito agli obblighi e alle competenze di tali persone.

#### **Articolo 11**

Ogni Stato Parte esercita una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio e sulle disposizioni relative alla custodia ed al trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualsiasi maniera, su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, al fine di evitare ogni caso di tortura.

#### **Articolo 12**

Ogni Stato Parte vigila affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad un'inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.

#### **Articolo 13**



Ogni Stato Parte garantisce ad ogni persona che pretende essere stata sottoposta alla tortura su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorità competenti di detto Stato, che procederanno immediatamente ed imparzialmente all'esame della sua causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione dell'attore e dei testimoni contro qualsiasi maltrattamento o intimidazione a causa della denuncia inoltrata o di qualsiasi deposizione resa.

#### **Articolo 14**

1. Ogni Stato Parte garantisce, nel suo sistema giuridico, alla vittima di un atto di tortura, il diritto di ottenere riparazione e di essere equamente risarcito ed in maniera adeguata, inclusi i mezzi necessari alla sua riabilitazione più completa possibile. In caso di morte della vittima, risultante da un atto di tortura, gli aventi causa di quest'ultima hanno diritto al risarcimento.

2. Il presente articolo non esclude alcun diritto al risarcimento cui la vittima od ogni altra persona avrebbe diritto in virtù delle leggi.

#### **Articolo 16**

1. Ogni Stato Parte s'impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto alla sua giurisdizione, altri atti che costituiscono pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura come definiti all'articolo primo, allorché questi atti sono commessi da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. In particolare, gli obblighi enunciati agli articoli 10, 11, 12 e 13 sono applicabili mediante la sostituzione della menzione della tortura con la menzione di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di ogni altro strumento internazionale o della legge nazionale che vietino le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o che siano relative all'estradizione o all'espulsione.

### **D. Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti**

397. Gli articoli pertinenti al caso di specie della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1975, sono così formulati:

#### **Articolo 4**

«Ogni Stato, conformemente alle disposizioni della presente dichiarazione, adotta le misure effettive per impedire che sotto la sua giurisdizione siano praticati la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.»

#### **Articolo 7**

«Ogni Stato vigila affinché tutti gli atti di tortura, come definiti all'articolo primo, vengano considerati delitti nella sua legislazione penale. Le stesse disposizioni devono applicarsi agli atti che costituiscono una partecipazione, complicità o istigazione alla tortura o un tentativo di praticare la tortura.»

#### **Articolo 10**

«Qualora una indagine effettuata conformemente all'articolo 8 o all'articolo 9 accerti che è stato manifestamente commesso un atto di tortura, come definito dall'articolo primo, è avviato un procedimento penale, conformemente alla legislazione nazionale, contro il o gli autori presunti dell'atto. Qualora venga considerata fondata la denuncia di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il o gli autori presunti sono oggetto di procedimenti penali o disciplinari o di altri appropriati procedimenti.»

#### **Articolo 11**

«Quando è provato che un atto di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono stati commessi da un agente della funzione pubblica o su sua istigazione, la vittima ha diritto di ottenere riparazione e di essere risarcita, conformemente alla legislazione nazionale.»

### **E. Principi di base dell'ONU sul ricorso alla forza e all'uso delle armi da fuoco da parte dei responsabili dell'applicazione delle leggi**

398. Adottati il 7 settembre 1990 dall' 8° Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti, tali principi, nelle loro parti pertinenti, dispongono:

«(...)

3. La messa a punto e l'uso di armi neutralizzanti non letali dovrebbero essere oggetto di una attenta valutazione per ridurre al minimo i rischi nei confronti di terzi e l'uso di tali armi dovrebbe essere sottoposto ad un rigoroso controllo.

4. I responsabili dell'applicazione delle leggi, nello svolgimento delle loro funzioni, faranno ricorso per quanto possibile a mezzi non violenti prima di fare uso della forza o di armi da fuoco. Essi possono fare uso della forza o di armi da fuoco soltanto se gli altri mezzi non sono efficaci o non permettono di aspettarsi il risultato desiderato.

5. Quando l'uso legittimo della forza o delle armi da fuoco è inevitabile, i responsabili dell'applicazione delle leggi:

a) Ne devono fare uso con moderazione e la loro azione sarà proporzionale alla gravità del reato e all'obiettivo legittimo da raggiungere;

b) Si sforzeranno di provocare il minore dei danni e delle lesioni all'integrità fisica e di rispettare e preservare la vita umana;

c) Vigileranno affinché a ogni persona ferita o colpita in altro modo vengano prestati il più rapidamente possibile l'assistenza e i soccorsi sanitari;

d) Vigileranno affinché la famiglia o i parenti della persona ferita o colpita in altro modo siano avvertiti il più rapidamente possibile.

(...)

7. I Governi faranno in modo che l'uso arbitrario o abusivo della forza o delle armi da fuoco da parte dei responsabili dell'applicazione delle leggi sia punito come un reato, in applicazione della legislazione nazionale.

8. Non può essere invocata alcuna circostanza eccezionale, come l'instabilità della situazione politica interna o uno stato di urgenza, per giustificare una deroga a questi Principi di base.

(...)

24. I poteri pubblici e le autorità di polizia devono fare in modo che i superiori gerarchici siano considerati responsabili se, sapendo o essendo tenuti a sapere che degli agenti incaricati dell'applicazione delle leggi sottoposti ai loro ordini fanno o hanno fatto ricorso all'uso illecito della forza o delle armi da fuoco, non hanno adottato tutte le misure in loro potere per impedire, far cessare o segnalare tale abuso.»

## **F. Osservazioni del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite**

399. Le Osservazioni finali del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite riguardanti l'Italia, pubblicate il 18 agosto 1998 (UN Doc. CCPR/C/79/Add.94), riportano quanto segue nelle parti pertinenti nel caso di specie:

«13. Il Comitato è preoccupato per l'insufficienza delle sanzioni nei confronti del personale della polizia e del personale penitenziario che abusano del loro potere. Raccomanda di seguire con la dovuta attenzione il risultato delle denunce depositate contro membri dei Carabinieri e del personale penitenziario.

(...)

19. Il Comitato nota che vi sono degli ostacoli che continuano a ritardare l'adozione dei seguenti testi di legge: inserimento nel Codice penale del delitto di tortura come definito nel diritto internazionale (articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici] (...))»

## **G. Atti del Comitato delle Nazioni unite contro la Tortura**

400. Le Osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura («CAT») pubblicate il 1° gennaio 1995 (UN Doc. A/50/44(SUPP)), sono così formulate per

quanto riguarda l'Italia:

157. Il Comitato raccomanda quando segue allo Stato parte:

(...)

d) Verificare che le denunce di maltrattamenti e di atti di tortura siano prontamente oggetto di una indagine efficace, e imporre agli eventuali responsabili una pena adeguata, che sarà effettivamente eseguita (...).»

401. Le Osservazioni conclusive del CAT pubblicate il 1° gennaio 1999 (A/54/44(SUPP)), sono così formulate per quanto riguarda l'Italia:

«141. Il Comitato nota con soddisfazione:

a) Che l'introduzione nel diritto interno di una caratterizzazione del reato di tortura è all'esame, come pure l'esistenza di un fondo speciale per le vittime di tali atti (...).

(...)

145. Il Comitato raccomanda:

a) Che il legislatore italiano qualifichi come reato nel diritto interno qualsiasi atto che corrisponda alla definizione di tortura contenuta nell'articolo primo della Convenzione, e che prenda le misure adeguate per istituire dei mezzi di riparazione appropriati per le vittime della tortura (...) »

402. Le Conclusioni e raccomandazioni del CAT riguardanti l'Italia, pubblicate il 16 luglio 2007 (UN Doc. CAT/C/ITA/CO/4), recitano:

«5. Benché lo Stato parte affermi che tutti gli atti che possono essere qualificati «tortura» ai sensi del primo articolo della Convenzione sono punibili in virtù del codice penale italiano e prendendo nota del progetto di legge (proposta di legge senatoriale n. 1216) che è stato approvato dalla Camera dei Deputati, attualmente in attesa di esame da parte del Senato, il Comitato è preoccupato dal fatto che lo Stato parte non abbia ancora inserito nel diritto interno il reato di tortura come definito nell'articolo primo della Convenzione (articoli 1 e 4). (...)

Il Comitato ribadisce la sua precedente raccomandazione (A/54/44, par. 145 a)) affinché lo Stato parte inserisca il reato di tortura nel suo diritto interno e adotti una definizione della tortura che comprenda tutti gli elementi contenuti nell'articolo primo della Convenzione. Lo Stato parte dovrebbe anche vigilare affinché tali reati siano sanzionati con pene adeguate che tengano in considerazione la loro gravità, come prevede il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione.»

## **H. Rapporti del comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e risposte del governo italiano**

403. Il rapporto del CPT al governo italiano sulla visita che il Comitato ha effettuato in Italia dal 21 novembre al 3 dicembre 2004 (CPT/Inf (2006) 16 del 27 aprile 2006) è così formulato nella parte pertinente nel caso di specie:

«11. Il CPT ha seguito, da numerosi anni, il percorso parlamentare del progetto di legge volto a introdurre il delitto di tortura nel Codice penale. Tali sforzi sono culminati il 22 aprile 2004 con la discussione, in seduta plenaria, di un nuovo articolo 613 bis. Tuttavia, questo progetto di legge fu emendato all'ultimo minuto (l'aggiunta della nozione di violenze o di minacce «ripetute») restringendo eccessivamente il concetto di tortura previsto prima. Venne concordato un nuovo testo, che non riprende questa limitazione, in seno alla Commissione Giustizia del Parlamento il 9 marzo 2005. Da allora, l'iter legislativo è bloccato.

Il CPT spera vivamente che le autorità italiane persevereranno nei loro sforzi volti a introdurre nel Codice penale il reato di tortura.

(...)

14. Il CPT ha avviato, dal 2001, un dialogo con le autorità italiane in merito agli eventi che si sono verificati a Napoli (il 17 marzo 2001) e a Genova (dal 20 al 22 luglio 2001). Le autorità italiane hanno continuato ad informare il Comitato sui seguiti riservati alle denunce di maltrattamenti formulate nei confronti delle forze dell'ordine. In questo quadro, le autorità hanno fornito, in occasione della visita, un elenco di procedimenti giudiziari e disciplinari pendenti.

Il CPT desidera essere tenuto regolarmente informato sull'evoluzione dei procedimenti giudiziari e disciplinari di cui sopra. Inoltre, desidera ricevere informazioni dettagliate sulle misure prese dalle autorità italiane volte ad evitare il rinnovarsi di episodi simili in futuro (ad esempio, a livello di gestione delle operazioni di mantenimento dell'ordine di grande portata, a livello di formazione del personale di inquadramento e di esecuzione, e a livello dei sistemi di controllo e di ispezione).»

404. La risposta pubblicata su richiesta del governo italiano (CPT/Inf (2006) del 27 aprile 2006), è così formulata:

«Con specifico riferimento all'inserimento ed alla definizione formale del reato di tortura nel codice penale italiano, l'assenza di un reato di questo tipo nel codice penale non significa comunque che in Italia esista la tortura. Se, da un parte, la tortura non esiste perché è questa una pratica lontana dalla nostra mentalità, dall'altra alcune sezioni del codice penale puniscono severamente tale comportamento anche se il termine "tortura" in quanto tale non è incluso nel codice stesso. Inoltre, per quanto riguarda l'adeguamento del nostro ordinamento giuridico allo Statuto della Corte penale internazionale, stiamo considerando la possibilità di inserire il reato di tortura nel nostro sistema, attraverso una definizione più ampia e completa rispetto alle pertinenti convenzioni internazionali. Tuttavia la sostanza non cambia; con o senza la parola "tortura" nel codice penale. L'art. 32 del disegno di legge n. 6050 (2005) come presentato al Senato, prevede *inter alia*: "chiunque procura ad una persona di cui abbia il controllo o la custodia gravi dolori o sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione fino a dieci anni (...)

(...)

«Per quanto riguarda i cosiddetti "fatti di Genova", i procedimenti giudiziari si riferiscono e riguardano tre diversi episodi:

(...)

iii. Per quanto riguarda il procedimento penale per i fatti che si sono verificati nei "locali della scuola Diaz", l'ultima udienza si è svolta l'11 gennaio 2006. Si attende l'esito di questa udienza. Le suddette indicazioni mostrano che tale comportamento non resterà impunito. Infatti, nonostante la mancanza del *nomen* tortura nel pertinente codice italiano, quando vengono segnalati comportamenti di questo tipo sono applicate diverse disposizioni.

Alla luce dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981, non sono stati applicati provvedimenti disciplinari per il personale di polizia che era oggetto di procedimenti penali in relazione ai citati eventi, a causa del fatto che, qualora fossero state imposte le sanzioni, sarebbe stato necessario sospenderle. Il ragionamento dietro questa disposizione è evidente: evitare qualsiasi interferenza con l'azione penale per gli eventi che devono ancora essere valutati dall'autorità giudiziaria sia in termini di ricerca e ricostruzione storica dei fatti che di garanzie della difesa. Una valutazione disciplinare dei comportamenti individuali seguirà quindi la conclusione dei relativi procedimenti penali senza la possibilità di ricorrere alla legge sulla prescrizione. Si segnala in particolare che, dopo il 2001, grazie alle varie iniziative intraprese dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno anche nel campo della formazione, non sono state fatte osservazioni nei confronti della vigilanza degli eventi di maggiore rilievo. Inoltre, anche in occasione di eventi ordinari che sono importanti in termini di gestione dell'ordine pubblico, come eventi sportivi è stata registrata una sostanziale diminuzione degli episodi che richiedono l'uso della forza o misure deterrenti».

405. Il rapporto del CPT al Governo italiano sulla visita che ha effettuato in Italia dal 14 al 26 settembre 2008 (CPT/Inf (2010) 12 del 20 aprile 2010) nella parte pertinente al caso di specie espone quanto segue:

«11. Dal 2001 il CPT è impegnato in un dialogo con le autorità italiane per quanto riguarda gli eventi che si sono svolti a Napoli (il 17 marzo 2001) e a Genova (dal 20 al 22 luglio 2001).

Il Comitato ha preso nota delle informazioni fornite dalle autorità italiane durante la visita relativamente ad alcuni procedimenti giudiziari in corso riguardanti gli eventi sopra citati; esso desidera essere informato, in tempo utile, degli esiti dei procedimenti in questione.

12. Per quanto riguarda l'attuazione del progetto di vecchia data volto ad introdurre il reato di tortura nel codice penale, il CPT ha notato che, rispetto alla visita del 2004, erano stati fatti soltanto progressi minimi. Il Comitato incoraggia le autorità italiane a raddoppiare gli sforzi al fine di introdurre, il più rapidamente possibile, il reato di tortura nel codice penale, conformemente agli obblighi internazionali dell'Italia.»

406. La risposta pubblicata su richiesta del governo italiano (CPT/Inf (2010) 13 del 20 aprile 2010) è così formulata:

«20. Per quanto riguarda il codice penale, vale la pena ricordare che l'articolo 606 e altre disposizioni, contenute nella stessa sezione del codice penale, tutelano la persona da un arresto illegale, come restrizione indebita della libertà personale, abuso di ufficio contro i detenuti e i prigionieri, ispezioni illegali e ricerche personali.

21. Queste tutele sono integrate dalle disposizioni di cui agli articoli 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 610 (violenza privata, nel caso in cui la violenza o la minaccia non siano considerate come un reato diverso) e 612 (minaccia) del codice penale. A maggior ragione, le disposizioni di cui agli articoli 575 (omicidio) e 605 (sequestro di persona), ai quali si applicano le circostanze aggravanti, per quanto riguarda la brutalità e la crudeltà contro le persone e il fatto di aver commesso questi reati con abuso di potere e violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, rispettivamente (articolo 61, comma 1, numeri 4 e 9 del codice penale).»

407. Il rapporto del CPT al governo italiano sulla visita che ha effettuato in Italia dal 13 al 25 maggio 2012 (CPT/Inf (2013) 32 del 19 novembre 2013) è così formulato nella parte pertinente nel caso di specie:

«Prima di esporre le conclusioni della delegazione, il CPT constata con preoccupazione che dopo più di venti anni di discussione in Parlamento e l'elaborazione di nove progetti di legge, il codice penale italiano non contiene ancora disposizioni che sanzionino espressamente il reato di tortura.

Il Comitato prega insistentemente le autorità italiane di raddoppiare gli sforzi per introdurre nel più breve tempo possibile il reato di tortura nel codice penale, conformemente agli obblighi internazionali di vecchia data dell'Italia. Inoltre, al fine di accrescere la forza di dissuasione relativamente a tali atti, dovrebbero essere prese le misure necessarie per garantire che il delitto di tortura non sia mai oggetto di prescrizione.»

408. La risposta pubblicata su richiesta del Governo italiano (CPT/Inf (2013) 33 del 19 novembre 2013) è formulata come segue:

«5. Per quanto riguarda il reato di tortura, oltre a ricordare le nostre informazioni precedenti, vorremmo ribadire quanto segue: l'articolo 606 e le altre disposizioni, contenute nella stessa sezione del codice penale, tutelano la persona contro un arresto illegale, una indebita restrizione della libertà personale, l'abuso di ufficio contro i detenuti e i prigionieri, le ispezioni illegali e le ricerche personali. Queste tutele sono integrate dalle disposizioni di cui agli articoli 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 610 (violenza privata, nel caso in cui la violenza o la minaccia non siano considerate come un reato diverso) e 612 (minaccia) del codice penale. A maggior ragione, le disposizioni di cui agli articoli 575 (omicidio) e 605 (sequestro di persona), ai quali si applicano le circostanze aggravanti, riguardano la brutalità e la crudeltà contro le persone e il fatto di aver commesso questi reati con abuso di potere e violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, rispettivamente (articolo 61, comma 1, numeri 4 e 9 del codice penale). Il codice di procedura penale contiene principi che mirano a salvaguardare la libertà morale delle persone: l'articolo 64, comma 2, e l'articolo 188 stabiliscono che durante l'interrogatorio "non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti" (paragrafo 6).

(...)

13. Per quanto riguarda la richiesta introduzione nel Sistema penale italiano del reato di tortura, sono già state presentate molte proposte legislative, non ancora approvate dal Parlamento. Secondo una di tali proposte, il reato si verifica ogniqualvolta ci sia una ripetizione della condotta criminale nel tempo (nella sentenza n. 30780 del 27 luglio 2012, la Corte di cassazione ha proposto una interpretazione estensiva del reato di maltrattamento previsto dall'articolo 572 del codice penale), di modo che se la violenza è stata commessa con un'unica azione, la situazione di fatto non sarebbe inclusa nelle previsioni del nuovo strumento giuridico.»

## IN DIRITTO

### I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

409. Il Governo eccepisce la tardività della domanda di intervento del Partito radicale non violento transnazionale e transpartito, dell'associazione «*Non c'è pace senza giustizia*» e dei Radicali italiani (ex «Partito radicale italiano»), affermando che essa è stata sottoposta alla

Corte il 21 giugno 2013, ossia più di dodici settimane dopo la data in cui il ricorso sarebbe stato portato a sua conoscenza, cioè il 21 dicembre 2012 (paragrafi 4 e 5 *supra*). A tale proposito, il Governo invoca l'articolo 44 § 3 del regolamento, ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ai fini dell'intervento di terzo «devono essere (...) presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali (...) al massimo dodici settimane dopo che il ricorso è stato portato a conoscenza della Parte contraente convenuta».

410. Il Governo indica poi che gli interventi di terze parti devono avere lo scopo di aumentare la conoscenza della Corte con l'apporto di nuove informazioni o di argomenti giuridici supplementari con riguardo ai principi generali pertinenti per l'esito della causa. Ora, nel caso di specie, i terzi intervenienti si sarebbero limitati a proporre riforme legislative in Italia e a stigmatizzare la mancata criminalizzazione della tortura, il che non corrisponde, secondo il Governo, al ruolo che dovrebbe svolgere un *amicus curiae* dinanzi alla Corte.

411. Per questi motivi, il Governo sostiene che le osservazioni dei terzi intervenienti non dovrebbero essere acquisite agli atti o dovrebbero almeno essere ignorate dalla Corte. Esso aggiunge che, in ogni caso, tali osservazioni sono infondate nel caso di specie, in quanto l'assenza del crimine di tortura nel diritto italiano non ha, a suo parere, impedito l'identificazione e la punizione degli agenti delle forze dell'ordine implicati nei fatti della scuola Diaz-Pertini né che il ricorrente ricevesse un risarcimento danni.

412. Il ricorrente non ha formulato osservazioni in merito.

413. Per quanto riguarda la prima parte delle osservazioni preliminari del Governo, la Corte si limita a ricordare che, ai sensi dell'articolo 44 § 3 *in fine* del regolamento, «[il] presidente della camera può, a titolo eccezionale, fissare un altro termine» diverso da quello di dodici settimane indicato nella prima parte di questo stesso articolo.

414. Per il resto, la Corte si limiterà a tenere conto dei commenti dei terzi intervenienti che sarebbero pertinenti nell'esame dei motivi di ricorso del ricorrente.

## II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

415. Il ricorrente sostiene che, in occasione dell'irruzione delle forze dell'ordine nella scuola Diaz-Pertini, è stato vittima di violenze e sevizie che definisce atti di tortura.

Sostiene altresì che la sanzione pronunciata a carico dei responsabili degli atti da lui denunciati è stata inadeguata a causa, in particolare, della prescrizione, nel corso del procedimento penale, della maggior parte dei reati ascritti, delle riduzioni di pena di cui alcuni condannati avrebbero beneficiato e dell'assenza di sanzioni disciplinari nei confronti di questi ultimi. Egli afferma, in particolare, che omettendo di qualificare come reato ogni atto di tortura e non prevedendo una pena adeguata per un tale reato, lo Stato non ha adottato le misure necessarie per prevenire le violenze e gli altri maltrattamenti di cui egli stesso sostiene di essere vittima.

Egli invoca l'articolo 3 della Convenzione, che recita:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

416. Per quanto riguarda le presunte lacune dell'inchiesta derivanti, in particolare, dalla prescrizione dei reati e dall'assenza del reato di tortura nell'ordinamento giuridico italiano, il ricorrente invoca anche gli articoli 6 § 1 (termine ragionevole del procedimento) e 13 della Convenzione, considerati separatamente e in combinato disposto con l'articolo 3.

Considerata la formulazione dei motivi di ricorso del ricorrente, la Corte ritiene opportuno esaminare la questione dell'assenza di un'inchiesta effettiva sui maltrattamenti dedotti unicamente sotto il profilo procedurale dell'articolo 3 della Convenzione (*Dembele c. Svizzera*, n. 74010/11, § 33, 24 settembre 2013, con i riferimenti ivi contenuti).

417. Il Governo si oppone alla tesi del ricorrente.

## A. Sulla ricevibilità

### 1. L'eccezione del Governo relativa alla perdita della qualità di vittima

#### a) Tesi delle parti

##### i. Il Governo

418. Il Governo ritiene che, alla luce di una giurisprudenza ben consolidata (*Amuur c. Francia*, 25 giugno 1996, § 36, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-III, *Dalban c. Romania* [GC], n. 28114/95, § 44, CEDU 1999-VI, *Labita c. Italia* [GC], n. 26772/95, § 142, CEDU 2000-IV, e *Gäfgen c. Germania* [GC], n. 22978/05, §§ 115-116, CEDU 2010), il ricorso dovrebbe essere rigettato a causa della perdita, a suo parere, della qualità di vittima del ricorrente.

In effetti, secondo il Governo, il procedimento penale intentato contro i responsabili dei fatti accaduti alla scuola Diaz-Pertini ha accertato, in particolare, le violazioni dell'articolo 3 della Convenzione denunciate dal ricorrente. All'esito di tale procedura il ricorrente, che si era costituito parte civile, avrebbe ottenuto il riconoscimento del diritto a ricevere riparazione del pregiudizio subito, nonché il versamento, nel 2009, in esecuzione della sentenza di primo grado, dell'importo di 35.000 EUR a titolo di provvisionale sul risarcimento (paragrafo 49 *supra*).

Pertanto, secondo il Governo, le autorità nazionali hanno pienamente riconosciuto, esplicitamente e sostanzialmente, le violazioni denunciate dal ricorrente e vi avrebbero posto rimedio.

419. Per di più, la dichiarazione di prescrizione di alcuni dei reati nell'ambito del procedimento penale in questione non avrebbe privato il ricorrente della possibilità di intentare successivamente un'azione civile allo scopo di ottenere il pagamento complessivo e definitivo del risarcimento per il danno subito.

420. A sostegno dei suoi argomenti, il Governo fa riferimento anche alla causa *Palazzolo c. Italia* ([dec.], n. 32328/09, §§ 86, 103-104, 24 settembre 2014) per precisare che la Corte non può esaminare motivi di ricorso che non siano stati sollevati a livello nazionale e che essa non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali per pronunciarsi in qualità di quarto grado di giudizio sul merito della causa.

##### ii. Il ricorrente

421. Basandosi, in particolare, sulle sentenze *Gäfgen* (sopra citata, §§ 116 e seguenti), *Darraj c. Francia* (n. 34588/07, §§ 45-48, 4 novembre 2010) e *Dembele* (sopra citata, § 62), il ricorrente indica che, in caso di violazione dell'articolo 3 della Convenzione, è indispensabile, per garantire una riparazione adeguata a livello nazionale e fare perdere in tal modo all'interessato la qualità di vittima, identificare i responsabili e infliggere loro delle sanzioni proporzionate alla gravità dei maltrattamenti perpetrati.

422. Egli sostiene che, nella fattispecie, le autorità nazionali non hanno riconosciuto alcuna violazione dell'articolo 3, che i responsabili dei maltrattamenti in questione sono rimasti in sostanza impuniti a causa, in particolare, della prescrizione dei reati di cui erano accusati, e che gli stessi non sono stati oggetto di alcuna misura disciplinare.

Il ricorrente è del parere che, in queste condizioni, il risarcimento che ha ottenuto in qualità di parte civile al procedimento penale riguardante i fatti accaduti alla scuola Diaz-Pertini non sia sufficiente per riparare in maniera adeguata le violazioni dell'articolo 3 di cui sostiene di essere vittima. Pertanto, egli ritiene che l'argomentazione del Governo che gli rimprovera di non avere intentato in seguito un procedimento civile per ottenere il pagamento complessivo e definitivo del risarcimento per il danno subito non possa essere accolta.

## **b) Valutazione della Corte**

423. La Corte osserva che la questione centrale che si pone per quanto riguarda la perdita della qualità di vittima del ricorrente è strettamente legata alla sostanza della parte procedurale del motivo di ricorso relativo all'articolo 3 della Convenzione. Di conseguenza, essa decide di riunire tale eccezione al merito (*Vladimir Romanov c. Russia*, n. 41461/02, §§ 71-90, 24 luglio 2008, *Kopylov c. Russia*, n. 3933/04, § 121, 29 luglio 2010, e *Darraaj*, sopra citata, § 28).

424. Per quanto riguarda il fatto, rilevato dal Governo, che il ricorrente non ha intentato in seguito un'azione civile di risarcimento, nonché la risposta del ricorrente a tale proposito, la Corte considera che tale circostanza si presti ad essere esaminata nell'ambito dell'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (paragrafi 149 e seguenti *infra*).

### *2. L'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne*

#### **a) Tesi delle parti**

##### *i. Il Governo*

425. Il Governo osserva anzitutto che il ricorso è stato presentato nel gennaio 2011, prima che il procedimento penale riguardante i fatti accaduti alla scuola Diaz-Pertini fosse terminato. Il Governo precisa a questo riguardo che il ricorrente ha adito la Corte dopo la sentenza di appello del 18 maggio 2010, depositata il 31 luglio 2010 (paragrafo 59 *supra*), ma prima della sentenza della Corte di cassazione del 5 luglio 2012, depositata il 2 ottobre 2012 (paragrafo 76 *supra*).

426. Inoltre, il Governo ribadisce che, dopo aver ottenuto una provvisoria sul risarcimento nel 2009, nell'ambito del procedimento penale (paragrafo 49 *supra*), il ricorrente non ha avviato un procedimento civile ai fini della determinazione dell'importo complessivo e definitivo del risarcimento per il danno subito a causa dei maltrattamenti in questione.

427. In definitiva, durante la presentazione del suo ricorso dinanzi alla Corte, il ricorrente non avrebbe preventivamente esaurito le vie di ricorso penali e civili disponibili a livello nazionale e, in tal modo, secondo il Governo, avrebbe contravvenuto all'articolo 35 § 1 della Convenzione.

##### *ii. Il ricorrente*

428. Per il ricorrente, l'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione si applica soltanto quando esistono, a livello nazionale, dei ricorsi che permettono di accertare la violazione della Convenzione in questione e di offrire alla vittima una riparazione adeguata.

429. Nel caso di specie, egli afferma che le violenze e i maltrattamenti che sarebbero stati perpetrati dalla polizia durante l'irruzione nella scuola Diaz-Pertini e di cui sarebbe stato vittima non sono mai stati davvero contestati nell'ambito del procedimento penale (si veda, in particolare, la sentenza della Corte di cassazione, paragrafo 77 *supra*). Il ricorrente ritiene che, proprio a causa delle lacune del sistema giuridico italiano, al termine di tale procedimento penale nel quale è stato parte civile, non sono stati adeguatamente sanzionati i responsabili di questi maltrattamenti.

430. Tenuto conto di quanto precede, il ricorrente considera che un successivo procedimento civile, finalizzato al pagamento complessivo e definitivo del risarcimento danni per il pregiudizio subito, non possa essere considerato una via di ricorso effettiva tale da porre rimedio alle violazioni dell'articolo 3 della Convenzione di cui sarebbe stato vittima.

431. Per quanto riguarda il carattere presumibilmente prematuro del ricorso determinato dal fatto che esso è stato presentato prima della sentenza della Corte di cassazione, il



ricorrente indica che la sentenza di appello (paragrafo 61 *supra*) aveva già dichiarato prescritti la maggior parte dei reati per i quali i responsabili degli atti in contestazione sarebbero stati perseguiti, e che, per i reati che non erano prescritti, aveva applicato, in favore degli interessati, la riduzione di pena prevista dalla legge n. 241 del 2006. Pertanto, poiché il carattere inadeguato dell'inchiesta sulla base dell'articolo 3 della Convenzione è già stato, secondo lui, evidenziato dalla corte d'appello, il ricorrente ritiene che non era tenuto ad aspettare la sentenza della Corte di cassazione per adire la Corte.

#### b) Valutazione della Corte

432. Per quanto riguarda la prima parte dell'eccezione del Governo, la Corte ha già dichiarato, in alcune cause avviate prima della fine del procedimento penale riguardante dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3, che l'eccezione del Governo convenuto relativa al carattere prematuro del ricorso aveva perduto la sua ragione di essere una volta concluso il procedimento penale in questione (*Kopylov*, sopra citata, § 119, basandosi su *Samoylov c. Russia*, n. 64398/01, § 39, 2 ottobre 2008).

433. Inoltre, se, in linea di principio, il ricorrente ha l'obbligo di intentare lealmente vari ricorsi interni prima di adire la Corte, e se il rispetto di questo obbligo si valuta prendendo come punto di riferimento la data di presentazione del ricorso (*Baumann c. Francia*, n. 33592/96, § 47, CEDU 2001-V), la Corte accetta che l'ultimo stadio di questi ricorsi sia raggiunto poco dopo il deposito del ricorso, ma prima di essere chiamata a pronunciarsi sulla ricevibilità dello stesso (*Ringeisen c. Austria*, 16 luglio 1971, § 91, serie A n. 13, *E.K. c. Turchia* (dec.), n. 28496/95, 28 novembre 2000, *Karoussiotis c. Portogallo*, n. 23205/08, §§ 57 e 87-92, CEDU 2011, e *Rafaa c. Francia*, n. 25393/10, § 33, 30 maggio 2013).

434. Nel caso di specie, la Corte osserva che il ricorrente sostiene di essere stato aggredito in modo violento dalle forze dell'ordine quando queste hanno fatto irruzione nella scuola Diaz-Pertini, nel luglio 2001 (paragrafi 34-35 *supra*).

Essa osserva inoltre che il procedimento penale avviato contro le forze dell'ordine relativamente ai fatti accaduti nella scuola Diaz-Pertini, nel quale il ricorrente si è costituito parte civile nel luglio 2004 (paragrafo 46 *supra*), si è concluso, nel febbraio 2009, con il deposito della sentenza di primo grado (paragrafo 49 *supra*) e, nel luglio 2010, con il deposito della sentenza di appello (paragrafo 59 *supra*).

435. In queste circostanze, la Corte non può rimproverare al ricorrente di averle trasmesso le proprie doglianze riguardanti la violazione dell'articolo 3 della Convenzione nel gennaio 2011, quasi dieci anni dopo i fatti accaduti alla scuola Diaz-Pertini, senza avere atteso la sentenza della Corte di cassazione depositata il 2 ottobre 2012 (paragrafo 76 *supra*).

Di conseguenza, questa parte dell'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne non può essere accolta.

436. Per quanto riguarda la seconda parte dell'eccezione del Governo, relativa al fatto che il ricorrente non ha intentato una successiva azione civile di risarcimento, la Corte rinvia, anzitutto, ai principi generali relativi alla regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne sintetizzati recentemente nella sentenza *Vučković e altri c. Serbia* ([GC], nn. 17153/11 e altri, §§ 69-77, 25 marzo 2014).

437. La Corte rammenta, in particolare, che l'articolo 35 § 1 della Convenzione prescrive l'esaurimento dei soli ricorsi che siano relativi alle violazioni contestate, disponibili e adeguati. Un ricorso è effettivo quando è disponibile sia in teoria che in pratica all'epoca dei fatti, ossia quando è accessibile, può offrire al ricorrente la riparazione delle violazioni da lui dedotte e presenta ragionevoli prospettive di successo (*Akdivar e altri c. Turchia*, 16 settembre 1996, § 68, *Recueil* 1996-IV, e *Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], nn. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 e 21819/04, § 70, CEDU 2010).

438. La Corte rammenta anche che deve applicare la regola dell'esaurimento dei ricorsi interni tenendo debitamente conto del contesto: il meccanismo di salvaguardia dei diritti dell'uomo che le Parti contraenti hanno convenuto di instaurare. Essa ha così riconosciuto che l'articolo 35 § 1 si deve applicare con una certa flessibilità e senza eccessivo formalismo. Inoltre, ha ammesso che la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne non si accontenta di una applicazione automatica e non riveste un carattere assoluto; per controllarne il rispetto, bisogna considerare le circostanze della causa. Ciò significa in particolare che la Corte deve tenere conto in maniera realistica del contesto giuridico e politico nel quale si inseriscono i ricorsi nonché della situazione personale dei ricorrenti (si vedano, tra molte altre, *Akdivar e altri*, sopra citata, § 69, *Selmouni c. Francia* [GC], n. 25803/94, § 77, CEDU 1999-V, *Kozacıoğlu c. Turchia* [GC], n. 2334/03, § 40, 19 febbraio 2009, e *Reshetnyak c. Russia*, n. 56027/10, § 58, 8 gennaio 2013).

439. Nella sua valutazione dell'effettività della via di ricorso indicata dal Governo convenuto, la Corte deve dunque tenere conto della natura delle doglianze e delle circostanze della causa per accertare se tale via di ricorso fornisca al ricorrente un mezzo adeguato per ottenere riparazione della violazione denunciata (*Reshetnyak c. Russia*, sopra citata, § 71, riguardante il carattere inadeguato di un ricorso risarcitorio in caso di violazione continua dell'articolo 3 dovuta alle condizioni di detenzione e, in particolare, all'aggravamento dello stato di salute del detenuto; si confronti anche con *De Souza Ribeiro c. Francia* [GC], n. 22689/07, §§ 82-83, CEDU 2012, in cui la Corte ha ricordato che l'esigenza di un ricorso di pieno diritto sospensivo contro l'espulsione dell'interessato dipendeva dalla natura della violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che l'espulsione avrebbe comportato).

440. Nel caso di specie, la Corte osserva che, così come in materia di perdita della qualità di vittima (paragrafi 131-135 *supra*), le tesi delle parti divergono radicalmente anche per quanto riguarda la portata degli obblighi derivanti dall'articolo 3 della Convenzione e i mezzi necessari e sufficienti per porre rimedio alle violazioni in causa.

Considerata la sua decisione di riunire al merito la questione della perdita della qualità di vittima, la Corte ritiene che lo stesso debba farsi per quanto riguarda la seconda parte dell'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

### *3. Altri motivi di irricevibilità*

441. Constatando che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato nel senso dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.

## **B. Sul merito**

### *1. Sulla parte materiale dell'articolo 3 della Convenzione*

#### **a) Tesi delle parti**

##### *i. Il ricorrente*

442. Il ricorrente afferma che, durante l'irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini, è stato insultato e preso a calci e manganellate soprattutto in testa, alle braccia e alle gambe, riportando ferite per le quali è stato necessario un ricovero di quattro giorni a Genova e, in particolare un'operazione all'ulna destra.

Quando è stato dimesso dall'ospedale, presentava una incapacità lavorativa superiore a quaranta giorni.

Egli precisa che, a seguito dell'aggressione, gli è rimasta una debolezza permanente del braccio destro e della gamba destra. Producendo i relativi documenti giustificativi sottolinea che, nel 2003, si è dovuto sottoporre a una nuova operazione all'ulna destra in quanto la

frattura non si era consolidata e che, nel 2010, gli era stata raccomandata una nuova operazione per pseudoartrosi di tale osso.

443. Il ricorrente aggiunge che, nel momento in cui la polizia ha fatto irruzione, egli aveva, come molti altri occupanti, alzato le mani in aria in segno di sottomissione, e che ciò non aveva impedito agli agenti di polizia, armati di manganello, di picchiare tutte le persone presenti sui luoghi.

Egli esprime lo stupore e il panico che aveva provato durante i fatti in questione poiché, essendo un cittadino senza precedenti penali, aveva considerato che la polizia fosse tenuta a proteggere i cittadini dalle violenze di altri e non credeva che la stessa fosse capace di usare violenza contro persone inoffensive.

444. Basandosi sulla ricostruzione dei fatti riportata nelle decisioni di primo grado e di appello egli afferma, in maniera più generale, che l'irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini era stata caratterizzata fin dall'inizio da una violenza estrema e ingiustificata rispetto ai presunti atti di resistenza degli occupanti: secondo lui, gli agenti di polizia avevano attaccato inizialmente persone evidentemente inoffensive che si trovavano all'esterno della scuola, e poi tutti gli occupanti di quest'ultima, nonostante i segni di sottomissione da parte loro, e si erano accaniti anche su persone già ferite. Inoltre, invece dei manganelli normali, gli agenti avrebbero fatto ampio uso dei manganelli tipo *tonfa*, i cui colpi potevano, secondo lui, facilmente causare fratture, se non addirittura la morte. Per di più, dopo questa esplosione di violenza, secondo il ricorrente gratuita e indiscriminata, la polizia avrebbe arrestato illegalmente gli occupanti della scuola Diaz-Pertini e avrebbe commesso tutta una serie di reati per cercare di giustificare, *a posteriori*, le sue condotte.

445. Peraltro, il ricorrente sostiene di essere stato costretto a rimanere in posizioni umilianti. Egli lamenta anche di non essersi potuto mettere in contatto con un avvocato o una persona di fiducia. Infine, egli denuncia l'assenza di cure adeguate in tempo utile e la presenza di agenti delle forze dell'ordine durante la sua visita medica.

446. Considerato quanto sopra esposto, il ricorrente ritiene di essere stato vittima di atti di tortura ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

#### *ii. Il Governo*

447. Il Governo assicura che non intende «minimizzare o sottovalutare la gravità degli episodi» che sono avvenuti nella scuola Diaz-Pertini nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001. Esso ammette che si tratta di atti «molto gravi e deplorabili commessi da agenti di polizia, costitutivi di vari reati, ai quali i giudici italiani hanno rapidamente reagito allo scopo di ristabilire il rispetto dello stato di diritto che questi fatti avevano irriso».

448. A garanzia del «completo riconoscimento da parte dell'Italia delle violazioni dei diritti perpetrate» il Governo afferma di sottoscrivere «al giudizio delle autorità giudiziarie nazionali, che hanno stigmatizzato con estrema durezza il comportamento degli agenti di polizia durante l'irruzione nella scuola Diaz-Pertini.

449. Esso considera tuttavia che i fatti in questione, tra i quali i maltrattamenti denunciati dal ricorrente, non rientrano nell'ambito di una prassi diffusa della polizia italiana. Secondo il Governo, tali fatti costituiscono in effetti un episodio infelice, isolato ed eccezionale, che dovrebbe essere visto nel contesto di estrema tensione del G8 di Genova e dell'esigenza assolutamente particolare di tutela dell'ordine pubblico derivante dalla presenza di migliaia di manifestanti provenienti da tutta l'Europa, e in quello dei numerosi incidenti e scontri che si sarebbero verificati durante le manifestazioni.

Il Governo conclude che, del resto, da vari anni la formazione delle forze dell'ordine italiane pone maggiormente l'accento sulla sensibilizzazione degli agenti al rispetto dei diritti dell'uomo per mezzo, soprattutto, della diffusione dei testi e delle linee guida internazionali in materia.

iii. I terzi intervenienti

450. I terzi intervenienti richiamano le conclusioni della sentenza di appello (paragrafi 64 e 68 *supra*) secondo le quali l'irruzione nella scuola Diaz-Pertini sarebbe stata finalizzata non tanto a cercare elementi di prova e a individuare gli autori dei saccheggi del giorno 21 luglio 2001, quanto piuttosto a procedere ad arresti numerosi e indiscriminati. Essi appoggiano anche le affermazioni della Corte di cassazione secondo le quali le violenze perpetrate dalla polizia nella scuola in questione sarebbero state di una gravità assoluta in quanto commesse in maniera generalizzata in tutti i locali della scuola e contro persone evidentemente disarmate, addormentate o sedute con le mani in alto (paragrafi 77 e 79 *supra*).

**b) Valutazione della Corte**

i. Sulla prova dei maltrattamenti dedotti

451. La Corte rammenta che, come risulta dalla sua giurisprudenza ben consolidata (si vedano, tra molte altre, *Salman c. Turchia* [GC], n. 21986/93, § 100, CEDU 2000-VII, e *Gäfgen*, sopra citata, § 92), in caso di dedotte violazioni dell'articolo 3 della Convenzione essa deve, per valutare le prove, procedere a un esame particolarmente approfondito. Quando sono stati condotti dei procedimenti a livello nazionale essa non deve sostituire la propria versione dei fatti a quella dei giudici nazionali, i quali hanno il compito di accertare i fatti sulla base delle prove da essi raccolte.

In effetti, anche se in questo tipo di cause essa è disposta ad esaminare con un occhio più critico le conclusioni dei giudici nazionali (*El-Masri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], n. 39630/09, § 155, CEDU 2012), la Corte deve normalmente disporre di elementi convincenti per potersi discostare dalle constatazioni alle quali questi sono giunti (si vedano, tra molte altre, *Vladimir Romanov*, sopra citata, § 59, 24 luglio 2008, *Georgiy Bykov c. Russia*, n. 24271/03, § 51, 14 ottobre 2010, *Gäfgen*, sopra citata, § 93, *Darraj*, sopra citata, § 37, *Alberti c. Italia*, n. 15397/11, § 41, 24 giugno 2014, *Saba c. Italia*, n. 36629/10, § 69, 1° luglio 2014, e *Ataykaya c. Turchia*, n. 50275/08, § 47, 22 luglio 2014).

452. Nel caso di specie, la Corte osserva che dalla sentenza di primo grado e dalla sentenza di appello (paragrafi 33 e 73 *supra*), alle quali fa riferimento la sentenza della Corte di cassazione (paragrafo 77 *supra*), risulta che, una volta entrati nella scuola Diaz-Pertini, gli agenti hanno colpito quasi tutti gli occupanti, anche quelli che erano seduti o distesi a terra, con pugni, calci e colpi di manganello, urlando e minacciando gli occupanti.

La sentenza di primo grado riferisce che, all'arrivo della polizia, il ricorrente era seduto con la schiena al muro, accanto ad un gruppo di occupanti, e aveva le braccia in aria; che ha ricevuto dei colpi soprattutto in testa, alle braccia e alle gambe, che gli hanno causato fratture multiple dell'ulna destra, del perone destro e di varie costole; che tali ferite hanno comportato un ricovero ospedaliero di quattro giorni, una incapacità temporanea superiore a quaranta giorni e una debolezza permanente del braccio destro e della gamba destra (paragrafi 34-35 *supra*).

453. Le affermazioni del ricorrente riguardanti l'aggressione di cui è stato vittima e le conseguenze che quest'ultima ha comportato sono state così confermate nelle decisioni giudiziarie nazionali.

454. Del resto, il Governo ha dichiarato di condividere, in generale, «la sentenza dei giudici nazionali, che hanno stigmatizzato con estrema durezza il comportamento degli agenti di polizia» in occasione dell'irruzione nella scuola Diaz-Pertini.

455. Pertanto, tenuto conto anche del carattere sistematico e generalizzato dell'aggressione fisica e verbale di cui sono stati oggetto gli occupanti della scuola Diaz-Pertini (*Dedovski e altri c. Russia* (n. 7178/03, §§ 77-79, CEDU 2008), la Corte ritiene che siano accertate sia l'aggressione fisica e verbale lamentata dal ricorrente che le conseguenze che la stessa ha comportato.

456. In queste condizioni, la Corte ritiene che il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'articolo 3 sia sufficientemente chiaro e che non debba essere esaminata la questione della prova di quanto ulteriormente dedotto dal ricorrente (posizioni umilianti, impossibilità di contattare un avvocato e/o una persona di fiducia, mancanza di cure adeguate in tempo utile, presenza di agenti delle forze dell'ordine durante la visita medica).

ii. Sulla qualificazione giuridica dei trattamenti accertati

457. Considerati i criteri derivanti dalla sua giurisprudenza ben consolidata (si vedano, tra molte altre, *Selmouni*, sopra citata, § 104, *Labita*, sopra citata, § 120, *İlhan c. Turchia* [GC], n. 22277/93, § 84, CEDU 2000-VII, *Bati e altri c. Turchia*, nn. 33097/96 e 57834/00, §§ 118-119, CEDU 2004-IV, *Gäfgen*, sopra citata, § 88, *El-Masri*, sopra citata, § 196, *Alberti*, sopra citata, § 40, e *Saba*, sopra citata, §§ 71-72), la Corte ritiene che non si possa seriamente dubitare che i maltrattamenti in questione rientrino nelle previsioni dell'articolo 3 della Convenzione. Il Governo, del resto, non lo mette in discussione. Rimane da stabilire se gli stessi maltrattamenti possano essere definiti torture, come afferma il ricorrente.

I. a) Cenni sulla giurisprudenza in materia di «tortura»

458. In linea di principio, per stabilire se una determinata forma di maltrattamento debba essere definita tortura, la Corte deve tenere presente la distinzione operata dall'articolo 3 tra questa nozione e quella di trattamenti inumani o degradanti. Come la Corte ha già osservato, questa distinzione sembra essere stata sancita dalla Convenzione per marciare di una particolare infamia alcuni trattamenti inumani deliberati che provocano sofferenze estremamente gravi e crudeli (*Bati e altri*, sopra citata, § 116, *Gäfgen*, sopra citata, § 90, con le sentenze ivi citate, e *El-Masri*, sopra citata, § 197). Il carattere acuto delle sofferenze è «per la sua stessa natura relativo; esso dipende dai dati della causa considerati complessivamente, in particolare dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici o psichici nonché, a volte, dal sesso, dall'età, dallo stato di salute della vittima, ecc. » (*Selmouni*, sopra citata, § 100, e *Bati e altri*, sopra citata, § 120).

Oltre alla gravità dei trattamenti, la «tortura» implica una volontà deliberata, come riconosciuto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, entrata in vigore il 26 giugno 1987 nei confronti dell'Italia (paragrafo 109 *supra*), che definisce la «tortura» come qualsiasi atto con il quale vengono intenzionalmente inflitti a una persona un dolore o delle sofferenze acute allo scopo, soprattutto, di ottenere dalla stessa informazioni, di punirla o di intimidirla (*İlhan*, sopra citata, § 85, *Gäfgen*, § 90, e *El-Masri*, sopra citata, § 197).

459. In alcuni casi, i fatti di causa hanno portato la Corte a ritenere che i maltrattamenti in questione dovessero essere definiti «tortura» dopo aver applicato congiuntamente i due criteri sopra menzionati, ossia la gravità delle sofferenze e la volontà deliberata (si veda, ad esempio, *Aksoy c. Turchia*, 18 dicembre 1996, §§ 63-64, *Recueil* 1996-VI: il ricorrente era stato sottoposto all'«impiccagione palestinese» affinché confessasse e rivelasse informazioni; *Bati e altri*, sopra citata, §§ 110, 122-124: i ricorrenti erano stati privati del sonno e sottoposti alla «impiccagione palestinese», a getti d'acqua, a percosse ripetute e al supplizio della *falaka* per vari giorni, affinché confessassero di appartenere a un partito politico; *Abdülsamet Yaman c. Turchia*, n. 32446/96, §§ 19-20, 2 novembre 2004: il ricorrente era stato sottoposto alla «impiccagione palestinese», a getti d'acqua e ad elettroshock per vari giorni per indurlo a confessare; *Polonskiy c. Russia*, n. 30033/05, § 124, 19 marzo 2009: il ricorrente era stato ripetutamente colpito in varie parti del corpo, e sottoposto ad elettroshock per indurlo a confessare un reato – è opportuno sottolineare che la Corte ha concluso che vi è stata «tortura» anche in assenza di conseguenze fisiche di lunga durata; *Kopylov*, sopra citata, §§ 125-126: perché confessasse un reato, il ricorrente era stato appeso per mezzo di una corda con le mani legate dietro la schiena, preso manganelate, pestato e sottoposto, per circa quattro

mesi, a molte altre sevizie, il che ha comportato conseguenze gravi e irreversibili; *El-Masri*, sopra citata, §§ 205-211: il ricorrente era stato picchiato, svestito con la forza e sottoposto alla somministrazione di una supposta, poi incatenato e incappucciato prima di essere trascinato con la forza fino a un aereo, in cui era stato gettato a terra, attaccato e messo con la forza sotto sedativi; secondo la Corte, tutti questi trattamenti, perpetrati nell'ambito di una «consegna straordinaria», erano volti a ottenere informazioni dall'interessato, a punirlo o a intimidirlo).

460. In alcune cause la Corte, nel suo ragionamento, ha basato la constatazione di «tortura» non tanto sul carattere intenzionale dei maltrattamenti, quanto piuttosto sul fatto che essi avevano «provocato dolori e sofferenze acuti» e che rivestivano «un carattere particolarmente grave e crudele» (si vedano, ad esempio, *Selmouni*, sopra citata, §§ 101-105, e *Erdal Aslan c. Turchia*, nn. 25060/02 e 1705/03, § 73, 2 dicembre 2008).

461. In altre sentenze, essa ha attribuito un peso particolare al carattere gratuito delle violenze commesse nei confronti del ricorrente, detenuto, per giungere ad una constatazione di «tortura». Ad esempio, nella causa *Vladimir Romanov* (sopra citata, §§ 66-70), essa ha sottolineato che il ricorrente era stato preso a manganellate dopo aver obbedito all'ordine di lasciare la sua cella e proprio mentre era caduto a terra: le violenze in questione avevano dunque il valore di «rappresaglie». Parimenti, nella causa *Dedovski e altri* (sopra citata), la Corte ha tenuto conto del potenziale di violenza esistente in un istituto penitenziario e del fatto che una insubordinazione dei detenuti poteva degenerare rapidamente in un ammutinamento per il quale sarebbe stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine (*Dedovski e altri*, § 81), e non ha ravvisato «alcuna necessità tale da giustificare l'uso di manganelli di gomma contro i ricorrenti. Al contrario, le azioni degli agenti (...) erano manifestamente sproporzionate rispetto alle trasgressioni imputate ai ricorrenti», che nell'ambito di una perquisizione si erano rifiutati di lasciare la cella o di divaricare le braccia e le gambe e la Corte, per di più, le ha giudicate «inutili alla realizzazione degli obiettivi degli agenti», in quanto «non è colpendo un detenuto con un manganello che gli agenti [avrebbero ottenuto] il risultato voluto, ossia agevolare la perquisizione» (*idem*, § 83). La Corte ha considerato che i maltrattamenti avevano pertanto chiaramente il carattere di «rappresaglie» o di «punizione corporale» (*idem*, §§ 83 e 85) e che, nel contesto, l'uso della forza era privo di base legale (*idem*, § 82).

462. In alcune cause relative a violenze commesse da agenti di polizia in occasione di arresti, la Corte ha esaminato anche la questione di stabilire se i maltrattamenti controversi fossero costitutivi di «tortura» nel senso dell'articolo 3 della Convenzione. Tuttavia, essa non ha concluso in tal senso, alla luce del fatto che lo scopo degli agenti di polizia non era stato quello di estorcere delle confessioni al ricorrente, e in considerazione della breve durata delle violenze commesse in un contesto di particolarmente tensione (*Krastanov c. Bulgaria*, n. 50222/99, § 53, 30 settembre 2004: percosse al ricorrente a causa di un errore di persona commesso durante un'operazione di polizia volta all'arresto di un pericoloso delinquente), e tenuto conto dei dubbi sulla gravità delle sofferenze causate dai maltrattamenti in questione e dell'assenza di conseguenze di lunga durata (*Egmez c. Cipro*, n. 30873/96, §§ 76 e 78-79, CEDU 2000-XII).

463. Infine, nella causa *Gäfgen* (sopra citata), la Corte ha tenuto conto: a) della durata del maltrattamento inflitto al ricorrente, ossia circa dieci minuti (*Gäfgen*, sopra citata, § 102); b) degli effetti fisici o psichici che questo trattamento aveva avuto sul ricorrente; la Corte ha ritenuto che le minacce di maltrattamenti avessero suscitato in quest'ultimo una paura, un'angoscia e delle sofferenze psichiche considerevoli, ma non conseguenze a lungo termine (*idem*, § 103); c) della questione di stabilire se il maltrattamento fosse intenzionale o meno; la Corte ha ritenuto che le minacce non fossero un atto spontaneo ma fossero state premeditate e concepite in maniera deliberata e intenzionale (*idem*, § 104); d) dello scopo perseguito dal maltrattamento e del contesto in cui era stato inflitto; la Corte ha sottolineato che gli agenti di polizia avevano minacciato il ricorrente di maltrattamenti allo scopo di estorcergli

informazioni sul luogo in cui si trovava un bambino rapito e che essi credevano ancora vivo, ma in grave pericolo (*idem*, §§ 105-106). Perciò la Corte, pur tenendo conto della «motivazione che ispirava il comportamento degli agenti di polizia e l'idea che essi [avevano] nell'intento di salvare la vita di un minore» (*idem*, § 107), ha giudicato che il metodo di interrogatorio al quale il ricorrente era stato sottoposto nelle circostanze della presente causa era stato sufficientemente grave per essere qualificato come un trattamento inumano vietato dall'articolo 3, ma non aveva avuto il livello di crudeltà richiesto per raggiungere la soglia della tortura (*idem*, § 108).

## II. *β) Applicazione nel caso di specie*

464. Nella presente causa, la Corte non può ignorare che, secondo la Corte di cassazione, le violenze nella scuola Diaz-Pertini, di cui è stato vittima il ricorrente, erano state esercitate con finalità «punitiva, vendicativa e diretta all'umiliazione ed alla sofferenza fisica e mentale delle vittime» e che le stesse potevano definirsi «tortura» ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione contro la tortura e le altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti (paragrafo 77 *supra*).

465. Inoltre, dal fascicolo risulta che il ricorrente è stato aggredito da agenti che lo hanno preso a calci e colpi di manganello tipo *tonfa*, considerato potenzialmente letale dalla sentenza di appello (paragrafo 68 *supra*), e che è stato colpito molte volte in varie parti del corpo.

I colpi inferti al ricorrente gli hanno causato fratture multiple (dell'ulna destra, dello stiloide destro, del perone destro e di varie costole) che hanno causato un ricovero di quattro giorni, una incapacità temporanea superiore a quaranta giorni, un intervento chirurgico durante il ricovero suddetto nonché un intervento alcuni anni dopo; il ricorrente ne ha mantenuto una debolezza permanente del braccio destro e della gamba destra (paragrafi 34-35 e 155 *supra*). Le conseguenze fisiche dei maltrattamenti subiti dal ricorrente sono dunque importanti.

Non possono essere sottovalutati nemmeno i sentimenti di paura e di angoscia suscitati nel ricorrente. Essendosi rifugiato in un riparo notturno, il ricorrente è stato svegliato dal rumore causato dall'irruzione della polizia. Oltre ai colpi subiti, ha visto gli agenti della polizia colpire altri occupanti senza alcun motivo apparente.

In questo contesto, conviene anche ricordare le conclusioni alle quali sono giunti i giudici nazionali nell'ambito del procedimento penale e che il Governo ha dichiarato di condividere in generale: secondo la sentenza di primo grado, la condotta della polizia all'interno della scuola Diaz-Pertini ha costituito una violazione evidente della legge, «di ogni principio di umanità e di rispetto della persona» (paragrafo 51 *supra*); secondo la sentenza di appello, gli agenti hanno colpito sistematicamente gli occupanti in un modo crudele e sadico, agendo come dei «picchiatori violenti» (paragrafi 67 e 73 *supra*); la Corte di cassazione parla di violenze «di una gravità inusitata» e «assoluta» (paragrafo 77 *supra*).

Nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, il Governo stesso ha definito le condotte della polizia nella scuola Diaz-Pertini come atti «molto gravi e deplorabili».

466. Insomma, non si può negare che i maltrattamenti commessi nei confronti del ricorrente abbiano «provocato dolori e sofferenze acuti» e siano stati «di natura particolarmente grave e crudele» (*Selmouni*, sopra citata, § 105, e *Erdal Aslan*, sopra citata, § 73).

467. La Corte rileva anche l'assenza di un qualsiasi nesso di causalità tra la condotta del ricorrente e l'uso della forza da parte degli agenti di polizia.

In effetti, la sentenza di primo grado, pur ammettendo che alcuni atti di resistenza isolati erano stati verosimilmente commessi da occupanti della scuola Diaz-Pertini, cita il caso del ricorrente – che aveva già una certa età nel luglio 2001 – per sottolineare il carattere assolutamente sproporzionato della violenza della polizia rispetto agli atti di resistenza degli occupanti (paragrafo 51 *supra*). Del resto, come risulta da detta sentenza, la postura del

ricorrente, che all'arrivo della polizia era seduto con le spalle al muro e le braccia in alto (paragrafo 34 *supra*), esclude qualsiasi resistenza da parte sua nei confronti della polizia.

In maniera ancora più netta, la sentenza di appello espone che non è stata fornita alcuna prova circa i presunti atti di resistenza da parte di alcuni degli occupanti, prima o dopo l'irruzione della polizia (paragrafo 71 *supra*). Inoltre, secondo tale sentenza, gli agenti di polizia erano rimasti indifferenti verso qualsiasi condizione di vulnerabilità fisica legata all'età e al sesso, e verso qualsiasi segno di capitolazione, anche da parte di persone che si erano appena svegliate per il rumore dell'irruzione (paragrafi 67 e 73 *supra*).

La sentenza della Corte di cassazione conferma l'assenza di resistenza da parte degli occupanti (paragrafo 80 *supra*).

468. Pertanto, la presente causa si distingue dalle cause nelle quali l'uso (sproporzionato) della forza da parte degli agenti di polizia era da mettere in relazione con atti di resistenza fisica o tentativi di fuga (tra i casi di arresto di una persona sospetta si vedano, ad esempio, *Egmez*, sopra citata, §§ 13, 76 e 78, e *Rehbock c. Slovenia*, n. 29462/95, §§ 71-78, CEDU 2000-XII; tra i casi di controlli di identità si vedano, per esempio, *Sarigiannis c. Italia*, n. 14569/05, §§ 59-62, 5 aprile 2011, e *Dembele*, sopra citata, §§ 43-47; per casi di violenze perpetrate durante il fermo, si vedano *Rivas c. Francia*, n. 59584/00, §§ 40-41, 1° aprile 2004, e *Darraaj*, sopra citata, §§ 38-44).

469. I maltrattamenti in contestazione nella presente causa sono dunque stati inflitti al ricorrente in maniera totalmente gratuita e, sull'esempio di quelli riportati nelle cause *Vladimir Romanov* (sopra citata, § 68) e *Dedovski e altri* (sopra citata, §§ 83-85), non possono essere considerati un mezzo utilizzato in maniera proporzionata da parte delle autorità per raggiungere lo scopo perseguito.

A questo proposito, si deve ricordare che l'irruzione nella scuola Diaz-Pertini doveva essere una perquisizione: la polizia sarebbe dovuta entrare nella scuola, dove il ricorrente e gli altri occupanti si erano rifugiati legittimamente, per cercare elementi di prova che potessero portare all'identificazione dei membri dei black bloc, autori dei saccheggi nella città e, se del caso, al loro arresto (paragrafo 29 *supra*).

Ora, andando oltre qualsiasi considerazione sugli indizi riguardanti la presenza di black bloc nella scuola Diaz-Pertini la sera del 21 luglio (paragrafi 51 e 63 *supra*), le modalità operative seguite *in concreto* non sono coerenti con lo scopo dichiarato dalle autorità: la polizia ha fatto irruzione forzando la griglia e le porte di ingresso della scuola, ha picchiato quasi tutti gli occupanti e ha rastrellato i loro effetti personali, senza nemmeno cercare di identificarne i rispettivi proprietari. Queste circostanze, del resto, sono comprese tra i motivi per i quali, nella sua decisione, confermata dalla Corte di cassazione, la corte d'appello ha ritenuto illegale, e dunque costitutivo del reato di abuso di ufficio, l'arresto degli occupanti della scuola Diaz-Pertini (paragrafi 33-34, 38-39, 72 *supra*).

470. L'operazione controversa doveva essere condotta da una formazione costituita per la maggior parte da agenti appartenenti a un reparto specializzato nelle operazioni «antisommossa» (paragrafo 29 *supra*). Questa formazione, secondo le spiegazioni fornite dalle autorità, doveva «mettere in sicurezza» l'edificio, ossia svolgere un compito che, secondo la corte d'appello di Genova, è più affine a una obbligazione di risultato che a una obbligazione di mezzi (paragrafi 29, 65 e 79 *supra*). Dalle decisioni nazionali non risulta che agli agenti fossero state impartite direttive riguardanti l'uso della forza (paragrafi 65, 68 e 79 *supra*). La polizia ha attaccato immediatamente delle persone chiaramente inoffensive all'esterno della scuola (paragrafi 31 e 66 *supra*). Gli agenti non hanno cercato in nessun momento di discutere con le persone che avevano trovato legittimamente rifugio nell'edificio in questione né di farsi aprire le porte che queste persone avevano legittimamente chiuso, preferendo subito sfondarle (paragrafi 32 e 67 *supra*). Infine, essa ha sistematicamente picchiato tutti gli occupanti in tutti i locali dell'edificio (paragrafi 33 e 67 *supra*).



Pertanto, non si può ignorare il carattere intenzionale e premeditato dei maltrattamenti di cui il ricorrente, in particolare, è stato vittima.

471. Per valutare il contesto nel quale è avvenuta l'aggressione del ricorrente e, in particolare, l'elemento intenzionale, la Corte non può nemmeno ignorare i tentativi della polizia di nascondere i fatti in questione o di giustificarli sulla base di circostanze fittizie.

Da una parte, come hanno sottolineato la corte d'appello e la Corte di cassazione, facendo irruzione nella scuola Pascoli la polizia voleva nascondere qualsiasi prova filmata dell'irruzione che aveva luogo nella scuola Diaz-Pertini (paragrafo 83-84 *supra*). Inoltre, si devono richiamare le dichiarazioni del capo dell'ufficio stampa della polizia nella notte tra il 21 e il 22 luglio, secondo le quali le numerose macchie di sangue, nel pavimento, sui muri e sui radiatori dell'edificio, si giustificavano con le ferite che la maggior parte degli occupanti si sarebbero procurati durante gli scontri della giornata (paragrafo 41 *supra*, e paragrafo 67 *supra* per la valutazione della corte d'appello a questo proposito).

Dall'altra parte, la sentenza di appello indica che la resistenza degli occupanti, l'aggressione con coltello subita da un agente e la scoperta nella scuola Diaz-Pertini di due bottiglie Molotov erano altrettante menzogne, costitutive dei reati di calunnia e di falso, volti a giustificare, *a posteriori*, l'irruzione e le violenze commesse (paragrafi 70-73 *supra*). Si trattava, secondo la Corte di cassazione, di una «scellerata operazione mistificatoria» (paragrafo 80 *supra*).

472. In queste condizioni, la Corte non può condividere la tesi implicitamente avanzata dal Governo, ossia che la gravità dei maltrattamenti perpetrati durante l'irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini dovrebbe essere relativizzata avuto riguardo al contesto di estrema tensione derivante dai numerosi scontri che si erano prodotti durante le manifestazioni e alle esigenze assolutamente particolari di tutela dell'ordine pubblico.

473. Certamente, quando si pronuncia sui maltrattamenti commessi da agenti di polizia che svolgono compiti oggettivamente difficili e che presentano rischi per la sicurezza degli agenti stessi o per quella altrui, la Corte tiene conto del contesto teso e della forte tensione emotiva (si vedano, per esempio, rispettivamente, *Egmez*, sopra citata, §§ 11-13 e 78: arresto in flagranza di reato di un trafficante di droga, che aveva opposto resistenza e cercato di darsi alla fuga, nella zona tampone che separa la parte del territorio sotto il controllo della Repubblica turca di Cipro del Nord dalla parte del territorio posto sotto l'autorità del governo di Cipro; e *Gäfgen*, sopra citata, §§ 107-108: minacce di tortura allo scopo di estorcere al ricorrente informazioni sul luogo in cui si trovava un bambino rapito e che gli inquirenti credevano essere ancora in vita, ma in grave pericolo).

474. Nel caso di specie, se il giudice di primo grado ha riconosciuto che gli imputati avevano agito «in condizione di stress e fatica» in occasione dell'irruzione nella scuola Diaz-Pertini (paragrafo 50 *supra*), né la corte d'appello, né la Corte di cassazione hanno accordato questa circostanza attenuante (paragrafo 73 *supra*).

475. Ora, la Corte ha il compito di deliberare non sulla colpevolezza in virtù del diritto penale o sulla responsabilità civile, ma sulla responsabilità degli Stati contraenti rispetto alla Convenzione (*El-Masri*, sopra citata, § 151). Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 3 della Convenzione, la Corte ha affermato molte volte che tale disposizione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. L'articolo 3 non prevede eccezioni, e in ciò contrasta con la maggior parte delle clausole normative della Convenzione, e secondo l'articolo 15 § 2 non sono previste deroghe a tale disposizione, nemmeno in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione (*Selmouni*, sopra citata, § 95, *Labita*, sopra citata, § 119, *Gäfgen*, sopra citata, § 87, e *El-Masri*, sopra citata, § 195). La Corte ha confermato che anche nelle circostanze più difficili, come la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, la Convenzione vieta in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, quali che siano le condotte della vittima (*Labita*, *Gäfgen* e *El-Masri*, sopra citate, *idem*).

476. Pertanto, e senza volere in tal modo sottovalutare la difficoltà della missione della polizia nelle società contemporanee e l'imprevedibilità del comportamento umano (si veda, *mutatis mutandis*, *Tzekov c. Bulgaria*, n. 45500/99, § 61, 23 febbraio 2006), essa sottolinea, nel caso di specie, i seguenti elementi:

– l'irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini si è svolta nella notte tra il 21 e il 22 luglio, mentre gli scontri e i saccheggi che si erano prodotti durante il summit del G8 si erano conclusi e nella stessa scuola o nei dintorni della stessa non era avvenuto nulla di simile;

– anche a voler supporre che alcuni teppisti si fossero rifugiati nella scuola, dal fascicolo non risulta che i suoi occupanti avessero avuto, all'arrivo della polizia, un comportamento che potesse mettere in pericolo qualcuno e, in particolare, gli agenti di polizia che, numerosi e ben armati (paragrafo 30 *supra*), partecipavano all'operazione in questione: alcuni degli occupanti, bisogna ricordarlo, si erano limitati a chiudere il cancello e le porte di entrata della scuola, come avevano diritto di fare, e non vi erano stati veri e propri atti di resistenza (paragrafi 71 e 80 *supra*);

– dal fascicolo risulta che le autorità hanno avuto il tempo sufficiente per organizzare al meglio l'operazione di «perquisizione» (paragrafi 27-30 *supra*); invece, dal fascicolo non risulta che gli agenti abbiano dovuto reagire con urgenza a sviluppi imprevisti che sarebbero sopraggiunti durante tale operazione (si veda, *a contrario*, *Tzekov*, sopra citata, §§ 61-62);

– la perquisizione di un'altra scuola e l'arresto di una ventina di occupanti della stessa, anche se privi di qualsiasi utilità dal punto di vista giudiziario, si erano svolti nel pomeriggio del 21 luglio apparentemente senza alcuna violenza da parte della polizia (paragrafo 22 *supra*).

Tenuto conto di quanto precede, le tensioni che, come afferma il Governo, avrebbero caratterizzato l'irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini si possono spiegare non tanto con ragioni obiettive, quanto piuttosto con la decisione di procedere ad arresti mediatizzati e con l'adozione di modalità operative non conformi alle esigenze della tutela dei valori derivanti dall'articolo 3 della Convenzione e dal diritto internazionale pertinente (paragrafi 107-111 *supra*).

477. In conclusione, considerate nel complesso le circostanze sopra esposte, la Corte ritiene che i maltrattamenti subiti dal ricorrente durante l'irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini debbano essere qualificati come «tortura» nel senso dell'articolo 3 della Convenzione.

## 2. Sulla parte procedurale dell'articolo 3 della Convenzione

### a) Tesi delle parti

#### i. Il ricorrente

478. Il ricorrente afferma che, al termine di un lungo procedimento penale, i giudici italiani hanno riconosciuto la gravità dei maltrattamenti di cui è stato vittima durante l'irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini, ma non hanno inflitto pene adeguate ai responsabili di tali trattamenti. Dopo avere rammentato i capi d'imputazione formulati per quanto riguarda i fatti della scuola Diaz-Pertini, ossia, in particolare, i reati di falso ideologico, calunnia, abuso di potere e lesioni personali (semplici e aggravate), il ricorrente indica che la maggior parte di tali reati sono caduti in prescrizione durante il procedimento penale.

479. Egli aggiunge che le pene inflitte per i reati non prescritti, che considera irrisorie rispetto alla gravità dei fatti, sono state oggetto di un indulto in applicazione della legge n. 241 del 29 luglio 2006.

480. Il ricorrente afferma inoltre che i responsabili dei fatti della scuola Diaz-Pertini non sono stati oggetto di misure disciplinari e hanno persino ottenuto delle promozioni.

481. Pertanto, basandosi in particolare sulle sentenze *Tzekov* (sopra citata, §§ 52-66, 69-73), *Samoylov* (sopra citata, §§ 31-33) e *Polonskiy* (sopra citata, §§ 106-117), il ricorrente contesta allo Stato di non avere adempiuto ai propri obblighi derivanti dall'articolo 3 della Convenzione, ossia, a suo parere, quello di condurre un'inchiesta effettiva sugli atti di tortura di cui è stato vittima, di identificare gli autori di tali atti e di sanzionarli in maniera adeguata.

482. Egli precisa che le Alte Parti contraenti devono predisporre un quadro giuridico conforme alla tutela dei diritti dell'uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, e contesta a questo riguardo allo Stato italiano di non avere previsto come reato qualsiasi atto di tortura o qualsiasi trattamento inumano e degradante, il che secondo lui è contrario, del resto, agli impegni assunti dall'Italia nel 1989 durante la ratifica della Convenzione contro la tortura e le altre pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti (paragrafo 109 *supra*).

Perciò egli afferma che lo Stato non ha adottato le misure necessarie per prevenire gli atti di tortura di cui sarebbe stato vittima e per sanzionarli in maniera adeguata.

Infine, secondo il ricorrente, questa lacuna è stata evidenziata in ultima istanza dal CPT nel suo rapporto al Governo italiano sulla visita dallo stesso effettuata in Italia dal 13 al 25 maggio 2012 (paragrafo 120 *supra*).

#### ii. Il Governo

483. Il Governo ritiene che lo Stato abbia pienamente adempiuto all'obbligo positivo – che deriverebbe dall'articolo 3 della Convenzione – di condurre un'inchiesta indipendente, imparziale e approfondita. Egli afferma che le autorità hanno adottato tutte le misure che, come imporrebbe la giurisprudenza della Corte (*Gäfgen*, sopra citata, §§ 115-116, con i riferimenti ivi contenuti), avrebbero permesso di identificare e condannare i responsabili dei maltrattamenti in questione a una pena proporzionata ai reati commessi, nonché di risarcire la vittima.

Il Governo rammenta in proposito che la sentenza di primo grado ha pronunciato la condanna penale di vari imputati e ha inoltre riconosciuto il diritto delle parti civili a un risarcimento e disposto il versamento di una provvisionale a questo titolo. Il Governo indica anche che la sentenza di appello, che ha concluso per la prescrizione di alcuni reati, ha comunque aggravato le sanzioni a carico degli imputati, condannando una buona parte di coloro che erano stati assolti in primo grado e infliggendo in particolare pene fino a cinque anni di reclusione per lesioni personali aggravate. Esso indica infine che la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di appello, in particolare l'obbligo di risarcire le parti civili e di rimborsare loro le spese che queste avevano sostenuto.

Il Governo ritiene pertanto che la prescrizione di alcuni reati di cui hanno beneficiato i responsabili dei fatti avvenuti nella scuola Diaz-Pertini non abbia compromesso l'effettività dell'inchiesta e non abbia pregiudicato in alcun modo il diritto del ricorrente di ottenere la liquidazione definitiva del risarcimento danni nell'ambito di un procedimento civile successivo.

484. Peraltro, il Governo osserva che la doglianza del ricorrente riguarda, sostanzialmente, l'assenza del reato di «tortura» nell'ordinamento giuridico italiano.

A tale proposito, il Governo afferma che l'articolo 3 della Convenzione non obbliga le Alte Parti contraenti a prevedere, nel loro ordinamento giuridico, un reato *ad hoc* e che, pertanto, esse sono libere di perseguire i maltrattamenti vietati dall'articolo 3 per mezzo della loro legislazione, in quanto nemmeno la natura e il quantum delle pene sono, secondo il Governo, fissate da norme di diritto internazionale, ma sono lasciate alla valutazione sovrana delle autorità nazionali.

485. Nel caso di specie, il Governo è del parere che i responsabili dei maltrattamenti lamentati dal ricorrente siano stati pienamente perseguiti facendo riferimento ai vari reati previsti dalla legislazione penale italiana (in particolare il reato di lesioni personali aggravate) (paragrafi 48 e 91 *supra*), il che, secondo esso, non ha impedito ai giudici nazionali di

valutare i maltrattamenti in questione nell'ambito dei gravi fatti avvenuti alla scuola Diaz-Pertini.

Per di più, i giudici nazionali si sarebbero basati anche sulla definizione di «tortura» data dalla Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (paragrafi 77 e 109 *supra*).

486. In ogni caso, il Governo informa la Corte che varie proposte di legge, volte all'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento giuridico italiano, sono al vaglio del Parlamento e che la procedura di approvazione di tali proposte si trova già a uno stadio avanzato (paragrafo 106 *supra*).

Il Governo precisa che sono previste pene fino a dodici anni di reclusione in caso di maltrattamenti commessi da funzionari o pubblici ufficiali e che può essere inflitta la pena dell'ergastolo quando i maltrattamenti in questione hanno causato il decesso della vittima.

### *iii. I terzi intervenienti*

487. I terzi intervenienti affermano anzitutto che, da quasi venti anni, il Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, il CAT e il CPT continuano a stigmatizzare, nei loro rispettivi ambiti di competenza, l'assenza del reato di tortura nell'ordinamento giuridico italiano, e a raccomandare alle autorità l'introduzione di una disposizione penale *ad hoc*, che preveda pene che siano non solo proporzionate alla gravità di tale crimine, ma anche effettivamente eseguite (paragrafi 112-116, 118, 120).

488. Essi indicano che la «reazione tipo» del Governo a queste ripetute raccomandazioni, che esso avrebbe manifestato anche nella presente causa, si può riassumere come segue: anzitutto, il Governo metterebbe avanti i vari disegni di legge volti all'introduzione del reato di tortura che si sono susseguiti nel corso degli anni senza mai essere portati a compimento; il Governo argomenterebbe poi che gli atti di tortura, così come i trattamenti inumani e degradanti, rientrano nelle previsioni di altre disposizioni del codice penale (CP) e che, pertanto, sono già perseguiti e sanzionati in maniera adeguata nell'ordinamento giuridico italiano (paragrafi 115, 117, 119 e 121 *supra*); infine, il Governo affermerebbe che, in realtà, il reato di tortura esiste già nell'ordinamento giuridico italiano in virtù dell'effetto diretto della Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti.

489. Al di là delle contraddizioni logiche che si sono manifestate secondo loro tra le tre categorie di argomenti normalmente esposti dal Governo e dei dubbi sull'applicabilità delle disposizioni penali invocate agli atti di tortura morale, i terzi intervenienti contestano, in particolare, la tesi secondo la quale i vari reati già presenti nel CP permetterebbero di sanzionare adeguatamente ed effettivamente gli atti di tortura, di qualsiasi natura essi siano. Essi obiettano a tale proposito che le pene massime previste dal CP per i reati in questione sono generalmente di lieve entità e che, per di più, i giudici penali tendono a infliggere il minimo della sanzione prevista dalla legge.

Per i terzi intervenienti, ciò che essi considerano come una frammentazione della qualificazione degli atti di tortura per uno o più reati di «diritto comune» e la lieve entità, a loro parere, delle pene previste per ciascuno di tali reati, comporterebbero inoltre l'applicazione di termini di prescrizione troppo brevi rispetto al tempo necessario per condurre delle indagini approfondite e giungere a una condanna definitiva all'esito del procedimento penale. Per di più, essi ritengono che i responsabili di atti che rispetto al diritto internazionale sarebbero definiti «tortura» possono beneficiare, in assenza di un reato corrispondente nel diritto interno, e dunque di condanna a questo titolo, di un'amnistia, un indulto, una sospensione condizionale e varie altre misure che, secondo loro, riducono l'effettività della sanzione penale.

Insomma, i carnefici potrebbero sentirsi liberi di agire con la convinzione di godere di una impunità quasi assoluta.

490. I terzi intervenienti concludono che, in queste condizioni, l'Italia viola gli obblighi che deriverebbero non solo dalla Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ma anche dall'articolo 3 della Convenzione.

A questo proposito essi richiamano l'attenzione della Corte sui principi che essa avrebbe enunciato nella sentenza *Gäfgen* (sopra citata), al paragrafo 121 della stessa, con riguardo alla valutazione del carattere «effettivo» dell'inchiesta che le autorità devono condurre in caso di dedotti maltrattamenti: essi sottolineano, in particolare, che l'esito dell'inchiesta e del procedimento penale con essa avviato, ivi compresa la sanzione pronunciata, è determinante. Facendo riferimento poi alla sentenza *Siliadin c. Francia* (n. 73316/01, §§ 89 e 112, CEDU 2005-VII), essi considerano, in maniera più generale, che la tutela dei diritti dell'uomo riconosciuti dalla Convenzione possa comportare l'obbligo di qualificare come reato, a livello nazionale, le pratiche indicate nell'articolo 3 della Convenzione e quello di sanzionare adeguatamente le violazioni di questi stessi diritti.

## b) Valutazione della Corte

### i. Principi generali

491. La Corte rammenta che, quando un individuo sostiene in maniera difendibile di avere subito, da parte della polizia o di altri servizi analoghi dello Stato, un trattamento contrario all'articolo 3, tale disposizione, combinata con il dovere generale imposto allo Stato dall'articolo 1 della Convenzione di «riconoscere a ogni persona sottoposta alla [sua] giurisdizione i diritti e le libertà definiti (...) [nella] Convenzione», richiede, per implicazione, che vi sia un'inchiesta ufficiale effettiva. Tale inchiesta deve poter portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili. Se così non fosse, nonostante la sua importanza fondamentale, il divieto legale generale della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti sarebbe inefficace nella pratica, e sarebbe possibile in alcuni casi per gli agenti dello Stato calpestare, godendo di una quasi impunità, i diritti di coloro che sono sottoposti al loro controllo (si vedano, tra molte altre sentenze, *Assenov e altri c. Bulgaria*, 28 ottobre 1998, § 102, *Recueil* 1998-VIII, *Labita*, sopra citata, § 131, *Krastanov*, sopra citata, § 57, *Vladimir Romanov*, sopra citata, § 81, *Ali e Ayşe Duran c. Turchia*, n. 42942/02, § 60, 8 aprile 2008, *Georgiy Bykov*, sopra citata, § 60, *El-Masri*, sopra citata, §§ 182 e 185 e gli altri riferimenti ivi contenuti, *Dembele*, sopra citata, § 62, *Alberti*, sopra citata, § 62, *Saba*, sopra citata, § 76, e *Dimitrov e altri c. Bulgaria*, n. 77938/11, § 135, 1° luglio 2014).

492. Anzitutto, perché un'inchiesta sia effettiva e permetta di identificare e di perseguire i responsabili, deve essere avviata e condotta con celerità (*Gäfgen*, sopra citata, § 121, e gli altri riferimenti ivi contenuti).

Inoltre, l'esito dell'inchiesta e del procedimento penale cui essa dà avvio, così come la sanzione pronunciata e le misure disciplinari adottate, risultano determinanti. Essi sono fondamentali se si vuole preservare l'effetto dissuasivo del sistema giudiziario vigente e il ruolo che esso è tenuto ad esercitare nella prevenzione delle violazioni del divieto di maltrattamenti (*Çamdereli c. Turchia*, n. 28433/02, § 38, 17 luglio 2008, *Gäfgen*, § 121, *Saba*, sopra citata, § 76; dal punto di vista dell'articolo 2, si veda anche *Nikolova e Velitchkova c. Bulgaria*, n. 7888/03, §§ 60 e seguenti, 20 dicembre 2007).

493. Quando le indagini preliminari hanno comportato l'avvio di un'inchiesta dinanzi ai giudici nazionali, è tutto il procedimento, ivi compresa la fase di giudizio, che deve soddisfare agli imperativi del divieto posto da tale disposizione. Così, le autorità giudiziarie nazionali non devono in alcun caso mostrarsi disposte a lasciare impunte delle aggressioni contro l'integrità fisica e morale delle persone. Ciò è indispensabile per mantenere la fiducia del pubblico e garantire la sua adesione allo Stato di diritto, nonché per prevenire ogni accenno di tolleranza di atti illegali o di possibile collusione nella loro perpetrazione (si veda, dal punto di vista dell'articolo 2, *Öneryıldız c. Turchia* [GC], n. 48939/99, § 96, CEDU 2004-XII).

Il compito della Corte consiste dunque nel verificare se e in quale misura si può considerare che i giudici, prima di giungere a una qualsiasi decisione, hanno sottoposto il caso di cui sono stati investiti all'esame scrupoloso richiesto dall'articolo 3, in modo da preservare la forza di dissuasione del sistema giudiziario esistente e l'importanza del ruolo di quest'ultimo nel rispetto del divieto di tortura (*Okkali c. Turchia*, n. 52067/99, §§ 65-66, 17 ottobre 2006, *Ali e Ayşe Duran*, sopra citata, §§ 61-62, *Zeynep Özcan c. Turchia*, n. 45906/99, § 42, 20 febbraio 2007, e *Dimitrov e altri*, sopra citata, §§ 142-143).

494. Quanto alla sanzione penale per i responsabili di maltrattamenti, la Corte rammenta che non ha il compito di pronunciarsi sul grado di colpevolezza della persona in causa (si vedano, sotto il profilo dell'articolo 2, *Öneryıldız*, sopra citata, § 116, e *Natchova e altri c. Bulgaria* [GC], nn. 43577/98 e 43579/98, § 147, CEDU 2005-VII) o di determinare la pena da infliggere, in quanto queste materie rientrano nella competenza esclusiva dei tribunali penali interni. Tuttavia, in virtù dell'articolo 19 della Convenzione, e conformemente al principio che vuole che la Convenzione garantisca dei diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi, la Corte deve assicurarsi che lo Stato adempia come si deve all'obbligo di tutelare i diritti delle persone che rientrano nella sua giurisdizione. Di conseguenza, la Corte «deve mantenere la sua funzione di controllo e intervenire nel caso esista una evidente sproporzione tra la gravità dell'atto e la sanzione inflitta. Altrimenti, il dovere che hanno gli Stati di condurre un'inchiesta effettiva perderebbe molto del suo senso» (si veda, in questi termini precisi, *Gäfgen*, sopra citata, § 123; si vedano anche *Ali e Ayşe Duran*, sopra citata, § 66, e *Saba*, sopra citata, § 77; si veda infine, dal punto di vista dell'articolo 2, *Nikolova e Velitchkova*, sopra citata, § 62).

495. La valutazione dell'adeguatezza della sanzione dipende pertanto dalle circostanze particolari della causa determinata (*İlhan*, sopra citata, § 92).

La Corte ha anche dichiarato che, in materia di tortura o di maltrattamenti inflitti da parte di agenti dello Stato, l'azione penale non dovrebbe estinguersi per effetto della prescrizione, così come l'amnistia e la grazia non dovrebbero essere tollerate in questo ambito. Del resto, l'applicazione della prescrizione dovrebbe essere compatibile con le esigenze della Convenzione. Pertanto, è difficile accettare dei tempi di prescrizione non flessibili che non sono soggetti ad alcuna eccezione (*Mocanu e altri c. Romania* [GC] nn. 10865/09, 45886/07 e 32431/08, § 326 CEDU 2014 (estratti) e le cause ivi citate).

Lo stesso vale per la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena (*Okkali*, sopra citata, §§ 74-78, *Gäfgen*, sopra citata, § 124, *Zeynep Özcan*, sopra citata, § 43; si veda anche, *mutatis mutandis*, *Nikolova e Velitchkova*, sopra citata, § 62) e per la liberazione anticipata (*Abdülsamet Yaman*, sopra citata, § 55, e *Müdet Kömürçü*, §§ 29-30).

496. Affinché un'inchiesta sia effettiva nella pratica, la condizione preliminare è che lo Stato abbia promulgato delle disposizioni di diritto penale che puniscono le pratiche contrarie all'articolo 3 (*Gäfgen*, sopra citata, § 117). In effetti, l'assenza di una legislazione penale sufficiente per prevenire e punire effettivamente gli autori di atti contrari all'articolo 3 può impedire alle autorità di perseguire le offese a questo valore fondamentale delle società democratiche, di valutarne la gravità, di pronunciare pene adeguate e di escludere l'applicazione di qualsiasi misura che possa alleggerire eccessivamente la sanzione, a scapito del suo effetto preventivo e dissuasivo (*M.C. c. Bulgaria*, n. 39272/98, §§ 149, 153 e 166, CEDU 2003-XII, *Tzekov*, sopra citata, § 71, *Çamdereli*, sopra citata, § 38; dal punto di vista dell'articolo 4, si veda, *mutatis mutandis*, *Siliadin c. Francia*, n. 73316/01, §§ 89, 112 e 148, CEDU 2005-VII).

497. Per quanto riguarda le misure disciplinari, la Corte ha dichiarato più volte che, quando degli agenti dello Stato sono imputati per reati che implicano dei maltrattamenti, è importante che siano sospesi dalle loro funzioni durante l'istruzione o il processo e che, in caso di condanna, ne siano rimossi (si vedano, tra molte altre, le sentenze sopra citate

*Abdülsamet Yaman*, § 55, *Nikolova e Velitchkova*, § 63, *Ali e Ayşe Duran*, § 64, *Erdal Aslan*, §§ 74 e 76, *Çamdereli*, § 38, *Gäfgen*, § 125, e *Saba*, § 78).

498. Inoltre, la vittima deve essere in grado di partecipare effettivamente, in un modo o nell'altro, all'inchiesta (*Dedovski e altri*, sopra citata, § 92, e *El-Masri*, sopra citata, § 185, con i riferimenti ivi contenuti).

499. Infine, oltre a condurre un'inchiesta approfondita ed effettiva, lo Stato, se del caso, deve accordare al ricorrente una indennità, o almeno la possibilità di chiedere e ottenere riparazione del danno che i maltrattamenti in questione gli hanno cagionato (*Gäfgen*, sopra citata, § 118, con gli altri riferimenti ivi contenuti).

*ii. Applicazione al caso di specie*

500. Tenuto conto dei principi sopra riepilogati e, in particolare, l'obbligo imposto allo Stato di identificare e, eventualmente, sanzionare in maniera adeguata agli autori di atti contrari all'articolo 3 della Convenzione, la Corte ritiene che la presente causa sollevi tre tipi di problema.

*III. a) Assenza di identificazione degli autori materiali dei maltrattamenti in causa*

501. I poliziotti che hanno aggredito il ricorrente nella scuola Diaz-Pertini e lo hanno materialmente sottoposto ad atti di tortura non sono mai stati identificati (paragrafo 52 *supra*). Essi non sono stati neanche oggetto di indagine e sono rimasti, semplicemente, impuniti.

502. Certamente, l'obbligo di inchiesta che deriva dall'articolo 3 è piuttosto un'obbligazione di mezzo che di risultato (*Kopylov*, sopra citata, § 132, *Samoylov*, sopra citata, § 31, e *Bati e altri*, sopra citata, § 134), dal momento che l'indagine può chiudersi in un nulla di fatto nonostante tutti i mezzi e gli sforzi debitamente dispiegati dalle autorità.

503. Resta comunque il fatto che, nel caso di specie, secondo la sentenza di primo grado, l'assenza di identificazione degli autori materiali dei maltrattamenti in causa deriva dalla difficoltà oggettiva della procura di procedere ad identificazioni certe e dalla mancata collaborazione della polizia nel corso delle indagini preliminari (paragrafo 52 *supra*).

La Corte si rammarica che la polizia italiana si sia potuta rifiutare impunemente di fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria all'identificazione degli agenti che potevano essere coinvolti negli atti di tortura.

504. Inoltre, dalle decisioni interne risulta che il numero esatto degli agenti che avevano partecipato all'operazione è rimasto sconosciuto (paragrafo 30 *supra*) e che i poliziotti, almeno quelli che erano in testa al gruppo che portava i caschi di protezione, hanno fatto irruzione nella scuola avendo, la maggior parte di loro, il viso coperto da un foulard (paragrafi 29 e 33 *supra*).

Secondo la Corte, queste due circostanze, che derivano dalle fasi di pianificazione e realizzazione dell'irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini, costituiscono già degli ostacoli non trascurabili ad ogni tentativo di inchiesta efficace sugli eventi in questione.

La Corte rammenta, in particolare, di aver già dichiarato, sulla base dell'articolo 3 della Convenzione, che l'impossibilità di identificare i membri delle forze dell'ordine, presunti autori di atti contrari alla Convenzione, era contraria a quest'ultima. Parimenti, ha già sottolineato che, quando le autorità nazionali competenti schierano i poliziotti con il viso coperto per mantenere l'ordine pubblico o effettuare un arresto, questi agenti sono tenuti a portare un segno distintivo – ad esempio un numero di matricola – che, pur preservando il loro anonimato, permetta di identificarli in vista della loro audizione qualora il compimento dell'operazione venga successivamente contestato (*Ataykaya*, sopra citata, § 53, nonché i riferimenti ivi contenuti).

IV. *β) prescrizione dei delitti e indulto parziale delle pene*

505. Per l'irruzione nella scuola Diaz-Pertini, per le violenze che vi sono state commesse e per i tentativi di nascondere o giustificare queste ultime, alcuni alti dirigenti, alcuni funzionari e un certo numero di agenti della polizia sono stati perseguiti e rinviati a giudizio per vari delitti. È accaduto lo stesso per i fatti che si sono verificati nella scuola Pascoli (paragrafi 45 e 47 *supra*).

506. Tuttavia, per quanto riguarda gli eventi che si sono verificati nella scuola Diaz-Pertini, i delitti di calunnia, di abuso di ufficio (soprattutto in ragione dell'arresto illegale degli occupanti), di lesioni semplici nonché, nei confronti di un imputato, di lesioni gravi, si sono prescritti prima della decisione d'appello (paragrafo 61 *supra*). Il delitto di lesioni gravi, per il quale dieci e nove imputati erano stati condannati rispettivamente in primo e secondo grado (paragrafi 49 e 60 *supra*), è stato dichiarato prescritto dalla Corte di cassazione (paragrafi 76 e 79 *supra*).

Per quanto riguarda gli eventi che si sono verificati nella scuola Pascoli, i delitti che sono stati ivi commessi allo scopo di cancellare le prove dell'irruzione e delle violenze perpetrate nella scuola Diaz-Pertini si sono ugualmente prescritti prima della decisione d'appello (paragrafo 83 *supra*).

507. Sono state dunque pronunciate soltanto delle condanne per falso ideologico (diciassette imputati) e per porto abusivo di armi da guerra (un imputato) a pene che vanno da tre anni e tre mesi a quattro anni di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per una durata di cinque anni (paragrafo 60 *supra*).

508. In definitiva, al termine del procedimento penale nessuno è stato condannato per i maltrattamenti perpetrati nella scuola Diaz-Pertini nei confronti, in particolare, del ricorrente, in quanto i delitti di lesioni semplici e aggravate si sono estinti per prescrizione. In effetti, le condanne confermate dalla Corte di cassazione riguardano piuttosto i tentativi di giustificazione di questi maltrattamenti e l'assenza di base fattuale e giuridica per l'arresto degli occupanti della scuola Diaz-Pertini (paragrafi 76, 79 e 80 *supra*).

Per di più, in applicazione della legge n. 241 del 29 luglio 2006, che stabiliva le condizioni da soddisfare per ottenere l'indulto, le pene sono state ridotte di tre anni (paragrafi 50 e 60 *supra*). Ne consegue che i condannati dovranno scontare, nella peggiore delle ipotesi, pene comprese tra tre mesi e un anno di reclusione.

509. Per quanto sopra esposto, la Corte ritiene che la reazione delle autorità non sia stata adeguata tenuto conto della gravità dei fatti. Di conseguenza ciò la rende incompatibile con gli obblighi procedurali che derivano dall'articolo 3 della Convenzione.

510. Al contrario di quanto ha giudicato in altre cause (si vedano, ad esempio, *Bati e altri*, sopra citata, §§ 142-147, *Erdal Aslan*, sopra citata, §§ 76-77, *Abdülsamet Yaman*, sopra citata, §§ 57-59, e *Hüseyin Şimşek*, sopra citata, §§ 68-70), la Corte ritiene che questo risultato non sia imputabile alle tergiversazioni o alla negligenza della procura o dei giudici nazionali.

In effetti, se a prima vista il ricorrente sembra attribuire la prescrizione dei delitti alla eccessiva durata del procedimento, egli non ha affatto suffragato questa affermazione con una descrizione, sia pure sommaria, dello svolgimento del procedimento e dei ritardi che sarebbero stati ingiustificati nel corso delle indagini o del dibattimento. Nemmeno dal fascicolo risulta che vi siano stati ritardi.

Benché ci siano voluti più di dieci anni dagli eventi della scuola Diaz-Pertini per ottenere una decisione definitiva, la Corte non può ignorare che la procura ha dovuto far fronte a ostacoli non trascurabili nel corso delle indagini (paragrafi 44, 45 e 52 *supra*) e che gli organi giudicanti hanno dovuto esaminare un procedimento penale molto complesso, nei confronti di decine di imputati e di un centinaio di parti civili italiane e straniere (paragrafi 46-47 *supra*) per stabilire, nel rispetto delle garanzie del processo equo, le responsabilità individuali di un episodio di violenza da parte della polizia che lo stesso Governo convenuto ha definito eccezionale.



511. La Corte non può neanche contestare ai giudici interni di non aver valutato la gravità dei fatti attribuiti agli imputati (*Saba* sopra citata, §§ 79-80; si veda anche, *mutatis mutandis*, *Gäfgen*, sopra citata, § 124) o, ancor peggio, di aver utilizzato *de facto* le disposizioni legislative e repressive del diritto nazionale per evitare qualsiasi condanna effettiva dei poliziotti perseguiti (*Zeynep Özcan*, sopra citata, § 43).

Le sentenze di appello e di cassazione, in particolare, dimostrano una fermezza esemplare e non trovano alcuna giustificazione ai gravi eventi della scuola Diaz-Pertini.

In tale contesto, le ragioni che hanno indotto la corte d'appello a determinare le pene sulla base del minimo edittale per ciascuno dei delitti in questione (ossia il fatto che tutta l'operazione aveva ad origine l'ordine del capo della polizia di eseguire degli arresti e che gli imputati avevano quindi agito sotto questa pressione psicologica – paragrafo 74 *supra*) non sembrano paragonabili a quelle che la Corte ha denunciato in altre cause (si veda, ad esempio, *Ali e Ayşe Duran*, sopra citata, § 68, dove gli autori degli atti contrari all'articolo 3 della Convenzione avevano beneficiato di una riduzione della pena in ragione della loro asserita collaborazione nel corso dell'indagine e del dibattimento, mentre in realtà si erano sempre limitati a respingere ogni accusa; si veda anche *Zeynep Özcan*, sopra citata, § 43, dove le autorità giudicanti avevano riconosciuto agli imputati delle circostanze attenuanti tenuto conto del loro comportamento nel corso del processo mentre in realtà gli interessati non avevano mai assistito alle udienze).

512. La Corte considera pertanto che è la legislazione penale italiana applicata al caso di specie (paragrafi 88-102 *supra*) a rivelarsi inadeguata rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e al tempo stesso privata dell'effetto dissuasivo necessario per prevenire altre violazioni simili dell'articolo 3 in futuro (*Çamdereli*, sopra citata, § 38).

Del resto, nella sentenza *Alikaj e altri c. Italia* (n. 47357/08, § 108, 29 marzo 2011), la Corte, dopo aver affermato che «le azioni intraprese dalle autorità incaricate dell'indagine preliminare (...) poi dai giudici di merito durante il processo non [davano adito] a contestazione», ha anche ritenuto che «l'applicazione della prescrizione rientra senza dubbio nella categoria di «misure» inammissibili secondo la giurisprudenza della Corte riguardo al profilo procedurale dell'articolo 2 della Convenzione, in quanto ha avuto come effetto quello di impedire una condanna».

513. La Corte dovrà ritornare successivamente (paragrafo 244 e seguenti *infra*) su queste conclusioni, che sono suffragate soprattutto dalle osservazioni del primo presidente della Corte di cassazione italiana (paragrafo 105 *supra*) e da quelle dei terzi intervenienti (paragrafi 200-203 *supra*).

V. γ) *Dubbi sulle misure disciplinari adottate nei confronti dei responsabili dei maltrattamenti in causa.*

514. Non risulta dalla documentazione che i responsabili degli atti di tortura subiti dal ricorrente e degli altri delitti connessi a quest'ultimo siano stati sospesi dalle loro funzioni nel corso del procedimento penale. La Corte non dispone neanche di informazioni sull'evoluzione della loro carriera nel corso del procedimento penale e sulle azioni intraprese sul piano disciplinare dopo la loro condanna definitiva, informazioni che sono ugualmente necessarie ai fini dell'esame del rispetto dell'articolo 3 della Convenzione (paragrafo 210 *supra*).

515. Peraltro essa prende atto del silenzio del Governo al riguardo nonostante la domanda di informazioni espressamente formulata al momento della comunicazione della causa.

iii. *Qualità di vittima ed esaurimento delle vie di ricorso interne (in particolare: azione di risarcimento danni)*

516. Tenuto conto delle constatazioni che precedono, la Corte ritiene che le varie misure adottate dalle autorità interne non abbiano pienamente soddisfatto alla condizione di una inchiesta approfondita ed effettiva, come esige la sua giurisprudenza. Questa circostanza è

determinante ai fini dell'eccezione che il Governo solleva relativamente alla perdita della qualità di vittima del ricorrente perché, in particolare, i giudici hanno già riconosciuto la violazione in causa nell'ambito del procedimento penale e hanno accordato una riparazione all'interessato (paragrafo 131 *supra*).

517. In effetti, come rammentato dalla Grande Camera nella sentenza *Gäfgen* (sopra citata, § 116), «in caso di maltrattamenti deliberati inflitti da agenti dello Stato ai danni dell'articolo 3, la Corte ritiene in maniera costante che», oltre al riconoscimento della violazione, «sono necessarie due misure affinché la riparazione sia sufficiente» per privare il ricorrente della sua qualità di vittima. «In primo luogo, le autorità dello Stato devono condurre una indagine approfondita ed effettiva che possa portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili (si vedano, tra altre, *Krastanov*, sopra citata, § 48, *Çamdereli*, [sopra citata] §§ 28-29 (...), e *Vladimir Romanov*, sopra citata, §§ 79 e 81). In secondo luogo, il ricorrente deve, eventualmente, ottenere un risarcimento (*Vladimir Romanov*, sopra citata, § 79, e, *mutatis mutandis*, *Aksoy*, sopra citata, § 98, e *Abdülsamet Yaman*, [sopra citata], § 53 (...)) (queste due sentenze nel contesto dell'articolo 13)) o, almeno, avere la possibilità di chiedere e di ottenere un indennizzo per il danno che gli è stato causato dal maltrattamento».

518. La Corte in più occasioni ha dichiarato che il riconoscimento di un indennizzo alla vittima non è sufficiente a porre rimedio alla violazione dell'articolo 3. In effetti, se le autorità potevano limitarsi a reagire in caso di maltrattamento deliberato inflitto da agenti dello Stato accordando un semplice indennizzo, senza adoperarsi nel perseguire e punire i responsabili, gli agenti dello Stato potrebbero in alcuni casi violare i diritti delle persone sottoposte al loro controllo praticamente in totale impunità, e il divieto della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti sarebbe privo di effetto utile a scapito della sua fondamentale importanza (si veda, fra molte altre, *Camdereli*, sopra citata, § 29, *Vladimir Romanov*, sopra citata, § 78, *Gäfgen*, sopra citata, § 119; si veda anche, *mutatis mutandis*, *Krastanov*, sopra citata, § 60; sul terreno dell'articolo 2, si veda *Nikolova e Velichkova*, sopra citata, § 55, e i riferimenti ivi contenuti; si veda, da ultimo, *Petrović c. Serbia*, n. 40485/08, § 80, 15 luglio 2014).

È per questo che la possibilità per il ricorrente di chiedere e di ottenere un indennizzo per il danno che il maltrattamento gli ha causato oppure il versamento, come nel presente caso, da parte delle autorità di una certa somma a titolo di provvisoria costituiscono soltanto una parte delle misure necessarie (*Camdereli*, sopra citata, § 30, *Vladimir Romanov*, sopra citata, § 79, e *Nikolova e Velichkova*, sopra citata, § 56).

519. Per quanto riguarda il secondo elemento dell'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, relativo al fatto che il ricorrente non ha avviato una ulteriore azione civile per risarcimento danni (paragrafo 139 *supra*), la Corte rammenta di aver in più occasioni rigettato eccezioni simili, dopo aver osservato che l'azione di risarcimento danni non aveva lo scopo di punire i responsabili degli atti contrari agli articoli 2 o 3 della Convenzione e ribadendo che, per delle violazioni di questo tipo, la reazione delle autorità non può limitarsi al risarcimento della vittima (si vedano, fra molte altre, *Yaşa c. Turchia*, 2 settembre 1998, §§ 70-74, *Recueil* 1998-VI, *Oğur c. Turchia* [GC], n. 21594/93, §§ 66-67, CEDU 1999-III, *Issaieva e altri c. Russia*, nn. 57947/00, 57948/00 e 57949/00, §§ 146-149, 24 febbraio 2005, *Estamirov e altri c. Russia*, n. 60272/00, §§ 76-77, 12 ottobre 2006, *Beganović c. Croazia*, n. 46423/06, §§ 54-57, 25 giugno 2009, e *Fadime e Turan Karabulut c. Turchia*, n. 23872/04, §§ 13-15, 27 maggio 2010).

In altre parole, dal momento che, in caso di trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione, l'obbligo di riconoscere una riparazione a livello interno si aggiunge all'obbligo di condurre una inchiesta approfondita ed effettiva volta ad identificare e a sanzionare i responsabili e non si sostituisce ad essa, le vie di ricorso esclusivamente risarcitorie non possono essere considerate effettive in base a tale disposizione (*Sapožkovs c. Lettonia*, n. 8550/03, §§ 54-55, 11 febbraio 2014).

520. La Corte rammenta che, quando è stata utilizzata una via ricorso, non viene imposto l'utilizzo di un altro rimedio il cui scopo è praticamente lo stesso (*Kozacioğlu*, sopra citata, §§ 40-43, *Karakó c. Ungheria*, n. 39311/05, § 14, 28 aprile 2009, e *Jasinskis c. Lettonia*, n. 45744/08, §§ 50-55, 21 dicembre 2010).

521. La Corte osserva che, nel caso di specie, il ricorrente si è avvalso della via di ricorso civile costituendosi parte civile nel procedimento penale nel luglio 2004 allo scopo di ottenere la riparazione del danno sofferto (paragrafi 46 *supra*; si veda anche *Calvelli e Ciglio*, n. 32967/96, § 62, CEDU 2002-I). Egli ha dunque preso parte al procedimento penale in tutti i gradi di giudizio (paragrafi 59 e 75 *supra*) e fino alla sentenza della Corte di cassazione depositata il 2 ottobre 2012.

In tali circostanze, pretendere che, ai fini del rispetto della regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne, il ricorrente avviasse una ulteriore azione civile, costituirebbe un onere eccessivo per la vittima di una violazione dell'articolo 3 (si veda, *mutatis mutandis*, *Saba*, sopra citata, § 47).

522. Basandosi sulla sua giurisprudenza e sulle constatazioni formulate nel caso di specie relativamente alle lacune dell'inchiesta riguardante i maltrattamenti di cui il ricorrente è stato vittima, la Corte non può che rigettare le due eccezioni preliminari del Governo convenuto che ha unito al merito.

#### *iv. Conclusione*

523. La Corte conclude per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione – a causa dei maltrattamenti subiti dal ricorrente che devono essere qualificati «tortura» ai sensi di questa disposizione – sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. In queste circostanze, essa ritiene di dover rigettare tanto l'eccezione preliminare del Governo relativa alla perdita della qualità di vittima (paragrafi 131 e seguenti *supra*) quanto l'eccezione preliminare relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (paragrafi 139-140 *supra*).

### III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

524. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

525. Nelle sue parti pertinenti al caso di specie, l'articolo 46 della Convenzione è così formulato:

«1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.»

#### **A. Indicazione di misure generali**

##### *1. Principi generali*

526. La Corte rammenta che tutte le sentenze che constatino una violazione comportano per lo Stato convenuto l'obbligo giuridico rispetto all'articolo 46 della Convenzione di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze, in modo tale da ripristinare per quanto possibile la situazione precedente a quest'ultima. Se il diritto nazionale non permette o permette solo in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze della violazione, l'articolo 41 autorizza la Corte ad accordare alla parte lesa, se del caso, la soddisfazione che ritiene appropriata. Ne consegue in particolare che lo Stato convenuto riconosciuto responsabile di una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli è chiamato non solo a versare agli

interessati le somme assegnate a titolo di equa soddisfazione, ma anche a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se del caso, individuali da adottare nel suo ordinamento giuridico interno (*Del Rio Prada c. Spagna* [GC], n. 42750/09, § 137, CEDU 2013, *Maestri c. Italia* [GC], n. 39748/98, § 47, CEDU 2004-I, *Assanidzé c. Georgia* [GC], n. 71503/01, § 198, CEDU 2004-II, e *Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], n. 48787/99, § 487, CEDU 2004-VII).

527. La Corte rammenta inoltre che le sue sentenze sono essenzialmente di natura dichiaratoria e che, in generale, è in primo luogo lo Stato in causa a dover scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, i mezzi da utilizzare nel proprio ordinamento giuridico interno per adempiere all'obbligo per esso derivante dall'articolo 46 della Convenzione, purché tali mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (si vedano, tra le altre, *Scozzari e Giunta c. Italia* [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000-VIII, *Brumărescu c. Romania* (equa soddisfazione) [GC], n. 28342/95, § 20, CEDU 2001-I, e *Öcalan c. Turchia* [GC], n. 46221/99, § 210, CEDU 2005-IV). Tale potere di apprezzamento per quanto riguarda le modalità di esecuzione di una sentenza esprime la libertà di scelta che accompagna l'obbligo fondamentale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti (*Papamichalopoulos e altri c. Grecia* (articolo 50), 31 ottobre 1995, § 34, serie A n. 330-B).

528. Tuttavia, a titolo eccezionale, per aiutare lo Stato convenuto ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, la Corte può cercare di indicare il tipo di misure da adottare per porre fine alla situazione strutturale da essa constatata. In questo contesto, essa può formulare varie opzioni la cui scelta e realizzazione vengono lasciate alla discrezione dello Stato interessato (si veda, ad esempio, *Broniowski c. Polonia* [GC], n. 31443/96, § 194, CEDU 2004-V). In alcuni casi, accade che la natura stessa della violazione constatata non offra realmente una scelta tra vari tipi di misure idonee a porvi rimedio, nel qual caso la Corte può decidere di indicare una sola misura (si vedano, ad esempio, *Del Rio Prada*, sopra citata, § 138, *Assanidzé*, sopra citata, §§ 202 e 203, *Alexanian c. Russia*, n. 46468/06, § 240, 22 dicembre 2008, *Fatullayev c. Azerbaijan*, n. 40984/07, §§ 176 e 177, 22 aprile 2010, e *Oleksandr Volkov c. Ucraina*, n. 21722/11, § 208, 9 gennaio 2013).

## 2. Applicazione di questi principi al caso di specie

529. Nella fattispecie, la Corte osserva che le autorità italiane hanno perseguito i responsabili dei maltrattamenti in causa con capi di imputazione riferibili a vari delitti già previsti dalla legislazione penale italiana.

Tuttavia, nell'ambito dell'analisi che riguarda il rispetto degli obblighi procedurali che derivano dall'articolo 3 della Convenzione, la Corte ha dichiarato che la reazione delle autorità non è stata adeguata (paragrafi 219-222 *supra*). Dopo aver escluso negligenze o compiacenze da parte della procura o degli organi giudicanti, la Corte ha concluso che è la legislazione penale italiana applicata al presente caso ad essersi rivelata «inadeguata rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e al tempo stesso priva dell'effetto dissuasivo necessario per prevenire altre violazioni simili dell'articolo 3 in futuro» (paragrafi 223-225 *supra*).

Il carattere strutturale del problema sembra quindi innegabile. Peraltro, tenuto conto dei principi posti dalla sua giurisprudenza relativa al profilo procedurale dell'articolo 3 (paragrafi 204-211 *supra*) e ai motivi che l'hanno indotta nel caso di specie a giudicare sproporzionata la sanzione inflitta, la Corte ritiene che questo problema si ponga non soltanto per la repressione degli atti di tortura, ma anche per gli altri maltrattamenti vietati dall'articolo 3: mancando un trattamento appropriato per tutti i maltrattamenti vietati dall'articolo 3 nell'ambito della legislazione penale italiana, la prescrizione (come regolata dal CP, paragrafi 96-101 *supra*) come pure l'indulto (in caso di promulgazione di altre leggi simili alla legge n. 241 del 2006, paragrafo 102 *supra*) possono in pratica impedire non soltanto la punizione dei responsabili

degli atti di «tortura», ma anche degli autori dei «trattamenti inumani» e «degradanti» in virtù di questa stessa disposizione, nonostante tutti gli sforzi dispiegati dalle autorità procedenti e giudicanti.

530. Per quanto riguarda le misure da adottare per rimediare a questo problema, la Corte rammenta innanzitutto che gli obblighi positivi imposti allo Stato in base all'articolo 3 possono comportare il dovere di istituire un quadro giuridico adatto, soprattutto per mezzo di disposizioni penali efficaci (paragrafo 209 *supra*).

531. Come nella sentenza *Söderman c. Svezia* [GC], n. 5786/08, § 82, CEDU 2013, la Corte osserva, inoltre, che tale obbligo deriva, almeno in parte, anche da altre disposizioni internazionali quali, in particolare, l'articolo 4 della Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (paragrafo 109 *supra*). Come sottolineano il ricorrente (paragrafo 195 *supra*) e i terzi intervenienti (paragrafi 200 e seguenti *supra*), le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, del CAT e del CPT vanno nella stessa direzione (paragrafi 112-116, 118 e 120 *supra*).

532. La competenza della Corte si limita, comunque, ad assicurare il rispetto degli obblighi che derivano dall'articolo 3 della Convenzione e, in particolare, ad aiutare lo Stato convenuto a trovare le soluzioni appropriate al problema strutturale individuato, ossia all'inadeguatezza della legislazione italiana. In effetti spetta in primo luogo allo Stato convenuto la scelta dei mezzi da utilizzare per adempiere al suo obbligo in base all'articolo 46 della Convenzione (paragrafo 240 *supra*).

533. In questo quadro, la Corte ritiene necessario che l'ordinamento giuridico italiano si doti degli strumenti giuridici atti a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura o di altri maltrattamenti rispetto all'articolo 3 e ad impedire che questi ultimi possano beneficiare di misure che contrastano con la giurisprudenza della Corte.

## **B. Danno**

534. Il ricorrente chiede la somma di 180.000 euro (EUR) per il danno fisico provocato dall'aggressione di cui è rimasto vittima (fratture dell'ulna destra, dello stiloide destro, del perone destro e di varie costole; con conseguenze successive; debolezza permanente del braccio destro e della gamba destra) che egli definisce danno materiale.

Chiede anche la somma di 120.000 EUR per la sofferenza e la paura provate al momento dell'aggressione e per le ulteriori conseguenze psicologiche che egli definisce danno morale.

535. Il Governo contesta tali richieste e ritiene che esse siano contrarie allo scopo del ricorso, che a suo parere è la denuncia delle carenze della legislazione penale italiana in caso di violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Il Governo aggiunge che il ricorrente ha già ottenuto un indennizzo a livello nazionale, che ammonterebbe a 35.000 EUR, e che avrebbe dovuto avvalersi in seguito delle vie di ricorso interne per ottenere la liquidazione complessiva e definitiva del risarcimento.

536. In subordine, il Governo ritiene che le richieste del ricorrente siano sproporzionate tenuto conto dei criteri applicati a livello nazionale per la determinazione globale del danno personale e morale.

537. La Corte ritiene che il danno fisico non possa essere considerato danno materiale.

538. Essa ritiene che il ricorrente abbia subito un danno morale certo in conseguenza delle violazioni contestate. Tenuto conto delle circostanze della causa e, soprattutto, del risarcimento del danno che il ricorrente ha già ottenuto a livello nazionale, la Corte, deliberando in via equitativa, ritiene di dover accordare a questo titolo all'interessato la somma di 45.000 EUR.

### C. Spese

539. Il ricorrente non ha formulato alcuna richiesta per le spese; pertanto la Corte ritiene di non dovergli accordare alcuna somma a questo titolo.

### D. Interessi moratori

540 La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

### PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Unisce* al merito l'eccezione preliminare del Governo relativa alla perdita della qualità di vittima, e la *rigetta*;
2. *Unisce* al merito l'eccezione preliminare del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, nella misura in cui essa riguarda la mancata introduzione di un'azione civile in aggiunta alla costituzione di parte civile, e la *rigetta*;
3. *Dichiara*, il ricorso ricevibile per quanto riguarda i motivi relativi all'articolo 3 della Convenzione;
4. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione sotto il profilo sostanziale;
5. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale;
6. *Dichiara*
  - a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 45.000 EUR (quarantacinquemila euro) più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
  - b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
7. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 7 aprile 2015, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Françoise Elens-Passos  
Cancelliere

Päivi Hirvelä  
Presidente

**ART. 7 CEDU (NULLA POENA SINE LEGE )**

**a) *Contrada c. Italia* (N. 3) – Quarta Sezione, sentenza del 14 aprile 2015 (ric. n. 66655/13)**

*Principi di irretroattività e prevedibilità della legge penale in relazione al reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso: violazione*

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita e rivista da Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

**QUARTA SEZIONE**

**CAUSA CONTRADA c. ITALIA (N. 3)**

*(Ricorso n. 66655/13)*

**SENTENZA**

**STRASBURGO**

**14 aprile 2015**

*Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.*

**Nella causa *Contrada c. Italia* (n. 3),**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), costituita in una camera composta da:

Päivi Hirvelä, *presidente*,  
Guido Raimondi,  
George Nicolaou,  
Ledi Bianku,  
Nona Tsotsoria,  
Paul Mahoney,  
Krzysztof Wojtyczek, *giudici*,

e da Françoise Elens-Passos, *cancelliere di sezione*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 24 marzo 2015,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

## PROCEDURA

541. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 66655/13) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato, il sig. Bruno Contrada («il ricorrente»), ha adito la Corte il 4 luglio 2008 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

542. Il ricorrente è stato rappresentato dall'Avv. E. Tagle, del foro di Napoli. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo

543. Il ricorrente sostiene che il reato di «concorso esterno in associazione di tipo mafioso» per il quale è stato condannato è il risultato di una evoluzione della giurisprudenza successiva all'epoca dei fatti di causa. Pertanto, nel caso di specie sarebbe stato violato l'articolo 7 della Convenzione.

544. Il 7 novembre 2013 il ricorso è stato comunicato al Governo.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

545. Il ricorrente è nato nel 1931 e risiede a Palermo.

#### **A. Il procedimento di primo grado dinanzi al tribunale di Palermo**

546. Con sentenza del 5 aprile 1996, il tribunale di Palermo condannò il ricorrente alla pena di dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione di stampo mafioso (articoli 110, 416 e 416 bis del codice penale). In particolare, il tribunale lo ritenne colpevole di avere, tra il 1979 e il 1988, in qualità di funzionario di polizia poi di capo di gabinetto dell'alto commissario per la lotta alla mafia e di vicedirettore dei servizi segreti civili (SISDE), apportato sistematicamente un contributo alle attività e al perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione mafiosa denominata «*Cosa nostra*». Secondo il tribunale, il ricorrente aveva fornito ai membri della commissione provinciale di Palermo della suddetta associazione informazioni riservate riguardanti le indagini e le operazioni di polizia di cui essi, ed altri membri dell'associazione in questione, formavano oggetto.

547. Il tribunale fondò il suo giudizio sull'esame di un numero considerevole di testimonianze e di documenti oltre che sulle informazioni fornite da più collaboratori di giustizia, già membri dell'associazione «*Cosa nostra*».

Le parti pertinenti della sentenza in causa sono riportate qui di seguito:

«Su tale tema [dell'esistenza del reato di concorso eventuale in associazione di tipo mafioso, commessa da soggetti terzi, diversi dai concorrenti detti «necessari»] si sono delineati diversi orientamenti che sinteticamente sono riconducibili a tre differenti indirizzi

1) quello di coloro che negano decisamente la configurabilità nel nostro sistema del concorso esterno nel reato associativo, adducendo che l'estensione ingiustificata dell'area applicativa del reato associativo comporterebbe la violazione dei principi di legalità, tassatività e necessaria determinatezza delle fattispecie penali, paventando in concreto i rischi di un'eccessiva dilatazione della discrezionalità giudiziale;

2) quello di coloro che pur ammettendo in punto di diritto la ipotizzabilità di un concorso eventuale nei delitti associativi, si sforzano di delimitarne l'ambito di operatività mettendo in luce anche la funzione



sussidiaria, qualificatrice e sanzionatoria, svolta in relazione alle condotte c.d. di “contiguità” da altre fattispecie incriminatrici (v. favoreggiamento- assistenza agli associati ecc.);

3) quello di coloro che ammettono la configurabilità nel nostro ordinamento del concorso esterno nel reato associativo, sul presupposto che la disciplina dettata dagli artt. 110 e ss. c.p., in quanto espressione di principi generali attinenti alla plurisoggettività della fattispecie senza distinzione tra concorso necessario e concorso eventuale, è applicabile anche alla fattispecie del reato associativo, valorizzando la capacità di tale approccio ermeneutico di soddisfare ineludibili esigenze politico-criminali di difesa sociale.»

548. Il tribunale rilevò inoltre:

«Certamente il settore delle relazioni tra soggetti appartenenti al mondo della politica, dell'amministrazione, dell'imprenditoria, delle professioni, della magistratura, della finanza..., con l'organizzazione mafiosa, ove non si atteggi in forme di vera e propria integrazione nella predetta struttura criminale, è quello che in modo più congeniale si presta alla riconducibilità giuridica alla figura del concorrente esterno.

Tale strumento giuridico, seppure abbisognevole di una prudente applicazione da parte del giudice, certamente si configura di indubbia efficacia per la repressione proprio di quelle forme di collusione che, tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti, appaiono maggiormente riprovevoli e sintomatiche dell'elevata capacità di infiltrazione della mafia nel tessuto della società civile e pertanto in grado di evidenziare la potente carica eversiva di tale realtà criminale».

## **B. Il procedimento in appello dinanzi alla corte d'appello di Palermo**

549. Il 1° gennaio 1997 il ricorrente interpose appello. A sua volta il pubblico ministero adì la corte d'appello al fine di ottenere la condanna del ricorrente ad una pena più severa.

550. Il ricorrente fece valere il principio della «tassatività della norma penale» in quanto corollario del principio più generale della irretroattività della norma penale. In particolare, egli riteneva che, all'epoca dei fatti che gli erano ascritti, l'applicazione della legge penale riguardante il concorso esterno in associazione mafiosa non fosse prevedibile essendo il risultato di un'evoluzione giurisprudenziale successiva

551. Con sentenza del 4 maggio 2001, la corte d'appello di Palermo assolse il ricorrente perché il fatto non sussiste.

552. Pur evidenziando diverse anomalie nel comportamento del ricorrente nel suo ruolo di dirigente della polizia (fatti per i quali egli poteva incorrere in un procedimento disciplinare), la corte d'appello ritenne che le prove prese in considerazione non fossero determinanti, diede peso ad altre testimonianze di collaboratori di giustizia raccolte nel frattempo e osservò che i giudici di primo grado avevano sottovalutato la possibilità che le testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia, arrestati in passato dallo stesso ricorrente, potessero essere la conseguenza di un progetto di vendetta nei confronti di quest'ultimo

## **C. Il primo ricorso alla Corte di cassazione**

553. Il procuratore generale della Repubblica propose ricorso per cassazione.

554. Con sentenza del 12 dicembre 2002, la Corte di cassazione annullò la sentenza della corte d'appello di Palermo e rinviò la causa ad altra sezione di questa stessa corte. In particolare, essa ritenne che la sentenza in questione non fosse stata debitamente motivata. A titolo di esempio, la corte d'appello aveva ommesso di spiegare il motivo per cui alcune testimonianze raccolte non potevano avere valore di prova e non aveva validamente suffragato la tesi della vendetta di alcuni collaboratori di giustizia nei confronti del ricorrente.

555. Per quanto riguarda il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, la Corte di cassazione rilevò quanto segue:

«(...) il concorso esterno nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto, pur non essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione, opera sistematicamente con gli associati, al fine di depistare le indagini di

polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, in tal modo fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione medesima; mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa».

#### **D. Il nuovo procedimento dinanzi alla corte d'appello di Palermo**

556. Con sentenza del 25 febbraio 2006, una diversa sezione della corte d'appello di Palermo confermò il contenuto della sentenza del tribunale di Palermo del 5 aprile 1996 sulla base, da un lato, di molti altri documenti e testimonianze raccolti nel corso dell'inchiesta e, dall'altro, sulla presunta valutazione erronea della valenza probatoria di alcune testimonianze operata dalla sezione della corte d'appello che aveva adottato la sua sentenza del 4 maggio 2001.

557. Per quanto riguarda la configurabilità del concorso esterno in associazione di stampo mafioso, la corte d'appello ritenne che la sentenza di condanna del ricorrente emessa dal tribunale di primo grado avesse correttamente applicato i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia.

558. In particolare essa fece valere che al momento della presentazione dell'appello, il 1° gennaio 1997, la Corte di cassazione si era pronunciata due volte a sezione unite nel senso dell'esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso in particolare nelle sentenze *Demitry*, n. 16 del 5 ottobre 1994 e *Mannino*, n. 30 del 1995), e che questa posizione fu confermata nelle due sentenze intervenute successivamente in materia (ossia, *Carnevale*, n. 22327 del 30 ottobre 2002 e *Mannino*, n. 33748 del 17 luglio 2005). La corte d'appello sottolineò che anche la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione faceva riferimento ad un reato di questo tipo marcando la differenza tra quest'ultimo e il favoreggiamento personale. La corte d'appello rilevò inoltre che:

«(...) Il concorso cosiddetto esterno nel reato di associazione mafiosa è ritenuto configurabile in capo alla persona che, priva della *affectio societatis* e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo generico diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.»

#### **E. Il secondo ricorso alla Corte di cassazione**

559. Il ricorrente propose ricorso per cassazione.

560. Egli reiterò il principio della irretroattività e della prevedibilità della legge penale ritenendo che tale questione non era stata oggetto di esame da parte dei giudici interni e chiese che i fatti del caso di specie fossero qualificati piuttosto come favoreggiamento personale.

561. Contestò, tra l'altro, l'uso delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e chiese di depositare nuove prove.

562. Con sentenza depositata l'8 gennaio 2008, la Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente, confermando la legittimità dell'acquisizione al fascicolo delle dichiarazioni contestate dal ricorrente e rigettando la sua istanza volta ad ottenere l'uso di prove complementari.

563. Quanto alla parte del ricorso che verte sul principio della irretroattività e della prevedibilità della legge penale, la Corte di cassazione considerò la questione manifestamente infondata perché essa comportava un esame di merito e non un'analisi delle presunte violazioni della legge (*esame di legittimità*).

## **F. Il procedimento di revisione dinanzi alla corte d'appello di Caltanissetta**

564. Con sentenza del 24 settembre 2011, la corte d'appello di Caltanissetta dichiarò inammissibile la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la revisione del suo processo.

565. Il 25 giugno 2012 la Corte di cassazione rigettò l'istanza del ricorrente.

## **II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI**

### **A. Gli articoli pertinenti del codice penale italiano**

#### **Articolo 110: Pena per coloro che concorrono nel reato**

«Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita (...)»

#### **Articolo 416: Associazione per delinquere**

«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. (...)»

#### **Articolo 416 bis: Associazioni di tipo mafioso**

«Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione (...).

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

(...)»

### **B. L'evoluzione della giurisprudenza interna riguardante la previsione del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso**

566. Nelle loro osservazioni, le parti hanno inviato un elenco esaustivo delle cause trattate dalla Corte di cassazione in materia di concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

567. Da tale elenco risulta che la prima sentenza nella quale è menzionato questo reato è la sentenza *Cillari*, n. 8092 del 14 luglio 1987, dove la Corte di cassazione esclude esplicitamente l'esistenza di un reato simile. Nella sentenza *Agostani*, n. 8864 del 27 giugno 1989, la Corte giunse alle stesse conclusioni. Più tardi, nelle sentenze *Abbate* e *Clementi*, nn. 2342 e 2348 del 27 giugno 1994, la Corte smentì ugualmente l'esistenza nel diritto interno del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

568. Nel frattempo, nella sentenza *Altivalle*, n. 3492 del 13 giugno 1987, la Corte di cassazione riconobbe l'esistenza del concorso eventuale in associazione di tipo mafioso nel limite dei reati detti «di accordo», ossia i reati di tipo associativo nei quali le volontà di tutti gli individui coinvolti nei fatti hanno come scopo la realizzazione di un obiettivo comune. Anche la sentenza *Barbella*, n. 9242 del 4 febbraio 1988, fece riferimento al reato in causa, ponendo l'accento sulla natura episodica dei comportamenti dell'autore dei fatti. Le sentenze *Altomonte*, n. 4805 del 23 novembre 1992, *Turiano*, n. 2902 del 18 giugno 1993 e *Di Corrado*, del 31 agosto 1993, confermarono sostanzialmente tale impostazione.

569. È soltanto con la sentenza *Demistry*, pronunciata dalle Sezioni Unite il 5 ottobre 1994, che per la prima volta la Corte di cassazione tenta di elaborare la materia in oggetto, passando in rassegna le sentenze che negavano e quelle che avevano riconosciuto il reato in causa e ammettendo esplicitamente l'esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno.

570. Questa stessa impostazione fu in seguito confermata in altre sentenze, quali *Mannino*, n. 30 del 27 settembre 1995, *Carnevale*, n. 22327 del 30 ottobre 2002 e *Mannino*, n. 33748 del 17 luglio 2005, anch'esse pronunciate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

## IN DIRITTO

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE

571. Invocando l'articolo 7 della Convenzione, il ricorrente ritiene che il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso è il risultato di una evoluzione giurisprudenziale posteriore all'epoca dei fatti per i quali è stato condannato.

572. Perciò, tenuto conto delle divergenze giurisprudenziali sull'esistenza di detto reato, il ricorrente non avrebbe potuto prevedere con precisione la qualificazione giuridica dei fatti che gli erano ascritti e, di conseguenza, la pena che sanzionava le sue condotte.

573. L'articolo 7 della Convenzione recita:

«1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.»

574. Il Governo eccepisce anzitutto che le osservazioni del ricorrente sarebbero state ricevute dalla cancelleria della Corte il 5 maggio 2014, ossia oltre il 18 aprile 2014, data fissata dalla Corte per l'invio delle osservazioni. Pertanto, queste non dovrebbero essere acquisite al fascicolo.

575. La Corte constata che le osservazioni del ricorrente sono state inviate via fax il 17 aprile 2014 e sono state ricevute lo stesso giorno. Questo argomento del Governo deve dunque essere respinto.

#### A. Sulla ricevibilità

576. Il Governo solleva tre obiezioni per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso. Anzitutto sostiene che il ricorso stesso sarebbe stato presentato oltre il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione. Tale termine decorreva, in questo caso, dall'8 gennaio 2008, data del deposito della sentenza della Corte di cassazione. Il Governo afferma che il formulario di ricorso è datato 4 luglio 2008, ma che, tuttavia, la relativa corrispondenza è stata ricevuta dalla Corte il 9 luglio 2008. In mancanza di prove dell'invio da parte del ricorrente, il ricorso dovrebbe essere rigettato in quanto tardivo.

577. Il ricorrente contesta le affermazioni del Governo e indica che il suo ricorso è stato inviato alla Corte il 4 luglio 2008.

578. La Corte osserva che il presente ricorso è stato inviato alla cancelleria il 4 luglio 2008, come risulta dal timbro postale della busta acquisita agli atti. Quella si considera pertanto la data di presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione. Pertanto, questa obiezione del Governo non può essere accolta.

579. Il Governo eccepisce inoltre che il ricorrente avrebbe omesso di sollevare dinanzi alle autorità nazionali lo stesso motivo di ricorso che solleva dinanzi alla Corte, facendo valere in particolare che «se davanti ai giudici nazionali il ricorrente ha lamentato la qualificazione del reato a lui ascritto, dinanzi alla Corte denuncia la violazione del principio di irretroattività della norma penale». Perciò, i giudici nazionali non avrebbero avuto la possibilità di decidere sulla doglianza del ricorrente come formulata dinanzi alla Corte. Sarebbe dunque stato violato il principio di sussidiarietà e il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

580. Il ricorrente contesta questa tesi e afferma di aver sollevato la doglianza presentata dinanzi alla Corte in tutti i gradi di giudizio.

581. La Corte rammenta che, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, essa può essere adita solo dopo aver esaurito le vie di ricorso interne. Il ricorrente deve avere dato ai giudici nazionali l'occasione che tale disposizione ha come finalità di garantire in linea di principio agli Stati contraenti, ossia evitare le violazioni dedotte contro di essi o porvi rimedio. Tale regola si fonda sull'ipotesi che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo per quanto riguarda la violazione dedotta. Le disposizioni dell'articolo 35 § 1, tuttavia, prescrivono l'esaurimento dei soli ricorsi che si riferiscano alle violazioni dedotte, siano disponibili e adeguati. Essi devono esistere con un grado sufficiente di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, poiché in caso contrario sono privi dell'effettività e dell'accessibilità richieste; è lo Stato convenuto a dover dimostrare che tali esigenze sono soddisfatte (si vedano, tra molte altre, *McFarlane c. Irlanda* [GC], n. 31333/06, § 107, 10 settembre 2010, *Mifsud c. Francia* (dec.) [GC], n. 57220/00, § 15, CEDU 2002-VIII, *Leandro Da Silva c. Lussemburgo*, n. 30273/07, §§ 40 e 42, 11 febbraio 2010 e *Vučković e altri c. Serbia* [GC], n. 17153/11, §§ 71-72, 25 marzo 2014).

582. Nel caso di specie la Corte osserva che, nel suo ricorso in appello contro la sentenza di primo grado del tribunale di Palermo del 5 aprile 1996, il ricorrente ha invocato il principio di tassatività della norma penale in quanto corollario del principio più generale della irretroattività della norma penale. Il ricorrente ha ritenuto in particolare che, all'epoca dei fatti di causa, l'applicazione della legge penale relativa al concorso in associazione di tipo mafioso non fosse prevedibile in quanto era il risultato di una evoluzione giurisprudenziale successiva.

583. A seguito della sentenza resa dalla corte d'appello di Palermo il 25 febbraio 2006, questa stessa doglianza è stata reiterata nel ricorso per cassazione del ricorrente. Quest'ultimo osservò in particolare che la questione oggetto della causa non era stata sottoposta a un esame da parte dei giudici nazionali.

584. In queste circostanze, l'obiezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal convenuto deve essere respinta.

585. In terzo luogo, il Governo ritiene che, nel caso di specie, se dovesse esaminare la questione dell'esistenza del reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, la Corte assumerebbe il ruolo di un giudice di «quarto grado», questione che è già stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Perciò, questo ricorso dovrebbe essere dichiarato manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

586. Secondo il parere del Governo, l'esame della Corte dovrebbe riguardare soltanto la questione di stabilire se, nel momento in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente, l'interpretazione giurisprudenziale dominante su questa materia fosse accessibile e prevedibile per quest'ultimo.

587. La Corte osserva anzitutto che il motivo di ricorso in esame non riguarda una eventuale violazione del diritto a un processo equo (si veda *Contrada c. Italia* (n. 2), n. 7509/08, § 70, 11 febbraio 2014 e, *a contrario*, tra molte altre, *Gäfgen c. Germania* [GC], n. 22978/05, § 162, CEDU 2010) ed è generalmente in questo contesto che può essere valutato il ruolo della Corte in quanto «quarta istanza».

588. In ogni caso, la Corte ritiene che le considerazioni del Governo siano legate al merito della causa e, pertanto, saranno esaminate di seguito.

589. La Corte constata che il presente ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione, e osserva peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

## **B. Sul merito**

### *1. La posizione delle parti*

590. Il Governo osserva anzitutto che la nozione di concorso esterno è comparsa per la prima volta in varie sentenze a partire dalla fine degli anni sessanta del secolo scorso, anzitutto in materia di cospirazione politica attraverso la costituzione di una associazione (si veda la sentenza della Corte di cassazione *Muther*, del 27 novembre 1968) e, successivamente, in materia di terrorismo (si vedano, tra le altre, le sentenze della Corte di cassazione *Cucco* del 1° giugno 1977, *Zuffada* del 18 marzo 1978 e *Arancio* del 25 ottobre 1983). La giurisprudenza relativa alla nozione di concorso esterno era dunque ben consolidata anche in un periodo precedente i fatti contestati al ricorrente.

591. La stessa nozione è stata poi applicata in cause riguardanti il reato di associazione di tipo mafioso, a cominciare dalle sentenze *Altivalle*, n. 3492 del 13 giugno 1987, *Barbella*, n. 9242 del 4 febbraio 1988 e *Altomonte*, n. 4805 del 23 novembre 1992.

592. Il Governo ammette che, tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta del secolo scorso, la giurisprudenza ha talvolta contestato l'esistenza del reato di concorso materiale esterno in associazione di tipo mafioso (*Cillari*, n. 8092 del 14 luglio 1987, e *Agostani*, n. 8864 del 27 giugno 1989). Queste decisioni escludevano l'esistenza di una situazione intermedia tra la partecipazione all'associazione di stampo mafioso e l'estraneità a quest'ultima, qualificando i fatti di quelle cause come partecipazione ai sensi dell'articolo 416 del codice penale. Il conflitto giurisprudenziale è stato tuttavia risolto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza *Demitry*, n. 16 del 5 ottobre 1994, che ha definito i limiti dell'applicabilità del reato controverso fornendo in tal modo una interpretazione chiarificatrice della materia.

593. Il Governo sostiene dunque che le decisioni che contestano l'esistenza del reato di concorso esterno in un'associazione di stampo mafioso sono state solo minoritarie e la giurisprudenza ha riconosciuto tale reato fin dall'inizio (ossia dal 1968 al 1989).

594. Perciò, all'epoca in cui il ricorrente ha commesso i fatti a lui ascritti (1978-1988) la giurisprudenza interna in materia non era in alcun modo contraddittoria.

595. Tale giurisprudenza deve pertanto esser considerata lineare, in quanto non può emergere alcun cambiamento drastico nell'approccio delle varie decisioni adottate dalla Corte di cassazione. La giurisprudenza ha infatti seguito un percorso progressivo di consolidamento di un approccio positivo avendo considerato l'esistenza del reato caratterizzata, certamente, da una analisi dialettica di argomenti opposti che alla fine ha superato le posizioni minoritarie.

596. Infine, il Governo afferma che, tenuto conto delle competenze professionali del ricorrente, della sua personalità e del suo percorso, non si può affermare che la legge e la giurisprudenza in materia non fossero prevedibili per quest'ultimo.

597. Il ricorrente sottolinea anzitutto che, come il Governo ammette nelle sue osservazioni, il concorso esterno in associazione di tipo mafioso è una creazione della giurisprudenza avviata in decisioni che risalgono alla fine degli anni ottanta, ossia posteriore ai fatti per i quali il ricorrente è stato condannato e che si è consolidata con la sentenza della Corte di cassazione *Demitry*. Il ricorrente sottolinea anche che le sentenze alle quali fa riferimento il Governo e che risalgono alla fine degli anni sessanta del secolo scorso riguardano soltanto il concorso in associazioni terroristiche e non sono dunque pertinenti nel caso di specie.

598. Secondo il ricorrente, il Governo omette di spiegare il motivo per cui, se la giurisprudenza in materia di concorso esterno in associazione di tipo mafioso era altrettanto lineare, sono state necessarie quattro sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per chiarire l'esistenza di un tale reato. Il ricorrente afferma che il fatto che la giurisprudenza in materia sia rimasta controversa fino agli anni novanta si evince anche dalla sentenza del tribunale di Palermo del 5 aprile 1996.

599. L'evoluzione giurisprudenziale in questa materia, posteriore ai fatti ascritti al ricorrente, dimostra che all'epoca in cui tali fatti sarebbero avvenuti il ricorrente non poteva ragionevolmente prevedere le conseguenze, in termini di sanzione, delle sue presunte azioni, in quanto l'esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso all'epoca dei fatti era oggetto di interpretazioni giurisprudenziali divergenti.

## 2. La valutazione della Corte

### a) I principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte

600. La Corte rammenta che i principi generali in materia del principio *nulla poena sine lege*, derivanti dall'articolo 7 della Convenzione, sono sintetizzati nella sentenza *Del Rio Prada c. Spagna* [GC] (n. 42750/09, §§ 77-80, CEDU 2013), le cui parti pertinenti sono riportate qui di seguito. Tali principi sono richiamati anche nella sentenza *Rohlena c. Repubblica ceca* [GC] (n. 59552/08, § 50, 27 gennaio 2015):

«77. La garanzia sancita all'articolo 7, che è un elemento essenziale dello stato di diritto, occupa un posto preminente nel sistema di protezione della Convenzione, come sottolineato dal fatto che non è permessa alcuna deroga ad essa ai sensi dell'articolo 15 neanche in tempo di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione. Come deriva dal suo oggetto e dal suo scopo, essa dovrebbe essere interpretata e applicata in modo da assicurare una protezione effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni arbitrarie (*S.W. c. Regno Unito* e *C.R. c. Regno Unito*, 22 novembre 1995, rispettivamente § 34, serie A n. 335-B, e § 32, serie A n. 335-C, e [*Kafkaris c. Cipro* [GC], n. 21906/04, § 137, CEDU 2008].

78. L'articolo 7 della Convenzione non si limita a proibire l'applicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell'imputato (si vedano, per quanto riguarda l'applicazione retroattiva di una pena, *Welch c. Regno Unito*, 9 febbraio 1995, § 36, serie A n. 307-A, *Jamil c. Francia*, 8 giugno 1995, § 35, serie A n. 317-B, *Ecer e Zeyrek c. Turchia*, nn. 29295/95 e 29363/95, § 36, CEDU 2001-II, e *Mihai Toma c. Romania*, n. 1051/06, §§ 26-31, 24 gennaio 2012). Esso sancisce anche, in maniera più generale, il principio della legalità dei delitti e delle pene – «*nullum crimen, nulla poena sine lege*» – (*Kokkinakis c. Grecia*, 25 maggio 1993, § 52, serie A n. 260-A). Se vieta in particolare di estendere il campo di applicazione dei reati esistenti a fatti che, in precedenza, non costituivano dei reati, esso impone anche di non applicare la legge penale in modo estensivo a svantaggio dell'imputato, ad esempio per analogia (*Coëme e altri c. Belgio*, nn. [32492/96](#), [32547/96](#), [32548/96](#), [33209/96](#) e [33210/96](#), § 145, CEDU 2000-VII; per un esempio di applicazione di una pena per analogia, si veda la sentenza *Başkaya e Okçuoğlu c. Turchia* [GC], nn. [23536/94](#) e [24408/94](#), §§ 42-43, CEDU 1999-IV).

79. Di conseguenza la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questo requisito è soddisfatto se la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario con l'assistenza dell'interpretazione che ne viene data dai tribunali e, se del caso, dopo aver avuto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e omissioni le viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali atti (*Cantoni c. Francia*, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, e *Kafkaris*, sopra citata, § 140).

80. Pertanto, il compito della Corte è, in particolare, quello di verificare che, nel momento in cui un imputato ha commesso l'atto che ha comportato l'esercizio dell'azione penale e la condanna, esistesse una disposizione di legge che rendeva l'atto punibile, e che la pena inflitta non eccedesse i limiti fissati da tale disposizione (*Coëme e altri*, sopra citata, § 145, e *Achour c. Francia* [GC], n. [67335/01](#), § 43, CEDU 2006-IV).»

601. La Corte rammenta anche che non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali nella valutazione e nella qualificazione giuridica dei fatti, purché queste si basino su un'analisi ragionevole degli elementi del fascicolo (si veda, *mutatis mutandis*, *Florin Ionescu*

c. *Romania*, n. [24916/05](#), § 59, 24 maggio 2011). Più in generale, la Corte rammenta che sono in primo luogo le autorità nazionali, in particolare le corti e i tribunali, a dover interpretare la legislazione interna. Il suo ruolo si limita dunque a verificare la compatibilità con la Convenzione degli effetti di tale interpretazione (*Waite e Kennedy c. Germania* [GC], n. [26083/94](#), § 54, CEDU 1999-I, *Korbely c. Ungheria*, [GC], n. [9174/02](#), §§ 72-73, CEDU 2008, e *Kononov c. Lettonia* [GC], n. [36376/04](#), § 197, CEDU 2010).

602. Tuttavia, la Corte deve godere di un potere di controllo più ampio quando il diritto tutelato da una disposizione della Convenzione, in questo caso l'articolo 7, richiede che vi sia una base legale per poter infliggere una condanna e una pena. L'articolo 7 § 1 esige che la Corte esamini se la condanna del ricorrente si fondasse all'epoca su una base legale. In particolare, essa deve assicurarsi che il risultato al quale sono giunti i giudici nazionali competenti fosse conforme con l'articolo 7 della Convenzione. L'articolo 7 diverrebbe privo di oggetto se si accordasse un potere di controllo meno ampio alla Corte (si veda *Kononov*, sopra citata, § 198).

603. In definitiva, la Corte deve esaminare se la condanna del ricorrente si fondasse su una base sufficientemente chiara (si veda *Kononov*, sopra citata, § 199; *Rohlena*, sopra citata, § 51-53).

#### **b) Applicazione dei principi suddetti al caso di specie**

604. La Corte ritiene che la questione che si pone nella presente causa sia quella di stabilire se, all'epoca dei fatti ascritti al ricorrente, la legge applicabile definisse chiaramente il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Si deve dunque esaminare se, a partire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l'aiuto dell'interpretazione della legge fornita dai tribunali interni, il ricorrente potesse conoscere le conseguenze dei suoi atti sul piano penale.

605. La Corte osserva anzitutto che, nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato a una pena di dieci anni di reclusioni per concorso in associazione di tipo mafioso con una sentenza emessa dal tribunale di Palermo 5 aprile 1996 riguardo a fatti compiuti tra il 1979 e il 1988. Nella parte in diritto della sentenza, tale concorso veniva definito «eventuale» o «esterno». La condanna del ricorrente, dapprima annullata da una sentenza della corte d'appello di Palermo, fu poi confermata da un'altra sezione di quest'ultima e, in via definitiva, da una sentenza della Corte di cassazione.

606. La Corte fa notare che non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale. Ora, come ha giustamente ricordato il tribunale di Palermo nella sua sentenza del 5 aprile 1996 (si veda il paragrafo 7 *supra*), l'esistenza di questo reato è stata oggetto di approcci giurisprudenziali divergenti.

607. L'analisi della giurisprudenza citata dalle parti (si vedano i paragrafi 26-30 *supra*) dimostra che la Corte di cassazione ha menzionato per la prima volta il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nella sua sentenza *Cillari*, n. 8092 del 14 luglio 1987. Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha contestato l'esistenza di un tale reato e ribadito questa posizione in altre sentenze successive, in particolare *Agostani*, n. 8864 del 27 giugno 1989 e *Abbate e Clementi*, nn. 2342 e 2348 del 27 giugno 1994.

608. Nel frattempo, in altre cause, la Corte di cassazione ha riconosciuto l'esistenza del reato di concorso eventuale in associazione di tipo mafioso (si vedano la sentenza *Altivalle*, n. 3492, del 13 giugno 1987 e, successivamente, *Altomonte*, n. 4805 del 23 novembre 1992, *Turiano*, n. 2902 del 18 giugno 1993 e *Di Corrado*, del 31 agosto 1993).

609. Tuttavia, è solo nella sentenza *Demiry*, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione il 5 ottobre 1994, che quest'ultima ha fornito per la prima volta una elaborazione della materia controversa, esponendo gli orientamenti che negano e quelli che riconoscono l'esistenza del reato in questione e, nell'intento di porre fine ai conflitti



giurisprudenziali in materia, ha finalmente ammesso in maniera esplicita l'esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno.

610. In questo contesto, l'argomento del ricorrente secondo il quale, all'epoca della perpetrazione dei fatti (1979-1988), la giurisprudenza interna in materia non era in alcun modo contraddittoria, non può essere accolto.

611. Inoltre, la Corte considera che il riferimento del Governo alla giurisprudenza in materia di concorso esterno, che si è sviluppata a partire dalla fine degli anni sessanta del secolo scorso, ossia prima dei fatti ascritti al ricorrente (si veda il paragrafo 50 *supra*), non tolga nulla a questa constatazione. Le cause menzionate dal governo convenuto riguardano certamente lo sviluppo giurisprudenziale della nozione di «concorso esterno». Tuttavia, i casi evidenziati non riguardano il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che è oggetto del presente ricorso, ma dei reati diversi, ossia la cospirazione politica attraverso la costituzione di una associazione e gli atti di terrorismo. Pertanto, non si può dedurre dallo sviluppo giurisprudenziale citato l'esistenza nel diritto interno del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che si differenzia per la sua stessa sostanza dai casi menzionati dal Governo, e che, come sopra ricordato, (paragrafi 29 e 30 *supra*), è stato oggetto di uno sviluppo giurisprudenziale distinto e posteriore rispetto a questi ultimi.

612. La Corte osserva anche che, nella sua sentenza del 25 febbraio 2006, la corte d'appello di Palermo, pronunciandosi sull'applicabilità della legge penale in materia di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, si è basata sulle sentenze *Demitry*, n. 16 del 5 ottobre 1994, *Mannino* n. 30 del 27 settembre 1995, *Carnevale*, n. 22327 del 30 ottobre 2002 e *Mannino*, n. 33748 del 17 luglio 2005 (si veda il paragrafo 18 *supra*), tutte posteriori ai fatti ascritti al ricorrente.

613. La Corte osserva per di più che la doglianza del ricorrente relativa alla violazione del principio della irretroattività e della prevedibilità della legge penale, sollevata dinanzi a tutti i gradi di giudizio (si vedano i paragrafi 10 e 20 *supra*), non è stata oggetto di un esame approfondito da parte dei giudici nazionali, essendosi questi ultimi limitati ad analizzare in dettaglio l'esistenza stessa del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno senza tuttavia stabilire se un tale reato potesse essere conosciuto dal ricorrente all'epoca dei fatti a lui ascritti (si vedano i paragrafi 15, 17 e 18 *supra*).

614. In queste circostanze, la Corte constata che il reato in questione è stato il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994 con la sentenza *Demitry*.

615. Perciò, all'epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest'ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti (*Del Rio Prada* [GC], sopra citata, §§ 79 e 111-118, *a contrario*, *Ashlarba c. Georgia*, n. 45554/08, §§ 35-41, 15 luglio 2014, *a contrario*, *Rohlena*, § 50, sopra citata e, *mutatis mutandis*, *Alimuçaj c. Albania*, n. 20134/05, §§ 154-162, 7 febbraio 2012).

616. La Corte ritiene che questi elementi siano sufficienti per concludere che vi è stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione.

## II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

617. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

## **A. Danno**

618. Per quanto riguarda il danno materiale, il ricorrente chiede «la ricostruzione della sua carriera e la restituzione di tutti gli importi da lui non percepiti a causa della sua condanna». Chiede inoltre «la restituzione di tutti gli importi che è stato condannato a pagare ».

619. Il ricorrente chiede anche una somma compresa tra 30.000 e 50.000 euro (EUR)» per il danno morale che avrebbe subito.

620. Il Governo si oppone a queste richieste e sostiene che non sono suffragate da elementi di prova.

621. La Corte non scorge alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale dedotto e rigetta la richiesta presentata a questo titolo. Invece, considera che sia opportuno accordare al ricorrente la somma di 10.000 EUR per il danno morale.

## **B. Spese**

622. Il ricorrente chiede anche la somma di 48.253,18 EUR per le spese sostenute per i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali e la somma di 29.335,61 EUR per le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte.

623. Il Governo si oppone a queste richieste e afferma che le spese sostenute per i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali non dovrebbero essere oggetto di rimborso, in quanto nel caso si specie non vi è stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione. Per quanto riguarda le spese che il ricorrente afferma di avere sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte, il Governo le considera eccessive e dice che il ricorrente ha ommesso di fornire adeguati documenti giustificativi.

624. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, la Corte osserva che i documenti presentati dal ricorrente a sostegno della domanda di rimborso delle spese sostenute per il procedimento dinanzi ai giudici nazionali non sono sufficientemente precisi. La Corte rigetta dunque la domanda presentata in tal senso dal ricorrente.

625. Quanto alle spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa, la Corte considera ragionevole la somma di 2.500 EUR e la accorda al ricorrente.

## **C. Interessi moratori**

626. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

**PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,**

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione;
3. *Dichiara*

a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:

i) 10.000 EUR (diecimila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;

ii) 2.500 EUR (duemilacinquecento euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte;

b) che a decorrere dalla scadenza di tale termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;

4. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 14 aprile 2015, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Françoise Elens-Passos  
Cancelliere

Päivi Hirvelä  
Presidente

#### **ART. 1 PROTOCOLLO 1 CEDU (DIRITTO DI PROPRIETÀ)**

***a) Chinnici c. Italia (n. 2) – Quarta Sezione, sentenza del 14 aprile 2015 (ric. n. 22432/03)***

*Importo dell'indennità ricevuta a seguito di espropriazione di terreni:  
violazione*

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

QUARTA SEZIONE

**CAUSA CHINNICI c. ITALIA (n. 2)**

*(Ricorso n. 22432/03)*

SENTENZA

STRASBURGO

14 aprile 2015

*La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.*

**Nella causa Chinnici c. Italia (n. 2),**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Quarta Sezione), riunita in una Camera composta da:

Päivi Hirvelä, *Presidente*,

Guido Raimondi,

George Nicolaou,

Ledi Bianku,

Nona Tsotsoria,

Krzysztof Wojtyczek,

Faris Vehabović, *giudici*,

e Françoise Elens-Passos, *cancelliere di sezione*,

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 24 marzo 2015,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

## PROCEDURA

627. La causa trae origine da un ricorso (n. 22432/03) proposto contro la Repubblica italiana con il quale in data 4 luglio 2003, un cittadino italiano, il Sig. Giuseppe Chinnici (“il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

628. Il ricorrente è stato rappresentato dall'avvocato A. Marchetti, del foro di Roma. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, Sig.ra E. Spatafora, dal suo ex co-agente, Sig. N. Lettieri, e dal suo co-agente, Sig.ra P. Accardo.

629. Il ricorso è stato comunicato al Governo in data 3 gennaio 2009.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

630. Il ricorrente è nato nel 1945 e vive a L'Aquila.

631. I fatti della causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.

632. Il ricorrente era proprietario di un appezzamento di terreno classificato come terreno industriale a L'Aquila. Il terreno in questione – di superficie pari a 10.059 metri quadrati – era distinto al catasto dei terreni al foglio 4, particella 222.

633. Nel 1989 le autorità amministrative regionali concessero al Consorzio per lo sviluppo industriale di L'Aquila (“*Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di L'Aquila*”, in prosieguo “il Consorzio”) il permesso di occupare una porzione del terreno del ricorrente per iniziare la costruzione di un complesso industriale.

634. In data imprecisata il ricorrente avviò un'azione risarcitoria contro le autorità amministrative regionali dinanzi al Tribunale di L'Aquila chiedendo un indennizzo per la rimanente porzione di terreno divenuta inutilizzabile in conseguenza dell'occupazione.

635. In data 9 aprile 1991 le autorità amministrative regionali emisero un decreto di esproprio del terreno.

636. A seguito del decreto, il Consorzio offrì al ricorrente la somma globale di 106.400.000 lire italiane (LIT) (equivalente a EUR 55.000) a indennizzo dell'espropriazione e del periodo di occupazione del terreno precedente all'emissione del decreto di esproprio.

637. Il ricorrente rifiutò l'offerta considerandola inadeguata.

638. In data 9 maggio 1991, contestando l'importo che gli era stato accordato, il ricorrente avviò un'azione dinanzi alla Corte di appello di L'Aquila contro il Consorzio. Sostenne che l'importo determinato dalle autorità amministrative regionali era estremamente basso in relazione al valore venale del terreno.

639. In data 14 agosto 1992 entrò in vigore la legge 8 agosto 1992 n. 359 ("Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"). L'articolo 5 *bis* della legge stabiliva nuovi criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione di terreni edificabili. La legge era espressamente applicabile ai procedimenti in corso.

640. In data 3 novembre 1993, il ricorrente accettò l'offerta del Consorzio e chiese che fosse dichiarata l'avvenuta estinzione del processo ("*cessazione della materia del contendere*").

641. Con sentenza provvisoria, pronunciata in data 22 novembre 1994, la Corte di appello prese atto dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992 n. 359 e ritenne che l'importo dell'indennità di espropriazione dovesse essere conforme ai nuovi criteri stabiliti dall'articolo 5 *bis* della legge. La Corte rigettò pertanto la domanda del ricorrente tesa a ottenere la dichiarazione dell'avvenuta estinzione del processo, nominò un perito e lo incaricò di valutare l'indennità di espropriazione in base ai nuovi criteri.

642. In data imprecisata il perito presentò la sua perizia.

643. Con sentenza pronunciata in data 23 luglio 2002 e depositata in cancelleria in data 1 agosto 2002, la Corte di appello stabilì che il ricorrente aveva diritto a un'indennità pari a EUR 77.556,40, calcolata secondo i nuovi criteri stabiliti dalla legge n. 359 del 1992. La Corte di appello ritenne inoltre che il ricorrente avesse diritto a un'indennità, pari a EUR 12.778,37, per il periodo di occupazione del terreno precedente all'emissione del decreto di esproprio. Gli importi erano soggetti a tassazione, detratta alla fonte e pari al 20%.

644. In data imprecisata il Consorzio propose ricorso in punto di diritto.

645. Con sentenza pronunciata in data 21 novembre e depositata in cancelleria in data 8 gennaio 2007, la Corte di cassazione rimise la causa alla Corte di appello di L'Aquila.

646. Con sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2013, depositata in cancelleria in data 12 marzo 2013, la Corte di appello di L'Aquila prese atto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 *bis* della legge 8 agosto 1992 n. 359, e ritenne che il ricorrente avesse diritto a un'indennità corrispondente al pieno valore venale del bene.

647. Pertanto, alla luce della perizia disposta dalla Corte e presentata nell'ambito del primo procedimento, la Corte di appello concluse che il ricorrente aveva diritto a un'indennità pari a EUR 108.578,96 (equivalente a LIT 210.236.000) – rispecchiante il valore venale del

terreno all'epoca dell'espropriazione (1991) – oltre agli interessi legali. Essa tuttavia non rivalutò l'importo per l'inflazione.

## II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

648. Il diritto e la prassi interna pertinenti concernenti l'espropriazione formale si trovano nella sentenza *Scordino c. Italia (n. 1)* ([GC], n. 36813/97, §§ 47-61, CEDU 2006-V).

649. Con sentenza n. 348 del 24 ottobre 2007, la Corte costituzionale italiana statuí che la legislazione nazionale dovesse essere compatibile con la Convenzione, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte, e, conseguentemente, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 *bis* della legge 8 agosto 1992 n. 359.

650. Nella sentenza la Corte costituzionale osservò che l'insufficiente livello di indennizzo previsto dalla legge del 1992 contrastava con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, nonché con l'articolo 117 della Costituzione italiana, che prevede il rispetto degli obblighi internazionali. A seguito di tale sentenza la disposizione in questione non può più essere applicata nell'ambito di procedimenti nazionali in corso.

## IN DIRITTO

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

651. Il ricorrente ha sostenuto di aver sopportato un onere sproporzionato in ragione dell'inadeguato importo dell'indennità di espropriazione ricevuta a livello interno, che ha pertanto comportato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, che prevede:

“Ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”

#### **A. Osservazioni delle parti**

652. Il Governo ha affermato che il ricorrente non era più “vittima” ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, in quanto aveva ottenuto dalla Corte di appello di L'Aquila la constatazione della violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e un importo corrispondente al pieno valore venale del terreno espropriato.

653. Il ricorrente, per parte sua, ha ritenuto di essere tuttora “vittima” della violazione in quanto l'importo che gli era stato accordato non corrispondeva al valore venale del terreno all'epoca dell'espropriazione, avvenuta nel 1991, e la somma non era stata convertita nel suo valore attuale per compensare gli effetti dell'inflazione.

## **B. La valutazione della Corte**

### *1. Sulla ricevibilità*

654. Visti gli argomenti delle parti, la Corte ritiene che la questione concernente la qualità di vittima del ricorrente sia strettamente connessa al merito della doglianza. Essa unisce pertanto la questione al merito della doglianza del ricorrente ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

### *2. Sul merito*

655. Come ribadito dalla Corte in diverse occasioni, l'articolo 1 del Protocollo n. 1 contiene tre norme distinte: la prima norma, esposta nella prima frase del primo capoverso, è di carattere generale ed enuncia il principio del pacifico godimento dei beni; la seconda norma, contenuta nella seconda frase del primo capoverso, riguarda la privazione della proprietà e la subordina ad alcune condizioni; la terza norma, enunciata nel secondo capoverso, riconosce che gli Stati hanno il diritto, tra l'altro, di disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale. Queste norme non sono tuttavia sconnesse: la seconda e la terza riguardano particolari esempi di ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni e devono pertanto essere interpretate alla luce del principio stabilito nella prima norma (si veda, tra altri precedenti, *James e altri c. Regno Unito*, 21 febbraio 1986, § 37, Serie A n. 98, che ribadisce in parte i termini del ragionamento della Corte nella causa *Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, 23 settembre 1982, § 61, Serie A n. 52; si veda altresì *I Santi Monasteri c. Grecia*, 9 dicembre 1994, § 56, Serie A n. 301-A; *Iatridis c. Grecia* [GC], n. 31107/96, § 55, CEDU 1999-II; e *Beyeler c. Italia* [GC], n. 33202/96, § 106, CEDU 2000-I).

656. Le parti non contestano che nel caso di specie la situazione lamentata rientri nel campo di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

657. Dalle decisioni dei tribunali nazionali emerge che l'espropriazione è stata considerata conforme alla legge e che perseguiva un fine legittimo conforme all'interesse generale. La Corte constata che non vi è motivo per ritenere diversamente.

658. La Corte ribadisce che qualsiasi ingerenza nella proprietà deve, oltre che essere prevista dalla legge e perseguire un fine legittimo, soddisfare anche il requisito della proporzionalità. Occorre trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della collettività e gli imperativi di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, essendo la ricerca di tale giusto equilibrio inerente a tutta la Convenzione. Il necessario equilibrio non è raggiunto se la persona interessata sopporta un onere individuale eccessivo (si vedano, tra altri precedenti, *Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, sopra citato, e *I Santi Monasteri c. Grecia*, sopra citato).

659. A tale riguardo, l'espropriazione di un bene senza il pagamento di una somma ragionevolmente commisurata al suo valore costituisce normalmente un'ingerenza sproporzionata che non può essere giustificata ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda, tra altri precedenti, *Papachelas c. Grecia* [GC], n. 31423/96, § 48, CEDU 1999-II).

660. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisce tuttavia il diritto a un pieno indennizzo in tutte le circostanze, poiché legittimi obiettivi di "pubblica utilità" possono esigere un rimborso inferiore al pieno valore venale (si vedano *Papachelas c. Grecia* [GC], sopra citato, § 48; *I Santi Monasteri c. Grecia*, sopra citato, § 71; *Lithgow e altri c. Regno Unito*, 8 luglio 1986, §§ 50-51, Serie A n. 102).

661. Nel caso di specie l'importo dell'indennità di espropriazione offerta al ricorrente a seguito del decreto di esproprio del 9 aprile 1991 è stato liquidato in LIT 106.400.000, o approssimativamente in EUR 55.000 (si veda il paragrafo 10 *supra*), somma molto inferiore al valore venale del bene in questione (si veda il paragrafo 21 *supra*).

662. Il caso di specie concerne una espropriazione distinta che non è stata effettuata nell'ambito di un processo di riforma economica, sociale o politica né era essa collegata ad altre circostanze specifiche. Conseguentemente nel caso di specie la Corte non ravvisa alcun obiettivo legittimo "di pubblica utilità" che possa giustificare un rimborso inferiore al valore venale.

663. Viste le precedenti considerazioni, la Corte ritiene che l'indennizzo accordato al ricorrente fosse inadeguato, data l'esiguità dell'importo liquidato e l'assenza di cause di pubblica utilità in grado di giustificare un indennizzo inferiore al valore venale del bene. Il ricorrente ha conseguentemente dovuto sopportare un onere sproporzionato ed eccessivo che non può essere giustificato da un fine legittimo di pubblica utilità perseguito dalle autorità.

664. Resta da determinare se i tribunali nazionali investiti delle pretese del ricorrente abbiano offerto riparazione alla violazione della Convenzione.

665. La Corte ribadisce che spetta in primo luogo alle autorità nazionali porre rimedio alle violazioni della Convenzione. A tale riguardo la questione di sapere se un ricorrente può affermare di essere vittima della violazione è pertinente in tutte le fasi del procedimento ai sensi della Convenzione (si vedano *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], sopra citato, § 179 e *Burdov c. Russia*, n. 59498/00, § 30, CEDU 2002-III).

666. La Corte rammenta inoltre che una decisione o un provvedimento favorevole al ricorrente non è in linea di massima sufficiente a privarlo della qualità di "vittima", salvo se le autorità nazionali non abbiano riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, la violazione della Convenzione e vi abbiano successivamente posto adeguato e sufficiente rimedio. Il carattere sussidiario del meccanismo di tutela fornito dalla Convenzione preclude l'esame di un ricorso solo quando sono soddisfatte queste condizioni (si veda *Eckle c. Germania*, 15 luglio 1982, §§ 69 *et seq.*, Serie A n. 51; *Amuur c. Francia*, 25 giugno 1996, § 36, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-III).

667. In ordine alla prima condizione, che è la constatazione della violazione da parte delle autorità nazionali, nella sua sentenza del 24 gennaio 2013 la Corte di appello di L'Aquila ha preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, e ha ritenuto che il ricorrente avesse diritto a un'indennità corrispondente al pieno valore venale del bene. Ciò può essere considerato un riconoscimento del principio secondo il quale l'espropriazione di un bene senza il pagamento di una somma ragionevolmente commisurata al suo valore costituisce normalmente un'ingerenza sproporzionata che non può essere giustificata ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte ritiene pertanto che i tribunali interni abbiano riconosciuto, almeno sostanzialmente, la violazione lamentata.

668. In ordine alla seconda condizione la Corte deve accertare se i provvedimenti adottati dalle autorità, date le particolari circostanze del caso specie, abbiano offerto al ricorrente un'adeguata riparazione, tale da privarlo della qualità di vittima.

669. Secondo la giurisprudenza della Corte (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], sopra citato, e, tra gli altri, *Aldo Leoni c. Italia*, n. 67780/01, 26 gennaio 2010; *Perinati c. Italia*, n. 8073/05, 6 ottobre 2009; *Mandola c. Italia*, n. 38596/02, 30 giugno 2009; *Zuccalà c. Italia*, n.



72746/01, 19 gennaio 2010), in cause simili a quella in esame un'adeguata indennità di espropriazione deve in primo luogo corrispondere al valore venale del terreno all'epoca della perdita del bene, valore che deve essere ridotto delle somme accordate a livello interno. Inoltre siccome l'adeguatezza dell'indennità diminuirebbe se essa fosse versata senza riferimento a varie circostanze, suscettibili di ridurre il valore, quale il decorso di un notevole lasso temporale (si vedano *Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia*, 9 dicembre 1994, § 82, Serie A n. 301-B, e, *mutatis mutandis*, *Motais de Narbonne c. Francia* (equa soddisfazione), n. 48161/99, §§ 20-21, 27 maggio 2003), la Corte ha ritenuto che l'importo iniziale debba essere aggiornato per compensare gli effetti dell'inflazione e debba essere maggiorato dell'importo degli interessi legali dovuti (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], sopra citato, § 258. Si vedano altresì, *mutatis mutandis*, *Akkuş c. Turchia*, 9 luglio 1997, § 29, *Reports* 1997-IV e *Aka c. Turchia*, 23 settembre 1998, § 48, *Reports* 1998-VI).

670. Nel caso di specie la Corte di appello ha accordato al ricorrente un'indennità pari a EUR 108.578,96 (equivalente a LIT 210.236.000), rispecchiante il valore venale del bene all'epoca dell'espropriazione, oltre agli interessi, ma non ha accordato una somma che rispecchiasse la rivalutazione per l'inflazione.

671. La Corte sottolinea inoltre che, nei ventidue anni trascorsi dalla data dell'espropriazione, avvenuta nel 1991, alla sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 2013, nel paese si è verificata una notevole svalutazione monetaria. Qualora convertito nel valore attuale per compensare gli effetti dell'inflazione, il capitale così rivalutato ammonta a circa il doppio dell'importo originario.

672. Per quanto precede, la Corte ritiene che la riparazione fosse soltanto parziale e che l'indennizzo ottenuto a livello interno non potesse, pertanto, porre rimedio alla perdita subita.

673. Siccome la seconda condizione – un'adeguata e sufficiente riparazione – non è stata soddisfatta, la Corte ritiene che nel caso di specie il ricorrente possa tuttora proclamarsi “vittima” in relazione alla doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

674. La Corte rigetta conseguentemente l'eccezione del Governo e, deliberando nel merito, conclude che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

## II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

675. Il ricorrente ha affermato che la promulgazione e l'applicazione alla sua causa dell'articolo 5 *bis* della legge n. 359/1992 aveva costituito un'ingerenza del legislatore in violazione del suo diritto a un equo processo garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, le cui parti pertinenti prevedono:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente ed entro un termine ragionevole... da un tribunale ... il quale sia chiamato a pronunciarsi sui suoi diritti e doveri di carattere civile ...”

676. Il Governo ha contestato tale argomento.

677. La Corte sottolinea che, con sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2013, depositata in cancelleria in data 12 marzo 2013, la Corte di appello di L'Aquila ha preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 *bis* della legge 8 agosto 1992 n. 359 e ha ritenuto che il ricorrente avesse diritto a un'indennità corrispondente al pieno valore venale del bene (si veda il paragrafo 20 *supra*).

678. Secondo la Corte, pertanto, nella causa del ricorrente non è stata applicata la legge contestata.

679. Alla luce di quanto sopra, non si può affermare che il ricorrente possieda la qualità di vittima in relazione alla presente doglianza, che è pertanto incompatibile *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione e deve essere dichiarata irricevibile in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

### III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

54. L'articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

#### A. Danno patrimoniale

680. Il ricorrente ha chiesto 161.370,59 euro (EUR) per il danno patrimoniale, da rivalutare per l'inflazione e aumentare per gli interessi dovuti.

681. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente aveva ottenuto una somma corrispondente al valore venale del terreno espropriato.

682. La Corte ribadisce che una sentenza in cui essa constata una violazione pone in capo allo Stato convenuto l'obbligo giuridico di porre fine alla violazione e ripararne le conseguenze in modo tale da ripristinare per quanto possibile la situazione esistente prima della violazione (si veda *Iatridis c. Grecia*, (equa soddisfazione) [GC], sopra citato, § 32).

683. Gli Stati contraenti che sono parti in una causa sono in linea di massima liberi di scegliere le misure con cui conformarsi a una sentenza in cui la Corte ha constatato una violazione. Tale discrezionalità sulle modalità di esecuzione di una sentenza rispecchia la libertà di scelta relativa al fondamentale obbligo degli Stati contraenti ai sensi della Convenzione di assicurare i diritti e le libertà garantiti (articolo 1). Se il carattere della violazione consente la *restitutio in integrum*, spetta allo Stato convenuto di effettuarla, in quanto la Corte non ha né il potere né la possibilità pratica di compierla. Se invece il diritto nazionale non permette – o permette solo in modo imperfetto – di porre rimedio alle conseguenze della violazione, l'articolo 41 conferisce alla Corte la facoltà di accordare alla parte lesa la soddisfazione che essa ritiene opportuna (si veda *Brumărescu c. Romania* (equa soddisfazione) [GC], n. 28342/95, § 20, CEDU 2001-I).

684. La Corte ha ritenuto che l'ingerenza in questione soddisfacesse il requisito di legittimità e non fosse arbitraria (si vedano i paragrafi 30-31 *supra*). L'atto del Governo italiano che la Corte ha ritenuto contrario alla Convenzione era un'espropriazione che sarebbe stata legittima se non per il mancato pagamento di un equo indennizzo (si vedano i paragrafi 32-37 *supra*).

685. Nel caso di specie la Corte ritiene che il carattere della violazione constatata non le permetta di assumere che possa essere effettuata una *restitutio in integrum* (*a contrario*, *Papamichalopoulos e altri c. Grecia* (articolo 50), 31 ottobre 1995, Serie A n. 330-B). Deve pertanto essere accordato un indennizzo equivalente.

686. La Corte ha ritenuto che nel caso di specie non sia stato raggiunto un “*giusto equilibrio*”, dato che non era possibile affermare che il livello dell’indennizzo accordato corrispondesse a una somma ragionevolmente commisurata al valore del bene.

687. Poiché il ricorrente ha ottenuto dalla Corte di appello un’indennità pari a EUR 108.578,96, somma rispecchiante il valore venale del terreno all’epoca dell’espropriazione, avvenuta nel 1991, maggiorata dell’importo degli interessi legali dovuti, ma non rivalutata per l’inflazione, la Corte accorderà un indennizzo corrispondente alla rivalutazione per l’inflazione.

688. Per quanto precede, la Corte ritiene ragionevole accordare al ricorrente EUR 85.000, oltre l’imposta eventualmente dovuta su tale somma. L’importo è stato ottenuto rivalutando la somma di EUR 108.578,96 per l’inflazione, secondo l’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istituto nazionale di statistica italiano (ISTAT).

## **B. Danno morale**

689. Il ricorrente ha chiesto EUR 100.000 per il danno morale.

690. Il Governo ha contestato tale importo.

691. La Corte ritiene che in ragione della violazione constatata il ricorrente debba aver certamente subito un danno morale, che essa valuta, in via equitativa, pari a EUR 5.000.

## **C. Spese**

692. Il ricorrente ha presentato una parcella e ha chiesto il rimborso di EUR 40.000 per le spese sostenute nei procedimenti interni.

693. Il Governo ha contestato tale importo.

694. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, le spese possono essere accordate, ai sensi dell’articolo 41, solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole (si veda *Can e altri c. Turchia*, n. 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008).

695. Poiché la causa del ricorrente dinanzi ai tribunali interni era finalizzata essenzialmente a porre rimedio alle violazioni della Convenzione dedotte dinanzi alla Corte, si può tener conto di tali spese legali interne nella valutazione della domanda relativa alle spese.

696. Benché sia indiscusso che il ricorrente abbia sostenuto delle spese per ottenere riparazione dinanzi ai tribunali interni, essa ritiene che la somma richiesta sia eccessiva.

697. Visti i documenti di cui è in possesso e la sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di 5.000 euro per i procedimenti dinanzi ai tribunali interni.

## **D. Interessi moratori**

73. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Unisce* al merito l'eccezione del Governo relativa alla qualità di vittima del ricorrente in relazione all'articolo 1 del Protocollo n. 1;
2. *Dichiara* ricevibile la doglianza relativa all'articolo 1 del Protocollo n. 1 e irricevibile il resto del ricorso;
3. *Ritiene* che vi sia stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e rigetta l'eccezione del Governo;
4. *Ritiene*
  - (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi:
    - (i) EUR 85.000 (ottantacinquemila euro), oltre l'imposta eventualmente dovuta, per il danno patrimoniale;
    - (ii) EUR 5.000 (cinquemila euro), oltre l'imposta eventualmente dovuta, per il danno morale;
    - (iii) EUR 5.000 (cinquemila euro), oltre l'imposta eventualmente dovuta dai ricorrenti, per le spese;
  - (b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
5. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione del ricorrente per il resto.

Fatta in inglese, poi notificata per iscritto in data 14 aprile 2015, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Françoise Elens-Passos  
Cancelliere

Päivi Hirvelä  
Presidente


## **2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi**

### **GENNAIO**

#### **ART. 2 CEDU (DIRITTO ALLA VITA – PROFILO SOSTANZIALE E PROCEDURALE)**

- a) *Asiye Genç c. Turchia* – Seconda Sezione, sentenza del 27 gennaio 2015 (ric. n. 24109/07)**

*Decesso di un neonato a seguito di ripetuto rifiuto di accettazione d'urgenza in ospedali pubblici: violazione*



## Décès d'un nouveau-né en raison d'un refus de prise en charge médicale d'urgence par les hôpitaux publics

Dans son arrêt de chambre<sup>1</sup>, rendu ce jour dans l'affaire [Asiye Genç c. Turquie](#) (requête n° 24109/07), la Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu :

**Violation de l'article 2 (droit à la vie)** de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'affaire concerne le décès dans une ambulance, quelques heures après sa naissance, d'un nouveau-né prématuré, qui n'a pu être admis dans un hôpital ou un centre de soins adapté.

D'une part, la Cour juge que l'État n'a pas suffisamment veillé à la bonne organisation et au bon fonctionnement du service public hospitalier ni à son système de protection de la santé. L'enfant est décédé parce qu'il ne lui a été offert aucun traitement. Une telle situation s'apparente à un refus de prise en charge médicale de nature à mettre la vie en danger.

D'autre part, la Cour juge que la façon dont le système judiciaire turc a répondu au drame n'a pas été adéquate pour faire la lumière sur les circonstances décisives du décès de l'enfant.

### Principaux faits

La requérante, Mme Asiye Genç, est une ressortissante turque, née en 1976 et résidant à Burdur (Turquie). Le 30 mars 2005, enceinte et prise de douleurs, elle se rendit accompagnée de son mari à l'hôpital public de Gümüşhane. Elle accoucha le lendemain par césarienne d'un enfant né prématurément. Le nourrisson fit une détresse respiratoire peu après sa naissance.

En l'absence d'unité néonatale adaptée dans l'hôpital, les médecins décidèrent de transférer le nouveau-né à l'hôpital public KTÜ Farabi situé à 110 km de distance.

Le 1er avril 2005, vers 1h15 du matin, l'hôpital public refusa l'admission de l'enfant au motif qu'il n'y avait pas de place dans l'unité de réanimation néonatale. Vers 2 h du matin, l'enfant fut transféré au Centre médicochirurgical et obstétrical. Sur place, le médecin expliqua qu'il ne disposait d'aucune couveuse pour l'enfant et invita M. et Mme Genç à retourner à l'hôpital public. A leur arrivée, les médecins arguèrent de l'impossibilité pour eux d'assurer l'admission du prématuré faute de place disponible dans le service de néonatalogie. L'enfant décéda dans l'ambulance pendant le voyage de retour.

Le 6 avril 2005, les époux Genç portèrent plainte et deux instructions furent ouvertes. L'instruction pénale contre le personnel médical aboutit à un non-lieu et l'instruction administrative diligentée par le ministère de la Santé conduisit à la conclusion que le personnel n'avait commis aucune faute et que, dès lors, il n'y avait pas lieu d'engager de poursuites.

1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n'est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.

## Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l'article 2 (droit à la vie), la requérante se plaignait des insuffisances qui entachent, à ses yeux, l'enquête menée au sujet de la mort de son fils. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), elle se plaint des circonstances dans lesquelles son fils a trouvé la mort. Invoquant l'article 13 (droit à un recours effectif), elle soutient n'avoir pas disposé de recours effectif en droit interne pour faire établir les faits et les responsabilités à l'origine du décès.

La Cour estime que les griefs formulés par la requérante appellent un examen uniquement sous l'angle de l'article 2 de la Convention.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 28 mai 2007.

L'arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Guido Raimondi (Italie), *président*,  
İşıl Karakaş (Turquie),  
András Sajó (Hongrie),  
Helen Keller (Suisse),  
Paul Lemmens (Belgique),  
Robert Spano (Islande),  
Jon Fridrik Kjølbro (Danemark),

ainsi que de Stanley Naismith, *greffier de section*.

## Décision de la Cour

### Article 2

Il incombe à la Cour de rechercher si les autorités nationales ont fait ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour prévenir cette tragédie et, en particulier, si elles ont satisfait à leur obligation d'adopter des mesures propres à assurer la protection de la vie de l'enfant.

La Cour note que l'hôpital public ne pouvait ignorer le risque pour la vie du nouveau-né en cas de refus d'admission dans un autre hôpital. Avant de faire le choix d'un transfert, le personnel de cet hôpital public de Gümüşhane n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que l'enfant serait bien pris en charge dans l'autre établissement hospitalier. L'Etat n'a pas suffisamment veillé à la bonne organisation et au bon fonctionnement du service public hospitalier ni à son système de protection de la santé. L'enfant est décédé non pas du fait d'une négligence ou d'une erreur de jugement dans les soins qui lui ont été prodigués, mais parce qu'il ne lui a été offert aucun traitement. Une telle situation s'apparente à un refus de prise en charge médicale de nature à mettre la vie en danger.

La Cour considère également qu'en raison du refus des autorités administratives, le fait qu'il n'y ait pas eu d'incrimination et de poursuites à l'encontre des responsables qui n'ont pas pris en charge médicalement le nouveau-né pose un problème au regard de l'article 2 de la Convention.

Il était légitime d'escompter que les autorités saisies de l'affaire vérifient si et dans quelle mesure les manquements établis en l'espèce restaient compatibles avec les impératifs du service public de la santé et la réglementation hospitalière, et, le cas échéant, établissent les responsabilités à ce titre. Or, nul n'a cherché à vérifier la manière dont les protocoles applicables en matière d'accueil des nouveau-nés aux urgences ou de coordination entre les services de néonatalogie avaient été mis en œuvre, ni à établir les raisons du manque d'équipement essentiels dans ces services, en particulier les couveuses.

La façon dont le système judiciaire turc a répondu au drame en cause n'a pas été adéquate pour faire la lumière sur les circonstances décisives du décès de l'enfant. L'enquête n'a pas été complète, puisqu'aucun des éléments cruciaux propres aux défaillances dans la gestion du service de la santé n'a fait l'objet d'une investigation quelconque.

La Cour conclut qu'au vu des circonstances ayant conduit au défaut de fourniture des soins d'urgence indispensables et de l'inadéquation et de l'insuffisance des investigations menées sur le plan interne à cet égard, il y a lieu de considérer que l'Etat a manqué, dans le chef de l'enfant Tolga Genç décédé quelques heures après sa naissance, à ses obligations découlant de l'article 2 de la Convention.

### Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que la Turquie doit verser à la requérante 65 000 euros (EUR) pour dommage moral.

### Opinion séparée

Les juges Lemmens, Spano et Kjølbrot ont exprimé une opinion séparée dont le texte se trouve joint à l'arrêt.

*L'arrêt n'existe qu'en français.*

---

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : [www.echr.coe.int/RSS/fr](http://www.echr.coe.int/RSS/fr) ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

### Contacts pour la presse

[echrpress@echr.coe.int](mailto:echrpress@echr.coe.int) | tel: +33 3 90 21 42 08

**Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)**

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)


La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.



**ART. 3 CEDU (DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI)**

**b) *Elberte c. Lettonia* – Quarta Sezione, sentenza del 13 gennaio 2015 (ric. n. 61243/08)**

*Sofferenza emotiva causata dalla rimozione di tessuti dal corpo del marito deceduto della ricorrente all'insaputa e senza il consenso della stessa: violazione*



## Le prélèvement de tissus sur le corps du défunt mari de la requérante à l'insu et sans le consentement de celle-ci a constitué un traitement dégradant

La Cour européenne des droits de l'homme a rendu aujourd'hui son **arrêt de chambre**<sup>1</sup> dans l'affaire **Elberte c. Lettonie** (requête n° 61243/08).

L'affaire concernait le prélèvement de tissus sur le corps du défunt mari de M<sup>me</sup> Elberte par des experts en médecine légale à l'insu et sans le consentement de celle-ci. En application d'un accord approuvé par l'État, ces prélèvements furent réalisés après l'autopsie et envoyés à une société pharmaceutique en Allemagne pour la création de bio-implants. M<sup>me</sup> Elberte ne l'apprit que deux ans après le décès de son mari, lorsqu'une enquête pénale fut ouverte en Lettonie sur des allégations relatives à des prélèvements de tissus et d'organes réalisés illégalement sur des cadavres et à grande échelle. Toutefois, les autorités lettonnes n'établirent finalement pas l'existence d'éléments constitutifs d'une infraction.

La Cour dit, à l'unanimité, qu'il y a eu :

**Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)** de la Convention européenne des droits de l'homme

**Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)** de la Convention

La Cour estime en particulier que la loi lettonne concernant le consentement requis pour le prélèvement de tissus manque de clarté et n'offre pas de garanties juridiques suffisantes contre l'arbitraire : bien qu'elle expose le cadre juridique permettant aux plus proches parents d'exprimer leur consentement ou leur refus relativement à un prélèvement de tissus, elle ne définit pas clairement l'obligation ou la latitude correspondante des experts de recueillir ce consentement. En fait, la manière dont les proches doivent exercer le droit d'exprimer leur souhait et la portée de l'obligation de recueillir le consentement sont l'objet d'un désaccord entre les autorités nationales elles-mêmes. La Cour conclut en outre que M<sup>me</sup> Elberte s'est trouvée pendant une longue période dans l'incertitude et en proie au désarroi concernant la nature et le but des prélèvements de tissus sur le corps de son défunt mari et la façon dont ces prélèvements ont été réalisés et souligne que, dans le domaine particulier de la transplantation d'organes et de tissus, le corps humain doit être traité avec respect, même après le décès.

### Principaux faits

La requérante, Dzintra Elberte, est une ressortissante lettonne, née en 1969 et résidant à Sigulda (Lettonie).

Le 19 mai 2001, son mari trouva la mort dans un accident de voiture. Le lendemain, le corps du défunt fut transféré dans un centre médico-légal où une autopsie fut pratiquée.

M<sup>me</sup> Elberte vit pour la première fois le corps de son défunt mari lorsque la dépouille lui fut rendue par le centre médico-légal pour les funérailles, qui eurent lieu le 26 mai 2001. Le cadavre avait les

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n'est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.

Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.

jambes ligotées et il fut inhumé ainsi. La police de sécurité ouvrit deux ans plus tard une enquête pénale sur des prélèvements de tissus et d'organes réalisés de façon illégale en Lettonie entre 1994 et 2003 et se mit en rapport avec M<sup>me</sup> Elberte, qui apprit alors que des tissus avaient été prélevés sur le corps de son défunt mari par des experts du centre médicolégal avant les funérailles. En application d'un accord approuvé par l'État, des tissus avaient été prélevés sur le corps, puis envoyés à une société en Allemagne pour la création de bio-implants. Le 9 octobre 2003, M<sup>me</sup> Elberte fut reconnue comme partie lésée.

En décembre 2005 et janvier 2006, les procureurs décidèrent de classer l'enquête sans suite. Ils reconnurent qu'en vertu des modifications apportées en 2004 à la loi sur la protection des corps des défunts et l'utilisation d'organes et de tissus humains (« la loi »), le système letton « présumait le consentement ». D'après les spécialistes du centre médicolégal, cela signifiait que « tout ce qui n'était pas interdit était autorisé » par opposition au système du « consentement informé », en vertu duquel les prélèvements de tissus n'étaient autorisés qu'avec l'autorisation expresse du donneur de son vivant ou de ses proches.

À deux occasions, le 24 février 2006 et le 3 décembre 2007, les autorités de poursuite de rang supérieur examinèrent le dossier et conclurent que l'enquête n'aurait pas dû être classée sans suite. Ils établirent que les experts du centre médicolégal avaient enfreint les dispositions de la loi et que le prélèvement de tissus était illégal. La décision de classement sans suite fut annulée à deux reprises et le dossier fut renvoyé à la police de sécurité.

Au cours de la nouvelle enquête qui fut ouverte en mars 2008, il fut établi qu'en 1999 des tissus avaient été prélevés sur 152 personnes, en 2000 sur 151 personnes, en 2001 sur 127 personnes et en 2002 sur 65 personnes. En contrepartie de la fourniture de tissus à la société allemande, le centre médicolégal avait organisé l'achat d'équipements médicaux, d'instruments, de technologie et d'ordinateurs pour des institutions médicales en Lettonie.

Le 27 juin 2008, une nouvelle décision de classer l'enquête pénale sans suite fut adoptée. Il y était de nouveau indiqué que les experts n'avaient pas l'obligation juridique d'informer quiconque de son droit de consentir à un prélèvement d'organes ou de tissus ou de le refuser. En particulier, la loi prévoyait le droit pour les plus proches parents de s'opposer au prélèvement d'organes et de tissus sur le corps d'un défunt, mais n'imposait pas une telle obligation d'information. Dès lors, les experts du centre médicolégal ne pouvaient être condamnés pour avoir manqué à une obligation qui n'était pas clairement établie par la loi.

## Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M<sup>me</sup> Elberte se plaignait du prélèvement de tissus sur le corps de son défunt mari à son insu et sans son consentement. En outre, sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), elle alléguait avoir subi des souffrances morales, considérant avoir été laissée dans l'incertitude relativement au prélèvement de tissus sur le corps de son mari, qui lui aurait été rendu après l'autopsie avec les jambes ligotées. Enfin, invoquant l'article 13 (droit à un recours effectif), elle soutenait qu'il existait plusieurs interprétations possibles de la législation lettonne sur le droit des proches d'exprimer leur consentement ou leur refus concernant un prélèvement de tissus.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 5 décembre 2008.

L'arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Päivi Hirvelä (Finlande), *présidente*,

Ineta Ziemele (Lettonie),

George Nicolaou (Chypre),

Nona Tsotsoria (Géorgie),

Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie),  
Krzysztof Wojtyczek (Pologne),  
Faris Vehabović (Bosnie-Herzégovine),

ainsi que de Fatoş Aracı, *greffière adjointe de section*.

## Décision de la Cour

### Article 8

La Cour note que la question litigieuse a trait au droit de M<sup>me</sup> Elberte d'exprimer son souhait concernant le prélèvement de tissus sur le corps de son défunt mari et l'allégation selon laquelle les autorités lettonnes n'auraient pas garanti les conditions légales et pratiques de l'exercice de ce droit.

La Cour observe que les autorités chargées de la mise en œuvre de la loi applicable – en particulier la police de sécurité et les procureurs responsables – étaient elles-mêmes en désaccord sur le champ d'application de la loi. Ce désaccord indique inévitablement un manque de clarté de cette loi. En fait, bien que la loi lettonne expose le cadre juridique permettant aux plus proches parents d'exprimer leur consentement ou leur refus relativement à un prélèvement de tissus, elle ne définit pas clairement l'étendue de l'obligation ou de la latitude correspondante des experts ou des autres autorités à cet égard. La Cour note que les textes pertinents européens et internationaux à ce sujet attachent une importance particulière à l'établissement de la position des proches au travers d'investigations raisonnables.

Eu égard au grand nombre de personnes sur lesquelles des tissus ont été prélevés, l'existence de mécanismes adéquats permettant de mettre en balance d'une part, le droit des proches d'exprimer leurs souhaits, d'autre part la grande latitude des experts de prendre des décisions en la matière était particulièrement importante. Compte tenu de l'absence de réglementation administrative ou juridique, M<sup>me</sup> Elberte n'a pas pu prévoir comment exercer son droit d'exprimer son souhait concernant le prélèvement de tissus sur le corps de son défunt mari. La Cour conclut que le droit letton pertinent manque de clarté et ne renferme pas des garanties juridiques suffisantes contre l'arbitraire, en violation de l'article 8.

### Article 3

La Cour estime que les souffrances de M<sup>me</sup> Elberte dépassent le chagrin causé par le décès d'un membre proche de la famille. En fait, M<sup>me</sup> Elberte n'a découvert la nature et l'ampleur du prélèvement de tissus réalisé sur le corps de son défunt mari que pendant la procédure devant la Cour européenne. Si l'on ne peut pas dire qu'elle s'est trouvée dans une incertitude prolongée en ce qui concerne le sort de son mari, elle a été pendant une longue période dans l'incertitude et en proie à la détresse relativement à l'ampleur et au but des prélèvements d'organes et de tissus, ainsi qu'à la manière dont ils avaient été pratiqués.

De plus, la révélation, à la suite de l'enquête générale, que des tissus avaient été prélevés sur des centaines d'autres personnes pendant neuf ans a causé un surcroît de souffrance à M<sup>me</sup> Elberte. La Cour note en outre que celle-ci est demeurée pendant une période considérable en proie à l'angoisse au sujet des raisons pour lesquelles le corps de son mari lui avait été rendu avec les jambes ligotées et que, en l'absence de poursuites, elle a été privée d'une réparation pour une violation de ses droits personnels se rapportant à un aspect très sensible de sa vie privée, à savoir consentir ou s'opposer au prélèvement de tissus sur le corps de son défunt mari.

La Cour souligne que, dans le domaine particulier de la transplantation d'organes et de tissus, il est reconnu que le corps humain doit être traité avec respect, même après le décès. A cet égard, des traités internationaux, notamment la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine et ses protocoles, visent à protéger la dignité, l'identité et l'intégrité de « toute personne », qu'elle soit

vivante ou décédée. La Cour souligne que le respect de la dignité humaine est au cœur même de la Convention européenne. Par conséquent, les souffrances causées à M<sup>me</sup> Elberte s'analysent incontestablement en un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.

### Satisfaction équitable (article 41)

La Cour dit que la Lettonie doit verser à M<sup>me</sup> Elberte 16 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 500 EUR pour frais et dépens.

*L'arrêt n'existe qu'en anglais.*

---

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : [www.echr.coe.int/RSS/fr](http://www.echr.coe.int/RSS/fr) ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

### Contacts pour la presse

[echrpess@echr.coe.int](mailto:echrpess@echr.coe.int) | tel: +33 3 90 21 42 08

**Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77)**

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)


**La Cour européenne des droits de l'homme** a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

**ART. 3 CEDU (DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI)**

**ART. 46 CEDU (FORZA VINCOLANTE ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE)**

- a) *Neshkov e altri c. Bulgaria* – Quarta Sezione, sentenza del 27 gennaio 2015 (ric. n. 36925 e al.)**

*Richiesta allo Stato convenuto di adottare misure generali relative alle condizioni di detenzione ed alla mancanza di rimedi interni efficaci: sentenza pilota*



## Conditions de détention en Bulgarie assimilables à un traitement inhumain et dégradant et absence de recours effectifs pour y remédier : nouvel arrêt pilote

Dans son **arrêt de chambre**<sup>1</sup>, rendu ce jour dans l'affaire **Neshkov et autres c. Bulgarie** (requêtes n<sup>os</sup> 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 et 9717/13), la Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu :

**Violations des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l'homme.**

L'affaire concernait les mauvaises conditions de détention dans différents établissements pénitentiaires bulgares et l'effectivité des recours permettant aux détenus concernés d'y remédier.

La Cour a jugé en particulier que les conditions dans lesquelles quatre des requérants étaient détenus s'analysaient en un traitement inhumain et dégradant, en raison notamment de la surpopulation et de l'absence d'intimité et de dignité personnelle dans l'utilisation des toilettes.

Ces affaires, ainsi que de nombreuses autres similaires – la Cour ayant déjà tranché plus de 20 affaires par 25 constats de violations de la Convention et étant saisie d'une quarantaine d'autres concernant les conditions de détention en Bulgarie – mettent en lumière un problème structurel au sein du système carcéral bulgare, justifiant une procédure d'arrêt pilote<sup>2</sup> en raison de la gravité et de la persistance des problèmes constatés.

La Cour a jugé en outre qu'il existe en droit bulgare un problème structurel concernant les recours ouverts aux détenus souhaitant contester leurs conditions de détention. Il existe un mécanisme de réparation qui parfois fonctionne correctement mais, les juridictions bulgares, lorsqu'elles examinent des griefs tirés de conditions de détention, ne tiennent la plupart du temps compte que des dispositions législatives et réglementaires pertinentes, et non de l'interdiction générale des traitements inhumains et dégradants posée par la Convention. Il n'existe de surcroît aucun recours préventif effectif. La Cour en a conclu qu'une réforme du droit et de la pratique s'impose afin de mettre en place des recours préventifs et compensatoires effectifs et que cette réforme devrait intervenir dans les 18 mois à compter de la date où l'arrêt sera devenu définitif.

### Principaux faits

Les requérants, Svetlomisr Neshkov, Georgi Tsekov, Pavel Simeonov, Yordan Yordanov et Ivan Zlatev, sont des ressortissants bulgares nés respectivement en 1971, 1973, 1976, 1962 et 1965.

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n'est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.

<sup>2</sup> La Cour a élaboré la procédure de l'**arrêt pilote** pour se doter d'une méthode permettant d'identifier les problèmes structurels sous-jacents aux affaires répétitives dirigées contre de nombreux pays et demander aux États concernés de traiter les problèmes en question. Lorsque de nombreuses requêtes ayant la même origine sont introduites devant la Cour, celle-ci peut décider d'appliquer à l'une ou à plusieurs d'entre elles un traitement prioritaire selon la procédure de l'arrêt pilote. Dans le cadre de cette procédure, la Cour n'a pas seulement pour fonction de se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention européenne des droits de l'homme dans telle ou telle affaire, mais aussi d'identifier le problème systémique et de donner au gouvernement concerné des indications claires sur les mesures de redressement qu'il doit prendre pour y remédier.

Actuellement détenu dans la prison de Belene, M. Neshkov se plaint de ses conditions de détention dans la prison de Varna de 2002 à 2005 et dans la prison de Stara Zagora à plusieurs reprises entre 2000 et 2008 lors de brefs transferts pour comparaître à des audiences dans son procès.

MM. Tsekov et Zlatev se plaignent chacun de leurs conditions de détention dans la prison de Burgas, où M. Zlatev est détenu depuis septembre 2002 et où M. Tsekov a été détenu entre janvier 2012 et février 2014. M. Tsekov est actuellement détenu à Stroitel, un hôtel pénitentiaire de type ouvert rattaché à la prison de Burgas.

M. Yordanov se plaint de ses conditions de détention dans quatre établissements pénitentiaires où il a tour à tour séjourné, à savoir la prison de Sofia entre août et octobre 2007, la prison de Pleven de 2007 à 2010, la prison de Lovech où il fut transféré en juillet 2010 et l'hôtel pénitentiaire d'Atlant, un établissement de type fermé à Troyan rattaché à la prison de Lovech, où il séjourne actuellement depuis son transfert en janvier 2012.

M. Simeonov fut détenu dans la prison de Burgas jusqu'au 15 juillet 2014, date de sa libération. Son lieu de résidence est inconnu.

Les griefs sont notamment tirés d'une forte surpopulation, d'une mauvaise hygiène et de l'absence d'accès à des toilettes (les requérants devaient utiliser un seau en la présence de leurs codétenus) dans tous les établissements où les requérants séjournent ou ont séjourné.

Lorsque la Cour a communiqué l'affaire au gouvernement bulgare en mars 2014, les parties ont été invitées à exprimer leurs vues quant à savoir si l'affaire révélait ou non un problème structurel dans les établissements pénitentiaires bulgares et se prêtait à la procédure d'arrêt pilote de la Cour.

Une quarantaine de requêtes dirigées contre la Bulgarie concernant des conditions de détention attendent actuellement leur premier examen par la Cour.

## Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention dans différents établissements pénitentiaires bulgares. Invoquant en outre l'article 13 (droit à un recours effectif), M. Neshkov estimait n'avoir pas bénéficié d'un recours interne effectif en la matière.

Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme entre le 18 juin 2010 et le 27 décembre 2012.

L'arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Ineta **Ziemele** (Lettonie), *présidente*,  
Päivi **Hirvelä** (Finlande),  
George **Nicolaou** (Chypre),  
Nona **Tsotsoria** (Géorgie),  
Zdravka **Kalaydjieva** (Bulgarie),  
Krzysztof **Wojtyczek** (Pologne),  
Faris **Vehabović** (Bosnie-Herzégovine),

ainsi que de Françoise **Elens-Passos**, *greffière de section*.

## Décision de la Cour

M. Simeonov, mis en liberté le 15 juillet 2014, n'a pas cherché à joindre la Cour une fois sa requête communiquée au Gouvernement et n'a produit aucune observation en réponse à celles du



Gouvernement. La Cour en conclut qu'il n'a plus l'intention de poursuivre sa requête et qu'il n'est plus justifié d'en continuer l'examen. De plus, le respect des droits de l'homme n'en exige pas l'examen au fond, M. Simeonov s'étant plaint des conditions de détention dans le même établissement – la prison de Burgas – que MM. Tsekov et Zlatev. Aussi la Cour décide-t-elle de rayer de son rôle la requête de M. Simeonov.

### Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)

La Cour tient compte de rapports établis par le Comité pour la prévention de la torture (« le CPT »), qui soulignent que les conditions de détention dans la prison de Varna en 2010 se caractérisaient par une forte surpopulation, avec au mieux une superficie de 2 m<sup>2</sup> par détenu, et elle estime que rien ne permet de dire que ces conditions aient été d'une quelconque manière différentes de celles connues par M. Neshkov entre juin 2002 et juin 2005, le nombre total de détenus en Bulgarie étant plus ou moins le même à cette période. De plus, l'absence d'accès à des sanitaires, qui obligeait les détenus à se soulager dans un seau à l'intérieur de leurs cellules en la présence de codétenus, est une pratique que la Cour comme le CPT avaient auparavant critiquée. La Cour conclut à la violation de l'article 3 en raison de la détention de M. Neshkov dans la prison de Varna.

Les séjours ultérieurs de M. Neshkov dans la prison de Stara Zagora, fût-ce pour de courtes durées, se caractérisaient aussi par l'absence d'accès à des toilettes dans sa cellule, comme l'avait établi le tribunal administratif de Vratsa en novembre 2011. La brièveté de la durée d'une détention ne fait pas obstacle à un constat de violation de l'article 3 de la Convention si les conditions de détention sont si mauvaises qu'elles portent atteinte à la dignité humaine. Il y a donc eu violation de l'article 3 en raison également de la détention de M. Neshkov dans la prison de Stara Zagora.

Quant à M. Yordanov, la Cour estime que les conditions qu'il a connues dans quatre établissements pénitentiaires entre août 2007 et aujourd'hui se caractérisent de la même façon par une surpopulation et par une absence d'accès à des toilettes. L'examen des conditions dans chacun de ces quatre établissements, dans leur ensemble, conduit la Cour à constater une violation de l'article 3.

Pour ce qui est de MM. Tsekov et Zlatev, la Cour considère que leur détention dans la prison de Burgas, ainsi que leurs séjours ultérieurs dans des hôtels pénitentiaires rattachés à cet établissement, s'est déroulée dans des conditions se caractérisant par une surpopulation extrême et par une mauvaise hygiène, avec de graves problèmes d'accès aux soins médicaux pour les détenus. Elle en conclut que MM. Tsekov et Zlatev ont été détenus dans des conditions emportant une violation grave de l'article 3 de la Convention.

### Article 13 (droit à un recours effectif)

La Cour rappelle que, en la matière, l'article 13 de la Convention exige des recours tant préventifs que compensatoires qui doivent être effectifs aussi bien en pratique qu'en droit.

Or si la loi de 1988 sur la responsabilité délictuelle de l'État et des communes permet d'obtenir réparation en cas de traitement inhumain et dégradant en Bulgarie, toute personne qui souhaiterait se prévaloir de cette voie de droit doit établir l'« illégalité », au sens du droit bulgare, des mesures prises par les autorités carcérales, au lieu de chercher à prouver qu'elle a été soumise à pareil traitement. De ce fait, lorsqu'elles sont saisies de griefs de mauvaises conditions de détention, la plupart du temps, les juridictions bulgares ne tiennent compte que des dispositions législatives et réglementaires pertinentes, et non de l'interdiction générale des traitements inhumains et dégradants posée par la Convention. D'ailleurs, une réparation n'est accordée que dans environ 30 % des cas.

Le droit à une injonction ordonnant le transfert de détenus dans un autre établissement comme type de mesure préventive est également entravé par le fait que les juridictions administratives n'ordonnent pareille mesure que si les strictes conditions de l'« illégalité » sont satisfaites, au lieu de

tenir compte de l'interdiction plus générale des traitements inhumains et dégradants. De plus, le droit de tout détenu à demander un transfert n'est pas un recours effectif car toutes les prisons en Bulgarie sont surpeuplées, mis à part deux établissements pour mineurs et une prison pour femmes, et il est entièrement discrétionnaire, en ce que les autorités ne peuvent être enjointes de transférer le détenu. La possibilité de saisir un procureur n'est pas davantage un recours effectif, notamment parce que le détenu n'est pas dûment associé à la procédure. Une plainte auprès du médiateur, quant à elle, ne peut conduire à une décision contraignante et exécutoire.

Le droit bulgare ne prévoit donc pas de recours compensatoires et préventifs qui seraient suffisamment certains ou effectifs, et la Cour n'est pas convaincue que les voies de droit ouvertes permettent de régler adéquatement des questions soulevées sur le terrain de l'article 3 de la Convention. La Cour conclut à la violation de l'article 13 de la Convention.

#### Article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts)

La Cour constate que les mauvaises conditions de détention sont un problème récurrent en Bulgarie, qui a conduit à 25 violations de la Convention depuis le premier arrêt rendu par elle contre la Bulgarie en la matière, en 2004 (*Iorgov c. Bulgarie*, 40653/98, 11 mars 2004).

Si ces affaires, ainsi que la présente, concernent différents établissements pénitentiaires bulgares, elles portent toutes sur des problèmes récurrents comme l'absence d'espace de vie suffisant, des restrictions injustifiées à l'accès à la lumière et l'aération naturelles, une mauvaise hygiène ainsi qu'une absence d'intimité et de dignité humaine dans l'utilisation des sanitaires. Ces violations ne sont donc pas le fait d'un incident isolé : elles ont pour origine un problème endémique conduisant à un dysfonctionnement du système pénitentiaire bulgare et à une insuffisance des garanties contre les traitements inhumains et dégradants.

Les présentes affaires, ainsi que beaucoup d'autres – la Cour ayant déjà tranché plus d'une vingtaine d'affaires de conditions de détention en Bulgarie et demeurant saisie d'une quarantaine d'autres – mettent en lumière un problème structurel au sein du système carcéral bulgare, justifiant une procédure d'arrêt pilote en raison de la gravité et de la persistance des problèmes constatés.

La Cour considère qu'une variété de facteurs contribuent au problème. Certains d'entre eux, par exemple les capacités insuffisantes des établissements pénitentiaires bulgares ainsi que leur obsolescence et leur mauvais entretien, sont imputables au premier chef à un investissement insuffisant des autorités dans les établissements du système pénitentiaire. D'autres, comme l'absence d'accès direct à des sanitaires pour les détenus la nuit, semblent être dus aux caractéristiques physiques des établissements pénitentiaires et des pratiques qui en découlent dans la gestion des détenus. De ce fait, les détenus victimes de violations de la Convention telles que celles constatées en l'espèce continuent à saisir la Cour pour obtenir réparation de tout traitement inadéquat au lieu de se prévaloir des voies de droit internes.

La Cour s'abstient de donner des indications précises quant aux mesures générales que la Bulgarie devra prendre afin de mettre les conditions de détention dans ces établissements pénitentiaires en conformité avec l'article 3 de la Convention dans le cadre de l'exécution du présent arrêt. Elle estime que, vu la nature des problèmes en cause, des instructions précises à cet égard excéderaient sa mission judiciaire. Elle dit néanmoins que la seule manière pour la Bulgarie de régler le problème de l'obsolescence de ses établissements pénitentiaires est soit de réparer de fond en comble ceux existant, soit d'en construire de nouveaux. Elle indique également certaines pistes que les autorités bulgares pourraient suivre afin d'atténuer le problème de la surpopulation.

Cependant, il n'en va pas de même s'agissant des mesures générales qui s'imposent pour régler le problème structurel à l'origine de la violation de l'article 13 de la Convention constatée en l'espèce. La Cour dit que ses conclusions sur le terrain de cet article appellent des réformes précises du système judiciaire bulgare de manière à permettre à toute personne dans la situation des requérants de se plaindre d'une violation de l'article 3 de la Convention en raison de mauvaises conditions de

détention et d'obtenir une réparation appropriée – préventive ou compensatoire selon les circonstances particulières de l'espèce – pour toute violation de cette nature au niveau national.

Aussi la Cour dit-elle que la Bulgarie, en collaboration avec le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, devra mettre en place, dans les 18 mois à compter de la date où le présent arrêt sera devenu définitif, un ensemble de recours effectifs, ayant des effets aussi bien préventifs que compensatoires, en cas de mauvaises conditions de détention. Elle ajoute que M. Zlatev, s'il le souhaite, devra être transféré dans un autre établissement pénitentiaire à la date où le présent arrêt sera devenu définitif.

### Satisfaction équitable (article 41)

La Cour dit que la Bulgarie doit verser 6 750 euros (EUR) à M. Neshkov, 10 000 à M. Yordanov et 11 625 EUR à M. Zlatev, pour dommage moral.

*L'arrêt n'existe qu'en anglais.*

---

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : [www.echr.coe.int/RSS/fr](http://www.echr.coe.int/RSS/fr) ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

### Contacts pour la presse

[echrpress@echr.coe.int](mailto:echrpress@echr.coe.int) | tel: +33 3 90 21 42 08

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)


Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

**ART. 6 (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO)**

***Cleve c. Germania – Quinta Sezione, sentenza del 15 gennaio 2015 (ric. n. 48144/09)***

*Sentenza di assoluzione contenente affermazioni attributive dei fatti  
contestati all'imputato: violazione*



## Arrêts et décisions du 15 janvier 2015

La Cour européenne des droits de l'homme a communiqué aujourd'hui par écrit 29 arrêts et 110 décisions :

-21 arrêts de chambre<sup>1</sup> ci-dessous ; cinq font l'objet de communiqués de presse séparés : *Kuppinger c. Allemagne* (requête n° 62198/11), *Dragojević c. Croatie* (n° 68955/11), *A.A. c. France* (n° 18039/11), *A.F. c. France* (n° 80086/13) et *Arnaud et autres c. France* (nos 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 36970/11, et 36971/11)

- une décision ci-dessous; la décision dans l'affaire *Dzhugashvili c. Russie* (n° 41123/10) fait l'objet d'un communiqué de presse séparé

- les autres arrêts et décisions<sup>2</sup> (certains concernant des questions qui avaient déjà été soumises à la Cour, notamment la durée excessive de procédures) peuvent être consultés sur [HUDOC](#) et ne figurent pas dans le présent communiqué de presse

*Les arrêts/décisions en français ci-dessous sont indiqués par un astérisque (\*)*.

### Cleve c. Allemagne (requête n° 48144/09)

Le requérant, Ludger Cleve, est un ressortissant allemand né en 1963 et résidant à Xanten (Allemagne). L'affaire concernait son grief relatif à la violation alléguée de son droit d'être présumé innocent en raison du libellé du jugement l'acquittant des chefs d'abus sexuels.

En janvier 2008, M. Cleve fut accusé de plusieurs chefs d'abus sexuels censés avoir été commis entre 2002 et 2004 sur sa fille, née en 1994. En septembre 2008, le tribunal régional de Münster l'acquitta des accusations en question, faute de preuves suffisantes. Il déclara en particulier que les actes décrits par le témoin – la fille de l'accusé – avaient une « base factuelle », à savoir que l'accusé avait « en fait commis les abus sexuels sur sa fille ». Toutefois, il estima que le témoignage de la fille était émaillé de nettes incohérences qui rendaient une condamnation impossible. Le recours que M. Cleve forma devant la Cour constitutionnelle fédérale, alléguant en particulier que les déclarations du tribunal régional avaient emporté violation de son droit à un procès équitable, ne fut pas retenu.

Invoquant en particulier l'article 6 § 2 (présomption d'innocence) de la Convention européenne des droits de l'homme, M. Cleve soutenait que les déclarations formulées par le tribunal régional dans son jugement d'acquiescement s'analysaient en un constat de culpabilité.

### Violation de l'article 6 § 2)

**Satisfaction équitable** : 5 000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 5 000 EUR pour frais et dépens.

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas définitifs. Dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arrêts rendus par un comité sont définitifs.


Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : [www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution)

<sup>2</sup> Les arrêts de comité sont définitifs, de même que les décisions d'irrecevabilité et de radiation du rôle.

**ART. 7 CEDU (NULLA POENA SINE LEGE)**

**a) Rohlena c. Repubblica Ceca – Grande Camera, sentenza del 27 gennaio 2015  
(ric. n. 59552/08)**

*Condanna per reato continuato includente atti commessi prima che il  
reato fosse introdotto nel codice penale: non violazione*



## Pas d'application rétroactive de la loi dans une affaire portant sur une infraction pénale continuée

Dans son arrêt de **Grande Chambre**<sup>1</sup>, rendu ce jour dans l'affaire **Rohlena c. République tchèque** (requête n° 59552/08), la Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité :

**qu'il n'y a pas eu violation de l'article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l'homme**

L'affaire concerne une condamnation pénale pour cause d'infraction pénale continuée de maltraitance sur personne vivant sous le même toit. Le requérant se plaignait en particulier que sa condamnation englobait ses agissements antérieurs à l'introduction de cette infraction dans la loi, le 1er juin 2004.

La Cour a reconnu que les agissements antérieurs de M. Rohlena s'analysaient en des infractions pénales, punissables en vertu du code pénal qui était en vigueur avant le 1er juin 2004, et qu'ils réunissaient les éléments constitutifs de l'infraction introduite dans le code modifié le 1er juin 2004. La Cour a jugé que le fait de déclarer M. Rohlena coupable sur la base de cette dernière version du code, en raison de faits également antérieurs à cette date, ne constituait pas une application rétroactive de la loi, interdite par la Convention.

La Cour considère donc que l'infraction avait une base dans le droit national au moment où elle a été commise et que ce droit définissait cette infraction avec suffisamment de clarté pour satisfaire à l'exigence de prévisibilité, telle qu'elle découle de l'article 7 de la Convention. Elle estime également que le fait de condamner le requérant pour une infraction continuée n'a pas conduit à alourdir la peine qui lui aurait autrement été infligée s'il avait été jugé pour plusieurs infractions distinctes.

### Principaux faits

Le requérant, M. Petr Rohlena, est un ressortissant tchèque, né en 1966 et résidant à Brno (République Tchèque).

Le 29 mai 2006, M. Rohlena fut accusé par le procureur de Brno d'avoir, entre l'année 2000 et le 8 février 2006, régulièrement maltraité son épouse, lorsqu'il était en état d'ébriété. Il fut également accusé d'actes de violence sur ses enfants, de dilapidation de l'argent du foyer dans le jeu et d'actes de dégradations au domicile familial. Selon le procureur, M. Rohlena était coupable d'infraction pénale de « maltraitance sur personne vivant sous le même toit », ses agissements antérieurs à l'introduction de cette infraction dans le code pénal le 1er juin 2004 étant constitutifs de « violences contre un individu ou un groupe d'individus » et de « coups et blessures », délits prévus par les articles 197a et 221 du code pénal.

Le 18 avril 2007, le tribunal municipal jugea M. Rohlena coupable de maltraitance sur personne vivant sous le même toit, et que cette infraction avait commise au cours de la période comprise entre 2000 et le 8 février 2006. Le tribunal le condamna à une peine de deux ans et demi de prison avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de cinq ans et lui imposa une surveillance et un traitement antialcoolique.

<sup>1</sup> Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).  
Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Pour plus d'informations sur la procédure d'exécution, consulter le site internet : <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.

Le tribunal estima que la qualification retenue s'étendait aux méfaits commis par l'intéressé avant le 1er juin 2004, puisqu'au moment de leur perpétration ils étaient constitutifs au moins de l'infraction de violences contre un individu ou un groupe d'individus prévue par l'article 197a du code pénal.

M. Rohlena saisit le tribunal régional de Brno d'un appel dans lequel il contestait l'établissement des faits. Le tribunal régional le débouta de son recours.

Le 21 février 2008, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation de M. Rohlena au motif que, lorsqu'il y avait « continuation de l'infraction pénale », la qualification pénale devait s'apprécier à l'aune de la loi en vigueur à la date de la dernière des manifestations de l'infraction. Cette loi s'appliquait donc même aux faits commis avant son entrée en vigueur pourvu que ceux-ci fussent pénalement réprimés par la loi antérieure. La Cour suprême considéra que les agissements auxquels s'était livré M. Rohlena avant le 1er juin 2004, date de la modification du code pénal, étaient au moins constitutifs d'une infraction visée par l'article 197a ou 221 du code pénal alors en vigueur et qu'ils satisfaisaient à l'élément matériel de continuation de l'infraction de maltraitance.

Le 10 juin 2008, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de M. Rohlena jugeant que les décisions rendues par les tribunaux étaient logiques et cohérentes et n'avaient pas donné à la loi une application rétroactive prohibée par la Constitution.

Le 3 janvier 2011, ayant commis une autre infraction pendant le délai d'épreuve et ne s'étant pas soumis au traitement antialcoolique, M. Rohlena fut contraint d'exécuter la peine de prison à laquelle il avait été condamné avec sursis.

M. Rohlena bénéficia d'une mise en liberté conditionnelle le 17 mai 2012.

## Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l'article 7 (pas de peine sans loi), le requérant se plaignait d'une application rétroactive du code pénal expliquant qu'il a été condamné pour une infraction continuée de maltraitance sur personne vivant sous le même toit, condamnation qui englobait ses agissements antérieurs à l'introduction de cette infraction dans la loi.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 4 décembre 2008. Le 14 novembre 2011, la requête a été communiquée au gouvernement. Le 18 avril 2013, la chambre a conclu à l'unanimité à la recevabilité du grief formulé sur le terrain de l'article 7 et à la non-violation de cet article.

Le 11 juillet 2013 le requérant a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre conformément à l'article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 9 septembre 2013, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.

L'arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l'occurrence de :

Dean **Spielmann** (Luxembourg), *président*,  
Josep **Casadevall** (Andorre),  
Guido **Raimondi** (Italie),  
Ineta **Ziemele** (Lettonie),  
Isabelle **Berro** (Monaco),  
Elisabeth **Steiner** (Autriche),  
Päivi **Hirvelä** (Finlande),  
Mirjana **Lazarova Trajkovska** (« Ex-République Yougoslave de Macédoine »),  
İşil **Karakaş** (Turquie),  
Kristina **Pardalos** (Saint-Marin),  
Paulo **Pinto de Albuquerque** (Portugal),



Aleš Pejchal (République Tchèque),  
Valeriu Grițco (République de Moldova),  
Faris Vehabović (Bosnie-Herzégovine),  
Dmitry Dedov (Russie),  
Egidijus Kūris (Lituanie),  
Robert Spano (Islande),

ainsi que de Michael O'Boyle, *greffier adjoint*.

## Décision de la Cour

### Article 7

La Cour n'a pas à se prononcer sur la responsabilité pénale de M. Rohlena, question qui relève au premier chef des juridictions internes. Premièrement, la Cour doit rechercher si les agissements de M. Rohlena, y compris ceux antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 215a du code pénal le 1er juin 2004, étaient constitutifs d'une infraction définie de manière suffisamment prévisible par le droit interne. Deuxièmement, elle doit dire si l'application faite par les juridictions nationales de cette disposition qui a eu pour effet d'englober les agissements auxquels M. Rohlena s'était livré avant le 1er juin 2004, emportait pour celui-ci une possibilité de subir un alourdissement de sa peine.

La Cour relève que M. Rohlena a été reconnu coupable d'avoir, au cours de la période comprise entre l'année 2000 et le 8 février 2006, maltraité son épouse physiquement et psychologiquement, de manière répétée, lorsqu'il était en état d'ébriété. Dans son arrêt du 21 février 2008, la Cour suprême confirma la qualification juridique de maltraitance sur personne vivant sous le même toit au sens de l'article 215a du code pénal tel qu'en vigueur à compter du 1er juin 2004 et appliqua cette qualification aux sévices infligés par M. Rohlena à son épouse avant cette date. Elle estima donc que l'article 215a du code pénal s'appliquait aussi aux faits d'agressions antérieurs, pourvu que ceux-ci fussent pénalement réprimés par la précédente loi. Elle jugea que ces faits d'agressions antérieurs à la modification du code pénal le 1er juin 2004, étaient constitutifs d'infractions visées aux articles 197a et 221 du code pénal alors en vigueur. Elle conclut que ces agissements antérieurs de l'accusé réunissaient tous les éléments légaux de l'infraction de maltraitance sur personne vivant sous un même toit. De plus, l'infraction ayant été commise sur la période comprise entre l'année 2000 et le 8 février 2006, la Cour suprême ajouta qu'en raison de sa longue durée, les conditions matérielles permettant de la qualifier d'« infraction aggravée » étaient réunies.

La Cour note que l'interprétation faite par la Cour suprême tenait bien compte des règles qui avaient introduit la notion de continuation d'une infraction pénale, dans le code pénal en 1994, soit avant le premier fait d'agression commis par M. Rohlena contre son épouse.

Dès lors que les agissements de M. Rohlena antérieurs au 1er juin 2004 s'analysaient en des infractions pénales qui étaient punissables en vertu des articles 197a et 221 du code pénal alors en vigueur et qu'ils réunissaient les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'article 215a du code révisé le 1er juin 2004, la Cour admet que le fait pour les juridictions internes de déclarer M. Rohlena coupable sur la base de cette dernière disposition du code, en raison également de faits antérieurs à cette date, ne constituait pas une application rétroactive de la loi, interdite par la Convention.

Au vu des circonstances et compte tenu de la clarté des règles nationales, précisées par les juridictions internes, la Cour estime qu'en persistant dans ses agissements après le 1er juin 2004, date d'introduction dans le code pénal de l'infraction de « maltraitance sur personne habitant sous le même toit », M. Rohlena pouvait et devait s'attendre à être jugé pour une infraction continuée, appréciée à l'aune de la disposition légale en vigueur à la date de sa dernière commission. M. Rohlena était à même de prévoir, pour la période postérieure au 1er juin 2004 mais aussi pour la

période antérieure, que sa responsabilité pénale pouvait être engagée pour une infraction continuée.

La Cour est convaincue que l'infraction avait une base dans le droit national au moment où elle a été commise et que ce droit définissait cette infraction avec suffisamment de clarté pour satisfaire à l'exigence de prévisibilité, telle qu'elle découle de l'article 7 de la Convention.

En ce qui concerne la question de l'alourdissement de la peine encourue, la Cour est convaincue que l'appréciation sous l'angle de la nouvelle loi de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de celle-ci n'a pas entraîné pour M. Rohlena la fixation d'un châtimeur plus lourd. Tous les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'article 215a étaient réunis relativement aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la disposition le 1er juin 2004. Les tribunaux ont dit expressément que ces faits auraient été punis en vertu de la loi antérieure. Comme l'indique le Gouvernement, si les faits commis avant le 1er juin 2004 et ceux commis après avaient été appréciés séparément, M. Rohlena se serait vu infliger une peine qui aurait pu être plus lourde, dans la mesure où l'existence d'une pluralité d'infractions aurait vraisemblablement été retenue en tant que circonstance aggravante.

La Cour note dans ce contexte que la notion d'infraction pénale continuée, telle que définie par le droit tchèque, cadre avec la tradition européenne se reflétant dans la législation de la vaste majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe.

La Cour conclut que la loi pénale n'a pas été appliquée de manière rétroactive et que M. Rohlena n'a pas été soumis à des règles de fixation des peines plus sévères que celles qui auraient été applicables s'il avait été jugé pour plusieurs infractions distinctes. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 7 de la Convention.

*L'arrêt existe en anglais et français.*

---

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : [www.echr.coe.int/RSS/fr](http://www.echr.coe.int/RSS/fr) ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

### **Contacts pour la presse**

[echrpress@echr.coe.int](mailto:echrpress@echr.coe.int) | tel: +33 3 90 21 42 08

**Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)**

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)


Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

**ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)**

**a) Gözüim c. Turchia – Seconda Sezione, sentenza del 20 gennaio 2015 (ric. n. 4789/10)**

*Mancata sostituzione nei documenti del figlio adottivo del nome della madre adottiva nubile al nome della madre naturale: violazione*



## Adoptions monoparentales : le droit turc était lacunaire quant à la reconnaissance du prénom de la mère adoptive

Dans son **arrêt de chambre**<sup>1</sup>, rendu ce jour dans l'affaire [Gözüm c. Turquie](#) (requête n° 4789/10), la Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu :

**Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)** de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'affaire concerne le refus opposé à la demande de M<sup>me</sup> Gözüm, en sa qualité de mère adoptive célibataire, tendant à faire remplacer, sur les documents personnels de son fils adoptif, le prénom de la mère biologique par le sien.

La Cour juge en particulier que le droit civil turc ne prévoyait à l'époque des faits en matière d'adoptions monoparentales aucun cadre normatif quant à la reconnaissance du prénom du parent célibataire adoptif. Cette lacune a été à l'origine d'une situation d'incertitude pénible pour Mme Gözüm concernant le déroulement de sa vie privée et familiale avec son fils.

### Principaux faits

La requérante, Nigar Gözüm, est une ressortissante turque, née en 1966 et résidant à Istanbul (Turquie).

Par une décision du 22 mai 2007, le tribunal de la famille d'Üsküdar (Istanbul) autorisa M<sup>me</sup> Gözüm, alors célibataire, à adopter le petit E., né le 5 novembre 2003. En vertu des dispositions pertinentes du droit turc, « Gözüm » fut enregistré comme étant le nom de famille de E. sur les registres d'état civil et les pièces d'identité le concernant. En revanche, sur les documents d'identité, dans le champ « prénom de la mère »<sup>2</sup>, l'administration laissa le prénom de la mère biologique de l'enfant.

Le 23 novembre 2007, M<sup>me</sup> Gözüm saisit le tribunal d'instance d'Üsküdar afin de faire substituer son prénom à celui de la mère biologique. Elle fit valoir que le refus des autorités turques de procéder ainsi constituait un traitement discriminatoire, inconstitutionnel et propre à entraver leur épanouissement personnel, familial et social. Elle argua également que, en matière d'adoptions monoparentales, le droit turc, qui ne prévoyait aucun cadre normatif quant à la reconnaissance du prénom du parent adoptif, présentait une lacune qui appelait le juge à la combler d'office en application de l'article 1<sup>er</sup> du code civil<sup>3</sup> ou à soulever une question préjudicielle devant la Cour constitutionnelle. Elle fut déboutée et se pourvut en cassation le 14 avril 2008.

Le 15 mars 2009, alors que son pourvoi étant pendant, une réforme législative ouvrit la possibilité à une mère célibataire adoptive de faire inscrire son prénom à la place de celui de la mère biologique.

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n'est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.

Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.

<sup>2</sup> Sur les documents d'identité turcs, figurent les champs suivants : « nom de famille », « prénom de la mère », « prénom du père ».

<sup>3</sup> En cas de lacune juridique, le juge doit agir à l'instar du législateur et, conformément aux dispositions de l'article 1<sup>er</sup> du code civil, déterminer et appliquer la règle qui en l'occurrence s'y prête.

Le 5 novembre 2009, la Cour de cassation confirma néanmoins le jugement de première instance par un arrêt qui resta muet sur la réforme législative en question.

Le 9 novembre 2010, M<sup>me</sup> Gözüm sollicita l'officialisation de son prénom en tant que celui de la mère d'E. auprès du bureau de l'état civil, qui accueillit favorablement sa demande. Toutes les inscriptions concernant l'enfant furent révisées en conséquence avec effet immédiat.

## Griefs, procédure et composition de la Cour

M<sup>me</sup> Gözüm alléguait que le régime de droit civil, tel qu'il lui avait été appliqué à l'époque pertinente, avait emporté violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), pris isolément et/ou combiné avec l'article 14 (interdiction de la discrimination). Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle déplorait en outre que les juridictions turques avaient refusé de prévenir la situation incriminée en comblant d'office la lacune juridique à l'origine de celle-ci ou en soulevant une question préjudicielle.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 12 janvier 2010.

L'arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Guido **Raimondi** (Italie), *président*,  
Işıl **Karakaş** (Turquie),  
András **Sajó** (Hongrie),  
Nebojša **Vučinić** (Monténégro),  
Egidijus **Kūris** (Lituanie),  
Robert **Spano** (Islande),  
Jon Fridrik **Kjølbro** (Danemark),

ainsi que de Stanley **Naismith**, *greffier de section*.

## Décision de la Cour

### Articles 8 et 14

La Cour reconnaît que, dans ce type d'affaires mettant en jeu des intérêts difficilement conciliables (ceux du parent biologique, ceux de l'enfant et ceux de la famille d'adoption, ainsi que l'intérêt général), l'État jouit, dans la recherche de l'équilibre entre ces intérêts, d'une certaine marge d'appréciation. Elle rappelle néanmoins que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer en toute hypothèse.

La Cour observe qu'en l'espèce ni les juges de première instance ni ceux de cassation n'ont pris acte du moyen que M<sup>me</sup> Gözüm avait tiré des dispositions de l'article 1<sup>er</sup> du code civil commandant aux juges de combler la défaillance observée dans la loi. De plus, rien n'indique dans les décisions litigieuses que lesdits juges se soient employés à procéder à une appréciation axée sur les circonstances particulières de l'espèce et soucieuse de la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant E. L'appréciation des juridictions turques, incomplète et non-motivée, ne peut, dès lors, être considérée comme relevant d'une marge d'appréciation acceptable.

Par ailleurs, la Cour estime qu'il n'existait aucune raison impérieuse d'afficher la filiation adoptive d'E. en mentionnant le prénom de sa mère biologique sur ses documents personnels et que M<sup>me</sup> Gözüm s'est retrouvée dans une situation d'incertitude pénible pour ce qui est du déroulement de sa vie privée et familiale avec son fils.

Elle relève que régnait, à l'époque des faits, une insécurité juridique, faute pour le droit turc d'avoir indiqué avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir discrétionnaire des juges dans le domaine des adoptions monoparentales.

Ainsi, la Cour considère qu'en matière d'adoptions monoparentales, le droit civil turc présentait une lacune qui touchait les personnes se trouvant dans la situation de M<sup>me</sup> Gözüm, dont la demande relevait d'une sphère juridique que le législateur turc n'avait assurément pas prévue et encadrée de manière à ménager un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts concurrents des individus.

La Cour en conclut que la protection de droit civil, telle qu'elle avait été conçue à l'époque pertinente, était insuffisante au regard des obligations positives mises à la charge de l'État défendeur par l'article 8, dont il y a eu, dès lors, violation.

Eu égard au constat de violation de l'article 8 considéré isolément, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 14 combiné avec cette disposition.

### Article 6 § 1

La Cour observe que ce grief porte, en substance, sur une partie des faits déjà examinés sous l'angle de l'article 8, dont la violation a été constatée. Elle considère par conséquent ne pas avoir à se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de cette partie de la requête.

### Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que la Turquie doit verser à la requérante 2 500 euros (EUR) pour dommage moral, et 220 EUR pour frais et dépens.

*L'arrêt n'existe qu'en français.*

---

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : [www.echr.coe.int/RSS/fr](http://www.echr.coe.int/RSS/fr) ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

### Contacts pour la presse

[echrpess@echr.coe.int](mailto:echrpess@echr.coe.int) | tel: +33 3 90 21 42 08

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)


Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

**b) *Dragojević c. Croazia* – Prima Sezione, sentenza del 15 gennaio 2015 (ric. n. 68955/11)**

*Insufficienza delle garanzie esistenti in tema di misure di intercettazione telefonica: violazione*



## Surveillance d'une personne suspectée de trafic de stupéfiants: les tribunaux croates n'ont pas suffisamment motivé leur autorisation de mise sur écoute téléphonique

Dans son **arrêt de chambre**<sup>1</sup> rendu ce jour dans l'affaire [Dragojević c. Croatie](#) (requête n° 68955/11), la Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu :

**violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)** de la Convention européenne des droits de l'homme, et

**non-violation de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable).**

L'affaire concernait principalement la surveillance secrète des conversations d'une personne soupçonnée d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

La Cour estime en particulier que la loi croate, telle qu'interprétée par les juridictions nationales, n'était pas assez claire quant au pouvoir discrétionnaire des autorités d'ordonner des mesures de surveillance et n'a pas offert dans la pratique – dans le cas de M. Dragojević – des garanties suffisantes contre des abus éventuels.

### Principaux faits

Le requérant, Ante Dragojević, est un ressortissant croate né en 1982 et résidant à Vela Luka (Croatie).

M. Dragojević, marin sur un cargo pour une société maritime (dont le siège se trouve en Croatie), fut soupçonné de s'être livré à un trafic de stupéfiants entre l'Amérique latine et l'Europe en utilisant les cargos. À la demande des autorités de poursuite, le juge d'instruction autorisa le recours à des mesures de surveillance secrète, notamment la mise sur écoute de la ligne téléphonique de M. Dragojević et la surveillance secrète de celui-ci en mars 2007. L'autorisation fut par la suite prorogée et renouvelée à trois reprises. Le juge déclara en particulier que « l'enquête ne pouvait pas qu'il était soupçonné de trafic de stupéfiants, et sa détention provisoire fut prolongée à quatre reprises en raison d'un risque de récidive et de la gravité des accusations.

Dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent, M. Dragojević demanda que les résultats des mesures de surveillance secrète fussent exclus du dossier, soutenant qu'il s'agissait d'éléments de preuve obtenus illégalement, les décisions ordonnant le recours à ces mesures n'ayant pas été suffisamment motivées selon lui. Cette demande fut toutefois rejetée et, en décembre 2009, M. Dragojević fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement. Le jugement fut fondé notamment sur des déclarations de témoins, sur des preuves recueillies par le biais de nombreuses perquisitions et saisies, et sur des mesures de surveillance secrète. La Cour suprême confirma ce jugement en appel en septembre 2010. Le recours constitutionnel de M. Dragojević fut rejeté en mai 2011.

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n'est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.



## Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance), M. Dragojević se plaignait de la surveillance secrète de ses conversations téléphoniques, alléguant notamment que le juge d'instruction n'avait pas respecté la procédure prescrite par le droit interne pour apprécier effectivement si le recours à des mesures de surveillance secrète était nécessaire et justifié dans son cas particulier. En outre, sur le terrain de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait du manque d'équité de la procédure dirigée contre lui : premièrement, il alléguait que la formation de jugement qui l'avait condamné n'était pas impartiale au motif que l'un des juges avait été, selon lui, également impliqué dans les décisions de prolonger sa détention provisoire ; deuxièmement, il soutenait que sa condamnation était fondée sur des éléments de preuve obtenus au moyen de mesures de surveillance secrète illégales.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 20 octobre 2011.

L'arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Isabelle **Berro** (Monaco), *présidente*,  
Elisabeth **Steiner** (Autriche),  
Khanlar **Hajiyev** (Azerbaïdjan),  
Mirjana **Lazarova Trajkovska** (« Ex-République Yougoslave de Macédoine »),  
Julia **Laffranque** (Estonie),  
Ksenija **Turković** (Croatie),  
Dmitry **Dedov** (Russie),

ainsi que de Søren **Nielsen**, *greffier de section*.

## Décision de la Cour

### Article 8

La Cour note qu'il n'est pas contesté que la mise sur écoute de la ligne téléphonique de M. Dragojević et la surveillance secrète de celui-ci s'analysent en une ingérence dans l'exercice par le requérant de ses droits découlant de l'article 8. Elle estime en outre que les mesures étaient prévues par le droit national, notamment par le code croate de procédure pénale.

La principale question est de savoir si le système de surveillance secrète, tel qu'appliqué par les autorités croates, a fourni des garanties adéquates contre les abus. Eu égard à la façon dont les juridictions croates ont interprété et appliqué le droit national dans l'affaire de M. Dragojević, la Cour estime que la loi n'était pas suffisamment claire quant au pouvoir discrétionnaire des autorités d'ordonner des mesures de surveillance et n'a pas fourni dans la pratique des garanties suffisantes contre des abus possibles.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour relève que, dans le cas de M. Dragojević, les quatre décisions de surveillance secrète délivrées par le juge d'instruction n'étaient pour l'essentiel fondées que sur une demande des autorités de poursuite tendant à une telle surveillance et sur une phrase de la loi selon laquelle « l'enquête ne [pouvait] pas être menée autrement ». Aucun détail fondé sur les faits spécifiques de l'affaire indiquant qu'il existait des motifs raisonnables de croire que les infractions avaient été commises et que l'enquête ne pouvait pas être conduite par d'autres moyens, moins attentatoires à la vie privée, n'a été fourni. Bien que cette pratique fût en conflit avec le code de procédure pénale et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle croate – qui envisage expressément un examen judiciaire préalable et une motivation détaillée lors de l'autorisation de mesures de surveillance secrète – elle a été approuvée par la Cour suprême. Dans un domaine aussi sensible que le recours à la surveillance secrète, la Cour a des difficultés à accepter cette situation.

En outre, en ce qui concerne la possibilité de contester la légalité de mesures de surveillance secrète, la Cour note que dans l'affaire de M. Dragojević les juridictions pénales ont limité leur examen du recours aux mesures de surveillance secrète à ce qui était nécessaire pour apprécier l'admissibilité des éléments ainsi obtenus, sans considérer le fond des allégations du requérant relatives à une ingérence arbitraire dans l'exercice de ses droits découlant de l'article 8. Enfin, le gouvernement croate n'a fourni aucune information sur les recours dont aurait pu user une personne dans la situation de M. Dragojević.

Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 8.

### Article 6

La Cour ne constate aucune violation de l'article 6 dans l'affaire de M. Dragojević.

En ce qui concerne le défaut allégué d'impartialité de la formation de jugement, la Cour estime en particulier que le seul fait qu'un juge ayant fait partie de cette formation avait également été impliqué dans les décisions de prolonger la détention provisoire de M. Dragojević ne soulève aucune question de défaut d'impartialité au regard de la Convention.

Quant à l'utilisation d'éléments de preuve obtenus par une surveillance secrète, la Cour observe que M. Dragojević n'a pas contesté la fiabilité des informations recueillies au moyen de ces mesures mais a limité ses objections exclusivement à l'utilisation formelle de ces éléments comme preuves à son procès. En outre, il a disposé d'une possibilité effective de contester l'authenticité de ces éléments de preuve et de s'opposer à leur utilisation, et il s'est prévalu de cette possibilité au cours de la procédure. Les tribunaux croates ont examiné les arguments de M. Dragojević sur le fond et ont motivé leurs décisions. Enfin, les éléments de preuve recueillis grâce à une surveillance secrète n'ont pas été les seules preuves ayant fondé la condamnation.

### Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que la Croatie doit verser au requérant 7 500 euros (EUR) pour préjudice moral et 2 160 EUR pour frais et dépens.

*L'arrêt n'existe qu'en anglais.*

---

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : [www.echr.coe.int/RSS/fr](http://www.echr.coe.int/RSS/fr) ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

### Contacts pour la presse

[echrpress@echr.coe.int](mailto:echrpress@echr.coe.int) | tel: +33 3 90 21 42 08

**Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)**

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)

Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

**c) M.A. c. Austria – Prima Sezione, sentenza del 15 gennaio 2015 (ric. n. 4097/13)**

*Esecuzione tardiva ed inefficace della procedura di ritorno in Italia della figlia del ricorrente svoltasi ai sensi del Regolamento Bruxelles IIa: violazione*

Décision

**M.A. v. Autriche (n° 4097/13)**

Le requérant, M.A., est un ressortissant italien né en 1968 et résidant à Vittorio Veneto (Italie). Il se plaignait que les juridictions autrichiennes étaient restées en défaut d'exécuter deux jugements des tribunaux italiens ayant ordonné le retour de sa fille en Italie.

M.A. eut une relation avec une femme autrichienne, D.P., avec laquelle il vécut en Italie jusqu'au départ de celle-ci pour l'Autriche, en janvier 2008, avec leur petite fille née en décembre 2006. En mai 2008, le tribunal pour enfants de Venise accorda à titre provisoire la garde conjointe aux parents ; en juillet 2009, il ordonna le retour de l'enfant en Italie. L'enfant devait soit y résider avec sa mère dans un logement que devaient leur fournir les services sociaux locaux ou – en cas de refus de la mère de revenir en Italie – aller vivre auprès de M.A. Les tribunaux autrichiens accueillirent finalement la demande formée par M.A. aux fins d'obtenir l'exécution de l'ordonnance – par une décision que confirma la Cour suprême en juillet 2010 –, mais par la suite lui demandèrent de prouver que les services sociaux italiens allaient fournir un hébergement adéquat à la fillette et à la mère. Cette décision ne fut pas exécutée, les autorités autrichiennes ayant estimé que M.A. n'avait pas soumis les preuves requises.

En novembre 2011, le tribunal pour enfants de Venise retira à D.P. ses droits de garde et attribua à M.A. la garde exclusive de l'enfant. Le tribunal ordonna que l'enfant fût renvoyée en Italie pour y résider auprès de son père, tandis que les services sociaux devaient veiller au maintien de contacts entre l'enfant et la mère et assurer à l'enfant un soutien linguistique et éducatif pour faciliter son intégration dans son nouvel environnement. D.P. ne se conforma pas à l'ordonnance. Sa requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et son action auprès des tribunaux autrichiens – par lesquelles elle demandait un sursis à l'ordonnance de retour – échouèrent ; une procédure auprès du tribunal pour enfants de Venise engagée par elle en août 2013 et concernant ses demandes de sursis à l'ordonnance de retour et d'octroi de la garde exclusive demeure toutefois pendante.

Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, M.A. se plaignait que les tribunaux autrichiens n'avaient pas exécuté les décisions relatives au retour de sa fille en Italie.

**Violation de l'article 8**

**Satisfaction équitable** : 20 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 5 000 EUR pour frais et dépens.

**ART. 4 PROTOCOLLO 7 (NE BIS IN IDEM)**

**Rinas c. Finlandia – Quarta Sezione, sentenza del 27 gennaio 2015 (ric. n. 17039/13)**

*Doppia incriminazione e condanna – fiscale e penale – per la stessa condotta: violazione*

FOURTH SECTION

**CASE OF RINAS v. FINLAND**

*(Application no. 17039/13)*

JUDGMENT

STRASBOURG

27 January 2015

**FINAL**

27/04/2015

*This judgment has become final under Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.*

**In the case of Rinas v. Finland,**

The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Chamber composed of:

Guido	Raimondi,	<i>President,</i>
Päivi		Hirvelä,
George		Nicolaou,
Nona		Tsotsoria,
Zdravka		Kalaydjieva,
Krzysztof		Wojtyczek,
Faris	Vehabović,	<i>judges,</i>

and Françoise Elens-Passos, *Section Registrar,*

Having deliberated in private on 6 January 2015,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

## PROCEDURE

698. The case originated in an application (no. 17039/13) against the Republic of Finland lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by a Russian national, Mr Pavel Vladimirovic Rinas (“the applicant”), on 5 March 2013.

699. The applicant was represented by Mr Seppo Jääskeläinen, a lawyer practising in Espoo. The Finnish Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr Arto Kosonen of the Ministry for Foreign Affairs.

700. The applicant alleged, in particular, that the *ne bis in idem* principle had been violated in his case.

701. On 3 December 2013 the complaint concerning the *ne bis in idem* principle was communicated to the Government and the remainder of the application was declared inadmissible.

## THE FACTS

### I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

702. The applicant was born in 1960 and lives in Vantaa.

#### **A. Taxation proceedings**

703. In 1998 the applicant’s Finnish company was subjected to a tax inspection but the tax authorities found no irregularities.

704. In 2004 and 2005 the applicant was again subjected to a tax inspection of his foreign companies. The preliminary tax inspection report was issued on 5 December 2005. The tax inspection was concluded with a final report on 27 February 2006.

705. On 22 December 2005 the tax authorities imposed on the applicant additional taxes as well as tax surcharges (*veronkorotus, skatteförhöjning*) for the tax year 1999 for having received disguised dividends from the foreign companies. The tax surcharges amounted to 6,727 euros (EUR).

706. By letter dated 19 February 2006 the applicant sought rectification from the local Tax Rectification Committee (*verotuksen oikaisulautakunta, prövningsnämnden i beskattningsärenden*), requesting it to quash the decision of 22 December 2005 concerning the tax year 1999.

707. On 26 June 2006 the tax authorities imposed on the applicant additional taxes and tax surcharges for the tax years 2000, 2002, 2003 and 2004 for having received disguised dividends from the foreign companies. The amount of tax surcharges varied between EUR 824 and EUR 5,000.

708. By letter dated 25 August 2006 the applicant sought rectification from the local Tax Rectification Committee, requesting it to quash the decisions of 26 June 2006 concerning the tax years 2000 and 2002 to 2004.

709. On 4 October 2006 the Tax Rectification Committee rejected the applicant’s applications concerning the tax imposed for the tax years 1999, 2000, 2002, 2003 and 2004.

710. By letter dated 31 December 2009 the applicant appealed against the rectification decisions of 4 October 2006 to the Helsinki Administrative Court (*hallinto-oikeus, förvaltningsdomstolen*), requesting that the taxation decisions be quashed and the tax surcharges withdrawn. He also requested that an oral hearing be held.

711. On 8 April 2011 the Helsinki Administrative Court rejected the applicant's appeals as well as the request for an oral hearing. The court found that it was not necessary to hold an oral hearing as the same witnesses had already been heard by the District Court and the Appeal Court in the same matter. The court examined the appeal concerning the tax years 1999, 2000 and 2002 as a material appeal (*perustevalitus, grundbesvär*) and the rest as ordinary appeals.

712. By letter dated 7 June 2011 the applicant appealed against the Administrative Court decision to the Supreme Administrative Court (*korkein hallinto-oikeus, högsta förvaltningsdomstolen*), reiterating the grounds of appeal already presented before the Administrative Court. Moreover, he pointed out that the charges had already been dismissed by the Appeal Court for the tax years 1999 to 2000 without examining the merits and that this fact should prevent the further examination of these matters by the administrative courts.

713. On 13 September 2012 the Supreme Administrative Court refused the applicant leave to appeal.

## **B. Criminal proceedings**

714. By letter dated 15 April 2005 the tax authorities asked the police to investigate whether the applicant had committed aggravated tax fraud between 1999 and 2005 concerning the tax years 1998 to 2004.

715. On 17 November 2008 the public prosecutor brought charges against the applicant, *inter alia*, for aggravated tax fraud (*törkeä veropetos, grovt skattebedrägeri*) concerning the tax years 1999 to 2000 and 2002 to 2004. According to the charges, the applicant was accused of aggravated tax fraud as he had failed to declare in his personal taxation income received from the foreign companies and, consequently, the tax imposed on him had been too low. The tax authorities joined the charges and presented a compensation claim totalling EUR 48,870 which was the amount of avoided taxes still unpaid.

716. On 12 June 2009 the Vantaa District Court (*käräjäoikeus, tingsrätten*) convicted the applicant of aggravated tax fraud, and imposed a suspended prison sentence of 1 year and 6 months. He was ordered to pay the tax authorities the EUR 48,870 claimed, plus interest, in compensation.

717. By letter dated 14 August 2009 the applicant appealed to the Helsinki Appeal Court (*hovioikeus, hovrätten*), requesting that the District Court judgment be quashed and the charges dismissed. He also requested that an oral hearing be held.

718. On 21 December 2010 the Helsinki Appeal Court, after having held an oral hearing, dismissed the charges concerning the tax years 1999 to 2000 without examining the merits but otherwise upheld the District Court's judgment. The sentence imposed was reduced to a 10-month suspended sentence. The compensation to be paid to the tax authorities was reduced to EUR 10,718 plus interest. The court raised *ex officio* the question of *ne bis in idem*. It found that the charge of aggravated tax fraud and the tax surcharges imposed clearly concerned the same failure to declare income. As the time-limit for applying for rectification within the taxation proceedings in respect of the tax years 1999 and 2000 had already run out before the charges were brought, the taxation had become final and these years could no longer be the subject of criminal proceedings. Therefore the charges had to be dismissed without examining the merits. However, as the charges had been brought before the time-limit ran out in respect of the tax years 2002 to 2004, there was no impediment to examining the charges in respect of these tax years.

719. By letter dated 20 February 2011 the applicant appealed to the Supreme Court (*korkein oikeus, högsta domstolen*), reiterating the grounds of appeal already presented before the Appeal Court. Moreover, he noted that the Appeal Court's interpretation of the finality of the taxation decisions could not be tied to the time-limit for lodging an application for

rectification because in the present case the Tax Rectification Committee had already rejected such applications in 2006.

720. On 12 September 2011 the Supreme Court granted the applicant leave to appeal as far as the charges concerned the tax years 2002 to 2004.

721. On 31 May 2012 the Supreme Court upheld the Appeal Court judgment. It found that the tax rectification decisions could not have become final before the time-limit for lodging an application for rectification had run out because the same time-limit also applied for lodging a further appeal to the administrative courts. As, at the time of bringing charges, the applicant still had a right to appeal to the administrative courts, which he had in fact exercised after the charges had been brought, the taxation decisions for the tax years 2002 to 2004 had not yet become final.

## II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE

### A. Tax Assessment Procedure Act

722. Section 57, subsection 1, of the Tax Assessment Procedure Act (*laki verotusmenettelystä, lagen om beskattningsförfarande*, Act no. 1558/1995, as amended by Act no. 1079/2005) provides that if a person has failed to make the required tax returns or has given incomplete, misleading or false information to the tax authorities and tax has therefore been incompletely or partially levied, the taxpayer shall be ordered to pay unpaid taxes together with additional tax and a tax surcharge.

### B. Penal Code

723. According to Chapter 29, sections 1 and 2, of the Penal Code (*rikoslaki, strafflagen*, as amended by Acts no. 1228/1997 and no. 769/1990), a person who (1) gives a tax authority false information on a fact that influences the assessment of tax, (2) files a tax return concealing a fact that influences the assessment of tax, (3) for the purpose of avoiding tax, fails to observe a duty pertaining to taxation, influencing the assessment of tax, or (4) acts otherwise fraudulently and thereby causes or attempts to cause a tax not to be assessed, or too low a tax to be assessed or a tax to be unduly refunded, shall be sentenced for *tax fraud* to a fine or to imprisonment for a period of up to two years. If by the tax fraud (1) considerable financial benefit is sought or (2) the offence is committed in a particularly methodical manner and the tax fraud is aggravated when assessed as a whole, the offender shall be sentenced for *aggravated tax fraud* to imprisonment for a period between four months and four years.

### C. Supreme Court's case-law

724. The Supreme Court has taken a stand on the *ne bis in idem* principle in its precedent case *KKO 2010:46* which concerned tax surcharges and aggravated tax fraud. In that case it found, *inter alia*, that even though a final judgment in a taxation case, in which tax surcharges had been imposed, prevented criminal charges being brought about the same matter, such preventive effect could not be applied to pending cases (*lis pendens*) crossing from administrative proceedings to criminal proceedings or vice versa. However, in July 2013 the Supreme Court reversed its line of interpretation, finding that charges for tax fraud could no longer be brought if there was already a decision to order or not to order tax surcharges in the same matter (*KKO 2013:59*).



## **D. Legislative amendments**

725. The Act on Tax Surcharges and Customs Duty Surcharges Imposed by a Separate Decision (*laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta, lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut*, Act no. 781/2013) entered into force on 1 December 2013. According to the Act, the tax authorities can, when making a tax decision, assess whether to impose a tax surcharge or to report the matter to the police. The tax authorities can decide not to impose a tax surcharge. If they have not reported the matter to the police, a tax surcharge can be imposed by a separate decision by the end of the calendar year following the actual tax decision. If the tax authorities have imposed tax surcharges, they can no longer report the same matter to the police unless, after imposing the tax surcharges, they have received evidence of new or recently revealed facts. If the tax authorities have reported the matter to the police, tax surcharges can, as a rule, no longer be imposed. The purpose of the Act is thus to ensure that a tax or a customs duty matter is processed and possibly punished in only one set of proceedings. The Act does not, however, contain any transitional provisions extending its scope retroactively.

## **THE LAW**

### **I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 4 OF PROTOCOL NO. 7 TO THE CONVENTION**

726. The applicant complained under Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention about double jeopardy. Tax surcharges had been imposed on the applicant for the tax years 1999 to 2000 and 2002 to 2004 and these decisions had become final on 13 September 2012. In 2009 he had been convicted of aggravated tax fraud and ordered to pay compensation to the tax authorities. This judgment had become final on 31 May 2012.

727. Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention reads as follows:

“1. No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.

2. The provisions of the preceding paragraph shall not prevent the reopening of the case in accordance with the law and penal procedure of the State concerned, if there is evidence of new or newly discovered facts, or if there has been a fundamental defect in the previous proceedings, which could affect the outcome of the case.

3. No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the Convention.”

728. The Government contested that argument.

### **A. Admissibility**

729. The Court notes that the application is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

## **B. Merits**

### *1. The parties' submissions*

#### **(a) The applicant**

730. The applicant agreed with the Government that both sets of proceedings had been criminal in nature for the purposes of Article 4 of Protocol No. 7. Also the same circumstances had been examined in both sets of proceedings. In the applicant's case the parallel proceedings had led to successive judgments. Both the Supreme Administrative Court and the Supreme Court had been aware of the existence of the parallel proceedings.

731. The applicant noted that, as the time-limit for applying for rectification in the taxation proceedings in respect of the tax years 1999 and 2000 had already run out before the criminal charges had been brought, these proceedings had become final and these tax years could no longer be the subject of criminal proceedings. Therefore the charges had to be dismissed without examining the merits, and the applicant was convicted only in the taxation proceedings. However, in respect of the tax years 2002 to 2004 the applicant had been tried and convicted both in the taxation proceedings and in the criminal proceedings.

732. The applicant further noted that if the finality of a decision was the determining criterion for applying the *ne bis in idem* principle, it rendered the use of appeals not only futile but also dangerous, because the longer a person was able to seek recourse, the longer it took for a decision to become final. It also led to arbitrary justice both in form and substance as the first decision to become final determined the consequences in the matter.

#### **(b) The Government**

733. The Government found it indisputable that both sets of proceedings, the criminal proceedings as well the tax surcharge proceedings, had been criminal in nature for the purposes of the Article relied on. It was also obvious that the same circumstances had been examined both in the criminal proceedings and the taxation proceedings, although the applicant had not been convicted of a tax offence in all respects.

734. The Government acknowledged that from the Court's established case-law it was not entirely clear whether pending proceedings also created a preventive effect. Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention was not clearly worded when it came to parallel proceedings. In 2013 the Finnish Supreme Court had extended in its case-law the *ne bis in idem* prohibition also to parallel proceedings. After the judgment in *Nykänen and Glantz*, the Court also found that parallel sets of proceedings in the same matter were not prohibited as such but that a violation occurred if the first set became final and the second still continued. In the present case, the first set of proceedings had not yet become final within the meaning of the Convention when the second set of proceedings became pending on 17 November 2008. The proceedings had thus taken place simultaneously.

735. Were the Court to take the view that the *ne bis in idem* prohibition applied also to parallel proceedings, the Government argued that the applicant no longer had victim status to the extent that the Appeal Court had dismissed the charges against him. That court had dismissed the charges without examining the merits expressly on account of the *ne bis in idem* prohibition. Therefore, only the tax years 2002, 2003 and 2004 were at stake in the present case.

### *2. The Court's assessment*

#### **(a) Whether the proceedings were criminal in nature?**

736. The Court notes first of all that it is clear that the criminal proceedings for aggravated tax fraud were criminal in nature.

737. As to the criminal nature of tax surcharge proceedings, the Court reiterates that the legal characterisation of the procedure under national law cannot be the sole criterion of relevance for the applicability of the principle of *ne bis in idem* under Article 4 § 1 of Protocol No. 7. Otherwise, the application of this provision would be left to the discretion of the Contracting States to a degree that might lead to results incompatible with the object and purpose of the Convention (see for example *Storbråten v. Norway* (dec.), no. 12277/04, ECHR 2007-... (extracts), with further references). The notion of “penal procedure” in the text of Article 4 of Protocol No. 7 must be interpreted in the light of the general principles concerning the corresponding words “criminal charge” and “penalty” in Articles 6 and 7 of the Convention respectively (see *Haarvig v. Norway* (dec.), no. 11187/05, 11 December 2007; *Rosenquist v. Sweden* (dec.), no. 60619/00, 14 September 2004; *Manasson v. Sweden* (dec.), no. 41265/98, 8 April 2003; *Göktan v. France*, no. 33402/96, § 48, ECHR 2002-V; *Malige v. France*, 23 September 1998, § 35, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VII; and *Nilsson v. Sweden* (dec.), no. 73661/01, ECHR 2005-XIII).

738. The Court’s established case-law sets out three criteria, commonly known as the “Engel criteria” (see *Engel and Others v. the Netherlands*, 8 June 1976, Series A no. 22), to be considered in determining whether or not there was a “criminal charge”. The first criterion is the legal classification of the offence under national law, the second is the very nature of the offence and the third is the degree of severity of the penalty that the person concerned risks incurring. The second and third criteria are alternative and not necessarily cumulative. This, however, does not rule out a cumulative approach where separate analysis of each criterion does not make it possible to reach a clear conclusion as to the existence of a criminal charge (see *Jussila v. Finland* [GC], no. 73053/01, §§ 30-31, ECHR 2006-XIV; and *Ezeh and Connors v. the United Kingdom* [GC], nos. 39665/98 and 40086/98, §§ 82-86, ECHR 2003-X).

739. The Court has taken a stand on the criminal nature of tax surcharges, in the context of Article 6 of the Convention, in the case *Jussila v. Finland* (cited above). In that case the Court found that, regarding the first criterion, it was apparent that the tax surcharges were not classified as criminal but as part of the fiscal regime. This was, however, not decisive but the second criterion, the nature of the offence, was more important. The Court observed that the tax surcharges were imposed by general legal provisions applying to taxpayers generally. Further, under Finnish law, the tax surcharges were not intended as pecuniary compensation for damage but as a punishment to deter re-offending. The surcharges were thus imposed by a rule, the purpose of which was deterrent and punitive. The Court considered that this established the criminal nature of the offence. Regarding the third Engel criterion, the minor nature of the penalty did not remove the matter from the scope of Article 6. Hence, Article 6 applied under its criminal head notwithstanding the minor nature of the tax surcharge (see *Jussila v. Finland* [GC], cited above, §§ 37-38). Consequently, proceedings involving tax surcharges are “criminal” also for the purpose of Article 4 of Protocol No. 7.

740. Therefore, in the present case, the Court considers that it is clear that both sets of proceedings are to be regarded as criminal for the purposes of Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention. The parties also find this to be undisputed.

**(b) Whether the offences for which the applicant was prosecuted were the same (*idem*)?**

741. The Court acknowledged in the case of *Sergey Zolotukhin v. Russia* (see *Sergey Zolotukhin v. Russia* [GC], no. 14939/03, §§ 81-84, ECHR 2009) the existence of several approaches to the question of whether the offences for which an applicant was prosecuted were the same. The Court presented an overview of the existing three different approaches to this question. It found that the existence of a variety of approaches engendered legal uncertainty incompatible with the fundamental right not to be prosecuted twice for the same offence. It was against this background that the Court provided in that case a harmonised

interpretation of the notion of the “same offence” for the purposes of Article 4 of Protocol No. 7. In the *Zolotukhin* case the Court thus found that an approach which emphasised the legal characterisation of the two offences was too restrictive on the rights of the individual. If the Court limited itself to finding that a person was prosecuted for offences having a different legal classification, it risked undermining the guarantee enshrined in Article 4 of Protocol No. 7 rather than rendering it practical and effective as required by the Convention. Accordingly, the Court took the view that Article 4 of Protocol No. 7 had to be understood as prohibiting the prosecution or trial of a second “offence” in so far as it arose from identical facts or facts which were substantially the same. It was therefore important to focus on those facts which constituted a set of concrete factual circumstances involving the same defendant and inextricably linked together in time and space, the existence of which had to be demonstrated in order to secure a conviction or institute criminal proceedings.

742. In the present case, the Court notes that the tax surcharge proceedings and the tax fraud proceedings against the applicant arose from the same facts, namely the applicant’s failure to declare income to the tax authorities concerning the tax years 1999 to 2000 and 2002 to 2004. However, the Court notes that the Appeal Court dismissed the charge of aggravated tax fraud without examining the merits as far as the charge concerned the tax years 1999 to 2000. This judgment was based on the application of the *ne bis in idem* principle and on the Appeal Court’s finding that this issue had already been finally decided in the taxation proceedings. The Court thus considers that the Appeal Court has remedied the situation in this respect and that the applicant can no longer claim to be a victim of double jeopardy in relation to the tax years 1999 and 2000.

743. As far as the remaining tax years 2002 to 2004 are concerned, the Court agrees with the parties that the tax surcharge proceedings and the tax fraud proceedings against the applicant arose from identical facts or facts which were substantially the same.

**(c) Whether there was a final decision?**

744. The Court reiterates that the aim of Article 4 of Protocol No. 7 is to prohibit the repetition of criminal proceedings that have been concluded by a “final” decision (see *Franz Fischer v. Austria*, no. 37950/97, § 22, 29 May 2001; *Gradinger v. Austria*, 23 October 1995, § 53, Series A no. 328-C; and *Sergey Zolotukhin v. Russia* [GC], cited above, § 107). According to the Explanatory Report to Protocol No. 7, which itself refers back to the European Convention on the International Validity of Criminal Judgments, a “decision is final ‘if, according to the traditional expression, it has acquired the force of *res judicata*. This is the case when it is irrevocable, that is to say when no further ordinary remedies are available or when the parties have exhausted such remedies or have permitted the time-limit to expire without availing themselves of them’”. This approach is well entrenched in the Court’s case-law (see, for example, *Nikitin v. Russia*, no. 50178/99, § 37, ECHR 2004-VIII; and *Horciag v. Romania* (dec.), no. 70982/01, 15 March 2005).

745. Decisions against which an ordinary appeal lies are excluded from the scope of the guarantee contained in Article 4 of Protocol No. 7 as long as the time-limit for lodging such an appeal has not expired. On the other hand, extraordinary remedies such as a request for reopening of the proceedings or an application for extension of the expired time-limit are not taken into account for the purposes of determining whether the proceedings have reached a final conclusion (see *Nikitin v. Russia*, cited above, § 39). Although these remedies represent a continuation of the first set of proceedings, the “final” nature of the decision does not depend on their being used. It is important to point out that Article 4 of Protocol No. 7 does not preclude the reopening of the proceedings, as stated clearly by the second paragraph of Article 4 of that provision.

746. In the present case, the tax fraud proceedings concerning the tax years 2002 to 2004 became final on 31 May 2012 when the Supreme Court delivered its judgment in the matter.

No further ordinary remedies were available to the parties. The applicant's criminal conviction for aggravated tax fraud was therefore "final", within the autonomous meaning given to the term by the Convention, on 31 May 2012.

**(d) Whether there was a duplication of proceedings (*bis*)?**

747. The Court reiterates that Article 4 of Protocol No. 7 prohibits the repetition of criminal proceedings that have been concluded by a "final" decision. Article 4 of Protocol No. 7 is not only confined to the right not to be punished twice but extends also to the right not to be prosecuted or tried twice (see *Franz Fischer v. Austria*, cited above, § 29). Were this not the case, it would not have been necessary to add the word "punished" to the word "tried" since this would be mere duplication. Article 4 of Protocol No. 7 applies even where the individual has merely been prosecuted in proceedings that have not resulted in a conviction. The Court reiterates that Article 4 of Protocol No. 7 contains three distinct guarantees and provides that no one shall be (i) liable to be tried, (ii) tried or (iii) punished for the same offence (see *Nikitin v. Russia*, cited above, § 36).

748. The Court notes that Article 4 of Protocol No. 7 clearly prohibits consecutive proceedings if the first set of proceedings has already become final at the moment when the second set of proceedings is initiated (see for example *Sergey Zolotukhin v. Russia* [GC], cited above).

749. As concerns parallel proceedings, Article 4 of Protocol No. 7 does not prohibit several concurrent sets of proceedings. In such a situation it cannot be said that an applicant is prosecuted several times "for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted" (see *Garaudy v. France* (dec.), no. 65831/01, ECHR 2003-IX (extracts)). There is no problem from the Convention point of view either when, in a situation of two parallel sets of proceedings, the second set of proceedings is discontinued after the first set of proceedings has become final (see *Zigarella v. Italy* (dec.), no. 48154/99, ECHR 2002-IX (extracts)). However, when no such discontinuation occurs, the Court has found a violation (see *Tomasović v. Croatia*, cited above, § 31; *Muslija v. Bosnia and Herzegovina*, no. 32042/11, § 37, 14 January 2014; *Nykänen v. Finland*, no. 11828/11, § 52, 20 May 2014; and *Glantz v. Finland*, no. 37394/11, § 62, 20 May 2014).

750. However, the Court has also found in its previous case-law (see *R.T. v. Switzerland* (dec.), no. 31982/96, 30 May 2000; and *Nilsson v. Sweden* (dec.), no. 73661/01, 13 December 2005) that although different sanctions (suspended prison sentences and withdrawal of driving licences) concerning the same matter (drunken driving) have been imposed by different authorities in different proceedings, there has been a sufficiently close connection between them, in substance and in time. In those cases the Court found that the applicants were not tried or punished again for an offence for which they had already been finally convicted in breach of Article 4 § 1 of Protocol No. 7 to the Convention and that there was thus no repetition of the proceedings.

751. Turning to the present case and regarding whether there was repetition in breach of Article 4 § 1 of Protocol No. 7 to the Convention, the Court notes that it is true that both the use of criminal proceedings and the tax surcharges imposed on the applicant form part of the sanctions under Finnish law for the failure to provide information about income in a tax declaration with a result that a too low tax assessment is made. However, under the Finnish system the criminal and the administrative sanctions are imposed by different authorities without the proceedings being in any way connected: both sets of proceedings follow their own separate course and become final independently from each other. Moreover, neither of the outcomes of the proceedings is taken into consideration by the other court or authority in determining the severity of the sanction, nor is there any other interaction between the relevant authorities. More importantly, the tax surcharges are imposed under the Finnish system following an examination of an applicant's conduct and his or her liability under the

relevant tax legislation which is independent from the assessments made in the criminal proceedings, although nowadays there is more coordination between the two (see paragraph 28 above). This contrasts with the Court's earlier cases *R.T.* and *Nilsson* relating to driving licences, where the decision on withdrawal of the licence was directly based on an expected or final conviction for a traffic offence and thus did not contain a separate examination of the offence or conduct at issue. Therefore, it cannot be said that, under the Finnish system, there is a close connection, in substance and in time, between the criminal and the taxation proceedings.

752. Consequently, the present case concerns two parallel and separate sets of proceedings of which the first set of proceedings concerning the tax surcharges started in 2005 and 2006 when the tax surcharges were imposed on the applicant. He appealed against these decisions. These proceedings became final on 13 September 2012 when the Supreme Administrative Court refused the applicant leave to appeal. The second set of proceedings concerning the aggravated tax fraud charges was initiated on 15 April 2005 and was concluded on 31 May 2012 when the Supreme Court rendered its final judgment. The two sets of proceedings were thus pending concurrently until 31 May 2012 when the second set became final.

753. The Court notes that when the tax fraud proceedings became final on 31 May 2012, the applicant's appeal against the tax surcharge decisions was still pending before the Supreme Administrative Court. As the proceedings before the Supreme Administrative Court were not discontinued after the tax fraud proceedings became final but were continued until a final decision on 13 September 2012, the applicant was convicted twice for the same matter concerning the tax years 2002 to 2004 in two sets of proceedings which became final on 31 May 2012 and on 13 September 2012 respectively.

754. In conclusion, the Court finds that there has been a violation of Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention since the applicant was convicted twice for the same matter in two separate sets of proceedings.

## II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

755. Article 41 of the Convention provides:

"If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party."

### A. Damage

756. The applicant claimed EUR 57,334.32 plus interest, or alternatively EUR 388,016.80 plus interest, in respect of pecuniary damage and EUR 50,000 plus interest in respect of non-pecuniary damage.

757. The Government considered that the applicant's alternative claim for pecuniary damage should be rejected due to lack of a causal link. As concerned his primary claim for pecuniary damage, the Government pointed out that the applicant had the right to apply for annulment of the tax surcharge decisions before the Supreme Administrative Court. Therefore these claims for pecuniary damage should also be rejected. As to the non-pecuniary damage, the Government considered the amount claimed excessive. In their opinion the compensation for non-pecuniary damage should not exceed EUR 1,500.

758. The Court acknowledges that the applicant can seek annulment of the tax surcharge decisions before the Supreme Administrative Court. As the domestic system provides a possibility to obtain redress in such situations, the Court rejects the applicant's claims for pecuniary damage. On the other hand, the Court awards the applicant EUR 3,000 in respect of non-pecuniary damage.

## **B. Costs and expenses**

759. The applicant also claimed EUR 15,135.40 plus interest for the costs and expenses incurred before the Court.

760. The Government noted that in his application the applicant had also complained about the tax years 1999 to 2000 which were not relevant here, and for this reason a reduction should be made when calculating the costs and expenses to be awarded. The Government considered the amount claimed for costs and expenses excessive as to quantum. In their view, the total amount of compensation for costs and expenses should not exceed EUR 5,100 (inclusive of value-added tax).

761. According to the Court's case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum. In the present case, regard being had to the documents in its possession and the above criteria, the Court considers it reasonable to award the sum of EUR 7,000 for the proceedings before the Court.

## **C. Default interest**

762. The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

## **FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY**

1. *Declares* the complaint concerning Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention admissible;
2. *Holds* that there has been a violation of Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention;
3. *Holds*
  - (a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts:
    - (i) EUR 3,000 (three thousand euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of non-pecuniary damage;
    - (ii) EUR 7,000 (seven thousand euros), plus any tax that may be chargeable to the applicant, in respect of costs and expenses;
  - (b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. *Dismisses* the remainder of the applicant's claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 27 January 2015, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Françoise Elens-Passos  
Registrar

Guido Raimondi  
President

## FEBBRAIO

**ART. 2 CEDU (DIRITTO ALLA VITA)**

**ART. 3 (DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI)**

**ART. 14 (DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE) IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 3 CEDU (DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI)**

***Bălășoiu c. Romania* – Terza Sezione, sentenza del 17 febbraio 2015 (ric. n. 70555/10)**

*Decesso in vinculis a seguito di maltrattamenti subiti durante la detenzione provvisoria – maltrattamenti non seguiti da un’inchiesta effettiva ed adeguata – discriminazione verso la comunità rom: non violazione - violazione dell’art. 3 sul versante procedurale*

### **Nella causa Ion Bălășoiu c. Romania**

La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita in una camera composta da:

Josep Casadevall, *Presidente*,

Luis López Guerra,

Dragoljub Popović,

Kristina Pardalos,

Johannes Silvis,

Valeriu Grițco,

Iulia Antoanella Motoc, *Giudici*,

e da Stephen Phillips, *cancelliere della sezione*,

Dopo aver deliberato, in camera di consiglio, il 27 gennaio 2015,

emette la seguente sentenza, adottata in questa data:

### PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 70555/10) diretto contro la Romania e di cui un cittadino di questo Stato, il sig. Ion Bălășoiu («il ricorrente»), ha investito questa Corte in data 26 novembre 2010, ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Il ricorrente si è fatto rappresentare dall’organizzazione non governativa *Romani Criss*, avente la propria sede a Bucarest. Il Governo romeno («il Governo») è stato invece rappresentato dal proprio agente, la sig.ra C. Brumar, del Ministero degli affari esteri.

3. Il ricorrente, in particolare, deduce che il decesso in prigione del proprio figlio è stato causato dai maltrattamenti inflittigli, da alcuni agenti di polizia, due mesi prima del suo fermo [“*garde à vue*”]. Egli ritiene inoltre che le autorità nazionali non abbiano condotto



un'inchiesta effettiva con riferimento alle allegazioni da lui fornite, circa i maltrattamenti, in seguito alla morte della vittima. Egli afferma infine che i maltrattamenti in questione sono stati inflitti al proprio figlio a causa della sua appartenenza alla comunità rom e lamenta che non è stata condotta alcuna inchiesta volta ad accertare la sussistenza di un movente razzista. Vengono invocati gli artt. 2 e 3 della Convenzione, da soli ed in combinazione con l'art. 14 della Convenzione stessa.

4. Il 4 ottobre 2012, il ricorso, fondato sugli artt. 2, 3 e 14 della Convenzione, è stato comunicato al Governo.

## IN FATTO

### 1. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE.

5. Il ricorrente è nato in una data non specificata e risiede a Ștefănești.

6. Il ricorrente, di etnia rom, è il padre di Nelu Bălășoiu, deceduto in data 5 giugno 2002, all'età di 18 anni.

#### *1. L'origine della causa*

#### **a) La messa in stato di fermo di Nelu Bălășoiu e l'inchiesta penale condotta nei suoi confronti per furto**

7. Nella notte tra il 4 ed il 5 aprile 2002, Nelu Bălășoiu girava su di un carrello in compagnia di diversi amici rom, tutti minatori. Una pattuglia di agenti di polizia, sospettando che questi avessero commesso dei furti, procedeva a fermarli. Tuttavia, il solo Nelu Bălășoiu venne arrestato, essendo le persone che lo accompagnavano riuscite a scappare.

8. Accompagnato dai poliziotti, Nelu Bălășoiu fu condotto al commissariato di Târgu Cărbunești e consegnato agli agenti in servizio. Interrogato, egli dichiarò che, al momento del fermo, si trovava in compagnia di D.D., C.M., D.F.D. e B.L. Gli agenti di polizia si recarono allora a cercare queste persone presso le loro abitazioni e le condussero al commissariato.

9. Il 5 aprile 2002, Nelu Bălășoiu e D.D. furono interrogati dagli agenti A.I. e C.S. e confessarono la loro partecipazione ad alcuni furti. Ciascuna pagina del verbale delle loro dichiarazioni venne firmata dall'avvocato O.A., senza che il ruolo di quest'ultimo nel procedimento fosse menzionato. D.D., a sua volta, venne posto in stato di fermo.

10. Lo stesso giorno, D.F.D. e B.L. furono interrogati, per essere poi liberati.

11. Il 6 aprile 2002, Nelu Bălășoiu fu messo in stato di detenzione provvisoria, essendo sospettato di aver commesso un furto.

12. L'8 aprile 2002, Nelu Bălășoiu e D.D. presero parte ad una ricostruzione dei fatti, nei luoghi in cui il furto avrebbe avuto luogo.

13. Il 17 aprile 2002, Nelu Bălășoiu fu interrogato in presenza del proprio avvocato di fiducia, O.A. Egli dichiarò per iscritto che rendeva la propria dichiarazione «di sua volontà e liberamente» (*de bună voie și nesilit de nimeni*).

14. Sempre il 17 aprile 2002, C.M. fu ascoltato alla presenza dell'avvocato O.A., che agiva in qualità di difensore d'ufficio.

15. Il 25 aprile 2002, la polizia di Târgu Cărbunești assunse una decisione di chiusura dell'indagine penale (*referat de terminare a urmării penale*) e propose il rinvio a giudizio di Nelu Bălășoiu e di D.D., per diversi fatti di furto.

16. Il 26 aprile 2002, Nelu Bălășoiu venne ascoltato da un collegio del tribunale di prima istanza di Târgu Cărbunești, alla presenza del suo difensore di fiducia, O.A. Lo stesso giorno, C.M. e D.D. furono ascoltati, alla presenza del medesimo avvocato.

17. Con la requisitoria del 29 aprile 2002, la procura presso il tribunale di prima istanza di Târgu Cărbunești ordinò il rinvio a giudizio di Nelu Bălășoiu, D.D. e C.M. per il capo d'imputazione di furto.

18. il 16 maggio 2002, Nelu Bălășoiu fu interrogato dal tribunale di prima istanza di Târgu Cărbunești. La sua dichiarazione fu così registrata:

«Confesso di aver realizzato i fatti per i quali sono stato rinviato a giudizio; non sollecito l'ammissione di alcuna prova a discarico».

### **b) La detenzione di Nelu Bălășoiu presso il posto di polizia**

19. Dal momento del suo fermo, Nelu Bălășoiu fu detenuto presso il posto di polizia di Târgu Cărbunești («il posto di polizia»). Durante la sua detenzione presso questo posto, egli, in alcuni periodi, divise la sua cella con B.P., T.D. e D.I. I minori D.D. e C.M. vennero messi nello stesso posto di polizia in celle differenti da quella di Nelu Bălășoiu.

20. D.D. e C.M. furono rapidamente rimessi in libertà e riferirono ai loro genitori di essere stati picchiati dagli agenti di polizia nel corso delle indagini e di aver sentito Nelu Bălășoiu urlare e piangere mentre veniva condotto agli interrogatori.

### **c) Il trasferimento di Nelu Bălășoiu nel carcere di Târgu Jiu e i suoi esami medici**

21. Il 14 maggio 2002, Nelu Bălășoiu fu trasferito nel carcere di Târgu Jiu («il carcere»).

22. Al momento del suo trasferimento, il medico del carcere, M.D., ebbe modo di constatare che, per Nelu Bălășoiu, non era stata formata alcuna cartella clinica durante la sua detenzione presso il posto di polizia. Egli lo esaminò e ne ordinò la messa in quarantena per 21 giorni, così da scoprire eventuali malattie contagiose. Egli notò che Nelu Bălășoiu era stato sottoposto ad un esame radiologico, allo scopo di verificare se questi soffrisse di tubercolosi. Quindi, riempì la sua cartella clinica di detenzione e concluse che Nelu Bălășoiu era «clinicamente sano». Nessuna menzione fu fatta della presenza ovvero dell'assenza di tracce di violenza sul corpo di Nelu Bălășoiu.

23. P.D., fratello di Nelu Bălășoiu, visitò quest'ultimo in prigione. Nel corso di queste visite, Nelu Bălășoiu riferiva a suo fratello di essere stato picchiato dagli agenti del posto di polizia.

24. Il 28 maggio 2002, Nelu Bălășoiu si sentì male e chiese di essere visitato da un medico. Venne visitato da una infermiera, che diagnosticò una «colica biliare» e gli somministrò un trattamento a base di medicinali.

25. Il 29 maggio 2002, Nelu Bălășoiu avvertì nuovamente dolori addominali e cominciò a vomitare. Venne allora visitato dal medico del carcere, che gli prescrisse un trattamento a base di medicinali.

26. Il 3 giugno 2002, lo stato di salute di Nelu Bălășoiu peggiorò visibilmente ed i suoi compagni di detenzione chiamarono il medico. Fu nuovamente visitato dal medico del carcere

e trasportato d'urgenza nell'ospedale pubblico di Tărgu Jiu. Venne diagnosticata una «pleurite basale sinistra», sottoposta ad osservazione. Fu raccomandato il suo ricovero presso l'ospedale-carcere di Bucarest-Jilava. Egli fu dunque trasferito il 4 giugno 2002 in quest'ultimo nosocomio.

27. Al momento del suo ricovero, fu accertato che egli soffriva di «glomerulonefrite acuta, d'insufficienza renale acuta, di broncopolmonite con un eziologia non precisata, e di anemia secondaria severa». I motivi di ricovero indicati consistevano nella presenza di dolori nella regione toracica, nella presenza di febbre e di bruciateure così come di edemi sugli arti inferiori e sul viso. In un documento medico si notava che questi sintomi risalivano a circa due mesi prima e che essi si erano progressivamente accentuati nelle ultime due settimane precedenti il ricovero.

28. Nelu Bălășoiu fu sottoposto ad esami e gli venne somministrato un trattamento. Il 5 giugno 2002, alle ore 10:20, egli morì.

29. Il 7 giugno 2002, il medico legale del dipartimento di medicina legale indicò che la causa diretta del decesso era da individuarsi in una «insufficienza cardio-respiratoria acuta» e che la causa originaria determinante era rappresentata da una «pneumopatia acuta atipica».

#### **d) Le conclusioni del rapporto dell'autopsia**

30. In una data non precisata, il medico legale procedette all'autopsia sul corpo di Nelu Bălășoiu. Secondo il rapporto dell'autopsia, quest'ultimo era deceduto a seguito di una insufficienza renale acuta, complicata da una broncopolmonite, là dove il suo organismo presentava multiple affezioni organiche, vale a dire una tubercolosi polmonare, una miocardite sub-acuta, lesioni epatiche ed una pielonefrite sub-acuta. Il medico legale evidenziava comunque che, se queste affezioni fossero state identificate durante il periodo di quarantena e trattate correttamente, Nelu Bălășoiu avrebbe avuto della chance di sopravvivere.

31. Il medico legale annotò poi la presenza di una lesione sul corpo di Nelu Bălășoiu, ossia un'infiltrazione di sangue emicranica, causata da un colpo con o contro un oggetto duro, uno o due giorni prima del decesso. Questa lesione, che non presentava nessun nesso di causalità con la morte, avrebbe richiesto, in caso di sopravvivenza, da due a tre giorni di cure mediche.

#### *2. La denuncia penale del ricorrente per maltrattamenti*

32. Nel frattempo, spiegando che i loro figli avevano loro detto di essere stati maltrattati dagli agenti di polizia nel corso delle indagini (v. sopra, par. 20), il 27 aprile 2002, il ricorrente ed i genitori di C.M. e D.D. avevano presentato alla procura militare di Craiova una denuncia penale contro A.I. Essi avevano dedotto che A.I. aveva costretto i loro figli, posti in stato di fermo, a subire maltrattamenti, affinché riconoscessero furti che non avevano commesso. Essi quindi avevano indicato che A.I. si era recato presso le loro abitazioni, per chiedere loro di restituire il valore dei beni che avevano costituito l'oggetto di furti commessi da persone diverse dai loro figli, e che li aveva minacciati, in caso di rifiuto, di tenere questi ultimi in stato di detenzione e di picchiarli per anni. Avevano poi offerto i nomi di tre minatori incarcerati nello stesso periodo del figlio del ricorrente e che, dopo essere stati rimessi in

libertà, avevano detto ai loro genitori di aver subito maltrattamenti da parte degli agenti di polizia.

33. Essi avevano fondato la denuncia sulle dichiarazioni dei propri figli rimessi in libertà e che affermavano di essere stati malmenati dal poliziotto A.I.

34. Il 22 maggio 2002, il procuratore militare interrogò A.I., che negò i fatti rimproveratigli. Nelu Bălășoiu non venne interrogato.

35. Il ricorrente non fu informato dell'inchiesta prima del decesso di suo figlio.

36. La morte di Nelu Bălășoiu ebbe un ampio risalto mediatico nella stampa nazionale e locale, che pubblicò degli articoli nei quali si diceva che «i rom di Târgu Cărbunești accusavano la polizia di aver ucciso un giovane detenuto. L'organizzazione *Romani CRISS* intervenne nella vicenda. In particolare, il 10 giugno 2002, questa chiese alle autorità chiarimenti sulle circostanze del decesso di Nelu Bălășoiu e sul rapporto dell'autopsia.

### *3) L'inchiesta penale condotta riguardo alla causa della morte di Nelu Bălășoiu*

#### **a) I primi atti d'indagine**

37. A seguito della morte di Nelu Bălășoiu, le autorità istituirono una commissione composta da funzionari dell'Ispezione generale della polizia, al fine di indagare sulle circostanze del suo decesso. L'indagine venne condotta in collaborazione con la procura militare di Craiova, adita dal ricorrente. Quest'ultimo riformulò la sua denuncia e indicò che il figlio era stato sottoposto a maltrattamenti e torture durante la sua detenzione al posto di polizia, il che aveva portato al rapido peggioramento del suo stato di salute ed al suo decesso. In una data non precisata, dei procedimenti penali furono avviati contro il medico M.D., con capi di accusa riferiti all'abuso della funzione e alla negligenza nella prestazione del servizio, infrazioni punite dagli artt. 246 e 249 del codice penale vigente all'epoca dei fatti, e contro A.I., con capi d'accusa legati ai maltrattamenti, sanzionati dall'art. 267/1 dello stesso codice penale.

#### *i) L'interrogatorio dei testimoni*

38. L'11 giugno 2002, l'agente di polizia C.C. stilò un rapporto nel quale chiariva che egli non aveva mai interrogato Nelu Bălășoiu e che era stato A.I. a condurre l'indagine che riguardava quest'ultimo.

39. Diverse persone furono interrogate il 12 giugno 2002 da un procuratore militare. Così, il procuratore ebbe modo di prendere nota delle dichiarazioni di C.D., padre di C.M., secondo le quali, essendo il ricorrente e la madre di Nelu Bălășoiu sordomuti, «essi non potevano sostenere una discussione sulla morte del loro figlio» e, di conseguenza, non potevano essere interrogati. C.D. dichiarò poi che suo figlio non aveva visto gli agenti picchiare Nelu Bălășoiu, ma lo aveva sentito gridare, dal che aveva dedotto che questi fosse stato picchiato.

40. Il padre di D.D. dichiarò che era stato rivelato che suo figlio era stato colpito dagli agenti A.I. e C.S. nel corso delle indagini. Dichiarò inoltre che dopo la sua rimessa in libertà, D.D. soffriva di una pleurite e che era stato ricoverato per degli accertamenti clinici.

41. D.F.D. e B.L. (v. sopra, paragrafo 10) dichiararono di aver visto Nelu Bălășoiu il 5 aprile 2002, che quest'ultimo non aveva loro detto di essere stato picchiato dagli inquirenti e di non aver rilevato segni di violenza su di lui. D.F.D. completò la propria dichiarazione affermando

che aveva di nuovo incontrato Nelu Bălăşoiu più tardi, presso il posto di polizia, e che quest'ultimo non gli aveva detto di essere stato picchiato dai poliziotti, ma gli aveva confidato di essere stato percosso da individui «incappucciati» (*mascatii*) al momento del suo fermo.

42. L'avvocato O.A. affermò di essere stato ingaggiato dal ricorrente e dal padre di D.D. per assistere i loro figli durante l'istruttoria e i procedimenti penali e di aver agito come difensore d'ufficio in favore di C.M. Dichiarò di avere contattato gli interessati durante l'istruttoria e di avere loro domandato se fossero stati colpiti dagli inquirenti. Gli interessati negarono di essere stati picchiati. O.A. aggiunse che non aveva mai osservato segni di violenza sui suoi clienti.

43. Il medico M.D. del carcere di Tăragu Jiu dichiarò di avere esaminato Nelu Bălăşoiu, al momento del suo trasferimento presso il posto di polizia del 14 maggio 2002 e di non aver constatato segni di violenza su di lui. Nelu Bălăşoiu non avrebbe poi più potuto sostenere di aver subito delle violenze.

44. L'agente C.S. dichiarò di aver assistito A.I. nella messa in stato di fermo di Nelu Bălăşoiu e che quest'ultimo non aveva sostenuto di essere stato picchiato dai poliziotti che lo avevano fermato. Ammise inoltre di avere interrogato Nelu Bălăşoiu, agli ordini di A.I., ma negò qualsiasi uso della forza nei suoi confronti.

45. P.D. dichiarò che i suoi genitori erano sordomuti e che egli si era presentato spontaneamente per deporre nell'inchiesta concernente suo fratello. Dichiarò di aver incontrato Nelu Bălăşoiu due volte, nel carcere di Tărgu Jiu, e che quest'ultimo gli aveva confidato di essere stato picchiato da A.I. e C.C. di sentirsi molto male.

46. D.D. dichiarò di aver parlato con Nelu Bălăşoiu attraverso la feritoia delle porte e che quest'ultimo gli aveva detto, in lingua rom, di essere stato picchiato da A.I.

47. Il 26 giugno 2002, l'organizzazione *Romani CRISS* depositò dinanzi alla corte del tribunale militare di Craiova una istanza avverso gli agenti A.I., C.C. e B., per denunciare i maltrattamenti e gli atti di tortura ai quali Nelu Bălăşoiu, C.M. e D.D. erano stati sottoposti il 5 aprile 2002. La denuncia di *Romani CRISS* si fondava su una dichiarazione scritta e firmata da C.M. E D.D. e dai loro padri. In tale dichiarazione, essi, in particolare, indicavano: di essere stati picchiati dai summenzionati agenti il 5 aprile 2002; che Nelu Bălăşoiu era quello che era stato picchiato più forte e che questi più volte era stato portato fuori dalla cella per essere interrogato; che mentre veniva riportato nella sua cella, quest'ultimo gridava assai forte; che, a volte, gli agenti di polizia cominciavano ad insultare e a colpire Nelu Bălăşoiu fin da quando venivano a cercarlo per l'interrogatorio e che quest'ultimo piangeva e gridava dicendo che c'era del sangue che colava dal suo naso e dalla sua bocca; che, a loro modo di vedere, il decesso di Nelu Bălăşoiu era stato causato dai maltrattamenti inflitti dai poliziotti.

48. La denuncia di *Romani CRISS* era poi accompagnata dalla copia di una lettera, ricevuta dalla famiglia di Nelu Bălăşoiu, inviata da P., che lo aveva incrociato in carcere e che descriveva lo stato, a suo dire deplorabile, nel quale si trovava Nelu Bălăşoiu. Si faceva menzione del fatto che questi stava molto male e che tossiva sangue.

49. P.D. aveva altresì reso, in data 11 giugno 2002, una dichiarazione scritta, che venne unita alla denuncia di *Romani CRISS*. Vi si segnalava: che, mentre si trovava in stato di fermo, Nelu Bălăşoiu ed «altri due» gli avevano detto di essere stati picchiati crudelmente, affinché ammettessero furti gli autori dei quali non erano stati identificati; che il 30 aprile 2002, Nelu Bălăşoiu era stato sottoposto ad un esame radiologico per la tubercolosi senza alcuna malattia fosse scoperta; che alcuni compagni di cella di Nelu Bălăşoiu gli avevano che questi era

gravemente malato e che non era stato trasportato in ospedale finché non vi era più nulla da fare; e che, secondo lui, suo fratello era deceduto a seguito dei maltrattamenti inflittigli dagli agenti polizia nel corso dell'inchiesta.

### *ii) La perizia medicolegale*

50. Venne disposta una perizia clinica, il cui obiettivo era quello di stabilire se vi fosse stata o meno una colpa medica nel caso di Nelu Bălășoiu.

51. Il 4 luglio 2003, l'Istituto nazionale di medicina legale «Mina Minovici» («l'INML») stilò una perizia, secondo la quale il peggioramento dello stato di salute dell'interessato fino alla sua morte era stato aggravato dalla preesistenza di una patologia respiratoria grave (tubercolosi polmonare fibronodulare con dei focolai di broncopolmonite) e dalla tipologia della sua affezione renale, di rapida evoluzione. Fu poi rilevato che l'assenza di sintomi aveva impedito una diagnosi precoce di queste patologie e, pertanto, la somministrazione di un trattamento adeguato.

### *iii) Le prime conclusioni dell'inchiesta*

52. Con una ordinanza del 18 settembre 2003, la procura militare presso il tribunale militare territoriale dichiarò il non luogo a procedere nei confronti del medico M.D. Con la medesima ordinanza, la corte stralcìò la denuncia avverso A.I. per i capi di imputazione di maltrattamenti e tortura e ordinò il rinvio dell'affare alla procura presso la Corte d'appello di Craiova («la procura presso la Corte d'appello») per la relativa inchiesta.

#### **b) La prosecuzione dell'inchiesta concernente il medico M.D.**

53. Il ricorrente contestò la declaratoria di non luogo a procedere del 18 settembre 2003. Con sentenza del 7 ottobre 2004, il tribunale militare di Bucarest accolse il ricorso in appello del ricorrente e rinviò la questione alla procura affinché avviasse dei procedimenti penali contro M.D.

54. A causa della sopravvenienza di modifiche legislative, l'affare venne attribuito alla procura presso la Corte d'appello, che, il 6 novembre 2006, decise per l'archiviazione dei procedimenti. Su impugnazione del ricorrente, con sentenza del 19 marzo 2007, la Corte d'appello di Craiova rinviò la questione alla procura per la riapertura dell'inchiesta. Con decisione del 26 settembre 2008, la procura archiviò di nuovo i procedimenti, per la ragione che il decesso di Nelu Bălășoiu non era la conseguenza di una colpa medica. Il ricorrente non formulò ricorso in appello avverso tale sentenza.

#### **c) La prosecuzione dinanzi alle autorità ordinarie dell'inchiesta concernente l'agente di polizia A.I.**

55. Con ordinanza del 27 ottobre 2003, la procura presso la Corte d'appello dispose il non luogo a procedere in favore di A.I., per il motivo che la sussistenza materiale dei fatti non era stata dimostrata.

56. Il ricorrente propose impugnazione avverso questa ordinanza davanti alla Corte d'appello di Craiova.

57. Con sentenza del 9 luglio 2004, la Corte d'appello di Craiova annullò il provvedimento di non luogo a procedere del 27 ottobre 2003 e rinviò la questione alla procura, affinché fossero iniziati dei procedimenti penali contro A.I. per il capo di imputazione di maltrattamenti e torture. In motivazione, la Corte d'appello rilevò che, prima di rendere la propria decisione, la Corte d'appello non aveva posto in essere alcun atto istruttorio e aveva preso la decisione sulla base di prove raccolte dalla procura militare, laddove erano state proprio queste stesse prove a portare la procura militare a stralciare la questione e a ordinare la prosecuzione del procedimento contro A.I. (v. sopra, paragrafo 52). La Corte d'appello ordinò alla procura di interrogare i genitori e i componenti della famiglia della vittima, al pari delle persone con le quali ella aveva diviso la cella nel posto di polizia.

Tale sentenza fu confermata, in seguito al ricorso della procura, con una pronuncia definitiva dell'Alta Corte di cassazione e di giustizia («Alta Corte»), del 12 gennaio 2005.

58. Il fascicolo venne trasmesso alla procura presso la Corte d'appello per il compimento di nuovi atti d'indagine.

59. Nel mese di maggio 2005, i testimoni T.D., B.P., E.D. e O.A. furono interrogati e dichiararono di non aver visto tracce di violenza sull'interessato. D.I., un compagno di detenzione di Nelu Bălășoiu nel posto di polizia, fu interrogato e dichiarò di non aver visto personalmente alcun agente di polizia aggredire l'interessato.

60. Con decisione dell'8 maggio 2005, la procura presso la Corte d'appello dispose il non luogo a procedere in favore di A.I., per la ragione che la sussistenza materiale dei fatti non era stata dimostrata.

61. Con sentenza definitiva del 7 marzo 2006, sul reclamo e poi sul ricorso in appello del ricorrente, l'Alta Corte annullò il provvedimento di non luogo a procedere, per il motivo che, in virtù della sentenza del 9 luglio 2004 della Corte d'appello (v. sopra, paragrafo 57), la procura sarebbe stata tenuta ad instaurare dei procedimenti penali contro A.I. e di svolgere atti istruttori completi, al fine di stabilire la verità, ciò che essa non aveva fatto.

#### **d) Le prove raccolte dopo una seconda decisione di annullamento con rinvio**

62. Il 7 giugno 2006, la procura presso la Corte d'appello iniziò dei procedimenti penali contro A.I., per il capo d'imputazione di maltrattamenti e tortura

63. La procura interrogò T.D. e B.P. (v. sopra, paragrafo 19) così come un vecchio detenuto del posto di polizia, E.D. Tutti e tre dichiararono che non avevano visto tracce di violenze sull'interessato.

64. Con decisione dell'11 luglio 2006, la procura presso la Corte d'appello ordinò la cessazione dei procedimenti nei confronti di A.I., per la ragione che la sussistenza materiale dei fatti non era stata dimostrata.

65. Il ricorrente contestò questa decisione davanti al Procuratore capo presso la Corte d'appello, rilevando che egli non era mai stato interrogato nel corso dei procedimenti penali. Con ordinanza del 16 agosto 2006, il Procuratore capo accolse la contestazione e ordinò la riapertura dei procedimenti, affinché i genitori della vittima ed il medico M.D. fossero interrogati.

66. Il 17 agosto 2006, il medico M.D. dichiarò alla procura di aver visitato Nelu Bălășoiu al momento del suo trasferimento in carcere, che non aveva constatato su di lui alcuna traccia di violenze e che l'interessato non si era lamentato di essere stato picchiato dagli agenti di

polizia. Egli dichiarò inoltre che, dopo la morte di Nelu Bălășoiu, il detenuto che aveva diviso con lui la cella presso il posto di polizia, D.I., l'aveva messo al corrente del fatto che la vittima era stata picchiata dalla polizia, che era stata sistematicamente cosparsa d'acqua e che era stata tenuta in stato di fermo presso il posto di polizia per il tempo necessario affinché le ferite guarissero.

67. Il 22 agosto 2006, il ricorrente venne interrogato dalla procura. Dichiarò di aver appreso da alcuni rom che suo figlio era stato picchiato dall'agente A.I., che le persone che potevano confermare questi fatti erano D.D., C.O. e P.D., ma che lui non sapeva dove si trovassero.

68. Con decisione del 23 agosto 2006, facendo leva sull'art. 10, lett. a), del codice di procedura penale, la procura lasciò cadere i procedimenti, per il motivo che la sussistenza materiale dei fatti non era stata provata. A seguito di contestazione del ricorrente, questa decisione fu confermata dal Procuratore capo, con decisione del 15 maggio 2007.

69. Il ricorrente contestò quest'ultima decisione dinanzi alla Corte d'appello, rilevando che il caso era stato più volte rimesso alla procura, senza che questa rispettasse poi le istruzioni fornite dai giudici di raccogliere certe prove. Egli si doleva poi della circostanza che l'inchiesta non era stata condotta in modo diligente.

70. Con sentenza dell'11 settembre 2007, la Corte d'appello annullò la decisione della Procura e rimise ad essa il fascicolo del caso. Nella motivazione, questa considerò che la procura avrebbe dovuto assumere ulteriori iniziative per chiarire la situazione di fatto, come da essa aveva d'altronde già indicato nella propria sentenza del 9 luglio 2004 (v. sopra, paragrafo 57). La Corte d'appello, in particolare, ritenne:

- che la procura avrebbe dovuto interrogare tutti i compagni di detenzione che avevano avuto contatti con Nelu Bălășoiu nel posto di polizia e nel carcere di Târgu Jiu, così come le guardie e gli agenti che erano stati coinvolti nell'inchiesta o nella detenzione dell'interessato;
- che era necessario assumere ulteriori iniziative per identificare il denominato P., che aveva riferito, in una lettera indirizzata alla famiglia di Nelu Bălășoiu, alcuni aspetti essenziali per l'inchiesta (v. sopra, paragrafo 48);
- che era opportuno, infine, disporre lo svolgimento di un complemento della perizia medicolegale, al fine di stabilire non se vi fosse stata colpa medica, ma se l'insufficienza organica sviluppata da Nelu Bălășoiu sullo sfondo dell'affezione renale, menzionata come causa del decesso, avrebbe potuto essere stata causata da colpi inflitti all'interessato.

La Corte d'appello notò anche che alcuni testimoni erano stati interrogati nel maggio 2005, ma rilevò che a questa data non era stato ancora aperto alcun procedimento penale contro A.I.

71. Il ricorso in appello della procura contro tale sentenza fu rigettato con una sentenza definitiva dell'Alta Corte del 9 aprile 2008.

### **e) Lo svolgimento dell'inchiesta successiva al terzo annullamento con rinvio**

72. Con ordinanza del 13 ottobre 2008, la procura riaprì i procedimenti penali contro A.I.

#### *i) L'interrogatorio dei testimoni*

73. La procura interrogò diversi testimoni.

74. Il 16 giugno 2008, D.I. dichiarò che i suoi compagni di detenzione gli avevano detto che egli era uscito assai bene dall'interrogatorio rispetto a Nelu Bălășoiu che, invece, era stato



deposto pressoché incosciente nella cella e aveva dovuto essere aiutato a sdraiarsi dagli altri detenuti. Egli si ricordava che Nelu Bălășoiu aveva il volto leggermente gonfio.

75. I compagni di detenzione T.D. e B.P. non furono interrogati di nuovo, per la ragione che uno si era recato all'estero e che lo stato di salute dell'altro non permetteva una sua audizione. Quanto a D.D., all'avvocato O.A., al medico M.D., all'agente C.S. ed al detenuto E.D., essi confermarono le loro precedenti dichiarazioni (si veda, su quest'ultimo punto, il paragrafo 63).

Il carcere di Târgu Jiu informò il tribunale che i registri di detenzione nei quali erano contenuti i nomi dei detenuti all'epoca dei fatti non erano stati conservati e che, perciò, i compagni di detenzione di Nelu Bălășoiu non potevano essere identificati.

76. La procura interrogò il conducente del furgone che aveva trasportato Nelu Bălășoiu, due impiegati ed il comandante del posto di polizia. Tutti dichiararono che l'interessato non era stato aggredito, che era un detenuto calmo e che non presentava tracce di violenze.

La procura interrogò poi i militari che avevano fatto parte della pattuglia che aveva fermato Nelu Bălășoiu nella notte tra il 3 ed il 4 aprile 2002. Uno di loro dichiarò che non si ricordava più dei fatti; l'altro dichiarò di non aver aggredito l'interessato e di non ricordarsi più i nomi dei colleghi coinvolti nell'incidente.

77. Il ricorrente fu convocato in procura il 19 gennaio 2009 per una presentazione del fascicolo d'indagine e affinché questi fornisse dettagli sulla persona di P. Il ricorrente non si presentò.

#### *ii) Il parere della commissione superiore dell'INML*

78. La procura dispose lo svolgimento di un complemento della perizia medicolegale, al fine di stabilire se eventuali violenze avessero potuto dare origine al peggioramento dello stato di salute della vittima.

79. Il 6 marzo 2009, la commissione superiore dell'INML fece sapere che, in forza delle disposizioni di legge in vigore, avendo essa già reso un parere, gli organi giudiziari non potevano chiedere di realizzare una perizia medicolegale, a meno che non fossero stati raccolti nuovi dati clinici o d'indagine, cosa che non era accaduta nel caso di specie. Essa emise tuttavia un parere con il quale confermò le proprie precedenti conclusioni e precisò che la patologia renale di cui la vittima soffriva non avrebbe potuto essere causata da colpi ricevuti nella regione lombare.

#### *iii) Il risultato dell'inchiesta*

80. Con una decisione del 20 marzo 2009, la procura presso la Corte d'appello ordinò l'archiviazione, per la ragione che la sussistenza materiale dei fatti non era stata dimostrata. A seguito del reclamo e poi del ricorso in appello del ricorrente, l'Alta Corte confermò la decisione della procura con una sentenza definitiva del 28 maggio 2010. Nella motivazione, l'Alta Corte evidenziò il comportamento passivo del ricorrente, che non aveva cooperato con la procura durante le indagini (v. sopra, paragrafo 77) e rilevò che l'impossibilità di far reinterrogare alcuni testimoni era dovuta a ragioni obiettive; in aggiunta, la decisione della procura era stata presa sulla base di testimonianze raccolte in un'epoca più vicina ai fatti e che erano, dunque, più affidabili.

## II IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

81. L'art. 47 f) del regolamento del 25 maggio 1966, attuativo del decreto n. 446/1996 concernente le perizie medicolegali, in vigore all'epoca dei fatti, prevedeva che, per le persone poste in stato di provvisoria detenzione, le perizie medicolegali dovevano essere richieste dagli agenti di polizia o dal procuratore investito dell'inchiesta o, eventualmente, dovevano essere disposte d'ufficio dai tribunali.

82. La legge n. 23/1969 sull'esecuzione delle pene, che pure conteneva disposizioni dirette alle persone in stato di detenzione provvisoria, non prevedeva il diritto di beneficiare, su espressa domanda, di una visita medica, ma si limitava a garantire, in via generale, il diritto dei detenuti all'assistenza sanitaria. L'ordinanza d'urgenza del Governo n. 56 del 25 giugno 2003, introdotta come supplemento alla legge n. 23/1969, statui che una simile visita dovesse essere svolta al momento dell'ingresso all'interno dell'istituzione penitenziaria e, in seguito, con cadenza periodica e che il medico avesse l'obbligo di registrare le osservazioni dell'interessato e di adire il procuratore in caso di indizi di maltrattamenti.

83. Con sentenza definitiva n. 840/R del 28 settembre 2004, la Corte d'appello di Braşov ha giudicato, a proposito di allegazioni relative a maltrattamenti inflitti da agenti di polizia nel 2002, che la vittima, che sosteneva di aver domandato invano agli agenti di polizia di essere sottoposta ad una visita medica, si trovava in stato di detenzione provvisoria e che, di conseguenza, l'esercizio da parte sua di alcuni diritti, tra cui quello di vedere un medico per ottenere un certificato medicolegale, era limitato. In queste circostanze, la Corte d'appello ha ritenuto che l'assenza di un tale certificato non poteva essere rimproverata alla vittima.

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

84. Alla stregua delle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), lo svolgimento di una visita medica, così come il rispetto del diritto di accesso ad un avvocato e del potere di informare del proprio stato di detenzione un terzo a scelta, rappresentano diritti fondamentali contro i maltrattamenti delle persone detenute, che dovrebbero essere rispettati dall'inizio dello stato di privazione della libertà, indipendentemente dal fatto che si tratti di una messa in stato di fermo o di un vero e proprio arresto (CPT/Inf/E (2002) 1, Rev. 2013, par. 36, p. 6).

## IN DIRITTO

### 1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE

85. Il ricorrente deduce che la causa del decesso *in vinculis* di suo figlio risiede nei maltrattamenti che questi avrebbe subito durante la sua provvisoria detenzione. Egli denuncia poi l'assenza di un'inchiesta effettiva riguardo ai trattamenti subiti da suo figlio mentre lo stesso si trovava nelle mani delle autorità. Viene invocato l'art. 2 della Convenzione, così formulato nella parte che qui rileva:

«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge.»

## **A. Sulla ricevibilità**

86. La Corte rileva che il presente reclamo non è manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 35, par. 3 a) della Convenzione. Si rileva, peraltro, che esso non incorre in nessun altro motivo d'irricevibilità. Lo stesso deve quindi essere dichiarato ricevibile.

## **B. Nel merito**

### *1. Argomenti delle parti*

87. Il ricorrente sostiene, davanti alla Corte, che suo figlio è stato picchiato dalla polizia, fatto di cui la morte di quest'ultimo non sarebbe che la conseguenza. Egli espone che suo figlio non soffriva di malattie di natura tale da mettere in pericolo la sua vita e che, al momento della sua messa in stato di fermo, godeva di buona salute; che i genitori di D.D. e C.M. hanno dichiarato che i loro figli erano stati percossi dalla polizia; e che, a detta del padre di C.M., uno degli agenti ha ammesso di aver picchiato i minatori al fine di dare ad essi una lezione.

88. Il ricorrente espone quindi che, nonostante le dichiarazioni dei testimoni che avevano dichiarato che suo figlio era stato colpito dagli agenti di polizia, le autorità nazionali non hanno condotto un'inchiesta effettiva a tal proposito. Secondo il ricorrente, gli investiganti non hanno prestato sufficiente attenzione alle dichiarazioni dei testimoni C.M. e D.D. e non hanno accertato in quali circostanze questi due importanti testimoni avevano avuto informazioni concernenti Nelu Bălășoiu.

89. Il ricorrente denuncia inoltre il ruolo passivo della procura nell'inchiesta. A questo riguardo, egli sottolinea di aver presentato la propria denuncia subito dopo aver appreso che il proprio figlio era stato maltrattato. A suo avviso, il procuratore è rimasto passivo, quando invece elementi importanti avrebbero potuto essere raccolti. In particolare, la procura non ha cercato di capire con chi la vittima aveva diviso la cella, prima che la Corte d'appello glielo imponesse. Ora, in quel momento lì era già troppo tardi, dal momento che i registri dei fermi di polizia non erano stati conservati.

90. Il Governo rileva, anzitutto, che le deduzioni del ricorrente, che presentano il decesso del figlio come una conseguenza dei maltrattamenti che gli sarebbero stati inflitti dalla polizia, non sono supportate da alcun documento clinico né dalle perizie medicolegali realizzate. Esso rileva poi che nel caso di specie non vi era una divergenza di opinioni mediche sulla causa della morte del figlio del ricorrente.

91. Il Governo evidenzia che un'inchiesta ha avuto luogo, a livello nazionale, a seguito del decesso di Nelu Bălășoiu e che le due ipotesi esposte circa le cause del decesso di Nelu Bălășoiu, vale a dire la colpa medica e le allegazioni circa i maltrattamenti, sono state entrambe esplorate dalle autorità nazionali. Per quanto attiene all'ipotesi della colpa medica, il Governo sottolinea che il ricorrente non ha contestato la sentenza del 26 settembre 2008 della Corte d'appello di Craiova che confermava l'archiviazione dei procedimenti nei confronti del medico.

92. Per ciò che riguarda le allegazioni relative ai maltrattamenti cui sarebbe seguito il decesso della vittima, il Governo rileva che il procuratore investito dell'inchiesta ha mantenuto un contatto permanente con il fratello di Nelu Bălășoiu, che diverse persone sono state interrogate e che erano stati messi a punto documenti medici. Sulla base di questi elementi, si

è concluso che la morte di Nelu Bălășoiu era intervenuta per ragioni cliniche preesistenti alla sua messa in stato di fermo. L'inchiesta concernente le allegazioni vertenti sui maltrattamenti è proseguita davanti alla procura presso la Corte d'appello di Craiova, che ha interrogato le persone che avevano avuto contatti con il figlio del ricorrente allorquando questi era nelle mani dello Stato.

93. Il Governo ammette che la procura ha preso, in data 8 maggio 2005, una decisione di non luogo a procedere piuttosto che concludere i procedimenti penali, fatto questo che ha portato l'Alta Corte ad annullare la decisione e a prolungare l'inchiesta. Tuttavia, questo errore procedurale non ha in alcun modo influito sulla ricostruzione dei fatti. Il Governo sottolinea che un parere medico aveva confermato che il decesso di Nelu Bălășoiu non era dovuto a maltrattamenti. Esso difende l'effettività dell'inchiesta e ricorda che l'apprezzamento di elementi di fatto appartiene, in primo luogo, alle autorità nazionali.

## 2. *Apprezzamento della Corte*

### **a) Principi generali**

94. L'art. 2, che garantisce il diritto alla vita e definisce le circostanze nelle quali può essere legittimo comminare la morte, si colloca tra i primi articoli della Convenzione e non ammette alcuna deroga. Insieme all'art. 3, esso consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche che formano il Consiglio d'Europa. Le circostanze nelle quali può essere legittimo infliggere la morte sono quindi di stretta interpretazione. L'obiettivo ed il fine della Convenzione, strumento di protezione degli esseri umani, richiedono inoltre che l'art. 2 sia interpretato e applicato in un modo che renda le esigenze da esso tutelate concrete ed effettive (*Salman c. Turquie* [GC], n. 21986/93, par. 97, CEDH 2000-VII e *Carabulea c. Roumanie*, n. 45661/99, par. 107, 13 luglio 2010).

95. Per apprezzare le prove, la Corte ha generalmente adottato, sinora, il criterio della prova «al di là di ogni ragionevole dubbio». Tuttavia, una tale prova può emergere da un fascio di indizi, o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi, precise e concordanti (*Carabulea*, precitata, par. 109). Allorquando gli eventi oggetto di causa, nella loro totalità o nella gran parte, sono conosciuti esclusivamente dalle autorità, come nel caso di persone in stato di fermo, sottoposte al controllo di esse, ogni lesione o decesso sopravvenuti durante la detenzione dà luogo a forti presunzioni di fatto. E' opportuno, in verità, considerare che l'onere della prova grava sulle autorità, che debbono fornire una spiegazione soddisfacente e convincente (*Salman*, precitata, par. 99).

### **b) Applicazione al caso di specie**

96. Nel caso di specie, il figlio del ricorrente, fermato dalla polizia e posto in stato di fermo nella notte tra il 4 ed il 5 aprile 2002, è deceduto il 5 giugno 2002. Il ricorrente deduce che durante i primi giorni del suo fermo, Nelu Bălășoiu è stato maltrattato dagli agenti di polizia e ritiene che il suo decesso trovi la propria origine in questi presunti maltrattamenti.

97. La Corte rileva che vi è una divergenza tra le parti quanto alla reale esistenza dei maltrattamenti inflitti al figlio del ricorrente durante i primi giorni della sua privazione di libertà.

98. E' giocoforza constatare che, al momento della sua messa in stato di fermo, il figlio del ricorrente non è stato sottoposto ad una visita medica. La Corte tornerà su questo punto nel quadro dell'esame delle doglianze fondate sull'art. 3 della Convenzione (si veda, *mutatis mutandis*, *Ilhan c. Turquie* [GC], n. 22277/93, par. 77, CEDH 2000-VII). Ciononostante, si osserva che al momento del suo trasferimento nel carcere di Târgu Jiu, il 14 maggio 2002, la vittima è stata esaminata da un medico e che la dizione « clinicamente sano » è stata inserita nella sua cartella clinica. Nessuna menzione fu fatta della presenza o dell'assenza di lesioni o di tracce di violenza sul corpo di Nelu Bălăsoiu. Non è che a partire dal 28 maggio 2002 che il figlio del ricorrente ha cominciato a sentirsi male e ad accusare dolori per i quali è stato sottoposto a controllo e trattamento medico.

99. Per di più, secondo la relazione dell'autopsia, Nelu Bălăsoiu è deceduto a seguito di una insufficienza renale acuta, complicata da una broncopolmonite, mentre il suo corpo presentava affezioni organiche multiple, ossia una tubercolosi polmonare, una miocardite sub-acuta, lesioni epatiche ed una pielonefrite sub-acuta (v. sopra, paragrafo 30). Se è vero che è fatta menzione dell'esistenza di una lesione sul corpo di Nelu Bălăsoiu, causata da un colpo con o contro un oggetto duro, uno o due giorni prima del decesso, è tuttavia indicato che questa lesione non presentava alcun nesso di causalità con il decesso (v. sopra, paragrafo 31). Allo stesso modo, la perizia medicolegale del 4 luglio 2003 dell'INML ha stabilito che il peggioramento dello stato di salute di Nelu Bălăsoiu, che ha portato al suo decesso, era stato accelerato dalla preesistenza di una patologia respiratoria grave (tubercolosi polmonare fibronodulare, con focolai di broncopolmonite) e la tipologia della sua affezione renale, a evoluzione rapida (v. sopra, paragrafo 51).

100. La Corte osserva, perciò, che non c'è alcun elemento di prova convincente per sostenere le deduzioni del ricorrente, secondo le quali il peggioramento fatale dello stato di salute del proprio figlio sarebbe dovuto a maltrattamenti da parte di agenti di polizia, al momento della sua messa in stato di fermo. A questo riguardo, la Corte non può ignorare il lasso di tempo di circa un mese e mezzo tra il momento dei maltrattamenti dedotti ed i primi sintomi del peggioramento del suo stato di salute (si veda, *a contrario*, *Carabulea*, precitata, parr. da 13 a 22). Peraltro, è opportuno notare che il ricorrente non lamenta, dinanzi alla Corte, una colpa medica o l'assenza di cure appropriate. D'altronde, il ricorrente non ha contestato la decisione della Corte d'appello di mettere fine ai procedimenti per colpa medica che erano stati instaurati nei confronti de medico M.D.

101. Alla luce di quanto precede, la Corte considera che non è dimostrato « al di là di ogni ragionevole dubbio » che lo Stato sia responsabile del decesso di Nelu Bălăsoiu, in ragione dei maltrattamenti che gli sarebbero stati inflitti al momento del suo fermo. Quindi, non vi è stata, nel caso di specie, violazione dell'art. 2 della Convenzione, nella parte che rileva.

102. Alla luce della conclusione di cui sopra, la Corte ritiene di non doversi pronunciare sulle allegazioni formulate sempre sotto l'angolo dell'art. 2 della Convenzione, vertenti sui temi dell'obbligo per le autorità di condurre un'inchiesta effettiva e dell'uso della forza (si veda, *mutatis mutandis*, *Ilhan*, precitata, par. 79).

## II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

103. Il ricorrente deduce che Nelu Bălăsoiu è stato fatto oggetto di torture e maltrattamenti nel corso dell'inchiesta condotta dalla polizia e che queste sevizie non hanno dato luogo ad

un'inchiesta effettiva ed adeguata. Queste deduzioni devono essere esaminate alla stregua dell'art. 3 della Convenzione (si veda, in questo senso, *Ilhan*, precitato, par. 80, e *Kurnaz et autres c. Turquie*, n. 36672/97, par. 47, 24 luglio 2007), così formulato:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

## **A. Sulla ricevibilità**

104. La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 35, par. 3 a), della Convenzione. Si rileva, peraltro, che essa non incorre in nessun altro motivo d'irricevibilità. La stessa deve dunque dichiararsi fondata.

## **B. Nel merito**

### *1. Argomenti delle parti*

105. Il ricorrente sostiene che le proprie deduzioni circa i maltrattamenti sulla persona di suo figlio sono provati dalle dichiarazioni di C.M., D.D. e D.F.D., così come dalla lettera di P. Ora, gli indaganti hanno completamente ignorato queste dichiarazioni. L'argomento del Governo, secondo il quale il modo in cui C.M. e D.D. avrebbero avuto conoscenza del fatto che il figlio era stato maltrattato non è stato stabilito, prova, ai suoi occhi, che l'inchiesta è stata superficiale. A suo modo di vedere, spettava alle autorità di stabilire come questi due testimoni decisivi avessero avuto conoscenza dei fatti.

106. Per quanto attiene all'inchiesta condotta dalle autorità nazionali, il ricorrente reitera argomenti identici a quelli esposti sopra (v. paragrafo 89).

107. Il Governo valuta che nel caso di specie le deduzioni concernenti i maltrattamenti da parte degli agenti dello Stato sulla persona di Nelu Bălășoiu non sono state provate «al di là di ogni ragionevole dubbio». A questo riguardo, esso sottolinea che le dichiarazioni sulle quali il ricorrente fa leva sono di persone che non sono mai state testimoni diretti dei maltrattamenti presuntivamente inflitte al figlio e che queste sono contraddette da tutte le altre dichiarazioni dei testimoni.

108. Il Governo sostiene poi che è stata di certo condotta un'inchiesta effettiva, nel caso di specie, sulle circostanze nelle quali Nelu Bălășoiu è deceduto e reitera gli argomenti sopra presentati (v. paragrafi 92 e 93).

### *2. Apprezzamento della Corte*

#### **a) Sull'effettività delle indagini condotte dalle autorità nazionali**

109. La Corte considera che quando un individuo afferma, in maniera difendibile, di aver subito, ad opera della polizia o di altre strutture ad essa paragonabili dello Stato, sevizie contrarie all'art. 3, questa disposizione, in combinazione con il dovere generale, imposto allo Stato dall'art. 1 della Convenzione, di «riconoscere ad ogni persona sottoposta alla [sua] giurisdizione i diritti e le libertà enunciati... [nella] Convenzione», richiede, per implicito, che vi sia un'inchiesta ufficiale effettiva. Questa inchiesta, al pari di quella risultante dall'art. 2, deve poter condurre ad identificare e a punire i responsabili (*B.S. C. Espagne*, n. 47159/08,

par. 40, 24 luglio 2012). Se così non fosse, la generale e legale messa la bando della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, nonostante la sua importanza fondamentale, sarebbe praticamente inefficace e per gli agenti dello Stato sarebbe possibile, in certi casi, “calpestare” i diritti di quelli soggetti al loro controllo, godendo di una quasi-impunità (*Assenov et autres c. Bulgarie*, 28 ottobre 1998, par. 102, *Recueil* 1998-VIII, e *Georgescu c. Roumanie (n. 1)*, n. 25230/03, par. 71, 13 maggio 2008).

110. La Corte sottolinea che la pronta apertura di un’inchiesta, da parte delle autorità, laddove si sia fatto uso della forza, può, in via generale, essere considerata come capitale per mantenere la fiducia della collettività e la sua adesione allo Stato di diritto e per prevenire ogni apparenza di tolleranza di atti illegali o di collusione nella loro perpetrazione (*Dumitru Popescu c. Roumanie (n. 1)*, n. 49234/99, apr. 55, 26 aprile 2007).

Quest’obbligo di prontezza non implica soltanto l’apertura formale di un’inchiesta. Esso ha come scopo altresì la realizzazione degli atti d’indagine necessari entro i tempi appropriati, soprattutto quando si faccia causa di allegazioni relative a maltrattamenti.

111. La Corte ricorda poi che l’art. 3 impone ancora che l’inchiesta in questione sia sufficientemente «approfondita»: le autorità investite dell’inchiesta devono cercare di ricostruire, in buona fede, le circostanze del caso di specie, senza lasciare da parte le prove pertinenti e senza affrettarsi a mettere fine all’inchiesta, facendo leva su risultati infondati o frettolosi (si veda, tra le altre, la sent. *Assenov et autres*, precitata, parr. da 103 a 105). Le autorità sono peraltro tenute a conservare e raccogliere le prove necessarie alla ricostruzione dei fatti, che si tratti – ad esempio – di deposizioni testimoniali o di prove materiali (*Zelilof c. Grèce*, n. 17060/03, par. 56, 24 maggio 2007).

112. Nel caso di specie, Nelu Bălăsoiu è stato fermato nella notte tra il 4 ed il 5 marzo 2002. Il 27 aprile 2002, il ricorrente ha presentato una denuncia presso la procura militare, per denunciare i maltrattamenti che il proprio figlio avrebbe subito mentre si trovava nelle mani degli agenti di polizia. Nella sua denuncia, egli indicava tanto il nome dell’agente che, secondo lui, aveva maltrattato il proprio figlio quanto i nomi dei testimoni che l’avevano informato dell’esistenza di tali maltrattamenti (v. sopra, paragrafo 32). Ad avviso della Corte, le dichiarazioni del ricorrente richiedevano delle verifiche.

113. La Corte constata che il procuratore competente a condurre l’inchiesta, nel momento in cui il ricorrente ha sporto denuncia per maltrattamenti, era il procuratore militare. Ora, l’indipendenza dei procuratori militari che hanno condotto l’inchiesta può venire messa in dubbio, avuto riguardo alla legislazione nazionale in vigore alla data dei fatti, dal momento che appartenevano ai quadri militari attivi ed erano soggetti al principio della subordinazione gerarchica (*Barbu Anghelescu c. Roumanie*, n. 46430/99, par. 70, 5 ottobre 2004).

114. La Corte osserva poi che, sebbene sia stato investito della denuncia del ricorrente rapidamente dopo i fatti, il procuratore incaricato di istruire l’inchiesta non ha contattato Nelu Bălăsoiu, sebbene questi fosse la presunta vittima dei maltrattamenti denunciati. Il primo passo dell’inchiesta è stato quello di far interrogare l’agente di polizia accusato dei maltrattamenti, senza che la vittima sia stata interrogata in apertura, al fine di ottenere chiarimenti sui fatti. Ora, questi chiarimenti si imponevano specialmente in un caso, come questo, in cui le autorità erano state adite non direttamente dalla vittima, bensì da suo padre.

115. La Corte nota inoltre che un’altra prova determinante per accreditare o infirmare le deduzioni di maltrattamenti del richiedente sarebbe stata rappresentata da un rapporto clinico. Si osserva, a questo proposito, che, al momento della sua messa in stato di fermo, il figlio del

ricorrente non era stato sottoposto ad alcuna visita medica (v. sopra, paragrafo 22). Ora, la Corte ha spesso sottolineato l'importanza di procedere ad una visita medica, anteriormente alla messa di una persona in stato di fermo. Una tale visita può consentire non solo di sapere se la persona in causa è idonea ad essere fatta oggetto di un interrogatorio, ma, anche, in caso di ulteriore allegazione di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione, di «liberare» le autorità dalla prova contraria (*Turkan c. Turquie*, n. 3308/04, par. 42, 18 settembre 2008).

116. Dal momento che Nelu Bălășoiu si trovava nelle mani di agenti dello Stato, con mezzi limitati per raccogliere le prove, la Corte ritiene che l'assenza di un documento medico, attestante i maltrattamenti dedotti dal ricorrente, è imputabile alle autorità nazionali, che non hanno fatto svolgere un controllo medico, laddove allegazioni circa i maltrattamenti durante il fermo di polizia erano state fatte valere dinanzi ad esse (si vedano, *mutatis mutandis*, *Ghiga Chijdea c. Roumanie*, n. 4390/03, par. 45, 5 ottobre 2010, e *Rupa c. Roumanie (n. 2)*, n. 37971/02, par. 58, 19 luglio 2011). In effetti, il procuratore non ha chiesto altro che fosse fatta una perizia per rilevare su Nelu Bălășoiu eventuali tracce di lesione e per rilevarne la gravità. Occorre notare, a questo riguardo, che, all'epoca dei fatti, una persona in stato di detenzione provvisoria non poteva esigere di essere sottoposta ad una visita medica (v. sopra, parr. da 81 a 83).

117. La Corte nota che un parere medico reso dall'INML, il 6 marzo 2009, sette anni circa dopo la presentazione delle allegazioni relative ai maltrattamenti, ha stabilito, sulla base delle carte, che la patologia renale di cui soffriva l'interessato non poteva essere stata causata da colpi che la vittima avrebbe ricevuto. Senza che vi sia modo di contestare l'esattezza di queste conclusioni, resta fermo che questo atto non faceva altro che escludere l'esistenza di un nesso di causalità tra la malattia dell'interessato ed eventuali maltrattamenti e non permetteva dunque d'infirmare o di confermare l'esistenza di colpi sul corpo della vittima, nel corso del suo fermo.

118. Questa mancanza di diligenza da parte dello Stato nel fare interrogare la vittima e nel sottoporla rapidamente ad una visita medica ha considerevolmente diminuito le possibilità per le autorità di poter condurre un'inchiesta effettiva, nel caso di specie, al fine di chiarire le circostanze nelle quali lo stato di fermo dell'interessato si è sviluppato (si veda, in questo senso, *Rupa (n. 2)*, precitata, par. 61). Questa constatazione si impone indipendentemente dal decesso della vittima, intervenuto un mese e due settimane dopo la presentazione della denuncia penale del ricorrente.

119. La Corte nota poi che dopo la rimessione del caso alla procura presso la Corte d'appello, quest'ultima non ha affrettato alcun atto di indagine e ha dichiarato il non luogo a procedere in favore dell'agente di polizia A.I. L'ignoranza della necessità di porre in essere atti d'indagine è stata rilevata in seguito e sanzionata dalle giurisdizioni nazionali, che hanno annullato il provvedimento di non luogo a procedere ed hanno restituito il fascicolo alla procura, indicandole espressamente gli atti d'indagine da realizzare (v. sopra, paragrafo 57). Ora, c'è stato bisogno ancora di due annullamenti con rinvio perché la procura si conformasse alle istruzioni date dai tribunali, che l'avevano invitata ad avviare dei procedimenti penali e a fare interrogare certi testimoni. Agli occhi della Corte, la sopravvenienza di altre due decisioni giudiziali, ritenendosi che le lacune dell'inchiesta già constatate in precedenza da un tribunale non erano state riempite, getta dei forti dubbi sulla serietà del lavoro degli indaganti (si vedano, *Predica c. Roumanie*, n. 42344/07, parr. 69 e 72, 7 giugno 2011, e, *mutatis mutandis*, *R.I.P. et D.I.P. c. Roumanie*, n. 27782/10, par. 63, 10 maggio 2012).



120. In questo contesto, la Corte tiene ugualmente conto di ciò, che lo scorrere del tempo va, naturalmente, ad alterare la capacità dei testimoni di ricordarsi di determinati eventi nel dettaglio e con esattezza (*Ipek c. Turquie*, n. 25760/94, par. 116, CEDH 2004-II (stratti)). Ora, nel caso di specie, gli elementi essenziali per giudicare se Nelu Bălășoiu era stato vittima di maltrattamenti erano le deposizioni dei testimoni, che sono stati invitati a ricordarsi di fatti accaduti diversi anni prima. In più, alcune persone, come alcuni compagni di detenzione della vittima, non potevano più essere identificate o non potevano più essere interrogate (v. sopra, parr. 75 e 76).

121 Di conseguenza, tenuto conto degli elementi esposti sopra, la Corte ritiene che la mancanza di prontezza e di diligenza delle autorità ha reso l'inchiesta condotta ineffettiva nel caso di specie. Quindi, la Corte ritiene che si debba addivenire ad affermare la violazione dell'art. 3 della Convenzione, nella parte procedurale.

#### **b) Sulle allegazioni relative ai maltrattamenti subiti durante il fermo di polizia**

122. La Corte rammenta che il divieto della tortura o delle pene o trattamenti inumani o degradanti è assoluto, quali che siano i comportamenti rimproverati alla vittima (*Chahal c. Royaume-Uni*, 15 novembre 1996, par. 79, *Recueil*, 1996-V).

123. Le allegazioni relative a maltrattamenti devono essere sorrette, davanti alla Corte, da elementi di prova appropriati. Come è stato già indicato sopra, per l'accertamento dei fatti allegati, la Corte può fare affidamento su un fascio di indizi o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi, precise e concordanti (si veda, per esempio, *Labita c. Italia* [GC], n. 26772/95, parr. 121 e 152, CEDH 2000-IV). In aggiunta, compete alle autorità fornire una spiegazione convincente delle lesioni osservate su di una persona messa in stato di fermo (*Salman*, precitata, par. 100).

124. La Corte constata che, nel presente caso, nessun documento medico attesta la presenza di maltrattamenti sulla persona di Nelu Bălășoiu, durante il suo fermo. La cartella clinica stilata al momento del suo trasferimento dal posto di polizia al carcere di Târgu Jiu non menziona alcuna traccia di violenza sul suo corpo.

125. Allo stesso tempo, il fascicolo non fa emergere alcuna dichiarazione dello stesso interessato nella quale egli avrebbe indicato di essere stato vittima di maltrattamenti. Quanto alle testimonianze delle persone che hanno avuto contatti con Nelu Bălășoiu, è giocoforza osservare che esse sono contraddittorie: se è vero che alcune persone hanno sostenuto di aver sentito l'interessato urlare e piangere e che quest'ultimo aveva loro confidato di essere stato percosso, al contrario l'avvocato scelto da Nelu Bălășoiu, che l'aveva incontrato il giorno della sua messa in stato di fermo e l'aveva assistito nel corso dei suoi diversi interrogatori, ha dichiarato, dal canto suo, che questi non gli aveva detto nulla in tal senso.

126. Stanti queste condizioni, la Corte rileva che gli elementi di cui essa dispone riguardo all'asserzione del ricorrente secondo la quale il proprio figlio sarebbe stato sottoposto a maltrattamenti durante il fermo di polizia non forniscono indizi idonei a sostenere una tale conclusione. Tuttavia, la Corte ci tiene a sottolineare che questa impossibilità discende in gran parte dall'assenza di un'inchiesta approfondita ed effettiva delle autorità nazionali sulla denuncia del ricorrente (*Lopata c. Russie*, n. 72250/01, par. 125, 13 luglio 2010, e *Gharibashvili c. Georgie*, n. 11830/03, par. 57, 29 luglio 2008).

127. Alla luce di quanto precede, la Corte non può concludere per la violazione sostanziale dell'art. 3 della Convenzione, trattandosi di maltrattamenti allegati.

### III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE, IN COMBINAZIONE CON L'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

128. Proseguendo nella sua tesi secondo la quale il proprio figlio è stato sottoposto a tortura, il ricorrente ritiene che il movente dei comportamenti dedotti risieda nell'appartenenza di quest'ultimo alla comunità rom. Egli denuncia inoltre l'assenza di un'inchiesta effettiva sul movente razziale, sussistente, a suo dire, nel caso di specie. Egli vi vede una violazione dell'art. 14 della Convenzione, in combinazione con gli artt. 2 e 3 della Convenzione.

129. Tenuto conto del modo in cui il ricorrente ha formulato la sua doglianza, la Corte considera opportuno esaminarlo alla stregua dell'art. 14 della Convenzione, in combinazione con l'art. 3 precitato. L'art. 14 della Convenzione è così formulato:

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Convenzione deve essere assicurata senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

#### **A. Sulla ricevibilità**

130. La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 35, par. 3 *a*), della Convenzione. Si rileva, peraltro, che essa non incorre in nessun altro motivo d'irricevibilità. La stessa deve dunque dichiararsi fondata.

#### **B. Nel merito**

##### *1. Argomenti delle parti*

131. Il ricorrente ritiene che i maltrattamenti che egli afferma essere stati inflitti al figlio erano fondati su una presunzione di pericolosità del sospetto, in ragione della sua appartenenza alla comunità rom. Secondo il ricorrente, l'esistenza di un tale pregiudizio nello spirito degli agenti di polizia traspariva bene dalle parole dell'agente A.I., che aveva informato i genitori di C.M. di aver applicato una punizione al loro figlio «al fine di dargli una lezione».

132. Il ricorrente specifica quindi che la sua allegazione circa l'esistenza di un movente razziale dei maltrattamenti che egli denuncia non ha costituito oggetto di alcuna inchiesta da parte delle autorità interne.

133. Dal canto suo, il Governo sostiene che l'idea che il figlio del ricorrente sarebbe stato fatto oggetto di un trattamento discriminatorio fondato su considerazioni razziali è da scartare nel caso di specie. Esso spiega, a tal proposito, che Nelu Bălăşoiu è stato il solo sospettato che i militari sono riusciti a fermare nella notte tra il 4 ed il 5 aprile 2002, ma che, dal giorno successivo, altre persone sono state arrestate sulla base delle sue dichiarazioni. Il Governo rileva che Nelu Bălăşoiu aveva confessato i fatti contestatigli e che nessuna traccia di violenza era stata accertata su di lui. Si insiste poi sul fatto che nella denuncia depositata il 27 aprile

2002, il ricorrente non aveva in alcun modo sostenuto che il proprio figlio fosse stato vittima di maltrattamenti in ragione della sua appartenenza alla comunità rom. Allo stesso modo, nessuno dei testimoni, neppure tra quelli che hanno avuto conoscenza del fatto che Nelu Bălășoiu era stato percosso, ha sostenuto che questi maltrattamenti abbiano avuto un movente razziale.

134. Il Governo espone poi che nessuna discriminazione fondata su considerazioni razziali è stata provata, per ciò che concerne la maniera in cui l'inchiesta è stata condotta. Nessuna prova della discriminazione allegata esiste nel caso di specie. Tanto la procura quanto i tribunali hanno fondato le loro decisioni sulle dichiarazioni dei testimoni, che fossero agenti o detenuti.

## 2. Apprezzamento della Corte

135. La Corte ritiene che, quando indagano su casi di violenza, le autorità dello Stato hanno l'obbligo di prendere tutte le misure ragionevoli per capire se esista una motivazione razziale e se dei sentimenti di odio o di pregiudizio, fondati sull'origine etnica, abbiano fondato giocato un ruolo negli eventi. Di certo, è spesso estremamente difficile, nella pratica, provare una motivazione razziale. L'obbligo che lo Stato resistente ha di indagare sulle eventuali connotazioni razziali di un atto di violenza è un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Le autorità devono prendere misure ragionevoli, viste le circostanze, per raccogliere e conservare gli elementi di prova, studiare l'insieme dei mezzi concreti per scoprire la verità e prendere delle decisioni pienamente motivate, imparziali ed oggettive, senza omettere fatti dubbi rivelatori di un atto di violenza motivato da considerazioni razziali (*B.S. C. Espagne*, precitata, par. 69, e *Bekos et Koutropoulos c. Grèce*, n. 15250/02, par. 69, CEDH 2005-XIII (estratti)). Infine, la Corte rammenta che incombe sul Governo l'onere di produrre prove dimostrative di fatti che facciano emergere dubbi sul racconto della vittima (*Turan Cakir c. Belgique*, n. 44256/06, par. 54, 10 marzo 2009, e *Sonkaya c. Turquie*, n. 11261/03, par. 25, 12 febbraio 2008).

136. Inoltre, il dovere che hanno le autorità di verificare se esista un nesso tra tendenze razziste ed un atto di violenza costituisce un aspetto degli obblighi procedurali che discendono per esse dall'art. 3 della Convenzione, ma questo dovere può anche essere considerato come parte della responsabilità che incombe sulle autorità, in forza dell'art. 14 della Convenzione, di assicurare senza discriminazioni il rispetto del valore fondamentale consacrato dall'art. 3. Tenuto conto dell'interazione tra le due disposizioni, si può ritenere o che questioni come quelle di cui si tratta nel caso di specie richiedono di condurre un esame sul terreno di una delle due disposizioni soltanto e che nessun distinto problema si pone riguardo all'altra o che esse esigono un esame alla stregua dei due articoli. Questo problema deve essere risolto caso per caso, a seconda dei fatti e della natura delle allegazioni formulate (si veda, *mutatis mutandis*, *Natchova et autres c. Bulgarie* [GC], n. 43577/98 e 43579/98, par. 161, CEDH 2005-VII).

137. Nel caso di specie, la Corte ha già constatato che le autorità nazionali hanno violato l'art. 3 della Convenzione in ciò, che essa non avevano condotto un'inchiesta effettiva sulle allegazioni di maltrattamenti. Essa ritiene di dover esaminare separatamente la doglianza secondo cui queste avrebbero in aggiunta omissso di verificare se esistesse un nesso di

causalità tra i pregiudizi razzisti della polizia e le violenze nelle quali essi si sarebbero trasformati, sulla persona del ricorrente (si veda *B.S. c. Espagne*, precitata, par. 69).

138. La Corte non può dimenticare che il suo ruolo è quello di stabilire se, *in casu*, il trattamento dedotto è stato motivato dal razzismo (*Natchova et autres* [GC], precitata, par. 155). Ora, la Corte nota che, né nella denuncia iniziale del ricorrente né in quella presentata da *Romani CRISS* davanti alle autorità nazionali, l'esistenza di un movente razziale dei maltrattamenti dedotti è stato prospettato (si veda, *a contrario*, *Bekos et Koutropoulos*, precitata, par. 72). Inoltre, nessuno dei testimoni interrogati ha affermato ciò, ossia che Nelu Bălășoiu era stato fatto oggetto di insulti razzisti. Pertanto, la Corte ritiene che i procuratori e gli organi giurisdizionali che sono intervenuti nell'affare non disponevano di informazioni sufficienti ad indurli a prestare attenzione alla necessità di procedere ad una prima verifica e, in funzione dei risultati, ad accertare se i maltrattamenti allegati avessero o meno una connotazione razziale (*Soare et autres c. Roumanie*, n. 24329/02, par. 208, 22 febbraio 2011).

139. Pertanto, non vi è stata, nel caso di specie, violazione dell'art. 14 della Convenzione, in combinazione con l'art. 3 della Convenzione.

#### IV. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE

140. Il ricorrente ritiene inoltre di non aver beneficiato di un processo equo relativamente alla propria pronuncia penale, presentata, per maltrattamenti, contro gli agenti di polizia. Egli rileva poi che di aver subito un'offesa al proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 della Convenzione, a causa del decesso del figlio. Invocando l'art. 14 della Convenzione, questa denuncia altresì una discriminazione nel godimento dei diritti garantiti dagli artt. 6 e 8, prima citati.

141. Tenuto conto dell'insieme degli elementi di cui essa dispone, e dal momento che essa è competente a conoscere delle allegazioni formulate, la Corte non rileva alcuna apparenza di una violazione dei diritti e delle libertà garantiti dagli articoli sopra menzionati. Pertanto, questa doglianza deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 35, parr. 1, 3 (a) e 4 della Convenzione.

#### V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CONVENZIONE

142. Ai sensi dell'art. 41 della Convenzione:

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa».

##### **A. Danni**

143. Il ricorrente chiede 250.000 euro (EUR) a titolo di risarcimento del danno morale che avrebbe subito. Domanda inoltre alla Corte d'imporre allo Stato resistente di adottare misure a carattere generale concernenti il ricorso alle armi da fuoco da parte degli agenti dello Stato e l'eliminazione degli stereotipi sui membri della comunità rom nelle attività di polizia e del potere giudiziario.

144. Il Governo stima che la somma domandata a risarcimento dei danni morali è eccessiva se raffrontata alla giurisprudenza della Corte, in casi simili. Per ciò che riguarda le misure generali da adottare a seguito della sentenza della Corte, il Governo ritiene che spetta allo Stato, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, scegliere i mezzi con cui adempiere ai propri obblighi giuridici.

145. La Corte rileva, anzitutto, che la sola base da prendere in considerazione, al fine di individuare un'equa soddisfazione, risiede, nel caso di specie, nella violazione dell'art. 3 della Convenzione, nella sua parte procedurale. Statuendo sulla base dell'equità, come vuole l'art. 41 della Convenzione, essa ritiene che vi siano le condizioni per liquidare al ricorrente 7.500 EUR, a titolo di danni morali.

146. Essa ricorda quindi che una sentenza che accerti una violazione racchiude in sé l'obbligo giuridico, per lo Stato resistente, non soltanto di versare all'interessato le somme liquidate a titolo di equa soddisfazione, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, le misure generali e/o, eventualmente, individuali, da adottare nel proprio ordinamento giuridico interno, al fine di mettere fine alla violazione constatata dalla Corte e di cancellarne, nella misura del possibile, le conseguenze, in modo da ristabilire, per quanto si possa ancora fare, la situazione anteriore a quella (*Ilascu et autres c. Moldova et Russie* [GC], n. 48787/99, par. 487, CEDH 2004-VII). Nel presente affare, la Corte non ritiene necessario porsi sul terreno dell'art. 46 della Convenzione, dal momento che, nel caso di specie, la legislazione concernente l'utilizzo delle armi da fuoco non è stata applicata e dal momento che alcun movente razzista è stato dimostrato nei maltrattamenti o nelle mancanze dell'inchiesta condotta.

## **B. Interessi e spese**

147. Il ricorrente non domanda il rimborso di interessi e spese.

## **C. Interessi moratori**

148. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse sui prestiti marginali della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile quanto alle doglianze fondate sull'art. 2, così come quelle fondate sull'art. 3, della Convenzione, soli o in combinazione con l'art. 14 della Convenzione, e irricevibile per il resto;

2. *Afferma* che non c'è stata violazione dell'art. 2 della Convenzione, quanto al versante sostanziale;

3. *Afferma* che non vi è luogo a procedere per la doglianza fondata sull'art. 2, quanto al versante procedurale;

4. *Afferma* che c'è stata violazione del versante procedurale dell'art. 3 della Convenzione;
5. *Afferma* che non c'è stata violazione del versante sostanziale dell'art. 3 della Convenzione;
6. *Afferma* che non c'è stata violazione dell'art. 14 della Convenzione, in combinazione con l'art. 3 della Convenzione;
7. *Afferma*
  - a) che lo Stato resistente deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, in forza dell'art. 44, par. 2, della Convenzione, 7.500 EUR (settemila cinquecento euro), con l'aggiunta di tutto quanto possa essere dovuto a titolo d'imposta, per i danni morali, somma da convertire nella moneta dello Stato resistente, al tasso applicabile alla data del regolamento;
  - b) che a partire dalla scadenza di questo termine e fino al versamento, a queste somme si applicherà un interesse semplice, con un tasso uguale a quello dei prestiti marginali della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;
8. *Rigetta*, per il resto, la domanda di equa soddisfazione.

Scritta in francese, e poi comunicata per iscritto il 17 febbraio 2015, in applicazione dell'art. 77, parr. 2 e 3, del regolamento.

Stephen Phillips  
Cancelliere  
Josep Casadevall  
Presidente

### **ART. 3 CEDU (DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI)**

***a) Hutchinson c. Regno Unito – Quarta Sezione, sentenza del 3 febbraio 2015 (ric. n. 57592/08)***

*Prosecuzione della detenzione in esecuzione di pena all'ergastolo a seguito di chiarimento giurisprudenziale dei poteri del Ministro della giustizia di ordinare il rilascio in circostanze eccezionali: non violazione*

### **SENTENZA**

*Provvedimento del 3 Febbraio 2015*

**Caso: Hutchinson contro Regno Unito**

*Numero del Ricorso: 57592/08*

*Presidente:* Giudice Guido Raimondi

## **Sentenza**

La Corte europea dei Diritti dell'uomo, Quarta Sezione, riunita nella Camera composta da :

Guido Raimondi, *Presidente*

George Nicolaou,

Ledi Bianku,

Nona Tsotsoria,

Zdravka Kalaydjieva,

Paul Mahoney,

Krzysztof Wojtyczek, *Giudici*

E Fatos Araci, *Deputy Section Registrar*

Dopo aver deliberato in privato in data 13 Gennaio 2015,

emettono il seguente provvedimento, che è stato adottato in quella medesima data:

## **LA PROCEDURA**

1. La causa trae origine dal ricorso ( n.57592/08) promosso contro il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord da un uomo di nazionalità britannica Sig. Arthur Hutchinson ( “ il ricorrente”) che in data 10 Novembre 2008 ha adito la Corte, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali ( “ la Convenzione”).
2. Il ricorrente era rappresentato dall’ avvocato J. Turner, che esercita la professione legale nel North Shields presso lo studio legale Kyles, assistito dal Sig. J. Bennathan QC e dalla consulente Sig.ra K. Thorne. Il Governo del Regno Unito ( “ il Governo”) era rappresentato dal Procuratore Dott.ssa M. Addis, dell’Ufficio Esteri (Foreign and Commonwealth).
3. In particolare, il ricorrente sosteneva che la condanna a vita gravante su di lui violasse l’articolo 3 della Convenzione.
4. In data 10 Giugno 2013 il ricorso per l’articolo 3 fu comunicato al Governo che concluse per la richiesta di declaratoria di inammissibilità dello stesso.

## **IN FATTO.**

## I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

5. Il ricorrente è nato nel 1941 ed attualmente si trova detenuto presso il Carcere di Sua Maestà di Durham.

6. Nell'Ottobre del 1983, il ricorrente fece irruzione in un'abitazione, pugnalò a morte un uomo, la moglie ed il figlio maggiore e violentò ripetutamente la figlia di diciotto anni, solo dopo averla trascinata sul corpo senza vita del padre. Fu arrestato diverse settimane più tardi e chiamato a confrontarsi con tali capi di imputazione. Durante il processo il ricorrente non ammise la propria colpevolezza, negando di aver commesso gli omicidi e sostenendo che il rapporto sessuale era stato consensuale. Il 14 Settembre 1984, presso la Corte della Corona di Sheffield, fu condannato per rapina aggravata, stupro e triplice omicidio.

7. Il Giudice del processo condannò il ricorrente alla pena detentiva in carcere indicando al Segretariato di Stato dell'Ufficio Interno ( Home Office) un minimo di reclusione di anni diciotto. Quando il 12 gennaio 1988 gli venne nuovamente richiesta una sua valutazione in merito il Giudice sentenziò che “in virtù delle esigenze di punizione e deterrenza questo è sicuramente un caso di condanna a vita”. Il 15 Gennaio 1988 il Presidente della Giustizia ( Lord Chief Justice) ritenne che il periodo di detenzione dovesse essere a vita, motivando in questo modo “ Non credo che quest'uomo potrà mai essere scarcerato, soprattutto in ragione dei rischi che ciò potrebbe comportare”. In data 16 Settembre 1994, il Segretario di Stato informò il ricorrente che era stato deciso per l'applicazione di una condanna a vita.

8. A seguito dell'entrata in vigore del Criminal Justice Act del 2003, il condannato propose ricorso alla Corte Suprema per una rivalutazione del termine minimo di durata della sua incarcerazione. Il 16 Maggio 2008, il Giudice Tugendhat si pronunciò in merito al caso del ricorrente ([2008] EWHC 860 (QB)), ritenendo che non sussistesse alcun motivo per non concordare con la decisione presa dal Segretario di Stato. La gravità delle condotte illecite di per sé era tale che il periodo di reclusione in carcere non poteva che essere a vita. Inoltre, si riscontrava la presenza di numerose circostanze aggravanti. Il Giudice Tugendhat fece espressamente riferimento ad una impressionante dichiarazione resa dall'unica vittima sopravvissuta che aveva definito “ la condotta [dell'imputato] tanto sadica quanto sessualmente perversa”. Non sussisteva alcuna circostanza attenuante. Il 6 ottobre 2008 la Corte di appello rigettò il ricorso dell'imputato.

## II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI.



9. Il diritto interno che prevede la possibilità di ricondurre la materia della condanna all'ergastolo all'interno della normativa del Criminal Justice Act del 2003 trova il proprio fondamento nei paragrafi 12 - 13 e nei paragrafi dal 35 al 41 della sentenza *Vinter e Altri contro il Regno Unito* [GC] nos.66069/09, 130/10 e 3896/10 del 9 luglio 2013.

10. In riferimento alla discrezionalità del Segretario di Stato per la Giustizia di rilasciare un condannato all'ergastolo, la sezione numero 30 ("sezione 30") del Crime Act del 1997 stabilisce che egli ha il potere, in qualsiasi momento, di liberare un ergastolano solo nel caso in cui possa ritenersi soddisfatto, alla luce dell'accertata sussistenza di circostanze del tutto eccezionali che giustifichino la liberazione dello stesso per compassionevoli motivi (compassionate grounds). I criteri per poter esercitare una tale scelta discrezionale sono previsti nel capitolo 12 del Manuale delle Sentenze Indeterminate (il "Lifer Manual"), emesso dal Segretario di Stato con il Provvedimento per il Servizio Carcerario n. 4700 nell'Aprile 2010.

Il capitolo 12 del Lifer Manual, nella parte che qui rileva, stabilisce:

I criteri per la scarcerazione compassionevole legata ad esigenze mediche, per coloro che sono condannati al fine pena mai, sono i seguenti:

- Il prigioniero è affetto da una malattia terminale e la morte potrebbe sopraggiungere in breve tempo (sebbene non posso essere prestabili i tempi, 3 mesi potrebbero essere considerati un tempo appropriato per formulare una richiesta alla sezione Public Protection Casework [PPCS]; oppure nel caso in cui il condannato sia allettato o comunque inabilitato o impossibilitato nei movimenti, come ad esempio coloro affetti da paralisi o da gravi ictus;
- Il rischio di una reiterazione della condotta illecita( in particolare nel caso di aggressioni sessuali o violente) è minimo;
- Un ulteriore periodo di prigionia potrebbe ridurre di molto le aspettative di vita del condannato;
- Sussistono strumenti adeguati al di fuori del carcere per la cura ed il trattamento del detenuto;
- Una scarcerazione anticipata potrebbe portare dei significativi benefici nella vita dei familiari del condannato.

11. Secondo quanto stabilito dalla Sezione 6 dello Human Rights Act del 1998 il Segretario di Stato, in quanto autorità pubblica, è chiamato ad agire in modo conforme e compatibile con i criteri stabiliti dalla Convenzione, incluso l'articolo 3. Secondo quanto previsto dalla Sezione

3 dello Human Rights Act, le disposizioni normative devono essere interpretate in modo quanto più possibile conforme ed aderente ai principi della Convenzione.

12. Una sintesi relativa alla questione giuridica della compatibilità della pena dell'ergastolo con l'articolo 3 della Convenzione, si notino le sentenze della Corte di appello nei casi *R contro Bieber* ed *R. contro Oakes ed Altri* nonché la decisione della Camera dei Lords nel caso *R ( Wellington) contro il Segretario di Stato del Dipartimento Interno* , è stata per la prima volta formulata nella sentenza *Vinter e Altri*, citata supra, §§ 47- 58.

13. La Grande Camera emise la sentenza del caso *Vinter e altri* il 9 luglio 2013. Per ragioni che approfondiremo nel prosieguo, si stabilì che proprio in riferimento alle condanne all'ergastolo, a cui i ricorrenti erano stati condannati, era stato possibile ravvisare una violazione dell'articolo 3 della Convenzione poiché, a fronte della mancanza di chiarezza da parte della normativa interna circa un possibile meccanismo di revisione della condanna conforme a quanto previsto dall'articolo 3, sembrò che tali sentenze fossero irriducibili ( appeared that the sentence were irriducible).

In un momento successivo alla sentenza *Vinter e altri*, venne composto uno speciale collegio di Corte di appello, che vedeva riuniti il Capo della Giustizia di Inghilterra e Galles, il Presidente della Queen's Bench Division, il Vicepresidente della Corte di appello della divisione criminale, un altro Giudice di Corte d'appello ed un Giudice anziano della Suprema Corte, chiamati a rispondere a tre ricorsi promossi da alcuni condannati alla pena dell'ergastolo, nonché ad una valutazione compiuta dal Procuratore Generale in un caso in cui era stato sollevato il quesito se il giudice adito avesse mal interpretato la decisione presa nel caso *Vinter*, nel senso che essa aveva escluso per il futuro la possibilità di pronunciare una condanna all'ergastolo. La decisione della Corte di appello per questo caso, *R contro Newell; R. contro McLoughlin* [2014] EWCA Crim 188 fu emessa il 18 febbraio 2014. In merito al quesito se le condanne all'ergastolo fossero non solo suscettibili di una riduzione di pena ma anche conformi all'art. 3, la Corte di appello così statuì:

25. Il problema che sorge consiste nello stabilire se quanto previsto dalla sezione 30 determini un regime compatibile con l'articolo 3, così come interpretato dalla Grande Camera, ed in considerazione del fatto che, congedati ( disharging) dal nostro dovere previsto dalla sezione 2 dello Human Rights di conformarci alla decisione presa dalla Corte di Strasburgo, dovremmo adottare una tale interpretazione.

26. Lord Phillips CJ al momento di decidere per il caso *R contro Bieber* concluse che tale regime era effettivamente compatibile e, pertanto, una condanna a vita poteva essere

suscettibile di una riduzione, motivando ciò sulla base del potere che la sezione 30 dell'Act del 1997 attribuisce al Segretario di Stato. Al paragrafo 48 il Giudice così afferma:

“Attualmente è in vigore la pratica per cui il Segretario di Stato esercita il proprio potere eccezionalmente, in situazioni in cui, per esempio, un prigioniero è affetto da una malattia terminale o è allettato o altresì affetto da altre simili inabilità. Se, comunque, sussiste la circostanza per cui la prigionia continuata subita dal detenuto si caratterizza per trattamenti inumani o degradanti, non si vede ragione per cui, avendo particolare cura di conformarsi alla Convenzione, il Segretario di Stato non dovrebbe usare il proprio potere autoritario per rilasciare il condannato.”

Nel caso *R contro Oakes*, tale principio è stato riaffermato- si veda il paragrafo 15.

27. La Grande Camera nel momento in cui accettava che l'interpretazione della sezione 30 dell'act del 1997, così come formulata nel caso *R contro Bieber* dovesse in principio essere ritenuta conforme alla decisione nel caso *Kafkaris*, riconobbe altresì che la legge interna si mostrava insufficientemente chiara e certa. Fu aggiunto ai paragrafi 126-7:

“ Rimane il fatto che, nonostante la decisione della Corte di appello nel caso *Bieber*, il Segretario di Stato non ha mutato i termini relativi alla sua politica restrittiva su quando dovrebbe esercitare il suo potere previsto dalla Sezione 30. Non considerando l'interpretazione data dalla Corte di appello sulla sezione 30, il Provvedimento per il Servizio Carcerario rimase in vigore e continuò a prevedere che il rilascio del detenuto potesse essere ammesso solo nei casi tassativamente previsti, e non a fronte di circostanze ulteriori e meramente eventuali ( illustrative) ...

Queste sono condizioni altamente restrittive. Anche volendo ammettere che tali criteri potrebbero essere conosciuti da un ergastolano, la Corte ritiene che la Camera avesse ragione nel dubitare che il rilascio per compassione, a causa di una malattia terminale o di altre incapacità fisiche, potrebbe essere realmente considerato un vero e proprio rilascio, se una liberazione effettiva significa che il prigioniero possa morire a casa o in un ospizio piuttosto che dietro le sbarre di una prigione. Infatti, secondo la visione della Corte, una tale ipotesi di scarcerazione per ragioni compassionevoli non era ciò che nel caso *Kafkaris*, citato in precedenza, era stato effettivamente definito come ‘ prospettiva di rilascio ’. In questo modo, i termini del Provvedimento sarebbero del tutto discordanti con quelli previsti dal caso *Kafkaris* e non sarebbero, pertanto, sufficienti ad integrare quanto regolato dall'articolo 3.

28. La Grande Camera, infine, concluse affermando che la sezione 30, causa una mancanza di chiarezza, non riusciva a provvedere ad un'adeguata e appropriata riparazione,

nell'eventualità in cui un condannato fosse riuscito a dimostrare che la sua detenzione prolungata non era più giustificata. Fu concluso al paragrafo 129:

“ Attualmente, non è chiaro se, in considerazione di una sussunzione della disciplina del rilascio sotto la sezione 30 , il Segretario di Stato possa applicare la sua esistente, sebbene assai restrittiva politica, così come regolata dal Provvedimento per il Servizio Penitenziario, oppure possa andare oltre i tassativi termini stabiliti dalla suddetta normativa, e applicare l'articolo 3 così come interpretato nel *caso Bieber*. Certamente, qualsivoglia dissenso da parte della Pubblica Accusa potrebbe essere impugnabile e potrebbe ben verificarsi l'eventualità che, nel corso di un tale procedimento, la normativa legale si chiarifichi, per esempio per una revisione ed una sostituzione del Provvedimento per il Servizio Penitenziario ad opera del Segretario di Stato o per un eventuale annullamento [ della legge] da parte delle Corti. Comunque, tali possibilità non sono, attualmente, rimedi sufficienti per come oggi si presenta la normativa nazionale che disciplina la possibilità di liberazione di un condannato a vita.

29. Questa Corte si trova in disaccordo con una tale interpretazione. Secondo la visione di questi Giudici, la legge interna di Inghilterra e Galles è chiara in merito ad una possibile eccezionale scarcerazione di un ergastolano. Così come stabilito nel caso *R v. Bieber* il Segretario di Stato si trova vincolato ad esercitare il proprio potere, stabilito dalla sezione 30 dell' Act del 1997, in modo conforme non solo ai principi previsti dalla normativa nazionale amministrativa ma anche dall'articolo 3 (della Convenzione).

30. Da quanto si è avuto modo di comprendere dalla motivazione espressa dalla Grande Camera, questa pare aver ritenuto che la mancata revisione della disciplina, così come regolata dal Lifer Manual, abbia un impatto effettivo e produca delle conseguenze serie nella pratica. Invece, essendo una questione di mero diritto, tale circostanza non ha alcun rilievo. Quello che invece si ritiene essere importante è mettere in chiaro in cosa effettivamente consista la legge di Inghilterra e Galles.

31. Per prima cosa, il potere di compiere una revisione, secondo quanto previsto dalla sezione, sorge qualora ci siano delle circostanze eccezionali. Colui che è soggetto ad una pena all'ergastolo è chiamato, prima di tutto, a dimostrare al Segretario di Stato che, sebbene la condanna a vita era stata prevista, in un primo momento, come la giusta punizione, da allora sono insorte delle particolari circostanze. Non è necessario dover specificare che genere di circostanze, né tantomeno indicare in modo dettagliato i criteri, in quanto l'espressione “ circostanze speciali” è di per sé sufficientemente chiara.

32. In secondo luogo, il Segretario di stato deve, a quel punto, considerare se tali speciali circostanze siano idonee a giustificare una liberazione per motivi compassionevoli. La

disciplina prevista nel Lifer Manual è altamente restrittiva e pretende di circoscrivere i motivi a cui il Segretario deve fare riferimento per la sua decisione. Il Manuale non può limitare il dovere del Segretario di Stato di considerare ogni tipo di circostanza rilevante per l'eventuale scarcerazione per motivi compassionevoli. Quest'ultimo non può vincolare la propria discrezionalità unicamente a quanto previsto dal Lifer Manual. Nel passaggio della sentenza *Hindley*, a cui ci siamo riferiti nel paragrafo 7, il dovere del Segretario di Stato era stato reso evidente, chiaro; similmente, le previsioni della sezione 30 dell'Act del 1997 richiedono che il Segretario di Stato debba prendere in considerazione ogni tipo di circostanza eccezionale e rilevante per un'eventuale scarcerazione per motivi compassionevoli.

33. In terzo luogo, il termine "ragioni compassionevoli" deve essere interpretato, così come la corte ha fatto in modo chiarificatore nel *caso Bieber*, conformemente all'Articolo 3. Tali ragioni compassionevoli non sono unicamente quelle previste dal Lifer Manual. È un termine di ampio respiro che può essere reso più specifico e delucidato, esattamente nel modo in cui opera il common law, solo attraverso l'analisi concreta dei singoli casi.

34. Quattro, la decisione del segretario di stato deve essere motivata attraverso il necessario riferimento alle circostanze che sussistono in ogni singolo caso ed è soggetto ad un'eventuale scrutinio per il tramite di una revisione giurisdizionale.

35. Secondo il nostro giudizio, pertanto, la legge di Inghilterra e Galles è in grado di provvedere a dare al condannato la speranza e la possibilità di una revisione della sua condanna nel caso in cui sorgano delle nuove circostanze che abbiano reso la pena originariamente imposta, non più supportata da un'adeguata giustificazione.

36. Ciò è perfettamente coerente con quanto disposto dalla legge, ovvero che tali richieste siano considerate in base alla situazione individuale, a fronte del principio secondo cui il mutamento delle condizioni, che originariamente avevano giustificato la condanna, comporta che essa, ormai, non risulti più giustificabile. Troviamo difficile dover stabilire in maniera specifica, ex ante, quali potrebbero essere queste circostanze, anche considerando il fatto che un delitto particolarmente nefando giustamente richiede una condanna all'ergastolo. Tuttavia è anche vero che le circostanze, possono ed effettivamente mutano in casi eccezionali. L'interpretazione che noi abbiamo formulato della sezione 30 per tali possibili evenienze da questo momento in poi garantisce a ciascun condannato la possibilità per un'eventuale rilascio per motivi eccezionali.

### **Conclusioni**

37 I Giudici dovrebbero innanzitutto, continuare ad applicare la disciplina statutaria del Criminal Justice Act del 2003 mentre, nei casi eccezionali, presumibilmente rari, imporre

delle condanne a vita in conformità con la Scheda 21 ( schedule 21). Sebbene ci sia stato comunicato ( dal consigliere del Segretario di Stato) che ancora molti anni dovranno passare prima che i ricorsi potranno essere proposti secondo quanto previsto dalla sezione 30, e che i tre ricorrenti del *caso Vinter* ( Vinter, Bamber e Moore) non sembrano intenzionati a dimostrare che non ricorrono più le circostanze penali per la continuazione della loro detenzione, si osserva che in futuro non escluderemo la possibilità che tali ricorsi verranno a breve riproposti. In questo caso, saranno coerenti con i principi legali che abbiamo provveduto a stabilire.

## **LA LEGGE.**

### **I. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE**

14. Il ricorrente lamentava il fatto che la propria condanna all'ergastolo violi l'articolo 3 della Convenzione, che così statuisce:

Nessuno può essere soggetto a tortura né a trattamenti o punizioni disumane o degradanti.

#### **A. Ammissibilità**

15. La Corte rileva che il ricorso non è manifestamente infondato, così come previsto dall'articolo 35 § 3 della Convenzione. Si osserva, inoltre, che esso non è inammissibile per nessun altro motivo. Deve pertanto essere dichiarato ammissibile.

#### **B. Merito**

##### *1. Le argomentazioni delle parti.*

16. Il ricorrente riteneva che il suo caso non era in alcun modo diverso da quello *Vinter e Altri*, già citato. L'interpretazione chiarificatrice resa dalla Corte di appello nel *caso R contro Newell; R contro Mcloughlin* era, sostanzialmente, identica a quella formulata nelle più risalenti decisioni della Corte di appello nei *casi R contro Bieber* ed *R contro Oakes*, che furono oggetto di considerazione da parte della Grande Camera nel *caso Vinter e altri*, prima che fosse possibile rilevare una violazione. Inoltre, il ricorrente sosteneva che la Convenzione fosse uno strumento normativo vivo ed in continuo divenire ( in fieri, in continua evoluzione) e che era possibile riscontrare un consenso internazionale in rapido sviluppo secondo cui la revisione di una condanna a vita avrebbe richiesto una decisione giuridica o quantomeno

quasi giuridica, piuttosto che una decisione presa da un Ministro del Governo. Le opinioni espresse dal Segretario di Stato per la Giustizia in merito alla questione delle condanne all'ergastolo dimostrava che non ci fosse alcuna realistica prospettiva di un giusto, bilanciato e certo sistema sotto il controllo politico, e che la revisione giuridica non era una valida alternativa, posto che avrebbe potuto provvedere ad una revisione solo sul profilo formale e processualistico e non anche sostanziale della condanna. Il Tribunale del riesame avrebbe potuto valutare se la decisione presa dal Segretario di Stato fosse stata formulata sulla base di non valide ed improprie motivazioni o nel caso in cui fosse risultata talmente irragionevole che nessun valido uomo politico avrebbe mai potuto formularla; ma che, tuttavia, alla Corte non era stato attribuito il potere di imporre la propria soluzione. In conclusione, (secondo quanto previsto) nel ricorso dell'imputato, il meccanismo combinato (ripartito) tra una discrezionalità esecutiva, una previsione statutale limitata alla scarcerazione per motivi compassionevoli ed una supervisione compiuta dall'eventuale revisione giuridica, si mostrava troppo incerto, privo di chiarezza e troppo vago per offrire una speranza concreta di rilascio che fosse in grado di superare il vaglio dei criteri fissati nel *caso Vinter e altri*.

17. Preliminarmente al momento in cui furono emessi i provvedimenti della Corte di appello nel *caso R contro Newell; R contro Mcloughlin*, il Governo riconobbe che i principi fissati dalla Grande Camera nel *caso Vinter e altri* ( citato supra) “ avrebbero potuto essere considerati idonei ad una loro applicazione nel caso di specie” ma che tuttavia [ la Grande Camera] non riteneva di essere nella condizione tale da consentirgli di formulare delle osservazioni nel merito della causa. Ad ogni modo, dopo che la sentenza della Corte di appello fu pronunciata, il Governo manifestò l'intenzione di formulare delle osservazioni. Ed, infatti, fu sottolineato che il giudizio espresso nel caso *R contro Newell; R contro Mcloughlin* era da quel momento in poi da considerare come un precedente vincolante ( binding statement) ed autorevole per la legge di Inghilterra e Galles. In quel giudizio la Corte di appello aveva fissato le modalità secondo cui la legge nazionale avrebbe dovuto operare, ritenendo che il potere di scarcerazione del Segretario di Stato regolato dalla sezione 30 dell'Act del 2003, e ritenuto funzionante esattamente secondo la procedura stabilita dalla Grande Camera, era in astratto perfettamente idoneo a rendere possibile una riduzione di pena nei casi di ergastolo, nonché perfettamente conforme all'articolo 3 della Convenzione. La Corte di appello era ben determinata a rendere solido tale principio e la sua statuizione riuscì a porre fine ad ogni suggestione o critica che vedeva la legge nazionale non chiara e lacunosa nelle questioni più rilevanti del diritto.

## 2. Le motivazioni della Corte ( l'iter argomentativo)

### a. I principi generali inerenti alla necessità di un meccanismo di revisione delle condanne a vita.

18. E' ben consolidato, nei casi della Corte, che la scelta da parte di uno Stato di uno specifico sistema penale, inclusa la revisione delle sentenze e gli ordini di scarcerazione, è al di fuori della sfera di competenza del potere di supervisionare che è stato attribuito a questa Corte a livello europeo, qualora il sistema [l'ordinamento nazionale] non contravvenga ai principi fissati dalla Convenzione. Gli Stati contraenti devono rimanere liberi di imporre condanne a vita a criminali adulti che si sono macchiati di crimini efferati come l'omicidio: l'imposizione di una tale sentenza in capo ad un uomo adulto non è di per sé proibita da, o incompatibile con, l'articolo 3 o qualsiasi altra norma della Convenzione.

Questo, in particolar modo, sussiste quando una tale sentenza non è frutto di un comando obbligatorio bensì di una decisione presa da un Giudice indipendente dopo che lui o lei ha valutato tutte le circostanze aggravanti o attenuanti presenti in ciascuna singola fattispecie ( si veda nel *caso Vinter e altri*, citato in precedenza §§ 104-106)

19. Ad ogni modo, se la condanna all'ergastolo viene valutata come irriducibile, per una questione di diritto o di merito, ciò potrebbe sollevare il dubbio di una sua conformità o meno con l'articolo 3 ( si veda il *caso Kafkaris contro Cipro* [GC] no.21906/04, § 97, ECHR2008). La Grande Camera ha passato in rassegna le decisioni più rilevanti a partire dal caso pilota della Corte fino ai trend internazionali attinenti alla questione della condanna a vita ( *ibid.* §§ 104-18; si veda anche il *caso Ocalan contro Turchia* ( numero 2) n.24069/03, 197/04, 6201/06 e numero 73593/10 §§ 193-198, 18 Marzo 2014; *Laszlo Magyar contro Ungheria* numero 73593/10 §§ 46-53, 20 Maggio 2014; *Harakchiev e Tolumov contro Bulgarian* numero 15018/11 e 61199/12, §§ 245-246, ECHR 2014 ( estratti).

Secondo tali orientamenti, alla luce del fatto che un condannato non può subire una pena dell'ergastolo se non ricorrono specifiche esigenze penali, è stato stabilito che una condanna a vita rimane conforme all'articolo 3 della Convenzione solo nel caso in cui sussista sia una possibilità di scarcerazione sia una di revisione della condanna medesima ( *ibid.* § 113). La Corte in particolare notò che il bilanciamento tra i motivi che giustificano l'incarcerazione, quali la funzione punitiva, la funzione deterrente, la tutela della collettività e la riabilitazione, potrebbe venire meno nel corso del processo ed è solo attraverso un successivo controllo, in un momento adeguato della pena, che ci si può sincerare che tali motivi permangono in modo da giustificare una continuazione della detenzione. Se un imputato è stato incarcerato senza



nessuna prospettiva di rilascio e nessuna possibilità di veder compiere una rivalutazione della sua condanna, potrebbe esserci il rischio che egli non potrà mai realmente espiare i propri delitti e che, nonostante quanto compiuto in prigione e nonostante gli eccezionali progressi realizzati nel corso della sua riabilitazione, la sua condanna potrebbe rimanere immutata. ( ibid.§111-12) La Corte, pertanto, ha ritenuto che la privazione forzosa della libertà di un essere umano, senza che vengano compiuti gli sforzi necessari per una sua riabilitazione e senza la possibilità di consentirgli un giorno di riacquistare la libertà, sarebbe del tutto incompatibile con il concetto di dignità umana - che costituisce la vera essenza dell'intero sistema della Convenzione – ( ibid. §. 113). Si mise, inoltre, in evidenza il fatto che finalmente era stato accertata con sicurezza la sussistenza di un sostegno concreto al principio, enunciato dalla legge europea ed internazionale, secondo il quale a tutti i prigionieri, compresi quelli condannati all'ergastolo, veniva offerta la possibilità di riabilitarsi, nonché la prospettiva della scarcerazione qualora la riabilitazione avesse avuto un esito positivo ( ibid. § 114). Mentre la detenzione in carcere rimane uno degli effetti della condanna, l'enfasi nella disciplina penale europea, così come formulata nelle leggi 6, 102.1 e 103.8 della normativa in materia penale europea, nelle Risoluzioni 76(2) e nelle Raccomandazioni 2003 (23) e 2003 (22) della Commissione dei Ministri, nei provvedimenti della Commissione per la prevenzione della tortura, e nella pratica di molti Stati membri, nell'ordinamento internazionale, così come espresso, fra i tanti, nell'articolo 10 § 3 della Convenzione internazionale dei diritti politici e civili e nel commento generale su tale articolo; ad oggi è possibile ritrovarla ( l'enfasi) nell' intento di riabilitazione dalla prigionia, anche nei casi di una condanna all'ergastolo. ( ibid.§ 115-118).

20 Sulla base di tali valutazioni, la Grande Camera formulò le seguenti statuizioni in materia di condanna a vita:

(a) Nel caso di una condanna all'ergastolo, l'articolo 3 della Convenzione deve essere considerato come un requisito irriducibile ed irrinunciabile della sentenza, nel senso di una revisione che consenta alle Autorità nazionali di considerare se qualsiasi tipo di cambiamento nella vita del prigioniero è stato particolarmente significativo, e se è stato compiuto, nella fase di esecuzione della sentenza, un rilevante progresso verso la riabilitazione; che, pertanto, dimostri come la continuazione dello stato detentivo non possa più trovare alcuna giustificazione in qualsivoglia legittima ragione penale ( ibid., § 119).

(b) In riferimento al margine di discrezionalità che deve essere accordato agli Stati contraenti in materia di giustizia e condanna penale, non è compito della Corte predeterminare la forma

– esecutiva o giurisdizionale - con cui una tale revisione deve essere adottata, né [ è suo compito] stabilire quando una tale revisione dovrebbe essere compiuta.

Ad ogni modo, i materiali giuridici comparativi ed internazionali mostrano un evidente supporto all'istituzione di uno specifico e dedicato meccanismo, idoneo a garantire la revisione in un tempo che non può eccedere i 25 anni successivi all'emissione della sentenza di condanna a vita, con la possibilità di compiere ulteriori accertamenti revisionali successivi. ( ibid.,§ 120)

(c) Laddove la legge interna nulla preveda circa la possibilità di una tale revisione, la condanna all'ergastolo non può essere ritenuta conforme all'articolo 3 ( ibid.,§ 121);

(d) Sebbene il requisito della revisione è una possibile prospettiva che si può concretizzare necessariamente in un momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza, un ergastolano non può essere obbligato ad attendere e scontare un numero indeterminato di anni, prima che possa lamentarsi che le condizioni legali giustificatrici della sua condanna non sono conformi ai requisiti richiesti dall'articolo 3; posto che una tale situazione sarebbe del tutto contraria sia all'esigenza di certezza del diritto sia ai principi generali concernenti la condizione del detenuto, così come sono stati intesi dall'articolo 34 della Convenzione. Inoltre, nei casi in cui la sentenza è insuscettibile di revisione per l'ordinamento interno, sarebbe assurdo aspettarsi che il condannato si operi per riabilitarsi senza sapere se, in un momento futuro ed incerto, potrebbe eventualmente essere introdotto un procedimento [ revisionale] in grado di consentirgli, sulla base proprio della sua riabilitazione, di venire scarcerato. Un condannato all'ergastolo ha diritto di essere messo a conoscenza, nel momento stesso in cui è stata emessa la sua condanna, di quali azioni deve compiere per poter ottenere il rilascio, nonché a quali condizioni ciò potrebbe accadere, inclusa quella che stabilisce il momento in cui la revisione può essere richiesta e valutata. Di conseguenza, qualora la legge interna nulla stabilisca in merito sia alla possibilità di revisione della sentenza sia al meccanismo con cui dovrebbe operare, l'incompatibilità con l'articolo 3 della Convenzione si palesa, per queste ragioni, già nel momento stesso in cui la condanna all'ergastolo è stata pronunciata e non anche nel momento successivo in cui tale condanna è stata resa esecutiva ( ibid.§122);

21. Deve essere sottolineato ad ogni modo, che la circostanza per cui, nei casi pratici, è necessario che la condanna all'ergastolo sia scontata per intero non può di per sé determinare l'irriducibilità della condanna stessa. Nessuna questione di conformità all'articolo 3 può ritenersi sussistente qualora il condannato abbia il diritto, secondo la legge interna, di essere considerato idoneo alla scarcerazione e tuttavia, ciò sia stato legittimamente escluso per

esempio, alla luce del fatto che lui o lei continua a mostrarsi pericoloso per la società ( *ibid.*, § 108).

**b. Se il meccanismo revisionale disponibile al ricorrente sia sufficientemente conforme ai requisiti richiesti dall'articolo 3.**

22. La diatriba fra le parti, presenti nel caso di specie, si focalizza sulla questione se la discrezionalità del Segretario di stato di scarcerare un ergastolano secondo quanto stabilito dalla sezione 30 dell' Act del 2003 ( si veda il paragrafo 20 supra) sia sufficiente a consentire una legittima ed effettiva riduzione della condanna all'ergastolo. Nel *caso Vinter e altri*, citato supra, la Corte statuì che, se la sezione 30 doveva essere interpretata alla luce della sezione 6 (1) dello Human Rights Act, nel senso di imporre al Segretario di Stato il dovere di esercitare il suo potere di scarcerazione nel caso in cui venisse dimostrato che il perdurare dello stato detentivo non era più giustificato da ragioni penali, così come la Corte di appello aveva detto che doveva essere *nel caso R v. Bieber ed R v. Oakes* ( si veda il paragrafo 12 supra); ciò, in linea di principio, dovrebbe risultare coerente con i requisiti posti dall'articolo 3 della Convenzione ( *ibid.* § 125). Ad ogni modo, la Corte ha riconosciuto la sussistenza di una mancanza di chiarezza nel diritto ( *ibid.*, §§125 e 126). In particolare, è stato rilevato che la circostanza per cui, nonostante le due sentenze della Corte di appello, il Segretario di Stato non avesse provveduto ad emendare il capitolo 12 del Lifer Manual ( si veda paragrafo 10 ), che consentiva la scarcerazione solo nel caso in cui il detenuto fosse affetto da una malattia terminale o da altra incapacità fisica, mostrava l'incertezza in merito alla questione se un tale potere, disciplinato dalla sezione 30, fosse o meno conforme a quanto stabilito dall'articolo 3. Inoltre, il fatto che il Lifer Manual non fosse stato emendato, aveva acquistato il significato per cui da tale disposizione normativa derivava, per la disciplina dei condannati all'ergastolo, l'ammissibilità di solo un ristretto numero di circostanze eccezionali, che sarebbero state idonee a consentire al Segretario di Stato di esercitare il suo potere secondo la sezione 30 ( *ibid.*, §128).

23. Comunque, successivamente alla considerazione della Corte in merito alla sezione 30 nel *caso Vinter e altri* ( citato in precedenza), la Corte di appello emise un giudizio in cui fu espressamente formulata una risposta ai quesiti proposti e definiti nel *caso vinter e altri* ( *r v. newell; r v.mcloughlin*: si veda il paragrafo 14 supra). Nel caso *R contro Newell; R contro Mcloughlin* la Corte di appello ritenne che non aveva alcuna conseguenza il fatto che il Lifer Manual non fosse stato revisionato, dato che era stato chiaramente stabilito nella normativa

interna che il Segretario di Stato era vincolato, nell'esercizio del suo potere, a quanto regolato dalla sezione 30 ed interpretato in modo conforme all'articolo 3. Se un condannato all'ergastolo riesce a dimostrare che delle circostanze speciali sono insorte successivamente al momento in cui è stata pronunciata la sua condanna, il Segretario di Stato deve considerare se tali circostanze eccezionali sono effettivamente idonee a giustificare la sua scarcerazione per motivi compassionevoli. Indipendentemente dalla disciplina prevista nel Lifer Manual, il Segretario di Stato deve considerare tutte le circostanze rilevanti, in modo aderente all'articolo 3. Ogni decisione presa dal Segretario di Stato dovrebbe essere giustificata, motivata, in base alle circostanze insorte in ogni singola fattispecie pratica e dovrebbe essere soggetta ad una revisione giudiziale, che assolverebbe il compito di delucidare il significato delle espressioni “ circostanze eccezionali” e “ motivi compassionevoli”, così come previsto dal tradizionale procedimento regolato dalle legge nazionale. Nella decisione della Corte di appello, la legge nazionale inoltre, è stata ritenuta idonea a garantire ad un ergastolano la speranza e la possibilità di ottenere la scarcerazione nell'eventualità in cui ricorrano circostanze eccezionali, il che significa che ci si troverebbe di fronte ad un caso in cui lo stato detentivo non ha più alcuna giustificazione di essere.

24. La Corte osserva che è una questione prioritaria per le Autorità nazionali, specialmente le corti, quella di sciogliere i nodi legati all'interpretazione della legislazione nazionale ( si veda, fra le numerose autorità, *Vuckovic e altri contro Serbia* [GC] numero 17153/11 §80, 25 Marzo 2014; *Soderman contro Svizzera* [GC] numero 5786/08 § 102 ECHR 2013; e *Waite e Kennedy contro Germania* [GC] numero 26084/94 § 54 ECHER 1999-I).

La Corte rileva, altresì, che nel Regno Unito, così come negli altri Stati contraenti, il progressivo sviluppo della legge attraverso l'interpretazione giuridica è un aspetto necessario e ben radicato della tradizione giurisdizionale. ( si vedano, *mutatis, mutandis, C.R. contro il Regno Unito*, 22 novembre 1995 § 34, serie A n.335-C).

25. Nelle circostanze sussistenti nel caso di specie, condividendo la decisione della Grande Camera che aveva espresso dubbi in merito alla chiarezza della legge interna, la Corte nazionale ha specificamente fatto riferimento ai suddetti dubbi e ha provveduto a formulare una statuizione inequivocabile riguardo alla sua posizione legale, per cui la Corte deve accettare l'interpretazione che la corte ( nazionale) ha compiuto della legislazione interna. ( si vedano, *mutatis mutandis Cooper contro Regno Unito* [GC], n.48843/99, § 125, ECHR 2003-XII) Inoltre, così come osservato dalla Grande Camera nel *caso Vinter e altri*, il potere di scarcerazione così come regolato dalla sezione 30 dell' Act del 2003, ed esercitato in conformità con la decisione della Corte di appello nel caso *Bieber e Oakes*, e oggi anche nel

caso *R contro Newell*; *R contro Mcloughling*, è sufficiente per garantire la conformità dello stesso all'articolo 3 ( e compararlo, anche, con il meccanismo revisionale accettato dalla Corte per l'eventuale violazione dell'articolo 3 come nel caso *Kafkaris*, citato supra §§ 100-105 e nel caso *Harakchiev e Tolumov*, già citato, §§ 257-261).

26. In conclusione, nel caso di specie, non si rileva alcuna violazione dell'articolo 3.

### **PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE**

1. Dichiara a maggioranza, che il ricorso in merito all'articolo 3 della Convenzione è ammissibile;
2. Ritiene per 6 voti ad uno che non c'è stata alcuna violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Fatto in Inghilterra, e verbalizzato il 3 febbraio 2015, secondo la regola 77 §§ 2 e 3 delle regole della Corte.

Fatos Araci  
Cancelliere ( Registratore deputato)

Guido Raimondi  
Il Presidente

In conformità con l'articolo 45 § 2 della Convenzione e la legge 74 § 2 delle leggi della Corte, si allega alla presente decisione l'opinione dissenziente del Giudice Kalaydjieva.

### **OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA**

Io sottoscritto ho votato contro la conclusione adottata dalla maggioranza del collegio che ha ritenuto ammissibile il ricorso , giacché la questione della sentenza di condanna a vita è stata ritenuta conforme all'articolo 3 della Convenzione. Alla luce del fatto che tali doglianze riguardano la adeguatezza delle circostanze de jure e de facto per la scarcerazione, la loro ammissibilità potrebbe essere controversa in considerazione del fatto che non è stato mai chiarito se il ricorrente avesse esercitato il proprio diritto di adire il Segretario di Stato in modo da sincerarsi ( accertare, verificare) in che modo quest'ultimo avrebbe esercitato il proprio potere di valutare la sussistenza o meno delle circostanze eccezionali idonee a giustificare la scarcerazione del ricorrente medesimo. Il ricorrente era legittimato ad agire in

tal senso in qualsiasi momento successivo al 16 maggio 2008, data in cui il Giudice Tugendhat aveva ritenuto giusto che l'imputato dovesse rimanere in carcere per il resto della sua vita come punizione e aveva altresì ritenuto " che non ricorrevano le ragioni per una sua scarcerazione".

Dovrebbe essere sottolineato che il ricorso del Sig. Hutchinson ( n. 57592/08) è stato registrato ( rispettivamente per il primo uno e per il secondo due) anni prima che quelli promossi nei casi *Vinter e altri* ( n.66069/09, 130/10 a 3896/10), che furono esaminati dalla Grande Camera di questa Corte nel 2013. In ragione del fatto che la maggioranza, in questo caso, ha considerato le doglianze del ricorrente ammissibili ed identiche a quelle formulate nel *caso Vinter*, io non trovo ragione per non concordare con quanto rilevato dal rappresentante del Governo il 14 gennaio 2014 secondo cui " i principi del giudizio adottato dalla Grande camera in questo caso si presono come applicabili anche a quest'altra fattispecie".

Il ragionamento seguito dalla maggioranza in questo caso, si è basato sulla premessa di ritenere che la Grande Camera avesse errato nell'interpretazione della legge nazionale così come espresso nel *caso Vinter e altri* nel 2013, e anche in ragione del fatto che," è questione di preliminare importanza per le autorità nazionali, nello specifico le corti, quella di risolvere il problema dell'interpretazione della legislazione nazionale ( si veda il paragrafo 24 di questa sentenza) , essi ( il collegio) si era preparato ad accettare di accogliere il principio per cui la corretta interpretazione della normativa nazionale era stata formulata in un momento successivo al *caso Vinter*, nella decisione presa dalla speciale composizione collegiale della Corte di appello riunitasi il 18 febbraio 2014 per il *caso r v. newell; r v. mcloughlin* [2014] EWCA Crim 188. In quella sentenza, la Corte di appello fu in disaccordo con la visione della Grande Camera in merito alla chiarezza e certezza della legge nazionale così come originariamente definita nel *caso r v. beiber* [2009]; riaffermando che questa [ la sua] interpretazione fosse sufficientemente chiara e certa. Accettando che questo sia vero, io non riesco a riscontrare la sussistenza di questo progressivo sviluppo della legge nella situazione del ricorrente, un anno prima, nel 2008, quando con le sue doglianze ha adito la Corte, né al momento in cui sono state oggetto di valutazione della Corte stessa nel 2015.

A differenza della decisione unanime adottata da questa stessa Sezione nel caso *Harakchiev e Tolumov contro Bulgaria* ( n.15018/11 e 61199/12, ECHR 2014) la maggioranza del collegio in questo caso ha mancato di esprimere qualsivoglia valutazione in merito al fatto se, quando e in quale punto l'interpretazione della legge nazionale applicata nei casi *Bieber* [2009] e *R contro newel; R contro Mcloughlin* [2014] fosse cambiata, fosse divenuta inadeguata o ancora

avesse reso la situazione del ricorrente più conforme ai principi predisposti dalla Grande Camera rispetto a quella esistente al momento di esaminare la situazione dei ricorrenti nel caso *Vinter*.

Il problema nel caso del Sig. Hutchinson non è se la Corte “ debba accettare l’interpretazione che la corte nazionale ha formulato sulla legge interna “ ( vedi par.25) così come chiarito nel processo di progressivo sviluppo della legge tramite l’interpretazione giurisdizionale ( paragrafo 24) che fu considerato dalla Corte di appello *dopo il caso vinter* come quello corretto, tuttavia indipendentemente dal fatto che si fosse o meno nel 2008, il ricorrente comunque “ aveva il diritto di sapere, al momento del pronunciamento della sua condanna, cosa avrebbe dovuto fare per essere considerato idoneo al rilascio e sotto quali condizioni, inclusa quella che stabilisce quando potrà aver luogo una revisione della sua condanna o potrebbe essere richiesta “ così come previsto dai principi stabiliti nel caso *Vinter* ( §122). Tali principi non furono di per se stessi mai contestati né nel giudizio della Corte di appello del 2014 né dal rappresentante del Governo adito per il caso in oggetto.

Non mi ritengo competente a determinare se la Corte di appello esprimesse una fiducia ex tunc o una speranza ex nunc che, anche se all’epoca il segretario di stato non aveva provveduto ad emendare il contenuto del Lifer Manual dopo il caso *vinter*, egli era, è e sempre sarà “ vincolato ad esercitare il proprio potere....in modo conforme all’articolo 3 ( si veda il paragrafo 23). Non ho dubbi sul fatto che la Grande Camera fosse a conoscenza sia dello scopo della sua [ del Segretario di Stato] discrezionalità sia del modo in cui era chiamato ad operare al momento in cui formularono la loro motivazione nel caso *Vinter*. A tale riguardo, considerando il ruolo svolto dalla Corte di appello nella diatriba giuridica post *vinter*, essa aveva esclamato : Pentitevi! Mi domando a chi si riferisse?


(Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito [Italgjureweb.it](http://Italgjureweb.it))

### **ART. 3 CEDU (DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI)**

### **ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)**

#### ***Apostu c. Romania – Terza Sezione, sentenza del 3 febbraio 2015 (ric. n. 22765/12)***

*Condizioni di detenzione provvisoria di un ex sindaco accusato di corruzione e pubblicazione sulla stampa di conversazioni di natura strettamente privata estratte dal fascicolo d’indagine: violazione*



## La publication dans les médias d'informations personnelles tirées du dossier d'enquête sur un ancien maire a violé son droit au respect de sa vie privée

Dans son arrêt de **Chambre**<sup>1</sup>, rendu ce jour dans l'affaire **Apostu c. Roumanie** (requête n° 22765/12), la Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu :

**Violation de l'article 3** (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme

**Violation de l'article 8** (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance) de la Convention.

L'affaire concernait les conditions de détention provisoire d'un ancien maire accusé de corruption et ses allégations de fuites vers les médias d'éléments tirés du dossier de l'enquête pénale à son sujet.

La Cour a jugé en particulier que le droit au respect de la vie privée de M. Apostu avait été violé en raison de fuites vers la presse d'éléments tirés du dossier d'enquête. Elle a estimé que l'État avait manqué à conserver en lieu sûr les informations en sa possession ou à offrir un quelconque moyen de redressement à M. Apostu une fois les fuites survenues.

### Principaux faits

Le requérant, Sorin Apostu, est un ressortissant roumain né en 1968 et actuellement en détention en Roumanie. Il est l'ancien maire de Cluj-Napoca.

En novembre 2011, M. Apostu fut convoqué par le parquet, qui avait ouvert une enquête pénale sur lui, son épouse et trois hommes d'affaires en raison de soupçons de corruption, et fut mis en détention provisoire. L'enquête le concernant fut ensuite élargie à des chefs de trafic d'influence, d'incitation à des faux et de complicité de faux. Les poursuites pénales engagées contre lui sont toujours en cours. Son maintien en détention fut régulièrement prononcé par les tribunaux et ses demandes de libération rejetées en raison de la nature et de la gravité des infractions de corruption dont il reste accusé et du risque que, s'il venait à être libéré, il entrave le cours de la justice en intimidant des témoins.

Des éléments du dossier d'enquête furent publiés dans plusieurs journaux avant que ne commence le procès de M. Apostu. Certains articles de presse citaient des extraits de conversations téléphoniques sur écoute, y compris avec des personnes non visées par l'enquête pénale, et reproduisaient des pièces du dossier de l'accusation. D'autres évoquaient aussi des éléments de la vie privée de M. Apostu sans rapport avec l'enquête dirigée contre lui.

### Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. Apostu se plaignait en particulier des conditions de son séjour dans les installations de détention du poste de police de

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n'est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.

Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.



Cluj de novembre 2011 à janvier 2012 et dans les prisons de Gherla et de Rahova pendant de courtes périodes de janvier à mars 2012. Il alléguait notamment qu'il avait été détenu dans des cellules surpeuplées sans chauffage, éclairage et hygiène adéquats. Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance), il affirmait que des éléments du dossier monté par l'accusation contre lui – en particulier des conversations téléphoniques privées enregistrées par les autorités – avaient fait l'objet de fuites vers les médias et avaient été publiées en novembre et décembre 2011.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 13 avril 2012.

L'arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Josep **Casadevall** (Andorre), *président*,  
Luis **López Guerra** (Espagne),  
Ján **Šikuta** (Slovaquie),  
Dragoljub **Popović** (Serbie),  
Johannes **Silvis** (Pays-Bas),  
Valeriu **Grițco** (République de Moldova),  
Iulia Antoanella **Motoc** (Roumanie),

ainsi que de Stephen **Phillips**, *greffier de section*.

## Décision de la Cour

### Article 3

La Cour conclut à la violation de l'article 3 en raison des conditions de la détention de M. Apostu. La superficie dont il disposait était la plupart du temps appropriée. Selon la Cour, M. Apostu a été privé de la faculté de maintenir une hygiène personnelle adéquate en prison. De plus, la Cour n'est pas convaincue que les cellules dans les prisons de Gherla et de Rahova, où M. Apostu séjourna pendant plusieurs semaines au début de l'année 2012, aient été suffisamment chauffées. De ce fait, elle estime que les conditions matérielles de sa détention lui ont causé un préjudice qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et ont donc atteint la gravité nécessaire pour constituer un traitement dégradant au sens de l'article 3.

### Article 8

La Cour constate que la publication dans la presse de conversations enregistrées a révélé des informations sur les affaires privées de M. Apostu qui ont dénigré celui-ci et donné l'impression, avant le procès, qu'il avait commis des délits. De plus, certaines de ces conversations étaient d'ordre strictement privé et n'avaient que peu ou pas de rapport avec les charges retenues contre lui.

La Cour relève qu'il est essentiellement tiré grief de ce que les autorités ont permis la fuite vers la presse d'informations confidentielles, et non de leur publication ultérieure. Elle ne juge donc pas pertinente en l'espèce l'éventualité, évoquée par le Gouvernement, de diriger le grief contre les journalistes ou les médias en question. Elle constate que, une fois les informations publiées, M. Apostu n'avait aucun moyen d'agir immédiatement pour défendre sa réputation, aucune juridiction n'ayant été saisie sur le fond, et il ne pouvait donc pas contester l'exactitude ou l'interprétation des conversations enregistrées. Il n'avait pas non plus de moyen de porter plainte contre les autorités pour ces fuites et, la source de celles-ci n'ayant pas été clairement identifiée, il aurait été trop lourd pour lui de former une action au civil sur la base des règles de droit commun en vigueur en matière de responsabilité délictuelle.

La Cour relève que la publication d'éléments du dossier de l'accusation n'était pas utile aux poursuites pénales ni ne satisfaisait un besoin social impérieux. Les fuites n'étaient donc pas

justifiées. La Cour observe que, pour de bonnes raisons, les dossiers d'enquête pénaux sont entre les mains du juge mais que cette mainmise est perdue s'il y a des fuites d'informations à la presse.

La Cour conclut que l'État a manqué à son obligation de garder en lieu sûr des informations en sa possession de manière à préserver le droit de M. Apostu au respect de sa vie privée, et qu'il n'a pas non plus offert à ce dernier le moindre moyen de redressement une fois survenue la violation de ses droits. Elle estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8.

### Satisfaction équitable (article 41)

La Cour rejette la demande de M. Apostu au titre de la satisfaction équitable, cette demande ayant été formulée hors du délai fixé par elle.

*L'arrêt n'existe qu'en anglais.*

---

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : [www.echr.coe.int/RSS/fr](http://www.echr.coe.int/RSS/fr) ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

### Contacts pour la presse

[echrpess@echr.coe.int](mailto:echrpess@echr.coe.int) | tel: +33 3 90 21 42 08

**Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)**

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)

Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

## ART. 6 CEDU (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO)

a) *Bochan c. Ucraina (n. 2) – Grande Camera, sentenza del 5 febbraio 2015 (ric. n. 22251/08)*

*Rappresentazione gravemente distorta di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte della Corte suprema con conseguente respingimento di un ricorso per circostanze eccezionali: violazione*

**Comunicato stampa**

Del Cancelliere della Corte

CEDU 044 (2015)

05.02.2015

**Procedimenti a seguito della riapertura di procedimenti civili conclusi dopo che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato una violazione del diritto ad un equo processo della Convenzione.**

Nella sentenza della **Grande Camera**<sup>3</sup> resa in data odierna, riguardante la causa **Bochan v. Ucraina (No. 2)** (istanza n. 22251/08), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto all'unanimità, che vi è stata:

una **violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un processo equo)** della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il caso riguarda i procedimenti relativi al "ricorso della sig.ra Bochan alla luce di eccezionali circostanze "in base alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel suo precedente caso circa l'ingiustizia di un procedimento relativo al diritto di proprietà (sentenza del 3 maggio 2007).

La Corte ha rilevato che, poiché la Suprema Corte aveva realizzato una rappresentazione distorta dei risultati della sentenza del 2007, la sig.ra Bochan non aveva avuto la possibilità di avere la sua azione di rivendica immobiliare esaminata alla luce dei risultati della sentenza sopracitata (3 maggio 2007), nel quadro della procedura tipo-cassazione prevista dalla legge ucraina.

La Corte ha ritenuto di essere competente ad esaminare la nuova questione sollevata nel secondo caso dalla sig.ra Bochan (causa Bochan v. Ucraina No. 2) senza sconfinare nelle

---

<sup>3</sup> Le sentenze della Grande Camera sono definitive (articolo 44 della Convenzione).

Tutte le sentenze definitive sono trasmesse al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ne monitora l'esecuzione. Ulteriori informazioni sulla procedura di esecuzione sono consultabili al seguente indirizzo: <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.

prerogative dell'Ucraina e del Comitato dei Ministri in base all'articolo 46 (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze).

Ha inoltre ribadito che, mentre era compito degli Stati membri decidere il modo migliore per conformarsi alle sue sentenze, la disponibilità di procedure che consentono la riapertura di un caso quando è stata riscontrata violazione dell'articolo 6 è il modo migliore per realizzare il ripristino della situazione iniziale della ricorrente.

## **Fatti principali**

La ricorrente, Mariya Ivanivna Bochan, è una cittadina ucraina nata nel 1917, che vive a Ternopil (Ucraina).

Dal 1997 la sig.ra Bochan ha sostenuto, finora senza successo, il diritto di proprietà su una parte di una casa, di proprietà del signor M. all'epoca dei fatti, e sul terreno sul quale essa sorge. La sua azione di rivendica immobiliare è stata presa in considerazione in numerose occasioni da parte dei giudici nazionali.

Il suo caso è stato infine riassegnato dalla Suprema Corte ad un tribunale con altra competenza territoriale, ed è stato infine deciso che il signor M. era il legittimo proprietario di quella parte della casa e aveva il diritto di utilizzare il terreno sul quale era stata costruita.

Il 17 luglio 2001 la sig.ra Bochan ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando in particolare la non equità dei procedimenti nazionali riguardanti la sua richiesta.

Nella sua sentenza del 3 maggio 2007, la Corte ha costatato che vi era stata una violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo), tenuto conto delle circostanze in cui il caso della sig.ra Bochan era stata riassegnato dalla Suprema Corte e della mancanza di motivazione sufficiente delle decisioni nazionali, questi problemi essendo stati esaminati insieme e cumulativamente.

La Corte ha inoltre deciso che non era necessario pronunciarsi sul reclamo della ricorrente fondato sull'articolo 1 del Protocollo n ° 1 (protezione della proprietà), in quanto non ha sollevato alcuna questione distinta.

Altri reclami della sig.ra Bochan, incluso quello riguardante la durata del processo, sono stati respinti dalla Corte come infondati.

Alla ricorrente è stato assegnato un risarcimento di 2000 euro (EUR) per danno non patrimoniale.

Ad oggi, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa non ha ancora concluso il controllo dell'esecuzione della sentenza.<sup>4</sup>

Il 14 giugno 2007 la sig.ra Bochan ha presentato un "ricorso alla luce delle circostanze eccezionali", come previsto dalla legge ucraina.

Basandosi sulla sentenza della Corte europea del 3 maggio 2007, la ricorrente ha chiesto alla Suprema Corte di annullare le decisioni del suo caso e adottare una nuova decisione che accogliesse pienamente le sue richieste.

Il suo ricorso è stato respinto il 14 marzo 2008, sostenendo la Suprema Corte che le decisioni nazionali erano lecite e valide.

---

<sup>4</sup> Non appena la sentenza diviene definitiva questa è trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ne monitora l'esecuzione. Ulteriori informazioni sulla procedura di esecuzione sono consultabili al seguente indirizzo: <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.

Il suo secondo ricorso è stato dichiarato inammissibile il 5 giugno 2008 sulla base del fatto che non vi erano argomenti che richiedessero un riesame del caso.

### **Censure, procedura e composizione della Corte**

Invocando l'articolo 6 § 1 (diritto ad un processo equo) e l'articolo 1 del Protocollo n ° 1 (protezione della proprietà), la ricorrente lamenta i procedimenti riguardanti il suo "ricorso alla luce di circostanze eccezionali" ("ricorso eccezionale"), in particolare, che la Suprema Corte non ha ottemperato ai principi dettati dalla Corte europea nella sentenza del 3 maggio 2007 e che il suo ragionamento relativo all'esito della sua precedente domanda aveva contraddetto le conclusioni della Corte nella sentenza del 3 maggio 2007.

L'istanza è stata presentata di fronte la Corte europea dei diritti dell'uomo il 7 aprile 2008.

Il 19 novembre 2013 la Camera alla quale la causa era stata assegnata si dichiarò incompetente a favore della Grande Camera.<sup>5</sup>

La sentenza è stata resa dalla Grande Camera di diciassette giudici composta da:

Dean **Spielmann** (Lussemburgo), presidente,

Josep **Casadevall** (Andorra),

Guido **Raimondi** (Italia),

Ineta **Ziemele** (Lettonia),

Mark **Villiger** (Liechtenstein),

Isabelle **Berro** (Monaco),

Boštjan M. **Zupančič** (Slovenia),

Alvina **Gyulumyan** (Armenia),

Ganna **Yudkivska** (Ucraina),

Angelika **Nußberger** (Germania),

Erik **Møse** (Norvegia),

André **Potocki** (Francia),

Paul **Lemmens** (Belgio),

Paul **Mahoney** (Regno Unito),

---

<sup>5</sup> Articolo 30 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga."

Aleš Pejchal (Repubblica Ceca),

Krzysztof Wojtyczek (Polonia),

Dmitry Dedov (Russia),

e anche Lawrence Early, *giureconsulto*.

## Decisione della Corte

### **Articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo)**

#### **Se la Corte è ostacolata dall'articolo 46 dall'esaminare le censure formulate nel presente ricorso**

La Corte ritiene che alcune delle richieste della ricorrente nel caso di specie potrebbero essere intese come lamentele su un'allegata mancanza di corretta esecuzione della sentenza della Corte del 3 Maggio 2007.

Tuttavia le lamentele sia sul fallimento dell'esecuzione della sentenza della Corte sia sulla riparazione di una violazione già riscontrata dalla Corte ricadono al di fuori della competenza della Corte.<sup>6</sup>

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che le censure della sig.ra Bochan concernenti il fallimento nel rimediare all'originaria violazione dell'articolo 6 § 1 nel previgente caso erano inammissibili.

Tuttavia, una nuova questione è stata sollevata dalla sig.ra Bochan nella sua seconda domanda riguardante la condotta e l'equità dei procedimenti decisi nel Marzo 2008 - che non riguardava il loro esito come tale o l'efficacia dell'attuazione della sentenza della Corte del 3 Maggio 2007 ad opera dei giudici nazionali.

La Corte ritiene di essere competente ad esaminare la nuova questione sollevata dalla sig.ra Bochan (causa Bochan v. Ucraina No. 2) senza sconfinare nelle prerogative del Comitato dei Ministri in base all'articolo 46 (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze).<sup>7</sup>

#### **Sull'applicabilità dell'articolo 6 ai procedimenti riguardanti l'eccezionale ricorso della sig.ra Bochan**

La Corte ritiene, alla luce sia delle pertinenti disposizioni della legislazione ucraina che della natura e della portata dei procedimenti sul ricorso eccezionale, che questa procedura tipo-cassazione era stata decisiva per la determinazione dei diritti e degli obblighi civili della sig.ra Bochan. Di conseguenza, l'articolo 6 § 1 risulta applicabile a tali procedimenti.

La Corte ribadisce che spetta agli Stati membri decidere come eseguire nel modo migliore le sue sentenze e che non vi è approccio uniforme tra essi circa la possibilità di prevedere una riapertura dei procedimenti civili conclusi a seguito dell'accertamento di una violazione da

---

<sup>6</sup> Vedi in particolare *Lyons and Others v. the United Kingdom* (no. 15227/03), ricorso inammissibile dell'8 Agosto 2003.

<sup>7</sup> Gli Stati membri si sono impegnati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo che riscontrano rilevanti violazioni della Convenzione (articolo 46, forza vincolante ed esecuzione delle sentenze). Le misure da adottare sono, in linea di principio, identificate dallo Stato interessato, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri.

parte della Corte o circa la modalità di attuazione dei meccanismi di riapertura del caso esistenti.<sup>8</sup>

Tuttavia, la disponibilità di procedure che consentono di riaprire un caso quando è stata riscontrata una violazione dell'articolo 6 dimostra l'impegno di uno Stato Membro al rispetto della Convenzione, nonché del case-law<sup>9</sup> della Corte ed è stato il modo migliore per raggiungere il ripristino della situazione originaria della ricorrente (restitutio in integrum).

### **Sull'equità dei procedimenti relativi al ricorso eccezionale della sig.ra Bochan**

La Corte ha ribadito che non è suo compito agire come quarto grado di giudizio e mettere in discussione sulla base dell'articolo 6 § 1 le sentenze delle corti nazionali, a meno che i loro risultati non siano arbitrari o manifestamente irragionevoli.

Tuttavia, nel caso di specie la Suprema Corte nella sua decisione del 14 Marzo 2008 ha grossolanamente travisato i risultati della Corte Europea nella sentenza del 3 Maggio 2007.

Infatti la Suprema Corte aveva affermato che le sentenze delle corti nazionali nel caso della sig.ra Bochan erano lecite e valide e aveva riconosciuto soddisfazione solo per la violazione delle garanzie di "ragionevole durata", quando la Corte ha riscontrato una violazione della Convenzione sulla non equità degli originari procedimenti nazionali.

La Corte osserva che il ragionamento della Suprema Corte non costituisce una mera diversa lettura del testo normativo ma piuttosto va inteso come "gravemente arbitrario" o come comportante un "diniego di giustizia", in quanto la rappresentazione falsata della sentenza della Corte del 2007 nel caso Bochan No.1 ha l'effetto di rendere vano il tentativo della ricorrente di avere esaminata la sua azione di rivendica immobiliare nel quadro della procedura tipo-cassazione prevista dalla legge nazionale alla luce della sentenza della Corte nel caso precedente.

Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 a causa della non equità dei procedimenti culminati nella sentenza della Suprema Corte del 14 marzo 2008.

### **Altri articoli**

Considerato il risultato ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte costata che non è necessario esaminare se, nel caso in specie, vi è stata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n°1.

### **Articolo 41 (equa soddisfazione)**

La Corte ritiene che l'Ucraina debba pagare alla ricorrente 10.000 euro (EUR) per danno non patrimoniale.

*La sentenza è disponibile sia in inglese che in francese*

Il presente comunicato stampa è redatto dalla cancelleria e non vincola la Corte. Le decisioni e le sentenze rese dalla Corte, così come ulteriori informazioni relative ad essa, possono essere reperite sul sito: [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Per abbonarsi ai comunicati stampa della Corte, si prega di iscriversi al seguente indirizzo: [www.echr.coe.int/RSS/en](http://www.echr.coe.int/RSS/en) o di seguirci su Twitter @ECHRpress.

---

<sup>8</sup> §§ 26-27 della sentenza.

<sup>9</sup> Vedi la Raccomandazione No. R (2000) 2 del Comitato dei Ministri, nella quale le Alte Parti contraenti sono chiamate ad assicurare adeguate possibilità di riapertura del procedimento a livello nazionale quando la Corte riscontra una violazione della Convenzione (§ 28 della sentenza).

**La Corte europea dei diritti dell'uomo** è stata istituita a Strasburgo dagli Stati membri nel Consiglio d'Europa nel 1959 al fine di conoscere delle presunte violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950.

Precedenti giurisprudenziali riguardanti la violazione dell'articolo 6 della Convenzione(diritto ad un processo equo):

- **Bochan v. Ucraina**, n° 7577/02, 3 maggio 2007, citata in sentenza (violazione art. 6);
- **Micallef v. Malta**, n° 17056/06, 15 ottobre 2009, citata in sentenza (violazione art. 6);
- **Boulois v. Lussemburgo**, n° 37575/04, 3 aprile 2012, citata in sentenza (no violazione art. 6 → distinguishing rispetto alle precedenti sentenze)
- **Sablon v. Belgio**, n° 36445/97, 10 aprile 2001, citata in sentenza (violazione art. 6);
- **Vanyan v. Russia**, n° 53203/99, 15 dicembre 2005, citata in sentenza (violazione art. 6);
- **Zasurtsev v. Russia**, n° 67051/01, 27 aprile 2006, citata in sentenza (violazione art. 6);
- **Alekseyenko v. Russia**, n° 74266/01, 8 gennaio 2009, citata in sentenza (violazione art. 6);
- **San Leonard Band Club v. Malta**, n° 77562/01, 29 luglio 2004, citata in sentenza (violazione art. 6);
- **Maresti v. Croatia**, n°55759/07, 25 giugno 2009, citata in sentenza (violazione art. 6);
- **Mushta v. Ukraine**, n°8863/06, 18 novembre 2010, citata in sentenza (violazione art. 6);
- **García Ruiz v. Spain**, n°30544/96, 21 gennaio 1999, citata in sentenza (no violazione art. 6);
- **Perez v. France**, n°47287/99, 12 febbraio 2004, citata in sentenza (no violazione art. 6);
- **Dulaurans v. France**, n°34553/97, 21 marzo 2000, citata in sentenza (violazione art. 6);
- **Khamidov v. Russia**, n°72118/01, 15 novembre 2007, citata in sentenza (violazione art. 6)
- **Anđelković v. Serbia**, n° 1401/08, 9 aprile 2013, citata in sentenza (violazione art. 6)

(Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito Italgjureweb.it)



**b) Colac c. Romania – Terza Sezione, sentenza del 10 febbraio 2015 (ric. n. 26504/06)**

*Assenza ingiustificata in dibattimento dei testimoni di accusa:  
violazione*

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

TERZA SEZIONE

**CAUSA COLAC c. ROMANIA**

*(Ricorso n. 26504/06)*

SENTENZA

STRASBURGO

10 febbraio 2015

*La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni previste dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.*

**Nella causa Colac c. la Romania,**

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), riunita in una Camera composta da:

Josep	Casadevall,	<i>Presidente,</i>
Luis	López	Guerra,
Ján		Šikuta,
Dragoljub		Popović,
Johannes		Silvis,
Valeriu		Grițco,
Iulia	Antoanella	Motoc,

e Stephen Phillips, *cancelliere di sezione,*

Dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 20 gennaio 2015,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

## PROCEDURA

763. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 26504/06) proposto contro la Romania con il quale in data 6 giugno 2006 un cittadino romeno, il Sig. Doru Colac ("il ricorrente"), ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

764. Il ricorrente è stato rappresentato dall'avvocato M. Smău, del foro di Iași. Il Governo romeno è stato rappresentato dal suo agente, Sig.ra C. Brumar, del Ministero degli Affari esteri.

765. Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che era stato violato il suo diritto a un equo processo garantito dall'articolo 6 della Convenzione in quanto egli non aveva potuto esaminare tutti i testimoni le cui dichiarazioni avevano costituito la principale base della sua condanna.

766. In data 21 maggio 2012 il ricorso è stato comunicato al Governo.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

767. Il ricorrente è nato nel 1969 e vive a Iași.

768. In data 20 febbraio 2003 la Procura di Iași formulò a carico del ricorrente e di un terzo l'imputazione di lenocinio e sequestro di persona. Essa ritenne, tra l'altro, che si potesse ragionevolmente sospettare che il ricorrente e il suo coimputato avessero minacciato e costretto a prostituirsi cinque ragazze minorenni, segnatamente C.R.R., M.A., F.P.D., I.A.P. e G.S.S. Essa si basò su prove testimoniali, che comprendevano le dichiarazioni delle cinque ragazze, i verbali dei confronti testimoniali, il verbale della perquisizione effettuata nell'abitazione del ricorrente, i tabulati telefonici, i certificati medici del ricorrente, le dichiarazioni dello stesso e del suo coimputato.

#### *1. Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado*

769. Tra il 20 marzo 2003 e il 17 giugno 2004 il Tribunale distrettuale di Iași rinviò il procedimento quindici volte per permettere, tra l'altro, la citazione di testimoni che erano stati sentiti nella fase istruttoria del procedimento. Alle udienze del 2 e del 30 ottobre 2003 il difensore del ricorrente chiese al Tribunale di sentire i summenzionati testimoni. Il Tribunale dispose che a far data dal 27 novembre 2003 i testimoni che rifiutavano di comparire dovessero essere multati.

770. Tra il 12 maggio 2003 e il 3 marzo 2004, gli ufficiali giudiziari tentarono diciassette volte di notificare i mandati (*mandate de aducere*) emessi dal tribunale nei confronti di alcuni testimoni perché essi comparissero in tribunale. Secondo i verbali degli ufficiali giudiziari i testimoni avevano lasciato il paese (M.M.K., F.P.D. e I.A.P.), si erano trasferiti a indirizzi ignoti (T.E.P., C.R.R., C.R. e G.C.R.) o non era stato possibile trovarli nell'abitazione (I.I.C.). I.I.C. viveva ancora all'indirizzo indicato ma non fu trovato nell'abitazione. Secondo quanto confermato dai vicini, C.R.R. aveva cambiato nome e si era trasferita anni prima a un indirizzo ignoto. T.E.P. non viveva all'indirizzo noto alle autorità, aveva venduto l'appartamento e non era registrato in un altro. Secondo le informazioni disponibili era partito per gli Stati Uniti d'America. M.M.K., che era cittadino straniero, aveva lasciato il paese in data imprecisata per destinazione ignota, mentre le madri di F.P.D. e I.A.P. dichiararono che le loro figlie avevano lasciato il paese e si erano recate a Venezia, Italia, e in Austria rispettivamente nel novembre 2002 e il 18 marzo 2003, e che non conoscevano i loro indirizzi. Secondo i parenti di I.A.P., ella si era sposata, aveva cambiato nome e non

programmava di tornare in Romania nel prossimo futuro in quanto era incinta. I vicini di F.P.D. confermarono le dichiarazioni di sua madre. G.C.R. aveva cambiato nome e secondo i suoi vicini si era trasferito qualche tempo prima a un indirizzo ignoto. L'indirizzo di C.R. era errato e all'indirizzo disponibile non viveva nessuno che aveva il nome del testimone.

771. Il Tribunale distrettuale di Iași chiese in diverse occasioni all'Anagrafe di Neamț (*Serviciul de Evidență al Populației Neamț*), all'Ufficio Passaporti romeno e alla Guardia di Frontiera di Iași di fornire informazioni sul luogo in cui si trovavano i testimoni che non erano comparsi in tribunale, vale a dire T.E.P., M.M.K., C.R., F.P.D., I.A.P., G.C.R. I.I.C. All'udienza del 27 novembre 2003 il Tribunale rilevò che l'Anagrafe di Neamț aveva confermato che il testimone G.C.R. aveva modificato il suo nome in G.C.G. e continuò a citarlo con entrambi i nomi. In data 22 dicembre 2003 il Dipartimento di Polizia di Crețești comunicò al Tribunale che secondo i parenti di I.A.P., ella aveva lasciato il paese dopo aver sposato un cittadino turco, e confermò che aveva cambiato nome e risiedeva in Austria a un indirizzo ignoto. Le autorità fornirono ai tribunali le informazioni disponibili concernenti i summenzionati rimanenti testimoni scomparsi, e dichiararono ripetutamente di non disporre di altri documenti dei loro attuali indirizzi validi.

772. Con sentenze provvisorie del 4 settembre 2003, dell'8 gennaio, del 5 febbraio e del 3 giugno 2004 il Tribunale distrettuale di Iași ritenne che sulla base delle informazioni fornite nei verbali di esecuzione prodotti dagli ufficiali giudiziari, dall'Anagrafe di Neamț, dall'Ufficio Passaporti romeno e dalla Guardia di Frontiera di Iași, dal Dipartimento penitenziario di Iași e dal Dipartimento di Polizia di Iași, era stato impossibile sentire C.R., G.C.R., F.P.D., I.A.P., T.E.P., M.M.K. e I.I.C. Esso si basò sull'articolo 327 dell'ex Codice di procedura penale romeno e ritenne che dovesse essere data lettura in tribunale, alla conclusione della fase di indagine giudiziaria del procedimento, delle dichiarazioni di G.C.R., F.P.D., I.A.P., T.E.P. e I.I.C. rese nella fase istruttoria del procedimento. A eccezione della dichiarazione di I.I.C., nel fascicolo non risulta che sia stata data lettura in tribunale delle dichiarazioni di tali testimoni.

773. In data 8 gennaio 2004 I.I.C. comparve a un'udienza dinanzi al Tribunale distrettuale di Iași, ma non fu sentito dal Tribunale in quanto mancava il rappresentante legale scelto dal ricorrente. Il Tribunale rinviò il procedimento a un momento successivo della giornata, in attesa dell'arrivo del rappresentante legale del ricorrente. I.I.C. informò il Tribunale di non poter attendere in quanto doveva sottoporsi a intervento chirurgico. Chiese di essere citato alla successiva udienza e promise di presentare la documentazione attestante che necessitava di cure mediche. Il Tribunale rilevò che il testimone viveva, senza essere registrato, a un indirizzo nella città di Iași. Quando quel giorno il procedimento fu riaperto, I.I.C. aveva lasciato il Tribunale. Non comparve alle successive udienze e le autorità non lo trovarono, benché avessero tentato di notificargli la citazione al summenzionato indirizzo non registrato.

774. Alcuni dei testimoni che avevano testimoniato contro il ricorrente nella fase istruttoria del procedimento furono localizzati dalle autorità e condotti in Tribunale.

775. In data 2 e 30 ottobre, 27 novembre 2003 e 1 aprile 2004 il Tribunale distrettuale di Iași sentì M.A., G.S.S., D.V.D., F.H.A. e J.L.A. Il Tribunale respinse la domanda di M.A. di essere sentita in assenza del ricorrente. M.A. dichiarò tra l'altro che il ricorrente l'aveva minacciata e costretta a prostituirsi. Non aveva conosciuto altre ragazze all'infuori di C.R.R. ed era stata venduta al ricorrente da I.I.C. G.S.S. ritrattò la precedente dichiarazione resa nella fase istruttoria del procedimento e dichiarò che le autorità l'avevano costretta ad accusare il ricorrente di lenocinio. D.V.D. confermò le precedenti dichiarazioni rese nella fase istruttoria del procedimento. Sostenne di conoscere il ricorrente e che, benché avesse conosciuto alcune delle ragazze, queste non vivevano con lui. F.H.A. dichiarò di non conoscere il ricorrente. Pur avendo avuto rapporti sessuali con diverse ragazze che egli aveva conosciuto al club asseritamente gestito dal ricorrente, egli non aveva pagato per ciò. L.A.J. ritrattò la

dichiarazione resa nella fase istruttoria del procedimento, negò di conoscere il ricorrente e che le autorità gli avessero precedentemente chiesto se avesse pagato per dei rapporti sessuali.

776. Con sentenza provvisoria del 3 giugno 2004 il Tribunale distrettuale di Iași respinse, tra l'altro, una domanda presentata dal difensore del ricorrente tesa a ottenere il rinvio del procedimento per permettergli di localizzare I.I.C. e condurlo in Tribunale in qualità di testimone. Avendo presunto che il Tribunale avrebbe sentito I.I.C., egli non aveva esaminato il fascicolo in modo sufficientemente esauriente da consentirgli di presentare osservazioni scritte per conto del ricorrente. Il Tribunale respinse la sua domanda, ritenendo di aver già determinato che era impossibile sentire I.I.C. e che l'assenza del testimone non impediva l'esame del merito della causa.

777. In pari data fu data lettura in Tribunale della dichiarazione resa da I.I.C. nella fase istruttoria del procedimento. Il Tribunale permise successivamente alle parti di presentare osservazioni scritte sul merito della causa e accolse la domanda, presentata dal difensore del ricorrente, di rinviare il procedimento per consentire alle parti di presentare osservazioni scritte sul merito della causa.

778. Con sentenza del 22 giugno 2004 il Tribunale distrettuale di Iași assolse il ricorrente dal reato di sequestro di persona, lo condannò per lenocinio e gli inflisse la pena di nove anni di reclusione. Esso ritenne che i fatti della causa fossero stati accertati sulla base delle dichiarazioni rese da C.R. e G.C.R.; delle dichiarazioni delle ragazze costrette a prostituirsi, vale a dire C.R.R., G.S.S., F.P.D. e M.A. – le ragazze descrissero come avevano conosciuto il ricorrente e il suo co-imputato, e le modalità con cui si erano prostitute; fornirono particolari sulle modalità con cui erano state contattate dai clienti, sul denaro consegnato al ricorrente e sull'aspetto di alcuni clienti; del verbale della perquisizione effettuata nell'abitazione del ricorrente; degli oggetti appartenenti a C.R.R. rinvenuti nell'abitazione del ricorrente; della lettera che I.A.P. ricevette da sua madre, che riferiva le voci secondo le quali sua figlia e le altre ragazze si prostituivano; del tabulato delle telefonate effettuate dal telefono del ricorrente che dimostrava il rapporto telefonico tra il ricorrente, il suo co-imputato e alcuni clienti che avevano contattato il co-imputato del ricorrente o con cui ella aveva avuto rapporti sessuali, vale a dire M.M.K., S.S., K.S.E., N.K., Y.F., F.H.A., T.E.P. e O.K.; e delle testimonianze di I.I.C., D.V.D., T.E.P., F.H.A., J.L.A. e M.M.K. rese nella fase istruttoria del procedimento, che dimostravano, con l'ausilio del tabulato telefonico e delle dichiarazioni delle cinque minorenni, la partecipazione del ricorrente al lenocinio. Il Tribunale rilevò che soltanto M.A. e D.V.D. avevano confermato le proprie dichiarazioni, rese nella fase istruttoria del procedimento. Esso osservò inoltre che C.R., G.C.R., I.A.P., F.P.D., I.I.C. T.E.P. e M.M.K. non potevano essere sentiti dal Tribunale in qualità di testimoni. Inoltre, i testimoni G.S.S., J.L.A. e F.H.A., così come il co-imputato del ricorrente, avevano modificato significativamente le dichiarazioni rese nella fase istruttoria del procedimento affermando di non aver mai pagato i rapporti sessuali. Viste le dichiarazioni contrastanti del testimone e del co-imputato, il Tribunale decise di basarsi soltanto sulle testimonianze confermate da altre prove contenute nel fascicolo. Conseguentemente esso ritenne che le testimonianze rese dai testimoni e dal co-imputato nella fase istruttoria del procedimento fossero accurate in quanto erano state effettuate in epoca più vicina alla data in cui erano avvenuti gli atti illeciti ed erano inoltre corroborate dalle rimanenti prove disponibili. Esso respinse inoltre le dichiarazioni rese in Tribunale da G.S.S. e dagli imputati in quanto contenevano diverse inesattezze.

779. Il ricorrente appellò la sentenza, sostenendo che il Tribunale aveva citato in qualità di testimoni, ma non in qualità di vittime, le cinque ragazze asseritamente costrette a prostituirsi. Inoltre le dichiarazioni rese dalle cinque ragazze non erano corroborate da alcuna altra prova e tutte le vittime dei suoi asseriti atti illeciti avrebbero dovuto essere sentite dal Tribunale.

## 2. Il procedimento dinanzi al Tribunale di secondo grado

780. Con sentenza del 17 ottobre 2005 il Tribunale provinciale di Iași accolse in parte l'appello del ricorrente nella misura in cui esso riguardava la qualificazione del reato, confermò la pena e respinse i rimanenti punti dell'appello. Esso ritenne che data la natura degli atti illeciti di cui era accusato il ricorrente non sarebbe stato giustificato citare in qualità di vittime le ragazze che egli aveva costretto a prostituirsi. Inoltre il ricorrente non poteva invocare il fatto che il Tribunale avesse ommesso di farlo nella misura in cui ciò non pregiudicava il suo interesse personale. Quanto ai fatti accertati dal Tribunale di primo grado, la Corte di appello ritenne che essi fossero stati confermati dalle prove contenute nel fascicolo. In particolare, le testimonianze delle cinque ragazze, C.R.R., M.A., I.A.P., F.P.D. e G.S.S. erano state corroborate dalle testimonianze di T.E.P., Y.F., N.K., K.S.E. e S.S. secondo cui con l'ausilio del co-imputato del ricorrente essi avevano pagato rapporti sessuali con più ragazze. I.I.C. aveva testimoniato che il ricorrente era interessato a conoscere ragazze che volevano lasciare il paese e lavorare come ballerine nei bar, e G.C. aveva ripetutamente accompagnato in automobile in vari alberghi il ricorrente e le ragazze. La Corte di appello ritenne conseguentemente che il Tribunale di primo grado avesse correttamente condannato il ricorrente per lenocinio.

781. Il ricorrente appellò la sentenza in punto di diritto (*recurs*). Egli sostenne, tra l'altro, che il Tribunale aveva citato in qualità di testimoni, ma non in qualità di vittime, le cinque ragazze asseritamente costrette a prostituirsi. Inoltre l'indagine giudiziaria sul caso era stata insufficiente in quanto le prove non erano state esaminate pubblicamente.

## 3. Il procedimento dinanzi al Tribunale di ultima istanza

782. All'udienza del 9 febbraio 2006 dinanzi alla Corte di appello di Iași il difensore del ricorrente ribadì alcuni argomenti che aveva sollevato precedentemente dinanzi al Tribunale di secondo grado. Egli inoltre affermò che alcuni testimoni, compresi A.P., G.C., O.P., non erano stati sentiti direttamente dal Tribunale di primo grado e che il Tribunale non aveva fornito i motivi per cui non li aveva sentiti. Inoltre l'indirizzo della citazione destinata a I.I.C. era incompleto. La citazione era stata inviata in una cittadina del Distretto di Neamț, benché l'Anagrafe di Neamț avesse dichiarato che il testimone non era registrato in quel luogo. I Tribunali non avevano sentito neanche gli altri testimoni, compreso C.Z., e non avevano adottato provvedimenti per citarli dinanzi a loro. Egli chiese conseguentemente alla Corte di annullare le sentenze dei Tribunali inferiori e ordinare un riesame di tutte le prove contenute nel fascicolo.

783. Con sentenza definitiva del 21 febbraio 2006 la Corte di appello di Iași accolse in parte l'appello del ricorrente in punto di diritto nella misura in cui esso ridusse la pena a otto anni di reclusione, e rigettò l'appello per il resto. Essa ritenne che i Tribunali inferiori avessero correttamente accertato i fatti della causa e la colpevolezza del ricorrente sulla base delle prove esaminate nella fase istruttoria del procedimento e riconfermate al processo. Il fatto che le ragazze che egli aveva costretto a prostituirsi fossero state citate a comparire nel corso del processo non in qualità di vittime, ma di testimoni, non era un argomento che il ricorrente poteva invocare fintantoché ciò non aveva colpito il suo interesse personale. Quanto alle prove che stabilivano i fatti della causa, la Corte ribadì il ragionamento del Tribunale di secondo grado. Inoltre gli argomenti del ricorrente secondo i quali il tribunale non aveva presentato ed esaminato direttamente tutte le prove dedotte nella fase istruttoria del procedimento, i suoi diritti di difesa erano stati violati e il dibattimento non si era svolto in contraddittorio erano infondati. Un tribunale poteva basarsi sulle testimonianze rese nella fase istruttoria del procedimento o su quelle rese in tribunale se era convinto che solo alcune di esse rispecchiassero la verità e fossero corroborate dalle prove contenute nel fascicolo. Un tribunale poteva basarsi sulle testimonianze rese nella fase istruttoria del procedimento se era impossibile sentire direttamente i testimoni. Una sentenza non poteva essere annullata perché

un testimone non era stato sentito direttamente dal tribunale, a meno che una parte non avesse subito un pregiudizio. Nel caso di specie, i tribunali inferiori avevano accolto le richieste del ricorrente di sentire i testimoni che avevano testimoniato nella fase istruttoria del procedimento e avevano adottato delle misure per garantire la loro presenza al processo. Le sentenze dei tribunali inferiori non potevano essere annullate perché essi avevano motivato la loro impossibilità di sentire alcuni testimoni, vale a dire che essi avevano lasciato il paese, ed era stata data lettura in pubblica udienza delle testimonianze. Conseguentemente, i tribunali inferiori avevano seguito la procedura corretta nell'accertare la colpevolezza del ricorrente utilizzando prove raccolte sia nella fase istruttoria sia nelle fasi processuali del procedimento.

784. Il 3 ottobre 2006 il ricorrente presentò ricorso straordinario (*contestație în anulare*), chiedendo l'annullamento della sentenza definitiva del 21 febbraio 2006. Egli sostenne che il 9 febbraio 2006 era stato violato il suo diritto di difesa in quanto egli non aveva potuto essere presente alle udienze svoltesi dinanzi al Tribunale di ultima istanza in ragione delle sue gravi condizioni di salute e non aveva pertanto potuto chiedere ulteriori prove.

785. In data 31 ottobre 2006 la Corte di appello di Iași accolse il ricorso straordinario del ricorrente, annullò la sentenza del 21 febbraio 2006 e ordinò al Tribunale di ultima istanza di riesaminare l'appello in punto di diritto depositato dal ricorrente avverso la sentenza del 17 ottobre 2005 in quanto egli non aveva potuto essere presente alle udienze dinanzi al Tribunale di ultima istanza in ragione delle sue condizioni cliniche.

786. In data 1 marzo 2007 il ricorrente presentò i motivi di appello in punto di diritto dinanzi al Tribunale di ultima istanza. Egli sostenne, tra l'altro, che alcuni testimoni, tra cui A.P., G.C., O.P., non erano stati sentiti. Il Tribunale di primo grado aveva inoltre rigettato la richiesta di riconvocare il testimone I.I.C., la cui testimonianza era stata rilevante per la causa. Anche altri testimoni, compreso C.Z., non erano stati sentiti e non erano stati adottati provvedimenti per condurli dinanzi al Tribunale di primo grado.

787. Con sentenza definitiva del 21 dicembre 2010 la Corte di appello di Iași accolse in parte l'appello in punto di diritto presentato dal ricorrente avverso la sentenza del 17 ottobre 2005 e ridusse la pena a sette anni di reclusione. Essa ritenne che i Tribunali di primo e secondo grado fossero stati attivi e avessero raccolto tutte le prove pertinenti alla causa. Essi avevano adottato diligentemente tutti i provvedimenti necessari a sentire direttamente le testimonianze e verificare gli argomenti della difesa del ricorrente. Avevano avuto validi motivi per non sentire direttamente tutte le vittime e tutti i testimoni relativi alla causa, cioè che le persone in questione avevano lasciato il paese. Conseguentemente i tribunali avevano applicato l'articolo 327 del Codice di procedura penale romeno. Le circostanze fattuali erano state accertate sulla base delle dichiarazioni di C.R. e G.C.R.; delle dichiarazioni delle ragazze costrette a prostituirsi, vale a dire C.R.R., G.S.S., F.P.D. e M.A., che avevano descritto le modalità in cui avevano conosciuto gli imputati e si erano prostitute, e avevano fornito particolari sulle modalità con cui erano state contattate dai clienti e sul denaro consegnato al ricorrente; del verbale della perquisizione effettuata nell'abitazione del ricorrente; del verbale contenente la descrizione degli oggetti appartenenti a C.R.R., rinvenuti nell'abitazione del ricorrente; della lettera che I.A.P. aveva ricevuto dalla madre e che era stata rinvenuta nell'abitazione del ricorrente; del tabulato delle telefonate effettuate dal telefono del ricorrente, che aveva accertato il rapporto telefonico tra gli imputati e alcuni dei clienti che avevano contattato il coimputato del ricorrente o con cui ella aveva avuto rapporti sessuali; e delle testimonianze di I.I.C., D.V.D., T.E.P., F.H.A., J.L.A. e M.M.K.

#### 4. Altre informazioni pertinenti

788. In data imprecisata la Procura di Iași avviò un procedimento penale per falsa testimonianza a carico della testimone G.S.S., che aveva modificato dinanzi al Tribunale di primo grado la sua testimonianza, a favore del ricorrente.

789. Con decreto del 15 giugno 2006 la Procura di Iași archiviò il procedimento penale per falsa testimonianza a carico di G.S.S. in quanto la sua azione non aveva raggiunto il livello di gravità previsto per un reato e i tribunali interni non avevano tenuto conto della dichiarazione che ella aveva reso al processo. Essa inflisse tuttavia a G.S.S. un'ammenda pari a RON 1.000 (circa EUR 200) per il suo comportamento. G.S.S. non impugnò il decreto dinanzi ai tribunali interni.

## II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

790. L'articolo 327 § 3 dell'ex Codice di procedura penale romeno prevedeva che quando un tribunale non poteva sentire un testimone esso doveva dare lettura della testimonianza che questi aveva reso nella fase istruttoria del procedimento e tenerne conto quando esaminava la causa.

## IN DIRITTO

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

791. Il ricorrente ha lamentato l'iniquità del suo processo in quanto non aveva potuto controinterrogare tutti i testimoni le cui dichiarazioni avevano costituito la base principale della sua condanna. Egli ha invocato l'articolo 6 della Convenzione che, per quanto pertinente, recita:

“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente ... da [un] ... tribunale... il quale sia chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti

...

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

...

(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

...”

#### A. Sulla ricevibilità

792. La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3, lettera a), della Convenzione. Osserva inoltre che essa non incorre in altri motivi di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

#### B. Sul merito

##### *1. Osservazioni delle parti*

793. Il ricorrente ha dedotto che nella sua causa era decisivo che i testimoni dell'accusa fossero sentiti direttamente dal tribunale in presenza sua e del suo difensore, in quanto i testimoni erano stati sentiti da un procuratore soltanto nella fase istruttoria del procedimento, senza che egli o il suo rappresentante legale fossero presenti. Inoltre la pertinente legislazione interna in vigore all'epoca in cui erano stati sentiti i testimoni dell'accusa non aveva permesso all'imputato di essere presente all'audizione dei testimoni nella fase istruttoria del procedimento.

794. Il ricorrente ha affermato che quasi tutti i testimoni non erano stati sentiti direttamente dai tribunali interni. Solo M.A. era stata condotta in tribunale e aveva confermato la sua precedente testimonianza. Egli ha inoltre contestato l'osservazione del Governo secondo la quale egli aveva avuto la possibilità di esaminare i testimoni in tribunale.

795. Il ricorrente ha inoltre dedotto che i tribunali interni non erano stati sufficientemente diligenti quando avevano citato i testimoni a comparire dinanzi a loro. In particolare le citazioni emesse dal Tribunale di primo grado non contenevano informazioni sull'identità dei testimoni o erano illeggibili. Inoltre le autorità interne avevano adottato misure finalizzate a intimidire e influenzare i testimoni. In particolare esse avevano avviato un procedimento per falsa testimonianza a carico di G.S.S. dopo che ella aveva deciso dinanzi al Tribunale di primo grado di modificare la testimonianza che aveva reso nella fase istruttoria del procedimento.

796. Il ricorrente ha affermato che la sua condanna si era basata in misura decisiva su testimonianze che egli non aveva mai avuto l'opportunità di esaminare. Inoltre le autorità non avevano compiuto sforzi ragionevoli per garantire la presenza in tribunale dei pertinenti testimoni. Benché la sua pena fosse stata infine ridotta, i tribunali interni si erano tuttavia basati sulla testimonianza resa da testimoni che il ricorrente non aveva avuto l'opportunità di controinterrogare direttamente.

797. Il Governo ha dedotto che benché il diritto individuale di esaminare i testimoni le cui dichiarazioni avevano costituito la base della condanna fosse importante, esso non era assoluto e se necessario poteva essere soggetto ad alcune restrizioni. Esso ha inoltre affermato che il ricorrente era stato assistito da un rappresentante legale sia durante la fase istruttoria sia durante le fasi processuali del procedimento. Benché egli e il suo rappresentante legale non fossero presenti quando i testimoni erano stati sentiti nella fase istruttoria del procedimento, egli aveva avuto la possibilità di esaminarli dinanzi ai tribunali interni. M.A. era stato pertanto sentito dai tribunali interni alla presenza del ricorrente e del suo difensore. Inoltre G.S.S. aveva modificato la testimonianza resa nella fase istruttoria del procedimento, ma era stata ritenuta colpevole di falsa testimonianza.

798. Il Governo ha sostenuto che la condanna del ricorrente non si era basata meramente sulle testimonianze dei testimoni. I tribunali interni si erano basati anche su altre prove pertinenti. Essi avevano compiuto una valutazione globale delle prove disponibili, avevano corroborato le prove a suo carico e avevano motivato il respingimento delle prove a suo scarico.

799. Il Governo ha sottolineato che l'audizione dei testimoni da parte dei tribunali interni era stata resa ancora più difficile dato il particolare rapporto tra il ricorrente e le sue vittime. In particolare, esse lo temevano, come attestato anche dalla domanda di M.A. di essere sentita in assenza del ricorrente.

800. Il Governo ha sostenuto che il procedimento avviato a carico del ricorrente non era stato arbitrario. Il ricorrente e il difensore di sua scelta avevano avuto l'opportunità di presentare qualsiasi argomento a sua difesa dinanzi ai tribunali e di porre a M.A. qualsiasi domanda al fine di chiarire le circostanze della causa. I tribunali avevano sentito direttamente tutti i testimoni presenti alle udienze, scartato le dichiarazioni poco convincenti fornendo i relativi motivi e compiuto notevoli sforzi per trovare i testimoni che non erano comparsi dinanzi a loro, prima di concludere che era stato impossibile sentirli. Era stata data inoltre lettura in tribunale di una testimonianza decisiva, resa nella fase istruttoria del procedimento.

## 2. Valutazione della Corte

801. La Corte ribadisce che le garanzie contenute nel paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 6 sono aspetti specifici del diritto a un equo processo sancito al paragrafo 1 di tale disposizione, di cui si deve tener conto nella valutazione dell'equità del procedimento. Per questo motivo, la Corte ritiene opportuno esaminare la doglianza in base alle due disposizioni in combinato disposto (si vedano *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* [GC], nn. 26766/05 e 22228/06, § 118, CEDU 2011, e *Aigner c. Austria*, n. 28328/03, § 33, 10 maggio 2012).

802. La principale preoccupazione della Corte ai sensi dell'articolo 6 § 1 è valutare la complessiva equità del procedimento penale (si veda, tra altri riferimenti, *Taxquet c. Belgio*



[GC], n. 926/05, § 84, CEDU 2010). Nel compiere tale valutazione la Corte deve esaminare il procedimento nel complesso, tenendo conto dei diritti della difesa ma anche degli interessi del pubblico e delle vittime al corretto perseguimento del reato (si veda *Gäfgen c. Germania* [GC], n. 22978/05, § 175, CEDU 2010) e, se necessario, dei diritti dei testimoni (si veda, tra molti precedenti, *Doorson c. Paesi Bassi*, 26 marzo 1996, § 70, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-II). Si ribadisce inoltre in questo contesto che l'ammissibilità delle prove è una questione che deve essere disciplinata dal diritto interno e dai tribunali nazionali e che l'unica preoccupazione della Corte è esaminare se i procedimenti siano stati svolti in modo equo (si veda *Al-Khawaja e Tahery*, sopra citato, § 118).

803. L'articolo 6 § 3 lettera d) sancisce il principio secondo il quale, prima che un imputato possa essere condannato, tutte le prove a suo carico debbano essere normalmente prodotte alla sua presenza, in pubblica udienza, al fine del dibattito contraddittorio. Il principio di base è che nel processo penale l'imputato debba avere l'effettiva opportunità di contestare le prove a suo carico. Sono possibili eccezioni a tale principio ma esse non devono violare i diritti della difesa, che, di norma, prevedono non meramente che l'imputato debba conoscere l'identità dei suoi accusatori, per poterne contestare la probità e la credibilità, ma che all'imputato debba essere data un'adeguata e appropriata opportunità di ricusare e interrogare un testimone a suo carico, quando il testimone rende la sua dichiarazione, o in una fase successiva del procedimento (si vedano *Gabrielyan c. Armenia*, n. 8088/05, § 76, 10 aprile 2012, e *Solakov c. "Ex Repubblica iugoslava di Macedonia"*, n. 47023/99, § 57, CEDU 2001-X).

804. La Corte rileva che il presente ricorso non concerne testimoni la cui identità è stata celata all'imputato. Nel caso di specie un significativo numero di vittime e testimoni degli avvenimenti contestati, vale a dire C.R., G.C.R., C.R.R., F.P.D., I.A.P., I.I.C., T.E.P., M.M.K., Y.F., N.K., K.S.E., S.S. e G.C., ha rifiutato di testimoniare in tribunale e non ha pertanto potuto essere sentita dal tribunale del merito. Né la difesa ha potuto esaminarli o osservare il loro comportamento nel corso dell'interrogatorio per farsi un'idea della loro probità e credibilità. Nonostante la sentenza della Corte di appello di Iași del 21 febbraio 2006, a eccezione della testimonianza di I.I.C. il fascicolo non contiene prove che sia stata data lettura al processo delle dichiarazioni rese dai summenzionati testimoni alla presenza del procuratore nella fase istruttoria del procedimento prima che esse siano state ammesse come prove dai tribunali interni. Risulta dalle prove disponibili e dalle osservazioni delle parti che, quando i testimoni sono stati esaminati nella fase istruttoria del procedimento, il ricorrente e il suo rappresentante legale non erano presenti. La difesa non ha pertanto avuto l'opportunità di mettere a confronto tali testimoni in alcuna fase del procedimento.

805. Quanto alla presentazione di testimonianze rese da testimoni che non sono comparsi in tribunale e che non hanno potuto essere interrogati dall'imputato in alcuna fase del procedimento, la Corte ha chiarito nella sua sentenza relativa alla causa *Al-Khawaja e Tahery* (sopra citata, §§ 119 e 147) che nel determinare se l'ammissione di tali prove fosse compatibile con il diritto a un equo processo, dovesse essere dapprima accertato che l'assenza dei testimoni fosse giustificata. Secondariamente, se la deposizione di un testimone assente fosse stata l'unica base o la base decisiva della condanna, erano richiesti sufficienti fattori di controbilanciamento, compresa l'esistenza di forti garanzie procedurali, che permettessero di effettuare una valutazione equa e corretta dell'attendibilità di tale prova (si veda *Al-Khawaja e Tahery*, sopra citato, §§ 119 e 147).

806. Il requisito che l'ammissione della testimonianza resa da un testimone assente debba essere giustificata è una questione preliminare che deve essere esaminata prima di valutare se tale testimonianza sia unica o decisiva. Anche se la testimonianza del testimone assente non era unica o decisiva, la Corte ha comunque concluso per la violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3, lettera d) quando non è stato dimostrato che il mancato esame del testimone era giustificato. Questo perché come norma generale i testimoni dovrebbero testimoniare nel corso del

processo e si dovrebbe compiere ogni ragionevole sforzo per garantire la loro presenza. Pertanto quando i testimoni non sono presenti per testimoniare dal vivo vi è il dovere di indagare se tale assenza sia giustificata (si veda *Gabrielyan*, sopra citato, § 78).

807. Pertanto la questione preliminare che la Corte deve esaminare nel caso di specie è se fosse giustificato ammettere come prova le testimonianze rese nella fase istruttoria da C.R., G.C.R., C.R.R., F.P.D., I.A.P., I.I.C., T.E.P., M.M.K., Y.F., N.K., K.S.E., S.S. e G.C. senza che essi fossero stati interrogati al processo.

808. Il motivo su cui si erano basate le autorità interne per ammettere come prova le testimonianze di tali testimoni senza che essi fossero stati interrogati al processo era che il tribunale del merito non era stato in grado di garantire la loro presenza. Esse hanno invocato l'articolo 327 dell'ex Codice di procedura penale romeno, che prevedeva tale possibilità.

809. La Corte osserva che l'impossibilità per le autorità di localizzare un testimone può, ad alcune condizioni, giustificare l'ammissione della dichiarazione del testimone come prova, anche se la difesa non ha avuto l'opportunità di interrogarlo (si veda *Tseber c. Repubblica ceca*, n. 46203/08, § 48, 22 novembre 2012). Le autorità interne devono tuttavia adottare misure positive per permettere all'imputato di esaminare o far esaminare i testimoni a suo carico (si veda *Lučić c. Croazia*, n. 5699/11, § 79, 27 febbraio 2014), ciò significa che esse dovrebbero cercare i testimoni attivamente (si veda *Rachdad c. Francia*, n. 71846/01, § 24, 13 novembre 2003). La Corte deve pertanto convincersi del fatto che le autorità interne abbiano fatto tutto ciò che era ragionevole per garantire la presenza del testimone. In altre parole, la Corte deve accertare se l'assenza del testimone sia imputabile alle autorità interne (si veda *Lučić*, sopra citato, § 79).

810. La Corte è disposta ad accettare che i tribunali interni abbiano compiuto alcuni sforzi per indagare sui motivi dell'assenza dei testimoni che la difesa non ha mai potuto interrogare, e per garantire la loro presenza. Risulta che il Tribunale di primo grado abbia ripetutamente citato i testimoni senza successo e sia successivamente ricorso all'aiuto degli ufficiali giudiziari per obbligare alcuni testimoni a comparire (si vedano i paragrafi 7 e 8 *supra*). Esso ha inoltre ripetutamente chiesto alle pertinenti autorità interne di fornire informazioni sui potenziali luoghi in cui si trovavano alcuni testimoni (si veda il paragrafo 9 *supra*). Risulta che le autorità interne si siano adoperate per trovare l'attuale luogo in cui si trovavano alcuni testimoni e indagare sui motivi della loro assenza. In particolare, le autorità hanno accertato che I.A.P. e F.P.D. avevano lasciato il paese e si erano recate rispettivamente in Austria e in Italia. Esse hanno inoltre accertato che anche M.K.K., cittadino straniero, era assente dal paese e che alcuni testimoni assenti avevano cambiato nome o avevano lasciato gli indirizzi ai quali erano stati registrati per anni e risiedevano potenzialmente all'estero.

811. Risulta tuttavia che le autorità non abbiano compiuto ulteriori sforzi per accertare i luoghi in cui si trovavano i testimoni. Esse hanno accettato la risposta ricevuta dalle madri di I.A.P. e F.P.D. – che le loro figlie vivevano rispettivamente in Austria e in Italia, a indirizzi ignoti – senza compiere ulteriori indagini, e dalle prove disponibili non risulta che abbiano tentato di accertare il luogo esatto in cui si trovavano, ricorrendo, se necessario, a meccanismi di assistenza giudiziaria internazionale. Quanto a M.M.K., le autorità interne non hanno compiuto alcun tentativo per chiedere alle autorità del suo paese di origine – ricorrendo anche a meccanismi di assistenza giudiziaria internazionale – di accertare dove si trovasse. Non è stata neanche verificata l'informazione relativa alla potenziale partenza di T.E.P. per gli Stati Uniti d'America (si veda il paragrafo 8 *supra*). Inoltre non risulta che le autorità interne si siano occupate delle affermazioni del difensore del ricorrente secondo le quali la citazione di I.I.C. era stata effettuata a un indirizzo scorretto, benché risulti dalle prove disponibili che I.I.C. aveva vissuto senza essere registrato a un indirizzo in una città al di fuori del distretto di Neamț (si vedano i paragrafi 8 e 11 *supra*). Non risulta inoltre che siano state emesse citazioni per Y.F., N.K., K.S.E., S.S. o G.C. e il fascicolo non contiene prove che dimostrino che le

autorità abbiano compiuto sforzi ragionevoli per localizzare tali testimoni o garantire la loro presenza dinanzi ai tribunali interni.

812. La Corte non è pertanto convinta che si possa affermare che gli sforzi compiuti dalle autorità nel caso di specie fossero sufficienti date le circostanze della causa (si veda *Artner c. Austria*, 28 agosto 1992, § 21, Serie A n. 242-A, in cui il tribunale del merito ha ordinato alla Polizia austriaca di compiere ogni sforzo per trovare un testimone scomparso; *Berisha c. Paesi Bassi* (dec.), n. 42965/98, 4 maggio 2000, in cui le autorità olandesi hanno tentato di convocare mediante le autorità slovacche un testimone residente nella Repubblica slovacca; e *Haas c. Germania* (dec.), n. 73047/01, 17 novembre 2005, in cui le autorità tedesche hanno compiuto notevoli sforzi per garantire la presenza di un testimone in espiazione di pena in Libano). Non si può pertanto affermare che vi fossero buoni motivi per non far esaminare i testimoni scomparsi o che le autorità interne avessero osservato l'obbligo di indagare se la loro assenza fosse giustificata.

813. È vero che in data 8 gennaio 2004 il ricorrente non ha interrogato I.I.C. dinanzi al tribunale del merito in quanto il rappresentante legale di sua scelta era assente e che in data 3 giugno 2004 è stata data lettura in tribunale della testimonianza resa da I.I.C. nella fase istruttoria del procedimento (si vedano i paragrafi 11 e 15 *supra*). Ciò non è tuttavia sufficiente per la Corte per concludere che il ricorrente ha in tal modo rinunciato al suo diritto di esaminare tale testimone. A tale riguardo la Corte ribadisce che la rinuncia a un diritto garantito dalla Convenzione – nella misura in cui tale rinuncia è permessa nel diritto interno – deve essere accertata in modo inequivoco (si veda *Colozza c. Italia*, 12 febbraio 1985, § 28, Serie A n. 89). La Corte osserva che il ricorrente ha ripetutamente lamentato dinanzi al Tribunale di primo grado, e successivamente dinanzi alla Corte di appello, che gli era stata negata in generale l'opportunità di sentire i testimoni della sua causa e in particolare I.I.C. (si vedano i paragrafi 14, 20 e 24 *supra*). Il fatto che i tribunali interni abbiano compiuto tentativi, sebbene vani, volti a garantire la loro comparizione, o abbiano rigettato le domande del ricorrente in tal senso, affermando ripetutamente che era impossibile sentirli, suggerisce analogamente che non si riteneva che il ricorrente avesse rinunciato al suo diritto di interrogarli.

814. Quanto all'argomento del Governo secondo il quale l'audizione dei testimoni da parte dei tribunali era stata resa ancora più difficile dato il loro timore nei confronti del ricorrente, la Corte osserva che la domanda di M.A. di essere sentita dal Tribunale di primo grado in assenza del ricorrente è stata respinta. Inoltre il fascicolo non contiene prove che dimostrino che i tribunali interni abbiano tenuto conto del timore dei testimoni o che essi si siano basati su ciò per motivare la loro decisione che dichiarava impossibile l'audizione di alcuni testimoni. Inoltre i tribunali interni non si sono basati né hanno applicato misure speciali che consentissero ai testimoni di non comparire al processo; né ha il Governo dimostrato nelle sue osservazioni che i testimoni non sono comparsi perché erano state applicate tali misure (*a contrario*, *Vronchenko c. Estonia*, n. 59632/09, § 58, 18 luglio 2013). Non vi è pertanto motivo perché la Corte esamini ulteriormente questo aspetto (si veda *Tseber*, sopra citato, § 47).

815. Le suesposte considerazioni sono sufficienti, da sole, a consentire alla Corte di concludere che vi è stata violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3, lettera d), della Convenzione (si vedano *Al-Khawaja e Tahery*, sopra citato, §§ 120, e *Nikolitsas c. Grecia*, n. 63117/09, § 35, 3 luglio 2014).

816. La Corte osserva tuttavia nel caso di specie che i tribunali interni hanno condannato il ricorrente per lenocinio basandosi su prove diverse dalle testimonianze dei testimoni scomparsi. Tuttavia, anche se la Corte potesse accettare che le dichiarazioni dei testimoni scomparsi non potevano essere state l'unica prova o la prova decisiva su cui si era basata la condanna del ricorrente, risulta dai motivi forniti dai tribunali interni che le loro testimonianze

avevano avuto un considerevole peso nell'accertamento delle circostanze della causa e della colpevolezza del ricorrente.

817. Il ricorrente non ha inoltre avuto l'opportunità di interrogare i summenzionati testimoni o di farli interrogare nel corso della fase istruttoria o in tribunale. In aggiunta le autorità interne non hanno osservato le norme di procedura penale in vigore all'epoca dei fatti, introdotte per controbilanciare l'assenza dei testimoni, e non era stata data lettura al processo, prima che fossero ammesse come prova, delle dichiarazioni dei testimoni scomparsi rese nella fase istruttoria.

818. Per quanto sopra esposto, la Corte ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 6 § 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

## II. SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

819. Invocando l'articolo 6 §§ 1 e 3, lettera b), della Convenzione il ricorrente ha sollevato altresì diverse altre doglianze concernenti asserite violazioni dei suoi diritti garantiti dalla Convenzione.

820. La Corte ha esaminato tali doglianze così come presentate dal ricorrente. Tuttavia, vista la documentazione di cui è in possesso, e nella misura in cui esse rientrano nella sua competenza, la Corte conclude che esse non rivelano l'apparenza di violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Ne consegue che questa parte del ricorso deve essere rigettata in quanto manifestamente infondata, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

## III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

821. L'articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

### A. Danno

822. Il ricorrente ha chiesto 250.000 euro (EUR) per il danno morale, in ragione del pregiudizio psicologico causato dall'iniquità del procedimento penale avviato a suo carico.

823. Il Governo ha sostenuto che la pretesa del ricorrente era eccessiva e che la potenziale constatazione della violazione avrebbe costituito una sufficiente equa soddisfazione.

824. La Corte ritiene che il ricorrente debba aver provato sofferenza in conseguenza del procedimento penale avviato a suo carico. Conseguentemente, deliberando in via equitativa, la Corte accorda al ricorrente EUR 2.400 per il danno morale, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.

825. La Corte ribadisce inoltre che quando una persona, come nel caso di specie, è stata condannata in un procedimento interno che non ha rispettato i requisiti dell'equo processo, un nuovo processo o la riapertura del procedimento rappresentano un modo appropriato di riparare la violazione contestata. Al riguardo essa osserva che l'articolo 465 del Codice di procedura penale romeno prevede la possibilità di revisione del processo interno qualora la Corte abbia riscontrato violazione dei diritti e delle libertà fondamentali di un ricorrente.

### B. Spese

826. Il ricorrente ha chiesto anche EUR 200 per le spese sostenute dinanzi alla Corte.

827. Il Governo ha dedotto che benché il ricorrente abbia fatto riferimento nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte a documenti a sostegno della sua domanda, egli non li ha allegati alle sue osservazioni.

828. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, visti i documenti di cui è in possesso, i criteri di cui sopra e l'assenza della documentazione giustificativa citata dal ricorrente, la Corte rigetta la domanda del ricorrente relativa alle spese.

### **C. Interessi moratori**

829. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.

### **PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,**

1. *Dichiara* ricevibile la doglianza concernente la dedotta violazione del diritto del ricorrente di esaminare i testimoni a suo carico, e irricevibile il resto del ricorso;
2. *Ritiene* che vi sia stata violazione dell'articolo 6 § 1, in combinato disposto con l'articolo 6 § 3, lettera d), della Convenzione;
3. *Ritiene*
  - (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in conformità all'articolo 44 § 2 della Convenzione, EUR 2.400 (duemila e quattrocento euro), oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale, da convertire nella valuta nazionale dello Stato convenuto, al tasso applicabile alla data del versamento;
  - (b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
4. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione del ricorrente per il resto.

Fatta in inglese, poi notificata per iscritto in data 10 febbraio 2015, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.


Stephen Phillips  
Cancelliere

Josep Casadevall  
Presidente

**ART. 9 CEDU (LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE)**

***Karaahmed c. Bulgaria – Quarta Sezione, sentenza del 24 febbraio 2015 (ric. n. 30587/13)***

*Interruzione violenta da parte di dimostranti della preghiera dei fedeli presso la Moschea di Sofia: violazione*



## Arrêts du 24 février 2015

La Cour européenne des droits de l'homme a communiqué aujourd'hui par écrit 12 arrêts<sup>1</sup> : sept arrêts de chambre sont résumés ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqué de presse séparé : *Haldimann et autres c. Suisse* (n° 21830/09) ; quatre arrêts de comité, concernant des questions déjà soumises à la Cour auparavant, qui peuvent être consultés sur [HUDOC](#) et qui ne figurent pas dans le présent communiqué de presse.

*Les arrêts en français ci-dessous sont indiqués par un astérisque (\*).*

### Karahmed c. Bulgarie (n° 30587/13)

Le requérant, Veli Karahmed, est un ressortissant bulgare né en 1976 et résidant à Sofia. L'affaire portait sur une manifestation organisée par des membres du parti politique Ataka aux alentours de la mosquée de Bania Bachi, à Sofia, et sur l'enquête officielle menée sur cet événement.

En mai 2011, Ataka organisa une manifestation aux alentours de la seule mosquée de Sofia pendant la prière du vendredi. Entre cent et cent cinquante membres et supporters du parti étaient rassemblés pour protester contre ce qu'ils qualifiaient le « hurlement » des haut-parleurs de la mosquée. Le requérant se trouvait parmi les fidèles. La manifestation dégénéra en actes de violence, les manifestants insultant les fidèles. La police était présente et intervint lorsque les affrontements éclatèrent. Par la suite, elle ouvrit trois enquêtes sur ces incidents. Les deux premières furent suspendues et ne donnèrent lieu à aucune inculpation. La troisième aboutit à l'inculpation de sept personnes, dont on ne sait pas si elles ont été poursuivies. Le procureur municipal ouvrit une enquête qui est toujours pendante et qui n'a donné lieu à aucune inculpation jusqu'à présent.

M. Karahmed alléguait que les autorités avaient réagi de manière inappropriée pendant la manifestation et après celle-ci. Il invoquait en particulier l'article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion).

#### Violation de l'article 9

**Satisfaction équitable** : 3 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 4 668 EUR pour frais et dépens.

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas définitifs. Dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arrêts rendus par un comité sont définitifs. Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : [www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution)

**ART. 10 (LIBERTÀ DI ESPRESSIONE)**

***Haldimann e al. C. Svizzera – Seconda Sezione, sentenza del 24 febbraio 2015 (ric. n. 21830/09)***

*Condanna di giornalisti per uso di telecamere nascoste e successiva trasmissione di reportage su tema di interesse pubblico: violazione*





## La condamnation de journalistes pour un entretien en caméra cachée a porté atteinte à leur liberté d'expression

Dans son **arrêt de chambre**<sup>1</sup>, rendu ce jour dans l'affaire **Haldimann et autres c. Suisse** (requête n° 21830/09), la Cour européenne des droits de l'homme dit, à la majorité, qu'il y a eu :

**Violation de l'article 10 (liberté d'expression)** de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'affaire concerne la condamnation de quatre journalistes pour avoir enregistré et diffusé l'interview réalisée en caméra cachée d'un courtier en assurance privée, dans le cadre d'un reportage télévisé destiné à dénoncer les mauvais conseils délivrés par les courtiers en la matière.

Avec cette affaire, la Cour est pour la première fois saisie d'une requête concernant l'utilisation de caméras cachées par des journalistes afin de sensibiliser le public à un sujet d'intérêt général, la personne enregistrée n'étant pas visée personnellement, mais comme représentant d'une catégorie professionnelle.

La Cour a notamment estimé que l'ingérence dans la vie privée du courtier, qui a renoncé à s'exprimer sur l'entretien en question, n'était pas d'une gravité telle qu'elle doive occulter l'intérêt du public à être informé de malversations en matière de courtage en assurances.

### Principaux faits

Les requérants, Ulrich Mathias Haldimann, Hansjörg Utz, Monika Annemarie Balmer et Fiona Ruth Strebel, sont des ressortissants suisses, nés en 1953, 1950 et 1969 et résidant à Uster, Zurich, Bäretswil et Nussbaumen. Ils sont journalistes.

Mme Balmer, rédactrice du programme télévisé « *Kassensturz* », une émission hebdomadaire de protection des consommateurs diffusée à la télévision suisse alémanique (SF DRS) depuis de longues années, prépara en février 2003 un reportage sur la vente des produits d'assurance vie, dans un contexte de mécontentement vis-à-vis des pratiques des courtiers en assurance.

Elle convint, avec le rédacteur responsable de l'émission, M. Utz, et le rédacteur en chef de SF DRS, M. Haldimann, d'enregistrer des entretiens entre des clients et des courtiers en caméra cachée, pour prouver les insuffisances de ces derniers. Le 26 février 2003, Mme Strebel, journaliste du SF DRS, prétendant être une cliente, rencontra un courtier en assurances de l'entreprise X. Deux caméras cachées furent placées dans la pièce où avait lieu la rencontre, qui transmettaient l'enregistrement de l'entretien dans une pièce voisine où se tenaient notamment Mme Balmer et un spécialiste en assurances.

A l'issue de l'entretien, Mme Balmer pénétra dans la pièce, se présenta et expliqua au courtier qu'il avait été enregistré. Le courtier, qui dit s'y être attendu, refusa de faire des commentaires comme l'y invitait la rédactrice. Le 25 mars 2003, des séquences de l'enregistrement furent diffusées dans l'émission « *Kassensturz* ». Le visage et la voix du courtier étaient masqués.

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n'est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.

Le 5 novembre 2007, M. Haldimann, M. Utz et Mme Balmer furent condamnés pour avoir procédé à l'enregistrement litigieux, à des peines de quinze jours-amende à hauteur de 350 Francs suisses (CHF), 200 CHF et 100 CHF, respectivement, et, pour Mme Strebel de cinq jours-amende à hauteur de 30 CHF. Le tribunal fédéral, sur recours des requérants, s'il reconnut le grand intérêt du public à être informé des pratiques dans le domaine des assurances, qui était susceptible de peser plus lourd que les intérêts particuliers en jeu, estima que d'autres moyens, moins attentatoires aux intérêts privés du courtier, auraient pu être choisis.

Par un arrêt du tribunal supérieur du canton de Zürich du 24 février 2009, les requérants furent acquittés du chef d'accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et leur sanction fut légèrement réduite - douze jours-amendes pour les trois premiers requérants et quatre jours-amendes pour Mme Strebel.

## Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l'article 10 (liberté d'expression), les requérants se plaignaient que leur condamnation au versement d'amendes pénales avait constitué une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d'expression.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 3 avril 2009.

Le Media Legal Defence Initiative (MLDI) a été autorisé à intervenir dans la procédure écrite en qualité de tierce partie (article 36 § 2 de la Convention).

L'arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Işıl Karakaş (Turquie), *présidente*,  
András Sajó (Hongrie),  
Nebojša Vučinić (Monténégro),  
Helen Keller (Suisse),  
Paul Lemmens (Belgique),  
Egidijus Kūris (Lituanie),  
Robert Spano (Islande),

ainsi que de Stanley Naismith, *greffier de section*.

## Décision de la Cour

La Cour rappelle sa jurisprudence relative aux atteintes à la réputation personnelle de personnages publics et les six critères qu'elle y a dégagés concernant la mise en balance de la liberté d'expression et du droit à la vie privée : contribution à un débat d'intérêt général, notoriété de la personne visée et objet du reportage, comportement antérieur de cette personne, mode d'obtention des informations et véracité, contenu, forme et répercussions du reportage ainsi que sanction imposée. La Cour applique ces critères au cas d'espèce, mais prend en compte sa particularité: la personne visée, à savoir le courtier, n'était pas un personnage public bénéficiant d'une notoriété particulière et le reportage en question ne visait pas à le critiquer personnellement mais à dénoncer des pratiques commerciales.

La Cour observe d'emblée que le thème du reportage réalisé, à savoir la mauvaise qualité du conseil délivré par des courtiers en assurances privées, et par conséquent la protection du droit des consommateurs, concernait un débat qui était d'un intérêt public très important.

La Cour constate ensuite que, même si le courtier pouvait raisonnablement croire au caractère privé de l'entretien, le reportage litigieux n'était pas focalisé sur sa personne mais sur certaines pratiques commerciales mises en œuvre au sein d'une catégorie professionnelle.

La Cour estime en outre qu'il convient d'accorder le bénéfice du doute aux requérants quant à leur volonté de respecter les règles de déontologie journalistique définies par le droit suisse puisqu'ils ont notamment limité l'usage de la caméra cachée. La Cour rappelle en effet que la garantie que l'article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d'intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de la déontologie journalistique. La Cour note à cet égard que la véracité des faits présentés par les requérants n'a jamais été contestée.

S'agissant de la façon dont le reportage a été diffusé et dont le courtier était présenté, la Cour observe que l'enregistrement a été diffusé sous la forme d'un reportage particulièrement péjoratif à l'égard du courtier, par le canal d'un média audiovisuel ayant des effets souvent beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite. Cependant, il est déterminant que les requérants aient masqué le visage et la voix du courtier et que l'entretien ne se soit pas déroulé dans les locaux qu'il fréquentait habituellement.

Ainsi, la Cour estime que l'ingérence dans la vie privée du courtier, qui a renoncé à s'exprimer sur l'entretien, n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive occulter l'intérêt du public à être informé des malfaçons alléguées en matière de courtage en assurances.

Enfin, la Cour estime que, même si les peines pécuniaires de respectivement douze jours-amendes et quatre jours-amendes sont d'une relative légèreté, la sanction prononcée par le juge pénal pouvait tendre à inciter la presse à s'abstenir d'exprimer des critiques, et ce, même si les requérants n'ont pas été privés de la possibilité de diffuser leur reportage.

La Cour conclut par conséquent à la violation de l'article 10.

### Satisfaction équitable (article 41)

Les requérants n'ayant pas présenté de demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité à ce titre.

### Opinion séparée

Le juge Lemmens a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l'arrêt.

*L'arrêt n'existe qu'en français.*

---

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : [www.echr.coe.int/RSS/fr](http://www.echr.coe.int/RSS/fr) ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

### Contactés pour la presse

[echrpress@echr.coe.int](mailto:echrpress@echr.coe.int) | tel: +33 3 90 21 42 08

**Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77)**

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)


Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

**ART. 1 PROTOCOLLO 1 CEDU (PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ)**

***Bélané Nagy c. Ungheria – Seconda Sezione, sentenza del 10 febbraio 2015 (ric. n. 53080/13)***

*Perdita di pensione di invalidità a causa dell'introduzione di nuovi criteri medici in assenza di modifiche delle condizioni di salute: violazione*



## Arrêts du 10 février 2015

La Cour européenne des droits de l'homme a communiqué aujourd'hui par écrit 13 arrêts<sup>1</sup> :

- dix arrêts de chambre sont résumés ci-dessous ; un arrêt de comité fait l'objet d'un communiqué de presse séparé : *McHugh et autres c. Royaume-Uni* (requête n° 51987/08 et 1 014 autres requêtes) ;

- deux arrêts de comité, concernant des questions déjà soumises à la Cour auparavant, qui peuvent être consultés sur [HUDOC](#) et qui ne figurent pas dans le présent communiqué de presse.

*Les arrêts en français ci-dessous sont indiqués par un astérisque (\*).*

### Béláné Nagy c. Hongrie (n° 53080/13)

La requérante, Béláné Nagy, est une ressortissante hongroise née en 1959 et résidant à Baktalórántháza (Hongrie). Elle se plaignait d'avoir perdu son droit à une pension d'invalidité.

M<sup>me</sup> Nagy obtint une pension d'invalidité en avril 2001, son incapacité de travail ayant été évaluée à 67 %. En 2010, elle perdit ses droits, étant donné que les critères médicaux applicables avaient changé et qu'elle ne les remplissait plus. Après l'adoption d'une nouvelle loi sur les prestations d'invalidité, qui entra en vigueur en janvier 2012 et introduisit un certain nombre de critères supplémentaires d'admission au bénéfice d'une pension d'invalidité, elle se vit refuser en juin 2012 une pension d'invalidité, après avoir soumis une nouvelle demande. Bien que son pourcentage d'invalidité fût réévalué et que l'on considérât qu'il justifiait l'octroi d'une pension d'invalidité, la demande de l'intéressée fut rejetée, au motif que le montant de ses cotisations sociales n'était plus suffisant au regard de la nouvelle loi.

Invoquant pour l'essentiel l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, M<sup>me</sup> Nagy se plaignait d'avoir perdu ses moyens de subsistance, précédemment assurés par sa pension d'invalidité, alors que, d'après elle, son état de santé était le même qu'à l'époque où on avait diagnostiqué pour la première fois son invalidité.

#### Violation de l'article 1 du Protocole n° 1

**Satisfaction équitable** : 5 000 EUR pour préjudice matériel, 5 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 4 150 EUR pour frais et dépens.

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas définitifs. Dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arrêts rendus par un comité sont définitifs.

Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : [www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution)

**ART. 4 PROTOCOLLO 7 CEDU (NE BIS IN IDEM)**

**a) *Kiiveri c. Finlandia* – Quarta Sezione, sentenza del 10 febbraio 2015 (ric. n. 53753/12)**

*Doppio procedimento con inflizione di doppia sanzione - fiscale e penale - per gli stessi fatti: violazione*

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO**

**CAUSA KIIVERI c. FINLANDIA**

*(Ricorso n. 53753/12)*

SENTENZA

STRASBURGO

10 febbraio 2015

*La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.*

**Nella causa *Kiiveri c. Finlandia*,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Quarta Sezione), riunita in una Camera composta da:

Guido Raimondi, *Presidente*,

Päivi Hirvelä,

George Nicolaou,

Ledi Bianku,

Zdravka Kalaydjieva,

Paul Mahoney,

Krzysztof Wojtyczek, *giudici*,

e Françoise Elens-Passos, *cancelliere di sezione*,

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 20 gennaio 2015,  
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

## PROCEDURA

830. La causa trae origine da un ricorso (n. 53753/12) proposto contro la Repubblica di Finlandia con il quale un cittadino finlandese, Sig. Timo Veikko Kiiveri (“il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”), in data 22 agosto 2012.

2. Il ricorrente è stato rappresentato dall'avvocato Jaakko Tuutti, del foro di Tampere. Il Governo finlandese ("il Governo") è stato rappresentato dal suo agente, Sig. Arto Kosonen, del Ministero degli Affari Esteri.

831. Il ricorrente ha addotto nel ricorso, in particolare, la violazione del principio del *ne bis in idem*.

4. In data 20 dicembre 2013, il motivo di ricorso relativo al principio del *ne bis in idem* è stato comunicato al Governo e il resto del ricorso è stato dichiarato irricevibile.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. Il ricorrente è nato nel 1960 e vive a Tampere.

#### A. Il procedimento fiscale

832. Il ricorrente detiene il 90% delle quote di una società a responsabilità limitata operante nel settore dell'edilizia e della decorazione. Il ricorrente è l'amministratore delegato della società e membro del consiglio di amministrazione di quest'ultima.

7. Nel 2005 le autorità tributarie effettuavano un accertamento fiscale nei confronti della società e concludevano che quest'ultima aveva omesso di dichiarare e di versare un notevole importo di oneri fiscali e aveva, *inter alia*, pagato gli stipendi “in nero” e intrapreso altre attività fraudolente.

833. In data 8 settembre 2008 le autorità tributarie comminavano un'addizionale sul reddito e anche delle sovrattasse fiscali (*veronkorotus, skatteförhöjning*) sia alla società sia al ricorrente, per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2005 e 2006. Il ricorrente con ogni evidenza non interponeva appello avverso tali decisioni e l'ufficiale giudiziario procedeva al sequestro degli importi comminati. Il termine di appello in materia fiscale è di cinque anni a decorrere dall'inizio dell'anno civile successivo all'anno in cui è stata adottata la prima decisione di imposizione fiscale. Pertanto, l'imposizione fiscale relativa agli anni d'imposta 2002, 2003 e 2005 diventava definitiva rispettivamente in data 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2011. Il termine di appello per l'anno d'imposta 2006 scadeva il 31 dicembre 2012.

#### B. Il procedimento penale

834. Nel giugno del 2007 la polizia avviava un'indagine penale avente a oggetto le attività del ricorrente. Il 6 marzo 2009 il pubblico ministero contestava al ricorrente i reati di illecito contabile (*kirjanpitorikos, bokföringsbrott*) e di frode fiscale aggravata (*törkeä veropetos, grovt skattebedrägeri*) articolati in due capi di imputazione. Il primo capo d'imputazione concerneva gli anni d'imposta dal 2000 al 2006 e le attività del ricorrente in qualità di amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione della società. Il ricorrente era accusato di frode fiscale aggravata per avere portato in detrazione false ricevute, non avere dichiarato il reddito reale della società e avere pagato gli stipendi “in nero”, con conseguente livello di imposizione fiscale inferiore al dovuto. Il secondo capo d'imputazione concerneva

gli anni d'imposta dal 2000 al 2003 e dal 2005 al 2006. Il ricorrente era accusato di frode fiscale aggravata per omessa dichiarazione dei propri redditi, con conseguente livello di imposizione fiscale inferiore al dovuto. Le autorità tributarie riunivano le imputazioni e presentavano una domanda di risarcimento per una somma approssimativamente equivalente all'importo delle tasse evase.

835. Il 9 settembre 2009 il Tribunale distrettuale di Tampere (*käräjäoikeus, tingsrätten*) dichiarava il ricorrente colpevole del reato di frode fiscale aggravata, così come articolato nei due capi d'imputazione, e di illecito contabile. Il ricorrente veniva condannato a tre anni di reclusione e al pagamento a favore delle autorità tributarie, a titolo di risarcimento, di 685.080,66 euro (EUR) oltre agli interessi. Si rilevava che le somme già sequestrate al ricorrente in sede di procedimento amministrativo potevano essere detratte dal risarcimento. Il ricorrente veniva inoltre interdetto per sei anni dall'esercizio dell'attività imprenditoriale.

11. Con ricorso in data 9 ottobre 2009, il ricorrente adiva la Corte di appello di Turku (*hovioikeus, hovrätten*), chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale distrettuale e il proscioglimento dalle accuse. Egli invocava inoltre al riguardo il principio del *ne bis in idem* e la giurisprudenza della Corte.

836. Il 15 settembre 2010, la Corte di appello, all'esito del dibattimento orale, confermava la maggior parte della sentenza ma per il resto, ritenendo aggravato l'illecito contabile, ordinava al ricorrente il pagamento a favore dello Stato di ulteriori 20.000 EUR a titolo di risarcimento. La Corte riteneva che nel 2009, al momento della formulazione delle imputazioni a carico del ricorrente, il termine di appello relativo agli anni d'imposta 2003, 2005 e 2006 non fosse scaduto e che quindi il principio del *ne bis in idem* non trovasse applicazione. Relativamente all'anno d'imposta 2002, la Corte riteneva inoltre che il termine di appello fosse scaduto il 31 dicembre 2008 e che quindi l'imposizione fiscale avesse assunto carattere definitivo prima della formulazione delle imputazioni a carico del ricorrente. Tuttavia, poiché esisteva ancora un altro mezzo di ricorso in materia fiscale che il ricorrente avrebbe potuto esperire, la Corte di appello riteneva infine che il principio del *ne bis in idem* non ostasse a un esame delle imputazioni a carico del ricorrente anche in riferimento all'anno d'imposta 2002.

13. Con ricorso in data 12 ottobre 2010, il ricorrente adiva la Suprema Corte (*korkein oikeus, högsta domstolen*), reiterando i motivi di ricorso già dedotti dinanzi alla Corte di appello. Egli chiedeva inoltre l'adozione di una misura provvisoria sospensiva dell'esecuzione della sentenza del tribunale inferiore.

837. Il 27 febbraio 2012 la Suprema Corte rigettava, senza esaminarla nel merito, la parte della sentenza penale di condanna relativa all'anno di imposta 2002, ritenendo ostativo a un esame nel merito il fatto che le sovrattasse fiscali inflitte al ricorrente fossero divenute definitive nel 2008, ovvero prima della formulazione delle accuse a carico del ricorrente nel marzo del 2009. Essa confermava per il resto la sentenza del tribunale inferiore. Secondo la Corte, il principio del *ne bis in idem* non trovava applicazione dato che, al momento della formulazione delle imputazioni a carico del ricorrente, il termine di appello non era scaduto in relazione agli altri anni d'imposta. Dato che parte della sentenza di condanna a carico del ricorrente era stata rigettata senza esame nel merito, la pena inflitta al ricorrente veniva conseguentemente ridotta a due anni e dieci mesi di reclusione.

15. Il 21 agosto 2012 il ricorrente presentava ricorso straordinario dinanzi alla Suprema Corte, chiedendo la riapertura del procedimento per errata applicazione del diritto e in virtù del divieto di autoincriminazione.

16. Manifestamente nel marzo del 2013 la Suprema Corte rigettava il ricorso straordinario.



## II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

### A. La legge sulla procedura di accertamento fiscale

17. L'articolo 57, comma 1, della legge sulla procedura di accertamento fiscale (*laki verotusmenettelystä, lagen om beskattningsförfarande*, legge n. 1558/1995, modificata dalla legge n. 1079/2005) prevede, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o in caso di presentazione di informazioni incomplete, mendaci o ingannevoli alle autorità tributarie, tali da comportare una riscossione parziale o incompleta delle imposte, la condanna del contribuente in questione al pagamento delle tasse evase, di un'imposta addizionale e di una sovrattassa fiscale.

### B. Il codice penale

18. Ai sensi del Capo 29, articoli 1 e 2, del codice penale (*rikoslaki, strafflagen*, modificato dalle leggi n. 1228/1997 e n.769/1990), chiunque (1) fornisce alle autorità tributarie informazioni mendaci su di un fatto che influisce sull'accertamento fiscale, (2) presenta una dichiarazione dei redditi occultando un fatto che influisce sull'accertamento fiscale, (3) al fine di sottrarsi all'imposizione fiscale, omette di ottemperare a un dovere in materia di tassazione influenzando sull'accertamento fiscale, o (4) in altro modo agisce fraudolentemente causando, o tentando così di causare il mancato accertamento di un'imposta, l'accertamento di un'imposta fiscale inferiore all'imposta realmente dovuta o l'indebito rimborso di un'imposta, è condannato per *frode fiscale* a una multa o alla reclusione pari nel massimo a due anni. Quando la frode fiscale (1) è tesa all'ottenimento di un notevole vantaggio economico o (2) il reato è commesso in modo particolarmente metodico e la frode fiscale, valutata nel suo insieme, è aggravata, l'autore della frode è condannato per *frode fiscale aggravata* alla reclusione da quattro mesi a quattro anni.

### C. La giurisprudenza della Suprema Corte

19. La Suprema Corte assumeva una posizione in relazione al principio del *ne bis in idem* nella sua precedente decisione *KKO 2010:46* in materia di sovrattasse fiscali e di frode fiscale aggravata. Nella citata causa, la Corte affermava, *inter alia*, che la pronuncia di una sentenza definitiva in una causa in materia di tassazione, nell'ambito della quale erano state inflitte delle sovrattasse fiscali, ostava all'imputazione penale per gli stessi fatti, ma che tale effetto ostativo non poteva applicarsi alle cause pendenti (*lis pendens*) passando dal procedimento amministrativo al procedimento penale o viceversa. Tuttavia, nel luglio del 2013, la Suprema Corte ribaltava il proprio orientamento interpretativo, affermando che le imputazioni per frode fiscale non potevano più essere formulate in presenza di una decisione di imposizione o di non imposizione di sovrattasse fiscali per gli stessi fatti (*KKO 2013:59*).

### D. Le modifiche legislative

20. Il 1 dicembre 2013 entrava in vigore la legge in materia di sovrattasse fiscali e doganali inflitte con decisione separata (*laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta, lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut*, legge n. 781/2013). Ai sensi di tale legge, le autorità tributarie, nell'adottare una decisione, possono valutare se imporre una sovrattassa fiscale o denunciare i fatti alla polizia. Le autorità tributarie possono decidere di non comminare una sovrattassa fiscale. Nel caso in cui non abbiamo denunciato i fatti alla polizia, la sovrattassa fiscale può essere disposta con decisione separata entro la fine dell'anno civile successivo alla effettiva decisione

d'imposizione fiscale. Nel caso in cui le autorità tributarie abbiano inflitto delle sovrattasse fiscali, esse non possono più denunciare gli stessi fatti alla polizia a meno che, dopo avere inflitto le sovrattasse fiscali, esse non acquisiscano prove relative a fatti nuovi o recentemente emersi. Nel caso in cui le autorità tributarie abbiano denunciato i fatti alla polizia, di norma non può più essere inflitta alcuna sovrattassa fiscale. La legge è pertanto finalizzata ad assicurare che le cause relative a imposte o a dazi doganali siano trattate, ed eventualmente sanzionate, in un unico procedimento. La legge, tuttavia, non contiene alcuna disposizione transitoria che ne estenda l'ambito di applicazione retroattivamente.

## IN DIRITTO

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DEL PROTOCOLLO N. 7 ALLA CONVENZIONE

21. Il ricorrente ha lamentato ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione di essere stato perseguito e condannato due volte, essendo egli stato condannato dapprima al pagamento di sovrattasse fiscali e, successivamente, nell'ambito di un procedimento penale per gli stessi fatti, alla reclusione.

838. L'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione recita:

“1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.”

23. Il Governo ha contestato tale argomentazione.

#### **A. Sulla ricevibilità**

839. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

#### **B. Sul merito**

##### *1. Osservazioni delle parti*

##### **(a) Il ricorrente**

25. Il ricorrente ha sostenuto che perfino nella giurisprudenza meno recente della Corte l'effetto del *ne bis in idem* era stato esteso anche ai procedimenti paralleli. La sentenza *Zolotukhin* pronunciata dalla Corte non doveva essere interpretata nel senso di un restringimento del campo di applicabilità dell'articolo 4 del Protocollo n. 7. Nella giurisprudenza più recente della Corte i procedimenti paralleli rientravano chiaramente nell'ambito di applicazione di tale articolo. Essendo numerose le sentenze della Corte che constatavano la violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 in relazione a procedimenti paralleli, il ricorrente ha addotto che anche nel suo caso tale articolo era stato violato.

## (b) Il Governo

26. Il Governo ha ritenuto che il ricorrente non avesse più lo status di vittima nella misura in cui la Suprema Corte aveva respinto l'accusa di frode fiscale aggravata relativa all'anno d'imposta 2002 senza esaminarla nel merito. La Corte aveva ritenuto che si applicasse il divieto di *ne bis in idem* poiché le sovrattasse fiscali erano diventate definitive. Inoltre, per quanto riguardava l'anno d'imposta 2006, la decisione fiscale era diventata definitiva il 31 dicembre 2012, vale a dire solo dopo la conclusione del procedimento penale. Il Governo ha inoltre osservato che il ricorrente non era stato condannato a pagare alcuna sovrattassa per gli anni d'imposta 2000 e 2001.

840. Il Governo ha sostenuto che, per quanto riguardava il reato relativo alla società, l'effetto del *ne bis in idem* non si applicava perché il ricorrente non era personalmente responsabile delle sovrattasse fiscali inflitte alla società e perché le sovrattasse fiscali inflittele personalmente non erano connesse alla tassazione della società. Allo stesso modo i fatti che erano alla base delle accuse di frode fiscale nelle operazioni della società non erano identici e sostanzialmente gli stessi dei fatti alla base della frode fiscale riguardante le imposte personali del ricorrente.

841. Il Governo ha osservato che il procedimento relativo alle sovrattasse fiscali e quello relativo alla frode fiscale a carico del ricorrente erano entrambi di carattere penale e riguardavano entrambi anche le stesse circostanze. Tuttavia, l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non sembrava applicarsi ai procedimenti paralleli. Tanto la Suprema Corte che il Tribunale Amministrativo Supremo avevano anche essi seguito questo orientamento interpretativo, ma soprattutto la prima aveva corretto il suo orientamento interpretativo nel 2013. La giurisprudenza della Corte non forniva una risposta del tutto chiara a questa domanda. Tuttavia, dopo la pronuncia delle sentenze relative alle cause *Glantz* e *Nykänen* l'orientamento interpretativo era divenuto più chiaro. Secondo il Governo il procedimento penale avrebbe dovuto essere interrotto per quanto riguardava gli anni d'imposta 2003 e 2005 poiché le relative decisioni fiscali erano già divenute definitive.

## 2. La valutazione della Corte

### (a) Era il procedimento di carattere penale?

29. La Corte osserva in primo luogo che è chiaro che i procedimenti penali relativi all'illecito contabile e alla frode fiscale aggravata fossero di carattere penale.

30. Quanto al carattere penale del procedimento relativo alle sovrattasse, la Corte ribadisce che la qualificazione giuridica della procedura prevista dalla legislazione nazionale non può essere il solo criterio rilevante ai fini dell'applicabilità del principio del *ne bis in idem* ai sensi dell'articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7. Diversamente, l'applicazione di tale disposizione sarebbe lasciata alla discrezione degli Stati contraenti in una misura che potrebbe condurre a risultati incompatibili con l'oggetto e il fine della Convenzione (si veda, per esempio, *Storbråten c. Norvegia* (dec.), n. 12277/04, CEDU 2007-... (estratti), con ulteriori riferimenti). La nozione di "procedura penale" nel testo dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 deve essere interpretata alla luce dei principi generali relativi alle corrispondenti parole "accusa penale" e "pena" contenuti rispettivamente negli articoli 6 e 7 della Convenzione (si vedano *Haarvig c. Norvegia* (dec.), n. 11187/05, 11 dicembre 2007; *Rosenquist c. Svezia* (dec.), n. 60619/00, 14 settembre 2004; *Manasson c. Svezia* (dec.), n. 41265/98, 8 aprile 2003; *Göktan c. Francia*, n. 33402/96, § 48, CEDU 2002-V; *Malige c. Francia*, 23 settembre 1998, § 35, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VII; e *Nilsson c. Svezia* (dec.), n. 73661/01, CEDU 2005-XIII).

842. La giurisprudenza consolidata della Corte enuncia tre criteri, noti comunemente come i "criteri di Engel" (si veda *Engel e altri c. Paesi Bassi*, 8 giugno 1976, Serie A n. 22), di cui si deve tenere conto nel determinare se vi sia stata o meno "un'accusa penale". Il primo

criterio è la qualificazione giuridica del reato in base al diritto nazionale, il secondo è il carattere stesso del reato e il terzo è il grado di severità della pena in cui rischia di incorrere la persona interessata. Il secondo e il terzo criterio sono alternativi e non necessariamente cumulativi. Ciò non esclude tuttavia un approccio cumulativo se l'analisi distinta di ciascun criterio non permette di raggiungere una conclusione chiara sull'esistenza di un'accusa penale (si vedano *Jussila c. Finlandia* [GC], n. 73053/01, §§ 30-31, CEDU 2006-XIV; e *Ezeh e Connors c. Regno Unito* [GC], nn. 39665/98 e 40086/98, §§ 82-86, CEDU 2003-X).

32. La Corte ha preso posizione sul carattere penale delle sovratasse fiscali nel contesto dell'articolo 6 della Convenzione, nella causa *Jussila c. Finlandia* (sopra citata). In tale causa, la Corte ha concluso che, per quanto riguarda il primo criterio, risultava che le sovratasse fiscali non fossero qualificate come penali ma come parte del regime fiscale. Ciò tuttavia non era determinante, mentre era più importante il secondo criterio, ovvero il carattere del reato. La Corte ha osservato che le sovratasse fiscali erano state inflitte da disposizioni giuridiche generali che si applicavano generalmente a tutti i contribuenti. Inoltre, secondo il diritto finlandese, le sovratasse fiscali non erano intese quale indennizzo pecuniario per il danno ma come pena finalizzata a scoraggiare la reiterazione del reato. Le sovratasse fiscali erano pertanto inflitte da una norma il cui scopo era deterrente e punitivo. La Corte ha ritenuto che ciò dimostrasse il carattere penale del reato. Quanto al terzo criterio di Engel, la lieve entità della pena non sottraeva la questione all'ambito di applicazione dell'articolo 6. Di conseguenza si applicava l'aspetto penale dell'articolo 6, nonostante la lieve entità della sovratassa fiscale (si veda *Jussila c. Finlandia* [GC], sopra citata, §§ 37-38). Di conseguenza, i procedimenti concernenti sovratasse fiscali sono "penali" anche al fine dell'articolo 4 del Protocollo n. 7.

33. Pertanto, nel caso di specie, la Corte ritiene che sia chiaro che entrambi i procedimenti debbano essere considerati penali ai fini dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione. Anche le parti ritengono che ciò sia indiscusso.

**(b) Erano i reati per i quali il ricorrente è stato perseguito gli stessi (*idem*)?**

34. Nella causa *Sergey Zolotukhin c. Russia* (si veda *Sergey Zolotukhin c. Russia* [GC], n. 14939/03, §§ 81-84, CEDU 2009) la Corte ha riconosciuto l'esistenza di diversi approcci per stabilire se i reati per i quali un ricorrente era perseguito fossero gli stessi o meno. La Corte ha presentato una descrizione generale dei tre diversi approcci a tale questione esistenti, e ha concluso che l'esistenza di una varietà di approcci generava un'incertezza giuridica incompatibile con il diritto fondamentale a non essere perseguito due volte per lo stesso reato. In tale contesto la Corte, in quella causa, ha fornito un'interpretazione armonizzata della nozione di "stesso reato" ai fini dell'articolo 4 del Protocollo n. 7. Nella causa *Zolotukhin*, la Corte ha pertanto ritenuto che un approccio che enfatizzava la qualificazione giuridica dei due reati fosse troppo restrittivo per i diritti della persona. Se la Corte si limitasse a constatare che una persona era stata perseguita per reati aventi una diversa qualificazione giuridica, essa rischierebbe di compromettere la garanzia sancita dall'articolo 4 del Protocollo n. 7 invece di renderla pratica ed effettiva come richiesto dalla Convenzione. Di conseguenza la Corte ha ritenuto che l'articolo 4 del Protocollo n. 7 dovesse essere interpretato come se esso proibisse di perseguire o processare per un secondo "reato" nella misura in cui esso derivava da fatti identici o da fatti che erano sostanzialmente gli stessi. Era pertanto importante concentrarsi sui fatti che costituivano un insieme di concrete circostanze fattuali che riguardavano lo stesso imputato, che erano inscindibilmente legate nel tempo e nello spazio, e delle quali doveva essere dimostrata l'esistenza per garantire la condanna o avviare un procedimento penale.

35. La Corte osserva innanzitutto che, per quanto riguarda la similitudine dei fatti alla base delle accuse e della condanna del ricorrente per l'illecito contabile e di quelli alla base del procedimento relativo alle sovratasse fiscali, essa ha ritenuto in precedenti occasioni (si vedano *Manasson c. Svezia* (dec.), sopra citato; *Carlberg c. Svezia*, n. 9631/04, §§ 69-70, 27

gennaio 2009; e *Dev c. Svezia* (dec.), § 51, n. 7362/10, 21 ottobre 2014 ) che l'obbligo dell'imprenditore di registrare nei libri contabili importi corretti è un obbligo *per se*, che non dipende dall'utilizzo della documentazione contabile ai fini della determinazione della responsabilità fiscale. In altre parole, un ricorrente, pur non avendo adempiuto ai requisiti contabili previsti dalla legge, può successivamente aver osservato l'obbligo di fornire alle autorità tributarie informazioni sufficienti e accurate mediante, per esempio, la correzione delle informazioni contenute nei libri contabili, o mediante la presentazione di altro materiale che possa costituire la base adeguata di una verifica fiscale. L'illecito contabile è pertanto sufficientemente distinto dal procedimento relativo alle sovrattasse fiscali per concludere che tale procedimento non è derivato da fatti identici o da fatti che erano sostanzialmente gli stessi. Analogamente, per quanto riguarda le accuse a carico del ricorrente riguardanti le sue azioni in qualità di rappresentante della società, il procedimento contestato non derivava da fatti identici o da fatti che erano sostanzialmente gli stessi, in quanto le entità giuridiche coinvolte erano diverse (si vedano *Isaksen c. Norvegia* (dec.), n. 13596/02, 2 ottobre 2003; e *Pirttimäki c. Finlandia*, n. 35232/11, § 51, 20 maggio 2014).

36. Tornando ora alle accuse di frode fiscale aggravata mosse all'ricorrente a titolo personale, la Corte osserva che tali accuse riguardavano gli anni d'imposta dal 2000 al 2003 e dal 2005 al 2006, mentre il procedimento relativo alle sovrattasse fiscali riguardava gli anni d'imposta 2002, 2003, 2005 e 2006. Dato che il procedimento relativo alle sovrattasse fiscali non riguardava minimamente gli anni d'imposta 2000 e 2001, il procedimento contestato, per quanto riguardava tali anni d'imposta, non derivava da fatti identici. La Corte osserva inoltre che la Suprema Corte ha rigettato l'accusa di frode fiscale aggravata senza esaminarla nel merito, nella misura in cui l'accusa riguardava l'anno d'imposta 2002. Tale sentenza si basava sull'applicazione del principio del *ne bis in idem* e sulla conclusione della Suprema Corte secondo la quale tale questione era già stata determinata in via definitiva nel procedimento fiscale. La Corte ritiene pertanto che al riguardo la Suprema Corte abbia posto rimedio alla situazione e che il ricorrente non possa più affermare di essere vittima di una doppia incriminazione in relazione all'anno d'imposta 2002.

843. Per quanto riguarda i restanti anni d'imposta 2003, 2005 e 2006, la Corte concorda con le parti che il procedimento relativo alle sovrattasse fiscali e quello relativo alla frode fiscale a carico del ricorrente derivavano dagli stessi fatti, ovvero dall'omessa dichiarazione del reddito alle autorità tributarie da parte del ricorrente.

**(c) Era la decisione definitiva?**

844. La Corte ribadisce che il fine dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 è proibire il ripetersi di procedimenti penali conclusi con una decisione "definitiva" (si veda *Franz Fischer c. Austria*, n. 37950/97, § 22, 29 maggio 2001; *Gradinger c. Austria*, 23 ottobre 1995, § 53, Serie A n. 328-C; e *Sergey Zolotukhin c. Russia* [GC], sopra citato, § 107). Secondo il Rapporto esplicativo al Protocollo n.7, che rinvia a sua volta alla Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, una "decisione è definitiva 'se, secondo l'espressione tradizionale, essa ha acquisito la forza di *res judicata*. Ciò avviene quando essa è irrevocabile, ovvero quando non sono disponibili ulteriori rimedi ordinari o quando le parti hanno esaurito tali rimedi o hanno permesso che scadesse il termine senza avvalersi di essi". Questo approccio è ben radicato nella giurisprudenza della Corte (si veda, per esempio, *Nikitin c. Russia*, n. 50178/99, § 37, CEDU 2004-VIII; e *Horciag c. Romania* (dec.), n. 70982/01, 15 marzo 2005).

845. Le decisioni avverso le quali può essere proposta un'impugnazione ordinaria sono escluse dal campo di applicazione della garanzia contenuta nell'articolo 4 del Protocollo n. 7 finché non è scaduto il termine per proporre tale appello. D'altra parte non si tiene conto di rimedi straordinari quali la richiesta di riapertura del procedimento o la domanda di proroga del termine scaduto, al fine di determinare se il procedimento si è definitivamente concluso (si

veda *Nikitin c. Russia*, sopra citato, § 39). Benché tali rimedi rappresentino un proseguimento del primo procedimento, il carattere “definitivo” della decisione non dipende dal loro utilizzo. È importante sottolineare che l’articolo 4 del Protocollo n. 7 non preclude la riapertura del procedimento, come enunciato chiaramente nel secondo paragrafo dell’articolo 4.

846. Nel caso di specie il ricorrente non ha appellato le decisioni fiscali dell’8 settembre 2008. Egli ha pertanto permesso che il termine scadesse senza esaurire i rimedi ordinari. Le decisioni fiscali che comminavano sovrattasse fiscali sono pertanto diventate “definitive” - nell’accezione autonoma attribuita al termine dalla Convenzione - rispettivamente in data 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012. D’altra parte il procedimento relativo alla frode fiscale è diventato definitivo in data 27 febbraio 2012, quando la Suprema Corte ha reso la propria sentenza.

**(d) Vi è stata una duplicazione di procedimenti (bis)?**

847. La Corte ribadisce che l’articolo 4 del Protocollo n. 7 proibisce il ripetersi di procedimenti penali conclusi con una decisione “definitiva”. L’articolo 4 del Protocollo n. 7 non è limitato al diritto di non essere condannato due volte ma si estende anche al diritto di non essere perseguito o processato due volte (si veda *Franz Fischer c. Austria*, sopra citato, § 29). Diversamente non sarebbe stato necessario aggiungere la parola “condannato” alla parola “perseguito” poiché sarebbe stata una mera duplicazione. L’articolo 4 del Protocollo n. 7 si applica anche se la persona è stata sottoposta a un procedimento che non ha comportato la condanna. La Corte ribadisce che l’articolo 4 del Protocollo n. 7 contiene tre distinte garanzie e prevede che (i) nessuno possa essere perseguito, processato (ii) o condannato per lo stesso reato (iii) (si veda *Nikitin c. Russia*, sopra citato, § 36).

848. La Corte osserva che l’articolo 4 del Protocollo n. 7 proibisce chiaramente i procedimenti consecutivi se il primo procedimento è già diventato definitivo al momento dell’avvio del secondo procedimento (si veda per esempio *Sergey Zolotukhin c. Russia* [GC], sopra citato).

849. Per quanto riguarda i procedimenti paralleli, l’articolo 4 del Protocollo n. 7 non proibisce più procedimenti concorrenti. In tale situazione non si può affermare che un ricorrente sia perseguito più volte “per un reato dal quale è già stato assolto o per il quale è già stato condannato a seguito di sentenza diventata definitiva” (si veda *Garaudy c. Francia* (dec.), n. 65831/01, CEDU 2003-IX (estratti)). Non vi sono problemi dal punto di vista della Convenzione neanche quando, in una situazione in cui si hanno due procedimenti paralleli, il secondo procedimento è interrotto dopo che il primo è diventato definitivo (si veda *Zigarella c. Italia* (dec.), n. 48154/99, CEDU 2002-IX (estratti)). Tuttavia, nel caso in cui tale interruzione non abbia luogo, la Corte ha riscontrato violazione (si veda *Tomasović c. Croazia*, sopra citato, § 31; *Muslija c. Bosnia ed Erzegovina*, n. 32042/11, § 37, 14 gennaio 2014; *Nykänen c. Finlandia*, n. 11828/11, § 52, 20 maggio 2014; e *Glantz c. Finlandia*, n. 37394/11, § 62, 20 maggio 2014).

850. Tuttavia nella sua precedente giurisprudenza la Corte ha inoltre ritenuto (si veda *R.T. c. Svizzera* (dec.), n. 31982/96, 30 maggio 2000; e *Nilsson c. Svezia* (dec.), n. 73661/01, 13 dicembre 2005) che benché fossero state inflitte più sanzioni (sospensione delle pene detentive e del ritiro della patente di guida) concernenti gli stessi fatti (guida in stato di ubriachezza), da autorità distinte nell’ambito di procedimenti distinti, vi fosse un nesso sufficientemente stretto tra essi, dal punto di vista sostanziale e temporale. In tali cause la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non fossero stati perseguiti o condannati nuovamente per un reato dal quale essi erano già stati assolti con sentenza definitiva in violazione dell’articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7 alla Convenzione e che non vi fosse pertanto stata una ripetizione del procedimento.

851. Tornando al caso di specie, quanto all'eventuale ripetizione in violazione dell'articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7 alla Convenzione, la Corte osserva che è vero che sia l'utilizzo dei procedimenti penali sia le sovrattasse fiscali inflitte al ricorrente fanno parte delle sanzioni previste dal diritto finlandese per l'omessa comunicazione di informazioni sul reddito, in una dichiarazione dei redditi che ha comportato una valutazione fiscale inferiore al dovuto. Tuttavia in base all'ordinamento finlandese le sanzioni penali e quelle amministrative sono inflitte da autorità distinte senza che i procedimenti siano collegati in alcun modo: entrambi i procedimenti seguono il loro corso distinto e diventano definitivi l'uno indipendentemente dall'altro. Inoltre l'altro tribunale o l'altra autorità non tiene conto degli esiti di nessuno dei due procedimenti nel determinare la severità della sanzione e non vi è alcuna altra interazione tra le pertinenti autorità. Fatto ancora più importante, in base all'ordinamento giuridico finlandese le sovrattasse fiscali sono inflitte a seguito di un'analisi della condotta del ricorrente e della sua responsabilità a norma della pertinente legislazione fiscale, indipendentemente dalle valutazioni effettuate nell'ambito del procedimento penale. Ciò contrasta con le precedenti cause della Corte *R.T.* e *Nilsson* relative a patenti di guida, in cui la decisione concernente il ritiro della patente si basava direttamente su una condanna prevista o definitiva per un reato stradale e non conteneva pertanto una distinta analisi del reato o della condotta in questione. Pertanto non si può affermare che, in base all'ordinamento finlandese, vi sia uno stretto nesso, dal punto di vista sostanziale e temporale, tra il procedimento penale e quello fiscale.

852. Conseguentemente il caso di specie concerne due procedimenti paralleli e distinti, e il primo di essi, vale a dire il procedimento concernente le sovrattasse fiscali è iniziato nel 2008 quando sono state inflitte al ricorrente sovrattasse fiscali. Risulta che egli non abbia mai chiesto una rettifica né abbia appellato tali decisioni e i procedimenti sono pertanto diventati definitivi rispettivamente in data 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012, quando sono scaduti i termini per la rettifica e per l'appello. Il secondo procedimento concernente le accuse di frode fiscale è iniziato in data 6 marzo 2009 e si è concluso in data 27 febbraio 2012, quando la Suprema Corte ha reso la sua sentenza definitiva. I due procedimenti pendevano pertanto contemporaneamente fino al 27 febbraio 2012, quando il secondo è diventato definitivo.

853. La Corte osserva che quando il secondo procedimento è diventato definitivo in data 27 febbraio 2012, per il primo procedimento il ricorrente era ancora nei termini per la rettifica e il successivo appello avverso le decisioni in materia di sovrattasse fiscali riguardo all'anno d'imposta 2006. In quell'epoca il procedimento fiscale del ricorrente non pendeva più dinanzi ad alcuna autorità o ad alcun tribunale interno, ma attendeva semplicemente che scadesse il termine per la rettifica e l'appello al fine di acquisire valore giuridico. Dopo il 27 febbraio 2012 l'unico modo in cui il ricorrente avrebbe potuto impedire la doppia incriminazione sarebbe stato presentando dapprima la domanda di rettifica e successivamente appello avverso la decisione fiscale concernente l'anno d'imposta 2006 (si veda *Häkkinen c. Finlandia*, n. 758/11, § 52, 20 maggio 2014). Dato che a quanto pare tale domanda o tale appello non sono stati presentati, la decisione fiscale concernente l'anno d'imposta 2006 è diventata definitiva in data 31 dicembre 2012. La Corte ritiene pertanto che il ricorrente abbia avuto la reale possibilità di impedire la doppia incriminazione chiedendo dapprima la rettifica e poi proponendo appello entro il termine che non era ancora scaduto per lui, e che non avendolo fatto, egli non abbia esaurito le effettive vie di ricorso interne.

854. In ordine ai rimanenti anni d'imposta 2003 e 2005, la Corte sottolinea che il primo procedimento è diventato definitivo rispettivamente in data 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2011, mentre il secondo è stato avviato in data 6 marzo 2009. I due procedimenti sono stati pertanto pendenti contemporaneamente rispettivamente fino al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2011, quando il primo procedimento è diventato definitivo riguardo agli anni d'imposta 2003 e 2005. Dato che il secondo procedimento non è stato interrotto dopo che il

primo procedimento è diventato definitivo, ma è proseguito fino alla decisione definitiva del 27 febbraio 2012, il ricorrente è stato condannato due volte per lo stesso fatto in due procedimenti che sono diventati definitivi, da un lato rispettivamente in data 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2011 e, dall'altro, in data 27 febbraio 2012.

855. In conclusione, la Corte ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione in quanto il ricorrente è stato condannato due volte per gli stessi fatti in due procedimenti distinti.

## II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

856. L'articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto dell'Alta Parte Contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

### A. Danno

857. Il ricorrente ha chiesto 100.000 euro (EUR) per il danno morale.

858. Il Governo ha ritenuto eccessivo l'importo richiesto. A suo avviso il risarcimento del danno morale non dovrebbe eccedere la somma di EUR 3.000.

859. La Corte accorda al ricorrente EUR 3.000 per il danno morale.

### B. Spese

860. Il ricorrente ha chiesto anche EUR 2.108 per le spese sostenute dinanzi alla Corte.

861. Il Governo ha ritenuto eccessivo l'importo richiesto per le spese. A suo avviso l'importo totale del risarcimento delle spese non dovrebbe eccedere EUR 1.500 (importo comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto).

862. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, visti i documenti di cui è in possesso e i criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di EUR 2.000 (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) per il procedimento dinanzi alla Corte.

### C. Interessi moratori

57. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.

## PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* ricevibile la doglianza concernente l'articolo 4 del Protocollo n. 7;
2. *Ritiene* che vi sia stata violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione;
3. *Ritiene*
  - (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in conformità all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:



- (i) EUR 3.000 (tremila euro), oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
- (ii) EUR 2.000 (duemila euro), oltre l'importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
- (b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

4. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione del ricorrente per il resto.

Fatta in inglese, poi notificata per iscritto in data 10 febbraio 2015, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.


Françoise Elens-Passos  
Cancelliere

Guido Raimondi  
Presidente

***b) Boman c. Finlandia – Quarta Sezione, sentenza del 17 febbraio 2015 (ric. n. 41604/11)***

*Procedimenti penali sui medesimi fatti inestricabilmente legati nella sostanza e nel tempo: non violazione*

(Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito Italgjureweb.it)



## Arrêts du 17 février 2015

La Cour européenne des droits de l'homme a communiqué aujourd'hui par écrit 13 arrêts<sup>1</sup> :

sept arrêts de chambre sont résumés ci-dessous ;

six arrêt de comité, concernant des questions déjà soumises à la Cour auparavant, qui peuvent être consulté sur [HUDOC](#) et qui ne figurent pas dans le présent communiqué de presse.

*Les arrêts en français ci-dessous sont indiqués par un astérisque (\*).*

### Boman c. Finlande (n° 41604/11)

Le requérant, Alexander Boman, est un ressortissant finlandais né en 1992 et habitant à Jomala (Finlande). Il se plaignait d'avoir été puni deux fois pour la même infraction.

Au début de l'année 2010, M. Boman fut accusé de perturbation grave du trafic routier et de conduite d'un véhicule sans permis. Le procureur demanda qu'il soit interdit de conduite parce qu'il était accusé d'avoir gravement perturbé le trafic routier. Le tribunal de district reconnut M. Boman coupable en avril 2010 et le condamna, conformément à la loi, à une amende et à une interdiction de conduite jusqu'au 4 septembre 2010. En mai 2010, la police prononça une nouvelle interdiction de conduite de deux mois contre M. Boman, à compter du 5 septembre, pour conduite d'un véhicule sans permis.

Invoquant l'article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) à la Convention, M. Boman disait avoir fait l'objet de deux instances pénales et de deux peines pour une infraction ayant pour origine une même série de faits.

**Non-violation de l'article 4 du Protocole n° 7**

## MARZO

### ART. 3 CEDU (DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI)

#### a) *Muršić c. Croazia* – Prima Sezione, sentenza del 12 marzo 2015 (ric. n. 7334/13)

*Sovraffollamento carcerario accompagnato da sufficiente libertà di movimento giornaliero: non violazione*

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, traduzione effettuata dalle dott.sse Emanuela Cataldi e Maria Caterina Tecca, funzionari linguistici. Revisione a cura della dott.ssa Maria Caterina Tecca.

## CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

### PRIMA SEZIONE

### CAUSA MURŠIĆ c. CROAZIA

*(Ricorso n. 7334/13)*

### SENTENZA

### STRASBURGO

12 marzo 2015

*La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.*

#### **Nella causa *Muršić c. Croazia*,**

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Isabelle Berro, *Presidente*,  
Khanlar Hajiyev,  
Julia Laffranque,  
Linos-Alexandre Sicilianos,  
Erik Møse,  
Ksenija Turković,  
Dmitry Dedov, *giudici*,

e Søren Nielsen, *cancelliere di sezione*,

dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 febbraio 2015,  
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

## PROCEDURA

863. La causa trae origine da un ricorso (n. 7334/13) proposto contro la Repubblica di Croazia con il quale, in data 17 dicembre 2012, un cittadino croato, il Sig. Kristijan Muršić (“il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).

2. Il ricorrente è stato rappresentato dall'avvocato Z. Vidović, del foro di Varaždin. Il Governo croato ("il Governo") è stato rappresentato dal suo agente, Sig.ra Š. Stažnik.

3. Il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza delle condizioni di detenzione in carcere, in particolare la mancanza di spazio personale e di possibilità di lavoro, nonché l'assenza di un ricorso effettivo a tale riguardo, in violazione degli articoli 3 e 13 della Convenzione.

4. In data 8 ottobre 2013 il ricorso è stato comunicato al Governo.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

864. Il ricorrente è nato nel 1987 e vive a Kuršanec.

#### **A. Il contesto del caso di specie**

6. Con sentenza del Tribunale della Contea di Čakovec (*Županijski sud u Čakovcu*) del 19 giugno 2008, confermata dalla Corte Suprema (*Vrhovni sud Republike Hrvatske*) il 3 febbraio 2009, il ricorrente fu condannato a 2 anni di reclusione per rapina.

7. Il 2 luglio 2010 il Tribunale municipale di Čakovec (*Općinski sud u Čakovcu*) lo condannò a un anno di reclusione per furto, condanna confermata dal Tribunale della Contea di Čakovec il 3 novembre 2010.

865. A seguito di istanza del ricorrente, il 26 agosto 2011 un collegio di tre giudici del Tribunale della Contea di Čakovec esaminò le due summenzionate condanne e le unificò in un'unica pena di due anni e undici mesi di reclusione.

#### **B. Le condizioni di detenzione del ricorrente nel carcere di Bjelovar**

9. Il 16 ottobre 2009 il ricorrente fu trasferito dal carcere statale di Turopolje (*Kaznionica u Turopolju*) al carcere di Bjelovar (*Zatvor u Bjelovaru*), per espiare la pena detentiva originariamente inflitta dal Tribunale della Contea di Čakovec il 19 giugno 2008 (si veda il paragrafo 6 *supra*).

866. Egli rimase nel carcere di Bjelovar fino al 16 marzo 2011, data in cui fu trasferito nel carcere di Varaždin (*Zatvor u Varaždinu*), a seguito di provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (*Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav*) dell'11 marzo 2011.

867. Il ricorrente ha affermato di aver trascorso undici mesi con altri sette detenuti in una cella che misurava 18 metri quadrati, compresi i servizi igienici. La cella era in cattive condizioni di manutenzione, sporca e dotata di un numero di armadietti e sedie insufficiente per tutti i detenuti. Inoltre, egli non ha avuto la possibilità di partecipare al lavoro carcerario e, in generale, non gli è stato fornito sufficiente accesso ad attività ricreative e istruttive.

868. Il Governo ha affermato che il ricorrente, durante la sua permanenza nel carcere di Bjelovar, ha avuto a disposizione una media di 3,59 metri quadrati di spazio personale. Egli è stato recluso in quattro celle diverse, le cui condizioni sono descritte dettagliatamente nella seguente tabella:

<b>Cella n.</b>	<b>Periodo di detenzione</b>	<b>Numero totale di detenuti reclusi</b>	<b>Superficie della cella in metri quadrati</b>	<b>Spazio personale in metri quadrati</b>
1/O	16.10-15.11.2009	6	19,7	3,28
1/O	16.11-19.11.2009	5	19,7	3,94
1/O	20.11.2009-05.02.2010	6	19,7	3,28
1/O	06.02-08.02.2010	5	19,7	3,94
1/O	09.02-10.04.2010	6	19,7	3,28
1/O	11.04.-20.04.2010	5	19,7	3,94
8/O	21.04.2010	8	22,88	2,86
8/O	22.04-29.04.2010	7	22,88	3,27
8/O	30.04-02.05.2010	6	22,88	3,81
8/O	03.05-05.05.2010	5	22,88	4,58
8/O	06.05-07.05.2010	6	22,88	3,81
8/O	08.05-09.05.2010	5	22,88	4,58
8/O	10.05.-25.05.2010	6	22,88	3,81
8/O	26.05.2010	5	22,88	4,58
8/O	27.05-02.06.2010	6	22,88	3,81
8/O	03.06-04.06.2010	5	22,88	4,58
8/O	05.06-16.06.2010	6	22,88	3,81
8/O	17.06-19.06.2010	5	22,88	4,58
8/O	20.06-30.06.2010	6	22,88	3,81
8/O	01.07-02.07.2010	7	22,88	3,27

8/O	<b>03.07-05.07.2010</b>	<b>8</b>	<b>22,88</b>	<b>2,86</b>
8/O	<b>06.07-17.07.2010</b>	<b>7</b>	<b>22,88</b>	<b>3,27</b>
8/O	<b>18.07-13.08.2010</b>	<b>8</b>	<b>22,88</b>	<b>2,86</b>
14.08-17.08.2010 Periodo trascorso nell'infermeria del carcere				
8/O	<b>18.08-26.08.2010</b>	<b>7</b>	<b>22,88</b>	<b>3,27</b>
8/O	<b>27.08-30.08.2010</b>	<b>5</b>	<b>22,88</b>	<b>4,58</b>
4/O	<b>31.08-02.09.2010</b>	<b>8</b>	<b>22,36</b>	<b>2,80</b>
4/O	<b>03.09.2010</b>	<b>7</b>	<b>22,36</b>	<b>3,19</b>
8/O	<b>04.09-06.09.2010</b>	<b>6</b>	<b>22,88</b>	<b>3,81</b>
8/O	<b>07.09.2010</b>	<b>4</b>	<b>22,88</b>	<b>5,72</b>
8/O	<b>08.09-16.09.2010</b>	<b>5</b>	<b>22,88</b>	<b>4,58</b>
8/O	<b>17.09.2010</b>	<b>6</b>	<b>22,88</b>	<b>3,81</b>
8/O	<b>18.09.2010</b>	<b>5</b>	<b>22,88</b>	<b>4,58</b>
8/O	<b>19.09-01.10.2010</b>	<b>6</b>	<b>22,88</b>	<b>3,81</b>
8/O	<b>02.10-05.10.2010</b>	<b>5</b>	<b>22,88</b>	<b>4,58</b>
8/I	<b>06.10-07.10.2010</b>	<b>5</b>	<b>22,18</b>	<b>4,44</b>
8/I	<b>08.10-19.10.2010</b>	<b>4</b>	<b>22,18</b>	<b>5,55</b>
8/I	<b>20.10-21.10.2010</b>	<b>3</b>	<b>22,18</b>	<b>7,39</b>
8/I	<b>22.10-23.10.2010</b>	<b>4</b>	<b>22,18</b>	<b>5,55</b>
8/I	<b>24.10-25.10.2010</b>	<b>5</b>	<b>22,18</b>	<b>4,44</b>
8/I	<b>26.10-28.10.2010</b>	<b>6</b>	<b>22,18</b>	<b>3,70</b>
8/I	<b>29.10-30.10.2010</b>	<b>5</b>	<b>22,18</b>	<b>4,44</b>

8/I	<b>31.10-04.11.2010</b>	<b>6</b>	<b>22,18</b>	<b>3,70</b>
4/O	<b>05.11.2010</b>	<b>6</b>	<b>22,36</b>	<b>3,73</b>
4/O	<b>06.11-09.11.2010</b>	<b>5</b>	<b>22,36</b>	<b>4,47</b>
4/O	<b>10.11-13.11.2010</b>	<b>6</b>	<b>22,36</b>	<b>3,73</b>
4/O	<b>14.11-18.11.2010</b>	<b>7</b>	<b>22,36</b>	<b>3,19</b>
4/O	<b>19.11-26.11.2010</b>	<b>8</b>	<b>22,36</b>	<b>2,80</b>
4/O	<b>27.11-30.11.2010</b>	<b>7</b>	<b>22,36</b>	<b>3,19</b>
8/O	<b>01.12-03.12.2010</b>	<b>6</b>	<b>22,88</b>	<b>3,81</b>
8/O	<b>04.12-09.12.2010</b>	<b>7</b>	<b>22,88</b>	<b>3,27</b>
8/O	<b>10.12-12.12.2010</b>	<b>8</b>	<b>22,88</b>	<b>2,86</b>
8/O	<b>13.12-21.12.2010</b>	<b>7</b>	<b>22,88</b>	<b>3,27</b>
8/O	<b>22.12-24.12.2010</b>	<b>8</b>	<b>22,88</b>	<b>2,86</b>
8/O	<b>25.12-31.12.2010</b>	<b>7</b>	<b>22,88</b>	<b>3,27</b>
8/O	<b>01.01-16.01.2011</b>	<b>6</b>	<b>22,88</b>	<b>3,81</b>
8/O	<b>17.01-25.01.2011</b>	<b>7</b>	<b>22,88</b>	<b>3,27</b>
8/O	<b>26.01-27.01.2011</b>	<b>6</b>	<b>22,88</b>	<b>3,81</b>
8/O	<b>28.01-23.02.2011</b>	<b>7</b>	<b>22,88</b>	<b>3,27</b>
8/O	<b>24.02-25.02.2011</b>	<b>8</b>	<b>22,88</b>	<b>2,86</b>
8/O	<b>26.02-28.02.2011</b>	<b>7</b>	<b>22,88</b>	<b>3,27</b>
8/O	<b>01.03-15.03.2011</b>	<b>5</b>	<b>22,88</b>	<b>4,58</b>
8/O	<b>16.03.2011</b>	<b>6</b>	<b>22,88</b>	<b>3,81</b>

869. Il Governo ha inoltre affermato che ogni cella era dotata di bagno totalmente separato dalla zona soggiorno, munito di un proprio sistema di aerazione. Tutte le celle avevano accesso ad acqua potabile ed erano munite di finestre che lasciavano passare la luce naturale e l'aria fresca. Durante l'inverno le celle erano riscaldate mediante un impianto di riscaldamento centralizzato. Le celle erano oggetto di una manutenzione costante ed erano stati svolti alcuni necessari lavori di ricostruzione e di miglioria delle strutture negli anni 2007, 2009 e 2010, dimostrati dal Governo mediante fotografie, piantine e altra documentazione pertinente. Erano stati inoltre forniti ai detenuti tutti i necessari servizi igienici e sanitari. L'alimentazione era basata sul parere di esperti e la qualità del vitto era monitorata costantemente dalle autorità statali competenti, come provato dal Governo mediante la relativa documentazione.

870. Il Governo ha inoltre spiegato che era stato permesso al ricorrente di muoversi liberamente all'esterno della cella per tre ore al giorno, dalle 16.00 alle 19.00. Egli poteva inoltre utilizzare la palestra, aperta dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, e il campo da pallacanestro, aperto nei giorni lavorativi dalle 15.00 alle 18.00 e, nei fine settimana, sia la mattina sia il pomeriggio. Il carcere era inoltre dotato di un campo da badminton, di tavoli da ping-pong e di scacchiere, che erano stati tutti a disposizione del ricorrente. Egli avrebbe inoltre potuto prendere in prestito libri dalla biblioteca di Bjelovar, la quale forniva i propri servizi al carcere, e gli era stato permesso di guardare la televisione e prendere in prestito film.

### **C. Le doglianze del ricorrente relative alle condizioni di detenzione**

871. Il 24 marzo 2010 il ricorrente presentò una richiesta alla Direzione del carcere di Bjelovar, tramite un avvocato, chiedendo di essere trasferito nel carcere di Varaždin per motivi personali e familiari.

872. Il 26 aprile 2010 egli si dolse con l'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in termini generali, della condotta della Direzione del carcere di Bjelovar, sostenendo di non aver mai avuto la possibilità di colloquio i funzionari responsabili, che la sua domanda di trasferimento era stata ignorata, e che il vitto del carcere era inadeguato.

873. Il 6 maggio 2010 il ricorrente reiterò la domanda di trasferimento al carcere di Varaždin, citando motivi personali e familiari.

874. Il 14 luglio 2010 l'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia rispose alle doglianze del ricorrente, giudicandole infondate sotto ogni aspetto. Essa sottolineò che egli aveva avuto sufficienti possibilità di incontro con la sua famiglia, che non aveva lavorato a causa dell'insufficiente numero di posti di lavoro nel carcere di Bjelovar, che aveva avuto sette colloqui con il direttore del carcere e venticinque colloqui con vari altri funzionari del carcere di Bjelovar, e che il vitto era stato preparato con la consulenza di esperti, dato che la dieta del carcere era continuamente monitorata dal medico carcerario.

19. Il 24 agosto 2010 il ricorrente lamentò le condizioni della sua detenzione al magistrato di sorveglianza del Tribunale della Contea di Bjelovar. Sottolineò che le sue doglianze erano motivate dal desiderio di essere trasferito in un altro carcere più vicino alla sua famiglia. Lamentò inoltre, *inter alia*, di non avere ricevuto risposta alla richiesta di partecipare al lavoro carcerario e di essere recluso, insieme ad altri sette detenuti, nella cella n. 8, di 18 metri quadrati complessivi, la cui dotazione e manutenzione erano inadeguate.

875. A seguito della doglianza del ricorrente, il magistrato di sorveglianza richiese al carcere di Bjelovar una relazione dettagliata sulle condizioni della sua detenzione.

876. Dopo aver ottenuto la relativa relazione e aver sentito personalmente il ricorrente, il 7 ottobre 2010 il magistrato di sorveglianza rigettò le doglianze in quanto infondate. Ella ritenne, in particolare, che il ricorrente non fosse detenuto in condizioni di detenzione inadeguate, che egli avesse la disponibilità di sufficienti servizi igienici e sanitari e che non



partecipasse al lavoro carcerario in quanto non ve ne era la possibilità per tutti i detenuti del carcere di Bjelovar.

877. Il 15 ottobre 2010 il ricorrente interpose appello avverso la decisione del magistrato di sorveglianza davanti a un collegio di tre giudici del Tribunale della Contea di Bjelovar, sostenendo che il magistrato di sorveglianza aveva errato nelle conclusioni fattuali, in quanto la cella n. 8 ospitava effettivamente otto detenuti.

878. Il 21 ottobre 2010 un collegio di tre giudici del Tribunale della Contea di Bjelovar rigettò l'appello del ricorrente in quanto infondato, confermando la motivazione del magistrato di sorveglianza. Esso spiegò inoltre che le norme previste in materia di spazio personale dalla legge sull'esecuzione di pene detentive, segnatamente 4 metri quadrati, avrebbero dovuto essere in linea di massima rispettate, ma che non poteva esservi violazione automatica dei diritti del detenuto qualora tale norma non fosse stata temporaneamente rispettata.

879. In data 8 novembre 2010 il ricorrente si dolse davanti al Tribunale della Contea di Bjelovar della decisione del collegio di tre giudici. Egli sostenne di essere stato recluso, per i primi sei mesi successivi al suo ingresso nel carcere di Bjelovar, nella cella n. 1, che misurava 17,13 metri quadrati, dove erano stati reclusi complessivamente sei detenuti. Egli trascorse successivamente un mese, insieme a sei detenuti, nella cella n. 8 al primo piano, la quale misurava 17,13 metri quadrati. Fu poi collocato in un'altra cella, anch'essa contrassegnata "cella n. 8", che misurava nuovamente 17,13 metri quadrati, dove trascorse sei mesi insieme a otto detenuti. All'epoca della sua doglianza, egli era ristretto nella cella n. 4 insieme a sei detenuti.

880. Il 20 novembre 2010 il ricorrente sollevò un'eccezione di incostituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale (*Ustavni sud Republike Hrvatske*), invocando l'articolo 14 § 2 (uguaglianza dinanzi alla legge), l'articolo 26 (uguaglianza dinanzi alle autorità statali) e l'articolo 29 (diritto a un equo processo) della Costituzione, lamentando in termini generali la mancanza di spazio personale e di opportunità di lavoro nel carcere di Bjelovar.

881. Il 26 novembre 2010 il ricorrente si dolse con il difensore civico (*Pučki pravobranitelj*), della mancata concessione del trasferimento nel carcere più vicino alla sua famiglia e dedusse, in termini generali, l'inadeguatezza delle sue condizioni di detenzione.

882. Con nota del 7 dicembre 2010 il difensore civico invitò il ricorrente a suffragare con ulteriori prove le sue doglianze.

883. Il ricorrente rispose a tale richiesta il 21 dicembre 2010, affermando che il magistrato di sorveglianza e il collegio di tre giudici del Tribunale della Contea di Bjelovar non avevano mai esaminato adeguatamente le sue doglianze, e che non gli erano stati concessi i 4 metri quadrati di spazio personale in detenzione previsti dalla legge sull'esecuzione di pene detentive.

884. Il 12 aprile 2011 il difensore civico rispose alla nota del ricorrente affermando che, in base alle informazioni disponibili, la sistemazione del ricorrente nel carcere di Bjelovar non soddisfaceva i requisiti di spazio personale previsti dalla legge sull'esecuzione di pene detentive. Il difensore civico sottolineò inoltre che la cella in cui il ricorrente era detenuto era stata riparata nel 2010 e soddisfaceva tutti i requisiti igienici e sanitari. Il difensore civico rilevò inoltre che, alla stregua di altri novantadue detenuti, il ricorrente non aveva partecipato al lavoro carcerario a causa dell'insufficiente numero di posti di lavoro per tutti i detenuti.

885. Il 5 giugno 2012 la Corte costituzionale dichiarò l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente inammissibile (si veda il paragrafo 25 *supra*) in quanto manifestamente infondata. La parte pertinente della decisione recita:

"Nella sua eccezione di incostituzionalità, il ricorrente non ha potuto dimostrare che il tribunale della Contea di Bjelovar abbia agito in violazione delle norme costituzionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali o abbia interpretato arbitrariamente le pertinenti disposizioni di legge. La Corte costituzionale ritiene pertanto che la presente causa non sollevi una questione inerente ai diritti

costituzionali del ricorrente. Non vi è quindi alcuna questione di diritto costituzionale nel caso di specie sulla quale la Corte sia chiamata a pronunciarsi... “

886. La decisione della Corte costituzionale fu notificata al rappresentante del ricorrente il 18 giugno 2012.

## II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

### A. La Costituzione

887. Le pertinenti disposizioni della Costituzione della Repubblica di Croazia (*Ustav Republike Hrvatske*, Gazzetta Ufficiale nn. 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000, 124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010 e 85/2010) recitano:

#### Articolo 14

“Nella Repubblica di Croazia ogni persona gode di diritti e libertà senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale o sociale, condizione economica, nascita, istruzione, condizione sociale o altre caratteristiche.

Tutti sono uguali davanti alla legge.”

...”

#### Articolo 23

“Nessuno può essere sottoposto ad alcuna forma di maltrattamento ...”

#### Articolo 25

“I detenuti e le persone condannate sono trattati umanamente e nel rispetto della loro dignità.”

#### Articolo 26

“Tutti i cittadini della Repubblica di Croazia e gli stranieri sono uguali davanti ai tribunali e alle altre autorità statali o pubbliche.”

#### Articolo 29

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri o su ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.”

888. La parte pertinente dell'articolo 62 della legge sulla Corte costituzionale (*Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske*, Gazzetta Ufficiale nn. 99/1999, 29/2002, 49/2002) recita:

“1. Chiunque può presentare un'eccezione di incostituzionalità alla Corte costituzionale se ritiene che la decisione (*pojedinačni akt*) di un organo statale, di un organo dell'autonomia locale e regionale, o di una persona giuridica di diritto pubblico, che si sono pronunciati su controversie sui suoi diritti e obblighi, o su una presunzione di colpevolezza o su un'accusa di carattere penale, abbia violato i suoi diritti umani o le sue libertà fondamentali, o il suo diritto all'autonomia locale e regionale garantito dalla Costituzione (in prosieguo “diritto costituzionale”) ...”

### B. La legge sull'esecuzione di pene detentive

889. Le disposizioni pertinenti della legge sull'esecuzione di pene detentive (*Zakon o izvršavanju kazne zatvora*, Gazzetta Ufficiale nn. 128/1999, 190/2003, 76/2007, 27/2008, 83/2009) recitano:

## **Ricorsi**

### **Articolo 15**

“1) Il detenuto ha diritto di ricorrere avverso l’atto o il provvedimento del funzionario penitenziario.

2) I ricorsi sono presentate oralmente o per iscritto al direttore del carcere, o alla sede centrale dell’Amministrazione penitenziaria [del Ministero della Giustizia]. I ricorsi scritti indirizzati alla sede centrale dell’Amministrazione penitenziaria [del Ministero della Giustizia] sono presentati in plico, che la Direzione del carcere non può aprire ...

5) Se un detenuto presenta ricorso al magistrato di sorveglianza, tale ricorso è considerato una richiesta di tutela giurisdizionale ai sensi dell’articolo 17 della presente legge.”

### **Tutela giurisdizionale avverso atti e provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria**

#### **Articolo 17**

“1) Il detenuto può presentare richiesta di tutela giurisdizionale avverso atti o provvedimenti che negano o limitano illegittimamente un suo diritto garantito dalla presente legge.

2) Il magistrato di sorveglianza rigetta la richiesta di tutela giurisdizionale se la ritiene infondata. Se la richiesta è fondata, il magistrato di sorveglianza ordina di porre rimedio alle illegittime privazioni o limitazioni dei diritti. Se ciò non è possibile, il magistrato di sorveglianza constata la violazione e ne vieta la ripetizione.

3) Il detenuto e l’istituto penitenziario possono interporre appello avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza...”

## **Alloggio dei detenuti**

### **Articolo 74**

“...

3) I locali in cui i detenuti sono ristretti devono essere puliti, asciutti e sufficientemente spaziosi. In ogni dormitorio deve esservi uno spazio minimo per detenuto pari a 4 metri quadrati e 10 metri cubi.”

## **Lavoro dei detenuti**

### **Articolo 80**

“1) Il detenuto ha il diritto di lavorare, in base alle sue condizioni di salute, [al suo livello] di conoscenza e alle opportunità [disponibili] nel carcere statale o nel carcere.

...”

## **III. LA DOCUMENTAZIONE INTERNAZIONALE PERTINENTE**

35. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (“il CPT”) ha visitato la Croazia dal 19 al 27 settembre 2012. Nel suo rapporto CPT/Inf (2014) 9 del 18 marzo 2014 esso ha rilevato il problema del sovraffollamento carcerario in Croazia. Le relative raccomandazioni a tale riguardo (Appendice I) recitano:

### **“Le condizioni di detenzione della popolazione carceraria complessiva**

#### **raccomandazioni**

...

- le autorità croate ad adottare misure volte a ridurre i livelli di occupazione delle celle in tutte le carceri visitate (e nelle altre carceri della Croazia), in modo tale da fornire almeno 4 m<sup>2</sup> di spazio abitabile per

detenuto nelle celle con più occupanti; a tale fine, non deve essere calcolata la superficie occupata dai servizi sanitari situati all'interno della cella (paragrafo 36);

...

- le autorità croate a migliorare il programma di attività, comprese le opportunità di lavoro e di formazione professionale, per i detenuti del carcere statale di Glina, delle carceri delle contee di Zagabria e Sisak e, ove necessario, delle altre carceri della Croazia (paragrafo 40);

..."

## IN DIRITTO

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

890. Il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza delle condizioni di detenzione nel carcere di Bjelovar. In particolare, egli ha dedotto la mancanza di spazio personale, l'inadeguatezza delle condizioni sanitarie e igieniche e dell'alimentazione, la mancanza di opportunità di lavoro e un accesso insufficiente ad attività ricreative e istruttive. Egli ha invocato l'articolo 3 della Convenzione, che recita:

"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti."

#### A. Sulla ricevibilità

##### 1. Osservazioni delle parti

891. Il Governo ha sostenuto che nella sua eccezione di incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale, che costituiva un rimedio interno effettivo concernente le condizioni della sua detenzione, il ricorrente si era limitato a sostenere di essere stato discriminato, a seguito dei provvedimenti del Tribunale della Contea di Bjelovar, in quanto non aveva partecipato al lavoro carcerario. Egli tuttavia non ha sollevato altre argomentazioni né ha provato le sue doglianze concernenti il sovraffollamento carcerario. Inoltre, egli non ha invocato alcuna disposizione della Costituzione che garantisce la tutela dal maltrattamento e il rispetto della dignità umana, segnatamente gli articoli 23 e 25 (si veda il paragrafo 32 *supra*) né, a tale riguardo, l'articolo 3 della Convenzione. Il Governo ha inoltre sottolineato che il ricorrente era stato rappresentato legalmente e che spettava al suo difensore di utilizzare in modo opportuno il ricorso dinanzi alla Corte costituzionale. Se quest'ultimo lo avesse fatto in modo adeguato, il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di intentare un'azione civile di risarcimento, qualora la Corte costituzionale avesse constatato la violazione dei suoi diritti.

892. Il ricorrente ha sostenuto di avere debitamente esaurito le vie di ricorso interne.

##### 2. La valutazione della Corte

893. La Corte ribadisce che ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione essa può esaminare un ricorso solo previo esaurimento di tutte le vie di ricorso interne. La finalità dell'articolo 35 è di offrire agli Stati Contraenti la possibilità di prevenire o porre rimedio alle asserite violazioni nei loro confronti, prima che tali denunce siano presentate alla Corte (si veda, per esempio, *Mifsud c. Francia* (dec.) [GC], n. 57220/00, § 15, CEDU 2002-VIII). L'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne impone al ricorrente il normale uso di ricorsi che siano effettivi, sufficienti e accessibili in relazione alle sue doglianze ai sensi della Convenzione. Per essere effettivo, un ricorso deve poter risolvere direttamente la situazione denunciata (si veda *Balogh c. Ungheria*, n. 47940/99, § 30, 20 luglio 2004).

894. La norma relativa all'esaurimento delle vie di ricorso interne richiede, normalmente, che le doglianze destinate a essere successivamente formulate a livello internazionale

dovrebbero essere state sollevate davanti ai tribunali interni, quantomeno nel merito e nel rispetto dei requisiti formali e dei termini previsti dal diritto interno. Il fine della norma che esige l'esaurimento delle vie di ricorso interne è di permettere alle autorità nazionali (in primo luogo alla magistratura) di esaminare la denunciata violazione di un diritto previsto dalla Convenzione e, ove necessario, di porvi rimedio, prima che tale denuncia sia presentata alla Corte. Nella misura in cui esiste, a livello nazionale, un rimedio che permette ai tribunali nazionali di esaminare, almeno nel merito, qualsiasi argomentazione relativa alla dedotta violazione di un diritto previsto dalla Convenzione, dovrebbe essere utilizzato tale rimedio (si veda *Azinas c. Cipro* [GC], n. 56679/00, § 38, CEDU 2004-III).

895. Riguardo ai rimedi concernenti le condizioni di detenzione in Croazia, la Corte ha ritenuto che una doglianza presentata all'autorità giudiziaria competente o all'amministrazione penitenziaria sia un rimedio effettivo, in quanto può portare a sottrarre il ricorrente a condizioni di detenzione inadeguate. Inoltre, in caso di esito sfavorevole, il ricorrente può comunque proseguire le sue doglianze dinanzi alla Corte costituzionale (si veda *Štitić c. Croazia* (dec.), n. 29660/03, 9 novembre 2006, e *Dolenec c. Croazia*, n. 25282/06, § 113, 26 novembre 2009), anch'essa competente a ordinare la sua liberazione o la sua sottrazione a condizioni di detenzione inadeguate (si veda, *inter alia*, *Peša c. Croazia*, n. 40523/08, § 80, 8 aprile 2010). Invero, al fine di ottemperare ai principi di sussidiarietà, i ricorrenti sono tenuti, prima di presentare le loro doglianze alla Corte, a offrire alla Corte costituzionale croata la possibilità di porre rimedio alla loro situazione ed esaminare le questioni che desiderano sottoporre alla Corte (si veda *Bučkal c. Croazia* (dec.), n. 29597/10, § 20, 3 aprile 2012, e *Longin c. Croazia*, n. 49268/10, § 36, 6 novembre 2012).

896. La Corte rileva che è vero che il ricorrente, nella sua eccezione di costituzionalità, non ha invocato gli articoli 23 e 25 della Costituzione, disposizioni che verosimilmente corrispondono all'articolo 3 della Convenzione. Né ha direttamente invocato l'articolo 3 della Convenzione. Egli ha invece fatto riferimento agli articoli 14 § 2, 26 e 29 della Costituzione, disposizioni che corrispondono agli articoli 6 e 14 della Convenzione e all'articolo 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione (si veda il paragrafo 32 *supra* e si confronti con *Merot d.o.o. e Storitve Tir d.o.o. c. Croazia* (dec.), n. 29426/08 e 29737/08, § 35, 10 dicembre 2013).

897. Il ricorrente ha tuttavia lamentato nel merito davanti alla Corte Costituzionale la violazione dei suoi diritti in ragione della mancanza di spazio personale e di opportunità di lavoro nel carcere di Bjelovar (si veda il paragrafo 25 *supra*). La Corte ritiene pertanto che il ricorrente, presentando le sue doglianze nel merito alla Corte Costituzionale, abbia correttamente esaurito le vie di ricorso interne (si confronti con *Jaćimović c. Croazia*, n. 22688/09, §§ 40-41, 31 ottobre 2013; e, per converso, *Merot d.o.o. e Storitve Tir d.o.o.*, sopra citate, § 36). La Corte rigetta pertanto l'eccezione del Governo.

898. La Corte osserva inoltre che la doglianza del ricorrente sulle condizioni della sua detenzione nel carcere di Bjelovar non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e che essa non incorre in altri motivi di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

## **B. Sul merito**

### *1. Osservazioni delle parti*

#### **(a) Il ricorrente**

899. Il ricorrente ha sostenuto che le celle in cui è stato collocato durante la sua permanenza nel carcere di Bjelovar non avevano fornito un sufficiente spazio personale per detenuto e non erano dotate di un sufficiente numero di sedie e armadi. L'alimentazione era inoltre scadente, così come lo erano le condizioni igieniche, in particolare in considerazione

del fatto che la zona bagno non era stata adeguatamente separata dalla zona soggiorno. Le attività ricreative e istruttive erano inoltre insufficienti e il ricorrente non aveva partecipato al lavoro carcerario. Il ricorrente ha sottolineato che le informazioni fornite dal Governo, riguardanti il suo spazio personale nel carcere di Bjelovar, si riferivano allo spazio personale medio di 3,59 metri quadrati, spazio che avrebbe potuto essere tale solo se il Governo avesse tenuto conto dei brevi periodi in cui uno dei suoi compagni di cella era stato trasferito in un'altra cella, e se avesse computato la zona bagno nel calcolo dello spazio complessivo. I calcoli effettuati dal Governo in merito alle celle in cui egli era stato detenuto nel carcere di Bjelovar erano quindi errati. Infatti egli aveva in realtà avuto a disposizione solo 2,25 metri quadrati di spazio personale durante tutta la sua permanenza nel carcere di Bjelovar. Il ricorrente riteneva comunque che, in ogni caso - sia se la Corte avesse accolto le sue osservazioni al riguardo, sia se avesse accolto le osservazioni del Governo - rimaneva il fatto che egli era stato collocato in celle sovraffollate, tenuto conto, in particolare, dei 4 metri quadrati di spazio personale per detenuto richiesti.

#### **(b) Il Governo**

900. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente, durante la permanenza nel carcere di Bjelovar, ha avuto a disposizione una media di 3,59 metri quadrati di spazio personale, che era leggermente inferiore alla superficie minima di 4 metri quadrati prevista dalla legge sull'esecuzione di pene detentive. Il Governo ha citato, a titolo esemplificativo, la cella n. 8/O, in cui il ricorrente è stato collocato per un solo giorno (21 aprile 2010), insieme ad altri sette detenuti. Dal 30 aprile al 30 giugno 2010 egli aveva beneficiato o di 3,81 o di 4,58 metri quadrati di spazio personale. Analogamente, nella cella n. 1/O, tra l'11 aprile e il 20 aprile 2010, il ricorrente aveva beneficiato di 3,94 metri quadrati di spazio personale. Dal 7 settembre al 13 novembre 2010, nelle celle nn. 8/O, 8/1 e 4/O, il ricorrente aveva beneficiato di uno spazio personale superiore alla superficie richiesta. E' stato solo nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 5 novembre 2010 che egli ha avuto a disposizione 3,7 e 3,73 metri quadrati di spazio personale. Il Governo ha sottolineato che ciò è stato confermato il 7 ottobre 2010 dal magistrato di sorveglianza, che non aveva ritenuto che le condizioni di detenzione del ricorrente fossero inadeguate (si veda il paragrafo 21 *supra*). Il magistrato aveva inoltre ritenuto idonei i servizi igienici e sanitari forniti al ricorrente. Il carcere di Bjelovar era stato inoltre continuamente riparato, ed era questo uno dei principali motivi per i quali i detenuti erano stati trasferiti da una cella all'altra, con conseguente temporanea riduzione del loro spazio personale.

901. In ogni caso, secondo il Governo, qualsiasi mancanza di spazio personale era stata compensata dagli altri impianti presenti nel carcere di Bjelovar. Infatti, tutte le celle nelle quali il ricorrente era stato detenuto avevano accesso alla luce naturale e all'aria fresca, nonché al riscaldamento e all'aerazione. Le celle erano state regolarmente sottoposte a lavori di manutenzione e di riparazione e il ricorrente aveva avuto il permesso di muoversi liberamente e di partecipare a diverse attività sportive e ricreative. In ordine alle sue doglianze inerenti il lavoro carcerario, il Governo ha sottolineato l'impossibilità di assicurare un lavoro a tutti i detenuti. Pertanto, a causa della mancanza generale di lavoro, il ricorrente, esattamente come altri novantadue detenuti, non aveva avuto un impiego mentre era in espiazione di pena nel carcere di Bjelovar.

## *2. La valutazione della Corte*

#### **(a) Principi generali**

902. La Corte ribadisce che l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei più fondamentali valori di una società democratica. Esso proibisce, in termini assoluti, la tortura o le pene o i trattamenti inumani o degradanti, indipendentemente dalle circostanze e dal

comportamento della vittima (si veda, per esempio, *Labita c. Italia* [GC], n. 26772/95, § 119, CEDU 2000-IV). Il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3. La valutazione di tale livello minimo è relativa: dipende da tutte le circostanze della causa, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e mentali e, in alcuni casi, il sesso, l'età e le condizioni di salute della vittima (si veda, tra altri precedenti, *Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, § 162, Serie A n. 25; e *Orchowski c. Polonia*, n. 17885/04, § 119, 22 ottobre 2009).

903. Il maltrattamento che raggiunge tale livello minimo di gravità comporta generalmente una effettiva lesione personale o un'intensa sofferenza fisica o mentale. Tuttavia, anche in assenza di tali circostanze, un trattamento che umilia o svilisca la persona, mostrando mancanza di rispetto o sminuendo la sua dignità umana, o che susciti sensazioni di paura, angoscia, o inferiorità, tali da vincere la sua resistenza morale e fisica, può essere definito degradante e rientrare anch'esso nell'ambito della proibizione prevista dall'articolo 3 (si veda *Pretty c. Regno Unito*, n. 2346/02, § 52, CEDU 2002-III, con ulteriori riferimenti).

904. Nell'ambito della privazione della libertà, la Corte ha coerentemente sottolineato che, per rientrare nella previsione dell'articolo 3, la sofferenza e l'umiliazione in questione devono in ogni caso eccedere l'inevitabile componente di sofferenza e umiliazione connessa alla detenzione. Lo Stato deve assicurare che le condizioni di detenzione siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità e il metodo di esecuzione della pena non sottopongano la persona a dolori o privazioni d'intensità superiore al livello di sofferenza che discende, inevitabilmente, dalla detenzione, e che, date le esigenze di ordine pratico della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente garantiti (si veda *Kudła c. Polonia* [GC], n. 30210/96, §§ 92-94, CEDU 2000-XI, e *Popov c. Russia*, n. 26853/04, § 208, 13 luglio 2006).

905. Nel valutare le condizioni di detenzione, è necessario considerare gli effetti cumulativi di tali condizioni, nonché le specifiche denunce formulate dal ricorrente (si veda *Dougoz c. Grecia*, n. 40907/98, § 46, CEDU 2001-II; *Idalov c. Russia* [GC], n. 5826/03, § 94, 22 maggio 2012). Si deve inoltre tener conto della durata della detenzione in determinate condizioni (si veda, tra altri precedenti, *Alver c. Estonia*, n. 64812/01, 8 novembre 2005).

906. L'estrema mancanza di spazio nella cella di un carcere è un aspetto che incide fortemente nella valutazione volta a stabilire se le condizioni di detenzione contestate siano state "degradanti" sotto il profilo dell'articolo 3 (si veda *Karalevičius c. Lituania*, n. 53254/99, § 36, 7 aprile 2005). La Corte ha tuttavia sempre rifiutato di determinare, in modo definitivo, quanti metri quadrati dovrebbero essere assegnati a un detenuto ai sensi della Convenzione, ritenendo che diversi altri fattori, quali la durata della detenzione, le possibilità di praticare attività fisica all'aperto, le condizioni fisiche e mentali del detenuto, e così via, svolgano un ruolo importante nel decidere se le condizioni di detenzione abbiano rispettato le garanzie previste all'articolo 3 della Convenzione (si veda, per esempio, *Trepashkin c. Russia*, n. 36898/03, § 92, 19 luglio 2007; *Sergey Babushkin c. Russia*, n. 5993/08, § 50, 28 novembre 2013; *Semikhvostov c. Russia*, n. 2689/12, § 79, 6 febbraio 2014; *Logothetis e altri c. Grecia*, n. 740/13, § 40, 25 settembre 2014; e *Suldin c. Russia*, n. 20077/04, § 43, 16 ottobre 2014).

907. Nella causa *Ananyev*, la Corte ha definito i criteri da considerare per decidere se vi sia stata violazione dell'articolo 3 a causa della mancanza di spazio personale. In particolare, la Corte deve tenere conto dei tre seguenti elementi: a) ogni detenuto deve disporre di un posto letto personale nella cella; b) ogni detenuto deve disporre di una superficie pari ad almeno 3 metri quadrati; e c) la superficie totale della cella deve essere tale da permettere ai detenuti di muoversi liberamente tra i mobili. L'assenza di uno degli elementi di cui sopra produce di per sé una forte presunzione che le condizioni di detenzione abbiano costituito un trattamento degradante e abbiano violato l'articolo 3 (si veda *Ananyev e altri c. Russia*, n. 42525/07 e 60800/08, § 148, 10 gennaio 2012; si veda altresì *Olszewski c. Polonia*, n. 21880/03, § 98, 2 aprile 2013).

908. In base a tale presunzione, la Corte ha quindi ritenuto, in diverse cause, che quando i ricorrenti hanno a disposizione una superficie inferiore a tre metri quadrati, il sovraffollamento deve essere considerato così grave da giustificare, di per sé, la constatazione della violazione dell'articolo 3 della Convenzione (si veda, per esempio, *Dmitriy Sazonov c. Russia*, n. 30268/03, §§ 31-32, 1 marzo 2012; *Nieciecki c. Grecia*, n. 11677/11, §§ 49-51, 4 dicembre 2012; *Torreggiani e altri c. Italia*, n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, § 77, 8 gennaio 2013; *Kanakis c. Grecia (n. 2)*, n. 40146/11, §§ 106-107, 12 dicembre 2013; *Tatishvili c. Grecia*, n. 26452/11, § 43, 31 luglio 2014; *Tereshchenko c. Russia*, n. 33761/05, §§ 83-84, 5 giugno 2014; *Bulatović c. Montenegro*, n. 67320/10, §§ 123-127, 22 luglio 2014; e *T. e A. c. Turchia*, n. 47146/11, § 96, 21 ottobre 2014).

909. Tuttavia, nel valutare in particolare le condizioni di detenzione negli istituti per l'esecuzione delle pene, la Corte ha sempre tenuto conto dell'effetto cumulativo delle condizioni di detenzione (si veda, per esempio, *Dmitriy Rozhin c. Russia*, n. 4265/06, § 53, 23 ottobre 2012; *Kulikov c. Russia*, n. 48562/06, § 37, 27 novembre 2012; *Yepishin c. Russia*, n. 591/07, § 65, 27 giugno 2013; *Sergey Babushkin*, sopra citata, §§ 52-58). Conseguentemente, la questione dello spazio personale dovrebbe essere esaminata nel contesto del regime applicabile, che permette ai detenuti di beneficiare di maggiore libertà di movimento durante il giorno rispetto a coloro che sono sottoposti ad altri tipi di regime carcerario, e del loro conseguente libero accesso alla luce naturale e all'aria. La Corte ha pertanto già ritenuto che la libertà di movimento concessa ai detenuti di un istituto penitenziario e il loro libero accesso alla luce naturale e all'aria abbiano sufficientemente compensato l'insufficiente assegnazione di spazio per detenuto (si veda, per esempio, *Shkurenko c. Russia (dec.)*, n. 15010/04, 10 settembre 2009; *Norbert Sikorski c. Polonia*, n. 17599/05, § 129, 22 ottobre 2009; *Vladimir Belyayev c. Russia*, n. 9967/06, §§ 32-36, 17 ottobre 2013; e *Semikhvostov*, sopra citata, § 79).

910. Conseguentemente, la forte presunzione che le condizioni di detenzione abbiano costituito un trattamento degradante, in violazione dell'articolo 3, a causa della mancanza di spazio personale, stabilita nella causa *Ananyev* (si veda il paragrafo 54 *supra*), può essere confutata in alcune circostanze dall'effetto cumulativo delle condizioni di detenzione (si veda, per esempio, *Fetisov e altri c. Russia*, nn. 43710/07, 6023/08, 11248/08, 27668/08, 31242/08 e 52133/08, §§ 134-138, 17 gennaio 2012; *Dmitriy Rozhin*, sopra citata, §§ 53-53; e *Sergey Babushkin*, sopra citata, § 57). E' tuttavia difficile che ciò si verifichi in caso di flagrante mancanza di spazio personale (si veda, per esempio, *Dmitriy Sazonov c. Russia*, sopra citata, §§ 31-32; *Logothetis e altri c. Grecia*, n. 740/13, § 41, 25 settembre 2014; e *Nikolaos Athanasiou e altri c. Grecia*, n. 36546/10, § 77, 23 ottobre 2014), reclusione in una struttura penitenziaria completamente inadeguata (si veda, per esempio, *A.F. c. Grecia*, n. 53709/11, §§ 71-80, 13 giugno 2013; *Horshill c. Grecia*, n. 70427/11, §§ 47-52, 1 agosto 2013; e *T. e A.*, sopra citata, § 96) o in caso di accertati problemi strutturali delle carceri (si veda, per esempio, *Khuroshvili c. Grecia*, n. 58165/10, §§ 84-89, 12 dicembre 2013; *Gorbulya c. Russia*, n. 31535/09, §§ 64-65, 6 marzo 2014; e *Ślusarczyk c. Polonia*, n. 23463/04, §§ 136-140, 28 ottobre 2011). Tuttavia, ciò non può essere escluso, per esempio in caso di brevi e occasionali restrizioni minime dello spazio personale richiesto, accompagnate da sufficiente libertà di movimento e da attività all'esterno della cella, nonché dalla reclusione in una struttura carceraria idonea (si veda, per esempio, *Vladimir Belyayev*, sopra citata, §§ 33-36).

911. La Corte sottolinea infine che sorge una questione alquanto diversa da quella osservata sopra nelle cause in cui sia in discussione una cella carceraria più ampia, che misuri dai tre ai quattro metri quadrati per detenuto. In tali esempi, sarà constatata la violazione dell'articolo 3 solo se il fattore relativo allo spazio è accompagnato da altri aspetti inerenti all'inadeguatezza delle condizioni fisiche di detenzione connessi, in particolare, all'accesso ad attività fisiche all'aperto, alla luce naturale o all'aria, alla disponibilità di aerazione,



all'adeguatezza dell'impianto di riscaldamento, alla possibilità di utilizzare il bagno in modo riservato e all'osservanza delle basilari norme sanitarie e igieniche (si veda *Ananyev e altri*, sopra citata, § 149; *Jirsák c. Repubblica Ceca*, n. 8968/08, §§ 64-73, 5 aprile 2012; *Culev c. Moldavia*, n. 60179/09, §§ 35-39, 17 aprile 2012; *Longin*, sopra citata, §§ 59-61; *Torreggiani e altri*, sopra citata, § 69; e *Barilo c. Ucraina*, n. 9607/06, §§ 80-83, 16 maggio 2013).

**(b) Applicazione di tali principi al caso di specie**

58. La Corte osserva che il ricorrente è stato detenuto nel carcere di Bjelovar per un anno e cinque mesi, dal 16 ottobre 2009 al 16 marzo 2011, ed è stato collocato in quattro celle diverse (si vedano i paragrafi 9 e 10 *supra*). Mentre non è controverso tra le parti che tali celle differissero per dimensione e numero di detenuti che vi sono stati collocati insieme al ricorrente, sussistono alcune discrepanze nelle loro affermazioni circa le reali dimensioni delle celle e l'entità del dedotto sovraffollamento.

912. Il ricorrente ha pertanto affermato, segnatamente in termini molto generali, di avere avuto a disposizione 2,25 metri quadrati di spazio personale (si vedano i paragrafi 11 e 27 *supra*) durante tutta la sua permanenza nel carcere di Bjelovar, mentre il Governo ha presentato un resoconto dettagliato delle dimensioni delle celle e del numero di detenuti che vi sono stati collocati insieme al ricorrente durante la sua permanenza nel carcere Bjelovar (si veda il paragrafo 12 *supra*).

913. Secondo le informazioni fornite dal Governo, nelle quattro celle in cui il ricorrente è stato detenuto, egli ha avuto a disposizione tra 3 e 7,39 metri quadrati di spazio personale. Solo occasionalmente, segnatamente il 21 aprile 2010 (un giorno – 2,86 metri quadrati), e dal 3 al 5 luglio 2010 (tre giorni – 2,86 metri quadrati); dal 18 luglio al 13 agosto 2010 (ventisette giorni – 2,86 metri quadrati); dal 31 agosto al 2 settembre 2010 (tre giorni – 2,80 metri quadrati); dal 19 al 26 novembre 2010 (otto giorni – 2,80 metri quadrati); dal 10 al 12 dicembre 2010 (tre giorni – 2,86 metri quadrati); dal 22 al 24 dicembre 2010 (tre giorni – 2,86 metri quadrati); e dal 24 al 25 febbraio 2011 (due giorni – 2,86 metri quadrati), egli ha avuto a disposizione uno spazio personale leggermente inferiore a 3 metri quadrati nella misura di 0,14 e 0,20 metri quadrati, come indicato in relazione a ogni periodo riportato (si veda il paragrafo 12 *supra*).

914. La Corte rileva che le informazioni fornite dal Governo non appaiono implausibili, dato che corrispondono agli atti di cui la Corte è in possesso, segnatamente la documentazione pertinente concernente il carcere di Bjelovar (si veda il paragrafo 13 *supra*), e sono state confermate dal magistrato di sorveglianza nei suoi provvedimenti (si veda il paragrafo 24 *supra*). La Corte rileva inoltre che il ricorrente non ha provato le sue accuse, secondo le quali ha avuto a disposizione 2,25 metri quadrati di spazio personale durante tutta la sua permanenza nel carcere di Bjelovar. Ciò era non solo impossibile, dato che la dimensione delle quattro celle in cui il ricorrente è stato recluso e il numero dei detenuti collocati in esse differivano, ma appare inoltre in contrasto con gli atti di cui la Corte è in possesso, che il ricorrente ha cercato di contestare solo in termini generali. La Corte rileva inoltre che nelle sue doglianze iniziali a livello interno, concernenti il rifiuto delle autorità penitenziarie di trasferirlo in un altro carcere più vicino alla famiglia, il ricorrente non aveva sollevato la questione del sovraffollamento, invocandola solo dopo che il trasferimento gli era stato definitivamente negato (si vedano i paragrafi 15, 16, 17 e 19 *supra*).

915. In ogni caso, sebbene sia vero che lo spazio personale concesso al ricorrente non soddisfacesse le raccomandazioni del CPT (si veda il paragrafo 35 *supra*) e i requisiti previsti dalla legge sull'esecuzione di pene detentive (si veda il paragrafo 34 *supra*), la Corte non ritiene che tale inadempienza fosse così estrema da giustificare di per sé la constatazione di violazione dell'articolo 3 della Convenzione (si veda il paragrafo 51 *supra*; *Dolenec*, sopra citata, §§ 133 e 136; e *Vladimir Belyayev*, sopra citata, §§ 33-34).

916. In particolare, la Corte rileva l'osservazione del Governo secondo la quale il ricorrente poteva muoversi liberamente all'esterno della cella per tre ore al giorno, dalle 16.00 alle 19.00, fatto non contestato dal ricorrente.

64. Inoltre, ogni cella in cui il ricorrente è stato recluso aveva libero accesso alla luce naturale e all'aria, nonché all'acqua potabile (si veda il paragrafo 15 *supra*). Il ricorrente ha inoltre avuto a disposizione un letto personale e non ha mai sostenuto che le disposizioni delle celle, a causa delle loro dotazioni quali tavoli, letti e bagni, gli impedissero di muoversi liberamente all'interno della cella (si confronti con *Vladimir Belyayev*, sopra citata, § 34; e, per converso, *Yevgeniy Alekseyenko c. Russia*, n. 41833/04, § 87, 27 gennaio 2011; e *Manulin c. Russia*, n. 26676/06, § 46, 11 aprile 2013).

917. Il Governo ha inoltre sostenuto che i detenuti potevano utilizzare la palestra, aperta dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, e il campo da pallacanestro, aperto nei giorni lavorativi dalle 15.00 alle 18.00 e nei fine settimana sia la mattina sia il pomeriggio. Il carcere aveva inoltre un campo da badminton, tavoli da ping-pong e scacchiere, che erano tutti a disposizione dei detenuti. Essi potevano inoltre prendere in prestito libri dalla biblioteca di Bjelovar, la quale forniva i propri servizi al carcere, e potevano guardare la televisione e prendere in prestito film (si veda il paragrafo 14 *supra*). La Corte osserva, a tale riguardo, che il ricorrente non ha fornito alcuna argomentazione pertinente che consenta alla Corte di concludere che egli non ha potuto utilizzare le strutture descritte dal Governo.

918. Quanto al resto delle osservazioni del ricorrente circa le asserite scadenti condizioni igieniche delle celle, la cattiva alimentazione e le inadeguate attività ricreative e istruttive, la Corte, data la mancanza di un corredo probatorio, non può ritenere credibili le denunce del ricorrente (si veda *Vladimir Belyayev*, sopra citata, § 35), tanto più che quest'ultimo, oltre al dedurre, in termini generali, l'impossibilità di partecipare al lavoro carcerario, non ha sollevato, né tantomeno specificato, tali denunce nell'eccezione di incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale (si veda il paragrafo 25 *supra*) e che le sue osservazioni contraddicono gli atti di cui la Corte è in possesso (si vedano i paragrafi 13, 21 e 29 *supra*). La Corte ha inoltre preso atto delle fotografie che ritraggono l'interno del carcere di Bjelovar, il cortile della ricreazione, le celle del dormitorio e i loro servizi sanitari, che non sembrano essere in uno stato di conservazione o di pulizia spaventoso.

67. Infine, per quanto concerne le doglianze del ricorrente circa l'impossibilità di partecipare al lavoro carcerario, la Corte ritiene che, date le circostanze del caso di specie, ciò non possa sollevare una questione ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

919. Alla luce di quanto sopra, la Corte è consapevole del fatto che le dimensioni delle celle in cui il detenuto è stato collocato non sono state sempre adeguate in quanto, per due brevi periodi non consecutivi egli è stato ristretto in uno spazio personale leggermente inferiore a tre metri quadrati (si veda il paragrafo 60 *supra*). A tale riguardo, essa rileva con preoccupazione un periodo di ventisette giorni, durante il quale il ricorrente ha avuto a disposizione meno di tre metri quadrati. Tuttavia, tali circostanze sono state accompagnate da sufficiente libertà di movimento e dalla reclusione in una struttura penitenziaria idonea. La Corte conclude pertanto che, date le circostanze del caso di specie, essa non può stabilire che le condizioni di detenzione del ricorrente, sebbene non sempre adeguate, abbiano raggiunto la soglia di gravità richiesta per poter definire il trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione (si confronti con *Vladimir Belyayev*, sopra citata, § 36).

69. Non vi è pertanto stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

## II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

920. Il ricorrente ha sostenuto di non avere avuto un ricorso effettivo in relazione alle doglianze concernenti le condizioni della sua detenzione nel carcere di Bjelovar. Egli ha invocato l'articolo 13, il quale recita:

### Articolo 13

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella [ presente] Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.”

#### A. Osservazioni delle parti

921. Il ricorrente ha sostenuto che gli è stata negata la tutela giurisdizionale riguardo alle condizioni della sua detenzione nel carcere di Bjelovar, in quanto il magistrato di sorveglianza competente e il collegio di tre giudici del Tribunale di Bjelovar hanno errato nelle loro conclusioni sui fatti pertinenti e nell’interpretazione della legge applicabile in sede di esame delle doglianze. La Corte costituzionale non ha inoltre esaminato debitamente le sue doglianze e le ha dichiarate inammissibili senza un adeguato corredo probatorio.

72. Il Governo ha affermato che le doglianze del ricorrente erano state esaminate dettagliatamente dal competente magistrato di sorveglianza del Tribunale della Contea di Bjelovar, che aveva tenuto conto di tutte le sue denunce e aveva adottato una decisione nel merito, ritenendo le sue doglianze infondate. Inoltre, la Corte Costituzionale, limitandosi alle specifiche doglianze del ricorrente, aveva dichiarato l’eccezione di costituzionalità inammissibile, in quanto non aveva sollevato alcuna questione relativa alla violazione dei suoi diritti.

#### B. La valutazione della Corte

922. La Corte rileva che le doglianze del ricorrente concernenti le condizioni della sua detenzione nel carcere di Bjelovar sono state esaminate nel merito dal competente magistrato di sorveglianza del Tribunale della Contea di Bjelovar, che ha tenuto conto di tutte le circostanze della sua detenzione e delle sue specifiche doglianze. Il magistrato ha ottenuto una relazione dalla direzione del carcere di Bjelovar e ha sentito il ricorrente di persona (si veda il paragrafo 21 *supra*).

923. Il ricorrente ha inoltre potuto interporre appello avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, davanti a un collegio di tre giudici del Tribunale della Contea di Bjelovar, che lo ha esaminato nel merito e lo ha rigettato in quanto infondato, confermando la motivazione del magistrato di sorveglianza. Il ricorrente ha potuto inoltre sollevare un’eccezione di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale la quale, tenuto conto delle prove dedotte e alla luce dei provvedimenti del Tribunale della Contea di Bjelovar, la ha rigettata in quanto manifestamente infondata.

75. Date le circostanze, visto che il ricorrente non ha contestato l’effettività delle vie di ricorso interne in quanto tali , e che l’articolo 13 non garantisce l’esito favorevole del ricorso esperito (si veda, per esempio, *Vanjak c. Croazia*, n. 29889/04, § 77, 14 gennaio 2010), la Corte non rileva alcuna manifesta violazione di tale disposizione.

76. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che questa parte del ricorso sia manifestamente infondata e che debba essere rigettata in applicazione degli articoli 35, §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

### III. SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

924. Il ricorrente ha inoltre invocato gli articoli 6 e 14 della Convenzione, ribadendo le sue precedenti doglianze.

78. Alla luce degli atti di cui è in possesso, e nella misura in cui le questioni lamentate rientrano nella sua competenza, la Corte ritiene che questa parte del ricorso non presenti alcuna manifesta violazione della Convenzione. Ne consegue che essa è irricevibile ai sensi

dell'articolo 35 § 3, a), in quanto manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 § 4 della Convenzione.

## PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,

1. *Dichiara*, all'unanimità, ricevibile la doglianza concernente l'articolo 3 della Convenzione e irricevibile il resto del ricorso;
2. *Ritiene*, con sei voti contro uno, che non vi sia stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Fatta in inglese, poi notificata per iscritto il 12 marzo 2015, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Søren Nielsen  
Cancelliere

Isabelle Berro  
Presidente

Conformemente all'articolo 45 § 2 della Convenzione e all'articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, è allegata alla presente sentenza l'opinione separata del giudice Sicilianos.

I.B.L.  
S.N.

## OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE SICILIANOS

1. Con mio rammarico, non ho potuto seguire la maggioranza nel concludere che nel caso di specie non vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione, soprattutto in considerazione del fatto che il ricorrente è stato collocato in celle in cui gli è stato fornito per diversi giorni uno spazio personale inferiore a 3 metri quadrati. Ritengo inoltre che la causa sollevi questioni più generali concernenti sia i principi generali applicabili sia la metodologia seguita dalla Corte nell'applicazione di tali principi.

### **A. Principi generali applicabili nell'ambito del sovraffollamento carcerario**

*i. Uno spazio personale inferiore a 3 metri quadrati produce una "forte presunzione" di violazione*

2. In relazione allo spazio minimo di cui il detenuto dovrebbe disporre, la sentenza fa riferimento a una serie di precedenti sentenze, dichiarando che "la Corte ha sempre rifiutato di determinare, in modo definitivo, quanti metri quadrati dovrebbero essere assegnati a un detenuto ai sensi della Convenzione" (si veda il paragrafo 52 della sentenza, con ulteriori riferimenti). Nel paragrafo successivo, tuttavia, la sentenza ribadisce i criteri utilizzati nella causa *Ananyev e altri c. Russia*, vale a dire che: a) ogni detenuto deve disporre di un posto letto personale nella cella; b) ogni detenuto deve disporre di una superficie pari ad almeno 3 metri quadrati; e c) la superficie totale della cella deve essere tale da permettere ai detenuti di

muoversi liberamente tra i mobili. Tali criteri dovrebbero essere soddisfatti cumulativamente. Come sottolineato nella causa *Ananyev e altri*, l'assenza di uno degli aspetti di cui sopra produce di per sé una "forte presunzione" che le condizioni di detenzione abbiano costituito un trattamento degradante e abbiano violato l'articolo 3 (si veda *Ananyev e altri c. Russia*, nn. 42525/07 e 60800/08, § 148, 10 gennaio 2012; si veda altresì *Olszewski c. Polonia*, n. 21880/03, § 98, 2 aprile 2013).

ii. *Uno spazio personale inferiore a 3 metri quadrati costituisce, di per sé, violazione*

3. Contrariamente a quanto la sentenza sottintende chiaramente al paragrafo 54, la giurisprudenza della Corte non è sistematicamente "basata su questa presunzione". In diverse sentenze la Corte, pur facendo riferimento alla causa *Ananyev e altri*, non menziona necessariamente tale "presunzione" ma sembra suggerire che 3 metri quadrati siano il minimo indispensabile che deve essere osservato in tutte le circostanze. L'inosservanza di tale minimo è di per sé sufficiente per constatare la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Per esempio, nella causa *Bygylashvili c. Grecia* la Corte ha ritenuto:

"58. In ordine allo spazio assegnato a ciascun detenuto, la Corte ha frequentemente sottolineato che benché una superficie di 4 metri quadrati per detenuto costituisca un parametro auspicabile, *la fornitura di uno spazio inferiore a 3 metri quadrati per detenuto comporta un grave affollamento tale da giustificare di per sé la constatazione della violazione dell'articolo 3 della Convenzione* (si veda *Ananyev e altri c. Russia*, nn. 42525/07 e 60800/08, § 145, 10 gennaio 2012, sottolineato). Nella causa citata la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 3 in quanto, *inter alia*, ai ricorrenti era stato concesso uno spazio personale inferiore a 3 metri quadrati pur dovendo restare tutto il tempo nella loro cella, fatta eccezione per un'ora giornaliera di attività fisica all'aperto (*ibid.*, § 166).

59. La Corte osserva che nel caso di specie la ricorrente aveva sostenuto che la superficie della sua cella, che ella divideva con un numero di altre detenute compreso tra quindici e venti, misurava 12 metri quadrati. Da parte sua il Governo ha sostenuto che la ricorrente era stata reclusa con altre quattro detenute in una cella di 12 metri quadrati. Comunque a prescindere dalla superficie precisa della cella in cui le detenute trascorrevano la maggior parte del giorno, lo spazio che le era stato assegnato era secondo il Governo inferiore alla superficie che, conformemente alla giurisprudenza citata nella sentenza *Ananyev e altri* (sopra citata), è di per sé sufficiente per giustificare la constatazione della violazione dell'articolo 3" (*Bygylashvili c. Grecia*, §§ 58-59, 25 settembre 2012, corsivo aggiunto; si veda altresì *Nieciecki c. Grecia*, § 49, 4 dicembre 2012, e ulteriori riferimenti.)

4. Più recentemente e analogamente, la sentenza adottata nella causa *Tereshchenko c. Russia* ha ribadito quanto segue:

"84. La Corte ha ritenuto in molte precedenti cause che se i ricorrenti avevano a loro disposizione una superficie inferiore a 3 metri quadrati, il sovraffollamento era considerato talmente grave da giustificare di per sé la constatazione della violazione dell'articolo 3 (si veda *Lind c. Russia*, n. 25664/05, § 59, 6 dicembre 2007; *Starokadomskiy c. Russia*, n. 42239/02, § 43, 31 luglio 2008; e *Dmitriy Rozhin c. Russia*, n. 4265/06, §§ 49 e 50, 23 ottobre 2012)" (*Tereshchenko c. Russia*, 5 giugno 2014, § 84, corsivo aggiunto).

5. Nelle relative cause possono essere state citate anche altre carenze (si veda, per esempio, *Bygylashvili*, sopra citata, §§ 60-61). Esse sono tuttavia sottolineate semplicemente per corroborare la constatazione della violazione. Costituiscono delle circostanze aggravanti. Il riferimento a tali fattori aggiuntivi non mira a mettere in discussione o relativizzare il minimo indispensabile di 3 metri quadrati.

iii. *Uno spazio personale inferiore a 4 metri quadrati costituisce di per sé violazione*

6. Vi è inoltre un altro gruppo di cause, non citate nella sentenza, che hanno aderito strettamente alla prassi e alle raccomandazioni del CPT, secondo cui 4 metri quadrati dovrebbero essere lo spazio personale minimo assegnato ai detenuti, esclusa la superficie occupata dai servizi igienici della cella (si vedano, per esempio, le raccomandazioni del CPT nei confronti della Croazia, citate al paragrafo 35 della sentenza). Tuttavia anche a questo proposito le sentenze pertinenti non sono formulate in modo identico. In alcune sentenze sembra che 4 metri quadrati siano ritenuti il minimo indispensabile. Uno spazio inferiore è sufficiente di per sé per constatare la violazione dell'articolo 3. Nella causa *Apostu c. Romania*, per esempio, la Corte ha ritenuto:

“Nelle sue precedenti cause, se i ricorrenti avevano a loro disposizione uno spazio personale inferiore a 4 metri quadrati, la Corte ha ritenuto che il sovraffollamento fosse talmente grave da giustificare *di per sé* la constatazione della violazione dell'articolo 3” (*Apostu c. Romania*, § 79, 3 febbraio 2015, con ulteriori riferimenti - corsivo aggiunto).

iv. *Uno spazio personale inferiore a 4 metri quadrati produce una “forte presunzione” di violazione*

7. In altre cause dello stesso gruppo la Corte sembra aver applicato l'approccio della “forte presunzione”, tenendo conto anche di altri aspetti per concludere che vi è stata violazione. Per esempio, nella causa *Tomoiağa c. Romania*, la Corte ha ribadito:

“... i detenuti dovrebbero avere a disposizione almeno quattro metri quadrati di spazio personale per rispettare i requisiti imposti dalla sua giurisprudenza (si veda *Flăminzeanu c. Romania*, n. 56664/08, §§ 92 e 98, 12 aprile 2011; e *Coteleş c. Romania* (n. 2), n. 49549/11, § 34, 1 ottobre 2013). Nello stabilire se date le specifiche circostanze di una causa il sovraffollamento era sufficientemente grave da giustificare la constatazione della violazione dell'articolo 3 della Convenzione, si può tener conto anche di altri aspetti delle condizioni materiali di detenzione (si vedano, per esempio, *Lind c. Russia*, n. 25664/05, §§ 59 e 61, 6 dicembre 2007; e *Kokoshkina c. Russia*, n. 2052/08, § 62, 28 maggio 2009). Tali elementi comprendono la disponibilità di aerazione, l'accesso alla luce naturale o all'aria, l'adeguatezza dell'impianto di riscaldamento, l'osservanza delle basilari norme sanitarie e la possibilità di utilizzare il bagno in modo riservato (si vedano, per esempio, *Ostrovar c. Moldavia*, n. 35207/03, § 89, 13 settembre 2005; *Babushkin c. Russia*, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007; e *Novikov c. Russia* (dec.), n. 11303/12, § 33, 10 dicembre 2013)” (*Tomoiağa c. Romania* (dec.), § 22, 20 gennaio 2015).

v. *3 o 4 metri quadrati? Minimo indispensabile o “forte presunzione” ?*

8. Come evidente dagli esempi di cui sopra, esiste un ventaglio di approcci alla questione dello spazio personale minimo che i detenuti dovrebbero avere a disposizione. L'approccio più flessibile o “minimalista” è quello applicato nella presente sentenza, secondo il quale anche 3 metri quadrati non dovrebbero essere considerati il minimo indispensabile in tutte le circostanze. L'approccio più esigente o “massimalista” prevede che 4 metri quadrati dovrebbero essere considerati sempre il minimo. Tra di essi vi sono gli altri due approcci menzionati precedentemente. A prima vista la differenza tra gli “estremi” (e, *a fortiori*, tra i due approcci “medi”) può sembrare non molto significativa. In realtà comunque è sufficiente consultare i fatti delle cause sopra citate o di altre cause pertinenti – o, più in generale, le statistiche sul sovraffollamento carcerario rese recentemente pubbliche dal Consiglio d'Europa<sup>10</sup> – per realizzare che l'adozione di un approccio o dell'altro può avere conseguenze

---

<sup>10</sup>. Statistiche penali annuali del Consiglio d'Europa, SPACE I (Custodia) e SPACE II (Sanzioni e misure comunitarie), pubblicate in data 11 febbraio 2015. Consultabili sul sito <http://wp.unil.ch/space/space-ii/annual-reports>

decisive in una percentuale elevata di cause concernenti il sovraffollamento nelle carceri o in altri centri di detenzione europei. È pertanto importante chiarire tali questioni. Lo stesso vale per la metodologia da adottare nell'applicazione dell'approccio della "forte presunzione".

## **B. L'applicazione dell'approccio della "forte presunzione"**

*i. Una "forte presunzione" non è né una presunzione semplice né una presunzione inconfutabile*

9. Il primo chiarimento da fare sulla metodologia da applicare se si adotta l'approccio della "forte presunzione" (sia in relazione a 3 che a 4 metri quadrati) riguarda l'effettivo significato di questa espressione. Per quanto mi risulta, tale presunzione non è né "semplice", né inconfutabile. Ciò significa non solo che spetta al Governo l'onere di confutare la presunzione, ma anche che lo Stato convenuto deve produrre delle forti prove che equilibrino l'estrema carenza di spazio nelle specifiche circostanze della causa e in relazione al particolare ricorrente. I principali elementi pertinenti dovrebbero essere inoltre suffragati da una solida base fattuale.

*ii. Per confutare una "forte presunzione" occorre una solida base fattuale*

10. Tale base sussiste a mio avviso quando: a) il ricorrente non contesta (la totalità o alcuni dei) fatti pertinenti – compreso lo spazio che gli è stato assegnato e i periodi in cui gli è stato concesso uno spazio inferiore al minimo richiesto (sia esso 3 o 4 metri quadrati) – o (b) i fatti dedotti dal Governo sono stati accertati oltre ogni ragionevole dubbio da un tribunale nazionale indipendente e imparziale o da un'altra autorità competente, quale il Difensore civico, o un organismo specialistico internazionale e soprattutto dal CPT. Se il ricorrente contesta persistentemente i fatti pertinenti e non vi è una valutazione indipendente della situazione, il discostamento dalla presunzione sembra discutibile. In altre parole, quando la parola del ricorrente si contrappone alla parola dello Stato, a meno che la prima non sia visibilmente priva di fondamento o contraddittoria, la presunzione dovrebbe rimanere.

*iii. Per confutare una "forte presunzione" occorrono forti fattori di riequilibrio*

11. La presente sentenza conferma la pertinente giurisprudenza della Corte nel senso che quando lo spazio assegnato al detenuto è leggermente superiore al minimo richiesto – "compreso fra tre e quattro metri quadrati per detenuto" – la violazione dell'articolo 3 è constatata solo "se il fattore spazio [è] abbinato ad altri aspetti relativi a condizioni materiali di detenzione inappropriate, connesse, in particolare, all'accesso all'attività fisica all'aperto, alla luce naturale e all'aria, alla disponibilità di aerazione, all'adeguatezza del riscaldamento, alla possibilità di utilizzare il bagno in modo riservato, e all'osservanza delle basilari norme sanitarie e igieniche" (si veda il paragrafo 57, con ulteriori riferimenti). Come si evince chiaramente da questa formulazione, tutti gli aspetti citati sono considerati il minimo indispensabile quando lo spazio concesso al ricorrente è *superiore* ai necessari 3 (o 4) metri quadrati. Qualora tali condizioni elementari non siano soddisfatte, può esservi violazione dell'articolo 3 anche se lo spazio assegnato al ricorrente è sufficiente.

12. La domanda è: che cosa succede quando lo spazio è *inferiore* alla misura richiesta. È la presenza degli stessi aspetti sufficiente per confutare la "forte presunzione" di incompatibilità con l'articolo 3? O deve lo Stato basarsi su ulteriori fattori di riequilibrio? Se è vero che la valutazione della soglia dell'articolo 3 è relativa, credo che siano necessari anche vitto adeguato, e un programma di attività, comprese opportunità lavorative e professionali – come raccomandato dal CPT alla Croazia nel suo ultimo rapporto (citato al paragrafo 35 della sentenza) – perché la Corte accetti che la "forte presunzione" è stata confutata. Inoltre gli elementi invocati dal Governo dovrebbero essere rilevanti per il ricorrente e non opportunità o possibilità meramente astratte.

*iv. La mancanza di spazio personale non dovrebbe essere flagrante o protratta nel tempo*

13. La sentenza fa riferimento alla precedente giurisprudenza della Corte nel senso che “difficilmente” può essere confutata una “forte presunzione” di violazione dell’articolo 3 “in caso di flagrante mancanza di spazio personale” (si veda il paragrafo 56, con ulteriori riferimenti). Tuttavia la parola “difficilmente” non figura in almeno alcune delle sentenze citate al paragrafo 56 della presente sentenza (si veda, per esempio, *Logothetis e altri c. Grecia*, n. 740/13, § 41, 25 settembre 2014) e mi sembra discutibile perché crea incertezza e lascia aperta la porta ad abusi. Siamo più chiari: se “forte presunzione” deve avere un significato reale, una flagrante mancanza di spazio personale – ovvero, significativamente inferiore al minimo richiesto – non dovrebbe essere accettata in alcuna circostanza.

14. La sentenza ribadisce inoltre che la “forte presunzione” potrebbe essere eventualmente confutata “in caso di brevi e occasionali restrizioni minime dello spazio personale richiesto” (si veda il paragrafo 56, con riferimento alla causa *Vladimir Belyayev c. Russia*, n. 9967/06, §§ 33-36, 17 ottobre 2013).

*v. L'applicazione di tali principi al caso di specie*

15. Sono tutti questi elementi presenti in questa causa? Non credo. Prima di tutto e a differenza dell’unica altra causa in cui è stata confutata la “forte presunzione” (si veda *Vladimir Belyayev*, sopra citata, §§ 32-33), i fatti pertinenti non sono stati accertati oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorrente ha contestato sia lo spazio che gli è stato assegnato sia gli altri fattori pertinenti, compresa la durata della sua detenzione in condizioni inferiori alla norma, e non è disponibile una valutazione indipendente.

16. Anche si assume che le informazioni fornite dal Governo riguardo alla durata della detenzione del ricorrente in celle in cui gli è stato assegnato uno spazio inferiore a 3 metri quadrati siano corrette, tale durata ammonta in totale a cinquanta giorni, compreso un periodo di ventisette giorni consecutivi (si veda il paragrafo 60 della sentenza). A mio avviso tale durata non può essere affatto descritta come “breve e occasionale”.

17. Inoltre, come affermato al paragrafo 66 della sentenza, la Corte ha preso atto delle fotografie che ritraggono l’interno del carcere di Bjelovar, il cortile della ricreazione, le celle del dormitorio e i loro servizi sanitari, “che non sembrano essere in uno stato di conservazione o di pulizia spaventoso”. È la mancanza di condizioni sanitarie e igieniche “spaventose” il criterio adeguato per accettare che la “forte presunzione” possa essere confutata in un dato caso? Preferirei una conclusione positiva – che non è stata apparentemente possibile nel presente caso – nel senso che le condizioni sanitarie e igieniche sono state adeguate per l’intera durata della detenzione.

18. Vi sono (solo) due elementi fattuali che sembrano non contestati tra le parti. Il primo riguarda l’osservazione del Governo secondo la quale era permesso al ricorrente di muoversi liberamente all’esterno della sua cella per tre ore al giorno, tra le 16 e le 19. Ciò significa che il ricorrente era ristretto nella sua cella per il resto della giornata – cioè per ventuno ore. È questo sufficiente per confutare la “forte presunzione”? Si dovrebbe osservare, a tale riguardo, che in diversi rapporti il CPT ha criticato che gli Stati tengono i detenuti ristretti nelle celle per oltre venti ore al giorno (si veda per esempio l’ultimo rapporto sulla Croazia, sopra citato, § 39, relativo ai detenuti in custodia cautelare nelle carceri delle Contee di Zagabria e di Sisak).

19. Il secondo elemento fattuale che sembra non contestato è che il ricorrente non ha potuto partecipare al lavoro carcerario. La maggioranza ha tuttavia concluso che “nel caso di specie ciò non può sollevare una questione ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione” (si veda il paragrafo 67 della sentenza). Dissento rispettosamente da tale affermazione. Come (ripetutamente) sottolineato dal CPT in termini generali:

“... un soddisfacente programma di attività (quali lavoro, formazione professionale, istruzione, sport o ricreazione/associazione) è di cruciale importanza per il benessere dei detenuti, sia nel



caso dei detenuti condannati sia dei detenuti in attesa di giudizio. L'obiettivo dovrebbe essere di garantire che i detenuti in custodia cautelare possano trascorrere una ragionevole parte della giornata all'esterno delle loro celle, impegnati in attività mirate di varia natura. I regimi dei detenuti condannati dovrebbero essere anche più favorevoli al fine di prepararli al reinserimento nella comunità" (si veda, per esempio, il rapporto sulla Croazia, sopra citato, § 40).

20. Le conclusioni di cui sopra sono anche più cruciali nelle cause, quali la presente, in cui la Corte esamina se vi siano sufficienti fattori di riequilibrio per confutare la "forte presunzione" della violazione dell'articolo 3 a causa dell'estrema mancanza di spazio nelle celle del carcere. È proprio in tali situazioni che il lavoro e le altre attività all'esterno degli spazi sovraffollati diventano particolarmente importanti. È questo il motivo per cui nella causa *Samaras e altri c. Grecia*, per esempio, la Corte – pur riscontrando la violazione dell'articolo 3, soprattutto a causa del sovraffollamento – ha tenuto conto del fatto che alcuni ricorrenti lavoravano all'esterno delle celle per parte della giornata nel determinare l'importo adeguato da accordare quale equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione (*Samaras e altri c. Grecia*, § 71, 28 febbraio 2012; si veda altresì *Tzamalīs e altri c. Grecia*, § 49, 4 dicembre 2012).

### *Conclusionione*

21. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la mia conclusione è che, anche se si accetta l'approccio della "forte presunzione" in relazione allo spazio minimo di 3 metri quadrati per detenuto, nel caso di specie non sussistono sufficienti fattori di riequilibrio per confutare tale presunzione. Più in generale, tuttavia, dati i differenti approcci delineati sopra in materia di spazio minimo da assegnare ai detenuti, nonché la mancanza di una chiara metodologia di applicazione del criterio della "forte presunzione", potrà occorrere un ulteriore esame della giurisprudenza della Corte al fine di garantire la necessaria coerenza.

### ***b) Lyalyakin c. Russia – Prima Sezione, sentenza del 12 marzo 2015 (ric. n. 31305/09)***

#### *Pubblica umiliazione di un soldato diciannovenne: violazione*

Sentenza

Provvedimento del 12/03/2015 Prima Sezione

Caso: LYALYAKIN contro RUSSIA - **COMUNICATO STAMPA.**

Numero del Ricorso: 31305/09

Comunicato Stampa CEDU 081 (2015) 12.03.2015

La pubblica umiliazione di un soldato non era giustificata dalla necessità di mantenere la disciplina militare

Nell'odierno giudizio della Camera nel caso di *Lyalyakin c. Russia* (ricorso no. 31305/09) la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto, all'unanimità, che ci sia stata:

una violazione dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione sui Diritti dell'Uomo, sia riguardo al trattamento del Sig. Lyalyakin che riguardo alle mancanze di indagini effettive sulle sue denunce.

Il caso concerneva la denuncia di un militare di leva riguardo al trattamento degradante subito dopo essere stato catturato mentre provava a fuggire dall'esercito, incluso il comparire svestito di fronte ad altri soldati.

La Corte, pur riconoscendo la necessità di mantenere la disciplina militare all'interno dell'esercito, ha ritenuto che l'umiliazione pubblica del militare di leva non fosse necessaria e che non potesse essere giustificata semplicemente come un mezzo per impedire la sua fuga dall'unità.

### **Fatti principali**

Il ricorrente, Mikhail Lyalyakin, è un cittadino russo nato nel 1988 e vive nella città di Nizhny Novgorod (Russia).

Il Sig. Lyalyakin veniva arruolato nell'esercito russo nel dicembre 2006. Dopo sei mesi di preparazione presso Kovrov fu inviato all'unità militare no. 34605 presso Volgograd. Afferma di aver trovato un'atmosfera tesa e violenta all'interno dell'unità, e quindi, preso dal panico decisesse di scappare.

In data 4 giugno 2007 tentò di fuggire per la prima volta accompagnato da un aspirante sergente, ma il giorno seguente vennero catturati e riportati al campo. Il Sig. Lyalyakin sostiene che i due agenti che li trovarono minacciarono di ucciderli al loro ritorno alla base. Il Sig. Lyalyakin dunque fece un altro tentativo di fuga durante il viaggio, ma venne nuovamente catturato e entrambi gli aspiranti sergenti furono obbligati a spogliarsi, asseritamente per impedire ogni ulteriore tentativo di fuga.

In data 6 giugno furono entrambi portati al cospetto degli altri commilitoni sulla piazza d'armi e pubblicamente rimproverati dal comandante del battaglione. Il Sig. Lyalyakin sostiene che furono fatti stare in piedi nudi di fronte ai commilitoni. Questo punto è contestato dalle autorità militari che affermano che, sebbene svestiti, i due soldati di leva furono presentati con indosso le mutande d'ordinanza.

Il Sig. Lyalyakin sostiene che fu ripetutamente soggetto a trattamenti umilianti e offensivi da parte dei suoi commilitoni in seguito al suo ritorno al campo. Quindi fuggì nuovamente in data 7 giugno e raggiunse la sua famiglia presso Nizhny Novgorod, non facendo più ritorno all'unità a Volgograd.

Poco dopo, il Sig. Lyalyakin presentò una denuncia riguardo ai maltrattamenti subiti alla procura militare di Nizhny Novgorod, che aprì un'inchiesta preliminare. Il caso venne inviato alla procura di Volgograd per indagini. Tale ufficio inizialmente si rifiutò di avviare una causa penale, una decisione che fu poi rigettata dalla procura del circuito militare del Caucaso del nord. Gli investigatori hanno condotto 5 serie di indagini; ogni volta hanno deciso di non avviare un procedimento penale e ogni volta la decisione è stata annullata da autorità superiori ed è stata rimandata indietro per ulteriori indagini.

Richieste, procedura e composizione della Corte

Invocando l'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e l'articolo 13 (diritto a un rimedio effettivo), il Sig. Lyalyakin ha lamentato che i militari della sua unità lo avessero maltrattato e che le autorità avessero ommesso di condurre un'indagine appropriata sulle sue accuse.

Il ricorso è stato depositato presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in data 29 maggio 2009.

Il giudizio è stato reso da una camera di sette giudici, composta come segue:

Isabelle Berro (Monaco), Presidente,  
Julia Lafranque (Estonia),  
Paulo Pinto de Albuquerque (Portogallo),  
Linos-Alexandre Sicilianos (Grecia),  
Erik Møse (Norvegia),  
Ksenija Turković (Croazia),  
Dmitry Dedov (Russia),  
e anche Søren Nielsen, Cancelliere di Sezione.

### **Decisione della Corte**

#### **Articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti)**

La Corte ha ribadito che l'articolo 3 proibisce in termini assoluti tortura, trattamenti inumani o degradanti o punizioni, a prescindere dalle circostanze e dal comportamento della vittima. Per determinare se si ricada nell'ambito dell'articolo 3, si deve valutare la gravità del trattamento. La Corte è consapevole che un certo grado di sofferenza possa essere inevitabile in certi contesti, incluso il servizio militare, e ha quindi riconosciuto che la soglia per sofferenze, umiliazioni o maltrattamenti possa essere più alta in un contesto militare rispetto ad uno civile. Tale soglia più alta potrebbe essere giustificata qualora avesse contribuito alla specifica missione delle forze armate e al bisogno di mantenere la disciplina in un'unità militare.

La Corte ha notato come sia incontestato il fatto che il Sig. Lyalyakin sia stato svestito e sia rimasto in mutande d'ordinanza in due occasioni. Le autorità hanno spiegato che tale trattamento fu usato, nella prima occasione, per impedire al Sig. Lyalyakin di fare un altro tentativo di fuga durante il viaggio di ritorno alla base. Comunque, la Corte ha ritenuto che nelle loro risposte alla Corte né le autorità investigative né il governo abbiano esaminato se fosse stato necessario usare tali misure, né abbiano offerto una spiegazione riguardo al motivo per cui il Sig. Lyalyakin fu fatto stare in piedi davanti al battaglione con indosso solo le mutande d'ordinanza una volta tornato alla base di nuovo sotto il controllo delle autorità militari. Nonostante il bisogno di mantenere la disciplina militare, la Corte ha ritenuto che la necessità o l'appropriatezza dell'utilizzare una tale misura non siano state adeguatamente giustificate.

La Corte ha dunque considerato che il pubblico denudamento del Sig. Lyalyakin, che al tempo aveva solo 19 anni, abbia avuto l'effetto di umiliarlo e abbia quindi costituito trattamento degradante.

#### **Articolo 3 (mancanza di indagini effettive)**

La Corte ha ritenuto che il rifiuto delle autorità di avviare una causa penale in seguito alla fondata denuncia di maltrattamenti del Sig. Lyalyakin, sia equivalso al non compiere indagini effettive. Tale omissione da parte delle autorità ha favorito un senso di impunità tra i militari. La Corte ha ritenuto che appropriate indagini su tali accuse sarebbero state essenziali qualora lo Stato avesse voluto evitare l'apparenza di una collusione o tolleranza di atti illeciti. Conseguentemente c'è stata una violazione dell'articolo 3 con riguardo alla mancata conduzione di indagini effettive sulle accuse del Sig. Lyalyakin da parte delle autorità.

Altri articoli

Avendo riscontrato una violazione dell'articolo 3, la Corte ha ritenuto che non ci fosse bisogno di esaminare le altre pretese del Sig. Lyalyakin sui maltrattamenti, o di verificare se ci fosse stata una violazione dell'articolo 13 (diritto a un rimedio effettivo).

#### **Articolo 41 (giusta soddisfazione)**

La Corte ha ritenuto che la Russia debba pagare al Sig. Lyalyakin 15.000 euro (EUR) per danni non patrimoniali e EUR 825.72 per le spese.

(Traduzione non ufficiale a cura del CED - Corte di Cassazione, tratta dal sito Italgireweb.it)

### **ART. 5 CEDU (DIRITTO ALLA LIBERTÀ E SICUREZZA)**

### **ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)**

#### **a) Kotiy c. Ucraina – Quinta sezione, sentenza del 5 marzo 2015 (ric. n. 28718/09)**

*Detenzione e misure preventive in assenza di ragionevoli sospetti di reato ed al di fuori del Paese dove si svolge la vita lavorativa e familiare: violazione*

Kotiy c. Ukraine (n° 28718/09)

Le requérant, Andrey Kotiy, est un ressortissant ukrainien né en 1974. En 2003, il s'installe avec sa famille en Allemagne, où il occupe diverses fonctions managériales dans des sociétés allemandes tout en continuant à être le copropriétaire d'une société basée en Ukraine.

L'affaire portait sur son arrestation et sa mise en détention pour des accusations d'escroquerie lors d'un voyage en Ukraine en 2008.

M. Kotiy alléguait avoir été arrêté à Kharkov (Ukraine) le 13 novembre 2008 alors qu'il se rendait à l'office des migrations pour renouveler son passeport international. Son nom figurant sur une liste nationale des personnes recherchées en raison d'une procédure pénale engagée contre lui pour escroquerie financière impliquant sa société basée en Ukraine, il fut escorté jusqu'à Kiev pour y être interrogé le lendemain. Le 20 novembre, une autre procédure pénale fut introduite contre lui et il fut mis en détention jusqu'au 24 novembre 2008, date à laquelle une audience fut tenue pour examiner la demande des autorités d'enquête de le mettre en garde à vue. Le tribunal du district estima que rien ne démontrait que l'intéressé allait se soustraire à la justice, faire obstacle à l'enquête ou continuer à se livrer à des activités répréhensibles, et décida donc de relâcher M. Kotiy. À sa libération, les autorités d'enquêtes obtinrent un engagement écrit du requérant de ne pas quitter son lieu de résidence à Kharkov, et saisirent ses passeports internationaux. Finalement, en décembre 2011, l'enquêteur décida de clore les deux procédures pénales dirigées contre M. Kotiy, estimant que les charges contre celui-ci n'avaient pas été prouvées. L'engagement écrit de ne pas quitter le lieu de résidence fut levé et les passeports du requérant lui furent rendus.

Invoquant en particulier l'article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, M. Kotiy alléguait que son arrestation initiale et sa détention entre le 13 et le 14 novembre 2008, ainsi que son arrestation officielle le 14 novembre et son maintien en détention

jusqu'au 24 novembre avaient été illégaux et arbitraires. Il observait en particulier que l'arrestation et la détention initiales n'avaient pas été enregistrées et que son maintien en détention ne s'était pas fondé sur un soupçon raisonnable qu'il puisse commettre une infraction ni n'avait été suffisamment justifié. Il alléguait également au regard de l'article 5 § 5 ne pas avoir disposé d'un droit exécutoire à indemnisation dans le système juridique interne pour son arrestation et sa détention illégales. Enfin, invoquant notamment l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaignait de la restriction à son droit de quitter l'Ukraine pendant plus de trois ans. Il alléguait en particulier que l'obligation de ne pas se soustraire à la justice, tout comme la saisie de ses passeports, avait été illégale – étant donné qu'elle n'avait pas été susceptible de contrôle juridictionnel – et disproportionnée, eu égard au fait que sa famille se situait en grande partie dans un autre pays.

**Violation de l'article 5 § 1**

**Violation de l'article 5 § 5**

**Violation de l'article 8**

**Satisfaction équitable :** 6 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et dépens.

#### **ART. 6 CEDU (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO)**

**a) *Behçet Taş c. Turchia* – Seconda Sezione, sentenza del 10 marzo 2015 (ric. n. 48888/09)**

*Durata eccessiva dei processi nonostante l'introduzione di un rimedio nel diritto interno: violazione*

Sentenza

Provvedimento del 10/03/2015 Seconda Sezione

Caso: BEHÇET TAŞ contro TURCHIA - COMUNICATO STAMPA.

Numero del Ricorso: 48888/09

Comunicato Stampa del Cancelliere della Corte CEDU 076 (2015) 10.03.2015

La Corte condanna la Turchia a causa della durata eccessiva dei processi, nonostante l'introduzione di un rimedio nel diritto interno

Nella sentenza della Camera (Conformemente a quanto disposto dagli articoli 43 e 44 della Convenzione, questa sentenza della camera non è definitiva. Entro un termine di tre mesi a partire dalla data del suo pronunciamento, ciascuna delle parti può chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera della Corte. In tal caso, un collegio di cinque giudici valuta se la causa merita un esame più ampio. Se questo è il caso, la Grande Camera si occuperà della causa e pronuncerà una sentenza definitiva. Se la domanda di rinvio viene rigettata, la sentenza della Camera diventerà definitiva alla data del rigetto. Non appena la sentenza diviene definitiva, questa è trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ne monitora l'esecuzione. Ulteriori informazioni sulla procedura di esecuzione sono consultabili

al seguente indirizzo: <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>) resa in data odierna, riguardante la causa Behcet Tas c. Turchia (ricorso n° 48888/09), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato all'unanimità che vi è stata la violazione dell'Articolo 6 - Diritto ad un processo equo entro un tempo ragionevole - della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il caso riguardava il danno subito dal ricorrente a causa dell'esplosione di una mina antiuomo, e l'equità e la durata del procedimento di compensazione da lui promosso.

La Corte ha dichiarato le censure relative alla violazione del diritto alla vita (articolo 2) e il diritto a un processo equo (articolo 6, § 1) irricevibili in quanto manifestamente infondate.

Tuttavia, per quanto riguarda la durata asseritamente eccessiva del procedimento (articolo 6 § 1), la Corte ha applicato il metodo che aveva stabilito nel caso pilota Ummuhan Kaplan v. Turchia, del 20 marzo 2012 (n.2420/07). A seguito di tale sentenza, era stato introdotto in Turchia un nuovo rimedio per quanto riguarda la durata eccessiva dei processi. Tuttavia, la Corte si era riservata il diritto di proseguire l'esame di censure simili di cui il Governo era già stato informato in altri casi. Procedendo ad un esame di questo tipo nel caso di specie, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 6 § 1 a causa della durata eccessiva del processo, durato più di otto anni.

### **Fatti principali**

Il ricorrente, Behçet TAS, è un cittadino turco, nato nel 1960 che vive a Mus (Turchia).

Il caso riguarda il danno subito dal signor Taş a causa dell'esplosione di una mina anti-uomo, e il procedimento di risarcimento da lui promosso. Il 17 settembre 1997, mentre il signor Taş stava raccogliendo della legna, esplose una mina antiuomo ferendolo; a causa dell'esplosione perdeva la gamba sinistra. La gendarmeria effettuò un'indagine, che portava all'individuazione degli autori, i terroristi PKK; e il 21 novembre 1997 l'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale per la Sicurezza Nazionale di Van emetteva un mandato di perquisizione permanente per i responsabili.

Nel 1999 il signor Taş presentava istanza di risarcimento al Ministero dell'Interno, senza avere successo. Egli presentava poi un ricorso presso la Corte Amministrativa di Van, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il 3 marzo 2001 la Corte gli riconosceva l'equivalente di 1.095 euro per il danno non patrimoniale, ma respingeva la sua domanda a titolo di danno patrimoniale, sulla base del fatto che l'esplosione non lo aveva privato della capacità lavorativa. Il 25 dicembre 2002 la Corte Suprema Amministrativa confermava la sentenza per quanto concerne il danno non patrimoniale, rigettando invece la parte relativa al danno patrimoniale. Disponeva accertamenti peritali per verificare la perdita della capacità lavorativa del richiedente. A seguito della perizia in cui il danno materiale era stato valutato in un importo pari a circa 25.000 euro, il Tribunale Amministrativo assegnava tale importo al ricorrente nella sentenza del 30 dicembre 2004. Tuttavia, sulla base dell'ulteriore ricorso proposto dalle autorità, la Corte Suprema Amministrativa annullava tale sentenza il 20 novembre 2007, ritenendo che a quel tempo nessun risarcimento fosse dovuto al sig Taş per il danno materiale. In particolare, essa constatava che il ricorrente era adibito a mansioni adattate alla sua disabilità, e che non vi era stata alcuna riduzione né del suo stipendio o né di altra indennità a causa dell'incidente. Questo disposto veniva confermato dalla Corte Amministrativa nel 2009.

Censure, procedura e composizione della Corte

Invocando l'articolo 2 (diritto alla vita), il ricorrente ha lamentato che lo Stato turco non era stato in grado di tutelare il suo diritto alla vita di fronte alle minacce terroristiche. Basandosi, inoltre, sull'articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo entro un termine ragionevole), ha sostenuto che la sua perdita non era stata valutata in modo approfondito dai Tribunali nazionali e che la durata del procedimento era stata eccessiva.

Il ricorso è stato presentato presso la Corte europea dei diritti dell'uomo il 31 agosto 2009.

La sentenza è stata resa da una Camera di sette giudici, composta da:

András Sajó (Ungheria),

President, Işıl Karakaş (Turchia),

Nebojša Vučinić (Montenegro),

Helen Keller (Svizzera),

Paul Lemmens (Belgio),

Robert Spano (Islanda),

Jon Fridrik Kjølbro (Danimara),

ed anche Stanley Naismith, cancelliere aggiunto della sezione.

Decisione della Corte

### **Articolo 2 (diritto alla vita)**

La Corte ha ribadito, in primo luogo, che l'obbligo di proteggere il diritto alla vita non dovrebbe costituire un onere sproporzionato per le autorità. Essa ha dichiarato che le autorità non potevano essere ritenute responsabili per l'incidente nel caso di specie, incidente che si era verificato in un luogo pubblico e non in una zona militare dove era probabile che vi fossero mine. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'imporre alle autorità di controllare tutte le strade pubbliche avrebbe costituito un onere eccessivo per le stesse.

La Corte ha poi ribadito che l'obbligo di tutelare il diritto alla vita richiesto alle autorità nazionali conducendo un'effettiva indagine investigativa vi sia quando un individuo muoia in circostanze sospette. Si è riscontrato che l'indagine condotta nel caso di specie era stata soddisfacente, visto che dal giorno dell'incidente, la gendarmeria e le autorità erano state molto attive nella ricerca di prove, intervistando i testimoni e cercando di individuare i responsabili, sebbene non avessero poi avuto successo.

La Corte ha quindi concluso che la censura ai sensi dell'articolo 2 era manifestamente infondata.

### **Articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo entro un termine ragionevole)**

Per quanto riguarda l'equità del procedimento, la Corte ha osservato in primo luogo che in base al rigoroso principio della responsabilità dello Stato, come stabilito dalla Corte Suprema Amministrativa turca, le singole vittime di atti terroristici hanno diritto ad un risarcimento da parte dello Stato. La Corte ha sottolineato che per quanto riguarda l'importo del risarcimento, non è suo compito sostituire la propria valutazione a quella dei giudici nazionali, a meno che la loro valutazione sia arbitraria o manifestamente irragionevole.

Questo non può dirsi della valutazione della Corte Suprema Amministrativa in merito all'impatto della disabilità del richiedente sul suo lavoro. Quindi, anche la censura relativa alla presunta iniquità della procedura risulta manifestamente infondata.

Per quanto riguarda la durata del processo, la Corte ha osservato che a seguito del caso pilota Ummuhan Kaplan v. Turchia, del 20 marzo 2012 (n.2420/07), era stato introdotto in Turchia

un nuovo rimedio compensativo per l'eccessiva durata dei processi. Tuttavia, nel formulare il proprio giudizio pilota in questo caso, la Corte si era riservata il diritto di proseguire l'esame di censure simili di cui il governo era già stato informato.

La Corte ha deciso di procedere ad un esame di questo tipo nel caso di specie, dichiarando così ricevibile il ricorso. Essa ha osservato che il procedimento di risarcimento era durato circa otto anni e tre mesi e che tale durata non era attribuibile alla complessità del caso o alla condotta del ricorrente. Pertanto, ha rilevato la violazione dell'articolo 6 § 1 per quanto riguarda la durata del processo.

#### **Articolo 41 (equa soddisfazione)**

La Corte ha ritenuto che la Turchia debba versare al ricorrente 3.500 euro a titolo di danno non patrimoniale.

La sentenza è disponibile solo in francese.

(Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito Italgireweb.it)

#### ***b) Corbet e al. c. Francia – Quinta sezione, sentenza del 19 marzo 2015 (ric. nn. 7494/11, 7493/11, 7989/11)***

*Utilizzo nel corso di un procedimento penale di dichiarazioni rese dinanzi una commissione parlamentare di inchiesta: irricevibilità (manifesta infondatezza)*

Sentenza

Provvedimento del 19/03/2015 Quinta Sezione

Caso: CORBET E ALTRI contro FRANCIA -COMUNICATO STAMPA.

Numero del Ricorso: 7494/11 7493/11 7989/11

Normativa

Riferimento al file originario - Caso Corbet e Altri contro Francia-2.docx

COMUNICATO STAMPA

rilasciato dalla Cancelleria della Corte

ECHR 087(15) - 19/03/2015

Caso Corbet e Altri contro Francia

La condanna per appropriazione indebita di denaro appartenente alla società Air Libertè:

L'utilizzo da parte delle corti giudiziarie di una relazione redatta da una commissione parlamentare d'inchiesta non viola i diritti di difesa.



Nell'odierno giudizio emesso dalla Camera (Ai sensi degli Articoli 43 e 44 della Convenzione, la presente sentenza della Corte non è definitiva. Nel corso dei tre mesi successivi al momento della sua emissione, qualsiasi parte del processo ha la facoltà di chiedere che il caso venga sottoposto all'esame della Grande Camera della Corte. Qualora una simile richiesta sia sollevata, un collegio composto da cinque giudici avrà il dovere di valutare se il caso necessita di un'ulteriore esaminazione. Se ciò accadesse, la Grande Camera deciderà in merito alla causa ed emetterà una sentenza definitiva.

Una volta che la sentenza diventa definitiva è trasmessa alla Commissione dei Ministri del Consiglio d'Europa per una supervisione ai fini dell'esecuzione.

Ulteriori informazioni in merito al processo di esecuzione possono essere trovate qui: [www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution)).

nel caso Corbet e Altri contro Francia (numero di ricorso 7494/11, 7493/11 e 7989/11) la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha così deciso:

- in maggioranza, che il motivo di gravame eccepito dai ricorrenti in relazione all'Articolo 6 §§ 1 e 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ( diritto ad un equo processo e diritto di presunzione d'innocenza) era da considerarsi inammissibile,
- all'unanimità, che sussisteva una violazione dell'Articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e alla protezione) in merito alla detenzione del Sig. Corbet avvenuta il 24 giugno 2003.

Il caso concerneva il processo e la conseguente condanna dei ricorrenti per l'indebita appropriazione di denaro proveniente dalla compagnia aerea Air Libertè, prima che la società fosse sottoposta al procedimento di liquidazione coatta.

La Corte ha ritenuto che l'uso, nel corso del procedimento penale, delle dichiarazioni rese dai ricorrenti dinanzi ad una commissione parlamentare d'inchiesta, non avesse in alcun modo influenzato le convinzioni dei Giudici al momento di emettere la sentenza.

La Corte ha altresì stabilito che la detenzione del Signor Corbet avvenuta in data 24 giugno 2003 non si era basata su condizioni legittime ed ha affermato che, all'epoca in cui si erano verificati gli eventi, non sussistevano provvedimenti, nell'ordinamento francese, che regolassero la detenzione avvenuta nell'arco di tempo intercorso fra il momento di rilascio dalla custodia presso la polizia, fino a quello in cui il detenuto era stato tradotto dinanzi al giudice delle indagini preliminari.

#### Fatti principali

I ricorrenti, Yves Léonzi, Jean-Charles Corbet and Christian Paris, sono tre uomini di nazionalità francese nati rispettivamente nel 1957, 1952 e 1954 e residenti in Boulogne-Billancourt, Boursonne e La Varenne Saint-Hilaire.

Tutti e tre erano coinvolti nel progetto di realizzare un piano di recupero finanziario per la compagnia aerea Air Libertè.

Le compagnie aeree francesi AOM e Air Libertè erano componenti del gruppo Swissair, che era stato dichiarato fallito nell'Ottobre 2001 e aveva cessato ogni tipo di attività nel Marzo 2002.

In data 29 maggio 2001, su richiesta della Swissair, le compagnie che formavano il gruppo AOM- Air Libertè presentavano istanza di fallimento. Con la sentenza emessa in data 29 giugno 2009 la Corte Commerciale di Crèteil si pronunciò nel senso di una riorganizzazione giudiziaria delle compagnie del gruppo e procedette alla redazione di un piano di gestione del patrimonio aziendale. Holco, una compagnia fondata e amministrata dal Signor Corbet, avendo l'obiettivo di proporre un'offerta per farsi carico e gestire il suddetto patrimonio,

diede istruzioni allo studio legale del Signor Léonzi affinché coordinasse il lavoro dei diversi uffici legali coinvolti nella formulazione dell'offerta. Con un provvedimento del 27 luglio 2001 la Corte Commerciale di Crèteil accettò l'offerta di parziale acquisizione dei beni presentata dalla Holco. Fu anche approvata una transazione fra gli azionisti del gruppo AOM-Air Libertè ( Swissair e Taitbout Antibes BV), un acquirente e gli organismi coinvolti nella procedura di insolvenza, che sarebbe stata eseguita nel caso in cui la Swissair avesse pagato un volontario contributo finanziario di 1.32 bilioni di franchi francesi - approssimativamente 248,000,000 euro- aventi lo scopo di finanziare l'opera di ristrutturazione avviata dal gruppo, le operazioni finanziarie nonché l'acquisizione delle sue forze lavoro. Il contributo versato dalla Swissair fu consensualmente ripartito fra le sei filiali della compagnia di holding Holco. Con l'intento di forzare la Swissair a pagare almeno parzialmente la somma dovuta alla Holco, il Sig. Corbet, successivamente, ideò una strategia che comprendeva l'acquisto, per il tramite di compagnie terze create apposta per lo scopo, di azioni della compagnia aerea polacca ( Lot) della quale la Swissair era proprietaria di una quota considerevole. Il Signor Paris appariva come il beneficiario di una di queste compagnie, nello specifico la Comansville, registrata presso le Isole Vergini Inglesi; una somma pari a 755,000 euro fu versata nel conto della compagnia.

Dopo che era risultato evidente che la Air Libertè non avrebbe potuto onorare il suo debito, questa fu sottoposta ad una procedura di liquidazione coatta il 17 febbraio 2003.

Il 26 febbraio 2003 l'ufficio del procuratore presso il Tribunale di Parigi aprì un fascicolo al fine di compiere alcune indagini investigative in ragione di una presunta appropriazione indebita di denaro all'interno della società Air Libertè.

Il 18 marzo 2003 l'Assemblea Nazionale decise di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta per esaminare le cause economiche e finanziarie che aveva portato al collasso della Air Libertè, e acquisì diverse prove fra cui le dichiarazioni giurate di testimoni quali il Signor Corbet, il Signor Léonzi e il Signor Paris. La relazione della commissione, resa in data 11 giugno 2003, stabilì che il Signor Corbet insieme al suo team aveva accumulato una sostanziale ricchezza " in circostanze che avrebbero potuto interessare le autorità giudiziarie". La relazione, in particolare, si soffermava sul fatto che solo una porzione davvero esigua della somma sborsata dalla Swissair era stata effettivamente trasferita alla Air Libertè (pari al 20%) nel corso del processo di ripartizione del denaro fra le varie filiali della compagnia di holding Holco, nel momento in cui la Air Libertè si trovava in una grave condizione finanziaria ed economica. Furono anche fatti dei riferimenti in merito al bonus di 855,000 euro pagati al Signor Corbet per il suo contributo nell'impresa finanziaria. La relazione fu in seguito trasmessa all'ufficio del Procuratore del Tribunale di Parigi.

Il Signor Corbet fu preso in custodia dalla polizia dalle 14.00 del 22 luglio 2002 fino alle 14.00 del 24 luglio 2003. Fu accompagnato dinanzi al giudice delle indagini preliminari alle 7.43 del 24 luglio 2003 e fu aperto un fascicolo di indagine su di lui perché indagato per il reato di appropriazione indebita di patrimonio aziendale. Il Signor Léonzi fu iscritto nel registro degli indagati in data 8 settembre 2003 per diversi reati fra cui concorso e favoreggiamento nella commissione delle suddette fattispecie delittuose. Anche il Signor Paris fu indagato a partire dal 3 dicembre 2003 per aver provveduto alla gestione del patrimonio aziendale oggetto dell'appropriazione indebita.

In data 25 settembre 2007 il Signor Corbet fu riconosciuto colpevole e condannato alla pena di anni quattro di reclusione, sospesa per 18 mesi, e con multa pari a euro 300,00, interdetto

per cinque anni dal potere di dirigere ed amministrare uffici corporativi e condannato al risarcimento dei danni. Il Signor Léonzi fu riconosciuto colpevole di concorso e favoreggiamento nel reato di appropriazione indebita, nonché per aver gestito il patrimonio aziendale indebitamente appropriato e condannato alla pena di anni tre di reclusione, sospesa per 18 mesi, e con la multa pari a euro 300,00, radiato dall'albo degli avvocati per due anni nonchè condannato al risarcimento dei danni. Infine, anche il Signor Paris fu ritenuto colpevole dei reati ascritti e ottenne la sospensione condizionale della pena di 8 mesi di reclusione.

La sezione criminale della Corte di appello di Parigi confermò la sentenza emessa dal Tribunale in data 27 febbraio 2009. In particolare, fu rigettato il motivo dedotto dai ricorrenti Corbet e Léon secondo cui l'utilizzo, nel corso del processo penale, delle dichiarazioni che questi avevano reso sotto costrizione nel corso dell'inchiesta parlamentare violava l'Articolo 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Fu ritenuto che, al di là del report realizzato dalla commissione d'inchiesta, le investigazioni condotte dalla squadra anti-frode e le informazioni acquisite grazie all'attività investigativa compiuta dall'unità francese di anti-riciclaggio (Tracfin) erano stati elementi determinanti per ricostruire il quadro probatorio su cui si era basata la decisione dei Giudici. Fu altresì rilevato che i ricorrenti, i quali avevano sempre negato ogni tipo di coinvolgimento nella vicenda delittuosa dell'appropriazione indebita, in nessuna fase del processo penale avevano mai eccepito la questione inerente la validità e attendibilità delle loro dichiarazioni. Per ultimo, fu sottolineato che la Corte aveva un potere di discrezionalità nel riconoscere il valore probatorio di qualsivoglia tipo di dichiarazione anche alla luce delle circostanze fattuali nelle quali erano state rese.

Un ricorso su questioni di legittimità fu promosso dai ricorrenti dinanzi alla Corte di Cassazione ma, tuttavia, venne rigettato il 30 Giugno 2010.

Domande, procedura e composizione della Corte

Basandosi sull'art 6, parr. 1 e 2 (diritto ad un equo processo e diritto alla presunzione di innocenza), i ricorrenti hanno dedotto una violazione del loro diritto a rimanere in silenzio e a non auto-incriminarsi, del diritto alla presunzione di innocenza e dei diritti di difesa, sostenendo che la relazione della commissione parlamentare sul collasso di Air Liberté, che era stata trasmessa all'ufficio del pubblico ministero, era servita come base per l'apertura di un procedimento penale nei loro confronti. Il sig. Corbet si doleva altresì, ai sensi dell'art. 5, par. 3 (diritto alla libertà e alla sicurezza), del periodo di detenzione cui era stato sottoposto dal 22 al 24 luglio 2003, ossia dal momento in cui era stato sottoposto al fermo di polizia fino al momento in cui era stato portato dinanzi ad un giudice per le indagini preliminari.

Queste domande sono state presentate alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 22 ed il 28 dicembre 2010.

Il giudizio è stato reso da una Camera di sette giudici, con la seguente composizione:

Mark Villiger (Liechtenstein), Presidente,

Angelika Nußberger (Germania),

Ganna Yudkivska (Ucraina),

Vincent A. de Gaetano (Malta),

André Potocki (Francia),

Helena Jäderblom (Svezia),

Aleš Pejchal (Repubblica ceca),

ed anche Claudia Westerdieck, Cancelliere della Sezione.

Decisione della Corte

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

La Corte ha rilevato, per prima cosa, che il rifiuto di comparire davanti ad una commissione parlamentare di inchiesta, per prestare giuramento o per rispondere a domande dinanzi ad essa (salvo che in casi coperti da segreto professionale), costituiva un reato punibile con due anni di prigione ed una multa di €7.500, pene che rappresentano una coercizione. Di conseguenza, l'uso in un procedimento penale, nei confronti dei ricorrenti, di dichiarazioni rese come risultato di una simile coercizione sollevava una questione relativa al loro diritto a rimanere in silenzio e a non auto-incriminarsi. Più in generale, la Corte ha ritenuto che il fatto che individui chiamati a comparire dinanzi ad una commissione parlamentare non possano fare affidamento su questi diritti di astenersi dal rispondere a domande che potrebbero portarli ad auto-incriminarsi sia in sé problematico, alla stregua dell'art. 6, par. 1, della Convenzione. Non risultava decisivo il fatto che la prova data in questo contesto non fosse auto-incriminante; ciò che rilevava era l'uso, in un procedimento penale, di dichiarazioni rese sotto costrizione. Se queste fossero state utilizzate così da incriminare le persone interessate, ciò avrebbe costituito una violazione dell'art. 6, par. 1. La Corte ha ribadito, tuttavia, che l'impiego di prove ottenute con mezzi proibiti dall'art. 3, ma non integranti una tortura, inficia l'equità dei procedimenti solo se ha avuto un impatto sulla condanna o comunque sulla sentenza. Ciò vale a fortiori quando non vi siano altri elementi di prova decisivi al di là della confessione ottenuta con mezzi coercitivi non riconducibili ad un trattamento in violazione dell'art. 3.

La Corte ha osservato, tuttavia, che la pubblica accusa aveva fatto scarso affidamento sull'inchiesta parlamentare, stanti i numerosi elementi di prova raccolti con altri mezzi. Inoltre, le dichiarazioni rese dagli istanti durante l'inchiesta parlamentare erano stati usati soltanto in via sussidiaria, per la determinazione del contesto fattuale della fattispecie. La Sezione penale della Corte d'appello di Parigi aveva anche accertato che la relazione della commissione parlamentare non aveva costituito "la base esclusiva per l'avvio del procedimento", che era stato instaurato anche come risultato delle indagini svolte dal nucleo anti-frode e delle informazioni portate alla luce da Tracfin. Da ultimo, essa ha preso in considerazione il fatto che gli imputati avevano sempre negato qualsiasi coinvolgimento nelle distrazioni ed ha aggiunto di avere il potere discrezionale di stabilire la valenza probatoria di qualsiasi dichiarazione, alla luce delle circostanze nelle quali questa fosse stata resa. Gli istanti non avevano lamentato, peraltro, che il giudice di merito avesse direttamente fondato la loro condanna su specifiche dichiarazioni.

Pertanto, la Corte ha statuito che gli istanti non avevano dimostrato che l'uso delle dichiarazioni da loro rese dinanzi alla commissione d'inchiesta dell'Assemblea nazionale avessero avuto un'influenza sulla loro condanna ed ha rigettato questa parte del ricorso come manifestamente infondata.

Articolo 5

La Corte ha deciso di esaminare, alla stregua dell'art. 5, par. 1, la doglianza sollevata dal sig. Corbet ai sensi dell'art. 5, par. 3.

Lo stato di detenzione subito dal sig. Corbet dalle ore 14 del 22 luglio 2003 alle ore 14 del 24 luglio 2003 equivaleva ad un fermo di polizia, misura prevista, in particolare, dal Codice di procedura penale.

Tuttavia, il Governo francese ha riconosciuto che la detenzione del sig. Corbet dalle ore 14 del 24 luglio 2003 fino alle ore 19:43 del medesimo giorno, ora nella quale era stato portato davanti ad un giudice per le indagini preliminari, non aveva avuto alcuna base legale, ai sensi dell'art. 5, par. 1, della Convenzione. La Corte aveva già accertato che, al tempo degli eventi oggetto di causa, non vi erano nel diritto francese previsioni che disciplinassero lo stato di detenzione dalla scadenza del periodo del fermo di polizia fino alla comparizione del detenuto davanti ad un giudice per le indagini preliminari. Perciò, essa ha concluso che vi era stata una violazione dell'art. 5, par. 1.

Equa soddisfazione (articolo 41)

La Corte ha statuito che la Francia debba corrispondere al sig. Corbet 3.000 euro (EUR), a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, e EUR 3.000 per i costi e le spese sostenuti.

La decisione è disponibile solo in francese.

(Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito Italgjureweb.it)

**c) *Momčilović c. Croazia* – Prima sezione, sentenza del 23 marzo 2015 (ric. n. 11239/11)**

*Accesso alla giurisdizione civile condizionato al previo esperimento di una composizione amichevole della controversia: non violazione*

Sentenza

Provvedimento del 23/03/2015 Prima Sezione

Caso: MOMČILOVIĆ contro CROAZIA - COMUNICATO STAMPA.

Numero del Ricorso: 11239/11

COMUNICATO STAMPA

redatto dal cancelliere della Corte

CEDU 097(2015)

26.03.2015

È compatibile con la CEDU la disposizione del diritto croato che obbliga i genitori ad esperire una composizione amichevole prima di intentare una causa risarcitoria per la morte della loro figlia.

Nella presente sentenza (Conformemente alle disposizioni degli articoli 43 e 44 della Convenzione, questa sentenza della camera non è definitiva. Nel termine di tre mesi a partire dalla data della pronuncia, ogni parte può chiedere il rinvio del caso dinanzi la Grande Camera della Corte. In tale caso, un collegio di cinque giudici decide se la questione merita un più ampio esame. Se la si ritiene meritevole, la Grande Camera si occuperà della questione ed emanerà una sentenza definitiva. Se la richiesta di rinvio è respinta, la sentenza della camera diverrà definitiva alla data del rigetto.

Una volta che la sentenza diviene definitiva, è trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ne controlla l'esecuzione. Delle notazioni supplementari sul

procedimento d'esecuzione sono disponibili presso l'indirizzo seguente: <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>) della Camera nel caso Momcilovic c. Croazia (ricorso n. 11239/11), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito, all'unanimità che:

non vi è stata violazione dell'art. 6 (diritto a un equo processo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il caso riguardava la norma del diritto croato secondo cui l'accesso alla giurisdizione civile è subordinato alla condizione del previo esperimento di una composizione amichevole della controversia.

Il signore e la signora Momcilovic e il loro figlio – i ricorrenti – ritennero che le Corti interne si fossero rifiutate di esaminare il merito della controversia afferente un'azione di responsabilità dello Stato per la morte di una loro congiunta, dal momento che costoro non avevano proceduto a comporre amichevolmente la controversia con le autorità competenti prima di introdurre il procedimento contenzioso. Ai sensi della Legge sulla procedura civile, un ricorrente che intenda intentare una causa civile contro la Repubblica di Croazia deve precedentemente inoltrare una domanda di conciliazione all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente.

La Corte ha ritenuto nel caso di specie che la restrizione nell'accesso alle Corti da parte dei ricorrenti, precisamente l'obbligo di tentare un procedimento di composizione amichevole prima di intentare una azione per danni contro lo Stato, è prevista dall'ordinamento (Legge sulla procedura civile) e persegue il legittimo scopo di evitare una moltiplicazione di cause e procedimenti contro lo Stato presso le Corti nazionali, così promuovendo gli interessi di efficienza ed economia giudiziale. Anche nel caso in cui le Corti nazionali si siano rifiutate di trattare la domanda civile dei ricorrenti per la mancata negoziazione della controversia con l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, rimaneva ancora aperta la possibilità di soddisfare tale requisito e, nel caso in cui non si fosse riusciti a raggiungere un punto d'incontro, di intentare una nuova azione civile presso una Corte nazionale entro il periodo di tempo stabilito dal diritto interno. I ricorrenti non si sarebbero avvalsi di tale possibilità e avrebbero invece posto in essere una situazione nella quale essi avevano effettivamente impedito alle Corti domestiche di decidere sul merito della controversia.

La sentenza risulta interessante poiché si riferisce alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla preferibilità di incoraggiare procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie al fine di prevenire e ridurre l'eccessivo carico di lavoro delle Corti.

## **FATTI PRINCIPALI**

I ricorrenti, tre cittadini croati, sono Barica e Nikola Momcilovic, marito e moglie, entrambi nati nel 1938 e Darko Momcilovic, loro figlio, che è nato nel 1963. Essi vivono tutti a Karlovac (Croazia).

Il 1 aprile 1993 la figlia e rispettivamente la sorella dei ricorrenti fu uccisa in un bar da parte di un soldato dell'esercito croato. Il soldato fu conseguentemente considerato colpevole di omicidio e condannato ad otto anni di reclusione; tale sentenza fu successivamente confermata in appello nel febbraio 1994 e la sentenza aumentò la reclusione a nove anni.

Nel gennaio 1998 i ricorrenti Barica e Nikola Momcilovic cercarono di ottenere in via transattiva la loro pretesa risarcitoria per l'uccisione della figlia con l'ufficio dell'Avvocatura di Stato, come richiesto dalla Legge sul servizio militare all'epoca in vigore. Quando tale

tentativo fu rifiutato, essi intentarono una prima serie di procedimenti civili dinanzi le Corti domestiche le quali, per via della mancata comparizione del procuratore dei ricorrenti in numerose udienze e della mancata rassicurazione di questi ultimi circa la loro presenza in udienza, conclusero che la domanda civile di parte ricorrente doveva intendersi essere stata ritirata. Nel maggio 2005 essi intentarono un'altra serie di procedimenti civili dinanzi le Corti per via dei danni inflitti dallo Stato e dall'assassino della loro figlia. In definitiva, la loro domanda fu respinta nell'aprile 2013 da parte della Corte Suprema, poiché costoro non avevano cercato di comporre la controversia con l'autorità competente prima di introdurre il procedimento contenzioso. Secondo quanto stabilito dalla Legge sulla procedura civile introdotta nel 2003, un ricorrente che intenda intentare un'azione civile contro la Repubblica di Croazia deve prima inoltrare una richiesta per la composizione amichevole nei confronti dell'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente.

### **DOGLIANZE, PROCEDURA E COMPOSIZIONE DELLA CORTE**

Basandosi sull'art. 6 § 1 (diritto a un equo processo), i ricorrenti affermano che la condizione imposta dalla Legge sulla procedura civile aveva imposto una restrizione sproporzionata al loro diritto di adire un tribunale. Essi rilevano in particolare che avevano già cercato una composizione amichevole con l'ufficio dell'Avvocatura nel 1998 - prima dell'avvio di entrambe le serie di procedimenti civili - e che sarebbe stato irragionevole attendersi da loro di ricercare una mediazione afferente ancora la stessa controversia.

Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei diritti dell'uomo il 22 dicembre 2010. La sentenza è stata resa da una Camera formata da sette giudici.

### **DECISIONE DELLA CORTE**

La Corte ripete che il principio di legalità in materia civile non può essere concepito senza che vi sia una possibilità di adire un tribunale. Ciononostante, il diritto di accesso alle Corti non è assoluto e può essere sottoposto a legittime restrizioni.

La restrizione nel caso del ricorrente, vale a dire l'obbligo di dare avvio a una procedura di composizione amichevole prima di intentare la loro azione di responsabilità contro lo Stato, è prevista dalla legge (Legge sulla procedura civile) e, come argomentato dal Governo, persegue il legittimo scopo di evitare una moltiplicazione di domande e procedimenti contro lo Stato presso le corti nazionali, promuovendo così gli interessi di efficienza ed economia giudiziale. Con riferimento a ciò, la Corte si richiama in particolare alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla preferibilità di incoraggiare procedure di risoluzione alternativa delle controversie al fine di prevenire e ridurre l'eccessivo carico di lavoro delle Corti.

Del resto, gli stessi ricorrenti non hanno contestato che la restrizione in esame perseguisse uno scopo non legittimo ma che fosse irragionevole richiedere loro di depositare una richiesta di composizione amichevole due volte per una domanda avente ad oggetto lo stesso contesto legale e fattuale. La Corte osserva che il tentativo di composizione amichevole proposto dai ricorrenti nel 1998 fu fatto in ossequio alle norme della Legge sul servizio militare in vigore all'epoca e non ai sensi delle disposizioni introdotte nel 2003 con la Legge sulla Procedura civile. Nei cinque anni intercorrenti varie considerazioni giuridiche e sociali che guidano il lavoro dell'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato potevano essere cambiate, rendendo impossibile per la Corte immaginare quale avrebbe potuto essere il risultato delle

negoziazioni conciliatorie qualora i ricorrenti l'avessero proposta prima di dare avvio alla seconda serie di procedimenti giurisdizionali.

In ogni caso, la Corte rileva come non esistesse alcun pregiudizio giuridico alla domanda dei ricorrenti durante la procedura di composizione amichevole. Anche quando le corti nazionali si sono rifiutate di trattare la domanda civile dei ricorrenti per la mancata negoziazione della controversia con l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, rimaneva ancora aperta la possibilità di soddisfare tale requisito - che interrompe il decorso del termine perentorio di prescrizione - e, nel caso in cui non si fosse riusciti a raggiungere un punto d'incontro, di intentare una nuova azione civile presso una corte nazionale entro il periodo di tempo stabilito dal diritto interno. I ricorrenti non hanno nemmeno specificato in quale maniera il requisito dell'istituzione di una procedura di composizione amichevole della controversia potesse intaccare negativamente i loro diritti, se non per il fatto della possibile sconvenienza di dover porre in essere un'ulteriore azione procedurale. I ricorrenti non si sono avvalsi di tale possibilità e hanno così posto in essere una situazione nella quale hanno impedito alla corte interna di decidere sul merito della controversia.

La Corte perciò non ha rilevato alcuna arbitrarietà né scorrettezza nelle decisioni delle Corti interne e ha affermato che il diritto di adire un tribunale da parte dei ricorrenti non è stato intaccato. Non vi è stata perciò violazione dell'art. 6 § 1.

La sentenza è disponibile solamente in lingua inglese.

(Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito Italgiureweb.it)

## **ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)**

### **a) Y.Y. c. Turchia – Seconda Sezione, sentenza del 10 marzo 2015 (ric. n. 14793/08)**

*Operazione di conversione sessuale subordinata alla dimostrazione dell'incapacità di procreare: violazione*

Sentenza

Provvedimento del 10/03/2015 Seconda Sezione

Caso: Y.Y. contro Turchia - COMUNICATO STAMPA.

Numero del Ricorso: 14793/08

Presidente: Guido RAIMONDI.

Comunicato Stampa

del Cancelliere della Corte CEDU 075 (2015) 10.03.2015

Violazione del diritto al rispetto della vita privata derivante dal rifiuto di accordare ad un individuo transessuale la possibilità di sottoporsi ad un'operazione chirurgica per cambiare sesso



Nella sentenza della camera resa in data odierna, riguardante la causa Y.Y. C. Turchia (istanza n° 14793/08), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto all'unanimità che vi è stata una:

violazione dell'Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Il caso riguarda il rifiuto opposto dalle autorità turche di concedere un'autorizzazione per il cambiamento del sesso ad un individuo transessuale in considerazione del fatto che detta persona non si trovava nell'incapacità definitiva di procreare.

La Corte ha ribadito che la facoltà dei transessuali di godere pienamente del diritto allo sviluppo personale ed all'integrità fisica e morale non può essere considerata una questione controversa. Essa ha stimato che, anche ammettendo che il rigetto della domanda iniziale del ricorrente di sottoporsi all'intervento chirurgico per cambiare sesso si basasse su un motivo pertinente, tale rifiuto non deve considerarsi sufficientemente fondato. La conseguente ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata del ricorrente non potrebbe essere considerata come "necessaria" in una società democratica.

Negando per molti anni al ricorrente la possibilità di sottoporsi a tale operazione, lo Stato ha violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita privata.

### **Fatti principali**

Il ricorrente, Y.Y., è un cittadino turco iscritto alla data della presentazione del ricorso nel registro di stato civile come femmina.

Il ricorrente prese coscienza sin dalla più giovane età del fatto che si sentiva di appartenere al sesso maschile, contrariamente a quello che era il suo sesso anatomico.

Il 30 settembre 2005, il ricorrente si rivolse al Tribunale di primo grado di Mersin al fine di ottenere l'autorizzazione per sottoporsi ad un'operazione per il cambiamento del sesso. Il Tribunale inviò una richiesta di informazioni al primario del centro ospedaliero dove il ricorrente seguiva un trattamento presso il reparto psichiatrico, per accertare se il paziente fosse transessuale e se il cambiamento di sesso fosse necessario per la salvaguardia della sua salute mentale. Il Tribunale domandò anche se Y.Y. si trovasse nell'incapacità permanente di procreare.

Il 23 febbraio 2006 un rapporto psichiatrico redatto dal centro ospedaliero stabilì che Y.Y. era transessuale e valutò che, da un punto di vista psicologico, fosse preferibile che il paziente conducesse la propria vita come un uomo. Un altro rapporto indicò che Y.Y. era di fenotipo femminile e che era transessuale. Ciononostante, il Tribunale ritenne che questi due rapporti non rispondessero alle domande poste, ovvero se il cambiamento del sesso fosse necessario per la salvaguardia della salute mentale del richiedente e se quest'ultimo fosse permanentemente incapace di procreare. Una delle direttrici dell'ospedale dichiarò nell'aprile del 2006 che l'interessato non era definitivamente incapace di procreare.

Il 27 giugno 2006 il Tribunale di primo grado rifiutò di concedere l'autorizzazione per il cambiamento del sesso richiesta dal ricorrente sulla base del fatto che questi non si trovava, in modo definitivo, nell'incapacità di procreare e pertanto non soddisfaceva uno dei requisiti previsti dall'articolo 40 del codice civile.

Il ricorrente impugnò la sentenza in cassazione.

La Corte di cassazione confermò la sentenza resa dal Tribunale di primo grado e l'avvocato del ricorrente richiese la revisione del giudizio, ma la Corte di cassazione rigettò questa ulteriore istanza.

Il 5 marzo 2013, sulla base all'articolo 40 del codice civile, il ricorrente adì nuovamente il Tribunale di primo grado di Mersin, richiedendo l'autorizzazione per sottoporsi all'intervento per cambiare sesso. Il 21 maggio 2013, il Tribunale di primo grado di Mersin accolse la domanda ed autorizzò l'operazione richiesta. Il Tribunale ritenne provato che il ricorrente era transessuale, che la salvaguardia della sua salute mentale richiedeva il cambiamento di sesso, che la deposizione dei testimoni aveva dimostrato che il ricorrente viveva, sotto tutti i punti di vista, come un uomo e che affrontava con sofferenza questa situazione, per cui le condizioni stabilite dall'articolo 40 § 2 del codice civile dovevano ritenersi soddisfatte e la richiesta doveva essere accolta.

### **Censure, procedura e composizione della Corte**

Invocando in particolare l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), il ricorrente lamenta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata. Sostiene che la discrepanza tra la percezione che egli ha nei confronti di se stesso come uomo e la sua costituzione fisiologica è stata riconosciuta da rapporti medici e contesta il rifiuto opposto dalle autorità nazionali di mettere fine a questa discrepanza in quanto ancora capace di procreare. Egli critica il tenore dell'articolo 40 del codice civile nella misura in cui il requisito biologico di sterilità riproduttiva posto dalla norma non può che essere soddisfatto attraverso un intervento chirurgico di sterilizzazione volontaria. L'impossibilità di sottoporsi a tale intervento chirurgico priva definitivamente le persone interessate di qualsiasi possibilità di cambiare sesso.

Sulla base dell'articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo), il ricorrente lamenta altresì il mancato esame da parte della Corte di cassazione del merito della causa e l'assenza di motivazione delle sue decisioni.

L'istanza è stata presentata di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 6 marzo 2008.

La sentenza è stata resa da una camera di sette giudici composta da:

Guido Raimondi (Italia), presidente,

Işıl Karakaş (Turchia),

Nebojša Vučinić (Montenegro),

Hellen Keller (Svizzera),

Paul Lemmens (Belgio),

Egidijus Kūris (Lituania),

Robert Spano (Islanda),

e anche Abel Campos, cancelliere aggiunto della sezione.

### **Decisione della Corte**

#### **Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)**

La presente causa ha sollevato la questione dei requisiti preliminari per la procedura di cambiamento del sesso che possono essere imposti ai transessuali e la conformità di detti requisiti all'articolo 8 della Convenzione.

La Corte ricorda di aver già constatato che il transessualismo è stato ampiamente riconosciuto a livello internazionale come uno stato medico che giustifica un trattamento volto ad aiutare le persone interessate.

La Corte costata che la decisione del Tribunale di primo grado del 27 giugno 2006 si fondava sull'articolo 40 del codice civile. La Corte osserva che il diritto turco riconosce agli individui transessuali che soddisfano i requisiti legali non solo il diritto di cambiare sesso, ma anche quello di ottenere il riconoscimento giuridico del loro nuovo sesso attraverso la modifica dello stato civile. Tuttavia, l'articolo 40 del codice civile pone come condizione per procedere l'incapacità definitiva di procreare, condizione non soddisfatta nel caso di specie, che ha quindi portato al rigetto della domanda del ricorrente.

La Corte osserva che il Governo sostiene che l'inquadramento degli interventi chirurgici di conversione del sesso rientra nell'ambito della protezione dell'interesse generale e si prefigge di evitare che il ricorso a tali interventi divenga un luogo comune o che essi vengano impropriamente usati dall'industria del sesso. Questi argomenti non hanno convinto la Corte. Peraltro, la Corte non pone in discussione che nell'adottare tale legislazione il Governo avesse avuto di mira il fine legittimo di proteggere la salute e gli interessi degli individui circa i rischi che tali interventi rappresentano per l'integrità fisica e morale della persona.

La Corte osserva che la procedura che si è svolta di fronte alle giurisdizioni nazionali riguardava direttamente la libertà del ricorrente di definire la sua appartenenza sessuale, libertà che costituisce un elemento essenziale del diritto all'autodeterminazione. La Corte si è dichiarata più volte cosciente della gravità dei problemi che incontrano i transessuali ed ha sottolineato l'importanza di esaminare costantemente se vi sia necessità di misure giuridiche appropriate. E' di fondamentale importanza che la Convenzione venga interpretata ed applicata in modo tale da rendere le garanzie concrete ed effettive. Se la Corte non dovesse riuscire a mantenere un approccio dinamico ed evolutivo, rischierebbe di ostacolare qualsiasi tentativo di riforma o miglioramento.

La Corte ricorda di aver già osservato che è preferibile dare minore importanza all'assenza degli elementi che consentono di configurare un approccio europeo comune quanto alla risoluzione dei problemi giuridici o pratici in favore della presenza di elementi chiari ed indiscutibili che mostrano una continua tendenza internazionale verso una crescente accettazione sociale dei transessuali e verso il riconoscimento giuridico della nuova identità sessuale dei transessuali operati. Essa ribadisce che la facoltà dei transessuali di godere pienamente del diritto allo sviluppo personale e dell'integrità fisica e morale non dovrebbe essere considerata una questione controversa. A tal proposito sottolinea che, nell'allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2010)5, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha affermato che le condizioni preliminari al riconoscimento giuridico di un cambiamento di sesso devono essere regolarmente riesaminate al fine di rimuovere quelle abusive. Peraltro, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in particolare, ha esortato gli Stati membri a garantire i diritti di tali persone in documenti ufficiali che riflettano l'identità sessuale scelta, senza l'obbligo preliminare di subire una sterilizzazione od altre procedure mediche come una operazione di cambiamento del sesso od una terapia ormonale.

La Corte osserva inoltre che alcuni Stati membri hanno recentemente modificato le loro leggi o le loro pratiche in materia di accesso ai trattamenti di cambio del sesso e di riconoscimento legale dello stesso, abolendo il requisito di infertilità o di sterilità. La Corte ribadisce che potrebbe configurarsi una violazione grave del diritto al rispetto della vita privata qualora il

diritto interno sia incompatibile con un aspetto importante dell'identità personale. Essa ricorda di aver già affermato che non si dovrebbe credere che la decisione di una persona di sottoporsi ad un'operazione per cambiare il sesso sia presa in maniera avventata, tenuto conto dei numerosi e dolorosi interventi che un tale cammino comporta.

La Corte costata che le giurisdizioni interne hanno giustificato il loro rifiuto iniziale di accogliere la domanda dell'interessato perché questi non si trovava nell'incapacità di procreare. Orbene, la Corte non si spiega perché l'incapacità di procreare dovrebbe essere accertata – rispetto ad una persona desiderosa di cambiare sesso – prima che possa essere dato inizio al processo fisico di cambiamento del sesso. La Corte non capisce come, eccetto sottomettendosi ad una operazione di sterilizzazione, il ricorrente avrebbe potuto soddisfare il requisito di infertilità definitiva dal momento che egli era ancora capace di procreare.

Ad ogni modo, la Corte non ritiene necessario pronunciarsi sulla questione dell'eventuale sottoposizione del ricorrente a trattamenti medici che gli avrebbero permesso di soddisfare detto requisito. La Corte è dell'opinione che il rispetto dovuto all'integrità fisica dell'interessato si troverebbe in contrasto con l'obbligo di sottoporsi a questo tipo di trattamenti volti ad una sterilizzazione definitiva. La Corte considera che, anche qualora il rigetto della domanda iniziale di accedere all'operazione chirurgica per cambiare sesso si basasse su un motivo pertinente, non dovrebbe ritenersi sufficientemente fondata. La derivante ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata non dovrebbe dunque essere considerata “necessaria” in una società democratica. Il cambiamento nell'atteggiamento del Tribunale di primo grado di Mersin che, nel maggio 2013, ha concesso al ricorrente l'autorizzazione ad avvalersi della chirurgia anche se egli era ancora capace di procreare, conferma questa constatazione.

Negando al ricorrente per molti anni la possibilità di sottoporsi ad una tale operazione, lo Stato ha violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita privata. La Corte ritiene dunque che vi è stata una violazione dell'articolo 8.

#### **Articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo)**

La Corte ricorda che l'articolo 6 § 1 non richiede che le motivazioni esposte da una giurisdizione debbano necessariamente considerare tutti i punti che una delle parti ritiene fondamentali per le sue argomentazioni. Del resto, essa osserva che la Corte di cassazione ha motivato le proprie decisioni ed ha avallato le ragioni sostenute dal giudice di primo grado. Questa censura è perciò manifestamente infondata e deve essere rigettata.

#### **Articolo 41 (equa soddisfazione)**

La Corte ritiene che la Turchia debba pagare al ricorrente 7 500 euro (EUR) per danni morali. La sentenza è disponibile solo in francese.

(Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito [italgiureweb.it](http://italgiureweb.it))

## **ART. 10 CEDU (LIBERTÀ DI ESPRESSIONE)**

***Bento Fernandes c. Portogallo – Prima sezione, sentenza del 12 marzo 2015 (ric. n. 25790)***

*Condanna per diffamazione dell'autore di un romanzo riguardante una vicenda familiare: non violazione*

Sentenza

Provvedimento del 12/03/2015

Caso: ALMEIDA LEITÃO BENTO FERNANDES contro PORTOGALLO-COMUNICATO STAMPA. Numero del Ricorso: 25790/11

CEDU 079 (2015) 12.03.2015

La condanna per diffamazione da parte dell'autore di un romanzo sui problemi familiari non viola la sua libertà d'espressione

Nell'odierna sentenza (Ai sensi degli articoli 43 e 44 della Convenzione, questa sentenza della Camera non è definitiva. Durante il termine di tre mesi dalla sua consegna, ogni parte può richiedere che il caso sia deferito alla Grande Camera della Corte. Se una tal richiesta viene fatta, un collegio di cinque giudici considera se il caso meriti ulteriori approfondimenti. In quest'ultima fattispecie, la Grande Camera ascolterà il caso e depositerà una sentenza definitiva. Se la richiesta di deferimento viene respinta, la sentenza della Camera diverrà a quel punto definitiva.

Una volta che la sentenza è divenuta definitiva, viene trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per la supervisione sulla sua esecuzione.

Ulteriori informazioni circa il procedimento di esecuzione possono essere trovate qui: [www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution)) della Camera nel caso Almeida Leitao Bento Fernandes c. Portogallo (ricorso n. 25790/11), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito, all'unanimità, che:

Non vi è stata violazione dell'art. 10 (libertà d'espressione) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il caso riguardava la condanna penale della signora Fernandes per aver diffamato diversi suoi parenti, a seguito della pubblicazione di un romanzo riguardante i problemi familiari durante il periodo dell'emigrazione portoghese negli Stati Uniti e della Guerra coloniale.

La Corte ha convenuto con i tribunali portoghesi che la signora Fernandes avesse oltrepassato i limiti della sua libertà di creatività artistica poiché non aveva tenuto conto del diritto dei suoi parenti al rispetto per la loro vita privata, sulla base di alcuni avvenimenti narrati e alcuni giudizi di valore forniti. Ha stabilito, in particolare, che il margine di apprezzamento fornito alle autorità nello stabilire la "necessarietà" di una sanzione nei confronti della signora Fernandes era ampia poiché le persone colpite non godevano di pubblica notorietà.

## Fatti principali

La ricorrente, Maria de Fátima Almeida Leitaó Bento Fernandes, è una cittadina portoghese nata nel 1947 e vive a Fundao (Portogallo).

E' l'autrice di un romanzo intitolato *Il Palazzo delle mosche*, scritto sotto lo pseudonimo di Bento Xavier, che provvide a pubblicare da se stessa prima di stamparne un centinaio di copie, che distribuì gratuitamente a parenti e amici. Il romanzo tratta della storia di una famiglia del nord del Portogallo che emigra negli Stati Uniti. Nella prefazione del libro la signora Fernandes ringraziava tutti coloro cui si era ispirata, stabilendo nel contempo come i fatti narrati nel suo romanzo fossero un prodotto della sua fantasia e come ogni somiglianza con fatti reali dovesse ritenersi del tutto fortuita.

I personaggi e la trama del romanzo si presentano nel seguente modo. Uno dei personaggi, António Baptista, emigra negli Stati Uniti e ivi fa la sua fortuna. Si sposa per tre volte. Due delle sue figlie sono nate dal suo primo matrimonio con Brigida: Inocencia e Aurora. Inocencia sposa Floro e Aurora sposa Rogério. Dal matrimonio tra Aurora e Rogério nascono due figlie, una delle quali si chiama Beatriz. Floro e Inocencia fanno molti figli, una dei quali si chiama Imaculada. Brigida viene presentata come una donna dissoluta che tradisce il marito, António. Si dice che Floro lascia suo figlio senza denaro, frequenta prostitute, intrattiene relazioni extraconiugali e muore di Aids. Sua moglie, Inocencia, viene descritta come una donna ambiziosa, prodiga, taccagna, abietta, cupida e calcolatrice che abbandona Floro sul letto di morte e intrattiene una relazione col fratello di lui. Aurora viene dipinta come una donna dall'aspetto rude e dall'alito cattivo. Di Rogério, un agente della polizia segreta ai tempi del regime di Salazar, si dice che ha imprigionato circa un centinaio di oppositori politici. Sua figlia, Beatriz, viene dipinta come una donna debosciata e licenziosa e come una cattiva madre. Imaculada viene presentata come una donna dalla morale dissoluta che non si ferma dinanzi a nulla pur di diventare ricca, incluso il parricidio (Floro).

Lo zio, la zia, il cugino, la madre e la sorella del marito della signora Fernandes ("i reclamanti") presentarono querela penale contro di lei per diffamazione, affermando che il romanzo si riferiva alla loro storia familiare e danneggiava la reputazione della famiglia. Il 12 luglio 2004 il tribunale emanò una decisione di non perseguire la signora Fernandes. A seguito dell'impugnazione della decisione, intentata dai reclamanti dinanzi la Corte d'appello, il caso fu rinviato al Tribunale d'investigazione penale di Torre de Moncorvo, che rinviò a giudizio la signora Fernandes. Il 26 marzo 2010 essa fu condannata per aver diffamato i reclamanti e per aver infangato l'onore di due defunti membri della famiglia. Il Tribunale d'investigazione penale di Torre de Moncorvo rilevò che i personaggi del romanzo costituivano esatte repliche dei parenti della signora Fernandes e, nel contemperare il suo diritto alla libertà d'espressione con il diritto dei reclamanti al rispetto della loro vita privata, stabilì che la ricorrente aveva infangato il loro onore.

Essa è stata condannata a una pena cumulativa di 400 giorni di multa corrispondenti alla somma di €4.000, e le è stato ordinato di pagare €53.500 a titolo di risarcimento danni nei confronti dei reclamanti, specificamente €1.000, €2.500 e €10.000 rispettivamente allo zio, alla zia e al cugino del marito, e €20.000 alla suocera e alla cognata. La signora Fernandes ha fatto ricorso senza successo alla Corte d'appello.

Richieste, procedura e composizione della Corte

La ricorrente lamenta che la sua condanna per diffamazione della famiglia del marito e per aver infangato la loro reputazione abbia violato il suo diritto alla libertà d'espressione garantito dall'art. 10 della Convenzione.

Il ricorso è stato depositato presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 19 aprile 2011.

La sentenza è stata emanata da una Camera formata da sette giudici, composta come segue:

Isabelle Berro (Principato di Monaco), Presidente,

Khanlar Hajiyev (Azerbaijan),

Mirjana Lazarova Trajkovska ("la precedente Repubblica iugoslava di Macedonia"),

Julia Laffranque (Estonia),

Paulo Pinto de Albuquerque (Portogallo),

Linos-Alexandre Sicilianos (Grecia),

Erik Mose (Norvegia),

e anche Soren Nielsen, Cancelliere di sezione.

#### Decisione della Corte

La Corte ha osservato dapprima come i romanzi siano una forma di espressione artistica che ricade all'interno dell'art. 10 dal momento che forniscono l'opportunità di prender parte allo scambio comune di informazioni culturali, politiche e sociali e idee di ogni genere.

Nel caso della signora Fernandes la Corte ha dovuto esaminare se, nel limitare la sua libertà d'espressione, le autorità hanno operato un equo bilanciamento tra tale libertà e il diritto dei suoi parenti acquisiti al rispetto della loro vita privata.

Non è oggetto di controversia che le decisioni dei tribunali date nel caso della signora Fernandes avessero condotto ad un'interferenza con la sua libertà d'espressione. Tale interferenza, che è prevista nel codice penale e nella legge sulla stampa, aveva perseguito il legittimo obiettivo di proteggere la reputazione e i diritti altrui.

Nel determinare l'estensione del margine di discrezionalità concesso alle autorità portoghesi nel ridurre la libertà d'espressione della signora Fernandes, la Corte ha tenuto conto del fatto che il romanzo è una forma di espressione artistica la quale, sebbene potenzialmente in grado di mantenere la sua accessibilità per un più lungo periodo, si rivolge generalmente ad un pubblico relativamente più ristretto rispetto a quello della stampa. La Corte ha osservato inoltre che solo un centinaio di copie de Il Palazzo delle mosche era stato stampato e che tali copie erano circolate principalmente tra la cerchia dei conoscenti della ricorrente e dei suoi parenti acquisiti. Nel romanzo, che narra la storia di una famiglia e dei suoi problemi e conflitti durante il periodo dell'emigrazione portoghese negli Stati Uniti e della Guerra coloniale, le persone ivi coinvolte erano conosciute nel loro proprio ambiente, particolarmente nella cittadina di Torre de Moncorvo, ma non erano personaggi notori. Conseguentemente, alle autorità è stato accordato un ampio margine di discrezionalità nello stabilire la "necessarietà" della sanzione comminata alla signora Fernandes.

La Corte ha in seguito osservato che le corti portoghesi hanno sempre cercato di contemperare il diritto della ricorrente alla libertà d'espressione con il diritto dei reclamanti al rispetto della loro vita privata. Il Tribunale di Torre de Moncorvo ha cercato di determinare se la storia contenuta nel romanzo della signora Fernandes fosse diffamatoria e poi di stabilire se ci fossero collegamenti tra i personaggi dello stesso e i suoi parenti acquisiti. Essa, come la Corte d'appello di Porto, ha concluso che la signora Fernandes ha oltrepassato i limiti della sua libertà di espressione artistica non tenendo conto del diritto dei reclamanti al rispetto della

loro vita privata, data la natura di alcuni eventi narrati e i giudizi di valore esposti nei loro confronti e nei confronti di due membri della famiglia deceduti.

Concordemente, la Corte ha stabilito che la condanna della signora Fernandes si è basata su rilevanti e sufficienti motivi e non ha rilevato alcuna ragione per distaccarsi da quanto stabilito dalle corti portoghesi. Inoltre, le basi che esse hanno posto a supporto delle loro conclusioni soddisfano i criteri seguiti dalla Corte in casi del genere .

Prendendo in considerazione anche la pena comminata alla signora Fernandes, che la corte domestica ha determinato avendo riguardo alla sua situazione socio-economica, la Corte ha concluso che l'interferenza con l'esercizio della libertà di espressione della signora Fernandes non è stata sproporzionata rispetto al legittimo scopo perseguito e che non vi è stata violazione dell'art. 10.

La sentenza è disponibile solo in lingua francese.

(Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito Italgjureweb.it)

#### **ART. 34 CEDU (RICORSI INDIVIDUALI)**

***Kopanitsyn c. Russia – Prima Sezione, sentenza del 12 marzo 2015 (ric. n. 43231/04)***

*Missive indirizzate alla Corte europea dei diritti dell'uomo dirottate dal servizio postale carcerario verso uffici governativi ed, infine, verso l'ufficio del pubblico ministero: violazione*





## Arrêts et décisions du 12 mars 2015

### Kopanitsyn c. Russie (n° 43231/04)

Le requérant, Dmitriy Kopanitsyn, est un ressortissant russe né en 1980 et résidant à Moscou.

L'affaire portait sur la détention de l'intéressé, motivée par des soupçons de vol.

Le 15 juillet 2004, le requérant fut arrêté parce qu'il était soupçonné de vol. Il affirmait qu'un policier l'avait battu pour lui extorquer des aveux. Le lendemain, le tribunal du district Zamoskvoretskiy de Moscou ordonna le placement de l'intéressé en détention provisoire. Celle-ci fut prolongée à plusieurs reprises jusqu'au procès du requérant, qui se tint deux ans plus tard et à l'issue duquel l'intéressé fut reconnu coupable et condamné à une peine d'emprisonnement. De juillet à septembre 2004, le requérant fut détenu à la maison d'arrêt n° 1Z-77/1 de Moscou. Il soutenait que celle-ci était surpeuplée et que les conditions d'hygiène étaient déplorables dans les cellules.

La première plainte adressée par le requérant à la Cour européenne des droits de l'homme en septembre 2004 fut expédiée par erreur au cabinet du président de la Fédération de Russie, puis transmise au parquet de Moscou. Un procureur indiqua à l'intéressé que sa plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme avait été examinée et jugée infondée. Le requérant fut également informé qu'il devait attendre l'issue de son procès avant de se plaindre auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, faute de quoi sa plainte serait rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. L'intéressé se plaignit à deux reprises de l'examen de sa correspondance avec la Cour européenne des droits de l'homme par le parquet de Moscou. Le tribunal du district Zamoskvoretskiy de Moscou rejeta les deux plaintes en question par des décisions qui furent confirmées en appel par le tribunal de Moscou.

Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait les conditions épouvantables et la durée excessive de sa détention provisoire. Sur le terrain de l'article 34 (droit de recours individuel), il alléguait que les autorités avaient ouvert et examiné sa correspondance avec la Cour européenne des droits de l'homme et qu'elles avaient tardé à expédier deux des lettres qu'il avait adressées à son avocat pendant qu'il purgeait sa peine.

#### Violation de l'article 34

**Griefs tirés des articles 3 et 5 § 3 rayés du rôle**, eu égard à la déclaration du gouvernement russe et des modalités par lesquelles le respect des engagements qu'il contient doit être assuré

**Satisfaction équitable** : 3 000 EUR pour préjudice moral.

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas définitifs. Dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arrêts rendus par un comité sont définitifs.


Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : [www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution)

<sup>2</sup> Les décisions d'irrecevabilité et de radiation du rôle sont définitives.

**ART. 1 PROTOCOLLO 1 CEDU (PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ)**

***Dimitrovi c. Bulgaria – Quarta sezione, sentenza del 3 marzo 2015 (ric. n. 12655/09)***

*Confisca in assenza dell'accertamento di reati o di condanne penali:  
violazione*



## Arrêts du 3 mars 2015

La Cour européenne des droits de l'homme a communiqué aujourd'hui par écrit dix arrêts<sup>1</sup> : sept arrêts de chambre sont résumés ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqué de presse séparé : *S.Z. c. Bulgarie (requête n° 29263/12)* ;

un arrêt de chambre et un arrêt de comité, concernant des questions déjà soumises à la Cour auparavant, qui peuvent être consultés sur [HUDOC](#) et qui ne figurent pas dans le présent communiqué de presse.

*Les arrêts en français ci-dessous sont indiqués par un astérisque (\*).*

### Dimitrovi c. Bulgarie (requête n° 12655/09)

Les requérants, Angelina Dimitrova et Konstantin Dimitrov, une mère et son fils, sont des ressortissants bulgares nés respectivement en 1973 et 2004 et résidant à Sofia. L'affaire concernait la saisie d'une partie de leurs biens par l'État.

Angelina Dimitrova et Konstantin Dimitrov sont la veuve et le fils de Konstantin Dimitrov, décédé en 2003. En 2001, le procureur régional de Sofia engagea une première procédure contre M<sup>me</sup> Dimitrova et son mari en vertu du chapitre 3 de la loi sur les biens des citoyens, lequel traitait de la « confiscation de revenus illégaux ou non liés au travail perçus par les citoyens ». Alors que la majeure partie de cette loi avait été abrogée en 1990, le chapitre 3 demeura en vigueur jusqu'en 2005. Les investigations portèrent sur les revenus perçus par le couple entre 1990 et 2001 ; cependant, en 2002, le procureur décida d'abandonner les poursuites. À une date ultérieure, le procureur régional de Sofia ouvrit une nouvelle procédure, qui concernait de nouveau les revenus perçus par le couple sur la même période. En 2004, le procureur inculpa M<sup>me</sup> Dimitrova et son fils en vertu du chapitre 3 de la loi sur les biens des citoyens, et demanda la confiscation de deux appartements, d'un bureau, d'un terrain, d'une résidence secondaire et d'une voiture. À l'issue d'un recours, l'État saisit les appartements, le bureau et le terrain en 2010 et obligea M<sup>me</sup> Dimitrova et son fils à verser à l'État une somme équivalente à la valeur de la résidence secondaire et de la voiture, dont la propriété avait été transmise à d'autres personnes au cours de la procédure.

Invoquant en particulier l'article 1 (protection de la propriété) du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, M<sup>me</sup> Dimitrova et son fils alléguèrent que la confiscation de leurs biens avait été inéquitable, au motif que la loi pertinente était déficiente tant dans son principe que dans les modalités d'application à leur affaire. Notamment, ils faisaient valoir que la loi ne prévoyait aucun délai de prescription, c'est-à-dire que la procédure de confiscation pouvait être ouverte, close et rouverte à n'importe quel moment. En outre, les défenseurs devaient selon eux supporter une charge disproportionnée puisqu'il n'existait aucune méthode fiable permettant de calculer les revenus et les dépenses sur une longue période – période qui, dans leur cas, avait été marquée par une transition économique et une inflation galopante. Les requérants soutenaient également que la

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas définitifs. Dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arrêts rendus par un comité sont définitifs.

Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : [www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution)

loi ne servait aucun but particulier étant donné que les affaires relatives à la fraude fiscale ou à des conduites passibles de sanctions pénales étaient expressément exclues. Du reste, les requérants observaient qu'ils n'avaient jamais été inculpés, poursuivis ou condamnés pour une infraction pénale.

### **Violation de l'article 1 du Protocole n° 1**

**Satisfaction équitable :** La Cour a réservé, pour décision à une date ultérieure, la question de l'application de l'article 41 (satisfaction équitable) de la Convention concernant le préjudice matériel. Elle a par ailleurs octroyé aux requérants, conjointement, 3 000 euros (EUR) pour préjudice moral ainsi que 12 150 EUR pour frais et dépens.

## APRILE

### ART. 2 CEDU (DIRITTO ALLA VITA – PROFILO PROCEDURALE)

***Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia – Grande Camera, sentenza del 14 aprile 2015 (ric. n. 24014/05)***

*Indipendenza del Tribunale militare che ha confermato la decisione del procuratore di non procedere in merito al decesso di un soldato: non violazione*

Sentenza

Provvedimento del 14/04/2015 Grande Camera

Caso: MUSTAFA TUNÇ AND FECİRE TUNÇ contro TURCHIA - COMUNICATO STAMPA. Numero del Ricorso: 24014/05

Comunicato stampa CEDU 126 (2015) 14.04.2015

Le indagini di un Tribunale militare sulle circostanze di una morte durante il servizio militare sono state sufficientemente indipendenti e scrupolose

Nell'odierno giudizio della Gran Camera nel caso Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia (ricorso no. 24014/05) la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha ritenuto, a maggioranza, che ci sia stata:

nessuna violazione dell'Articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

Il caso riguardava la morte di un giovane uomo, Cihan Tunç, durante il suo servizio militare, mentre era assegnato a un sito appartenente ad una società petrolifera privata per la quale la gendarmeria nazionale stava fornendo servizi di sicurezza.

La Corte ha ritenuto che le indagini condotte sul caso siano state sufficientemente scrupolose e indipendenti e che i ricorrenti, i genitori di Cihan Tunç, siano stati coinvolti ad un livello sufficiente a proteggere i loro interessi e permettergli di esercitare i propri diritti. Ha evidenziato che l'indipendenza di un'indagine ai fini dell'Articolo 2 non deve necessariamente essere valutata alla stregua dell'indipendenza di un tribunale secondo il significato dell'Articolo 6 (diritto a un giusto processo) della Convenzione. Ha anche sottolineato che la morte di Cihan Tunç non è occorsa in circostanze che avrebbero potuto, a priori, sollevare sospetti verso le forze di sicurezza intese come istituzione, come per esempio nel caso di morti derivanti da scontri implicanti l'uso della forza in manifestazioni, operazioni militari e di polizia o in casi di morti violente sotto custodia della polizia.

Fatti principali

I ricorrenti, Mustafa Tunç e Fecire Tunç, marito e moglie, sono cittadini turchi nati rispettivamente nel 1946 e nel 1952 e vivono ad Istanbul (Turchia). Sono il padre e la madre di Cihan Tunç, nato il 20 novembre 1983 e morto in data 13 febbraio 2004 mentre prestava il suo servizio militare presso Kocaköy, dove era stato assegnato a un sito appartenente a una

compagnia petrolifera privata per cui la gendarmeria nazionale stava prestando servizi di sicurezza.

In data 13 febbraio 2004, alle ore 5.50 circa, fu colpito da un colpo d'arma da fuoco. Era uno dei gendarmi in servizio ed era a guardia del sito. Fu trasportato immediatamente in ospedale e dichiarato morto poco dopo il suo arrivo.

Fu avviata un'indagine giudiziaria. Qualche ora dopo l'incidente, il procuratore militare, accompagnato da un team di esperti della gendarmeria nazionale, si recò in ospedale e chiese al procuratore civile di Kocaköy di unirsi a lui al fine di supervisionare le indagini iniziali. Fu fatta un'autopsia. Il soldato M.S. e il sergente A.A., che avevano accompagnato Cihan Tunç in ospedale, furono interrogati. Presso il sito furono condotte delle indagini; queste indicarono che era stata usata l'arma dell'uomo deceduto, e un bossolo di tale arma fu trovato sul sito dell'incidente. Furono analizzati gli elementi di prova e il rapporto concluse che Cihan Tunç era stato la vittima di un colpo sparato a bruciapelo.

Numerosi militari furono interrogati durante le indagini condotte dalla procura militare.

L'indagine amministrativa concluse che era occorso un incidente mentre l'arma veniva maneggiata.

In data 30 giugno 2004, ritenendo che non ci fossero basi per reputare un'altra persona responsabile della morte di Cihan Tunç, il procuratore decise di non procedere. I ricorrenti si appellarono contro la decisione sostenendo che rimanessero diverse aree grigie riguardo alle circostanze della morte. In data 14 ottobre 2004 il Tribunale militare accettò l'appello dei ricorrenti e ordinò al pubblico ministero di eseguire un'indagine aggiuntiva. Questa confermò che l'incidente non poteva essere stato un suicidio e che tutte le prove supportavano l'ipotesi di una incidente causato dal maneggiare l'arma incautamente. In data 17 dicembre 2004 il Tribunale militare respinse l'appello dei ricorrenti.

In data 13 gennaio 2005 i ricorrenti presentarono ricorso contro il Tribunale militare amministrativo supremo ai fini del pagamento di un risarcimento per la morte del figlio. In data 10 gennaio 2007 il Tribunale accettò in parte la loro richiesta. Notò che la morte era stata causata dall'incauto maneggio dell'arma di servizio, implicante una mancanza di sufficiente addestramento nel maneggiare armi e negligenza nella supervisione e protezione dei militari di leva. Conseguentemente, ritenne che la morte fosse parzialmente imputabile alla negligenza delle autorità, e assegnò delle somme ai ricorrenti per il danno, patrimoniale e non, da loro subito.

Richieste, procedura e composizione della Corte

Invocando l'Articolo 2 (diritto alla vita), i ricorrenti hanno sostenuto che l'indagine per determinare le circostanze della morte del loro parente non abbia soddisfatto i requisiti di tale articolo.

Il ricorso è stato depositato presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in data 24 giugno 2005. Mustafa Tunç è morto in data 9 febbraio 2006. Suo figlio ha informato la Corte di voler proseguire il ricorso davanti ad essa come erede del deceduto. In data 4 marzo 2010 il ricorso è stato comunicato al Governo. In data 25 giugno 2013 una Camera della seconda sezione ha reso un giudizio in cui ha sostenuto, per quattro voti a tre, che ci fosse stata una violazione dell'Articolo 2 della Convenzione per quanto riguarda l'indipendenza dell'indagine e, all'unanimità, che le altre richieste fossero inammissibili.

Nel suo giudizio del 25 giugno 2013, la Camera non ha identificato alcuna mancanza capace di mettere in dubbio l'adeguatezza e la prontezza dell'indagine condotta dalle autorità locali. Ha ritenuto che i ricorrenti avessero avuto accesso alle informazioni prodotte dall'indagine a un livello tale da essere loro sufficiente per partecipare efficacemente ai procedimenti. La Camera ha concluso, tuttavia, che l'indagine non fosse stata indipendente, basando la sua decisione sulle disposizioni al tempo vigenti, secondo le quali uno dei tre membri del Tribunale militare non presentava tutte le richieste garanzie di indipendenza.

In data 25 settembre 2013 il Governo ha richiesto che il caso venisse deferito alla Gran camera in base all'Articolo 43 (rinvio alla Gran camera). In data 4 novembre 2013 il panel della Gran camera ha accettato tale richiesta. In data 16 aprile 2014 si è tenuta un'udienza.

Il giudizio è stato reso dalla Gran camera di 17 giudici, composta come segue:

Dean Spielmann (Lussemburgo), Presidente,

Josep Casadevall (Andorra),

Mark Villiger (Liechtenstein),

Isabelle Berro (Monaco),

Ineta Ziemele (Lettonia),

Luis López Guerra (Spagna),

Mirjana Lazarova Trajkovska ("Repubblica di Macedonia"),

Nona Tsotsoria (Georgia),

Zdravka Kalaydjieva (Bulgaria),

Işıl Karakaş (Turchia),

Vincent A. de Gaetano (Malta),

Angelika Nußberger (Germania),

Paul Lemmens (Belgio),

Helena Jäderblom (Svezia),

Krzysztof Wojtyczek (Polonia),

Faris Vehabović (Bosnia e Erzegovina),

Robert Spano (Islanda),

E anche Johan Callewaert, Vice Cancelliere della Gran Camera.

## Decisione della Corte

### Articolo 2

La Corte ha rilevato che in data 30 giugno 2004 il pubblico ministero aveva completato le indagini e deciso di non proseguire. In data 14 ottobre 2004 il Tribunale militare accettò le obiezioni dei ricorrenti e ordinò un'indagine aggiuntiva. Il pubblico ministero ha presentato il suo rapporto in data 8 dicembre 2004, dopo aver condotto le misure investigative supplementari. In data 17 dicembre 2004 il Tribunale militare rigettò l'appello dei ricorrenti e copia di quella decisione fu inviata all'avvocato dei ricorrenti qualche giorno dopo. La Corte ha considerato che in quelle circostanze le autorità avessero preso misure sufficienti per raccogliere e ottenere prove relative agli eventi in questione.

Riguardo all'indipendenza delle indagini condotte dal procuratore militare, la Corte ha ritenuto che quest'ultimo non avesse legami, gerarchici o altrimenti, sia con i possibili sospetti, sia con i gendarmi stanziati presso il sito, o persino con la gendarmeria centrale. Il procuratore militare ha raccolto tutte le prove che era necessario ottenere, e non poteva ragionevolmente essere criticato per non aver adottato una particolare misura investigativa.

Riguardo all'indipendenza della revisione portata avanti dal Tribunale militare, la Corte ha sostenuto che, tenendo conto delle disposizioni vigenti al tempo, non ci fossero fattori che gettassero dubbi sull'indipendenza del Tribunale militare chiamato ad esaminare l'appello dei ricorrenti contro la decisione della Procura di non proseguire. Innanzitutto, uno dei tre giudici di tale Tribunale era un ufficiale in servizio e non offriva le stesse salvaguardie di indipendenza degli altri due giudici. Inoltre, come i procuratori, i giudici militari al tempo erano soggetti anche alla valutazione da parte del comandante dell'unità militare presso la quale prestavano servizio. Nonostante una serie di salvaguardie per quanto riguarda l'indipendenza, il sistema per valutare i giudici era tale da dare adito a dubbi concernenti la loro indipendenza nel senso inteso in Costituzione.

La Corte ha tuttavia considerato che, secondo l'articolo 2, tali considerazioni non fossero in se stesse sufficienti per concludere che l'indagine non fosse stata indipendente. L'Articolo 2 non richiedeva indipendenza assoluta e, inoltre, l'indipendenza dell'indagine doveva essere valutata sulla base dei fatti del caso specifico. A tale riguardo, la Corte ha evidenziato che i membri del Tribunale non avevano avuto alcun legame tangibile o gerarchico con i gendarmi stanziati presso il sito o con la gendarmeria in generale, dato che il Tribunale militare in questione era entro un distretto giudiziario che cadeva sotto la giurisdizione dell'aeronautica. La Corte ha ritenuto che non ci sia stato nulla nella condotta del Tribunale e dei suoi giudici che indicasse che questi ultimi fossero inclini a trattenersi dal fare luce sulle circostanze della morte, ad accettare senza riserve le conclusioni presentategli, o a impedire l'avvio di procedimenti penali contro possibili autori. Al contrario, il Tribunale aveva inizialmente accettato l'appello dei ricorrenti, ordinando indagini aggiuntive per testare la credibilità dell'ipotesi di un incidente portata avanti dalla procura. Fu sulla base di queste ulteriori misure investigative - inclusa una ricostruzione degli eventi - che il Tribunale militare aveva infine rigettato l'appello dei ricorrenti.

Pur accettando che non si potesse considerare che gli organi che ebbero un ruolo nell'indagine godessero di piena autonomia, la Corte ha ritenuto che l'indagine fosse stata sufficientemente indipendente secondo il significato dell'Articolo 2 della Convenzione. La Corte ha sottolineato che la morte di Cihan Tunç non occorre in circostanze che potessero, a priori, sollevare sospetti sulle forze di sicurezza come istituzione, come per esempio nel caso di morti derivanti da scontri implicanti l'uso della forza nel corso di manifestazioni, operazioni militari o di polizia, o in casi di morti violente sotto custodia della polizia. La Corte ha ritenuto che l'indagine condotta in questo caso sia stata sufficientemente completa e indipendente e che i ricorrenti fossero coinvolti in un grado sufficiente a proteggere i loro interessi e permettergli di esercitare i loro diritti. Non c'è stata dunque alcuna violazione dell'Articolo 2 per quanto concerne la procedura.

#### Opinione separata

I giudici Spielmann, Villiger, Karakaş, Ziemele e Spano hanno espresso una comune opinione concorrente; il giudice de Gaetano ha espresso un'opinione concorrente; e i giudici Spielmann, Karakaş, Ziemele, López Guerra e de Gaetano hanno espresso una comune opinione dissenziente.

Tali opinioni sono annesse al giudizio.

Il giudizio è disponibile in inglese e francese.

(TRADUZIONE A CURA DELLA CORTE DI CASSAZIONE)



## **ART. 5 CEDU (DIRITTO ALLA LIBERTÀ E SICUREZZA)**

***François c. Francia – Quinta Sezione, sentenza del 23 aprile 2015 (ric. n. 26690/11)***

*Misura di custodia preventiva nei confronti di un avvocato per alterco con poliziotto avvenuto durante lo svolgimento di attività professionale: violazione*

Sentenza

Provvedimento del 23/04/2015 Quinta Sezione

Caso: FRANÇOIS contro FRANCIA - COMUNICATO STAMPA.

Numero del Ricorso: 26690/11

Presidente: Mark Villiger.

Comunicato stampa

del Cancelliere della Corte CEDU 140 (2015) 23.04.2015

Assenza di giustificazione per la misura di custodia preventiva nei confronti di un avvocato che ha assistito il suo cliente nella stazione di polizia

Nella sentenza della Camera resa in data odierna (Ai sensi degli articoli 43 e 44 della Convenzione, questa decisione della Camera non è definitiva. Durante il periodo di tre mesi successivi alla sua pronuncia, ogni parte può richiedere che la causa venga deferita alla Grande Camera della Corte. Se viene fatta tale richiesta, un collegio di cinque giudici valuta se la causa richieda un ulteriore esame. In quel caso, la Grande Camera svolgerà un'udienza e pronuncerà una decisione definitiva. Se la richiesta di deferimento viene rifiutata, la decisione della Camera diventerà definitiva quel giorno.

Una volta che la decisione è divenuta definitiva, essa viene trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per la supervisione della sua esecuzione.

Ulteriori informazioni circa il procedimento di esecuzione possono essere trovate a questo indirizzo: [www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution)) riguardante la causa François c. Francia (ricorso n. 26690/11) la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto, all'unanimità, che vi è stata:

una violazione dell'articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il caso riguardava la sottoposizione a custodia preventiva di un avvocato che egli aveva assistito nella stazione di polizia, nell'esercizio della sua attività professionale, un giovane che era stato trattenuto dalla polizia.

La Corte ha ritenuto in particolare che la sottoposizione a custodia preventiva del sig. François e il suo assoggettamento ad una perquisizione personale di tutto il corpo e all'esame con l'etilometro hanno ecceduto le esigenze di sicurezza e hanno comprovato un intento che non era connesso con lo scopo della custodia preventiva. La Corte ha inoltre osservato che, al momento della causa, non vi erano normative che autorizzassero una perquisizione personale

che andasse al di là della mera ispezione, e anche che l'esame con l'etilometro era stato compiuto nonostante non vi fosse alcun indizio che il sig. François avesse commesso un reato sotto l'influenza dell'alcol.

### **Fatti principali**

Il ricorrente, Daniel François, è un cittadino francese nato nel 1944 e che vive a Suresnes (Francia). È avvocato, membro del Foro di Parigi.

Nella notte del 31 dicembre 2002 il sig. François venne convocato alla stazione di polizia Aulnay-sous-Bois per assistere un minore che era stato messo in custodia preventiva. Una discussione riguardante le memorie scritte che egli voleva aggiungere al fascicolo, richiedendo che il suo cliente venisse sottoposto a perizia medica, portò ad una lite tra il sig. François e l'agente di custodia in servizio. Detta agente, la quale lamentava di essere stata vittima del comportamento aggressivo del sig. François, decise di metterlo in custodia preventiva. Essa ordinò anche una perquisizione personale di tutto il corpo e un test per misurare il tasso di alcol nel sangue, che risultò negativo.

Il sig. François, che contestò le dichiarazioni degli agenti di polizia presenti, presentò una denuncia penale riguardante la sua custodia preventiva. In parallelo, la Commissione Nazionale per l'Etica e la Sicurezza fornì un parere dopo avere ascoltato il sig. François e l'agente di custodia. Tenuto conto delle circostanze, la Commissione suggerì l'istituzione di un gruppo di lavoro presso i Ministeri della Giustizia e degli Interni per esaminare un certo numero di ricorsi concernenti la custodia preventiva.

Il 6 novembre 2008 la Corte d'Appello di Parigi confermò la decisione del giudice delle indagini del 10 aprile 2008 di interrompere il procedimento iniziato dal sig. François, ritenendo che non ci fosse motivo di dubitare della versione comune dei fatti proposta dagli agenti di polizia o di credere che l'aiuto sostituto procuratore fosse stato ingannato dall'agente di custodia. La Corte d'Appello ritenne inoltre che la perquisizione corporale e l'alcol test erano stati giustificati dallo stato di agitazione menzionato dagli agenti di polizia e dal fatto che era la vigilia del Nuovo Anno.

Il sig. François propose ricorso per motivi di diritto, che fu rigettato dalla Corte di Cassazione il 20 ottobre 2010.

### **Motivi di ricorso, procedura e composizione della Corte**

Invocando l'articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza), il sig. François ha sostenuto che la sua sottoposizione a custodia preventiva non si era basata su alcun motivo legittimo e che le condizioni in cui si è svolta hanno dimostrato che essa fu arbitraria.

Il ricorso è stato proposto alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 20 aprile 2011.

La sentenza è stata resa da una Camera di sette giudici, composta da:

Mark Villiger (Liechtenstein), Presidente,

Angelika Nußberger (Germania),

Boštjan M. Zupančič (Slovenia),

Ganna Yudkivska (Ucraina),

Vincent A. de Gaetano (Malta),

André Potocki (Francia),

Helena Jäderblom (Svezia),

e anche Claudia Westerdiek, Cancelliere di Sezione.

### **Decisione della Corte**

### **Articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza)**

La Corte ha esaminato la questione di stabilire se la privazione della libertà del sig. François sia stata lecita e non arbitraria, verificando se la misura della custodia preventiva sia stata necessaria e proporzionata.

La Corte ha attribuito importanza alla combinazione di due circostanze in questo caso. In primo luogo, il sig. François si trovava nella stazione di polizia nella sua veste di legale per assistere una persona sottoposta a custodia preventiva. In secondo luogo, l'agente di custodia, la quale ha poi lamentato personalmente di essere stata una vittima del comportamento del sig. François, aveva preso essa stessa la decisione di metterlo in custodia preventiva e di sottoporlo non ad una mera ispezione ma ad una perquisizione personale di tutto il corpo e ad un alcol test, nessuno dei quali giustificato da indizi oggettivi.

La Corte ha osservato in particolare che, al momento del fatto, non vi erano delle normative che autorizzassero una perquisizione personale che andasse al di là della mera ispezione, e anche che l'alcol test era stato compiuto nonostante non ci fossero elementi per affermare che il sig. François avesse commesso un reato sotto l'influenza dell'alcol. Il fatto che il sig. François fosse agitato e che fosse la vigilia del Nuovo Anno- quando non è insolito essere "alticcio", secondo la Corte d'Appello- non costituiscono motivi sufficienti.

La Corte è stata dell'idea che la sottoposizione del sig. François alla custodia preventiva e il suo assoggettamento alle dette misure hanno ecceduto le esigenze di sicurezza e hanno comprovato un intento che non era connesso con lo scopo della custodia preventiva.

La Corte ha osservato, a questo proposito, che sia il giudice delle indagini nella sua decisione del 10 aprile 2008 di interrompere il procedimento iniziato dal sig. François che la Commissione di Etica e Sicurezza nel suo parere, avevano espresso delle riserve sul fatto che la decisione di sottoporre il sig. François a custodia venne presa dall'agente di custodia che lamentava di essere la vittima. La Commissione aveva anche espressamente raccomandato un esame delle circostanze dalle quali sono emerse difficoltà nel presente caso, non solo per far sì che si rammentasse alla polizia che l'alcol test può essere giustificato solo quando risulta che il reato è stato "commesso o causato sotto l'influenza dell'alcol", ma anche nella prospettiva di modificare il Codice di Procedura Penale al fine di prevedere come obbligatoria una visita medica delle persone in custodia preventiva quando ciò viene richiesto da un avvocato, nonché per studiare i mezzi di protezione che possono essere assicurati agli avvocati nell'esercizio delle loro funzioni. Da ultimo, la Corte ha notato che l'utilizzo della perquisizione di tutto il corpo è stata oggi regolata, a fare data dalla Legge n. 2011-392 del 14 aprile 2011.

Di conseguenza, sulla base di queste circostanze, la Corte ha ritenuto che la sottoposizione del sig. François a custodia preventiva non è stata giustificata né proporzionata e che la privazione della libertà non è stata compatibile con i requisiti dell'articolo 5 §1.

### **Articolo 41 (equa soddisfazione)**

La Corte ha ritenuto che la Francia debba pagare al sig. François 15.000 euro a titolo di danno non patrimoniale.


La sentenza è disponibile solo in francese.

(Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito Italgiureweb.it)

**ART. 6 CEDU (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO)**

**a) *O'Donnell c. Regno Unito* – Quarta sezione, sentenza del 7 aprile 2015 (ric. n. 16667/10)**

*Impiego a fini di prova del silenzio dell'imputato: non violazione*



## Arrêts du 7 avril 2015

La Cour européenne des droits de l'homme a communiqué aujourd'hui par écrit sept arrêts<sup>1</sup> :

quatre arrêts de chambre qui sont résumés ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqué de presse séparé : *Cestaro c. Italie* (requête n° 6884/11).

un arrêt de chambre et un arrêt de comité, concernant des questions déjà soumises à la Cour, peuvent être consultés sur [Hudoc](#) et ne figurent pas dans le présent communiqué de presse.

*Les arrêts en français ci-dessous sont indiqués par un astérisque (\*).*

### O'Donnell c. Royaume-Uni (n° 16667/10)

Le requérant, Matthew O'Donnell, est un ressortissant irlandais né en 1980. Il est actuellement détenu à la prison de Maghaberry (Irlande du Nord, Royaume-Uni).

M. O'Donnell purge une peine de réclusion à perpétuité pour un meurtre commis en 2004. Son quotient intellectuel le place dans la tranche la plus basse correspondant à 1 % de la population et sa compréhension de l'anglais parlé équivaut à celle d'un enfant de six ans. Des témoins indiquèrent que M. O'Donnell avait passé la majeure partie de la veille du meurtre à boire en compagnie de la victime et d'un autre homme, Samuel Houston. Après le meurtre, la police découvrit deux tenues tachées de sang et un couteau dans l'appartement où M. O'Donnell séjournait alors. M. Houston avoua le meurtre et fut condamné. M. O'Donnell fut arrêté en République d'Irlande, interrogé par des policiers irlandais au sujet du meurtre puis extradé vers l'Irlande du Nord en 2007. Pendant son procès et à la demande de l'avocat qui assurait sa défense, les cassettes vidéo des interrogatoires menés par la police irlandaise furent écartées des moyens de preuve. La défense demanda au juge de dire qu'il n'était pas souhaitable de faire témoigner M. O'Donnell en raison de son état de santé mentale ; le juge refusa et déclara qu'il était à même de gérer la procédure de manière à ce qu'aucune injustice n'en résultât et qu'il informerait les jurés que si M. O'Donnell ne témoignait pas ils pourraient en tirer des conclusions défavorables. M. O'Donnell décida de ne pas témoigner sous serment bien qu'un psychologue clinicien eût été autorisé à attester auprès des jurés de la vulnérabilité de l'intéressé et des difficultés qu'il risquait de rencontrer s'il témoignait. Cependant, le psychologue ne fut pas autorisé à partager les conclusions qu'il avait tirées du visionnage des interrogatoires enregistrés sur vidéocassettes, ceux-ci ayant été écartés des éléments de preuve. M. O'Donnell fut déclaré coupable par le jury et ses demandes d'appel furent écartées.

Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. O'Donnell alléguait que son procès avait été inéquitable du fait que le juge n'avait pas autorisé le psychologue clinicien à partager ses observations sur les interrogatoires filmés et en raison des recommandations du juge aux jurés quant à la possibilité de tirer des conclusions défavorables de sa décision de ne pas témoigner, sans égard pour la question du bien-fondé de l'accusation.


#### Non-violation de l'article 6 § 1

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas définitifs. Dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arrêts rendus par un comité sont définitifs.

Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : [www.coe.int/t/dghi/monitoring/execution](http://www.coe.int/t/dghi/monitoring/execution)

**b) *Vamvakas c. Grecia* – Prima Sezione, sentenza del 9 aprile 2015 (ric. n. 2870/11)**

*Respingimento di ricorso per cassazione in ragione dell'assenza non giustificata del difensore d'ufficio: violazione*



## Carence d'un avocat commis d'office : la Cour de cassation n'a pas assuré le respect concret et effectif des droits de la défense

Dans son **arrêt de chambre**<sup>1</sup>, rendu ce jour dans l'affaire **Vamvakas c. Grèce (n° 2)** (requête n° 2870/11), la Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu :

**Violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable et droit à l'assistance d'un avocat)** de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'affaire concernait l'absence inexplicquée de l'avocat commis d'office du requérant, lors de l'audience devant la Cour de cassation dans le cadre de son procès au pénal.

La Cour dit que la Cour de cassation n'a pas assuré le respect concret et effectif des droits de la défense de M. Vamvakas. Confrontée à une situation de carence manifeste de l'avocat commis d'office, elle devait ajourner les débats afin de tirer au clair la situation, plutôt que de rejeter le pourvoi comme non maintenu, d'autant que cette décision était définitive.

### Principaux faits

Le requérant, Alexandros Vamvakas, est un ressortissant grec, né en 1953.

Le 16 janvier 2006, M. Vamvakas fut condamné à une peine d'emprisonnement de 8 ans pour fraude et faux au préjudice d'une banque. Alors que devait se tenir une audience le 20 mai 2009 devant la cour d'appel criminelle, M. Vamvakas informa la cour qu'il ne serait pas présent, mais qu'il serait représenté par deux avocats. Toutefois, aucun des deux ne se présenta à l'audience en question. La cour désigna d'office un avocat et reporta l'audience au 27 mai 2009, afin de permettre à l'avocat de prendre connaissance du dossier.

Le 27 mai 2009, la cour d'appel réduisit la peine de M. Vamvakas à sept ans d'emprisonnement. Le 1er juin 2009, M. Vamvakas se pourvut en cassation et demanda au président de la Cour de cassation de lui désigner d'office un avocat pour le représenter devant elle. Le président de la Cour de cassation, constatant l'indigence de M. Vamvakas désigna, le 2 janvier 2010, Me F.K. pour le représenter à toute audience concernant son affaire.

Par un arrêt du 25 février 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que le requérant, qui avait été cité à comparaître à l'audience, n'avait pas comparu. M. Vamvakas soutient que Me F.K. lui avait assuré qu'il se rendrait à l'audience et que, ni avant, ni après l'audience, Me F.K. ne l'avait informé des raisons de son absence.

### Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 6 § 3 c) (droit à l'assistance d'un avocat), le requérant alléguait qu'il n'avait pas bénéficié d'une assistance juridique effective dans le cadre de

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n'est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.

Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.

son pourvoi en cassation, l'avocat qui avait été désigné d'office par la Cour de cassation ne s'étant pas présenté à l'audience, entraînant le rejet du pourvoi.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 20 décembre 2010.

L'arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Elisabeth Steiner (Autriche), *présidente*,  
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan),  
Mirjana Lazarova Trajkovska (« Ex-République yougoslave de Macédoine »),  
Julia Laffranque (Estonie),  
Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal),  
Linos-Alexandre Sicilianos (Grèce),  
Erik Møse (Norvège), *juges*,

ainsi que de André Wampach, *greffier adjoint de section*,

## Décision de la Cour

### Article 6 §§ 1 et 3 c)

La Cour a déclaré à maintes reprises que la Convention avait pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoire, mais concrets et effectifs, et que la nomination d'un conseil n'assurait pas à elle seule l'effectivité des droits de la défense. L'État doit parfois agir lorsque des problèmes relatifs à la représentation en justice sont portés à son attention. Cependant, l'article 6 § 3 c) n'oblige les autorités à intervenir que si la carence de l'avocat commis d'office apparaît manifeste. Dans ce cas, informées du problème, les autorités compétentes doivent remplacer l'avocat défaillant ou l'obliger à accomplir sa mission, sans quoi l'assistance judiciaire gratuite perdrait tout son sens.

Un avocat, et d'autant plus un avocat commis d'office, s'il décide de se désister dans une affaire ou qu'il est empêché de se présenter à une audience, doit en aviser l'autorité qui l'a désigné et accomplir tous les actes urgents afin de préserver les droits et les intérêts de son client. Or, l'avocat de M. Vamvakas, nommé le 2 janvier 2010 pour l'audience du 5 février 2010, ne semble à aucun moment avoir justifié d'une impossibilité à assurer sa mission. Il est peu probable que, comme il le dit, il ait contacté le greffe de la Cour de cassation pour demander l'ajournement de l'audience, puisqu'on l'aurait alors sûrement informé que l'appel téléphonique n'était pas pour ce faire une voie régulière selon le droit interne – la forme requise étant d'adresser une demande écrite ou de charger un collaborateur de se présenter le jour de l'audience pour demander l'ajournement.

Dans la mesure où il était impossible en droit grec de revenir sur la décision d'irrecevabilité du pourvoi, il appartenait à la Cour de cassation de s'interroger sur les motifs de la non-comparution de l'avocat de M. Vamvakas. La Cour de cassation se trouvait bien en présence d'une situation de « carence manifeste » – absence inexplicquée de M<sup>e</sup> F.K. à l'audience tenue un mois et trois jours après sa désignation, sans qu'il ait fait de demande d'ajournement – qui appelait de la part de la haute juridiction l'ajournement des débats afin de tirer au clair la situation, plutôt que de rejeter le pourvoi comme non maintenu.

Par conséquent, la Cour de cassation n'ayant pas assuré le respect concret et effectif des droits de la défense du requérant, la Cour conclut à la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c).

### Satisfaction équitable (article 41)

La Cour dit que la Grèce doit verser à M. Vamvakas 2 000 euros au titre du dommage moral.



*L'arrêt n'existe qu'en français.*

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : [www.echr.coe.int/RSS/fr](http://www.echr.coe.int/RSS/fr) ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

### **Contacts pour la presse**

[echrpress@echr.coe.int](mailto:echrpress@echr.coe.int) | tel: +33 3 90 21 42 08

**Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77)**

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)


Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

**La Cour européenne des droits de l'homme** a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

**c) A.T. c. Lussemburgo – Quinta Sezione, sentenza del 9 aprile 2015 (ric. n. 30460/13)**

*Mancato accesso al fascicolo da parte del difensore prima dell'interrogatorio col giudice istruttore: non violazione*

*Impossibilità per il cliente di comunicare con l'avvocato prima dell'interrogatorio: violazione*



## La Cour précise la portée du droit à l'assistance effective d'un avocat au cours d'une procédure pénale

Dans son arrêt de chambre<sup>1</sup>, rendu ce jour dans l'affaire **A.T. c. Luxembourg** (requête n° 30460/13), la Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu :

**Violation de l'article 6 § 3 c)** (droit à l'assistance d'un avocat) de la Convention européenne des droits de l'homme **combiné avec l'article 6 § 1** (droit à un procès équitable) en raison du défaut d'assistance d'un avocat lors de l'audition par la police,

**Non-violation de l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 1** quant au défaut d'accès au dossier avant le premier interrogatoire devant le juge d'instruction, et

**Violation de l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 1** en raison de l'absence de communication entre le requérant et son avocat avant le premier interrogatoire devant le juge d'instruction.

L'affaire concerne l'absence d'assistance effective d'un avocat offerte à A.T., arrêté sur la base d'un mandat d'arrêt européen, durant l'audition par la police puis durant le premier interrogatoire devant le juge d'instruction.

La Cour juge en particulier que, s'agissant de l'audition policière, les dispositions légales alors en vigueur excluaient implicitement l'assistance d'un avocat pour les personnes arrêtées en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par le Luxembourg. Dans la mesure où le juge interne n'a pas réparé les conséquences de ce défaut d'assistance en excluant de son raisonnement les déclarations recueillies pendant cette audition, la Cour conclut sur ce point à une violation de l'article 6.

S'agissant de l'interrogatoire devant le juge d'instruction, la Cour juge que l'absence d'accès au dossier avant cet interrogatoire n'a pas constitué une violation de l'article 6, ledit article ne garantissant pas un droit illimité d'accès au dossier dès avant le premier interrogatoire par le juge d'instruction. En revanche, la Cour juge que la possibilité pour le requérant de consulter son avocat avant cet interrogatoire n'était pas garantie de manière suffisante par le droit luxembourgeois. Pour autant qu'A.T. n'a pu s'entretenir avec son avocat avant l'interrogatoire litigieux, la Cour conclut donc à la violation de l'article 6.

### Principaux faits

Le requérant, A.T., est un ressortissant britannique, né en 1973 et actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Luxembourg.

Le 4 décembre 2009, A.T. fut arrêté au Royaume-Uni sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis par le Luxembourg, pour répondre des chefs de viol et d'attentat à la pudeur sur la personne d'une mineure de moins de 16 ans. Le 17 décembre 2009, A.T. fut remis aux autorités luxembourgeoises et auditionné dans les locaux du service de police judiciaire. Selon le rapport de police établi le jour-même, A.T. refusa dans un premier temps de faire la moindre déclaration et réclama l'assistance d'un avocat, puis consentit finalement à un interrogatoire. Il présenta sa version des faits et nia

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n'est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.

Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.

toute culpabilité. Le lendemain, il fut interrogé par le juge d'instruction en présence d'un avocat commis d'office. A.T. maintint à cette occasion les déclarations qu'il avait faites devant la police.

Le 31 mars 2011, la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement condamna A.T. à une peine d'emprisonnement de sept ans assortie d'un sursis probatoire partiel de trois ans. Les juges firent notamment valoir qu'A.T. changeait constamment de « version » et qu'il n'existait aucun élément permettant de mettre en doute la véracité des dépositions de la victime. Le 7 février 2012, la chambre criminelle de la cour d'appel confirma le jugement de première instance. Les magistrats rapportèrent notamment la différence entre les déclarations faites par le requérant lors de l'audition par la police judiciaire et lors des audiences en première instance et en appel. En outre, A.T. s'étant plaint de ce qu'il n'avait pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de l'audition policière, les juges d'appel firent valoir qu'il avait finalement accepté de déposer hors la présence d'un conseil. Le 22 novembre 2012, le pourvoi du requérant fut rejeté par la Cour de cassation.

Par la suite, A.T. ayant quitté le Luxembourg pour le Royaume-Uni, un nouveau mandat d'arrêt européen fut émis aux fins de l'exécution de l'arrêt du 7 février 2012. A.T. fut finalement remis aux autorités luxembourgeoises. Il est actuellement incarcéré au Luxembourg.

## Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 6 § 3 c) (droit à l'assistance d'un avocat), le requérant se plaignait du défaut d'assistance d'un avocat lors de son audition par la police et de l'absence d'assistance effective d'un avocat lors de son interrogatoire par le juge d'instruction le lendemain.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 20 avril 2013.

L'arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Mark Villiger (Liechtenstein), *président*,  
Angelika Nußberger (Allemagne),  
Dean Spielmann (Luxembourg),  
Boštjan M. Zupančič (Slovénie),  
Ganna Yudkivska (Ukraine),  
André Potocki (France),  
Aleš Pejchal (République Tchèque),

ainsi que de Claudia Westerdiek, *greffière de section*.

## Décision de la Cour

### Article 6

La Cour rappelle que le droit à un procès équitable implique, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit.

En l'espèce, s'agissant d'abord de l'audition par la police, la Cour relève qu'à l'époque des faits, l'assistance d'un avocat pendant l'audition policière était explicitement prévue par la loi dans certaines hypothèses seulement, qui n'incluaient pas l'arrestation sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis par le Luxembourg. Dans ce dernier cas, l'assistance d'un avocat était donc implicitement exclue. Par conséquent, lors de l'audition du 17 décembre 2009, A.T. a été automatiquement privé de l'assistance d'un conseil.

La Cour note que la cour d'appel, devant laquelle A.T. s'était plaint du défaut d'assistance d'un avocat, s'est bornée à considérer qu'il avait consenti à déposer sans la présence d'un conseil lors de l'audition policière. Elle n'a ainsi pas apprécié la nécessité d'exclure les déclarations recueillies pendant cette audition, dont elle a au contraire tenu compte dans son raisonnement ayant abouti à la condamnation du requérant. En décidant de la sorte, la cour d'appel n'a pas examiné la situation critiquée et n'a pas réparé les conséquences résultant de la non-assistance d'A.T. par un avocat.

La Cour conclut donc à la violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 faute pour le requérant d'avoir bénéficié de l'assistance d'un défenseur lors de son audition par la police et faute pour les juridictions d'avoir réparé les conséquences en résultant.

S'agissant ensuite du premier interrogatoire devant le juge d'instruction, la Cour estime devoir distinguer la question de l'accès de l'avocat au dossier et celle de la communication entre l'avocat et son client.

Pour ce qui est de l'accès au dossier, la Cour note que le droit luxembourgeois ne prévoit cet accès qu'après la fin du premier interrogatoire. Toutefois, la Cour rappelle que l'accès au dossier peut être restreint au stade de l'ouverture d'une procédure pénale, de l'enquête et de l'instruction, notamment pour préserver le secret des données dont disposent les autorités et de protéger les droits d'autrui. En l'espèce, vu les motifs avancés dans la jurisprudence nationale, la Cour estime raisonnable pour les autorités de justifier le défaut d'accès au dossier par des raisons relatives à la protection des intérêts de la justice. En outre, avant même son inculpation, la personne interrogée dispose de toute liberté d'organiser sa défense, y compris le droit de garder le silence, de consulter le dossier après le premier interrogatoire devant le juge d'instruction et de choisir sa stratégie de défense tout au long du procès pénal. Un juste équilibre est ainsi assuré par la garantie de l'accès au dossier dès la fin du premier interrogatoire, devant les juridictions d'instruction et tout au long du procès au fond. La Cour juge donc que le défaut d'accès au dossier avant l'interrogatoire du 18 décembre 2009 n'emporte pas violation de l'article 6.

En revanche, pour ce qui est de la communication entre l'avocat et son client, la Cour relève l'importance d'une consultation entre l'avocat et son client en amont du premier interrogatoire devant le juge d'instruction, car c'est à cette occasion que des échanges cruciaux peuvent se faire, ne serait-ce que pour permettre à l'avocat de rappeler à l'intéressé ses droits en la matière. Une telle consultation doit être consacrée de façon non équivoque par le législateur. Or, tel n'est pas le cas dans la législation luxembourgeoise. Pour autant qu'A.T. n'a pu s'entretenir avec son avocat avant l'interrogatoire litigieux, la Cour conclut donc à la violation de l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 1.

*L'arrêt n'existe qu'en français.*

---

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : [www.echr.coe.int/RSS/fr](http://www.echr.coe.int/RSS/fr) ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

### Contacts pour la presse

[echrpress@echr.coe.int](mailto:echrpress@echr.coe.int) | tel: +33 3 90 21 42 08

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

**La Cour européenne des droits de l'homme** a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

**d) *Mitrinovski c. Ex-Repubblica iugoslava di Macedonia* – Prima Sezione, sentenza del 30 aprile 2015 (ric. n. 6899/12)**

*Imparzialità del Tribunale in un processo per inadempienza professionale contro un magistrato: violazione*

Sentenza

Provvedimento del 30/04/2015 Prima Sezione

Caso: MITRINOVSKI contro EX REPUBBLICA YUGOSLAVIA DI MACEDONIA -  
COMUNICATO STAMPA. Numero del Ricorso: 6899/12

COMUNICATO STAMPA

emesso dalla cancelleria della Corte ECHR 149 (2015) 30.04.2015

**LA DECISIONE DI UN ORGANO GIUDIZIARIO SULLA RIMOZIONE DI UN GIUDICE MANCAVA DI IMPARZIALITÀ, RENDENDO IL PROCEDIMENTO INGIUSTO**

Nell'odierno giudizio emesso dalla Camera (Ai sensi degli Articoli 43 e 44 della Convenzione, la presente sentenza della Corte non è definitiva. Nel corso dei tre mesi successivi al momento della sua emissione, qualsiasi parte del processo ha la facoltà di chiedere che il caso venga sottoposto all'esame della Grande Camera della Corte. Qualora una simile richiesta venisse sollevata, un collegio composto da cinque giudici avrà il dovere di valutare se il caso necessita di un'ulteriore esame. Se ciò accadesse, la Grande Camera deciderà in merito alla causa ed emetterà una sentenza definitiva.

Una volta che la sentenza diventa definitiva è trasmessa alla Commissione dei Ministri del Consiglio d'Europa per una supervisione ai fini dell'esecuzione.

Ulteriori informazioni in merito al processo di esecuzione possono essere trovate qui: [www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution)) nel caso Mitrinovski v. "The former Yugoslav Republic of Macedonia (ricorso n. 6899/12) la Corte europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.) ha stabilito, all'unanimità, che vi era stata una violazione dell'art. 6, par. 1 (diritto al giusto processo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il caso concerneva la rimozione dal proprio ufficio di un giudice della Corte d'appello di Skopje, per inadempienza professionale.

La C.E.D.U. ha ritenuto, in particolare, che il ruolo avuto dal Presidente della Corte Suprema nel procedimento che avevano portato alla rimozione del sig. Mitrinovski mancava di imparzialità, dal momento che questi, da un lato, aveva dato avvio al procedimento e, dall'altro, aveva successivamente preso parte alla decisione.

### **I FATTI PRINCIPALI**

Il ricorrente, Jordan Mitrinovski, è un cittadino macedone nato nel 1950 e residente a Skopje. Si tratta di un ex giudice della Corte d'appello di Skopje.

In qualità di membro di un collegio di tre persone della Corte d'appello di Skopje, il sig. Mitrinovski aveva votato a favore di una decisione, il 6 dicembre del 2010, che aveva sostituito una misura di detenzione di un accusato in attesa di giudizio con una misura che disponeva gli arresti domiciliari. La Corte suprema, il 10 dicembre 2010, rilevava che la Corte d'appello non aveva giurisdizione per esaminare nel merito la richiesta del detenuto. Lo stesso giorno, la sezione criminale della Corte Suprema, che includeva il Presidente della Corte, rilevava che due giudici della Corte d'appello di Skopje che avevano partecipato alla decisione del 6 dicembre avevano palesato un'inadempienza professionale. Il Presidente della Corte, che era, in virtù del suo ufficio, membro del Consiglio giudiziario di Stato, aveva allora richiesto allo stesso Consiglio di accertare che il sig. Mitrinovski ed un altro giudice avevano commesso un'inadempienza professionale.

Nel maggio del 2011, il plenum del Consiglio, che includeva il Presidente della Corte Suprema, decideva di rimuovere il sig. Mitrinovski dall'ufficio di giudice, facendo riferimento, in particolare, alla decisione del 6 dicembre 2010 ed affermando che la sua condotta era stata contraria ai doveri della professione. L'appello del sig. Mitrinovski dinanzi ad un collegio d'appello istituito in seno alla Corte Suprema veniva rigettato nel settembre del 2011.

#### **Doglianze, procedura e composizione della Corte**

Sulla scorta dell'art. 6, par. 1, (diritto ad un giusto processo), il sig. Mitrinovski lamentava, tra le altre cose, che il Consiglio giudiziario di Stato non era un giudice indipendente ed imparziale, dal momento che uno dei membri che avevano preso parte alla decisione che lo aveva rimosso era anche il Presidente della Corte Suprema, la cui richiesta aveva dato avvio al procedimento che aveva portato alla sua rimozione.

Il ricorso è stato presentato dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 27 gennaio 2012.

La decisione è stata presa da un collegio di sette Giudici, così composto:

Isabelle Berro (Monaco) Presidente

Elisabeth Steiner (Austria)

Khanlar Ajiyev (Azerbaijan)

Linos-Alexandre Sicilianos (Grecia)

Erik Møse (Norvegia)

Ksenija Turković (Croazia)

Dmitry Dedov (Russia)

E Søren Nielsen, come Cancelliere

#### **LA DECISIONE DELLA CORTE**

##### **Articolo 6, paragrafo 1**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.) ha rilevato che tra i membri del Consiglio Giudiziario di Stato macedone era incluso, in virtù del suo ufficio, il Presidente della Corte Suprema. Alla stregua dello State Judicial Act in quel momento in vigore, l'accertamento da parte del Consiglio giudiziario di Stato della commissione, da parte di un giudice, di un'inadempienza professionale poteva condurre unicamente alla rimozione dall'ufficio. Ogni membro del Consiglio poteva chiedere a quell'organo di stabilire se un giudice avesse o meno commesso un'inadempienza professionale.



Nel caso del sig. Mitrinovski, era stato il Presidente della Corte Suprema a richiedere il procedimento in questione, dopo che la sezione penale della Corte Suprema aveva stabilito che vi era stata inadempienza professionale da parte di due giudici, tra cui il sig. Mitrinovski. A fronte di questo quadro, la C.E.D.U. ha ritenuto che il sig. Mitrinovski avesse un giustificato motivo di temere che il Presidente della Corte Suprema fosse già personalmente convinto che egli avrebbe dovuto essere rimosso per inadempienza, prima che la questione arrivasse dinanzi al Consiglio. La richiesta del Presidente della Corte Suprema aveva messo in moto il procedimento davanti al Consiglio, al quale questi aveva presentato prove ed argomenti a supporto delle allegazioni di inadempienza professionale; egli aveva perciò agito come una sorta di pubblico ministero. Successivamente, egli aveva preso parte alla decisione come membro del Consiglio.

Il sistema che ha consentito al Presidente della Corte Suprema, che aveva avviato il procedimento in questione, di prendere parte alla decisione di rimuovere il sig. Mitrinovski dal proprio ufficio solleva dubbi sulla sua imparzialità. La C.E.D.U. ha ritenuto che fosse stato accertato che il ruolo del Presidente della Corte Suprema nel procedimento non era né soggettivamente né oggettivamente imparziale. Pertanto, si è statuito che vi è stata una violazione dell'art. 6, par. 1, dovuta alla carenza di imparzialità del Consiglio nel caso del sig. Mitrinovski.

#### **Equa soddisfazione (articolo 41)**

La C.E.D.U. ha stabilito che la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia doveva versare 4.000 Euro al sig. Mitrinovski, a titolo di danno extrapatrimoniale, e 1.230 Euro per i costi e le spese.


Questa decisione è disponibile solo in inglese.

### **ART. 6 CEDU (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO)**

### **ART. 10 CEDU (LIBERTÀ DI ESPRESSIONE)**

#### ***Morice c. Francia – Grande Camera, sentenza del 23 aprile 2015 (ric. n. 29369/10)***

*Condanna di un avvocato per complicità nella diffamazione di un giudice istruttore – imparzialità del Tribunale: violazione*



## La condamnation de l'avocat de la veuve du juge Borrel pour diffamation était une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d'expression

Dans son arrêt de Grande Chambre<sup>1</sup>, rendu ce jour dans l'affaire [Morice c. France](#) (requête n° 29369/10), la Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu :

**Violation de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l'homme**

**Violation de l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention**

L'affaire concerne la condamnation pénale d'un avocat, en raison de propos relatés dans la presse, pour complicité de diffamation des juges d'instruction qui venaient d'être dessaisis de l'information relative au décès du juge Bernard Borrel.

La Grande Chambre dit en particulier que M<sup>e</sup> Morice s'est exprimé par des jugements de valeur reposant sur une base factuelle suffisante. Ses propos n'ont pas dépassé les limites du droit garanti par l'article 10 et ils concernaient un sujet d'intérêt général, à savoir le fonctionnement de la justice et le déroulement de l'affaire Borrel.

La Grande Chambre souligne néanmoins que l'avocat ne saurait être assimilé à un journaliste puisqu'il n'est pas un témoin extérieur chargé d'informer le public, mais qu'il est directement impliqué dans le fonctionnement de la justice et dans la défense d'une partie.

La Grande Chambre dit en outre qu'il faut accorder une grande importance au contexte de cette affaire, tout en soulignant qu'il convient de préserver l'autorité du pouvoir judiciaire et de veiller au respect mutuel entre magistrats et avocats.

### Principaux faits

Le requérant, M<sup>e</sup> Olivier Morice, est un ressortissant français, né en 1960 et résidant à Paris (France). Il est l'avocat de M<sup>me</sup> Borrel, veuve du juge français Bernard Borrel qui, le 19 octobre 1995, fut retrouvé mort à quatre-vingts kilomètres de la ville de Djibouti.

En 1997, l'information judiciaire relative à ce décès fut confiée aux juges d'instruction M. et L.L. Le 21 juin 2000, sur un recours de M<sup>e</sup> Morice, la cour d'appel de Paris annula une ordonnance de ces juges refusant d'organiser une reconstitution des faits sur les lieux en présence des parties civiles et, par ailleurs, les dessaisit du dossier, qui fut confié à un autre juge d'instruction, le juge P. Ce dernier rédigea un procès-verbal le 1<sup>er</sup> août 2000 pour consigner ce qui suit : d'une part, une cassette vidéo, réalisée à Djibouti en mars 2000 pendant un déplacement des juges accompagnés d'experts sur les lieux du décès, ne figurait pas au dossier d'instruction qui lui avait été transmis et n'était pas référencée comme une pièce à conviction ; d'autre part, cette cassette lui avait été remise, à sa demande, par la juge M., dans une enveloppe adressée au nom de celle-ci, accompagnée d'un mot manuscrit destiné à la magistrate, rédigé par le procureur de la République de Djibouti ; cette carte, qui utilisait le tutoiement et mettait en cause M<sup>me</sup> Borrel et ses avocat en évoquant une « entreprise de manipulation », se terminait par les mots « Je t'embrasse. Djama. »

<sup>1</sup> Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).

Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Pour plus d'informations sur la procédure d'exécution, consulter le site internet : <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.

Le 6 septembre 2000, M<sup>e</sup> Morice et son confrère adressèrent une lettre à la garde des Sceaux pour se plaindre des faits consignés par le juge P. dans son procès-verbal et dénoncer le « comportement parfaitement contraire aux principes d'impartialité et de loyauté » des magistrats M. et L.L. Ils demandèrent que soit ordonnée une enquête de l'inspection générale des services judiciaires sur « les nombreux dysfonctionnements (...) mis au jour dans le cadre de l'information judiciaire ». Le lendemain, cette lettre fut reprise, dans un article du journal *Le Monde*, accompagnée de déclarations du requérant au journaliste, dans lequel il était écrit que les avocats de M<sup>me</sup> Borrel avaient « vivement » mis en cause la juge M. auprès de la garde des Sceaux, en l'accusant notamment d'avoir « un comportement parfaitement contraire aux principes d'impartialité et de loyauté ». L'article poursuivait en citant intégralement le texte du « mot manuscrit et assez familier » adressé par le procureur de Djibouti à la juge M., lequel démontrait selon les avocats, « l'étendue de la connivence [existant] entre le procureur de Djibouti et les magistrats français ». L'article faisait également référence à l'existence de poursuites disciplinaires contre la juge M. devant le Conseil supérieur de la magistrature, notamment pour la disparition de pièces dans un dossier dit de la Scientologie. M<sup>e</sup> Morice, qui représentait également les parties civiles dans cette dernière affaire, avait également obtenu le dessaisissement de la juge M. et, en 2000, la condamnation de l'État pour faute lourde commise par le service public de la justice en raison de la disparition du dossier de la Scientologie du cabinet de la juge.

En octobre 2000, Les juges M. et L.L. déposèrent plainte pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, contre le directeur du journal *Le Monde*, l'auteur de l'article et le requérant. M<sup>e</sup> Morice fut déclaré coupable de complicité du délit de diffamation envers un fonctionnaire public par la cour d'appel de Rouen en 2008. Celle-ci le condamna à une amende de 4 000 euros (EUR), au versement de 1 000 EUR à la juge M. pour ses frais et, solidairement avec les deux autres prévenus, au paiement de 7 500 EUR de dommages-intérêts à chacun des juges, outre une publication d'un communiqué dans le journal *Le Monde*.

Par un arrêt du 10 novembre 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M<sup>e</sup> Morice, jugeant notamment que les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique de l'action des magistrats avaient été dépassées. Elle siégea dans une formation différente de celle annoncée aux parties. Le conseiller J.M. y était présent, ce dont M<sup>e</sup> Morice se plaint, J.M. ayant, le 4 juillet 2000 à l'occasion de l'Assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris, exprimé son soutien à la juge M. dans le contexte de poursuites disciplinaires à l'encontre de la magistrate concernant l'instruction du dossier de la Scientologie.

## Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, M<sup>e</sup> Morice estimait que, devant la Cour de cassation, sa cause n'avait pas été examinée équitablement et par un tribunal impartial, compte tenu de la présence du conseiller J.M. dans la formation de jugement. Le requérant alléguait par ailleurs que sa condamnation pénale avait entraîné une violation de son droit à la liberté d'expression protégé par l'article 10 de la Convention.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 7 mai 2010.

Par un [arrêt du 11 juillet 2013](#), la Cour européenne des droits de l'homme a conclu, à l'unanimité, à la violation de l'article 6 § 1, et, à la majorité, à la non-violation de l'article 10.

Le 3 octobre 2013 le requérant a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre conformément à l'article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 9 décembre 2013, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande. Une [audience](#) a eu lieu à Strasbourg le 21 mai 2014.

Le Conseil des Barreaux européens, l'Ordre des avocats au Barreau de Paris, le Conseil National des Barreaux et la Conférence des Bâtonniers ont été autorisés à intervenir en qualité des tierces parties dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention).

L'arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l'occurrence de :

Dean **Spielmann** (Luxembourg), *président*,  
Josep **Casadevall** (Andorre),  
Guido **Raimondi** (Italie),  
Isabelle **Berro** (Monaco),  
Ineta **Ziemele** (Lettonie),  
George **Nicolaou** (Chypre),  
Luis **López Guerra** (Espagne),  
Mirjana **Lazarova Trajkovska** (« L'ex-République yougoslave de Macédoine »),  
Ann **Power-Forde** (Irlande),  
Zdravka **Kalaydjieva** (Bulgarie),  
Julia **Laffranque** (Estonie),  
Erik **Møse** (Norvège),  
André **Potocki** (France),  
Johannes **Silvis** (Pays-Bas),  
Valeriu **Grițco** (République de Moldova),  
Ksenija **Turković** (Croatie),  
Egidijus **Kūris** (Lituanie),

ainsi que de Johan **Callewaert**, *greffier adjoint de la Grande Chambre*.

### Décision de la Cour

#### Article 6 § 1

La Cour constate d'emblée que le requérant reconnaît que le conseiller J.M. n'a pas manifesté d'idées préconçues à son encontre. Il soutient néanmoins que la présence de ce conseiller au sein de la formation de jugement créait une situation qui justifiait ses craintes d'un manque d'impartialité. La Cour examine donc l'affaire sous l'angle de l'impartialité objective, c'est-à-dire en vérifiant si les doutes de M<sup>e</sup> Morice pouvaient être considérés comme objectivement justifiés en l'espèce.

La Cour estime tout d'abord que les termes employés en 2000 par le juge J.M. en faveur d'une collègue magistrat, la juge M., laquelle était précisément à l'origine des poursuites diligentées contre le requérant, pouvaient susciter chez le prévenu des doutes quant à l'impartialité du « tribunal » ayant jugé sa cause.

La Cour souligne le contexte très particulier de l'affaire, qui concernait un avocat et une juge intervenant tous les deux dans le cadre d'informations relatives à des affaires particulièrement médiatiques : l'affaire Borrel, à l'origine des propos litigieux de M<sup>e</sup> Morice, ainsi que l'affaire dite de la Scientologie, dans le cadre de laquelle des propos publics de J.M. avaient été exprimés en soutien à la juge M.

La Cour, après avoir rappelé que M<sup>e</sup> Morice avait été condamné à la suite de la plainte déposée par la juge M., observe que l'arrêt de la cour d'appel établissait lui-même un lien entre les propos du requérant dans le cadre de l'affaire Borrel et le dossier de la Scientologie, pour en déduire une animosité personnelle de M<sup>e</sup> Morice à l'égard de la juge M. Or, c'est précisément cet arrêt qui faisait l'objet d'un recours du requérant et qui était soumis à l'examen de la formation de la Cour de cassation dans laquelle siégeait J.M.

En outre, le requérant n'ayant pas été informé de la présence de J.M. dans la formation de jugement et n'ayant aucune raison de l'envisager, il n'a pu contester la présence de celui-ci ni soulever la question de l'impartialité.

La Cour conclut que les craintes du requérant pouvaient passer pour objectivement justifiées et dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1.

### Article 10

Il n'est pas contesté que la condamnation pénale de M<sup>e</sup> Morice a constitué une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, ingérence prévue par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et qui visait la protection de la réputation ou des droits d'autrui.

#### *Qualité d'avocat du requérant et débat d'intérêt général*

M<sup>e</sup> Morice invoque le droit des avocats à intervenir dans la presse pour défendre leurs clients. La Cour rappelle à ce sujet la distinction dans sa jurisprudence entre les propos tenus par l'avocat dans le prétoire et en dehors. Les premiers restent dans la salle d'audience et appellent une grande tolérance face aux propos critiques. Pour les seconds, il convient de s'assurer qu'ils ne constituent pas une attaque gratuite sans lien direct avec les faits de l'espèce. Cela étant, en l'occurrence, la Cour ne décèle pas dans quelle mesure les déclarations litigieuses de M<sup>e</sup> Morice participaient directement à sa mission de défense de M<sup>me</sup> Borrel, puisque l'instruction se poursuivait devant un autre juge qui n'était pas mis en cause.

M<sup>e</sup> Morice invoque également son droit de contribuer à un débat d'intérêt général. La Cour estime en effet que ses propos, qui concernaient le fonctionnement de la justice et le déroulement de l'affaire Borrel<sup>2</sup>, s'inscrivaient ainsi dans le cadre d'un débat d'intérêt général, étant rappelé que le public a un intérêt légitime à être informé des procédures en matière pénale. Dans ce contexte, les autorités avaient une marge d'appréciation particulièrement réduite quant aux restrictions susceptibles d'être apportées à la liberté d'expression. La Cour souligne néanmoins que l'avocat ne saurait être assimilé à un journaliste : si sa position particulière dans l'administration de la justice le place dans une situation de témoin privilégié pour en dénoncer les éventuels dysfonctionnements, il ne saurait de ce fait être assimilé à un témoin extérieur chargé d'informer le public, étant par ailleurs directement impliqué dans la défense d'une partie.

#### *Base factuelle des propos litigieux et contexte de l'affaire*

La Cour estime que les propos de M<sup>e</sup> Morice constituaient des jugements de valeur, lesquels ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude mais exigent cependant l'existence d'une « base factuelle » suffisante. En l'occurrence, la Cour est d'avis que tel était bien le cas en l'espèce. En effet, il est tout d'abord établi qu'une pièce importante, à savoir la cassette vidéo réalisée à Djibouti, n'a pas été transmise avec le dossier au nouveau juge d'instruction, ce qui a conduit ce dernier à rédiger un procès-verbal pour le consigner. De plus, lorsque la cassette lui a été remise, à sa demande, par la juge M., le juge P. a fait un certain nombre de constats factuels, notamment concernant l'absence de scellés et la présence de la carte manuscrite attestant d'une certaine familiarité du procureur de la République de Djibouti à l'égard de la juge M. et accusant les avocats des parties civiles de se livrer à une « entreprise de manipulation » - la Cour rappelle par ailleurs que non seulement les autorités de Djibouti soutiennent depuis l'origine la thèse d'un suicide du juge Borrel, mais que plusieurs représentants de cet État ont aussi été nommément mis en cause ultérieurement. Enfin, le requérant est intervenu en sa qualité d'avocat dans deux affaires médiatiques instruites par la juge M. et un dysfonctionnement a été identifié par les juridictions d'appel à chaque fois, entraînant le dessaisissement de la magistrate à la demande du requérant, lequel a en outre obtenu la condamnation de l'État français pour dysfonctionnement du service public de la justice dans l'affaire

<sup>2</sup> À l'instar des affaires *Floquet et Esménard c. France* (n° 29064/08, 10 janvier 2002) et *July et Sarl Libération c. France* (n° 20893/03, 14 février 2008)

de la Scientologie. Quant aux propos de M<sup>e</sup> Morice, ils avaient un lien étroit avec les faits et n'étaient ni trompeurs ni gratuits.

S'agissant du contexte de l'affaire, qui doit toujours être dûment pris en compte dans des affaires portant sur l'article 10, il se caractérisait non seulement par le comportement des juges d'instruction et par les relations du requérant avec l'un d'eux, mais également par un historique très spécifique, la dimension interétatique en découlant, ainsi que par son important retentissement médiatique. Alors que ce contexte particulier revêtait une grande importance, la cour d'appel a donné une portée très générale à certains termes que M<sup>e</sup> Morice avait utilisés. Concernant l'animosité personnelle reprochée à M<sup>e</sup> Morice à l'égard de la juge M., la Cour considère que les propos litigieux allaient au-delà d'une relation conflictuelle entre ces deux personnes, puisqu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'une démarche professionnelle de deux avocats, qui impliquait également un autre juge (L.L.). En outre, les propos de M<sup>e</sup> Morice, s'ils faisaient montre d'une certaine hostilité, concernaient d'éventuels dysfonctionnements judiciaires, sur lesquels un avocat doit pouvoir attirer l'attention du public.

#### *Garantie de l'autorité du pouvoir judiciaire et exercice des voies de droit disponibles*

Le Gouvernement invoque le fait que les autorités judiciaires ne pouvaient pas répliquer compte tenu de leur devoir de réserve. La Cour estime en effet que, s'il peut s'avérer nécessaire de les protéger pour cette raison d'attaques gravement préjudiciables et sans fondement, cela ne saurait avoir pour effet d'interdire aux individus de s'exprimer, par des jugements de valeur reposant sur une base factuelle suffisante, sur des sujets d'intérêt général liés au fonctionnement de la justice. En l'espèce, les limites de la critique admissible à l'égard de magistrats appartenant aux institutions fondamentales de l'État étaient plus larges que pour les simples particuliers et les magistrats en question pouvaient ainsi faire l'objet des commentaires litigieux. La Cour souligne néanmoins l'importance de préserver l'autorité du pouvoir judiciaire et de veiller à des relations fondées sur la considération et le respect mutuels entre les différents acteurs de la justice.

Le Gouvernement invoque également l'argument selon lequel le requérant devait recourir aux voies légales, et non à la voie de presse, pour remédier aux dysfonctionnements rencontrés. La Cour note que la saisine de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris témoigne d'une volonté première de M<sup>e</sup> Morice de régler la question par les voies de droit, mais que cette juridiction ne pouvait plus être saisie des allégations de dysfonctionnement puisqu'elle avait déjà dessaisi les juges M. et L.L. du dossier. Par ailleurs, la demande d'enquête adressée à la Garde des Sceaux n'était pas un recours juridictionnel, mais une simple demande d'enquête administrative soumise à la décision discrétionnaire de la ministre.

La Cour relève en outre que le requérant n'a fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire.

#### *Les peines prononcées*

La Cour prend enfin en compte la nature et la lourdeur des peines infligées. Elle rappelle que le caractère relativement modéré des amendes ne saurait suffire à faire disparaître l'effet dissuasif d'une sanction sur l'exercice de la liberté d'expression. La sanction d'un avocat peut en outre produire des effets directs (poursuites disciplinaires) ou indirects (au regard par exemple de leur image et de la confiance que le public et leur clientèle placent en eux). La Cour relève que M<sup>e</sup> Morice n'a pas seulement été condamné au pénal : il a fait l'objet d'une sanction importante, sa qualité d'avocat ayant même été retenue pour justifier une plus grande sévérité.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la condamnation pénale de M<sup>e</sup> Morice s'analyse en une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d'expression et elle conclut par conséquent à la violation de l'article 10.

### Satisfaction équitable (article 41)

La Cour dit que la France doit verser à M<sup>e</sup> Morice 4 270 euros (EUR) pour dommage matériel, 15 000 EUR pour dommage moral et 14 400 EUR pour frais et dépens.

### Opinions séparées

Les juges Nicolaou et Kūris ont chacun exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l'arrêt.

*L'arrêt existe en anglais et français.*

---

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : [www.echr.coe.int/RSS/fr](http://www.echr.coe.int/RSS/fr) ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

### Contacts pour la presse

[echrpress@echr.coe.int](mailto:echrpress@echr.coe.int) | tel: +33 3 90 21 42 08

**Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77)**

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

**La Cour européenne des droits de l'homme** a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

**ART. 6 CEDU (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO)**

**ART. 4 PROTOCOLLO 7 CEDU (*NE BIS IN IDEM*)**

***Kapetanios e al. c. Grecia – Prima sezione, sentenza del 30 aprile 2015 (ric. nn. 3453/12, 42941/12, 9028/13)***

*Ammenda amministrativa per contrabbando inflitta per gli stessi fatti che avevano già dato luogo ad assoluzione in sede penale: violazione*





## Condamnations par les juridictions administratives en dépit d'acquittements au pénal : violations de la Convention

La Cour européenne des droits de l'homme a rendu ce jour son **arrêt de Chambre**<sup>1</sup> dans l'affaire [Kapetanios et autres c. Grèce](#) (requêtes n<sup>os</sup> 3453/12, 42941/12 et 9028/13).

Cette affaire concernait la condamnation à des amendes administratives de personnes accusées de contrebande et qui avaient été acquittées au pénal.

La Cour dit, à l'unanimité, qu'il y a eu :

**Violation de l'article 6 § 2 (présomption d'innocence) et de l'article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois)** de la Convention européenne des droits de l'homme concernant toutes les requêtes,

**Violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif)** concernant la requête de M. Kapetanios.

La Cour juge en particulier que la condamnation des trois requérants à des amendes administratives alors qu'ils avaient été acquittés au pénal pour la même infraction portant sur les mêmes faits, est contraire à la fois au droit à la présomption d'innocence et au droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (*ne bis in idem*).

La Cour juge en outre, concernant M. Kapetanios, que la durée de la procédure devant les juges administratifs, qui s'est étalée sur vingt-deux ans, a été excessive, et qu'il ne disposait pas à l'époque des faits d'un recours effectif en droit interne pour se plaindre de cette durée déraisonnable.

### Principaux faits

Les requérants, Evaggelos Kapetanios, Athanasios Nikolopoulos et Nikolaos Aggloupas, sont des ressortissants grecs nés en 1952, 1946 et 1943 et résidant à Tsaggarada Piliou, Patras et Athènes (Grèce) respectivement.

Des poursuites pénales furent engagées à l'encontre de chacun des requérants pour des faits de contrebande. Ils furent notamment accusés d'avoir importé illégalement des appareils électroniques, un treuil ainsi qu'un fusil de chasse pour le premier, de l'essence et du gazole pour le second, et deux voitures de luxe pour le troisième. Finalement, ces procédures pénales aboutirent à l'acquiescement de chacun des trois requérants.

En parallèle, les requérants furent condamnés au paiement d'amendes administratives pour délit de contrebande, respectivement en 1989, en 1996 et en 2001. Ils formèrent des recours devant les juridictions administratives, à l'occasion desquels ils reprochèrent notamment aux autorités qui les avaient sanctionnés de n'avoir pas tenu compte des jugements d'acquiescement au pénal. À l'issue de ces procédures, les amendes furent toutefois confirmées par le Conseil d'État en 2011 et en 2012. La haute juridiction administrative fit notamment valoir, s'agissant de MM. Kapetanios et Aggloupas,

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n'est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.

Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.

qu'en raison de l'autonomie des deux procédures, les autorités administratives n'étaient pas liées par les jugements d'acquiescement au pénal et, s'agissant de M. Nikolopoulos, qu'il n'avait pas soumis le jugement d'acquiescement au pénal aux juges administratifs dans les délais impartis.

## Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l'article 6 § 2 (présomption d'innocence) et l'article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), les trois requérants se plaignaient du fait que les juridictions administratives n'avaient pas pris en compte leur acquiescement par les juridictions pénales. Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l'article 13 (droit à un recours effectif), M. Kapetanios se plaignait en outre que la durée de la procédure avait méconnu le principe du délai raisonnable et affirmait qu'à l'époque des faits, il n'existait en Grèce sur ce point aucun recours effectif. Enfin, invoquant l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), MM. Nikolopoulos et Aggloupas alléguaient que les amendes administratives infligées pour délit de contrebande étaient exorbitantes, ne respectaient pas le principe de proportionnalité et portaient ainsi atteinte au droit à la protection des biens.

Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme respectivement le 28 décembre 2011 (M. Kapetanios), le 2 juillet 2012 (M. Nikolopoulos) et le 28 janvier 2013 (M. Aggloupas).

L'arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Elisabeth **Steiner** (Autriche), *présidente*,  
Khanlar **Hajiyev** (Azerbaïdjan),  
Mirjana **Lazarova Trajkovska** (« L'ex-République Yougoslave de Macédoine »),  
Paulo **Pinto de Albuquerque** (Portugal),  
Linos-Alexandre **Sicilianos** (Grèce),  
Erik **Møse** (Norvège),  
Dmitry **Dedov** (Russie),

ainsi que de Søren **Nielsen**, *greffier de section*.

## Décision de la Cour

### [Article 6 § 2 \(présomption d'innocence\) et article 4 du Protocole n° 7 \(droit à ne pas être jugé ou puni deux fois\)](#)

La Cour estime tout d'abord que les sanctions administratives en cause relèvent bien de la matière pénale au sens de la Convention, compte tenu de la gravité des amendes infligées aux requérants, qui oscillent entre le double et le triple des droits de douane dus, ainsi que de la gravité des amendes maximales qu'ils encouraient, atteignant quant à elles le décuple des droits de douane dus. En conséquence, la Cour juge recevables les griefs formulés sous les articles 6 § 2 et 4 du Protocole n° 7, stipulations de la Convention qui sont applicables seulement aux accusations portées en matière pénale. La Cour relève à cet égard la convergence entre son appréciation et celle de la Cour de justice de l'Union Européenne quant à la nature pénale d'une sanction<sup>2</sup>.

S'agissant de l'article 4 du Protocole n° 7, la Cour rappelle que cette stipulation interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » si elle a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes et si les nouvelles poursuites sont engagées ou continuées alors que la décision antérieure d'acquiescement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. En l'espèce, la Cour note d'abord que les jugements d'acquiescement ont bien obtenu l'autorité

<sup>2</sup> Voir § 73 de l'arrêt

de la chose jugée, en 1992, 2000 et 1998, et que les secondes procédures n'ont pas été arrêtées pour autant. En outre, les deux séries de procédures, administratives et pénales, se référaient exactement, pour chacun des requérants, à l'importation illégale des mêmes objets, et donc aux mêmes comportements pendant les mêmes périodes.

La Cour remarque toutefois que le principe *ne bis in idem* (selon lequel on ne peut pas être jugé ou puni deux fois) n'aurait pas été violé si les deux types de sanction possibles, privatives de liberté et pécuniaires, avaient été envisagées dans le cadre d'une procédure judiciaire unique, ou si le juge pénal avait suspendu le procès après le déclenchement de la procédure administrative pour cesser ensuite la poursuite après la confirmation de l'amende par le Conseil d'État. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la Cour conclut à la violation de l'article 4 du protocole n°7 pour les trois requérants.

S'agissant de l'article 6 § 2 protégeant la présomption d'innocence, la Cour rappelle qu'un de ses buts est d'empêcher que des individus qui ont bénéficié d'un acquittement ou d'un abandon des poursuites soient traités par les autorités comme s'ils étaient en fait coupables. En l'occurrence, les juridictions administratives ont considéré que les requérants avaient commis les mêmes infractions de contrebande pour lesquelles ils avaient précédemment été acquittés au pénal. La Cour en conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2.

#### Article 6 § 1 (délai raisonnable de la procédure) et article 13 (droit à un recours effectif)

S'agissant de la durée de la procédure devant les juges administratifs, dont se plaint M. Kapetanios, la Cour estime qu'elle doit être considérée comme excessive et ne répondant pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Elle s'est en effet déroulée sur vingt-deux ans pour trois instances. La Cour conclut donc à la violation de l'article 6 § 1.

En ce qui concerne l'existence d'un recours effectif disponible à M. Kapetanios pour se plaindre de cette durée excessive, la Cour constate qu'une loi a été publiée en 2012 qui établit un tel recours en matière de procédure administrative. Toutefois, cette loi n'a pas d'effet rétroactif et la clôture de l'affaire est intervenue avant son entrée en vigueur. La Cour conclut donc à la violation de l'article 13 en raison de l'absence de recours effectif à l'époque des faits.

#### Article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété)

La Cour constate que M. Nikolopoulos n'a invoqué le droit à la protection de ses biens ou le caractère exorbitant des amendes imposées à aucun moment de la procédure. Quant à M. Aggloupas, il a contesté le montant des amendes en appel, mais n'a pas réitéré ce grief devant le Conseil d'État.

La Cour juge donc que MM. Nikolopoulos et Aggloupas n'ont pas donné à l'État défendeur la possibilité de remédier aux violations alléguées du droit à la protection de la propriété. En conséquence, la Cour rejette ce grief comme irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

#### Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que la Grèce doit verser 14 000 euros (EUR) à M. Kapetanios et 5 000 EUR chacun à M. Nikolopoulos et M. Aggloupas pour dommage moral, ainsi que 2 460 EUR à M. Kapetanios, 2 500 EUR à M. Nikolopoulos et 1 000 EUR à M. Aggloupas pour frais et dépens.

*L'arrêt n'existe qu'en français.*

---

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : [www.echr.coe.int/RSS/fr](http://www.echr.coe.int/RSS/fr) ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

**Contacts pour la presse**

[echrpress@echr.coe.int](mailto:echrpress@echr.coe.int) | tel: +33 3 90 21 42 08

**Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)**

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)


Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

**La Cour européenne des droits de l'homme** a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

**ART. 10 CEDU (LIBERTÀ DI ESPRESSIONE)**

***Armellini c. Austria – Prima Sezione, sentenza del 16 aprile 2015 (ric. n. 14134/07)***

*Sanzioni penali e civili conseguenti alla pubblicazione di un articolo di denuncia di episodi di corruzione nell'ambito di attività sportive: non violazione*



## Arrêts et décisions du 16 avril 2015

La Cour européenne des droits de l'homme a communiqué aujourd'hui par écrit sept arrêts<sup>1</sup> et 46 décisions<sup>2</sup> :

six arrêts de chambre sont résumés ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqué de presse séparé : *Mezhiyeva c. Russie (requête n° 44297/06)* ;

deux décisions font également l'objet de communiqués de presse séparés : *Smaltini c. Italie (n° 43961/09)*, *Viviani et autres c. Italie (n° 9713/13)* ;

les 44 autres décisions peuvent être consultées sur [Hudoc](#) et ne figurent pas dans le présent communiqué de presse.

*Les arrêts en français ci-dessous sont indiqués par un astérisque (\*).*

### Armellini et autres c. Autriche (requête n° 14134/07)

Les requérants sont deux personnes physiques, Harald Armellini et Frank Andres, des ressortissants autrichiens nés respectivement en 1961 et 1968 et résidant respectivement à Hard et Bregenz (Autriche), ainsi que Zeitungs- und Verlags GmbH, une société d'édition pour laquelle les deux premiers requérants travaillent comme journalistes.

L'affaire concernait un article écrit par MM. Armellini et Andres, publié en février 2005 dans le journal régional *Neue Voralberger Tageszeitung*, qui portait sur un scandale lié aux paris dans le football. L'article faisait état en particulier du soupçon selon lequel trois joueurs du club de football Casino SW Bregenz avaient touché des pots-de-vin de la mafia des paris pour faire en sorte que trois matches se terminent par un certain résultat. Après la publication de l'article, les trois joueurs intentèrent des poursuites privées, ce qui conduisit à l'ouverture d'une procédure pénale pour diffamation contre les requérants. En décembre 2005, MM. Armellini et Andres furent reconnus coupables de diffamation et condamnés à des amendes avec sursis et mise à l'épreuve. La société d'édition fut condamnée à verser une indemnité dont le montant fut réduit en appel, en avril 2006, à 12 000 euros par plaignant. Parallèlement, la cour d'appel débouta les requérants du recours qu'ils avaient formé contre leur condamnation.

Les requérants se plaignaient que leur condamnation pour diffamation et à verser une réparation avait emporté violation de leur droit garanti par l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention européenne des droits de l'homme.

### Non-violation de l'article 10

<sup>1</sup> Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas définitifs. Dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arrêts rendus par un comité sont définitifs.

Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : [www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution)

<sup>2</sup> Les décisions d'irrecevabilité et de radiation du rôle sont définitives.

## **ART. 11 CEDU (LIBERTÀ DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE)**

***Juncta Rectora del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.) c. Spagna – Terza sezione, sentenza del 21 aprile 2015 (ric. n. 45892/09)***

*Divieto di sciopero riguardante i membri di un sindacato di polizia:  
non violazione*

Sentenza

Provvedimento del 21/04/2015 Terza Sezione

Caso: JUNTA RECTORA DEL ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA (ER.N.E.)  
contro SPAGNA - COMUNICATO STAMPA.

Numero del Ricorso: 45892/09

Presidente: Josep Casadevall.

COMUNICATO STAMPA redatto dal cancelliere della Corte CEDU 135(2015) 21.04.2015

Il divieto di sciopero imposto ad un sindacato di polizia non va ad incidere sulla sua libertà di associazione

Nella presente decisione della Camera (Conformemente alle disposizioni degli articoli 43 e 44 della Convenzione, questa sentenza della camera non è definitiva. Nel termine di tre mesi a partire dalla data della pronuncia, ogni parte può chiedere il rinvio del caso dinanzi la Grande Camera della Corte. In tale caso, un collegio di cinque giudici decide se la questione merita un più ampio esame. Se la si ritiene meritevole, la Grande Camera si occuperà della questione ed emanerà una sentenza definitiva. Se la richiesta di rinvio è respinta, la sentenza della camera diverrà definitiva alla data del rigetto.

Una volta che la sentenza diviene definitiva, è trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ne controlla l'esecuzione. Delle notazioni supplementari sul procedimento d'esecuzione sono disponibili presso l'indirizzo seguente: <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>)

nel caso Junta Rectora del Ertzainen Nazional Elkartasuna (E.R.N.E.) c. Spagna (ricorso n. 45892/09), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito, all'unanimità, che:

Non vi è stata violazione dell'art. 11 (libertà d'associazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo da solo né in combinato disposto con l'art. 14 (divieto di discriminazione).

La questione riguarda l'impossibilità per i membri di un sindacato di funzionari di polizia di esercitare il diritto di sciopero.

La Corte ritiene in particolare che le esigenze più stringenti che pesano sugli "agenti di pubblica sicurezza", derivanti dal fatto che sono armati e sono tenuti a fornire un servizio ininterrotto, giustifica il divieto di scioperare nella misura in cui la sicurezza pubblica e la tutela dell'ordine pubblico entrano in gioco.

La Corte rileva che la natura specifica delle attività degli agenti di cui si tratta nella specie giustifica l'attribuzione allo Stato di un grande margine di discrezionalità, al fine di

regolamentare, nell'interesse pubblico, alcuni aspetti dell'attività del sindacato, senza con ciò privare quest'ultimo del nucleo essenziale dei diritti riconosciuti dall'art. 11 della Convenzione.

### **FATTI PRINCIPALI**

Il sindacato ricorrente, "Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna" (E.R.N.E.), con sede a Bilbao (Spagna), è stato fondato nel 1984 e costituisce il principale sindacato che raggruppa gli Ertzainas, funzionari di polizia dei Paesi Baschi che esercitano le loro funzioni all'interno del territorio di questa comunità autonoma.

In seguito all'insuccesso, nel 2004, delle negoziazioni afferenti le condizioni di lavoro di tali funzionari, avutesi tra il dipartimento dell'Interno del Governo della comunità autonoma dei Paesi Baschi e il sindacato ricorrente, quest'ultimo ha richiesto l'autorizzazione di organizzare uno sciopero degli Ertzainas.

La richiesta è stata respinta sulla base dell'articolo 6 § 8 della Legge organica 2/1986 del 13 marzo sui corpi e forze di sicurezza che prevede che i membri delle Forze e dei Corpi di Sicurezza dello Stato non possono in alcun caso esercitare il diritto di sciopero. La decisione di rigetto ha tenuto conto del fatto che la polizia autonoma basca appartiene alle forze di sicurezza. Ogni ricorso interno dell'E.R.N.E. è stato respinto, ivi compreso un ricorso di amparo, poiché l'articolo controverso non è stato ritenuto contrario alle previsioni costituzionali sul diritto di sciopero o sul divieto di discriminazioni.

### **RICHIESTE, PROCEDURA E COMPOSIZIONE DELLA CORTE**

Invocando l'art. 11 (libertà di riunione e di associazione) preso da solo o in combinazione con l'articolo 14 (divieto di discriminazioni) della Convenzione, il sindacato ricorrente si duole del divieto per gli Ertzainas di esercitare il diritto di sciopero, ritenuto discriminatorio rispetto al riconoscimento di tale diritto in favore di altri enti esercitanti funzioni similari. L'E.R.N.E. sostiene inoltre che la decisione di rigetto del proprio ricorso d'amparo non sia stata sufficientemente motivata e non abbia rispettato le esigenze del diritto a ottenere una decisione di merito sulle proprie pretese, in contrasto con l'art. 6 § 1 (diritto a un equo processo) preso da solo o in combinazione con l'art. 11.

Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei diritti dell'uomo il 18 agosto 2009.

La sentenza è stata emanata da una camera composta da sette giudici.

### **DECISIONE DELLA CORTE**

Articolo 11 preso da solo o in combinazione con l'articolo 14

L'articolo 6 § 8 della Legge organica 2/1986 del 13 marzo sui corpi e forze di sicurezza, prevedendo che i membri delle Forze e dei Corpi di Sicurezza dello Stato non possono esercitare in alcun caso il diritto di sciopero, costituisce la base legale dell'ingerenza nell'esercizio del diritto di E.R.N.E. alla libertà sindacale. Peraltro, essendo il testo della legge in questione sufficientemente chiaro, per il sindacato ricorrente, che rientra nella categoria degli "agenti di pubblica sicurezza", era prevedibile l'applicabilità del divieto in oggetto. L'ingerenza in questione persegue il legittimo obiettivo di difesa dell'ordine pubblico, avuto riguardo alle funzioni specifiche attribuite a tale corpo di polizia e alle conseguenze eventuali in caso d'interruzione delle sue attività.



Secondo la Corte, la necessità di un servizio ininterrotto e l'espletamento del servizio armato che caratterizza gli "agenti di pubblica sicurezza" li distingue dagli altri funzionari come i magistrati e i medici e giustifica la limitazione della loro libertà sindacale. In effetti, le esigenze più stringenti che li concernono non vanno oltre ciò che è necessario in una società democratica, nella misura in cui esse permettono di preservare gli interessi generali dello Stato e, in particolare, di garantirne la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico e la prevenzione di disordini.

D'altronde, la natura specifica delle attività svolta da tali agenti giustifica l'esistenza di un margine di discrezionalità sufficientemente esteso affinché lo Stato possa, nell'ambito della propria politica, con disposizioni legislative e regolamentari dirette alla tutela dell'interesse pubblico, disciplinare alcuni aspetti dell'attività del sindacato, senza con ciò privare quest'ultimo del contenuto fondamentale dei diritti riconosciuti dall'art. 11. La Corte rileva su questo punto che il Comitato dei Ministri (Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul codice europeo di etica della polizia (Raccomandazione Rec(2001)10 del 19 settembre 2001) ha ritenuto che il divieto radicale di esercitare il diritto di sciopero per la polizia non è contrario alla Carta Sociale e alla giurisprudenza che vi si riferisce. La Corte non vede ragione alcuna per distaccarsi da questa conclusione.

Quanto alla questione di un'eventuale discriminazione, la Corte ritiene che le giustificazioni fornite dal Governo relativamente alle specificità delle funzioni attribuite dalla legge alle forze e ai corpi di sicurezza dello Stato sono ragionevoli, senza che sia possibile rilevare degli indizi d'arbitrarietà che possano far pensare all'esistenza di una discriminazione.

In conseguenza, la Corte conclude per la non violazione dell'articolo 11, preso da solo o in combinazione con l'articolo 14 della Convenzione.

Articolo 6 preso da solo o in combinato disposto con l'articolo 11

La Corte sostiene che la decisione d'irricevibilità del ricorso d'amparo di E.R.N.E. da parte del Tribunale costituzionale deve considerarsi debitamente motivata e priva di profili di arbitrarietà, avendovi il Tribunale esplicitato i motivi di rigetto per ciascuna doglianza sollevata dal sindacato ricorrente.

La Corte respinge dunque questo motivo, essendo manifestamente infondato.

La sentenza è stata redatta solo in lingua francese.

(Traduzione non ufficiale a cura del CED Corte di Cassazione, tratta dal sito [Italgiureweb.it](http://Italgiureweb.it))